

# CONTENZIOSO CLIMATICO E LIMITE DEL POTERE

*Un monitoraggio su categorie concettuali  
e uso delle parole*

A CURA DI

Michele Carducci e Michaela Giorgianni



Collana Scienze Giuridiche 15



# Contenzioso climatico e limite del potere

*Un monitoraggio su categorie concettuali  
e uso delle parole*

*a cura di*

*Michele Carducci e Michaela Giorgianni*



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ EDITRICE

2026

Copyright © 2026

**Sapienza Università Editrice**

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

[www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it)

[editrice.sapienza@uniroma1.it](mailto:editrice.sapienza@uniroma1.it)

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

*Registry of Communication Workers registration n. 11420*

ISBN: 978-88-9377-445-1

DOI: 10.13133/9788893774451

Pubblicato nel mese di febbraio 2026 | *Published in February 2026*



Opera diffusa in modalità *open access* e distribuita con licenza  
Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –  
Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0)

*Work published in open access form and licensed under Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)*

# Indice

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa                                                                                                                   | 11 |
| INTRODUZIONE                                                                                                               |    |
| Cambiamento climatico e poteri                                                                                             | 13 |
| <i>Michaela Giorgianni</i>                                                                                                 |    |
| 1. Breve storia sul cambiamento climatico e il ruolo della scienza                                                         | 13 |
| 2. Poteri e rivoluzione climatica: <i>“Follow the Science. Avoid Politics”</i>                                             | 14 |
| 3. La complessità del quadro giuridico di riferimento in materia climatica                                                 | 17 |
| 4. Dagli accordi internazionali ai <i>Green (New) Deal</i>                                                                 | 19 |
| 5. Il contenzioso climatico, le sue stagioni e le classificazioni                                                          | 23 |
| 6. Dal <i>Klimabeschluss</i> alla <i>Zukunftsklage</i> passando per il legislatore                                         | 29 |
| 7. <i>Regulation through Litigation?</i> Per concludere su come governare il cambiamento climatico e chi governa le scelte | 32 |
| CONTENZIOSO CLIMATICO E TEMPO                                                                                              |    |
| Ripolitizzare il futuro. L'emergenza climatica tra tempo, ruolo delle corti e ricorso al credito                           | 41 |
| <i>Alessandra Di Martino - Francesco Saitto</i>                                                                            |    |
| 1. Introduzione                                                                                                            | 41 |
| 2. Il dilemma della sincronizzazione temporale                                                                             | 45 |
| 3. Innovazioni concettuali nella giurisprudenza comparata e sfida della rappresentanza                                     | 49 |
| 4. Crisi, rappresentanza e temporalità: il “doppio volto” del ricorso al credito                                           | 59 |

5. La questione ambientale tra debito e Costituzione:  
la recente riforma della Legge fondamentale in Germania 64
6. Considerazioni conclusive 70

## CONTENZIOSO CLIMATICO E DIRITTI DELLA NATURA

*Greening Property Up!* Uno studio in tema di *Stewardship*  
e proprietà conformata 81  
*Giacomo Capuzzo*

1. Cenni introduttivi 81
2. Proponenti critici 84
3. Un istituto per tutte le stagioni.  
La *Stewardship* tra ecologia e diritto 86
4. La natura e il diritto, genealogia di un rapporto 92
5. La *Stewardship* nel contesto della normatività  
delle comunità native 97
6. La *Stewardship* come strumento di conformazione  
del diritto di proprietà 100
7. “Un bastoncino verde nel *bundle of rights*?” Alcuni spunti  
dal contenzioso climatico nel mondo di *common law* 102
8. Oltre la siepe 106

Da *res* a *persona*. La Natura quale soggettività di diritto  
nel XXI secolo 113  
*Giacomo Giorgini Pignatiello*

1. L’antropocene e la necessità di scoprire nuove galassie  
teoriche a tutela della natura: la virata verso  
il costituzionalismo ecologico del *Global South* 113
2. La natura quale soggetto di diritto in Spagna: le ragioni  
di una trasformazione potenzialmente dirompente 117
3. I diritti della natura nel *Global South*: un modello  
multiforme in continua espansione 120
4. La soggettività giuridica in una prospettiva  
storico-comparata: brevi cenni 125
5. Riflessioni *de iure condendo* sulla tutela giuridica  
della natura in Italia alla luce della revisione  
costituzionale n. 1 del 2022 135



## CONTENZIOSO CLIMATICO E SOSTENIBILITÀ

Lo “sviluppo sostenibile” alla prova del contenzioso climatico: per una contro-narrazione “eco-antropo-centrica” dell’esperienza giuridica 155

*Mauro Pennasilico*

1. L’iniqua distribuzione delle conseguenze del cambiamento climatico: il *climate divide* e i nuovi principi giuridici eco-climatici 155
2. Contenzioso climatico e soggettivazione della Natura: dal principio antropocentrico di precauzione al principio biocentrico *pro natura* 159
3. La necessità di un approccio metodico *eco-antropo-centrico* 165
4. *Segue*. La ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria *eco-antropo-centrica* 171
5. Il bilanciamento degli interessi antagonisti e la priorità biofisica e assiologica dell’interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica: dallo sviluppo sostenibile alla primazia ecologica 176
6. La “minaccia esistenziale” dei cambiamenti climatici e lo “sviluppo climaticamente resiliente”: verso uno “sviluppo umano ed ecologico” 190

Il caso “RLC c. ENI” e il primo glossario della decarbonizzazione: l’attività dei PCN nella definizione di *best practices* in materia di emergenza climatica 233

*Nadia Perrone*

1. Introduzione 233
2. Il Punto di Contatto Nazionale: origine e disciplina all’interno dell’ordinamento italiano 234
3. Cambiamento climatico e rimedi per le vittime: i casi climatici davanti ai PCN 238
4. Rete Legalità per il Clima c. ENI: il primo caso climatico davanti al PCN italiano 243
  - 4.1 Il Glossario e il contrasto al *Greenwashing* 245
  - 4.2 Il Glossario nella prospettiva della Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* 249
5. Conclusioni 252

## CONTENZIOSO CLIMATICO E SCIENZA

Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima,  
 obbligazioni dello Stato e inadempimento: nuovi scenari  
 di contenzioso climatico e ruolo della scienza  
 nell'accertamento delle responsabilità 257

*Gianna Giardini*

1. Introduzione 257
2. I Piani Nazionali Integrati per Energia e Clima:  
 un inquadramento generale 262
3. Il quadro regolatorio europeo in ambito di energia  
 e clima e la dicotomia tra obbligazioni collettive  
 e individuali e obbligazioni di risultato e di condotta 266
  - 3.1 Le obbligazioni collettive degli Stati membri  
 e loro natura di obbligazioni di risultato 268
  - 3.2 Le obbligazioni individuali degli Stati membri tra  
 obbligazioni di condotta ed obbligazioni di risultato 271
  - 3.3 I Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima  
 e il passaggio da obbligazioni di condotta  
 a obbligazioni di risultato 274
4. Inadempimento delle obbligazioni degli Stati Membri  
 in materia di energia e clima e giusto rimedio:  
 le azioni esperibili 276
  - 4.1 Inadempimento delle obbligazioni degli Stati Membri  
 in materia di energia e clima e giusto rimedio:  
 il ruolo della scienza 279
5. Conclusioni 281

## CONTENZIOSO CLIMATICO E GIUSTIZIA

Visioni asiatiche sulla giustizia climatica:  
 spunti comparativi e sostenibilità intergenerazionale 289

*Gianmatteo Sabatino*

1. Introduzione 289
2. Repubblica Popolare Cinese 291
3. India 300
4. Indonesia 307
5. Osservazioni comparate. Conclusioni 310

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La compensazione delle emissioni e il contenzioso consumeristico                                                        | 315 |
| <i>Paola Valerio</i>                                                                                                    |     |
| 1. La compensazione delle emissioni dal <i>Guatemala Reforestation Project</i> al <i>Voluntary Carbon Market</i>        | 315 |
| 2. I tentativi di regolazione                                                                                           | 318 |
| 3. I profili problematici: colonialismo verde, aleatorietà e mera neutralità contabile                                  | 322 |
| 4. Gli insuccessi del contenzioso consumeristico come esaltazione del modello del consumatore razionale                 | 325 |
| 5. Il contenzioso consumeristico vittorioso e l'ulteriore valorizzazione delle tutele informative                       | 331 |
| 6. La privatizzazione della questione climatica e i limiti del diritto privato                                          | 336 |
| Giustizia climatica e inferenze strategiche del contenzioso                                                             | 343 |
| <i>Pasquale Viola</i>                                                                                                   |     |
| 1. Introduzione                                                                                                         | 343 |
| 2. Cambiamento climatico antropogenico, giustizia, contenzioso                                                          | 344 |
| 3. <i>Friends of the Irish Environment v. The Government of Ireland et al.</i>                                          | 349 |
| 4. <i>DG Khan Cement Company v. Government of Punjab</i>                                                                | 352 |
| 5. <i>Carême v. France</i>                                                                                              | 354 |
| 6. Conclusioni                                                                                                          | 358 |
| <b>CONCLUSIONI</b>                                                                                                      |     |
| Il contenzioso climatico come percorso "markoviano": tra "equazione di Lenton", "paradosso di Arrow" e "teorema di May" | 365 |
| <i>Michele Carducci</i>                                                                                                 |     |
| 1. Il contenzioso climatico come controversia sul tempo                                                                 | 365 |
| 2. Il tempo climatico tra calcolo scientifico e paradossi decisionali                                                   | 367 |
| 3. Il contenzioso climatico come percorso "markoviano"                                                                  | 371 |
| Gli Autori e le Autrici di questo volume                                                                                | 377 |



# Premessa

Michaela Giorgianni

L'idea di un volume sul "Contenzioso climatico e limite del potere. Un monitoraggio su categorie concettuali e uso delle parole" è nata e si è sviluppata in un periodo di grande attenzione e intensa discussione sul cambiamento climatico. In una dimensione prevalentemente cosmopolita, le organizzazioni internazionali e sovranazionali hanno in più occasioni richiamato la necessità di intervenire e si è diffusa l'idea di un costituzionalismo ambientale globale. Nelle piazze si sono alzate le voci degli studenti e degli attivisti di diversi movimenti di protesta per riconoscere l'urgenza della crisi climatica e ottenere politiche più incisive. Nei tribunali di tutto il mondo sono andate crescendo le cause per la lotta al cambiamento climatico e ancora nella fase finale di ultimazione dell'opera sono intervenuti pareri e pronunce esemplari che hanno confermato il *trend* in salita del fenomeno della *regulation through litigation*.

Se sussiste fra le parti coinvolte e interessate un discreto accordo sulla necessità, se non sull'urgenza, di un cambiamento dell'attuale modo di produzione capitalistico, al fine di mitigare le conseguenze dannose sull'ecosistema, cresce, invece, il dibattito sul ruolo e i limiti dei poteri rispetto alla questione climatica e sulle modalità di intervento.

Il volume, finanziato da un progetto di ricerca Sapienza su "Sostenibilità, equità intergenerazionale e diritto", di cui sono responsabile, raccoglie i contributi di un gruppo di studiosi, esperti pubblicisti e privatisti dell'Università La Sapienza di Roma e di altre Università italiane, che, mostrando una varietà di prospettive, hanno arricchito la discussione sulla *climate change litigation* e hanno condiviso lo strumento del diritto comparato per comprenderne l'evoluzione e le influenze sull'azione per il clima. L'oggetto dell'indagine, infatti, presuppone necessariamente lo studio e il dialogo di diversi saperi per cogliere

in modo critico le molteplici dimensioni e dinamiche. Il contenzioso climatico, inoltre, è caratterizzato da una particolare circolazione dei modelli, che coinvolge regole e concetti giuridici sotto diversi punti di vista. Proprio questa pluralità di osservatori e di punti di osservazione ha consentito di dipingere un quadro più completo di un fenomeno che si è dimostrato essere assai complesso e mutevole. Il tutto avvalorato dalla preziosa guida di Michele Carducci.

Il progetto si propone di monitorare il contenzioso climatico, a livello nazionale e comparato, sul profilo della qualificazione dei limiti del potere, pubblico e privato, nella lotta al cambiamento climatico. Nel fare ciò i contributi prendono in considerazione le esperienze giuridiche più caratterizzanti nei diversi continenti e si snodano sui seguenti elementi determinanti di osservazione: tempo, diritti della natura, sostenibilità, scienza e giustizia. Queste categorie e la loro connessione con le controversie sul clima intendono creare quell'elemento di originalità che conferisce struttura all'intera opera. I saggi, così organizzati, trattano la sincronizzazione temporale e il problema del ricorso al credito (Alessandra Di Martino, Francesco Saitto), la *stewardship* e la proprietà conformata (Giacomo Capuzzo), la natura quale nuovo soggetto di diritto (Giacomo Giorgini Pignatiello), il passaggio dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo umano ed ecologico (Mauro Pennasilico), i Punti di Contatto Nazionali e il glossario della decarbonizzazione (Nadia Perrone), i Piani Nazionali Integrati per l'Energia e il Clima (Gianna Giardini), le visioni asiatiche e la sostenibilità intergenerazionale (Gianmatteo Sabatino), il contenzioso consumeristico e la compensazione delle emissioni (Paola Valerio), la giustizia e il contenzioso climatico (Pasquale Viola). I Curatori introducono la questione dei rapporti fra cambiamento climatico e poteri (Michaela Giorgianni) e concludono sul percorso "markoviano" del contenzioso sul cambiamento climatico (Michele Carducci).

I ringraziamenti non possono che andare, innanzitutto, agli Autori che, con la loro esperienza e il loro impegno, hanno saputo trasmettere le sensibilità necessarie e donare originalità all'opera. Un ringraziamento particolare è rivolto alla Casa Editrice Sapienza e al Dipartimento di Scienze giuridiche che ha accolto il volume nella sua Collana. Infine, devo ringraziare la dott.ssa Maria Giulia Arciero, dottoranda di ricerca in Diritto privato comparato presso l'Università La Sapienza di Roma, per il supporto editoriale.

Roma, dicembre 2025

## INTRODUZIONE

# Cambiamento climatico e poteri

Michaela Giorgianni

### 1. Breve storia sul cambiamento climatico e il ruolo della scienza

La storia del cambiamento climatico nasce con la Rivoluzione industriale. Nell'Inghilterra del Seicento John Evelyn, tra i membri più attivi della *Royal Society*, presentò la sua opera *Sylva* per risolvere le questioni legate all'amministrazione delle risorse boschive<sup>1</sup>. Nell'introduzione Evelyn, rivolgendosi al Lettore, assunse tonalità anche sdegnose, narrando come i londinesi fossero "inseguiti e perseguitati da quel fumo infernale"<sup>2</sup>. Bisogna attendere, però, l'Ottocento per i primi studi scientifici sul cambiamento climatico, da Fourier a Foote, da Tyndall ad Arrhenius, che si impegnarono a dimostrare come le diverse concentrazioni di anidride carbonica potessero incidere sulle temperature del pianeta<sup>3</sup>. Così Baron Fourier ipotizzò che nel corso di alcuni secoli la temperatura media in vaste regioni avrebbe subito variazioni, perché influenzata dal "progresso della società umana" e dall' "azione delle forze naturali"<sup>4</sup>.

Con il nuovo secolo mutarono le prospettive rispetto al cambiamento climatico. Negli anni Cinquanta il fisico canadese Gilbert Plass attribuì la responsabilità dell'aumento delle temperature ai combustibili fossili e, in occasione di una presentazione a un convegno scientifico, avvisò che l'aumento dell'attività industriale stava immettendo nell'atmosfera una tale quantità di anidride carbonica da innalzare

---

<sup>1</sup> Evelyn 1664, 1678.

<sup>2</sup> Ivi, pp. lviii-lix: "(...) condannare se stessi a questa miseria e *Fumo præfocari*, è strana stupidità: eppure così li vediamo camminare e conversare a Londra, inseguiti e perseguitati da quel fumo infernale e dai più funesti incidenti che lo accompagnano ovunque loro si ritirino".

<sup>3</sup> Fourier 1837; Foote 1856; Tyndall 1861; Arrhenius 1908.

<sup>4</sup> Fourier 1837, p. 16.

la temperatura della superficie terrestre di 1,5 gradi [Fahrenheit] ogni cento anni<sup>5</sup>. Lo scienziato Charles David Keeling costruì una stazione di monitoraggio dell'anidride carbonica sul *Mauna Loa* alle *Hawaii* nel 1957. Confermò l'incremento di anidride carbonica nell'atmosfera grazie a misurazioni molto precise (che hanno prodotto la nota "curva di Keeling"<sup>6</sup>) e si accorse che la concentrazione di CO<sub>2</sub> aumentava con un'accelerazione. Invero, negli anni Sessanta l'incremento annuale era di 0.7 ppm, mentre la crescita attuale ha superato i 2 ppm per anno<sup>7</sup>.

Dal punto di vista scientifico, quindi, il clima è una variabile spazio-temporale della temperatura e opera come "funzione ecosistemica" di regolazione, capace di incidere su beni e servizi che soddisfano le necessità umane. In questi termini, come ha evidenziato Michele Carducci, il clima è un fatto osservato dalla scienza e può essere considerato una "fonte fatto", perché regola le relazioni viventi, è una fonte produttiva di effetti giuridici<sup>8</sup>.

Sono le risposte dell'economia di mercato alla rivoluzione industriale che hanno portato alla crisi ecologica del nostro tempo. Le attività umane sono diventate il fattore determinante e Paul Crutzen ha coniato l'espressione "Antropocene" per indicare una nuova era geologica sostitutiva dell'Olocene, che sarebbe "cominciata nella seconda metà del XVIII secolo, quando le analisi dell'aria intrappolata nei ghiacci polari mostrarono l'inizio di crescenti concentrazioni globali di anidride carbonica e metano"<sup>9</sup>. Del resto, c'è chi ha denominato l'era geologica attuale anche "Capitalocene", anziché "Antropocene", proprio per individuare i responsabili della catastrofe ecologica in coloro che hanno incorporato la natura "nella razionalità capitalista e nei suoi calcoli monetari"<sup>10</sup>.

## 2. Poteri e rivoluzione climatica: *"Follow the Science. Avoid Politics"*

Il fenomeno del cambiamento climatico vuole essere considerato in questa sede nei suoi rapporti con i poteri. La questione investe il "come

<sup>5</sup> Plester 2023.

<sup>6</sup> <https://keelingcurve.ucsd.edu/>

<sup>7</sup> Betts, Jones, Keeling, Knight, Pope, Sandford 2024.

<sup>8</sup> Carducci 2021a, pp. 52 ss.; De Groot 1992.

<sup>9</sup> Crutzen 2002, p. 23; Id. 2005.

<sup>10</sup> Moore 2017; v. Somma 2023.



governare” il sistema Terra e le conseguenze sui formanti del diritto<sup>11</sup>. La relazione è stata affrontata da varie prospettive, evidenziando ad esempio la contrapposizione fra *homo oeconomicus/homo consumens* e *homo ecologicus/homo climaticus*<sup>12</sup>.

Il concetto di potere è complesso ed è stato inteso e classificato in modi diversi. Se si considerano le coordinate spazio-temporali, si possono collocare i poteri nei diversi contesti, distinguendo le epoche storiche e i livelli spaziali di riferimento (internazionale, sovranazionale, nazionale e locale). Se si vuole tener conto delle gerarchie nella convivenza sociale, possono venire in rilievo come poteri “dall’alto verso il basso” o “dal basso verso l’alto”. Nell’ambito delle organizzazioni sociali si può riprendere la riflessione simmeliana che verte sulla divisione tra chi comanda e chi è tenuto a obbedire. Volendo descrivere la società nella sua configurazione reale (e non ideale), *Überordnung* e *Unterordnung* (sovra-ordinazione e subordinazione) rappresentano, secondo Simmel, i modi dello stare insieme, fondato su un’articolazione strutturata in maniera gerarchica. Ma i due concetti necessariamente interagiscono, essendo costitutivi della relazione sociale. Il potere, quindi, deriva dall’analisi dei rapporti di interazione e il dominio è principalmente un’interazione<sup>13</sup>. Si ritiene, ancora, di rievocare la categoria del potere come relazione sociale, così come analizzata da Max Weber nel suo *Wirtschaft und Gesellschaft*, per distinguere fra *Macht* e *Herrschaft*: il primo concetto, il “potere”, designa “qualsiasi possibilità di far valere la propria volontà anche davanti a un’opposizione, qualunque sia la base di questa possibilità”; il secondo concetto, il “dominio”, indica “la possibilità che un comando di un determinato contenuto trovi obbedienza presso coloro ai quali è rivolto”<sup>14</sup>.

Ebbene, la distinzione weberiana può essere di utilità per affrontare la questione della rivoluzione climatica, perché i cittadini, rispetto alla crisi climatica, se possono esercitare il “potere”, non possono esercitare, invece, il “dominio” inteso come comando autoritario, che è riservato allo Stato<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. Bagni 2018.

<sup>12</sup> Cfr. Dahrendorf 2010; Bauman 2007; Christoff 1996; Campillo 2008.

<sup>13</sup> Simmel 1907a; Id. 1907b; Id. 1978, pp. 37 ss.

<sup>14</sup> Weber 1922, § 16, p. 28.

<sup>15</sup> Così Heitzer 2025, p. 9.

Più in particolare, può essere interessante accennare ai rapporti fra i poteri delle istituzioni politiche e i poteri dei movimenti di protesta per il clima, da *Fridays for Future*, che agisce attraverso la mobilitazione di grandi masse, a *Extinction Rebellion* e Ultima Generazione, che puntano invece sulla provocazione<sup>16</sup>.

Entrambi mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica e attirano l'attenzione impiegando messaggi semplici e ricorrendo a slogan. Ma, rispetto alla comunicazione proveniente dalla sfera parlamentare che intende risolvere un problema e cerca un compromesso attraverso il dibattito, i movimenti di protesta per il clima esprimono principalmente una posizione contraria rispetto alla situazione esistente<sup>17</sup>.

Questi movimenti sociali basano le loro comunicazioni soprattutto sulle conoscenze scientifiche e sulle proposte elaborate dalla comunità scientifica. Chiedono, quindi, ai decisori di tener conto dei fatti scientifici. In questo modo, la pretesa di verità non costituisce soltanto la base dell'opinione formulata, ma ne rappresenta il contenuto essenziale<sup>18</sup>. L'inevitabilità delle misure richieste apre, tra l'altro, anche la discussione sulla espertocrazia.

La critica dei movimenti per il clima è rivolta agli attori politici (nazionali-sovrnazionali-internazionali) che non prendono sul serio l'emergenza climatica: non agiscono in modo adeguato e/o non agiscono abbastanza rapidamente. Il tempo diventa così uno strumento di pressione nei confronti di coloro che esercitano il dominio per contrastare l'inerzia e l'inefficacia della politica. Anche se può risultare irrealistico pensare di realizzare un cambiamento in tempi brevi, perché il processo decisionale richiede un certo lasso di tempo e, in ogni caso, le proteste influenzano le decisioni solo nel lungo periodo<sup>19</sup>.

Inoltre, questi movimenti hanno definito in modo esplicito il loro rapporto con la politica istituzionalizzata attraverso slogan come *Follow the Science* e *Avoid Politics*. La distanza dalla politica si percepisce nella loro azione che si rivolge all'opinione pubblica, mentre è destinata a raggiungere i decisori solo indirettamente. Le interazioni, per lo più infruttuose, sono considerate infatti con scetticismo<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Vedi Böhm 2025, p. 87; Andrews, Caren 2010, p. 844.

<sup>17</sup> Böhm 2025, pp. 84 ss.

<sup>18</sup> Ivi, p. 86; cfr. Arendt 2004.

<sup>19</sup> Ivi, p. 88 s.

<sup>20</sup> Cfr. Kaufhold 2025, pp. 102, 112.

Proprio in conseguenza dell'inoperatività della politica, si sostiene che i movimenti di protesta non solo partecipino al dibattito pubblico, ma assumano anche la funzione di "forum di discussione" in sostituzione della sede parlamentare<sup>21</sup>. Possono fungere così da *Transmissionsriemen* tra la società e lo Stato, garantendo che l'esercizio del potere sia guidato dai cittadini<sup>22</sup>. In ogni caso, dalle critiche e dalle richieste dei movimenti sociali deve essere mantenuta distinta l'eventuale decisione che spetta ai parlamenti.

### 3. La complessità del quadro giuridico di riferimento in materia climatica

Il quadro giuridico attuale sulla tutela del clima è estremamente complesso e rispecchia l'esperienza contemporanea<sup>23</sup>.

Per affrontare una questione di dimensioni globali si può affermare la necessità di seguire un approccio centralizzato che insista su un modello normativo unitario oppure si può ritenere di coinvolgere tutte le parti interessate e combinare varie tecniche normative, dagli accordi internazionali ai regimi nazionali di *command and control*, dalle regolamentazioni private alle iniziative volontarie delle imprese<sup>24</sup>.

A livello costituzionale, pur riconoscendo più costituzionalismi ambientali, è importante richiamare la discussione sulla necessità di un costituzionalismo ambientale "globale" per far fronte alla crisi planetaria dell'ecosistema, che si concentra sulla manifestazione del diritto costituzionale, delle idee, dei concetti e dei processi nel diritto ambientale globale e nella governance<sup>25</sup>. Il *global environmental constitutionalism*, enucleato attorno a principi, nasce quindi dalla convergenza fra diritto internazionale, diritto costituzionale e diritto ambientale, ma resta carente del consenso popolare. Diversamente, si propone anche un costituzionalismo ambientale "multi-livello" per evidenziare la dimensione collaborativa e la condivisione di valori. Le Carte costituzionali dei paesi del *Global South* hanno assunto un ruolo centrale nella più recente fase evolutiva del costituzionalismo am-

---

<sup>21</sup> Böhm 2025, pp. 82, 89 ss.

<sup>22</sup> Kaufhold 2025, p. 100; cfr. Stolleis 1986, p. 8.

<sup>23</sup> Graziadei 2024, p. 38.

<sup>24</sup> Vandenberg, Cohen 2010, p. 223; Mitkidis 2014, p. 56, che presta particolare attenzione ai contratti della catena di approvvigionamento. Cfr. Ferrarese 2006, pp. 76 ss.

<sup>25</sup> Vedi May, Daly 2013; Kotzé 2016.

bientale così inteso, proprio perché sono libere dalle visioni antropocentriche e riconoscono le responsabilità nei confronti della Natura<sup>26</sup>.

Accogliendo una dimensione plurale si è parlato metaforicamente anche di *Climate Contracts*<sup>27</sup> per delineare diverse tipologie di accordi a vari livelli, non solo trattati internazionali, ma anche regolamentazioni nazionali, regionali e comunali, partenariati pubblico-privati, alleanze strategiche e transazioni di beni e servizi. Questa varietà di contratti sul clima coinvolge necessariamente una pluralità di istituzioni, non solo Stati nazionali, ma anche autorità governative regionali e comunali, organizzazioni senza scopo di lucro, imprese e consumatori. Rispetto a un modello unitario e globale, il riconoscimento di più accordi per affrontare il cambiamento climatico suggerisce un approccio decentralizzato fondato su diverse strategie concorrenti che potrebbero fornire risposte più adeguate nel lungo periodo.

Per descrivere questa varietà di fonti di produzione di regole, a seconda del punto di vista che si intende evidenziare, si può impiegare la distinzione fra *hard law* e *soft law*<sup>28</sup> o ritenere superata la dicotomia fra diritto pubblico e diritto privato<sup>29</sup> o, ancora, discutere della dimensione plurale del fenomeno giuridico<sup>30</sup>, che è in sostanza un prodotto della crisi della modernità e rappresenta un diritto senza Stato. Paolo Grossi ha parlato del passaggio “dal monismo legalistico al pluralismo giuridico”, vale a dire dall’astrattezza ai fatti concreti, dalla “pretesa della assoluta monopolizzazione da parte dello Stato della intera dimensione giuridica” alla “riscoperta del nesso inscindibile fra il diritto e la società” nella sua complessità, riuscendo a garantire la necessaria “elasticità” e la dovuta “coerenza fra forme giuridiche e sostanza sociale”<sup>31</sup>.

Con il passaggio dal moderno al postmoderno si è verificata, infatti, un’erosione del potere statale dall’interno, che ha significato un recupero degli spazi da parte della società, dei corpi intermedi e dei poteri economici. Ma non solo, perché l’erosione è intervenuta progressivamente anche dall’esterno, ad es. con la nascita del diritto internazionale e poi della Comunità europea. Se il fenomeno del pluralismo giuridico, che non

<sup>26</sup> Cfr. Amirante 2022; Amirante, Bagni 2022; Baldin 2023, pp. 67 ss.; Carducci 2012.

<sup>27</sup> Orts 2011, pp. 197 ss. Vedi già Orts, Deketelaere 2001.

<sup>28</sup> Vedi Somma 2009.

<sup>29</sup> Vedi Benacchio, Graziadei 2016.

<sup>30</sup> Sacco 1990.

<sup>31</sup> Grossi 2021, p. IX. Cfr. anche i contributi in Cappellini, Cazzetta 2023.

significa una mera giustapposizione di regole (pluralità), quanto piuttosto una confusione di complessi di regole spesso potenzialmente confliggenti<sup>32</sup>, determina una limitazione del potere statale a favore della società, questo potrebbe comportare il rischio di abbracciare una visione incerta o troppo ampia della giuridicità<sup>33</sup>. D'altra parte, nel concreto, "il ritiro dello Stato viene seguito da tutt'altro: l'espansione del mercato"<sup>34</sup>.

#### 4. Dagli accordi internazionali ai *Green (New) Deal*

Senza pretesa di definire in questa sede puntualmente tutti gli episodi che hanno contribuito ad alimentare il quadro giuridico in materia climatica, si ritiene necessario almeno accennare e mappare a più livelli alcune delle tappe principali, al fine di ottenere una panoramica, seppure sommaria, del percorso evolutivo dello strumentario di protezione del clima. A partire dalla prima Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (1972), che esprime una visione antropocentrica, infatti, una serie di negoziati internazionali hanno segnato momenti importanti nella lotta al cambiamento climatico. La Conferenza mondiale sul clima a Ginevra (1979) ha creato il Programma mondiale sul clima. Dopo l'adozione del Protocollo di Montreal (1987) è stato istituito il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) sotto l'egida delle Nazioni Unite (1988), che fornisce ai responsabili politici valutazioni scientifiche periodiche sui cambiamenti climatici, sulle loro implicazioni e sui rischi futuri, oltre a proporre opzioni di adattamento e di mitigazione. Nel 1990 l'IPCC ha pubblicato il primo *Report* di valutazione, creato congiuntamente dalla *World Meteorological Organization* e dall'*United Nations Environment Program*, e ha preparato il terreno per l'adozione, due anni più tardi, della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che rappresenta la fonte costitutiva del diritto climatico e dei cambiamenti climatici. Sono stati così fissati gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i paesi industrializzati. Ma già durante la *COP1* a Berlino (1995) le Parti hanno ritenuto inadeguata la Convenzione e hanno gettato le basi per il Protocollo di Kyoto, il primo trattato mondiale sulla riduzione delle emissioni di gas serra, che è stato poi adottato due anni

---

<sup>32</sup> Somma 2025, pp. 33 ss., 34.

<sup>33</sup> Smorto 2013, p. 106, il quale osserva come il rischio di tanto successo del pluralismo giuridico sia quello di "chiamare tutto *pluralismo* e, più al fondo, *diritto*".

<sup>34</sup> Somma 2025, p. 38.

più tardi ed è entrato in vigore nel 2005<sup>35</sup>. Successivamente, l'emendamento al Protocollo che prorogava la durata dell'impegno al 2020 è stato considerato di dubbia efficacia, perché i principali responsabili delle emissioni di gas serra non risultavano tra i firmatari e, di conseguenza, questo non faceva che aumentare ulteriormente il divario esistente fra gli interessi del *Global North* e del *Global South*. Nel 2015, infine, 195 Parti, in occasione della COP21, hanno concluso l'Accordo di Parigi sul clima, entrato in vigore l'anno seguente, che ha l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media "al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali" e idealmente "limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali"<sup>36</sup>.

L'Accordo di Parigi è stato seguito da una serie di proposte più o meno radicali per un *Green (New) Deal* allo scopo di contrastare la crisi economica, ambientale e sociale, e ricercare una trasformazione del sistema. L'idea di un *Green New Deal* fa evidente riferimento alla *Great Depression* degli anni Trenta e al sostanziale riordino dell'economia operato con il *New Deal* rooseveltiano, con il quale erano stati previsti anche molti provvedimenti di riqualificazione ambientale e di razionalizzazione nell'uso delle risorse collegati alla lotta alla disoccupazione e al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.

Ha attirato attenzione il programma statunitense per un *Green New Deal*<sup>37</sup>, presentato nel febbraio 2019 dai democratici Alexandria Ocasio-Cortez e Ed Markey, inteso ad affrontare il cambiamento climatico, creare posti di lavoro ben retribuiti, combattere le disuguaglianze e sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione. In base al piano d'azione decennale, in particolare, la crisi climatica richiede una profonda trasformazione dell'economia e solidi investimenti per realizzarla.

Il progetto è stato in parte attuato durante l'amministrazione Biden con l'*Infrastructure Investments and Jobs Act* del 2021 (IIJA) e l'*Inflation*

<sup>35</sup> Si ricorda il ritiro degli Stati Uniti dal processo di Kyoto durante la Presidenza George W. Bush (2001).

<sup>36</sup> Non stupisce "l'andirivieni" Trump-Biden-Trump rispetto all'Accordo di Parigi: vedi *Statement by President Trump on the Paris Climate Accord*, June 1, 2017; *Paris Climate Agreement*, January 20, 2021; *Putting America First in International Environmental Agreements*, January 20, 2025. In particolare, la seconda amministrazione Trump ha avviato fin dal primo giorno del suo insediamento e con un ritmo vertiginoso tutta una serie di azioni per cancellare o almeno indebolire le precedenti politiche in materia climatica e ambientale e per intensificare l'uso dei combustibili fossili.

<sup>37</sup> *Recognizing the duty of the Federal Government to create a Green New Deal*, H. Res. 109 - 116th Congress (2019-2020), February 7, 2019.

*Reduction Act* del 2022 (IRA), oltre all'*American Climate Corps*, che si rifaceva al *Civilian Conservation Corps* della Presidenza Roosevelt. Ma le azioni in materia di clima ed energia pulita sono state annullate, poi, dall'amministrazione Trump a partire dall'*Executive Order "Unleashing American Energy"* del 20 gennaio 2025.

Ancora, il *Democracy in Europe Movement 2025 (DiEM25)*, fondato nel 2016 dall'allora ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis, si descrive come un movimento progressista paneuropeo. La campagna *Green New Deal for Europe*, lanciata nell'aprile 2019, e la sua *Roadmap* mirano così a "democratizzare l'Unione Europea" e a sfidare il capitalismo orientato alla crescita e al profitto<sup>38</sup>. Contengono un Piano per una transizione giusta dell'Europa con proposte politiche dettagliate per una trasformazione radicale dell'economia, per garantire obiettivi di giustizia sociale e la salvaguardia della natura.

L'impiego dell'espressione è diventata, tuttavia, più controversa, come è dimostrato dal suo adattamento da parte della Commissione europea. L'*European Green Deal*<sup>39</sup>, il programma del dicembre 2019 per rendere sostenibile l'economia dell'Unione Europea, ha omesso infatti il termine *new*, prendendo le distanze dal *New Deal* e dagli obiettivi redistributivi per orientarsi a "una nuova strategia di crescita", diretta a supportare un'economia climaticamente neutra, "moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva"<sup>40</sup>. Questo programma si colloca chiaramente nella tradizione della *green economy* e della crescita *green*: piuttosto che dettare regole, ha insistito sulle misure per incentivare le imprese e gli interventi minimi operati sono stati diretti a una pacificazione<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Adler, Wargan, Prakash 2019; Adler, Wargan 2019.

<sup>39</sup> *The European Green Deal*, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dell'11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final.

<sup>40</sup> COM(2019) 640final, cit., pp. 2 ss. Successivamente, è stata adottata la Normativa europea sul clima, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica all'interno dell'UE entro il 2050, vedi il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021. Più di recente, vedi anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 6 febbraio 2024, COM (2024) 63 final: *Un futuro sicuro. Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile*. Come afferma la Commissione, per stabilizzare il clima e garantire alle generazioni un pianeta vivibile, bisogna ridurre rapidamente le emissioni globali di gas a effetto serra. Il tutto "accompagnato da una società prospera ed equa e da un'industria e un settore agricolo dell'UE agili e forti in un'economia competitiva su scala mondiale e sempre più sostenibile" (p. 2).

<sup>41</sup> Sull'Unione Europea come dispositivo neoliberale cfr. Somma 2021.

Nonostante una pluralità di interventi a più livelli, la regolamentazione esistente risulta ancora piuttosto carente, inadeguata e insufficiente ad affrontare la questione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, considerando l'aggravarsi costante della situazione climatica e la frequente inosservanza delle regole da parte dei governi e degli operatori economici. In effetti, dal 2023 si è registrato un aumento annuale della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera più rapido rispetto a quello necessario per poter seguire gli scenari dell'*IPCC* che limitano il riscaldamento globale a 1,5°C.

L'azione per il clima si muove in uno spazio globale che coinvolge l'impegno congiunto di tutti gli attori politici ed è retta interamente dal tempo, che assurge ad atto di sovranità per regolare destinatari e scopi, contenuti e modalità. Tuttavia, nonostante la sensibilità espressa dalle Parti nelle discussioni internazionali sull'emergenza climatica, sembra inimmaginabile riuscire a trovare tempestivamente una soluzione soddisfacente. Le ragioni potrebbero ritenersi anche ovvie. C'è chi ha parlato dell'emergere di un "Leviatano climatico"<sup>42</sup>, un'autorità globale sovrana e guidata dalle élite, come le *COP* mosse da uno stretto numero di Stati che impongono una linea d'azione a carico degli Stati più deboli: il tutto nel rispetto dei principi dell'economia neoliberale. Altri hanno sottolineato, invece, che, indipendentemente dai rapporti di forza, la diplomazia fra Stati non è in grado di fronteggiare sfide globali come la crisi climatica proprio per legittimare il coinvolgimento dei cittadini e i movimenti di protesta. I *Green (New) Deal*, inoltre, non riescono ad allontanarsi dal mito della crescita e finiscono per rappresentare delle semplici varianti del capitalismo "verde". Invero, mantenendo le strutture di base dell'economia capitalista, si limitano a perseguire un progetto di crescita *green*, destinato ugualmente a raggiungere i limiti planetari senza risolvere il problema della stabilizzazione climatica. In particolare, l'Unione Europea con il suo *Green Deal* intende far "guadagnare tempo" al capitalismo<sup>43</sup> e sopravvivere ai cambiamenti senza imprimere svolte radicali al tradizionale modo di produrre e consumare. In altri termini, si cerca di salvare il sistema capitalistico, mentre è proprio il capitalismo "cannibale" la causa della crisi del sistema<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Cfr. Mann, Wainwright 2019.

<sup>43</sup> Streeck 2013.

<sup>44</sup> Fraser 2023, la quale descrive la classe capitalista che "divora le risorse di tutti gli altri".



## 5. Il contenzioso climatico, le sue stagioni e le classificazioni

La mancanza, l'inadeguatezza o l'inosservanza delle regole in materia di clima hanno alimentato il ricorso ai tribunali contro i governi e contro i privati per combattere la crisi climatica, rendendo in questo modo il contenzioso lo strumento principale per promuovere l'azione per il clima a livello mondiale<sup>45</sup>.

L'ultimo *Report* pubblicato dall'*UN Environment Programme* (UNEP) e dal *Sabin Center for Climate Change Law* della *Columbia University* nell'ottobre 2025, "*Climate Change in the courtroom: Trends, impacts, and emerging lessons*"<sup>46</sup>, esamina le decisioni, i casi pendenti, gli orientamenti principali e le influenze sull'azione per il clima nel periodo 2023-2025.

Le banche dati che raccolgono il contenzioso climatico sono ormai numerose e a vari livelli<sup>47</sup>. Per delimitare la materia sono state inoltre proposte diverse definizioni, più o meno ampie, con la conseguenza che può non esserci coincidenza nelle raccolte delle decisioni esaminate. Spesso si fa riferimento, però, ai parametri accolti nei rapporti dell'*UNEP* e della *Columbia University*: per "contenziosi sul clima" si intendono "i casi che sollevano questioni rilevanti di diritto o di fatto relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento o alla scienza dei cambiamenti climatici"<sup>48</sup>.

Le cifre mostrano un evidente *trend* in salita del fenomeno della *climate litigation*. Invero, in base al *Report* in esame, giunto ormai alla sua quarta edizione, al 30 giugno 2025 sono state presentate complessivamente 3099 azioni relative al diritto, alla politica e alla scienza dei cambiamenti

---

<sup>45</sup> Per una panoramica sul contenzioso climatico cfr. soprattutto Huglo 2018; Carducci 2020; Sindico, Mbengue 2021; Graziadei 2024; Pozzo 2024; Setzer, Higham 2025.

<sup>46</sup> Il *Climate Litigation Report 2025*, pubblicato il 3 ottobre 2025, è consultabile su <https://wedocs.unep.org/rest/api/core/bitstreams/ae56f4d1-de87-4500-8da1-50362bd97ccc/content>.

<sup>47</sup> Oltre al *Sabin Center for Climate Change Law* della *Columbia University* e al *Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment* della *London School of Economics and Political Science*, si possono consultare a livello regionale ad es. l'*Australian and Pacific Climate Change Litigation database* dell'*University of Melbourne* (Australian and Pacific Climate Change Litigation), la *Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe* (Plataforma de litigio climático para Latinoamérica) e il *Climate Litigation Database* in Brasile (Climate litigation in Brazil | JUMA | PUC-RIO). In Italia, si può considerare anche [www.contenziosoclimaticoitaliano.it](http://www.contenziosoclimaticoitaliano.it).

<sup>48</sup> *Climate Litigation Report 2025*, p. 1.

climatici davanti a una molteplicità di organismi in tutto il mondo, tribunali internazionali, regionali e nazionali, organismi quasi giudiziari, oltre alle procedure speciali delle Nazioni Unite e ai tribunali arbitrali. Si tratta di un aumento costante e consistente rispetto ai 2180 casi nel 2022, ai 1550 casi nel 2020 e agli 884 casi nel 2017. Resta il divario fra *Global North* e *Global South*<sup>49</sup>, anche se si percepisce un incremento dei casi nel Sud del mondo, tanto da poter presagire una nuova stagione dei contenziosi climatici. La maggior parte delle cause è stata intentata negli Stati Uniti (1936 casi), mentre sono 305 i casi nei paesi del *Global South*<sup>50</sup>.

Negli ultimi anni, quindi, la *climate litigation* è cresciuta in maniera esponenziale rispetto ai suoi esordi. Gli studiosi dell'evoluzione del contenzioso climatico hanno individuato, in particolare, tre stagioni che permettono di comprendere meglio il percorso complesso e non lineare del fenomeno<sup>51</sup>.

La prima stagione di contenziosi sul clima si fa risalire agli anni Ottanta in Australia e negli Stati Uniti, quando l'azione era rivolta principalmente contro i procedimenti amministrativi e le loro valutazioni inadeguate relative agli effetti delle politiche sul cambiamento climatico. Si menziona per gli Stati Uniti *City of Los Angeles v. National Highway Traffic Safety Administration*<sup>52</sup>, considerato il primo caso che ha affrontato il problema del cambiamento climatico causato dalle emissioni di gas a effetto serra. Nel 1986 un gruppo di città, Stati e gruppi ambientalisti ha presentato dei ricorsi (ai sensi del *National Environmental Policy Act, NEPA*) rispetto alla decisione della *National Highway Traffic Safety Administration* di non predisporre una dichiarazione di impatto ambientale (*EIS*) che includesse gli standard medi di risparmio di carburante (*CAFE*) per i nuovi veicoli. Un abbassamento degli standard medi di risparmio di carburante avrebbe comportato un peggioramento dello stato del clima, ma i ricorsi sono stati respinti nel merito.

Le successive stagioni, invece, possono considerarsi anche il risultato di spinte provenienti dalla sfera internazionale. La seconda, infatti, ha seguito il Protocollo di Kyoto e ha mostrato un aumento della le-

<sup>49</sup> Setzer, Higham 2024, pp. 13 ss.; Id. 2025, pp. 4, 13 ss. Cfr. Lin, Peel 2024; Mingashang, Ntirumenyerwa Mihigo 2025.

<sup>50</sup> *Climate Litigation Report 2025*, p. viii.

<sup>51</sup> Per una sintesi vedi Bradeen 2024.

<sup>52</sup> *City of Los Angeles v. National Highway Traffic Safety Administration*, 286 US App DC 78.

gislazione diretta alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, oltre a delinearsi una maggiore consapevolezza da parte dell'opinione pubblica riguardo alle conseguenze del cambiamento climatico. Sempre per gli Stati Uniti si ricordano alcuni gruppi di cause con attori e finalità eterogenee<sup>53</sup>, dalle azioni intentate contro l'*Environmental Protection Agency (EPA)* per non aver dato attuazione alle previsioni del *Clean Air Act*<sup>54</sup> alle azioni di responsabilità civile contro i privati, soprattutto i grandi produttori di carburanti, per i danni derivanti dai cambiamenti climatici<sup>55</sup>.

Dal 2015, con l'Accordo di Parigi e con l'emergere di un movimento di protesta a livello mondiale, si fa partire, infine, una terza stagione di contenziosi in materia climatica che, con evidenti peculiarità rispetto alle precedenti, copre ormai l'intero globo e tutti (o quasi) gli aspetti della *governance* climatica. Da qui la scelta di impiegare le classificazioni, tanto care ai comparatisti, creando anche intersezioni, per tentare di definire meglio il fenomeno complesso della *climate litigation*.

Si segnala, in particolare, come i tribunali abbiano individuato forti legami fra il cambiamento climatico e i diritti fondamentali sanciti dal diritto internazionale e dalle Costituzioni nazionali. Questo cd. "*rights turn*"<sup>56</sup> ha determinato una maggiore tutela delle persone più vulnerabili della società, come i bambini, i ragazzi e le donne anziane. I cambiamenti climatici colpiscono, infatti, in modo sproporzionato soprattutto determinati gruppi, come anche le popolazioni indigene e le comunità locali, e pertanto si richiede ai governi e alle imprese il perseguimento di obiettivi più ambiziosi in materia di mitigazione e adattamento.

---

<sup>53</sup> Pozzo 2024, pp. 988 ss.

<sup>54</sup> Si fa riferimento al caso *Massachusetts, et al., v. Environmental Protection Agency* (549 US 497 (2007)), in cui il *Massachusetts* e altri undici Stati hanno chiesto all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (*EPA*) di regolamentare le emissioni di anidride carbonica e di gas a effetto serra ai sensi del *Clean Air Act*. Nel 2007 la Corte Suprema degli Stati Uniti, con una decisione storica, ha stabilito che l'anidride carbonica e i gas serra sono inquinanti atmosferici ai sensi della legge e l'*EPA* può evitare di emanare normative sui gas serra solo stabilendo che questi non contribuiscono al cambiamento climatico.

<sup>55</sup> Si riporta il caso *Connecticut v. American Electric Power Co.* (04 Civ. 5669, 04 Civ. 5670S.D.N.Y.), in cui alcuni Stati (Connecticut, New York, California, Iowa, New Jersey, Rhode Island, Vermont e Wisconsin) e la città di New York hanno agito contro dei produttori di carburanti sulla base del *tort of public nuisance*.

<sup>56</sup> Peel, Osofsky 2018.

Nel caso *Asghar Leghari v. Federation of Pakistan*<sup>57</sup> un contadino ha contestato la mancata attuazione da parte del governo della normativa sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che costituiva una violazione dei suoi diritti fondamentali. Invero, le variazioni climatiche causano gravi inondazioni e siccità, sollevando "serie preoccupazioni in merito alla sicurezza idrica e alimentare". Il giudice Ali Shah ha riconosciuto, quindi, l'urgenza "per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini pakistani, in particolare dei segmenti vulnerabili e deboli delle società che non sono in grado di rivolgersi"<sup>58</sup> alla Corte.

Per l'Europa il ben noto caso *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*<sup>59</sup> è stato considerato il punto di partenza e il modello di ispirazione per numerose cause sul clima nel continente<sup>60</sup>. Davanti alla Corte distrettuale di L'Aia la Fondazione *Urgenda*, un'organizzazione ambientalista, e 900 cittadini olandesi hanno vinto la causa contro lo Stato olandese per avere violato il dovere di diligenza nei confronti dei suoi cittadini. Richiamando la clausola generale di responsabilità civile (art. 162 *Burgerlijk Wetboek* sull'azione illecita (*onrechtmatige daad*, 6:162 BW)), interpretata alla luce dei principi della CEDU e dell'Art. 21 della Carta costituzionale olandese, i giudici hanno ordinato allo Stato di ridurre le emissioni annuali di gas serra di almeno il 25% entro la fine del 2020 (rispetto al 1990).

Successivamente, nel caso *Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.*<sup>61</sup>, *Milieudefensie/Friends of the Earth Netherlands*, altre organizzazioni e più di 17.000 cittadini hanno chiesto al Tribunale distrettuale di L'Aia di accertare che l'attività di *Shell* contribuisse pesantemente al cambiamento climatico, violando il suo dovere di diligenza ai sensi della legge olandese e degli obblighi in materia di diritti umani, e di stabilire che *Shell* riducesse le proprie emissioni di CO<sub>2</sub> del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019 e a zero entro il 2050, in linea con l'Accordo di Parigi sul clima. Nella causa contro *Shell*, quindi, l'argomentazione di *Urgenda* è stata estesa alle aziende private. Tuttavia, la più recente pronuncia della Corte d'appello di L'Aia<sup>62</sup>, se ha seguito i giudici di pri-

<sup>57</sup> *Lahore High Court*, 4.09.2015, W.P. No. 25501/2015.

<sup>58</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>59</sup> *The Hague District Court*, 24.06.2015, C/09/456689/ HA ZA 13-1396.

<sup>60</sup> Pozzo 2024, pp. 989 ss. Si menzionano ad es. *Friends of the Irish Environment v. Ireland* (2017) e *L'Affaire du Siècle* (2021).

<sup>61</sup> *The Hague District Court*, 26.05.2021, C/09/571932/ HA ZA 19-379.

<sup>62</sup> *Court of Appeal The Hague*, 12.11.2024, 200.302.332/01.

mo grado per quanto riguarda l'obbligo di *Shell* di agire con diligenza per contrastare i cambiamenti climatici in base al diritto della responsabilità civile, alla luce dei principi di tutela dei diritti umani, non ha ritenuto di poter imporre a *Shell* un obiettivo specifico di riduzione delle emissioni, perché non esiste un consenso scientifico sufficiente su una percentuale di riduzione di emissioni che le aziende devono rispettare. I tribunali riconoscono, infatti, sempre più spesso l'importanza della base scientifica nelle contestazioni relative al clima.

Si deve menzionare, inoltre, il caso *Verein KlimaSeniorinnen v. Switzerland*<sup>63</sup>, che si collega ancora all'attuale stagione dei contenziosi climatici basata sui diritti umani. Davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) le ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, l'inadeguatezza della risposta politica della Svizzera in materia di clima per non avere raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e hanno lamentato la violazione del diritto alla vita e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (Artt. 2 e 8 CEDU). Di conseguenza, la Svizzera non ha adempiuto agli obblighi di intraprendere azioni efficaci per tutelare dagli impatti negativi del cambiamento climatico. Non solo. *KlimaSeniorinnen* è anche considerato uno dei primi casi "intersezionali" nell'ambito del contenzioso climatico. Le ricorrenti, infatti, hanno sostenuto la loro richiesta in quanto "donne anziane" di età superiore ai 75 anni (*KlimaSeniorinnen*, vale a dire "pensionate per la protezione del clima"). Si sono presentate come un gruppo "più vulnerabile" di donne anziane e per questo colpito in modo sproporzionato dagli effetti dei cambiamenti climatici. L'affermazione sulla vulnerabilità legata al genere e all'età segue l'approccio intersezionale<sup>64</sup>.

Nei *Reports* si distinguono i contenziosi internazionali e nazionali, specialmente se le azioni sono rivolte contro i governi o contro le aziende<sup>65</sup>. Fra le ultime novità si segnala, innanzitutto, l'opinione consultiva n.32/25 adottata dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani<sup>66</sup> in tema di emergenza climatica e diritti umani, che ha preso atto del

---

<sup>63</sup> Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, n. 53600/20, del 9.04.2024, in part. i parr. 24, 44, 300, 307 ss., 410, 478, 509.

<sup>64</sup> Sulle origini dell'approccio intersezionale si rinvia ovviamente a Crenshaw 1989, pp. 139 ss. e al caso *De Graffenreid v. General Motors*. Per un altro importante caso fondato sul genere v. *Maria Khan et al. v. Federation of Pakistan et al.*, 15.02.2019, n. 8960.

<sup>65</sup> Vedi il *Climate Litigation Report 2025*, cit.; Setzer, Higham 2025.

<sup>66</sup> Corte Interamericana dei Diritti Umani, Opinione Consultiva n. 32/25 (OC-32/25) del 3 luglio 2025.

primato delle leggi della natura sull'esistenza umana, ridisegnando i rapporti rispetto al diritto e rifondando i canoni di applicazione del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto ambientale. Di grande rilevanza è certamente anche il recente parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico<sup>67</sup>. Secondo la Corte, gli effetti negativi dei cambiamenti climatici possono compromettere in modo significativo il godimento dei diritti umani. Di qui la necessità di garantire un "ambiente pulito, sano e sostenibile", che rappresenta una precondizione per il loro godimento. Con la conseguenza che gli obblighi degli Stati, quali Parti dei trattati sui diritti umani, difficilmente potranno essere adempiuti senza tutelare al contempo il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile in quanto diritto umano.

Da menzionare sono, inoltre, due recenti pronunce in tema di responsabilità delle imprese per danni causati al clima. La prima ha riguardato il caso di Luciano Lliuya, un agricoltore peruviano, che ha intentato una causa contro la società tedesca RWE AG, temendo per la sua abitazione situata ai piedi di un ghiacciaio andino. RWE sarebbe stata infatti corresponsabile del cambiamento climatico e dello scioglimento dei ghiacciai vicini a Huaraz a causa delle emissioni di gas a effetto serra. In aggiunta, lo scioglimento avrebbe comportato nel tempo un notevole aumento volumetrico del lago Palcacocha situato nei pressi della città. Lliuya, fondando la sua pretesa sul § 1004, Abs. 1, S. 2, BGB e sulle disposizioni in materia di gestione di affari altrui, ha chiesto alla società, in quanto corresponsabile del danno, il rimborso in misura proporzionale dei costi sostenuti per le misure di protezione adottate sul suo terreno. L'OLG Hamm<sup>68</sup> ha respinto la richiesta di risarcimento, ma ha chiarito che in futuro l'esito potrà essere positivo se sarà dimostrato il pericolo concreto. La seconda è la stranota decisione della Suprema Corte italiana<sup>69</sup>, che per la prima volta si è pronunciata in materia di cambiamenti climatici e ha riconosciuto che anche nel nostro Paese i giudici sono competenti a decidere sulle domande di risarcimento dei danni al clima determinati dall'attività umana. Le Se-

---

<sup>67</sup> *International Court of Justice, Advisory Opinion "Obligations of States in respect of climate change"*, No. 187, 23 July 2025.

<sup>68</sup> *OLG Hamm* del 28 maggio 2025 – 5 U 15/17.

<sup>69</sup> Cass. sez. un., 21 luglio 2025, n. 20381.

zioni Unite hanno ammesso, quindi, un giudizio di merito contro ENI, Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Riprendendo le classificazioni dei contenziosi climatici, infine, in alcuni casi si parla di “*climate washing*”<sup>70</sup>, quando si contestano le dichiarazioni fuorvianti di attori pubblici e privati rispetto al contributo prestato all'azione per il clima. Spesso riguardano la neutralità climatica di prodotti e servizi, anche finanziari, e dei trasporti. Si tratta di una strategia particolarmente impiegata per responsabilizzare le imprese e per impedire comportamenti di “*greenhushing*”, quando si riduce la gestione della sostenibilità per evitare controlli. Per combattere la disinformazione si richiede, pertanto, maggiore trasparenza e la fine del *greenwashing*. Altre volte si prendono in considerazione casi che non sono in linea con gli obiettivi climatici, come i “*green v. green cases*”<sup>71</sup>. I contenziosi climatici si classificano anche a seconda che sostengano o meno l'azione per il clima. Aumentano i contenziosi “anti-climatici” diretti a deregolamentare le protezioni ambientali e contro i sostenitori del clima che si oppongono a progetti ad alte emissioni<sup>72</sup>.

## 6. Dal *Klimabeschluss* alla *Zukunftsklage* passando per il legislatore

A questo punto può essere utile riprendere l'esperienza tedesca per esemplificare la complessità delle scelte e riflettere sul ruolo del diritto. Dopo soltanto tre anni dallo storico *Klimabeschluss*<sup>73</sup>, infatti, gli stessi giovanissimi ricorrenti (Neubauer, Backsen e altri), insieme alle associazioni ambientaliste Greenpeace e. V. e Germanwatch e. V. e ad oltre 50000 cittadini tedeschi, hanno presentato *Verfassungsbeschwerde* al Tribunale di Karlsruhe per denunciare la violazione dei loro diritti fondamentali e per chiedere al governo federale l'attuazione di misure più ambiziose per la protezione del clima<sup>74</sup>.

<sup>70</sup> Cfr. Setzer, Higham 2023, pp. 39 ss.; Id. 2024, pp. 37 ss.; Id. 2025, pp. 6, 40. Vedi ad es. il caso *FossilVrij NL v. KLM* deciso dalla Corte di Amsterdam il 20 marzo 2024, C/13/719848/ HA ZA 22-524.

<sup>71</sup> Vedi sempre Setzer, Higham 2024, pp. 43 ss.; Id. 2025, p. 46.

<sup>72</sup> Cfr. Bradeen 2024.

<sup>73</sup> BVerfG, Beschluss v. 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20 -, BVerfGE 157, 30.

<sup>74</sup> Le nuove *Verfassungsbeschwerden*, la cd. *Zukunftsklage*, presentate il 16 settembre 2024



Il fatto che il cambiamento climatico non sia stato sufficientemente preso sul serio dagli attori politici è dimostrato dalle vicende che hanno preceduto e seguito la decisione del *Bundesverfassungsgericht*. In effetti, la stessa legge sulla protezione del clima (*Bundes-Klimaschutzgesetz, KSG*)<sup>75</sup>, adottata quando già era stato presentato il ricorso, era stata occasione di prolungate discussioni. Con il *Klimabeschluss* la tutela tempestiva del clima è diventata un *Grundrechtsschutz* e la neutralità climatica ha acquisito rango costituzionale. I giudici di Karlsruhe hanno dichiarato incostituzionale il KSG in molte sue parti e hanno chiesto alla sfera politica di modificarlo<sup>76</sup>.

D'altra parte, dando una lettura critica delle conseguenze del *Klimabeschluss*, c'è chi ha evidenziato come il successo abbia riguardato soprattutto la quantificazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dopo il 2030. Se la legge sul clima nella sua versione originale prevedeva la necessità di una normativa della *Bundesregierung*, il Tribunale ha collegato, invece, gli obblighi di protezione e l'art. 20a GG con il nuovo concetto di "*intertemporale Freiheitssicherung*" (garanzia intertemporale della libertà), e, data l'importanza della questione, ne ha affidato la definizione al legislatore parlamentare. Oltre a stabilire gli obiettivi, i giudici non hanno affrontato, quindi, la questione delle misure concrete da adottare per una effettiva protezione del clima, che spetta alla sfera politica risolvere<sup>77</sup>.

La legge federale sulla protezione del clima è stata riformulata e una versione modificata è stata approvata dal *Bundestag* nel giugno 2021<sup>78</sup>. Ma, nonostante l'entusiasmo iniziale, si sarebbe poi verificato in pratica il rifiuto di attuare il *Klimabeschluss* da parte degli attori politici, dei tribunali amministrativi e dello stesso Tribunale costituzionale federale in alcune decisioni successive<sup>79</sup>.

---

ai giudici di Karlsruhe, si possono leggere su [https://www.germanwatch.org/sites/default/files/16.09.2-4\\_verfassungsbeschwerde\\_ksg\\_ambition.pdf](https://www.germanwatch.org/sites/default/files/16.09.2-4_verfassungsbeschwerde_ksg_ambition.pdf).

<sup>75</sup> *Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)* vom 12. December 2019 (BGBl. I S. 2513).

<sup>76</sup> Cfr. Callies 2021; Möllers, Weinberg 2021; Groß 2022a. Per un commento del *Klimabeschluss* della nostra dottrina, v. Bin 2021; Carducci 2021b; Di Martino 2023.

<sup>77</sup> Vedi Groß 2022b; Feichtner, Fischer-Lescano, Groß, Klinger, Krämer-Hoppe, Krajewski, Markard, Thiele, von Bernstorff 2023.

<sup>78</sup> *Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes* vom 18. August 2021 (BGBl. 2021, Nr. 59).

<sup>79</sup> Groß 2022b anche per ulteriori riferimenti.



Non vi è dubbio, infatti, che la *Freie Demokratische Partei (FDP)* abbia molto influenzato le scelte di politica sul clima, prediligendo il raggiungimento degli obiettivi climatici attraverso l'innovazione e la competitività. Ha messo in discussione gli stessi obiettivi settoriali proprio per garantire una politica climatica efficiente grazie al potere dei mercati.

A seguito di accesi dibattiti, il 26 aprile 2024 è stata così approvata dal *Bundestag* una seconda modifica del *Klimaschutzgesetz*, entrato in vigore il 17 luglio 2024<sup>80</sup>, che ha cancellato, tra l'altro, gli obiettivi settoriali annuali<sup>81</sup>. I *Freie Demokraten* si sono dichiarati soddisfatti, osservando come la riforma segni "la fine dell'economia pianificata" del governo federale guidato dalla *Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)*, che aveva stabilito "nei minimi dettagli dove e quanta CO2 dovesse essere risparmiata". La modifica del "*planwirtschaftliche Gesetz*" ha portato, invece, all'abolizione delle misure settoriali e al "raggiungimento degli obiettivi climatici nel loro complesso". Questo significa, in altre parole, "affidarsi all'economia di mercato per risparmiare emissioni dove è più facile e conveniente"<sup>82</sup>.

La cd. *Zukunftsklage* ha chiesto al *Bundesverfassungsgericht* di stabilire, innanzitutto, se il KSG preveda un quadro compatibile con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi<sup>83</sup>. La protezione del clima offerta dalla *KSG-Novelle* risulta modesta. Le modifiche indeboliscono, infatti, la legge e la sua applicazione e rinviando gran parte delle necessarie riduzioni delle emissioni di gas serra "al futuro", non garantendo il rispetto degli obiettivi entro il 2030 e oltre. In particolare, è stata riveduta l'architettura di controllo con l'abolizione degli obiettivi settoriali (*Sektorziele* di cui al § 4 in combinato disposto con l'Allegato 2 KSG) e l'adeguamento è basato ora esclusivamente su proiezioni (*Projektionen*, nuovo § 5a KSG), che adottano una prospettiva intersettoriale e verificano se complessivamente siano state superate le emissioni cumula-

---

<sup>80</sup> *Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)* come modificato dall'art. 1 del *Zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes* vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235).

<sup>81</sup> Cfr. Wiedmann 2024.

<sup>82</sup> Così <https://www.fdp.de/das-klimaschutzgesetz-wird-marktwirtschaftlicher>; cfr. anche <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-minderungsziele-deutschlands-#internationale-vereinbarungen-weisen-den-weg>.

<sup>83</sup> *Verfassungsbeschwerden* 1 BvR 1699/24 cit., pp. 35 ss.

tive consentite nei periodi 2021-2030 e 2031-2040 (§§ 4 e 8 KSG, nuova versione)<sup>84</sup>.

In questo modo il nuovo KSG elimina il fondamentale *Transformationsdruck* e rinvia gli oneri di riduzione al futuro, violando i diritti di libertà (*Freiheitsrechte*) dei ricorrenti. Specialmente nei “settori problematici” dell’edilizia e dei trasporti, il superamento dei livelli di emissione consentiti viene automaticamente compensato con risparmi superiori agli obblighi in altri settori. Ciò riduce la pressione e determina un aumento effettivo delle emissioni di gas serra.

I ricorrenti considerano incostituzionali le modifiche apportate alla legge<sup>85</sup>, che non sarebbe più conforme alle indicazioni del *Klimabeschluss* relative all’attuazione del principio di protezione del clima (Art. 20a GG). Il legislatore, infatti, deve contrastare tempestivamente il cambiamento climatico e sviluppare piani coerenti per raggiungere la neutralità delle emissioni di gas serra, al fine di evitare una successiva “*Vollbremsung*” con gravi limitazioni delle libertà. È necessario, quindi, avviare per tempo le riduzioni delle emissioni e distribuire equamente i relativi oneri tra le generazioni in modo da garantire oggi e nel futuro la protezione dei *Freiheitsrechte* di tutti.

L’estate scorsa il Tribunale di Karlsruhe ha sollecitato i massimi livelli politici, invitando il governo federale, ministeri e comitati tecnici a presentare le loro osservazioni. Il *Sachverständigenrat für Umweltfragen* ha sottolineato, tra l’altro, come con la seconda modifica del KSG l’abolizione degli obiettivi settoriali vincolanti e l’indebolimento del meccanismo di adeguamento rendano più difficile il raggiungimento degli obiettivi climatici<sup>86</sup>.

## 7. *Regulation through Litigation?* Per concludere su come governare il cambiamento climatico e chi governa le scelte

<sup>84</sup> Ivi, pp. 63 ss.

<sup>85</sup> Ivi, pp. 97 ss.

<sup>86</sup> *Stellungnahme des Sachverständigenrats für Umweltfragen zu den Verfassungsbeschwerden 1 BvR 1699/24, 1 BvR 2098/24 und 1 BvR 2113/24 sowie 1 BvR 2240/24*, 15. Oktober 2025, pp. 9 ss., [https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04\\_Stellungnahmen/2024\\_2028/2025\\_10\\_BVerfG.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=10](https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2024_2028/2025_10_BVerfG.pdf?__blob=publicationFile&v=10)  
Cfr. anche le posizioni espresse a novembre dall’*Expertenrat für Klimafragen* e dal *Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung*.

Resta ancora irrisolto il problema di come garantire un'effettiva protezione del clima. La *climate litigation* nasce proprio per sensibilizzare la politica che non si mostra in grado di affrontare la questione del cambiamento climatico<sup>87</sup> e si parla a questo proposito di *Regulation through Litigation*<sup>88</sup>. Di fronte alla carenza o all'inadeguatezza delle iniziative e delle misure prese "dall'alto" per combattere la crisi climatica, non si deve sottovalutare il ruolo che le spinte provenienti "dal basso", dai movimenti di protesta e dai tribunali, possono svolgere sull'indecisione politica per esercitare pressione e stimolare le necessarie riforme. Tuttavia, bisogna anche riflettere criticamente sul fatto incontrovertibile che la produzione giurisprudenziale, se deriva "dal basso", manca della partecipazione democratica. Per restare una decisione democratica, quindi, dovrebbe spettare in ogni caso ai Parlamenti l'ultima parola su come governare la crisi.

D'altra parte, le scelte politiche espressamente rivolte alla tutela del mercato, come si è discusso per l'esperienza tedesca, sono scelte deboli. Riflettono i limiti del diritto e, di conseguenza, la necessità del costante controllo da parte della Corte costituzionale sull'attività del legislatore, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

## Bibliografia

- Adler, D., Wargan, P., Prakash, S. (Hg.) (2019), *Roadmap. Für Europas sozial-ökologische Wende*, The Green New Deal for Europe.
- Adler, D., Wargan, P. (2019), *10 Säulen des Green New Deals für Europa*, [www.gndforeurope.com](http://www.gndforeurope.com), [www.diem25.org](http://www.diem25.org).
- Amirante, D. (2022), *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna.
- Amirante, D., Bagni, S. (eds.) (2022), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene. Values, principles and actions*, Routledge, London-New York.
- Andrews, K. T., Caren, N. (2010), *Making the news: movement organizations, media attention, and the public agenda*, in "American Sociological Review", 75(6), pp. 841 ss.
- Arendt, H. (2004), *Verità e politica, seguito da La conquista dello spazio e la statura dell'uomo (1963, 1967)*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Arrhenius, S. (1908), *Worlds in the Making. The Evolution of the Universe*, translated by H. Borns, Harper, New York-London.

---

<sup>87</sup> Pozzo 2024, p. 988.

<sup>88</sup> Viscusi 2002.

- Bagni, S. (a cura di) (2018), *Come governare l'ecosistema?*, Dipartimento di Scienze giuridiche, Bologna.
- Baldin, S. (2023), *Il costituzionalismo ambientale in un'ottica multilivello*, in "DPCE online", Sp-2, pp. 57 ss.
- Bauman, Z. (2021), *Homo Consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la miseria degli esclusi*, Il Margine, Trento.
- Betts, R. A., Jones, C.D., Keeling, R., Knight, J. R., Pope, J. O., Sandford, C. (2024), *Mauna Loa Carbon Dioxide Forecast for 2025*, <https://www.metoffice.gov.uk/-research-/climate/seasonal-to-decadal/seasonal-forecast/forecasts/co2-forecast-for-2025>.
- Benacchio, G. A., Graziadei, M. (a cura di) (2016), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato*, Atti del IV Congresso nazionale SIRD, Trento 24-26 settembre 2015, Università degli Studi di Trento.
- Bin, R. (2021), *La Corte tedesca e il diritto al clima: una rivoluzione?*, in "La Costituzione.info" (30 aprile).
- Böhm, V. (2025), *Protest und Parlament*, in V. Böhm, S. Heitzer, L. Köhn und P. Zimmermann, (Hrsg.), *Protestkulturen. Kontroversen um Klima und Umwelt im demokratischen Verfassungsstaat*, Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 81 ss.
- Bradeen, E. (2024), *What is Climate Change Litigation?*, <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-is-climate-change-litigation/>.
- Callies, Ch. (2021), *Klimapolitik und Grundrechtsschutz- Brauchen wir ein Grundrecht auf Umweltschutz?*, in "Zeitschrift für Umweltrecht", pp. 323 ss.
- Campillo Álvarez, J. E. (2008), *Homo climaticus*, Critica, Barcelona.
- Cappellini, P., Cazzetta, G. (a cura di) (2023), *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei*, Atti dell'Incontro di studi, Firenze, 20-21 ottobre 2022, Giuffrè, Milano.
- Carducci, M. (a cura di) (2012), *Il „nuevo constitucionalismo" andino tra alterità indigenista e ideologia ecologista*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo".
- Carducci, M. (2020), *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, in "DPCE online", pp. 1345 ss.
- Carducci, M. (2021a), *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in "Digesto delle Discipline Pubblicistiche", VIII Aggiornamento, Utet, Milano, pp. 51 ss.
- Carducci, M. (2021b), *Libertà "climaticamente" condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in "La Costituzione.info" (3 maggio).
- Christoff, P. (1996), *Ecological Citizens and Ecologically Guided Democracy*, in B. Doherty, M. De Geus (eds.), *Democracy and Green Political Thought. Sustainability, rights and citizenship*, Routledge, London-New York, pp. 149 ss.
- Crenshaw, K. (1989), *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in "The University of Chicago Legal Forum", pp. 139 ss.
- Crutzen, P. J. (2002), *Geology of mankind*, in "Nature", vol. 415, 6867, p. 23.

- Crutzen, P. J. (2005), *Benvenuti nell'Antropocene!*, Mondadori, Milano.
- Dahrendorf, R. (2010), *Homo sociologicus. Uno studio sulla storia, il significato e la critica della categoria di ruolo sociale*, Nuova Edizione, Roma.
- De Groot, R. S. (1992), *Functions of Nature. Evaluation of Nature in Environmental Planning, Management and Decision Making*, Wolters Noordhoff, Groningen.
- Di Martino, A. (2023), *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in "Rivista di Diritti Comparati", 2, pp. 56 ss.
- Evelyn, J. (1664, 1678), *Sylva: or a Discourse of Forest Trees & the Propagation of Timber*, vol. I, London.
- Feichtner, I., Fischer-Lescano, A., Groß, T., Klinger, R., Krämer-Hoppe, R., Krajewski, M., Markard, N., Thiele, A., von Bernstorff, J. (2023), *Für eine völker- und verfassungsrechtskonforme Klimaschutzpolitik: Effektive Maßnahmen gegen die Erderwärmung statt Verwässerung des Klimaschutzgesetzes!*, in "VerfBlog", 2023/8/31, <https://verfassungsblog.de/fur-eine-volker-und-verfassungsrechtskonforme-klimaschutzpolitik/>.
- Ferrarese, M. R. (2006), *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari.
- Foote, E. (1856), *On the Heat in the Sun's Rays*, in "The American Journal of Science and Arts", vol. XXII, n. LXVI, pp. 377 ss.
- Fourier, Baron (1837), *General Remarks on the Temperature of the Terrestrial Globe and the Planetary Spaces*, in "The American Journal of Science and Arts", pp. 1 ss.
- Fraser, N. (2023), *Capitalismo cannibale. Come il sistema sta divorando la democrazia, il nostro senso di comunità e il pianeta*, Laterza, Roma-Bari.
- Graziadei, M. (2024), *Climate Change Litigations. Prospettive comparate sulle liti contro gli Stati per la violazione di obbligazioni climatiche*, in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, Atti del 17° Convegno Nazionale, 11-12-13 gennaio 2024 Università di Roma La Sapienza, ESI, Napoli, pp. 33 ss.
- Grossi, P. (2021), *Il diritto civile in Italia fra moderno e posmoderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Giuffrè, Milano.
- Groß, T. (2022a), *Die intertemporale Dimension des Verfassungsrechts - Politische Entscheidungen zu Klimaschutz und Generationengerechtigkeit*, in "Zeitschrift für Rechtspolitik", 55/1, pp. 6 ss.
- Groß, T. (2022b), *Zwei Jahre Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts: Eine Zwischenbilanz der weitgehenden Rezeptionsverweigerung*, in "VerfBlog", 2023/3/18, <https://verfassungsblog.de/z-wei-jahre-klimabeschluss-des-bundesverfassungsgerichts/>.
- Heitzer, S. (2025), *Zeit. Staatlicher Herrschaftsakt und bürgerliches Druckmittel*, in V. Böhm, S. Heitzer, L. Köhn und P. Zimmermann (Hrsg.), *Protestkulturen. Kontroversen um Klima und Umwelt im demokratischen Verfassungsstaat*, Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 9 ss.

- Huglo, C. (2018), *Le contentieux climatique: une révolution judiciaire mondiale*, Bruylant, Paris.
- Kaufhold, A.-K. (2025), *Protest und Partei. Über das notwendige Zusammenwirken zweier Formen kollektiver politischer Artikulation*, in V. Böhm, S. Heitzer, L. Köhn und P. Zimmermann (Hrsg.), *Protestkulturen. Kontroversen um Klima und Umwelt im demokratischen Verfassungsstaat*, Mohr Siebeck, Tübingen, pp. 97 ss.
- Kotzé, L. J. (2016), *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Hart, Oxford.
- Lin, J., Peel, J. (2024), *Litigating Climate Change in the Global South*, Oxford University Press, New York.
- May, J. R., Daly, E. (2014), *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge University Press.
- Mann, G., Wainwright, J. (2019), *Il nuovo Leviatano. Una filosofia politica del cambiamento climatico*, Treccani, Roma.
- Mingashang, I., Ntirumenyerwa Mihigo, B.-P. (dir.) (2025), *L'implémentation de la justice climatique en Afrique*, Bruylant, Paris.
- Mitkidis, K. P. (2014), *Using Private Contracts for Climate Change Mitigation*, in "Groningen Journal of International Law", vol. 2, n. 1, pp. 54 ss.
- Möllers, Ch., Weinberg, N. (2021), *Die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts*, in "Juristenzeitung", pp. 1069 ss.
- Moore, J. W. (2017), *Antropocene o capitalocene? Scenari di ecologia-mondo nell'era della crisi planetaria*, Ombre Corte, Verona.
- Orts, E. W. (2011), *Climate Contracts*, in "Virginia Environmental Law Journal", vol. 29, n. 3, pp. 197 ss.
- Orts, E. W., Deketelaere, K. (Eds.) (2001), *Environmental Contracts: Comparative Approaches to Regulatory Innovation in the United States and Europe*, Kluwer Law International, The Hague-London-New York.
- Peel, J., Osofsky, H.M. (2018), *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in "Transnational Environmental Law", pp. 37 ss.
- Plester, J. (2023), *The scientist who raised dangers of carbon dioxide in 1950s*, in "The Guardian", 22 June.
- Pozzo, B. (2024), *Il contenzioso climatico nel prisma del diritto comparato*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", 4, pp. 987 ss.
- Sacco, R. (1990), *Introduzione al diritto comparato*, IV ed., Giappichelli, Torino.
- Setzer, J., Higham, C. (2023), *Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, London.
- Setzer, J., Higham, C. (2024), *Global Trends in Climate Change Litigation: 2024 Snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, London.

- Setzer, J., Higham, C. (2025), *Global Trends in Climate Change Litigation: 2025 Snapshot*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science, London.
- Simmel, G. (1907a), *Zur Philosophie der Herrschaft*, in "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich", hrsg. von Schmoller G., 31. Jg., 2. Heft (April-Juni), pp. 1 ss.
- Simmel, G. (1907b), *Soziologie der Über- und Unterordnung*, in "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", hrsg. von Jaffé E., Sombart W. und Weber M., 24. Jg. (N. F. 6), 3. Heft (Mai-Juni), pp. 477 ss.
- Simmel, G. (1978), *Il dominio*, trad. e cura di Mongardini C., Bulzoni, Roma.
- Sindico, F., Mbengue, M.M. (Eds.) (2021), *Comparative Climate Change Litigation: Beyond the Usual Suspects*, Springer, Cham.
- Smorto, G. (2013), *Diritto comparato e pluralismo giuridico*, in P. Cerami e M. Serio (a cura di), *Scritti di comparazione e storia giuridica*, Vol. II, Giappichelli, Torino, pp. 105 ss.
- Somma, A. (a cura di) (2009), *Soft law e hard law nelle società postmoderne*, Giappichelli, Torino.
- Somma, A. (2021), *Quando l'Europa tradì se stessa. E come continua a tradirsi nonostante la pandemia*, Laterza, Roma-Bari.
- Somma, A. (2023), *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene: Earth System Law. Democracy, capitalism and nature protection in the Anthropocene*, in "DPCE online", 58(SP2).
- Somma, A. (2025), *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino.
- Stolleis, M. (1986), *Parteienstaatlichkeit-Krisensymptome des demokratischen Verfassungsstaats?*, in "Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehre", 44, pp. 7 ss.
- Streck, W. (2013), *Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico*, Feltrinelli, Milano.
- Tyndall, J. (1861), *The Bakerian Lecture: On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours, and on the Physical Connexion of Radiation, Absorption and Conduction*, in "Philosophical Transactions of the Royal Society of London", vol. 151, pp. 1 ss.
- Vandenbergh, M. P., Cohen, M. A. (2010), *Climate Change Governance: Boundaries and Leakage*, in "New York University Environmental Law Journal", vol. 18, pp. 221 ss.
- Viscusi, W.K. (Ed.) (2002), *Regulation through Litigation*, Brookings Institution Press, Washington (D.C.), 2002.
- Weber, M. (1922), *Wirtschaft und Gesellschaft*, III. Abteilung, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
- Wiedmann, J.-L. (2024), *Klimaschutz ohne Sektorenziele. Das Zweite Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes*, in "Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht", 43(12), pp. 876 ss.





## CONTENZIOSO CLIMATICO E TEMPO



# Ripoliticizzare il futuro. L'emergenza climatica tra tempo, ruolo delle corti e ricorso al credito<sup>1</sup>

*Alessandra Di Martino e Francesco Saitto*

## 1. Introduzione

Il tempo è un elemento essenziale del diritto: le norme giuridiche, nella misura in cui riconoscono pretese o creano istituzioni, incorporano la dimensione della durata. Il diritto è un fattore di regolazione del tempo, che cerca di neutralizzarne le incertezze pur tenendosi aperto ai mutamenti<sup>2</sup>. Questo vale a maggior ragione per le norme costituzionali che, definendo le strutture portanti e i principi fondamentali di una comunità politica, garantiscono stabilità e prevedibilità. È vero altresì che, fin dall'approvazione delle prime costituzioni moderne, si è avvertita la tensione tra l'aspirazione delle norme costituzionali a valere per l'eternità e l'interesse di ciascuna comunità politica a darsi una costituzione propria, anche modificando sostanzialmente quella precedente<sup>3</sup>. A questa tensione è stata ricondotta la riflessione sulle generazioni future e sulla relativa titolarità di diritti, con alcune posizioni più favorevoli e altre che hanno invece messo in luce le difficoltà relative alla determinabilità di tali generazioni, dei loro interessi, dei rapporti di fatto che ne condizionano le preferenze, posizioni che hanno tematizzato piuttosto i doveri delle generazioni presenti verso quelle future<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Questo lavoro prende le mosse da una riflessione comune e unisce, con alcune rielaborazioni, due relazioni presentate al workshop "La génesis de nuevos derechos fundamentales", tenutosi presso l'Università di Malaga il 9 e il 10 maggio 2024. I par. 1 e 6 sono a cura di entrambi gli autori, i par. 2 e 3 sono di Alessandra Di Martino, i par. 4 e 5 di Francesco Saitto.

<sup>2</sup> Ost 1999, pp. 12 ss.; Avitabile 2021, pp. 213 ss.; Pecile 2023, p. 393.

<sup>3</sup> Cfr. il contrasto tra Thomas Jefferson e James Madison, nonché l'art. 23 della Costituzione francese del 1793; da ultimi Ferrara 2024; De Fiores 2024, pp. 413 ss.

<sup>4</sup> V. rispettivamente D'Aloia 2016, pp. 337 ss.; Kleiber 2014; Bifulco 2008 e Luciani 2008, pp. 145 ss.; De Fiores 2024, pp. 424 ss.

Il cambiamento climatico ha immesso in questo dibattito curvature e interrogativi nuovi. È vero, infatti, che il tema dell'inquinamento e del deterioramento delle condizioni ambientali è stato – insieme a quelli del debito e della previdenza – il catalizzatore del dibattito intorno all'eventualità e ai modi di proteggere giuridicamente gli interessi delle generazioni che verranno. Il rapido peggioramento delle condizioni del sistema climatico, in seguito all'effetto cumulo del consumo dei combustibili fossili e all'aumento delle temperature terrestri, ha reso il problema particolarmente acuto e ha generato una diffusa inquietudine. Questo si spiega, da un punto di vista temporale, con la consapevolezza di dover agire con urgenza al fine di evitare il raggiungimento di punti di non ritorno. Il tempo a disposizione si sta assottigliando – non a caso torna la metafora della “*rapidly closing window of opportunity*”<sup>5</sup> – e ciò appare ancora più inquietante perché ci troviamo all'interno di un regime di storicità schiacciato sul presente – il presentismo – che rende particolarmente difficile immaginare un orizzonte di azione nel futuro<sup>6</sup>. Si è inoltre aperta una notevole divaricazione, che alla prova dei fatti si è rivelata difficile da ricomporre: da un lato i tempi stretti in cui si è chiamati ad agire, dall'altro i tempi relativamente più lunghi del processo politico, all'interno del quale dovrebbero raggiungersi le mediazioni necessarie, nonché i tempi del diritto stesso, che aspira a durare. Più coerenti con una temporalità veloce possono sembrare a prima vista quelle forme di produzione giuridica più idonee a rispondere rapidamente a eventi imprevisti<sup>7</sup>.

Ma se la categoria rilevante è quella dell'emergenza, il cambiamento climatico presenta aspetti peculiari. Esso, infatti, non è assimilabile ad altri accadimenti che giustificano interventi normativi da adottare con celerità, eventualmente sulla base di deroghe rispetto all'ordinario assetto dei poteri. Il cambiamento climatico, in altre parole, non è dovuto a eventi improvvisi e imprevisti, ma consiste in un processo conosciuto da tempo e ininterrotto. Non è causato da fattori esterni rispetto all'attività umana, ma è prodotto dall'uomo, come conferma l'impiego generalizzato della categoria dell'antropocene. Non è temporaneo, tale

---

<sup>5</sup> La metafora si trova nei rapporti UNEP, *The Closing Window. Climate Crisis calls for rapid transformation of societies*, 2022 e IPCC, *AR6 Synthesis Report. Climate Change 2023*, pp. 88 ss., 97 ss. Ma cfr. da ultimo anche Corte Edu, *Verein Klimasenioren v. Switzerland*, n. 53600/20, 9 aprile 2024, par. 118, 543.

<sup>6</sup> Hartog 2003, pp. 149 ss., 247 ss.

<sup>7</sup> Cfr. *infra*, n. 23.

da consentire il ritorno alla situazione anteriore, apparentemente normale, ma è duraturo e provoca effetti potenzialmente irreversibili<sup>8</sup>.

Agli aspetti problematici che si sono messi in evidenza, occorre aggiungere un ulteriore e importante dato. Le misure di mitigazione e adattamento climatico non sono senza costi. Esse hanno già oggi ripercussioni negative su specifici gruppi sociali e comunità: lavoratori dei settori industriali che estraggono fonti fossili o la cui produzione è strettamente collegata a essi, abitanti dei distretti dove i vecchi stabilimenti saranno chiusi ma anche abitanti delle aree paesaggistiche dove verranno insediati gli impianti per le energie rinnovabili, tra questi le popolazioni indigene. Il problema è stato tematizzato dai lavori sulla cd. *just transition*<sup>9</sup>, i quali hanno messo a fuoco l'impatto sociale della transizione energetica, cercando di elaborare soluzioni che possano accomodare i vari interessi in gioco. La questione va comunque al di là della casistica giurisprudenziale, che questo filone di studi sta iniziando a sistematizzare, investendo direttamente il principio di eguaglianza sostanziale<sup>10</sup> e ponendosi come uno dei nodi politico-costituzionali più spinosi dei prossimi anni.

Su questo fronte, in particolare, si possono individuare interessanti spunti problematici dall'esame della correlazione tra ricorso al credito e risposta alla crisi climatica nell'ambito di un sistema che adotta il modo di produzione capitalista nel contesto di una economia di mercato<sup>11</sup>. I costi del percorso di transizione verso la neutralità climatica, infatti, si intrecciano inevitabilmente con la necessità di ragionare sulla loro ripartizione temporale tra generazioni e, al contempo, con la capacità del sistema economico di adattarsi al cambiamento in atto. La finalità di operare su un piano intertemporale, pertanto, offre una possibile chiave di lettura per contrastare la percezione di una accentuata depoliticizzazione del futuro capace di sfociare – come si dirà – in un vero e proprio dilemma. Se ci si pone nella prospettiva – non univocamente condivisa – per la quale è possibile riconciliare il capitalismo con l'ecologia, il debito può del resto operare come uno strumento de-

---

<sup>8</sup> Carducci 2023, pp. 320-321.

<sup>9</sup> Savaresi, Setzer *et al.* 2024.

<sup>10</sup> Ci si propone di sfuggire così al rapporto antinomico tra i due filoni, su cui v. invece Rimoli 2024.

<sup>11</sup> Ciocca 2011, pp. 279 ss. Si v. anche, però, più specificamente, sul cambiamento climatico come sfida per il capitalismo e, di conseguenza, per la politica, e la centralità dell'innovazione tecnologica, Zenghelis 2016, pp. 172 ss.

cisivo per guidare un processo che punti a temperare la tendenza a mercificare la natura senza uscire, tuttavia, da quel modo di produzione. In questo senso, si pone il tema di tenere in considerazione la riflessione di chi ha messo in luce come il debito, storicamente, abbia rappresentato uno strumento fondamentale per “guadagnare tempo”, ma che, nel lungo andare, potrebbe finire per minacciare strutturalmente la democrazia rappresentativa, creando una dissociazione tra i soggetti su cui si producono gli effetti di una decisione e chi effettivamente ne determina il contenuto<sup>12</sup>. Sul punto si tornerà, problematicamente, nel prosieguo, basti per ora ricordare che un simile esito sembra evocare quella che, in un diverso contesto, è stata definita come la “sindrome di Tocqueville”<sup>13</sup>.

Se si accetta questo punto di vista, la costruzione di una “transizione giusta” verso la neutralità climatica assume un rilievo ancora più centrale, nella misura in cui essa sembra rappresentare nei prossimi anni il crocevia di una trasformazione che interessa le fondamenta stessa della forma-stato, agendo sul capitalismo come modo di produzione della ricchezza nel suo rapporto con la capacità dei sistemi politici democratici di rimanere responsabili nei confronti dei rispettivi elettorati di riferimento. Diventa allora cruciale, anche al fine di accompagnare la trasformazione del modo di produzione capitalista, ragionare sulla composizione della spesa, affinché il ricorso al credito non diventi un ulteriore strumento di appropriazione di ricchezze indivise, ma, al contrario, un mezzo per contribuire a ri-politicizzare il futuro<sup>14</sup>.

Al fine di approfondire i temi così brevemente ricostruiti, verrà anzitutto, nel par. 2, tematizzata la questione della (de)sincronizzazione temporale, un vero e proprio dilemma della forma-stato attuale la cui comprensione appare condizionante rispetto a qualsiasi tentativo di individuare strumenti per una sua soluzione. Nel par. 3, si analizzeranno, quindi, possibili risposte, muovendo dall'esame di alcune pronunce giurisprudenziali emblematiche e dalla spinta che può venire impressa sulla politica dal cd. contenzioso climatico, anche grazie al riconoscimento alle generazioni future di un qualche rilievo costituzionale<sup>15</sup>. Oggetto di esame saranno in particolare la decisione sul clima del *Bundesverfas-*

---

<sup>12</sup> Streeck 2013.

<sup>13</sup> Mair 2013, pp. 135.

<sup>14</sup> Innerarity 2012, *passim*.

<sup>15</sup> Per una ricostruzione di insieme del tema e delle varie iniziative, di recente si v. Guarna Assanti 2024.

*sungsgericht* (BVerfG), la sentenza *Klimaseniorinnen* della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e la sentenza della Corte Suprema colombiana sulla foresta amazzonica. Nei par. 4 e 5, si cercherà poi di inquadrare, in maniera coerente con il dilemma della sincronizzazione temporale, il problema del ricorso al credito. Di fronte alle sfide che, da sempre e strutturalmente, il modo di produzione capitalista pone di per sé, è del resto inevitabile interrogarsi sulla possibilità stessa che il capitalismo sia compatibile con l'ecologia e a quali condizioni. In questa prospettiva, verrà richiamato, più nello specifico, il dibattito tedesco che, da ultimo, ha visto confrontarsi diverse proposte circa la necessità di riformare la regola sul cd. "freno all'indebitamento" (*Schuldenbremse*) e la recente revisione costituzionale che ha, infine, introdotto, tra l'altro, nella Legge fondamentale il concetto di "neutralità climatica". Seguiranno, nel par. 6, dei rilievi conclusivi.

## 2. Il dilemma della sincronizzazione temporale

Alcuni studi recenti hanno messo in evidenza come la questione climatica solleciti dimensioni temporali plurime: il tempo lineare e quello ciclico; il tempo geologico, quello del presente, quello intergenerazionale e quello planetario; il tempo contenente l'eredità della colonizzazione; il tempo delle istituzioni democratiche. Dinanzi a tale molteplicità di prospettive, spesso confliggenti tra loro, il diritto sembra essere chiamato al compito di un loro coordinamento<sup>16</sup>. Alcuni autori hanno elaborato versioni più specifiche di questo argomento: il filosofo del diritto belga François Ost, ad esempio, ha individuato alcune tipologie di *detemporalizzazione*, due delle quali sono rilevanti per il tema che si sta trattando. La prima riguarda una temporalità lineare e deterministica, tipica del dominio del mercato, che costringe al cambiamento continuo ma è priva di senso e di alternative, ed è quindi asfittica (il *determinismo temporale*). La seconda concerne la sfasatura temporale (*discronia*) tra diverse dimensioni del tempo sociale, ad esempio tra quella appena descritta del mercato (nelle sue componenti della produzione, ma soprattutto del consumo e ancor più della finanza), e quella del tempo di vita dei lavoratori, delle comunità tradizionali, o della natura<sup>17</sup>. Di qui

---

<sup>16</sup> Beynon-Jones, Grabham 2019; Carducci 2022; Pecile 2023; Buono 2024.

<sup>17</sup> Ost 1999, pp. 9 ss., 27 ss. Innerarity 2012, pp. 82, su cui si tornerà, parla di "eterocronie".

l'esigenza di un "minimo di concordanza dei tempi" o di *sincronizzazione*: un obiettivo per raggiungere il quale ha senso guardare al diritto e alle istituzioni<sup>18</sup>.

Da una prospettiva in parte diversa, una tesi simile è stata espressa dal sociologo Hartmut Rosa, esponente della Scuola di Francoforte. Questi ha, in primo luogo, individuato nella "stabilizzazione dinamica" la caratteristica principale della società moderna, ossia un tipo di stabilizzazione che presuppone un aumento progressivo dell'accelerazione in alcuni ambiti sociali-chiave (economia, scienza, media). In secondo luogo, ha evidenziato come, nella società contemporanea, il tasso di accelerazione in questi settori sia cresciuto in maniera esponenziale, provocando un disallineamento temporale – una *desincronizzazione* – con riguardo ad altri ambiti o sistemi sociali. Frizioni di questo tipo si sono prodotte sia rispetto al più vasto sistema ecologico che al più circoscritto sistema psicologico individuale, ma anche all'interno dei singoli sotto-sistemi sociali<sup>19</sup>. In maniera ancora più esplicita, Rosa ha affermato con risolutezza che siamo dinanzi a una sfida ineludibile ed estremamente difficile. Il diritto (così come la politica) potrebbe giocare un duplice ruolo in controtendenza: sia garantendo momenti di *decelerazione*, sia cercando più attivamente una *risincronizzazione* delle sfere sociali<sup>20</sup>. In lavori successivi, l'autore ha declinato il concetto di risincronizzazione attraverso quello, più evocativo e secondo alcuni più sfuggente, di *risonanza*, per indicare un tipo di relazione con il mondo non alienata, distante dagli imperativi di crescita e di accelerazione esponenziale, capace di esprimere forme di vita più autentiche. Uno degli "assi di risonanza" riguarda proprio il rapporto tra gli esseri umani e la natura, da non intendere riduttivamente (né come dominio né come totale dipendenza dei primi sulla seconda), ma come reciproca e trasformativa vitalità. Al fine di agevolare relazioni di risonanza, occorrono istituzioni e pratiche responsive<sup>21</sup>.

Altri studiosi, come Michele Carducci, hanno adottato una posizione ancora più netta, individuando non solo una discrasia, ma una *collisione*, suscettibile di divenire un vero e proprio *endgame*, tra il "tempo deciso

<sup>18</sup> Ost 1999, pp. 31-32.

<sup>19</sup> Rosa 2005; Rosa 2018, pp. 73 ss.

<sup>20</sup> Ibid., pp. 79 ss.

<sup>21</sup> Rosa 2019; Rosa 2021, pp. 239, 241 ss.; in merito, si v. da ultimo e criticamente Rimoli 2025.



politicamente e regolato dal diritto" ( $t$ ) e il "tempo naturale restante" ( $T$ ): riuscire a riequilibrare il rapporto  $t/T$  appare dunque decisivo per la stabilizzazione del sistema climatico e per la sopravvivenza del pianeta<sup>22</sup>.

Tutti e tre gli studiosi si sono soffermati sulla contraddizione tra il tempo accelerato e deterministico dell'economia, dei media, etc. e il tempo delle istituzioni. L'accento è stato posto non tanto (o non solo) sulla relativa brevità dei cicli elettorali, che non faciliterebbe la considerazione di interessi apprezzabili nella loro concretezza solo nel futuro. Piuttosto, il problema è più profondo e strutturale, e tocca il cuore del processo democratico: quest'ultimo presuppone il pluralismo delle idee e degli interessi, richiede tempo per la relativa articolazione e organizzazione, per la comprensione razionale delle reciproche posizioni, per la mediazione e per la deliberazione<sup>23</sup>. La dilatazione del fattore temporale ai fini di una più completa riflessività dei processi deliberazione politica è stata considerata in maniera positiva nella storia del pensiero politico, nella misura in cui quella riflessività è stata ritenuta una condizione di legittimità delle decisioni politiche<sup>24</sup>. Tali considerazioni sembrano tuttavia travolte dalla velocità con cui avvengono i processi sociali che causano il cambiamento climatico. La velocità genera un senso di impotenza con riguardo alla capacità delle istituzioni di rispondere con efficacia a quei processi di accelerazione. A fronte della pressione posta dal sistema economico, da quello tecnologico e da quello mediatico, che richiedono risposte pressoché istantanee, sembra che la politica possa tutt'al più limitarsi a riparare a posteriori i danni causati da quei sistemi, non essendo invece in grado di guidarli<sup>25</sup>. La questione può essere descritta come il "problema della sincronizzazione temporale" tra sfere economico-sociali, sistemi giuridico-politici e natura<sup>26</sup>, un problema che richiede anzitutto di mettere a fuoco il paradosso di fondo: quanto più i sistemi sociali si accelerano, producendo instabilità e incertezza, quanto più tempo occorre per indirizzarli e guidarli, quanto meno è il tempo di cui effettivamente si dispone per farlo<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Carducci 2022.

<sup>23</sup> Ost 1999, p. 29; Rosa 2005, pp. 391 ss.; Rosa 2018, pp. 81 ss.

<sup>24</sup> Scheuerman 2001.

<sup>25</sup> Rosa 2005, pp. 391-392; Innerarity 2012, pp. 86-87.

<sup>26</sup> Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Di Martino 2025.

<sup>27</sup> Ivi, para 2, con riferimento a Rosa.

E, tuttavia, se si vuole provare ad affrontare, se non a risolvere, questo dilemma difficilmente si potrà prescindere dal diritto e dalle istituzioni. Il filosofo Daniel Innerarity, richiamando Paul Virilio, ha inquadrato il tema attraverso la categoria della “cronopolitica”: poiché il tempo costituisce oggi una linea delle diseguaglianze, e quindi del conflitto sociale (pur se de-mobilitato<sup>28</sup>), occorre una politica che lo controlli e lo gestisca, recuperando il suo significato democratico. L’obiettivo è raggiungere “quanto più equilibrio possibile tra le velocità dei diversi sistemi sociali, e configurare ritmi democratici” nella vita sociale e istituzionale. A tal fine, la capacità di predire il futuro e di porre in essere una qualche pianificazione potrebbe in parte compensare, in termini di stabilità, la lentezza di processi politici che rischiano costantemente l’anacronismo<sup>29</sup>. Ma questa capacità dovrebbe procedere congiuntamente alla consapevolezza dei rischi insiti in una concezione temporale troppo rigida (una rigidità che si produce in un’ottica tanto fatalistica quanto deterministica), e cioè quello di voler controllare e gestire (tutto) il tempo, comprimendo gli spazi della libertà politica e dell’azione collettiva nei processi democratici<sup>30</sup>.

In una prospettiva parallela, Carducci ha richiamato l’attenzione sul carattere finora illusorio dei tentativi di regolare i processi climatici da parte dell’uomo: nel corso dei secoli tali tentativi hanno rivelato, anche attraverso il sistema politico-rappresentativo, un’indifferenza di fondo verso le conseguenze del consumo di combustibili fossili. Prendendo in parte le distanze dalle analisi sui beni comuni e dalla *tragedy of the commons*, egli ha piuttosto suggerito di impiegare l’espressione “tragedia dell’orizzonte temporale”<sup>31</sup>. Questa affermazione porta a specificare, da un lato, che la configurazione del bene a titolarità plurisoggettiva non è riferita al clima in quanto tale ma al sistema climatico nel suo complesso (poiché il clima, tecnicamente, esprime una variazione della temperatura). E poi a riconoscere che il cuore della questione risiede nella finestra temporale che si sta rapidamente chiudendo davanti ai nostri occhi. Ciò richiederebbe di tenere conto dei limiti del sistema rappresentativo, che potrebbe essere

---

<sup>28</sup> Per una mappa delle linee di conflitto contemporanee, anche con riferimento alla de-mobilitazione, v. Mau, Lux, Westheuser 2023.

<sup>29</sup> Innerarity 2012, pp. 77 ss. (77), 85 ss.

<sup>30</sup> Schwarte 2024.

<sup>31</sup> Carducci 2021, p. 72; Carducci 2023, pp. 320 ss.

integrato da esperimenti deliberativi di gestione dell'energia e dei beni vitali, e di accettare la funzione regolativa propria sviluppata dal clima, cercando soluzioni all'interno di essa<sup>32</sup>. Ma su questo punto si tornerà più avanti.

### 3. Innovazioni concettuali nella giurisprudenza comparata e sfida della rappresentanza

Ai fini di comprendere meglio il dilemma temporale che si è appena descritto, possiamo esaminare tre pronunce particolarmente rilevanti nel panorama comparato. La prima è la decisione del Tribunale costituzionale tedesco nel caso *Neubauer*, il cd. *Klimabeschluss*<sup>33</sup>. Qui è stata tematizzata la categoria della intertemporalità, che aspira a ricomporre il problema della sincronizzazione temporale. Al di là di questioni dogmatiche relative al cambio di impostazione dagli obblighi di protezione ai diritti di difesa, sulle quali la dottrina ha discusso a lungo<sup>34</sup>, il cuore della pronuncia risiede proprio in una concezione intertemporale, riferita in prima battuta ai diritti soggettivi, e poi indirettamente al diritto oggettivo.

Questa prospettiva consente ai giudici di considerare già oggi, anticipatamente, l'effetto restrittivo sui diritti di libertà che si manifesterà in concreto, tra pochi anni, a seguito di un inasprimento repentino delle misure per contenere l'emissione di gas a effetto serra (*Vollbremse*). L'espressione utilizzata dai giudici è "effetto anticipato di interferenza" (*eingriffsähnliche Vorwirkung*)<sup>35</sup>. In tal modo, il Tribunale supera una delle questioni più spinose nell'ambito del contenzioso climatico, quella dell'interesse a ricorrere e della legittimazione ad agire. Trattandosi di una *Verfassungsbeschwerde*, ossia di un ricorso individuale e diretto, avente a oggetto la legge sul clima, i ricorrenti erano chiamati a provare di avere un interesse ad agire proprio, immediato e attuale, e dunque la probabile lesione di un loro diritto fondamentale. I giudici hanno dapprima ritenuto il ricorso ammissibile, per poi riscontrare nel merito una violazione dei diritti di libertà. Tuttavia, non hanno ricondotto la violazione alla legge impugnata in

<sup>32</sup> Carducci (nt. precedente). V. anche Seyma Sysman 2024, pp. 7-8.

<sup>33</sup> BVerfG, 1 BvR 2656/18, del 24-3-2021.

<sup>34</sup> Per una ricostruzione in lingua italiana cfr. Di Martino 2023.

<sup>35</sup> BVerfG, 1 BvR 2656/18, par. 116, 183 ss.

via immediata, ma solo in via riflessa: poiché la legge sul clima non aveva previsto un percorso graduale di riduzione delle emissioni nel tempo, ma solo alcuni obiettivi parziali da raggiungere entro il 2030, dopo questa data lo stato avrebbe dovuto adottare misure drastiche e immediate di contenimento. Tali misure avrebbero inevitabilmente avuto ripercussioni sull'esercizio dei diritti di libertà (*Freiheitsrechte*), considerati nel loro insieme e ricondotti dogmaticamente alla libertà generale di agire (art. 2, comma 1 GG), poiché le molte attività che costituiscono lo svolgimento delle libertà presuppongono, a prescindere dalle singole posizioni soggettive coinvolte, il consumo di energia<sup>36</sup>.

Quello appena menzionato si è rivelato un punto controverso, poiché secondo alcuni le ricadute negative della *Vollbremse* avrebbero colpito soprattutto le libertà economiche<sup>37</sup>. Tuttavia, il riferimento a limitazioni che colpiscono generici "diritti di libertà" ha consentito al Tribunale di mantenere una certa flessibilità, tale da consentirgli da un lato di parlare in maniera generale di una "garanzia intertemporale della libertà" (*intertemporale Freiheitssicherung*)<sup>38</sup>, e di riservarsi dall'altro margini ampi per precisare nella giurisprudenza successiva i contorni della dottrina appena delineata. Ad esempio, è chiaro che la ricostruzione innovativa del BVerfG esclude la configurabilità di diritti delle generazioni future<sup>39</sup>, così come è chiaro che la stessa ricostruzione implica una configurazione intertemporale del bilanciamento: le esigenze di stabilizzazione del sistema climatico sono fatte valere in sede di giudizio di proporzionalità, attraverso l'art. 20a GG, e quanto più il tempo passa tanto più esse "pesano" nella ponderazione<sup>40</sup>. Ma ci si può chiedere se, un domani, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte EDU<sup>41</sup>, i giudici non possano ritornare alla impostazione apparentemente più semplice, che aveva raccolto maggiore consenso in dottrina, puntando sugli obblighi di protezione ricavati dal diritto alla vita (art. 2, comma 2 GG) e dal diritto di proprietà (art. 14 GG) oppure sull'elaborazione di un diritto di prestazione al minimo

<sup>36</sup> Ivi, par. 117, 184.

<sup>37</sup> Möllers, Weinberg 2021, pp. 1073, 1076.

<sup>38</sup> BVerfG, 1 BvR 2656/18, par. 122, 142, 183, 190, 191.

<sup>39</sup> Ivi, par. 109.

<sup>40</sup> Ivi, par. 120, 185, 198, 246. Cfr. sul punto Britz 2022, p. 11.

<sup>41</sup> *Infra*, nt. 42.

esistenziale ecologico (art. 1, comma 1, 2, comma 2 e 20a GG)<sup>42</sup>. Cambierebbe quindi la configurazione dogmatica delle posizioni coinvolte, ma non la loro declinazione intertemporale.

La seconda pronuncia rilevante è *Klimaseniorinnen*, della Corte EDU<sup>43</sup>, dove il problema della sincronizzazione temporale è affrontato in maniera parzialmente diversa. Anche in questo caso, ammissibilità e merito della decisione sono strettamente legati. La Corte, tuttavia, dichiara procedibili non i ricorsi individuali, ma quelli di un'associazione, composta da signore anziane, che affermano di subire gli effetti del cambiamento climatico con intensità maggiore<sup>44</sup>. Nel ragionamento dei giudici, si può cogliere un nesso che unisce la natura associativa del soggetto ricorrente e il profilo temporale: l'associazione rappresenta interessi qualitativi particolari, che le consentono di poter essere ritenuta una *victim* ai sensi dell'art. 34 CEDU. In particolare, considerato l'impatto potenzialmente differenziato del cambiamento climatico e la necessità di una condivisione degli oneri in una prospettiva intergenerazionale (*intergenerational burden-sharing*), essa si fa portatrice degli interessi di persone sulle quali ricade uno «specifico svantaggio rappresentativo» (*distinct representational disadvantage*)<sup>45</sup>. A ben vedere, l'associazione agisce non solo in difesa delle signore anziane, ma esprime un interesse condiviso dalla comunità, la quale per un verso è radicata in un dato territorio, e per l'altro abbraccia potenzialmente il mondo intero, essendo l'interesse alla protezione del sistema climatico considerato un *common concern of humankind*. Tale interesse non è circoscritto al tempo presente, ma si proietta nel futuro. I rilievi della Corte sembrano dunque valere anche, e forse maggiormente, per le associazioni che rappresentano gli interessi delle persone più giovani. Non è un caso che i giudici tendano a usare la formula «generazioni presenti e future» come una endiadi. Essi hanno comunque cura di precisare che l'aggettivo «intergenerazionale» si riferisce tanto alla diversità

---

<sup>42</sup> Propendono per queste impostazioni, tra gli altri e rispettivamente, Beckmann 2021, Ch. Calliess 2021b e Id., 2021a, Buser 2020.

<sup>43</sup> Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, n. 53600/20, del 9-4-2023.

<sup>44</sup> Cfr. anche i profili di inammissibilità nelle due decisioni emesse lo stesso giorno: Corte EDU, *Carême v. France*, n. 7189/21, e *Duarte Agostinho et al. c. Portogallo*, n. 39371/20.

<sup>45</sup> Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 484 ss. (citazioni ai par. 420, 484, 489, 499).

delle generazioni attualmente viventi (nel senso di intragenerazionalità), quanto alla diversità tra individui esistenti e individui ancora non nati<sup>46</sup>. La pluralità dei soggetti, che si raccoglie intorno all'ente associativo, non viene dunque osservata istantaneamente, ma si articola lungo un asse temporale più lungo, intergenerazionale appunto. Dimensione collettiva e capacità di azione nel futuro si tengono insieme<sup>47</sup>.

Il collegamento si nota anche nel merito della sentenza. Diversamente dal BVerfG tedesco, la Corte europea ha fatto ricorso alla dogmatica degli obblighi di protezione, ricavando dall'art. 8 CEDU un diritto «a una protezione effettiva, da parte delle autorità statali, contro i gravi effetti avversi del cambiamento climatico sulla vita, sulla salute, sul benessere e sulla qualità della vita»<sup>48</sup>. Questa elaborazione richiede un impegno argomentativo particolare sul punto del nesso di causalità. Nel ragionamento rileva di nuovo il fattore temporale, trattandosi di cogliere le modalità, il ritmo e l'impatto potenzialmente irreversibile delle emissioni di gas serra sul cambiamento climatico, e a sua volta le ricadute di quest'ultimo sull'esercizio dei diritti individuali, considerati dapprima in generale e poi in particolare, con riguardo ai rischi specifici di una loro violazione<sup>49</sup>. Il riferimento alla "tragedia dell'orizzonte temporale" è implicito nel passaggio – l'unico nella parte motiva dove la decisione tedesca viene espressamente citata – sul necessario ricorso al metodo del *carbon budget*<sup>50</sup>, inteso come la quantità di anidride carbonica che può essere ancora emessa nell'atmosfera senza compromettere l'obiettivo del contenimento della temperatura terrestre entro 1,5-2°C nel corso del secolo. Il richiamo al *carbon budget* è importante, anche se gli interpreti non sono concordi su come interpretarlo: se in maniera stringente, o come un rinvio che contiene margini di indeterminatezza<sup>51</sup>.

Entrambe le decisioni individuano, come misure riparative dei diritti violati, interventi dei poteri pubblici (innanzitutto legislativi, ma anche regolamentari o più in generale amministrativi), che devono es-

---

<sup>46</sup> Ivi, par. 419.

<sup>47</sup> Brucher, *De Spiegeleir* 2024; in precedenza F. Francioni 2010.

<sup>48</sup> Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 519, 544.

<sup>49</sup> Ivi, par. 424 ss. Cfr. V. Stoyanova, *Klimaseniorinnen and the Question(s) of Causation*, in *VerfBlog*, 2024.

<sup>50</sup> Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 550 (a), 571.

<sup>51</sup> V. rispettivamente Carducci 2024; Hilson 2024.

sere articolati secondo scansioni temporali certe e prevedibili. Questi interventi possono essere letti, seguendo Innerarity, come una forma di “cronopolitica”. Nelle sentenze si manifesta infatti la necessità di programmare la riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una tempistica serrata, di valutare l’impatto delle misure adottate, di correggerle dove esse non appaiano idonee o dove siano emersi elementi nuovi<sup>52</sup>. Qui l’attenzione si sposta più chiaramente dalla dimensione soggettiva dei diritti intertemporali o della intergenerazionalità, alla intertemporalità nella sua dimensione oggettiva: è al diritto come ordinamento giuridico che si chiedono prestazioni di stabilità e capacità di direzione in uno scenario difficilmente controllabile<sup>53</sup>.

La programmazione normativa richiede a sua volta un ragionamento sulle misure da prendere nell’ambito delle politiche energetiche e industriali e, dunque, presuppone il riconoscimento e la mediazione dei diversi interessi contrapposti, nonché la considerazione dell’elemento temporale nel valutare tali interessi. Il richiamo alle generazioni future non dovrebbe però offuscare o congelare il conflitto politico oggi<sup>54</sup>. Occorre, piuttosto, riconoscere che vi sono soggetti più fragili e più esposti alle conseguenze negative della transizione – soprattutto per quanto riguarda il lavoro, il rapporto con il territorio, l’accessibilità a fonti energetiche rinnovabili, la biodiversità – e che la transizione ha comunque un costo elevato. Bisogna proporre soluzioni alternative o compensative, immaginare relazioni rigenerate con la natura<sup>55</sup>. Si tratta, a tale proposito, di soluzioni che coinvolgono direttamente gli organi politici, e che hanno spinto entrambe le corti ad effettuare complesse operazioni di delimitazione della propria giurisdizione, al fine di rispettare il principio di separazione dei poteri<sup>56</sup>. Tali operazioni, peraltro, non sono bastate a sopire le critiche, come mostrano le dure reazioni del Parlamento e del Governo elvetico, nonché del popolo svizzero, chiamato a esprimersi tramite referendum a livello federale e

---

<sup>52</sup> Particolarmente netta Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 545 ss.; ma v. anche BVerfG, 1 BvR 2656/18, par. 241 ss.

<sup>53</sup> Grosche 2022.

<sup>54</sup> Rilievi critici, tra gli altri, in Humphreys 2022.

<sup>55</sup> Con riferimento alla *just transition* v. supra, nt. 8. A tale proposito è significativo anche il caso indiano: S Ct India, *M.K. Ranjitsinh et al. v. Union of India et al.*, del 21-3-2024.

<sup>56</sup> BVerfG, par. 108 ss.; Corte EDU, *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et al. v. Switzerland*, par. 484 ss., ma il tema torna anche nelle parti sul merito.

cantonale, ma anche la parziale revisione delle misure tedesche adottate dopo la sentenza<sup>57</sup>. Qui è stata un'altra emergenza, quella molto contingente della guerra e dell'approvvigionamento energetico, a desincronizzare di nuovo gli ambiti sociali.

La terza decisione da esaminare, un poco più risalente, è la sentenza della Corte Suprema colombiana nel caso sulla foresta amazzonica<sup>58</sup>. La controversia è nota, anche a livello internazionale, perché il contenzioso climatico è stato qui affrontato ricorrendo alla elaborazione dei diritti della natura<sup>59</sup>. In particolare, i ricorrenti chiedevano un provvedimento giudiziale per inibire e porre rimedio ad alcune attività (coltivazioni illegali, estrazione e raccolta illecita di minerali e di legno, coltivazioni intensive dell'agroindustria, etc.) che avevano provocato una deforestazione massiccia e, dunque, conseguenze fortemente negative per l'equilibrio del sistema climatico. Con una mossa argomentativa non infrequente nelle giurisdizioni del cd. *Global South* e soprattutto latinoamericane<sup>60</sup>, più in sintonia con una prospettiva ecocentrica, la Corte ha tematizzato i diritti della natura (qui dell'Amazzonia colombiana) insieme ai diritti delle generazioni future, intendendo i due termini sostanzialmente come sinonimi. Inoltre, i giudici hanno fatto leva su un «dovere etico di solidarietà della specie», alla luce di una concezione dei diritti come diritti-doveri: se l'oggetto dei diritti consiste in beni di grande importanza per la comunità e per l'ordinamento giuridico, la titolarità di diritti su quei beni si accompagna, in capo agli stessi individui, alla titolarità di doveri<sup>61</sup>.

Questo tipo di approccio può essere letto in due modi diversi: uno più strumentale e uno più in linea con l'euristica della *sympoiesis*, a sua volta legata alle ricostruzioni della *earth system law*. Dalla prima angolatura, si guarda innanzitutto ai profili processuali di accesso alle corti e di ammissibilità dell'azione. Occorre dunque tenere presenti le peculiarità, per la Colombia come per altri paesi latinoamericani, del

---

<sup>57</sup> Grasso 2024; Wiedmann 2023.

<sup>58</sup> Ct Sup. Colombia, STC 4360-2018, del 5-4-2018.

<sup>59</sup> Sulla composizione di un canone internazionale v. Huneeus 2024.

<sup>60</sup> Cfr. nt precedente e nt. 31, nonché Bagni 2023. La sentenza *leading* in Colombia, puntualmente richiamata dal caso citato, è Ct Const. Colombia, T-622/16, del 10-11-2016 (*Rio Atrato*).

<sup>61</sup> Ct Sup. Colombia, STC 4360-2018, p. 18 ss., con riferimento alle tesi di Gregorio Peces Barba.



ricorso tramite *tutela* (un equivalente dell'*amparo*) e dell'*actio popularis*<sup>62</sup>. Mentre quest'ultima ha a oggetto un interesse collettivo, la *tutela* ha a oggetto un diritto fondamentale: concepire la natura, o una parte di essa, come titolare di un diritto fondamentale agevola quindi l'ammissibilità della *tutela*, laddove il riferimento alle generazioni future sarebbe troppo debole, per l'impossibilità di determinare sia il soggetto sia l'interesse da proteggere<sup>63</sup>. Una volta considerato ammissibile il ricorso, però, la sovrapposizione tra diritti della natura e diritti delle generazioni future ha sollevato alcune obiezioni sul piano sostanziale, nella misura in cui le due categorie non sono facilmente distinguibili e questo può creare una certa confusione sul piano dogmatico. La configurazione di autonomi diritti della natura, sulla base del valore intrinseco e oggettivo di essa, presenta tuttavia il vantaggio di porsi trasversalmente e al di là dei singoli segmenti temporali, in una dimensione che si potrebbe dire transtemporale o ultratemporale. Da un'altra angolatura, la sentenza della Corte Suprema colombiana compie uno slittamento dal riconoscimento della natura come valore in sé alla protezione di interessi umani legati alla sua conservazione, ma anche al suo sfruttamento. La prospettiva adottata, a tale riguardo, resta antropocentrica, nonché coerente con il modello di sviluppo predominante, incentrato sull'estrattivismo<sup>64</sup>. Riprendendo la domanda sulla temporalità, si potrebbe dire per un verso che la natura è considerata come un valore ultratemporale, e per l'altro che le soluzioni apprestate finiscono per ricadere, almeno per alcuni aspetti, nel presentismo, o comunque in una durata di breve-medio periodo. Resta quindi un disallineamento degli orizzonti temporali.

Nell'altra prospettiva, quella della *sympoiesis*, la sovrapposizione tra diritti della natura e diritti delle generazioni future è considerata inevitabile e comunque positiva<sup>65</sup>. La mancata distinzione dogmatica tra le due categorie di diritti non desta particolare preoccupazione, essendo una specifica implicazione di questa teoria. La *sympoiesis*, come suggerisce il termine, si distingue dall'autopoiesi, nella misura in cui non presuppone sistemi sociali distinti, che si differenziano in base a specifici criteri e interagiscono con difficoltà, ma un unico

---

<sup>62</sup> Cfr. Bagni, Nicolini 2021, pp. 48 ss., 69 ss., 87 ss.

<sup>63</sup> López Zamora 2023, pp. 482 ss.

<sup>64</sup> Ivi, pp. 478 ss. e *passim*. Per alcuni rilievi critici v. pure Brunet 2021.

<sup>65</sup> Bagni, Carducci 2023.

insieme che contiene le diverse attività umane, tutte rese possibili dal fatto che sono composte di materia ed energia<sup>66</sup>. Il che dovrebbe rendere evidente non solo la rilevanza delle leggi della termodinamica e della biofisica – che illustrano il nesso tra attività umane, consumo di combustibili fossili, potenziale irreversibilità degli effetti del cambiamento climatico, necessità di preservare e rigenerare gli ecosistemi – ma anche il carattere normativo di tali leggi al di là dell’ambito scientifico. In altre parole, coerentemente con quanto si è già osservato<sup>67</sup>, questa posizione riconosce un rilievo prioritario alla normatività delle leggi della natura, alle quali l’ordinamento giuridico è chiamato ad adeguarsi<sup>68</sup>. Il riconoscimento dei diritti della natura implicherebbe la consapevolezza del carattere indefettibile delle leggi fisiche, nonché l’assunzione di una prospettiva tendenzialmente ecocentrica. Da questo punto di vista, i diritti della natura sono concepiti in una dimensione transtemporale, nella quale il confine tra generazioni passate, presenti e future trascolora. Ciò è del resto in sintonia con la tradizione giuridica ctonia, che proprio nel *Global South* è particolarmente valorizzata<sup>69</sup>. La sincronizzazione temporale avviene attraverso una interiorizzazione delle leggi della natura da parte del diritto, della politica e dell’economia; la normatività di quelle leggi viene rafforzata dall’azionabilità dei diritti della natura.

Da quanto esposto fin qui, risulta effettivamente come il diritto possa, attraverso vari percorsi argomentativi, operare come un fattore di sincronizzazione temporale. Il diritto, tuttavia, rileva non solo nella fase dell’applicazione giudiziale, ma anche in quella della produzione, soprattutto attraverso gli organi rappresentativi. Nel corso degli anni, sono stati evidenziati i problemi derivanti da una “irresponsabilità organizzata” di tali assemblee, le quali, in quanto collocate nella dimensione del presente, non possono rispondere degli errori commessi nel passato, né di quelli i cui effetti si produrranno nel futuro<sup>70</sup>. Diversi problemi strutturali ostacolerebbero la considerazione degli interessi delle generazioni future nel processo rappresenta-

<sup>66</sup> Ivi, pp. 448 ss. Sulla *sympoiesis* cfr. Petersmann 2021. Da una prospettiva opposta, rileva la distinzione anche Rimoli 2024, nt. 3 pp. 301-302.

<sup>67</sup> *Supra*, nt. 21.

<sup>68</sup> Bagni, Carducci 2023, p. 449. V. anche Carducci 2017, pp. 517 ss.; Bagni 2023, pp. 175 ss.

<sup>69</sup> Su cui v. Glenn 2014, pp. 60 ss.

<sup>70</sup> Per tutti Carducci 2023, pp. 324 ss., con rinvio a Ulrich Beck.

tivo, attinenti a carenze sotto i profili della elezione-autorizzazione, della responsabilità, della definizione degli interessi e della relativa varietà e conflittualità<sup>71</sup>.

Sono quindi state formulate proposte di istituire o ridisegnare organi che potrebbero garantire una maggiore connessione con gli interessi delle generazioni future: dagli *ombudsman* alle agenzie indipendenti, dalle commissioni di esperti ai consigli di cittadini, dai minipubblici alle commissioni parlamentari *ad hoc*, con procedimenti speciali e diritti di veto<sup>72</sup>. Ultimamente, anche alla luce dall'urgenza crescente dei problemi da affrontare, più che la creazione di istituzioni specializzate, ha riguadagnato terreno la posizione per cui gli interessi delle generazioni future sono percepibili e articolabili già oggi, dalle generazioni presenti, soprattutto ma non solo dalla componente più giovane della popolazione. Ciò ha consentito di ri-attrarre il cambiamento climatico nella cornice della rappresentanza politica, che, come insegnano le dottrine classiche, non è schiacciata sui tempi brevi del ciclo elettorale, ma include – al pari della nazione che ne è il soggetto originario –, una dimensione intergenerazionale. In quest'ottica, è possibile valorizzare la maggiore capacità del legislatore di sintonizzarsi con la temporalità del futuro, nella consapevolezza che questa non è rigida e del tutto lineare, ma comprende – o almeno dovrebbe comprendere, se aspira a sintonizzarsi con “ritmi democratici” – anche zone di indeterminatezza e di imprevisto<sup>73</sup>. Il Parlamento, inoltre, sembra essere ancora, nonostante le sue croniche difficoltà e crisi, la sede più idonea per riflettere e mediare la complessità sociale<sup>74</sup>. Un nesso tra rappresentanza politica e futuro è peraltro presupposto dalle teorie dell'indirizzo politico, per le quali è decisiva la capacità di porre i fini e guidare l'azione di una comunità politica in un orizzonte che vada oltre il breve periodo. Sono rilevanti, infine, quelle teorie filosofiche che recentemente hanno prefigurato una «rappresentanza responsiva», chiamata a dare conto delle proprie decisioni a una soggettività politica contenente un elemento di alterità, segnatamente quello derivante dall'esposizione verso il futuro<sup>75</sup>.

---

<sup>71</sup> Karnein 2016, pp. 83 ss.

<sup>72</sup> Gonzáles-Ricoy, Gosseries 2016.

<sup>73</sup> Supra, nt. 29.

<sup>74</sup> De Fiores 2024, pp. 424 ss. Cfr. anche White 2025.

<sup>75</sup> Menga 2022.

Accanto a un recupero della rappresentanza politica, sembra comunque opportuno il rafforzamento della democrazia deliberativa nelle sue varie forme, poiché essa consente di valorizzare catene decisionali più corte, di dare espressione ai bisogni primari degli abitanti di determinate aree territoriali o naturali<sup>76</sup> e di sviluppare pubblicamente argomenti razionali che riguardano, in maniera analoga, i soggetti presenti e quelli futuri<sup>77</sup>. Si può qui cogliere una peculiarità nell'argomentazione della Corte Suprema colombiana, che riflette un altro elemento tipico dell'esperienza latinoamericana, ovvero una minore fiducia nella rappresentanza politica come veicolo di inclusione e mediazione delle grandi diversità del nostro tempo e un maggiore investimento sulla democrazia deliberativa<sup>78</sup>. Non stupisce, dunque, che i giudici colombiani – dopo aver sottolineato l'esigenza di una programmazione di breve, medio e lungo termine attraverso un «patto intergenerazionale per la vita dell'Amazzonia colombiana»<sup>79</sup> –, non abbiano riservato tale intervento, in via prioritaria, al legislatore nazionale. Non solo l'attenzione si sposta sui ministri competenti, ma essa si concentra anche sul ruolo attivo di numerosi enti pubblici e territoriali, nonché sul coinvolgimento degli abitanti locali, di organizzazioni scientifiche e associazioni ambientaliste, da realizzare attraverso istituti della democrazia partecipativa e deliberativa<sup>80</sup>.

Un ultimo tassello, idoneo a stimolare le democrazie a immaginare una temporalità diversa da quella meccanica e oggettivante, che prevale nei sistemi sociali iper-accelerati ed è facilmente interiorizzata dalle altre sfere, riguarda forme di democrazia partecipativa meno istituzionalizzate e anche radicali. Tra queste, le diverse forme di protesta degli attivisti per il clima mettono in atto, in maniera performativa, una decelerazione del tempo che dovrebbe favorire il carattere autoriflessivo e non deterministico dei processi democratici<sup>81</sup>.

---

<sup>76</sup> Carducci 2017, p. 512.

<sup>77</sup> MacKenzie 2018.

<sup>78</sup> Cfr. Gargarella 2023.

<sup>79</sup> Ct Sup. Colombia, STC 4360-2018, p. 46.

<sup>80</sup> Ivi, pp. 45 ss.

<sup>81</sup> Di Martino 2025, para. 5

#### **4. Crisi, rappresentanza e temporalità: il “doppio volto” del ricorso al credito**

L'impressione che il dilemma temporale descritto abbia una pervasività capace di affondare le sue radici nelle fondamenta stesse della forma-stato trova ulteriore conferma osservando la problematica dal punto di vista della disciplina costituzionale del ricorso al credito.

Almeno a partire dagli anni Settanta, del resto, in dottrina, si è sostenuto che l'indebitamento possa essere tematizzato come una minaccia per la tenuta della capacità decisionale delle democrazie rappresentative nel tempo, avviando un processo che ha visto il definirsi di una forma-stato che assume i contorni, prima, di uno “stato-debitore” e, infine, di uno “stato consolidato”<sup>82</sup>. Nel momento in cui la “crisi fiscale” dello stato<sup>83</sup> ha, infatti, imposto di ricorrere al debito come strumento per “guadagnare tempo” e ritardare il collasso del compromesso tra capitalismo e democrazia rappresentativa, la temporalizzazione della spesa pubblica ha spostato sulle “generazioni future” un costo crescente, addossando loro il prezzo di scelte altrimenti non sostenibili attraverso l'esclusivo ricorso alla tassazione<sup>84</sup> e creando le basi di un rinnovato conflitto sociale in merito al corretto impiego delle risorse disponibili. Questa ricostruzione merita di essere approfondita e problematizzata, al fine di esaminare criticamente se il ricorso al credito, a determinate condizioni, possa, invece, rappresentare uno strumento per affrontare il dilemma della sincronizzazione temporale, ripartendo i costi delle decisioni politiche in modo coerente con il principio di responsabilità sul piano intertemporale.

Da questa prospettiva, non può essere sottovalutato che la questione ambientale, a livello internazionale, abbia cominciato a essere tematizzata nel medesimo tornante temporale in cui si delinea con una certa chiarezza quella che è stata definita la crisi fiscale dello stato. Ed è a quel punto che le costituzioni iniziano a tenere espressamente conto dell'ambiente<sup>85</sup>. Ciò non deve stupire. Se, del resto, lo stato costituzionale del Novecento ha tradizionalmente rappresentato da

---

<sup>82</sup> Streeck 2013.

<sup>83</sup> O'Connor 1979.

<sup>84</sup> Saitto 2020.

<sup>85</sup> Cuocolo 2022.

subito un tentativo di arginare il processo di mercificazione dell'uomo, costruendo proprio sulla sua necessaria demercificazione le basi del compromesso tra capitalismo e democrazia rappresentativa<sup>86</sup>, sono invece a lungo rimasti in ombra i rischi collegati con uno sfruttamento potenzialmente incontrollato della natura. È solo in quegli anni che sembra, in definitiva, venire a piena maturazione la consapevolezza dell'esistenza di un terreno di potenziale conflitto tra uomo e natura, in cui la mercificazione dell'una è funzionale a mitigare lo sfruttamento dell'altro e l'espandersi del modo di produzione capitalista opera come catalizzatore di processi appropriativi di ricchezze indivise grazie anche al ricorso all'indebitamento come strumento privilegiato dell'accumulazione originaria<sup>87</sup>. Al fine di ripensare una simile impostazione, tuttavia, i tempi sembrano ormai maturi per tematizzare la necessità di ricondurre nuovamente a tendenziale unità terra e lavoro.

La sfida di ricondurre a unità terra e lavoro, natura e uomo, non è certo nuova e impone di riconsiderare alcuni meccanismi di funzionamento del modo capitalistico di produzione della ricchezza. In proposito, Karl Polanyi ha sostenuto che «quella che noi chiamiamo terra è un elemento della natura inestricabilmente intrecciato con le istituzioni dell'uomo» al punto che «isolarlo e farne un mercato è stata forse la meno naturale di tutte le imprese dei nostri antenati»<sup>88</sup>. «[S]eparare l'uomo dalla terra»<sup>89</sup> era, infatti, necessario per poter creare un sistema economico capitalista nella misura in cui la «produzione» è prima di tutto da concepirsi come «un'interazione tra uomo e natura»<sup>90</sup>. D'altronde, il processo di mercificazione in sé si basa su una «finzione», per la quale «il lavoro e la terra» sono «prodotti per la vendita»<sup>91</sup>. Ricostruire un più equilibrato rapporto tra uomo e natura significa quindi prima di tutto interrogarsi sulle ragioni per le quali «terra e lavoro non sono separate» in quanto «il lavoro costituisce parte della vita, la terra rimane parte della natura, e vita e natura formano un insieme articolato»<sup>92</sup>. In linea con questa riflessione, Alain Supiot ha di recente

<sup>86</sup> Ridola 2024, pp. 73 ss.

<sup>87</sup> Secondo la celebre formula del XXIV° Capitolo de *Il Capitale* Marx 2024, pp. 721 ss.

<sup>88</sup> Polanyi 2010, p. 228.

<sup>89</sup> Ivi, p. 230.

<sup>90</sup> Ivi, p. 167.

<sup>91</sup> Ivi, p. 168.

<sup>92</sup> Ivi, p. 228. La correlazione tra uomo e natura, come noto, è ben presente già nella riflessione marxiana; si v., per esempio, Marx 1963, pp. 198-199, laddove si legge

ricordato che «la questione del lavoro e la questione ecologica sono [...] inscindibili, perché è con il suo lavoro che l'uomo sviluppa la sua ecumene», individuando nella rivoluzione industriale la causa del fatto che «il rapporto dell'uomo con la Terra è stato posto, in Occidente, sotto l'egida del diritto di proprietà»<sup>93</sup>.

Per tentare di superare questa antica separatezza e avviare un processo di demercificazione della natura che non vada, però, a scapito delle conquiste sociali, sembra, allora, imperativo cercare di concettualizzare una nuova "forma-stato" in cui il modo di produzione capitalista, così come è stato limitato nella sua capacità di sfruttamento dell'uomo, venga anche governato nella sua tendenza a estrarre ricchezza della "terra" senza considerare le ragioni della natura. A tal riguardo, il ricorso al credito può svolgere un ruolo di grande rilievo, nella misura in cui, emancipandosi concettualmente da quel processo di strumentalizzazione che lo rende mezzo di appropriazione di ricchezze indivise, riesce invece a porsi come premessa per una programmazione che aiuti a sincronizzare il tempo della decisione politica con i costi di una "transizione giusta" che deve tutelare non solo l'ambiente, ma anche la tenuta della democrazia rappresentativa e, dunque, la garanzia dei diritti sociali e dell'economia di mercato capitalista stessa<sup>94</sup>.

È, a tal fine, prima di tutto necessario considerare che i costi di un processo di questo tipo ragionevolmente possono essere ripartiti nel tempo e devono, peraltro, essere programmati in modo da lasciare i necessari spazi decisionali alle generazioni future perché sia possibile confrontarsi con le incognite che il «mondo di domani», inevitabilmente, porta con sé e che solo il «legislatore futuro» può affrontare nei

---

che «L'universalità dell'uomo si manifesta praticamente proprio nell'universalità per cui l'intera natura è fatta suo corpo *inorganico* [...]. La natura è il *corpo inorganico* dell'uomo [...]. Che l'uomo *vive* della natura significa: che la natura è il suo *corpo*, rispetto a cui egli deve rimanere in continuo progresso, per non morire. Che la vita fisica e spirituale dell'uomo è congiunta con la natura, non ha altro significato se non che la natura si congiunge con se stessa, ch   l'uomo    una parte della natura» (corsivi nell'originale). Sul tema v. poi. anche Marx 2024, dove si usa la celebre espressione di «ricambio materiale organico fra l'uomo e la terra» (510). Sulla riflessione marxiana sulla natura e per una sua interpretazione in questa chiave, si v., da ultimo, nel quadro di una critica radicale del modello di sviluppo capitalista e per un suo superamento che consenta realmente di risolvere la crisi ambientale attuale, Sait   2024.

<sup>93</sup> Supiot 2020, pp. 25-26.

<sup>94</sup> Che, come noto,    il sistema economico che, tra le altre, la Costituzione italiana considera come presupposto: in merito, si v. Luciani 1990, pp. 376 ss.; in proposito, si v. anche Nania 2024, pp. 35 ss.

termini più appropriati, tenendo conto delle «esigenze del tempo» in cui si concretizzeranno<sup>95</sup>.

Due sembrano, tuttavia, alla luce di quanto riferito i possibili scenari tra loro in contrasto di cui è necessario tener conto. Se, infatti, si accoglie l'idea che tra il modo capitalista di produzione e le ragioni dell'ambiente vi sia assoluta incompatibilità, si può arrivare a sostenere che il ricorso al credito è inevitabilmente preliminare non solo al progressivo svuotamento della capacità delle democrazie rappresentative di assumersi pienamente le responsabilità delle loro decisioni nei confronti dei rispettivi elettorati, ma anche a una visione della "terra" intesa esclusivamente come "merce". Da questo punto di vista, in particolare, si è affermato che un incontrollato ricorso al credito possa porre le basi per «uno scontro finale tra capitalismo ed ecologia»<sup>96</sup>: in particolare, considerando impossibile riconciliare ambiente e modo di produzione capitalista<sup>97</sup>, il debito opererebbe come un catalizzatore del processo di mercificazione della natura, in quanto «in ogni progetto di trasformazione della natura da bene comune a risorsa da sfruttare sono pochi gruppi privati a trarre profitto, mentre lo Stato si indebita e la popolazione si impoverisce»<sup>98</sup>. Su questo piano, si sostiene l'ipotesi che «tra debito e degradazione della natura vi sia un nesso» in quanto «l'uno alimenta l'altro: il debito infatti serve a trasformare la natura in merce»<sup>99</sup>.

Se, invece, si ritiene che, agendo sulla composizione della spesa<sup>100</sup>, sia possibile un uso "controllato" del debito che non rappresenti in sé né una minaccia per la capacità di autodeterminarsi delle comunità politiche nel tempo né uno strumento che possa solo accelerare processi appropriativi di risorse altrimenti indivise<sup>101</sup>, il ricorso al credito può diventare funzionale a guidare politiche di investimento che accompagnino un processo trasformativo del modo capitalista di produzione e della forma-stato. In questo scenario, l'obiettivo è piuttosto quello di trovare un equilibrio che rifletta «un cambio di passo» al fine di consi-

<sup>95</sup> Per le citazioni, si v. l'intervento dell'On. Ghidini in Assemblea costituente nella discussione sui rapporti economici (AC, sed. pom. 7 maggio 1947, II, p. 1495).

<sup>96</sup> Perulli 2020, p. 16.

<sup>97</sup> Da ultimo, per questa visione si v. ancora Saitō 2024.

<sup>98</sup> Perulli 2020, p. 15.

<sup>99</sup> Ivi, p. 16.

<sup>100</sup> Sul punto si rinvia a Saitto 2024, pp. 305 ss.

<sup>101</sup> Schmitt 1972, pp. 295 ss.



derare stabilmente la “questione ambientale” e il “conflitto ecologico” «a partire dall’idea secondo cui la Terra è, prima di tutto, un’istanza sovrana» e facendo così emergere «una nuova questione “geo-eco-sociale”» che ricomponga quella vecchia separazione tra “terra” e “lavoro” e superi la finzione per cui questi fattori della produzione siano esclusivamente concepibili come “merce”<sup>102</sup>.

Solo accettando le sfide che pone questa seconda alternativa, il sistema economico, inteso come modo di produzione della ricchezza, può essere la chiave per leggere la questione ambientale attraverso una lente volta ad affrontare il dilemma della (de)sincronizzazione temporale. Così impostata la questione, assume una evidente centralità la disciplina che regola il ricorso al credito e, in particolare, la sua eventuale articolazione in norme di rango costituzionale. La sfida di favorire un processo volto a contrastare la mercificazione di uomo e natura, che il sistema di produzione capitalistico della ricchezza porta strutturalmente con sé, infatti, passa per una necessaria programmazione che impone di reagire polemicamente nei confronti di una visione che impedisca di ricorrere al credito, nella misura in cui questa azione consente di riaprire spazi decisionali condivisi su un piano intertemporale che preservino un certo grado di discrezionalità, e di conseguenza una sfera di responsabilità, per i diversi decisori che andranno a succedersi negli anni. A tal fine, si impone, pertanto, di condividere l’idea che sia necessario superare uno stato di “crisi senza tempo”, rigettando una concezione meramente reattiva dell’intervento pubblico che, di fatto, impedisce il definirsi di un qualche indirizzo politico di lungo periodo<sup>103</sup>. Piuttosto, è necessario considerare che anche il ricorso al credito può essere uno strumento di reazione al presentismo e può aprire spazi di programmazione attraverso i quali impostare la direzione di senso della transizione verso una neutralità climatica funzionale a porre le basi per operare una demercificazione della natura<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Perulli, *Speciale* 2022, pp. 146-147.

<sup>103</sup> Revault D’Allonnes 2014.

<sup>104</sup> In questo senso, tenendo conto della l. cost. 1 del 2022, con cui si sono modificati gli artt. 9 e 41 della Costituzione, si è proposto di leggere, alla luce della indubbia centralità che assume oggi l’ambiente sul piano testuale, anche le norme in materia di equilibrio di bilancio: Saitto 2025, pp. 701 ss. Sulla riforma, si v. almeno Benvenuti 2023, pp. 59 ss. Sul rilievo che dovrebbe essere riconosciuto alla riforma, arriva a parlare di “ecocostituzionalismo” Ronchetti 2024.

## 5. La questione ambientale tra debito e Costituzione: la recente riforma della Legge fondamentale in Germania

Nella prospettiva indicata, appare di particolare interesse il caso tedesco. In Germania, infatti, negli ultimi anni è emerso con particolare evidenza il rischio di un possibile conflitto tra la necessità di finanziare la transizione verso la neutralità climatica e le stringenti regole sul cd. “freno all’indebitamento” che, dal 2009, disciplinano con particolare rigidità la possibilità di ricorrere al credito<sup>105</sup>. Assunto questo punto di vista, diventa peraltro più intuitivo spiegare i termini di quello che è stato definito come il «paradosso del rispetto intergenerazionale»<sup>106</sup> per rispondere al quale, con l’obiettivo di ripolitizzare il futuro e ripensare l’intertemporalità, alla generazione presente deve essere riconosciuta la legittimazione a intervenire in uno spazio decisionale che inevitabilmente finisce per condizionare in modo irreparabile i margini di discrezionalità delle generazioni future, senza tuttavia con ciò espropriare queste ultime di ogni possibilità di incidere democraticamente sui termini del processo attuativo<sup>107</sup>.

In particolare, la potenziale traiettoria di collisione tra la necessità di reagire alla emergenza climatica e il ricorso al credito come strumento per finanziare la transizione verso la neutralità climatica è stata messa in luce, rilevando una correlazione tra due significative decisioni pronunciate dal *Bundesverfassungsgericht* negli ultimi anni. Si fa, in particolare, riferimento, da un lato, al già citato *Klima-Beschluss* del 2021<sup>108</sup>, in materia di decarbonizzazione (v. *supra*, par. 3), e, dall’altro, alla decisione tramite la quale, nel novembre del 2023, il Tribunale costituzionale ha stabilito l’incostituzionalità, con effetti *ex tunc*, di una legge collegata al bilancio del 2021 (*Zweites Nachtragshaushaltsgesetz* 2021), con cui si erano trasferite delle risorse, originariamente stanziare per fronteggiare la pandemia, a un fondo speciale per il clima (*Energie- und Klimafonds – EKF*)<sup>109</sup>. Sul piano politico, in ragione dell’apparente contraddittorietà logica tra le due decisioni – pronunciate invero dai due diversi Senati – è stata

---

<sup>105</sup> Saitto 2015, spec. pp. 188 ss.

<sup>106</sup> Innerarity 2012, p. 17.

<sup>107</sup> Ivi, pp. 49 ss.

<sup>108</sup> BVerfG, 1 BvR 2656/18, cit.

<sup>109</sup> BVerfG, 2 BvF 1/22, del 15-11-2023; sulla decisione, più nel dettaglio, si rinvia a Musso 2024.

da più parti sottolineata la necessità di allentare la rigidità di una regola, il cd. “freno all’indebitamento” (*Schuldenbremse*), disciplinata, più dettagliatamente, agli artt. 109 e 115 LF. L’assetto complessivo di quella disciplina di contenimento della spesa, infatti, in particolare per come interpretata nel 2023, avrebbe reso sostanzialmente impraticabile stanziare risorse sufficienti per affrontare la crisi climatica e finanziare solide e credibili politiche ambientali. Anche alla luce di quanto sancito dal Tribunale costituzionale, era ormai chiaro, del resto, che con quelle regole non sarebbe stato possibile aggirare il limite quantitativo stabilito per il ricorso al credito o, in alternativa, invocare le eccezioni al momento previste per varare investimenti in modo idoneo a programmare un piano di costosi interventi<sup>110</sup>.

In proposito, si è, prima di tutto, prospettata una soluzione che puntava a ripetere la decisione di non toccare il freno all’indebitamento, introducendo un ulteriore fondo speciale in deroga alla *Schuldenbremse* come già in passato era capitato in materia di spese di difesa<sup>111</sup>. È stato, tuttavia, sostenuto come la regola in sé andasse mantenuta immutata perché saldamente posta a presidio della capacità di funzionamento della democrazia rappresentativa<sup>112</sup>. Da più parti, di converso, si è messo in evidenza come il processo di transizione verso la neutralità climatica necessitasse di maggiore flessibilità, capacità di programmazione e, soprattutto, imponesse strutturalmente di suddividere i suoi costi nel tempo<sup>113</sup>.

Di fronte alla intrinseca politicizzazione del confronto sul piano della tenuta della regola della *Schuldenbremse*, la cd. “coalizione sema-

---

<sup>110</sup> Per una puntuale critica della decisione, più nel dettaglio, anche con riferimento al rispetto del principio della annualità di bilancio e alla individuazione dei casi in cui si può in modo legittimo ricorrere al credito per reagire a una “emergenza”, si v. Koriath 2024, pp. 43 ss.

<sup>111</sup> Al comma 1a, l’art. 87a, modificato nel 2022 per finanziare un incremento delle spese militari a seguito della invasione del territorio ucraino da parte della Federazione russa, prevede che «Per rafforzare la capacità di alleanza e difesa, il *Bund* può istituire un fondo speciale per la *Bundeswehr* con un’autorizzazione autonoma all’indebitamento fino a un massimo di 100 miliardi di euro. Gli articoli 109, comma 3, e 115, comma 2, non si applicano all’autorizzazione all’indebitamento. I dettagli sono disciplinati da una legge federale».

<sup>112</sup> Così Kirchhof 2023, pp. 3757 ss.

<sup>113</sup> Da vari punti di vista si v. l’ampio dibattito *Ausgebremst: Die Haushaltsentscheidung des BVerfG und die Zukunft der Finanzverfassung* che ha avuto luogo su *Verfassungsblog* e, in particolare, i contributi di Märtin 2023, Starke 2023, Hohnerlein 2023 e Meickmann 2023.

foro" (*Ampelkoalition*) – composta da SPD, Verdi e Liberali – non è riuscita a trovare una via di uscita. L'instabilità politica che ne è derivata ha portato, da ultimo, alla crisi del Governo guidato dal Cancelliere Olaf Scholz. Nella impossibilità di trovare un accordo sul modo in cui intervenire e sulla stessa opportunità di modificare la Legge fondamentale, di fronte alla necessità di reperire le risorse necessarie per finanziare il programma di coalizione dopo la dichiarazione di nullità del Tribunale costituzionale, il Cancelliere Scholz ha, infatti, scelto di ricorrere allo strumento della questione di fiducia per provocare lo scioglimento del *Bundestag* ai sensi dell'art. 68 LF<sup>114</sup>.

A tal proposito, dopo le elezioni, tenutesi il 23 febbraio, il partito risultato vincitore, la CDU, guidato da Friedrich Merz, tradizionalmente strenuo difensore delle regole di bilancio, ha pienamente compreso la necessità di emendare la Legge fondamentale e di superare il precedente assetto della *Finanzverfassung*. E, tuttavia, va ricordato che una simile operazione sembrava potenzialmente messa in discussione dalla composizione rinnovata del *Bundestag*: una volta insediato il nuovo *Bundestag*, più precisamente, avrebbe potuto essere particolarmente difficile per il nuovo Governo portare avanti una riforma della Legge fondamentale, in quanto i due partiti in procinto di accordarsi, CDU e SPD, nella XXIIa Legislatura, non hanno, neanche con il soccorso dei Verdi, la maggioranza dei due terzi necessaria ai sensi dell'art. 79 II LF<sup>115</sup>. Per evitare una probabile *impasse*, si è, dunque, deciso di avallare una interpretazione della Legge fondamentale che consente, ai sensi dell'art. 39 LF, al *Bundestag* uscente di convocarsi in ogni momento fino a che non sia operativo il nuovo, riconoscendo anche il potere di intervenire sul testo costituzionale con l'assetto e gli equilibri della legislatura uscente. Non senza opinioni contrarie e un vivace dibattito<sup>116</sup>, respingendo i ricorsi e i conflitti presentati sul punto – depositati non solo da deputati della XXIIa Legislatura, ma anche da membri del futuro *Bundestag*, da una *Vor-Fraktion* (il gruppo non ancora costituitosi) della *Linke* e dal Gruppo *AfD* – in proposito si è pronunciato, più volte, persino il Tribunale costituzionale. Nelle sue decisioni, il *BVerfG* ha riconosciuto, così come la dottrina maggioritaria, in base al combinato disposto dell'art. 39 I fr. 2 e 39 II LF, il potere del *Bundestag* uscente di

---

<sup>114</sup> Musso 2025.

<sup>115</sup> Sulle prime proposte di revisione si v. Tappe 2025.

<sup>116</sup> Bella 2025.

riunirsi al fine di modificare la Legge fondamentale fino al momento in cui non si sia effettivamente riunito il nuovo su indicazione del proprio Presidente. A quest'ultimo, peraltro, è anche riconosciuto il potere di convocare la prima riunione della nuova Legislatura<sup>117</sup>.

Non può essere taciuto come alla base di una così forte volontà politica di emendare la Legge fondamentale e, in particolare, la cd. regola del "freno all'indebitamento" non vi fosse, in realtà, in via prioritaria la scelta di affrontare la questione climatica. Piuttosto, il problema riguardava prima di tutto la necessità di aumentare le risorse per la difesa e per le infrastrutture. In un primo momento, si pensava di introdurre due fondi speciali, senza toccare gli artt. 109 III e 115 II LF<sup>118</sup>. In seguito, anche in ragione della pressoché contestuale decisione della Presidente della Commissione europea di annunciare un piano europeo per consentire di finanziare un maggior afflusso di risorse per spese militari e dei successivi sviluppi in tal senso verificatisi a livello sovranazionale<sup>119</sup>, si è deciso, per le spese in materia di difesa, di agire direttamente sulla regola che impone il "freno all'indebitamento" e, dunque, sulla cd. *Schuldenbremse*. Nel momento in cui, tuttavia, a seguito dei risultati delle elezioni, si è capito che, se si voleva essere sicuri del risultato, sarebbe stato necessario agire d'urgenza e in tempi assai stretti con il *Bundestag* ancora in carica e che a tal fine sarebbe stato inevitabile coinvolgere anche il partito dei Verdi, il testo della riforma è ulteriormente cambiato<sup>120</sup>.

---

<sup>117</sup> Si v., in particolare, BVerfG, 2 BvE 3/2, del 13-3-2025, in cui il Tribunale costituzionale federale approfondisce anche il problema del diritto del nuovo *Bundestag* a essere convocato e si sofferma sulle precondizioni perché possa in tal caso essere possibile ragionare di una possibile lesione delle sue prerogative (Rn. 15); sono stati respinti anche: BVerfG, 2 BvE 2/25, del 13-3-2025 e BVerfG, 2 BvE 5/25, del 13-3-2025. Respinto, infine, anche un ricorso individuale di un cittadino con BVerfG, 2 BvR 435/25, del 24-3-2025. Respinto, per ora tuttavia, solo in via cautelare e non anche nel merito, il ricorso di una parlamentare uscente indipendente che denunciava, tra l'altro, l'impossibilità di esaminare con il dovuto approfondimento la riforma: BVerfG, BvE 4/25, del 13-3-2025. Su queste vicende, si v. ora Zei 2025 e De Petris 2025; sul contesto politico e i nuovi equilibri tra partiti, più in generale, si v. anche Raffaeiner 2025. Per una articolata disamina, si v. anche Menéndez 2024, pp. 695 ss.

<sup>118</sup> Criticamente Meinel 2025.

<sup>119</sup> Si fa riferimento, più in particolare, al piano presentato a marzo dalla Commissione europea ReArm Europe Plan/Readiness 2030 ([https://commission.europa.eu/topics/defence/future-european-defence\\_en](https://commission.europa.eu/topics/defence/future-european-defence_en)). Sul punto, si v. anche Consiglio europeo, *Euco* 6/25 *Conclusioni*, 6-3-2025.

<sup>120</sup> Sulla possibile tensione tra la riforma e le regole da poco rinnovate a livello europeo in materia di ricorso all'indebitamento e, più in generale, una puntuale critica delle decisioni assunte, si v. Dani, Menéndez 2025, pt. 1 e pt. 2.

Nel complesso, l'accordo tra i partiti – CDU/CSU, SPD e Verdi, che, detto per inciso, non erano alleati nella precedente Legislatura e non lo saranno nella prossima, in quanto il nuovo Governo si basa su un accordo di coalizione siglato esclusivamente tra i primi – ha previsto, prima di tutto, una ampia deroga al freno all'indebitamento, escludendo quelle spese che superano l'1% Pil in materia di difesa, protezione civile e servizi segreti, nonché per la protezione dei sistemi informatici e per l'aiuto agli Stati vittime di attacchi illegali, dalla disciplina degli art. 109 III e 115 II LF. In secondo luogo, si è, poi, istituito un nuovo fondo speciale da 500 MLD di euro da spendere, in deroga alla *Schuldenbremse*, per finanziare spese "aggiuntive" rispetto a quelle già programmate per infrastrutture e per la neutralità climatica nei prossimi dodici anni. A questa ultima finalità, sono in particolare riservate risorse per 100 MLD (art. 143h LF). Anche in ragione della chiarezza non certo pienamente soddisfacente della disposizione, sarà in questo caso particolarmente importante la legge che dovrà regolare la materia sia, probabilmente, per chiarire cosa si intenda più precisamente con "investimenti aggiuntivi" («zusätzliche Investitionen»), sia per definire meglio le regole che disciplineranno in concreto la gestione di questi fondi rispetto ai normali principi che disciplinano il bilancio, tra cui, per esempio, la sua annualità. La riforma, inoltre, è intervenuta, con lo specifico fine di favorire un voto positivo dei due terzi del *Bundesrat* necessario ai sensi dell'art. 79 II LF, introducendo anche per i *Länder* la possibilità di considerare rispettata la regola sul divieto di indebitamento per le spese fino allo 0,35% del PIL, come già previsto per il *Bund*, e riservando loro, sulla cifra complessiva a ciò destinata, 100 MLD dei fondi per gli investimenti aggiuntivi<sup>121</sup>.

Se, come accennato, non può essere sottaciuto come il principale motivo della riforma rifletta la volontà politica di ricorrere al debito per investimenti di tipo militare, allo stesso tempo non si può non sottolineare, nel quadro di un inevitabile accordo tra partiti, da un lato, la vaghezza di concetti come "protezione civile" – in cui è facile pensare possano confluire molti investimenti volti a favorire interventi che possono tener conto in modo sempre più consapevole delle esigenze di compatibilità ambientale – e "infrastrutture", e, dall'altro, il peso specifico che indubbiamente può avere, anche solo sul piano interpretativo

---

<sup>121</sup> Si era da ultimo espresso criticamente nei confronti di questa norma Koriath 2024, p. 44.

e sistemico, l'inserimento nella Legge fondamentale di una norma di rango costituzionale che consente espressamente spese per il raggiungimento dell'obiettivo della "neutralità climatica". Il riconoscimento di questo fine, infatti, seppur dentro un quadro derogatorio della regola generale attraverso l'introduzione di un fondo speciale che dovrà essere meglio disciplinato con legge, consente di programmare una serie di attività nell'arco dei prossimi dodici anni che orientino significativi investimenti federali che possono logicamente considerarsi coerenti con quanto stabilito nell'art. 20a LF e con il rilievo della intertemporalità dei diritti fondamentali, così come declinata dal Tribunale costituzionale nella sua decisione del 2021. Senza dimenticare, peraltro, che, da questo punto di vista, proprio nella decisione sul clima un particolare rilievo evocativo – quantomeno per il nesso implicito tra necessaria programmazione della spesa e impatto della questione climatica sui diritti – assumeva, per l'evidente assonanza terminologica con il termine *Schuldenbremse*, l'accettazione da parte del Tribunale del concetto della cd. "*Vollbremsung*" (intesa in senso figurato come frenata totale e improvvisa) per motivare l'accoglimento delle ragioni dei ricorrenti (v. *supra*, par. 3). Sembra piuttosto evidente, infatti, che un allentamento del cd. "freno all'indebitamento" è funzionale a costruire le condizioni perché quella "brusca frenata" capace di incidere negativamente sulla intertemporalità dei diritti fondamentali sia evitata. Si potrebbe, inoltre, avanzare l'ipotesi che nel quadro delle spese da sostenere per favorire la neutralità climatica possano essere considerati anche i costi sociali di determinate decisioni economiche volte a orientare il processo di decarbonizzazione, tutelando lavoratori e imprenditori e, pertanto, la stessa tenuta del modo di produzione capitalista nel tempo<sup>122</sup>. Se, dunque, la *Finanzverfassung* continua in qualche modo a essere formalmente legata al principio generale sancito con il cd. "freno all'indebitamento", di quella regola sembra rimanere in realtà ben poco. Non solo, come risulta dal *Koalitionsvertrag 2025*, i partiti al Governo si ripromettono, pur senza fornire molti dettagli, di apportarvi ulteriori modifiche ancora più incisive, dimostrando così la volontà politica di superare

---

<sup>122</sup> Del resto, è possibile individuare una correlazione tra questione ambientale e questione sociale anche a livello europeo: in proposito, si v. almeno Pesce 2023, 310 ss. Ma sulla stretta correlazione tra «sostenibilità sociale» e «sostenibilità ambientale» in relazione alle politiche di decarbonizzazione, v. anche Bruti Liberati 2022, spec. pp. 418 ss.

quella rigidità e favorire una nuova fase di investimenti<sup>123</sup>. Ma, soprattutto, appare ormai chiaro che quello che era l'elemento caratterizzante della *Finanzverfassung* tedesca è, ormai, costellato di eccezioni che appaiono potenzialmente in grado di contribuire sin d'ora a invertire la tendenza a schiacciare il futuro sul presente, riaprendo un dibattito di programmazione politica sulle esigenze di spesa dei prossimi anni.

Il problema, alla luce di quanto riferito, sembra, però, porsi per tutti quei Paesi che non hanno la medesima capacità di indebitarsi della Germania. Se, infatti, in base alle nuove regole fiscali europee<sup>124</sup>, non sembrano esservi grandi spazi per scorporare le spese per investimenti dalle altre, non essendo stata introdotta una vera *golden rule*, e se le uniche deroghe alla disciplina da poco approvata del nuovo Patto di Stabilità saranno previste prevalentemente nell'ambito di un piano volto a scorporare dai limiti all'indebitamento quelle spese superiori a una frazione di PIL destinate a scopi militari, si intravede all'orizzonte la inevitabile formazione di nuove e pericolose asimmetrie tra gli Stati-membri, capaci di incidere sulle attuali scelte in materia di composizione della spesa, con potenziali ricadute negative per il finanziamento dei diritti sociali. È di tutta evidenza come il livello di governo sovranazionale dovrebbe evitare simili tensioni, promuovendo direttamente un ampio piano di investimenti coerenti con gli ambiziosi obiettivi del *Green Deal* che consentano di affrontare il dilemma della sincronizzazione temporale. A tal fine, appare necessario favorire una ripartizione dei costi nel tempo tra diverse generazioni, anche a vantaggio, peraltro, dello stesso modo di produzione capitalista<sup>125</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

In questo contributo, abbiamo problematizzato il rapporto tra tempo e costituzioni democratiche a partire dalle sfide poste dalla crisi climatica. Se la riflessione su tempo e diritto è molto risalente, così come quella delle generazioni future nel diritto costituzionale, l'attuale emergenza climatica invita ad aggiornare l'una e l'altra alla luce di alcune caratteri-

---

<sup>123</sup> Disponibile al sito: <https://www.koalitionsvertrag2025.de/> (pp. 50-51).

<sup>124</sup> Medico 2025; Gioia 2025.

<sup>125</sup> Sulle ambizioni del piano, nel suo complesso, si v. almeno Chiti, Bevilacqua 2024; v. anche, con specifica attenzione alle implicazioni europee della riforma tedesca in materia di bilancio, Menéndez 2024, pp. 697 ss.



stiche peculiari dell'epoca che viviamo. Nonostante l'incertezza su identità e preferenze, il concetto delle generazioni future è stato introdotto nel testo di un numero consistente di costituzioni contemporanee. Sebbene la questione della titolarità soggettiva dei diritti, da parte delle generazioni future, sia incerta e non sembri facilmente risolvibile in senso positivo – almeno fuori da paesi dell'America Latina o del Global South –, non può essere sottovalutato che esse appaiono portatrici di interessi capaci di vincolare il legislatore nei tempi medio-lunghi, anche a garanzia della forza normativa dei testi costituzionali e delle loro disposizioni di principio. Nella misura in cui le costituzioni incorporano questo tipo di norme, che pongono sia limiti che compiti, le generazioni future assumono un rilievo oggettivo, contenendo e al contempo indirizzando l'attività dei vari organi costituzionali. Questa funzione di limite e indirizzo è osservabile anche nell'ambito del contenzioso climatico e deriva dalla piena prescrittività che deve essere riconosciuta ai testi costituzionali.

Gli studi teorici degli ultimi anni offrono, poi, un'ulteriore prospettiva di analisi, che è quella della (de-)sincronizzazione temporale. Diversi autori, tra cui soprattutto Hartmut Rosa, hanno invitato a mettere a fuoco le interazioni tra sistemi sociali diversi, i quali si integrano a diverse velocità. Nella tardo-modernità contemporanea alcuni sistemi sociali – soprattutto quelli dell'economia, della tecnologia e della comunicazione, con ulteriori differenziazioni al proprio interno – si muovono con una accelerazione molto elevata, producendo situazioni di incertezza e instabilità difficilmente governabili. Anche il cambiamento climatico può essere letto in questa luce, essendo il frutto di processi iper-accelerati nei sistemi appena menzionati, rispetto ai quali le sfere della natura e degli ecosistemi sono palesemente più lenti. È così che la crisi climatica può essere vista anche come un problema di desincronizzazione temporale. Per risolvere la crisi, rimanendo all'interno di questo schema teorico, occorre allora provare a risincronizzare sfere iper-accelerate e sfere lente, il che non avviene spontaneamente, ma può accadere attraverso l'azione di altri sistemi che si integrano a una velocità intermedia, e cioè il diritto e la politica.

Abbiamo quindi inquadrato il dilemma della sincronizzazione da un punto di vista costituzionalistico e lo abbiamo testato su un doppio binario, ragionando su alcuni *landmark cases* di corti apicali in tema di obbligazioni climatiche e sulle scelte politiche in materia di indebitamento. Entrambi i settori investono, in maniera decisiva, la sfera della politica e la rappresentanza democratica.

Quanto alle *landmark decisions* considerate, esse provengono dal Tribunale costituzionale tedesco, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte Suprema di Giustizia colombiana. Abbiamo mostrato come alcune innovazioni argomentative e dogmatiche elaborate da queste corti – diritti intertemporali, *standing* delle associazioni ed equità intergenerazionale, diritti della natura – possano essere considerate dei veicoli giuridici di sincronizzazione temporale. Alla luce dei percorsi argomentativi delle corti, abbiamo evidenziato il ruolo determinante del processo politico, delle istituzioni rappresentative e della democrazia deliberativa, richiamando al contempo l'attenzione sui rischi e sui paradossi a cui queste istituzioni e questi processi sono costantemente esposti.

Volgendo lo sguardo al ricorso al credito, abbiamo cercato quindi di mettere in luce come sia necessario, nell'affrontare la crisi climatica, tenere conto della stretta correlazione tra indebitamento, democrazia rappresentativa e tendenze di sviluppo del modo capitalistico di produzione. A tal fine, l'indebitamento in sé non andrebbe stigmatizzato. Piuttosto, sarebbe necessario incentivarne un utilizzo che non solo punti, attraverso una accorta composizione della spesa, a presidiare la responsabilità politica nel lungo periodo, ma che sia anche funzionale a ricostruire in termini nuovi la questione del rapporto tra uomo e natura. In particolare, senza neutralizzare il conflitto sociale e senza agire a detrimento delle conquiste dei lavoratori, sembra decisivo a tal fine ristabilire un nuovo equilibrio in cui venga perseguito, contestualmente al processo di «liberazione nella libertà»<sup>126</sup> dell'uomo di cui lo stato costituzionale si fa da sempre carico in Europa, l'obiettivo di una progressiva demercificazione della natura. In questo scenario, sarebbe, in primo luogo, necessario contrastare un processo di sfruttamento della natura – strettamente correlato con le tendenze appropriative legate all'indebitamento – che si fonda su una indiscriminata privatizzazione di risorse naturali indivise, per poi creare le condizioni per condividere sul piano intertemporale, lasciando gli opportuni margini di discrezionalità politica ai vari decisori che si succederanno nel tempo, i costi e le modalità di concretizzazione del nuovo approccio alle questioni climatiche.

Dai diversi casi presi in esame, emerge in modo nitido che la tensione verso la sincronizzazione temporale coinvolge in maniera diretta

---

<sup>126</sup> Elia 2009, 302. Sui diversi modelli di welfare, si v. almeno Esping-Andersen, 1990.

anche gli istituti della democrazia rappresentativa. Al di là di istituzioni speciali immaginate e realizzate per la cura degli interessi delle generazioni future, sono ancora i parlamenti a giocare un ruolo di primo piano, modulando il bisogno di agire rapidamente, alla luce di una situazione di emergenza e scarsità, con l'esigenza di gestire il tempo e programmare le politiche pubbliche per il futuro. Ma affinché questa seconda esigenza non si risolva in una completa determinazione delle scelte politiche da parte di quelli che dovrebbero essere gli interessi delle generazioni future, occorre conservare una certa misura di imprevedibilità, apertura e discontinuità. Ciò appare indispensabile se si ritiene che possano ancora darsi, concretamente, forme di azione collettiva e processi democratici.

## Bibliografia

AC, sed. pom. 7 maggio 1947, II.

Avitabile, L. (2021), *Tempo e certezza nel diritto*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", pp. 207 ss.

Bagni, S. (2023), *Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti*, in "DPCE online", Sp-2, 2023, pp. 153 ss.

Bagni, S., Carducci, M. (2023), *How to See the Invisible? The Recognition of the "Rights of Nature" to Represent Future Generations*, in Ruiz Fabri, H., Rosoux, V., Donati, A. (eds.), *Representing the Absent*, Nomos, Baden-Baden, pp. 439 ss.

Beckmann, M. (2021), *Das Bundesverfassungsgericht, der Klimawandel und der ,intertemporale Freiheitsschutz'*, in "Umwelt und Planungsrecht", pp. 244 ss.

Bella, J.S. (2025/2/27), *Aus Alt mach Neu?: Warum der Alt-Bundestag kein Sondervermögen für die Bundeswehr beschließen kann*, in "VerfBlog".

Benvenuti, M. (2023), *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in "Rivista AIC", pp. 59 ss.

Bevilacqua, D., Chiti, E. (2024), *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Il Mulino, Bologna.

Beynon-Jones, S.M., Grabham, E. (2019), *Introduction*, in Beynon-Jones, S.M., Grabham, E. (eds.), *Law and Time*, ebook, Routledge, pp. 1 ss.

Bifulco, R. (2008), *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Franco Angeli, Milano.

Britz, G. (2022), *Klimaschutz in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts*, in "Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Sonderausgabe Klimabeschluss", pp. 7 ss.

Brucher, A., De Spiegeleir, A. (2024), *The European Court of Human Rights' April 9 Climate Rulings and the Future (Thereof)*, in "VerfBlog".

- Brunet, P. (2021), *L'écologie des juges – la personnalité juridique des entités naturelles* (Nouvelle-Zélande, Inde et Colombie), in Cohendet, M.A. (dir.), *Droit constitutionnel de l'environnement*, LGDJ, Paris, pp. 303 ss.
- Bruti Liberati, E. (2022), *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in "Diritto pubblico", pp. 415 ss.
- Buono, E., *Coordinate temporali dell'Antropocene: un diverso orizzonte giuridico*, in "DPCE online", 2024, pp. 883 ss.
- Buser, A. (2020), *Ein Grundrecht auf Klimaschutz?*, in "Deutsches Verwaltungsblatt", pp. 1389 ss.
- Calliess, Ch. (2021a), *Klimapolitik und Grundrechtsschutz – Brauchen wir ein Grundrecht auf Umweltschutz?*, in "Zeitschrift für Umweltrecht", pp. 323 ss.
- Calliess, Ch. (2021b), *Das "Klimaurteil" des Bundesverfassungsgerichts: "Ver-subjektivierung" des Art. 20a GG?*, in "Zeitschrift für Umweltrecht", pp. 355 ss.
- Carducci, M. (2017), s.v. «Natura (diritti della)», in *Dig. Disc. Pubbl.*, Agg. VII, Wolters Kluwer, Milano, pp. 486 ss.
- Carducci, M. (2021), s.v. «Cambiamento climatico (diritto costituzionale)», in *Dig. Disc. Pubbl.*, Agg. VIII, Wolters Kluwer, Milano, pp. 51 ss.
- Carducci, M. (2022), *Il tempo del pianeta come bene della vita nell'emergenza climatica*, in "Blog Diritticomparati".
- Carducci, M. (2023), *Climate Change and Legal Theory*, in Pellegrino, G., Di Paola, M. (eds.), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Springer, ebook.
- Carducci, M. (2024), *La sentenza Klimaseniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza*, in DPCE online, 2, pp. 649 ss.
- Ciocca, P.L. (2011), *L'economia di mercato capitalistica: un «modo di produzione», da salvare*, in "Rivista di storia economica", pp. 279 ss.
- Cuocolo, L. (2022), *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in DPCE online, pp. 1071 ss.
- Dani, M., Menéndez, A.J. (2025), *Le conseguenze istituzionali del riarmo*, in "Diario di Diritto pubblico", (pt. 1: <https://www.diariodidirittopubblico.it/le-conseguenze-istituzionali-del-riarmo-parte-i/>; pt. 2: <https://www.diariodidirittopubblico.it/le-conseguenze-istituzionali-del-riarmo-parte-ii/>)
- D'Aloia, A. (2016), s.v. «Generazioni future (diritto costituzionale)», in *Enc. Dir.*, Annali IX, Giuffrè, Milano, pp. 337 ss.
- De Fiores, C. (2024), *La memoria dell'avvenire. Le democrazie costituzionali di fronte alle sfide del futuro*, in "Politica del diritto", p. 411 ss.
- De Petris, A. (2025), *Una Germania senza freno, ovvero: trasformare una crisi in catarsi*, in "DPCE online", pp. 23 ss.
- Di Martino, A. (2023), *Intertemporalità dei diritti e dintorni: le scelte argomentative del Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul clima e le interazioni con i processi democratici*, in "Riv. Diritti Comparati", 2, pp. 56 ss.

- Di Martino, A. (2025), *The Problem of Temporal Synchronization in Climate Change. Theoretical and Comparative Interplays in the Light of Litigation*, in "L'Innocenzo", 1, pp. 62 ss.
- Elia, L. (2009), *Cultura e partiti alla Costituente: le basi della democrazia repubblicana*, in Id., *Costituzione, partiti, istituzioni*, Il Mulino, Bologna.
- Esping-Andersen, G. (1990), *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, Polity press, Cambridge.
- Ferrara, A. (2024), *Sovereignty Across Generations*, OUP, Oxford.
- Francioni, F. (2010), *International Human Rights in an Environmental Horizon*, in "European Journal of International Law", pp. 41 ss.
- Gargarella, R. (2022), *Law as a Conversation among Equals*, CUP, Cambridge.
- Gioia, G. (2025), *Decisione di bilancio e Unione europea. Sulla tensione tra democrazie e tecnica*, in C. Pinelli, D. Martire (a cura di), *Diritto costituzionale dell'economia*, pp. 217 ss.
- Glenn, H.P. (2014), *Legal Traditions of the World*, 5. ed., OUP, Oxford.
- González-Ricoy, I., Gosseries, A. (2016), *Institutions for Future Generations*, OUP, Oxford.
- Grasso, G. (2024), "Oltre" Klimaseniorinnen: la Svizzera tra esecuzione della decisione della Corte EDU e processo decisionale democratico, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", p. 1004 ss.
- Grosche, N. (2022), *Recht und intertemporale Gerechtigkeit*, in "Der Staat", pp. 113 ss.
- Guarna Assanti, E. (2024), *Il contenzioso climatico europeo*, FrancoAngeli, Milano.
- Hartog, F. (2003), *Régimes d'historicité: présentisme et expériences du temps*, Seuil, Paris.
- Hilson, Ch. (2024), *The Meaning of Carbon Budget within a Wide Margin of Appreciation*, in "VerfBlog".
- Hohnerlein, J. (2023/11/27), *Schuldenbremse und Klimawandel: Warum es dringend einer Verfassungsänderung bedarf*, in "VerfBlog".
- Humphreys, S. (2022), *Against Future Generations*, in "European Journal of International Law", pp. 1061 ss.
- Huneus, A. (2024), *The Canon of Nature Rights*, in Choudhry, S., Hailbronner, M., Kumm, M. (eds.), *Global Canons in an Age of Contestation*, OUP, Oxford.
- Innerarity, D. (2012), *The Future and its Enemies. In Defense of Political Hope*, Stanford University Press, Stanford.
- Karnein, A. (2016), *Can We Represent Future Generations?*, in González-Ricoy, I., Gosseries, A. (eds.), *Institutions for Future Generations*, Oxford University Press, Oxford, pp. 83 ss.
- Kirchhof, G. (2023), *Die Schuldenbremse – eine Haushaltskrise als Chance in der Zeitenwende*, in „Neue Juristische Wochenschrift“, pp. 3757 ss.
- Kleiber, M. (2014), *Der grundrechtliche Schutz künftiger Generationen*, Mohr, Tübingen.

- Korioth, S. (2024), *Not im Jahrestakt - Verschuldung mit der Schuldenbremse*, in "JuristenZeitung", pp. 43 ss.
- López Zamora, L.A. (2023), *The Recognition of the Rights of Nature in Latin America – The Lost Linkage with the Rights of Future Generations*, in Ruiz Fabri, H., Rosoux, V., Donati, A. (eds.), *Representing the Absent*, Nomos, Baden-Baden, pp. 463 ss.
- Luciani, M. (1990), *Economia nel diritto costituzionale*, in "Dig. disc. pubbl.", vol. V, Utet, Torino, pp. 373 ss.
- Luciani, M. (2008), *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in "Diritto e società", 2008, pp. 145 ss.
- MacKenzie, M.K. (2018), *Deliberation and Long Term Decisions. Representing Future Generations*, in Bächtiger, A., et al. (eds.), *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, Oxford University Press, Oxford, pp. 251 ss.
- Mair, P. (2016), *Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti* (2013), Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Märtin, L., Mühlbach, C. (2023/11/24), *Katalysator der Polykrise: Das Staatsschuldenrecht und seine verfassungsgerichtliche Überprüfung als Hindernis politischer Gestaltungskraft*, in "VerfBlog".
- Marx, K. (1963), *Il lavoro alienato*, in Id., *Opere filosofiche giovanili*, Editori riuniti, Roma, pp. 193 ss.
- Marx, K. (2024), *Il Capitale*, Einaudi, Torino.
- Mau, S., Lux, Th., Westheuser, L. (2023), *Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft*, Suhrkamp, Berlin.
- Medico, F. (2025), *La riforma delle regole fiscali europee: la nuova austerità (selettiva) e il (non) ritorno dello Stato?*, in *Diritto pubblico*, pp. 41 ss.
- Meickmann, T.V. (2023/11/15), *Das Ende der Großzügigkeit*, in "VerfBlog".
- Meinel, F. (2025/3/03), *Fiscal Hamlets: Die Bundesrepublik vor der Spaltung der Finanzverfassung*, in "VerfBlog".
- Menéndez, A.J. (2024), *Editorial: Rewriting the German Fundamental Law in a Blitz*, in "European Law Open", pp. 687 ss.
- Menga, F.G. (2022), *Dare voci alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell'articolo 9 della Costituzione italiana*, in "BioLaw Journal", 2, pp. 73 ss.
- Möllers, Ch., Weinberg, N. (2021), *Die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts*, in "Juristenzeitung", pp. 1069 ss.
- Musso, F. (2024/2/7), *La sentenza del 15 novembre 2023 del Bundesverfassungsgericht, tra vincoli costituzionali e ruolo della politica nella definizione del bilancio dello Stato*, in "Blog Diritticomparati".
- Musso, F. (2025/2/18), *La Germania è ora divisa sul "freno al debito": prospettive sul futuro dello Schuldenbremse*, in "Blog Diritticomparati".
- Nania, R. (2024), *Costituzione e libertà economiche dalle origini alla riforma dell'art. 41*, in Id. (a cura di), *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, pp. 35 ss.

- Nicolini, M., Bagni, S. (2021), *Comparative Constitutional Justice*, Eleven, The Hague.
- O'Connor, J. (1979), *La crisi fiscale dello Stato* (1973), Einaudi, Torino.
- Ost, F. (1999), *Le temps du droit*, Odile Jacob, Paris.
- Pecile, V. (2023), *Rethinking Legal Time: The Temporal Turn in Socio-Legal Studies*, in "Oñati Socio-Legal Series", pp. 386 ss.
- Perulli A., Speziale V. (2022), *Dieci tesi sul diritto del lavoro*, Il Mulino, Bologna.
- Perulli, P. (2020), *Il debito sovrano. La fase estrema del capitalismo*, La nave di Teseo, Milano.
- Pesce, C. (2023), *Il Fondo sociale per il clima: prime riflessioni in tema di giustizia delle transizioni*, in "Quaderni AISDUE", pp. 310 ss.
- Petersmann, M. (2021), *Sympoietic Thinking and Earth System Law: The Earth, its Subjects and the Law*, in "Earth System Governance", pp. 1 ss.
- Polanyi, K. (2010), *La grande trasformazione* (1944), Einaudi, Torino.
- Raffei, S. (2025/04/23), *Nuovo governo in Germania: l'ultima chance del grande centro?*, in "Blog Diritticomparati".
- Revault D'Allones, M. (2014), *La crisi senza fine. Saggio sull'esperienza moderna del tempo* (2012), O/O Edizioni, Milano, 2014.
- Ridola, P. (2024), *Tecnologie digitali e dignità del lavoro*, in S. Bellomo, O. Raz-zolini (a cura di), *Dignità del lavoro e civiltà digitale*, Bardi, Roma, pp. 73 ss.
- Rimoli, F. (2024), *Tutela dell'ambiente, ecologismo e interesse delle generazioni future: spunti per una lettura critica*, in "Italian Papers on Federalism", 3, pp. 301 ss.
- Rimoli, F. (2025), *Accelerazione, risonanza, entropia: democrazia senza futuro?*, in "Diritto pubblico", 1, pp. 75 ss.
- Ronchetti, L. (2024), *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Editoriale scientifica, Napoli.
- Rosa, Ha. (2005), *Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne*, Suhrkamp, Berlin.
- Rosa, Ha. (2018), *Airports Built on Shifting Grounds? Social Acceleration and the Temporal Dimension of Law*, in Corrias, L., Francot, L. (eds.), *Temporal Boundaries of Law and Politics*, Routledge, Oxon, pp. 73 ss.
- Rosa, Ha. (2019), *Resonanz*, Suhrkamp, Berlin.
- Rosa, Ha. (2021), *Best Account. Skizze einer systematischen Theorie der modernen Gesellschaft*, in Reckwitz, A., Rosa, Ha., *Was leistet die Gesellschaftstheorie?*, Suhrkamp, Berlin.
- Saitō, K. (2024), *Il capitale nell'antropocene* (2020), Einaudi, Torino.
- Saitto, F. (2015), *Economia e stato costituzionale*, Giuffrè, Milano.
- Saitto, F. (2020), *Per una critica della "Costituzione economica" nel prisma delle trasformazioni della democrazia rappresentativa*, in "DPCE online", pp. 395 ss.
- Saitto, F. (2024), *La garanzia dei diritti sociali nello stato costituzionale tra composizione della spesa e processi di redistribuzione della ricchezza. Spunti di comparazione*, in R. Nania (a cura di), *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino, p. 305 ss.



- Saitto, F. (2025), «Terra e lavoro». Osservazioni preliminari sul rapporto tra sistema economico, generazioni future e “questione ambientale”, in Aa.Vv., *Liber amicorum per Roberto Nania*, Giappichelli, Torino, pp. 701 ss.
- Savaresi A., Setzer J. et al. (2024), *Conceptualizing Just Transition Litigation*, in “Nature Sustainability”, pp. 1379 ss.
- Scheuerman, W.E. (2001), *Liberal Democracy and the Empire of Speed*, in “Polity”, pp. 41 ss.
- Schmitt, C. (1972), *Appropriazione, divisione, produzione*, in Id., *Le categorie del “politico”*, Il Mulino, Bologna, pp. 295 ss.
- Schwarte, J. (2024), *Qualitäten der Freiheit. Demokratie für Übermorgen, Meiner, Hamburg*.
- Seyma Sysman, E. (2024), *Il tempo: grande assente del costituzionalismo ambientale*, in “DPCE online”.
- Starke, L. (2023/11/21), *Eine verpasste Chance*, in “VerfBlog”.
- Supiot, A. (2020), *Homo faber: continuità e rotture*, in A. Honneth, R. Sennett, A. Supiot (a cura di), *Perché lavoro? Narrative e diritti per lavoratrici e lavoratori del 21° secolo*, Feltrinelli, Milano, 2020, pp. 21 ss.
- Tappe, H. (2025/3/14), *Die Notbremsung bei der Schuldenbremse: Zu den geplanten Änderungen der Art. 109, 115 und 143h GG*, in “VerfBlog”.
- White, J. (2025), *The Future as a Democratic Resource*, in “Perspectives on Politics. First View”, pp. 1 ss.
- Wiedmann, J.L. (2023), *Vorwärts in die klimapolitische Vergangenheit*, in “VerfBlog”.
- Zeï, A. (2025), *Prorogatio, ovvero con il piede in due scarpe: sulla pretesa libertà di affidare la revisione costituzionale al Vecchio Parlamento in regime di prorogatio anziché alla assemblea neoeletta*, in “Nomos”, 1, pp. 1 ss.
- Zenghelis, D. (2016), *Decarbonisation: Innovation and the Economics of Climate Change*, in Jacobs, M., Mazzucato M. (eds.), *Rethinking Capitalism*, Wiley, Chichester



## CONTENZIOSO CLIMATICO E DIRITTI DELLA NATURA



# *Greening Property Up!* Uno studio in tema di *Stewardship* e proprietà conformata

*Giacomo Capuzzo*

## **1. Cenni introduttivi**

Il tema portante di questo contributo riprende una questione che è stata sollevata dai più importanti studiosi del diritto di proprietà fin dal secolo scorso, Rodotà e Giannini nel contesto italiano, Cohen e Singer in quello statunitense, Honoré in quello inglese, solo per ricordarne alcuni. Tutti questi giuristi, ognuno secondo la propria sensibilità si sono interrogati sui diversi strumenti di conformazione della proprietà allo scopo di consentire il perseguimento di una utilità sociale, a cui sia collegata la tutela di un particolare interesse di carattere pubblico<sup>1</sup>.

Questo tema sarà quindi discusso ancora una volta trattando la questione della tutela dell'ambiente nel contesto della crisi climatica, i cui effetti si stanno dispiegando non solo in relazione agli ecosistemi, ma anche nel contesto sociale. Tale interesse è funzionale alla conservazione e al ripristino dei sistemi ecologici da cui la collettività – intesa secondo un'accezione antispecista, che ricomprende quindi anche la fauna animale – dipende per il proprio benessere e la propria sopravvivenza. In questo contesto, la tesi che si intende condividere parte dal presupposto che gli esseri umani, quali amministratori e custodi del mondo naturale e della sua biodiversità, saranno chiamati a ripensare e riformulare in profondità gli attuali regimi proprietari che contribuiscono in modo significativo al degrado ecologico al quale si sta assistendo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Le strategie di conformazione sono le più diverse, a seconda dei vari sistemi giuridici, Rodotà 1960; Giannini 1971; Cohen 1954; Honoré 1961. L'elenco non vuole essere assolutamente esaustivo, ma esprime una netta preferenza dell'autore.

<sup>2</sup> Butler 2023; Ryan 2023.

Una forma di appartenenza su di un bene immobile, sia questo un fondo rustico o urbano, può essere così vincolata secondo regole che impongano al titolare di tutelare e rigenerare i sistemi ecologici sui quali il fondo incide, questo limite all'esercizio del diritto di proprietà è stato sperimentato, nel mondo di *common law* in relazione all'istituto della *stewardship*, che affonda le proprie radici nelle tradizioni culturali di diverse società<sup>3</sup>, ma che assume un particolare significato nell'ambito del pensiero postcoloniale, con riferimento al pluralismo giuridico associato alle organizzazioni sociali delle popolazioni native<sup>4</sup>. In queste esperienze, il legame che unisce gli esseri viventi alla terra richiede una gestione responsabile dell'ambiente, che sia funzionale a preservare le risorse naturali e l'equilibrio degli ecosistemi<sup>5</sup>. Secondo tale visione, l'essere umano è chiamato a svolgere un ruolo di tutela della natura, a preservarla in funzione delle nuove generazioni, conservando la sua capacità produttiva; in altri termini, deve farne un uso che sia in linea con il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri con gli altri organismi viventi<sup>6</sup>.

La scelta di dare un contenuto giuridico alla prevenzione della perdita ecologica, al ripristino e alla conservazione degli ecosistemi, che ha spinto il legislatore italiano ad inserire all'interno della prima parte della costituzione un riferimento in tal senso, ha origine dall'ampiezza e dalla gravità del fenomeno della crisi climatica: che ha assunto la dimensione, in termini scientifici, di una estinzione di massa su scala planetaria.<sup>7</sup>

Benché l'interesse giuridico alla tutela dell'ambiente sia sempre esistito – giacché la sopravvivenza umana dipende dai sistemi ecologici – l'urgenza di tutelare tale interesse si è fatta ora impellente, in presenza di una situazione critica e pressante, diviene quindi legittimo e necessario interrogarsi sull'opportunità di apportare modifiche a regimi giuridici esistenti, che ostacolano la protezione di tale interesse<sup>8</sup>.

Questo contributo parte dal presupposto che i tentativi sin qui operati dai giuristi di mettere a sistema la sostenibilità, calando tale

---

<sup>3</sup> Schuijers, Bush 2023, 312

<sup>4</sup> Bush 2021 Mills e Nie 2025, p. 279; Passmore 1974; Attfield 2001; Callicott 2013.

<sup>5</sup> Beavis 1994; Berry 2006.

<sup>6</sup> Mathevet, Bousquet 2014.

<sup>7</sup> Questa previsione che appare particolarmente nefasta è in realtà il frutto di una classificazione alquanto condivisa, si veda a tal proposito, Kolbert 2024, pp. 117 ss.

<sup>8</sup> In questo ambito, vale la pena fare riferimento all'illuminante contributo, che rilegge il suo "The New Property" nel contesto della tutela dell'ambiente, Reich 1990, pp. 731 ss.

parametro all'interno dell'ordinamento giuridico dei diversi Paesi, con l'obiettivo di ispirare a tale principio le regole in esso contenute, non abbiano sortito particolare effetto. Il diritto costituisce il riflesso del contesto socioeconomico e allo stesso tempo contribuisce a costruirlo, in questo senso, l'elaborazione del principio di sostenibilità appare come una concezione alquanto riduttiva di fronte ad un sistema capitalistico, le cui trasformazioni hanno prodotto la stessa crisi climatica e il conseguente aumento delle disuguaglianze<sup>9</sup>.

Per queste ragioni, questo scritto si propone uno studio critico del principio di sostenibilità attraverso la trattazione di un istituto come quello della *stewardship*, che è stato ricondotto al paradigma della sostenibilità, ma che nasce nel contesto postcoloniale e pluralista delle tradizioni giuridiche ctonie delle popolazioni native. Questo contributo proverà quindi a ricostruire l'istituto all'interno di quel contesto, setacciando le diverse accezioni del principio di sostenibilità che sono andate accostandosi alla *stewardship*, per far emergere una concezione all'interno dei sistemi giuridici consolidati, di come sia possibile, in determinate condizioni, riordinare le categorie giuridiche, a partire dall'istituto proprietario, alla luce di un complesso di interessi che tengano in conto l'ambiente, i suoi ecosistemi e la sua biodiversità alla luce della crisi climatica<sup>10</sup>.

Tale integrazione dovrebbe avvenire mediante un insieme di strumenti finalizzati a conformare la proprietà in funzione di una serie di utilità e benefici ambientali e, conseguentemente, in ambito sociale. Sviluppando una critica penetrante del modello capitalista nel dopoguerra, appare necessario porre l'accento sulle modalità con cui si è giunti alla situazione attuale. L'Occidente ha posto in essere, secondo diverse declinazioni, un sistema socio-giuridico orientato alla protezione dei diritti soggettivi e della proprietà privata, sistema questo che, mediante tecniche diverse: la concettualizzazione teorica nel caso del *civil law* e la dematerializzazione in quello di *common law*, ha permesso di astrarre la proprietà dall'oggetto materiale della stessa, dalle sue caratteristiche e ha esternalizzato i costi dell'estrazione delle risorse naturali, risorsa fondamentale nel modello di produzione industriale capitalista<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Su questo punto si veda Marella 2024.

<sup>10</sup> Sulle tradizioni giuridiche ctonie, si veda Glenn 2014 (2000), p. 5.

<sup>11</sup> Per uno studio comparatistico sulla proprietà tra *common law* e *civil law*, si veda il classico, Candian, Gambaro, Pozzo 1992.

Il mondo naturale era concepito come altro rispetto a quello umano, e l'umanità era sostanzialmente libera di trarre profitto dallo sfruttamento di tale alterità, una simile costruzione dello spazio si fa largo all'interno del mondo occidentale nel basso medioevo, per poi consolidarsi nella modernità e nelle conquiste coloniali: per coloro che, giungendo da oltremare, inseguivano il sogno di terre sconfinite, la proprietà fondiaria rappresentava uno strumento di legittimazione; l'occupazione e il possesso vestito dalla legittimazione proprietaria implicavano la libertà di disporre del proprio fondo secondo volontà, ogni restrizione o modifica della proprietà privata era (ed è tuttora) percepita come una limitazione della stessa, e dunque dell'interesse dominicale. Ancora oggi, nell'ambito dei sistemi giuridici derivati da tali tradizioni giuridiche, la riduzione di prerogative proprietarie viene ritenuta giustificabile, solo laddove intervenga un interesse di rango costituzionale che sia ritenuto superiore nel bilanciamento<sup>12</sup>.

## 2. Proponenti critici

Non si può affermare che la tutela dell'ambiente e la conservazione degli ecosistemi sia mai stata considerata ingiustificabile: più semplicemente, non è stata considerata, o non lo è stata nei termini con cui questo tema viene trattato al giorno d'oggi. All'epoca del passaggio al modello di produzione capitalista, e fino agli anni Sessanta del secolo scorso, un diritto ambientale in senso proprio non esisteva, e concetti come danno o disturbo venivano interpretati in chiave esclusivamente individuale, senza tenere conto delle dinamiche ecologiche né, tantomeno, degli effetti cumulativi o latenti dell'azione antropica. Si intende qui sostenere che, a più di mezzo secolo di distanza, l'interesse collettivo alla conservazione dell'ambiente e all'elaborazione di strumenti di contrasto alla crisi climatica rappresentino un obiettivo di primaria importanza, che non può essere garantito facendo affidamento unicamente sul demanio pubblico. La conformazione delle forme di appartenenza si dimostra quindi necessaria per fare fronte a questa situazione sostanziale e può rivelarsi uno strumento essenziale per una gestione responsabile dell'ambiente nel suo complesso, persino nel contesto degli attuali assetti proprietari è possibile promuovere forme di *stewardship* capaci di rimanere dentro il perimetro dell'istituto della proprietà<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Su questo passaggio, si veda Singer 1982, pp. 240-258.

<sup>13</sup> Su questo punto, si veda Shoemaker 2019, pp. 1531 ss.

Sia il diritto di proprietà, sia l'ecologia sono discipline orientate alla disciplina di relazioni sociali, capaci di descrivere e prescrivere la vita sulla terra, sono raramente indagate congiuntamente, entrambe sono intrinsecamente connesse alla sostenibilità e accomunate dalle interdipendenze vitali tra esseri umani e natura. In un contributo fondamentale nell'ambito degli studiosi del regime proprietario<sup>14</sup>, Felix Cohen definisce il diritto di proprietà come un insieme di relazioni tra persone, in riferimento a cose, questo accento sulla dimensione interpersonale riflette l'attuale comprensione del diritto della proprietà. Il diritto di proprietà dei beni immobili disciplina, infatti, relazioni tra soggetti in relazione alla terra<sup>15</sup>. In questa prospettiva, la terra stessa si configura come fonte di accesso, controllo e possibilità di esclusione<sup>16</sup>. La terra, in quanto proprietà, è delimitata cartograficamente, mediante il riferimento a un lotto contenuto in una planimetria, qualora tale planimetria sia soggetta a vincoli o strumenti urbanistici che riconoscono, ad esempio, elementi di rilevanza storica, rischi di alluvione o di incendio, il titolo di proprietà potrà eventualmente incorporare un riferimento a determinate caratteristiche biofisiche del fondo. Nondimeno, la regola è che la porzione di terra venga definita in modo del tutto separato dalle sue caratteristiche sostanziali<sup>17</sup>.

L'ecologia, per contro, descrive le relazioni tra gli organismi e il loro ambiente, concentrandosi in particolare su quegli aspetti ecosistemici che risultano essenziali alla sopravvivenza: l'habitat degli organismi. In quanto habitat, la terra – intesa in senso lato, comprendente anche le aree marine – fornisce rifugio, nutrimento, acqua e la possibilità di riprodursi. L'essenza della terra, nella prospettiva ecologica, risiede all'interno delle sue caratteristiche fisiche sostanziali. L'ecologia interpreta tale fisicità attraverso le relazioni tra il suolo, il cielo e gli organismi viventi che da questi dipendono. In quanto scienza dei sistemi, l'ecologia riconosce inoltre che l'habitat di un organismo o di una comunità è intrinsecamente connesso a tutti gli altri sistemi naturali e agli habitat di altri esseri viventi, inclusi naturalmente gli esseri umani. Il riconoscimento di tali connessioni,

---

<sup>14</sup> Il riferimento qui è ancora a Cohen 1954.

<sup>15</sup> Si veda sul punto, il contributo di Davies 2020.

<sup>16</sup> Lucy, Mitchell 1996.

<sup>17</sup> Graham 2011.

l'emergere di questi fragili equilibri, che devono essere preservati, ha spinto gli studiosi ad osservare altri sistemi di organizzazione sociale, ricercando quelle esperienze in grado di tenere in considerazione tali interessi per poterli tradurre all'interno degli ordinamenti giuridici di riferimento. L'istituto della *stewardship* può rappresentare uno strumento in tal senso, in grado di trasferire in ambito giuridico un modello di organizzazione sociale che ha caratterizzato da sempre quelle tradizioni giuridiche che Glenn ha definito come *ctonie*<sup>18</sup>, perché appunto riconoscono il collegamento invisibile tra i diversi elementi e gli organismi viventi e strutturano la propria società in armonia con tali ecosistemi.

Come si è già avuto modo di dire, la *stewardship* è stata inserita all'interno di diversi approcci interdisciplinari alla questione della tutela ambientale, della conservazione degli ecosistemi e del contrasto alla crisi climatica. Tali concezioni sono riconducibili a diversi schemi ideologici e partono da presupposti storico-politici e socioeconomici diversi. È necessario fare ordine tra questi approcci e individuarli nella loro estensione multidisciplinari per poi procedere a definire quale particolare elaborazione della *stewardship* si intende portare avanti con questo contributo e come i vari sistemi giuridici l'hanno accolta al loro interno<sup>19</sup>.

### 3. Un istituto per tutte le stagioni.

#### *La Stewardship tra ecologia e diritto*

La *stewardship* implica quindi l'attenzione e la responsabilità nei confronti di ciò che è in proprio possesso, fa riferimento ad un uso accorto delle risorse ovvero ad una gestione sostenibile degli ecosistemi e della biodiversità. La rilevanza concettuale della *stewardship* sta crescendo nella letteratura contemporanea delle scienze ambientali e della conservazione, in particolare nei settori della gestione delle risorse naturali dell'agriambiente e delle aree protette<sup>20</sup>. Nella seconda parte del XX secolo, il termine era utilizzato prevalentemente per evocare un'etica della cura della terra, riprendendo una delle prime elaborazioni del

---

<sup>18</sup> Glenn, 2014 (2000), 5 ss.

<sup>19</sup> Su questo passaggio relativo all'impiego dell'istituto della *stewardship*, si veda Mâthévet, Bousquet, Raymond, 2018, 363 ss.

<sup>20</sup> Mâthévet, Bousquet, Raymond 2018, pp. 366 ss.; Jepson et al 2017; Hejnowicz et al 2016.



concetto<sup>21</sup> nel secondo dopoguerra, che prevedeva un impiego della *stewardship* fondato su una “land ethic”, intesa come integrazione della relazione tra gli esseri umani e l’ambiente, che condividono con piante e animali; tale approccio non si limitava all’ambito agricolo o forestale, ma abbracciava la natura nel suo insieme<sup>22</sup>.

A partire dagli anni Ottanta, la *stewardship* è stata reinterpretata negli Stati Uniti come pratica ambientale civica e contrapposta a letture autoritarie del rapporto tra uomo e ambiente<sup>23</sup>. Questa concezione si è istituzionalizzata attraverso progetti locali di gestione sostenibile dei suoli agricoli, coinvolgendo agricoltori e promuovendo l’educazione ambientale e il dialogo, gli obiettivi principali erano: contrastare la conversione dei fondi agricoli all’uso urbano, sostenere i principi dell’agroecologia e rafforzare il ruolo attivo delle comunità rurali. Nei contesti urbani, la *stewardship* urbana coinvolgeva reti di gestione partecipata del territorio, volte non solo a migliorare la qualità dell’aria e a garantire spazi verdi, ma anche a potenziare le infrastrutture verdi, i servizi ecosistemici e il benessere umano. La *stewardship* è stata adottata come strumento di policy per promuovere pratiche sostenibili nell’agricoltura, nella pesca e nella silvicoltura, o per incentivare la tutela di proprietà fondiari private, da questi impieghi derivava una pluralità di concezioni della *stewardship*, ciascuna legata a differenti valori del paesaggio e modalità di gestione del territorio<sup>24</sup>.

Negli ultimi anni, la *stewardship* è emersa come una strategia alternativa promettente per affrontare i cambiamenti globali e per rafforzare le politiche di conservazione della biodiversità. Questa tendenza riflette, da un lato, il fallimento politico di molti sforzi per mitigare i cambiamenti climatici sviluppati nel contesto del principio di sostenibilità e la crisi della conservazione tradizionale e, dall’altro, la domanda sociale crescente per approcci collaborativi e dal basso<sup>25</sup>. Nonostante ciò, sono ancora pochi gli studi che hanno esplorato in profondità le basi ideologiche e filosofiche delle politiche e pratiche di *stewardship*. L’o-

---

<sup>21</sup> L’opera di Aldo Leopold fonda il rapporto tra esseri umani e terra su basi etiche, Leopold, 1949.

<sup>22</sup> Callicott 2013; Wells, McShane 2004; Mathevet et al 2016.

<sup>23</sup> White, 1967.

<sup>24</sup> Fisher et al 2015; Krasny et al 2014, Adams et al 2012; Burivalova et al 2017; Farmer et al 2017; Pienaar et al 2017. Raymond et al 2015.

<sup>25</sup> Reed et al 2016; Keohane, Victor 2016; Muhumuza, Balkwill 2013,

biiettivo di questo paragrafo è quindi offrire una mappatura dei diversi significati attribuiti alla *stewardship* nel campo delle scienze ambientali e sociali. In particolare, si intende indagare come le diverse ideologie politiche e i sistemi di valori influenzino le differenti concezioni e perché ciò sia rilevante per definire le diverse politiche ambientali nel contesto del dibattito contemporaneo sulla “nuova conservazione”<sup>26</sup>.

Alcune posizioni in materia sostengono la necessità di preservare ecosistemi poco modificati, per attribuire valore alla natura “intatta”; altri ritengono che si debba favorire i processi naturali ovunque possibile, riconoscendo valore alla “naturalità” e alla “selvatichezza”, assumendo che nessun luogo sulla terra possa dirsi davvero integro; altri ancora ripongono fiducia nella tecno-scienza e nel suo progresso, come via per risolvere i problemi ecologici e gestire la natura.<sup>27</sup> Il discorso relativo alla *stewardship* si inserisce così nel più ampio dibattito sui nuovi paradigmi di tutela e conservazione, che ripropone tensioni già note nel campo della scienza e della politica ambientale<sup>28</sup>: le direttrici principali di questo dibattito si dipanano tra sviluppo sostenibile e protezione della biodiversità e degli equilibri tra organismi viventi; la dicotomia tra *parks* e *people*, quindi tra aree protette disabitate contro riserve estrattive, giustizia sociale e riduzione della povertà; tra antropocentrismo e specismo, secondo cui solo gli esseri umani contano e biocentrismo/antispecismo, secondo cui gli esseri umani sono una specie tra le altre e devono mantenere un delicato equilibrio con gli altri organismi viventi<sup>29</sup>.

I diversi approcci alla *stewardship*, così come emergono nella letteratura sulla gestione delle risorse naturali, sull'agricoltura ambientale e sulle aree protette, si fondano su una base più o meno illuminata di tipo antropocentrico, ovvero hanno sensibilità più ecocentriche.<sup>30</sup> Le divergenze principali emergono piuttosto dalla prospettiva della teoria politico-economica e riguardano essenzialmente tre aspetti: l'enfasi posta sui fattori ecologici, a discapito delle cause sociali e strutturali della perdita di biodiversità; l'attenzione ai comportamenti individuali, a scapito di più approfondite analisi delle loro radici economiche e politiche neoliberali; l'affidamento a soluzioni ritenute neutrali e tecni-

<sup>26</sup> Berry, 2006; Chapin et al 2011; Mathevet, Bousquet 2014; Miller et al 2011.

<sup>27</sup> Terborgh 1999, 2000; Sanderson et al 2002; Miller et al 2011; Schwartz et al 2016.

<sup>28</sup> Brandon et al 1998; Brockington 2002; Adams, Hutton 2007; Dowie 2009;

<sup>29</sup> Si veda qui il contributo di Plumwood 1999.

<sup>30</sup> Questo passaggio è ben chiarito in Norton 2005.

che, concepite come palliativi temporanei che non affrontano le cause strutturali socio-politiche del problema<sup>31</sup>.

Considerando che il discorso ambientale prende avvio all'interno del modello di produzione capitalista di tipo industriale – ossia nell'ambito di un contesto sociale definito dalle attività di produzione e dalla redistribuzione del valore generato – si osserva che tale discorso rappresenta una critica a questo sistema di organizzazione sociale, una posizione che può assumere un carattere più riformista, quando comporta cambiamenti contenuti e compatibili con il regime esistente, oppure più radicale, qualora implichi trasformazioni profonde e strutturali, tale distinzione rappresenta una prima dimensione utile alla classificazione dei discorsi ambientali. La seconda dimensione si riferisce alla natura conformativa o trasformativa di tali discorsi critici: i discorsi conformativi operano entro i parametri dei rapporti di potere e delle relazioni di produzione, senza mettere in discussione la struttura sociale esistente; al contrario, quelli trasformativi colgono nei problemi ambientali l'opportunità di ridefinire la società<sup>32</sup>.

Sulla base delle due dimensioni di analisi critica appena illustrate e dell'approccio generale che si è dato a questo studio, si sono individuati tre tipi fondamentali di *stewardship* in termini generali, facendo particolare riferimento ai modelli di cambiamento proposti dalle diverse accezioni, si è isolata la *stewardship* riformista, la *stewardship* sostenibile e la *stewardship* trasformativa. La *stewardship* riformista è quella più risalente nel tempo e interviene solo su aspetti limitati dell'economia politica industriale dominante. Il processo di adattamento è spesso descritto come un insieme di misure o aggiustamenti potenziali che non affrontano questioni relative ai processi decisionali o ai rapporti di potere. Questa tipologia si concentra sul mantenimento degli ecosistemi al fine di preservarne la capacità e, nel lungo periodo, di fornire servizi a sostegno dei soli esseri umani. Tale forma di *stewardship* promuove la collaborazione tra esperti e gestori ambientali, con l'obiettivo di guidare il cambiamento socio-ecologico, senza andare ad intaccare gli interessi dei gruppi sociali coinvolti. All'interno di questo approccio possono essere distinte tre sottocategorie, definite sulla base dell'agente che si presume debba esercitare il controllo sul processo di *stewardship*, ovvero l'amministrazione pubblica con il supporto della

---

<sup>31</sup> Robbins 2004; Wood et al 2000; Castree 2000;

<sup>32</sup> Questa analisi è presa dall'opera di Dryzek 2013.

scienza, gli stakeholder oppure gli attori economici in collaborazione con la comunità scientifica. Nel contesto britannico, la *stewardship* riformista si esprime prevalentemente attraverso un controllo amministrativo: le misure agro-ambientali denominate con espressioni quali “environmental stewardship” e “countryside stewardship” hanno introdotto sovvenzioni per incentivare i proprietari fondiari a migliorare la qualità delle acque e delle condizioni ambientali per la fauna selvatica, contrastare l’erosione del suolo, tutelare il paesaggio e proteggere il patrimonio storico e archeologico<sup>33</sup>. La seconda variante è riconoscibile negli Stati Uniti, dove la cosiddetta “land stewardship” si fonda sulla già richiamata etica della terra formulata da Leopold e viene attuata da una molteplicità di attori in concerto, quali associazioni di agricoltori e allevatori, ONG ambientaliste, agenzie federali, consorzi di allevatori e imprese<sup>34</sup>. Questi soggetti hanno promosso programmi e premi volti a incentivare pratiche agricole sostenibili e a rafforzare le comunità locali. La terza sottocategoria riguarda l’onnipresente impiego dei meccanismi di mercato all’interno delle strategie di *stewardship*, gli strumenti basati sul mercato mirano a sensibilizzare i consumatori circa il depauperamento delle specie marine e a orientare la domanda verso prodotti ittici sostenibili, migliorando al contempo la gestione delle risorse<sup>35</sup>.

La *stewardship* sostenibile si riferisce all’uso e alla protezione responsabile dell’ambiente, attraverso pratiche di gestione, riciclo, conservazione, rigenerazione e ripristino, nonché all’assunzione di responsabilità per ogni scelta individuale. Ricompresa nel paradigma della sostenibilità, questa tipologia di *stewardship* non consiste semplicemente nell’osservanza di regole e procedure, ma si concentra sullo sviluppo di un atteggiamento culturalmente evoluto da parte dei singoli individui, un insieme di pratiche e disposizioni volte a confrontarsi con l’interazione tra essere umano e territorio, piuttosto che a risolverla. Nel contesto continentale, un progetto finanziato dall’Unione Europea ha promosso i principi della “land stewardship” sviluppando strumenti pratici per facilitarne l’attuazione nei territori naturali e nelle aree agricole<sup>36</sup>. A partire dalla fine degli anni Novanta, numerose

---

<sup>33</sup> Hejnowicz et al 2016; Leventon et al 2017.

<sup>34</sup> Si veda a riguardo l’analisi accurata dell’impiego della *stewardship* nel contesto inglese, Natural England 2016;

<sup>35</sup> Chapin et al 2009; Jepson et al 2017; LSL 2016; Farr et al 2017.

<sup>36</sup> LandLife 2011–2014,

iniziative hanno incoraggiato i proprietari fondiari e i cittadini a impegnarsi attivamente nella conservazione della natura e nella tutela del patrimonio naturale e culturale europeo. In questo quadro, coloro che agiscono volontariamente per gestire e proteggere il paesaggio, la natura o le funzioni ecosistemiche, partecipano a un'azione collettiva facilitata da ONG ambientaliste e amministrazioni locali, con il sostegno politico e tecnico delle agenzie pubbliche e di vari livelli di governo. L'enfasi è posta sulle pratiche e sugli atteggiamenti per far fronte ai possibili eventi futuri, più che sulla trasformazione dei contesti, la dimensione politica della *stewardship* sostenibile tende così a risultare debole. La ricerca sul paesaggio non rappresenta una panacea e talune priorità dell'agenda su cambiamento ecosistemico e società restano non affrontate, come ad esempio, le questioni relative ai rapporti di potere e alla giustizia ambientale non sono state esaminate in modo esaustivo, si avverte l'esigenza di un maggiore approfondimento delle tematiche connesse alla stratificazione sociale, al controllo del lavoro e all'accesso alla terra<sup>37</sup>.

La *stewardship* trasformativa si fonda sulla conoscenza delle interdipendenze ecologiche e sociali, organizzate in reti di interazione. Oltre alle relazioni tra persone e natura, questa prospettiva enfatizza anche le relazioni tra persone a proposito della natura, includendo le dimensioni emotive e culturali. Sviluppatesi a partire dagli anni Sessanta e Settanta in seno a comunità alternative, come quelle hippie, questa variante mette in discussione la capacità delle persone di "vivere insieme" in una comunità estesa che comprenda anche i non-umani: una comunità socio-ecologica.<sup>38</sup> Basata sui principi del co-management adattivo, tale forma di *stewardship* ritiene che la resilienza di un sistema possa essere accresciuta attraverso la scienza e l'apprendimento sociale<sup>39</sup>. Questa *stewardship* prende in considerazione i rapporti di potere tra i diversi gruppi, questo approccio si concentra esplicitamente su norme, valori e benessere umano e richiede quindi un costante processo di dibattito e rivalutazione da parte degli stakeholder, nonostante gli inevitabili squilibri di potere, i processi trasformativi devono essere il più possibile trasparenti e aperti a tutti gli attori coinvolti, al fine di contrastare i tentativi di appropriazione da parte di gruppi particola-

---

<sup>37</sup> Di Paola 2015; Sabaté et al 2013).

<sup>38</sup> Mills e Nie 2025, pp. 277 ss.;

<sup>39</sup> Folke et al 2011; Plieninger et al 2015.

ri.<sup>40</sup> Tale prospettiva si fonda su una forma di solidarietà ecologica che supera le relazioni causali lineari e valorizza le interdipendenze socio-ecologiche. Questa tipologia ammette una pluralità di punti di vista, concepisce la biodiversità come un bene comune, promuove processi deliberativi e rafforza il legame affettivo con i luoghi, anche attraverso la revisione del diritto di proprietà e dei diritti reali d'uso del suolo, nonché la riscoperta della storia ambientale dei paesaggi. Inoltre, facilita l'identificazione delle trasformazioni necessarie a garantire la resilienza dello stato desiderato dell'ecosistema, come dimostrano le iniziative di *stewardship* fondiaria nel sud della Francia, in particolare tra viticoltori e allevatori o le pratiche di ecologia civica volte a ricostruire ambienti locali devastati da guerre, crisi o disastri. La crisi viene considerata un potenziale contesto chiave per l'innescio del cambiamento. Essa può generare opportunità in almeno tre modi: attraverso l'attivazione consapevole del cambiamento per gestire la crisi e le sue conseguenze; mediante il collasso dei sistemi locali, che accresce la consapevolezza collettiva della necessità di mutamento; oppure grazie all'apprendimento tratto da crisi avvenute in altri tempi o luoghi<sup>41</sup>.

#### 4. La natura e il diritto, genealogia di un rapporto

Se analizzati dal punto di vista sostanziale, questi diversi modelli appaiono difficilmente applicabili senza il contributo del diritto, sono le regole giuridiche che consentono di organizzare e disciplinare l'istituto della *stewardship*. Allo stesso tempo, si registra, in ambito accademico, una scarsa sovrapposizione tra il diritto della proprietà e l'ecologia e ancor meno si assiste ad una stabile relazione interdisciplinare tra i due ambiti. Eppure, se esaminati attraverso una lente comune – o sovrapponendo l'uno all'altro – tali ambiti disciplinari offrono una chiave condivisa per comprendere il modo in cui gli organismi viventi utilizzano la terra per soddisfare i propri bisogni in un contesto di risorse limitate<sup>42</sup>. Entrambe le discipline sono poste in essere per dare

---

<sup>40</sup> Chapin et al 2010.

<sup>41</sup> Chapin et al 2010; CEN LR 2014.

<sup>42</sup> Il riferimento qui è al lavoro controverso, ma pionieristico di Davies 2022, anche per i riferimenti filosofici nell'ambito del nuovo materialismo, che rigetta le visioni antropocentriche del mondo e propone di esplorare nuovi paradigmi, l'autrice propone di prendere in considerazione i modelli di organizzazione sociale di altri organismi viventi.

un'organizzazione ad un complesso di relazioni di simbiosi, prossimità, competizione ed esclusione; quanto più si apprende circa la dipendenza dell'essere umano dai sistemi ecologici, tanto più rilevante appare il legame tra questi due ambiti di studio apparentemente distanti. L'interdisciplinarietà tra diritto in generale e diritto di proprietà in particolare ed ecologia risulta così rafforzata da una visione integrata della relazione tra esseri umani e natura. In fondo, in un passato ormai estraneo al perimetro odierno delle culture occidentali, l'essere umano contemplava se stesso nel complesso della natura, percepiva il proprio spazio in relazione all'ecosistema che lo circondava<sup>43</sup>.

Successivamente, la natura ha cominciato a rappresentare una soglia attraverso la quale veniva definita la condizione umana: nelle città dell'antica Roma, ad esempio, la foresta segnava il confine giuridico-politico della giurisdizione, oltre il quale il territorio era considerato *res nullius*<sup>44</sup>. Oggi si è giunti al passaggio opposto, l'essere umano stabilisce che cosa sia la foresta, ne traccia i confini, ne decide le caratteristiche e la collocazione. Il diritto è una delle diverse tecniche impiegate per questo compito, Yan Thomas si è occupato di descrivere questi meccanismi: attraverso lo strumento giuridico, la natura appare quale spazio selvaggio in cui si trovano le cose di cui nessuno si è appropriato, quelle *res communes* che erano, in quello stato, comuni a tutti. All'opposto, il diritto permette di istituire la natura, la quale può divenire, per mezzo tecnico, titolo d'acquisto, motivo di annullamento o trasmissione di beni. Nelle abili mani dei giuristi, la natura fornisce il titolo più forte, perché originario, e quello più debole, in quanto sempre prescrivibile. Il diritto definisce i limiti stessi della natura, decidendo quel che la stessa potrebbe riprendersi un giorno o l'altro, escludendo dal godimento il legittimo proprietario e tornando *res nullius*, bene di tutti e di nessuno<sup>45</sup>.

In questo senso, l'aggettivo "selvaggia", utilizzato per designare la natura, rinvia a ciò che è indomito e disabitato, tale contrappunto all'influenza umana assume sempre più i tratti di una finzione, giacché l'intervento umano è ormai la cifra distintiva del nostro tempo<sup>46</sup>. La na-

<sup>43</sup> Sul punto si vedano, Krasny, Tidball 2015; Mâthevet et al 2016.

<sup>44</sup> Su come il diritto ha istituito la natura, si veda Thomas, Chiffolleau 2020. Sul ruolo della foresta come limite/confine si veda, Tavares 2018; Scales 2003

<sup>45</sup> Sul punto si veda il saggio fondamentale per lo studio del diritto nel suo complesso e del rapporto tra lo stesso e la natura, Thomas 1991, pp. 202 ss.

<sup>46</sup> Sulla costruzione del concetto di selvaggio nel diritto, si veda McCormack et al 2021.

tura selvaggia è costituita da ambiti che – per effetto di un determinato status giuridico, delle attività produttive, di processi di colonizzazione o di consuetudini sociali – vengono attivamente protetti o, al contrario, lasciati in stato di abbandono, risultano selvaggi perché sono stati designati come tali, il che costituisce una forma di domesticazione, di antropizzazione. Il concetto di natura selvaggia assume quindi i tratti di una “utile finzione”<sup>47</sup>, una sorta di *fictio iuris*, impiegata per evitare la distruzione di determinati luoghi a causa dell'estrazione di risorse o di interventi di sviluppo indiscriminati<sup>48</sup>. L'idea che la natura sia una costruzione umana sottende una visione del mondo in cui il rapporto tra essere umano e natura stessa non è più definito da una dicotomia tra ciò che è naturale e intatto, e ciò che è antropogenico. Tale distinzione, fondamentalmente artificiale, contribuisce a separare l'essere umano dalla natura e si trova alla base del pensiero occidentale moderno, se ne può cogliere l'eco nel modo in cui il regime proprietario astrae la proprietà reale dalla terra e dal luogo, privandola della sua fisicità. Questa astrazione ha consentito lo sviluppo di un'organizzazione sociale capace di riconoscere le sole esigenze dell'essere umano, considerato in posizione preminente non solo nei confronti della natura, ma anche, rispetto agli esseri umani non occidentali<sup>49</sup>.

In questo senso, è possibile guardare a questa operazione di astrazione del diritto come ad un sofisticato strumento di organizzazione sociale, un delicato complesso di gerarchizzazione e controllo della società, attraverso la distillazione di una serie di principi che ancora informano il diritto civile, come la libertà e la solidarietà: valori forti, espressi e astratti (anch'essi) dalle connotazioni che hanno nella dimensione sociale. La neutralità di cui il diritto si ammanta, lo separa dalla realtà sostanziale, dal conflitto sociale. Si tratta di un progetto che si serve di strumenti concettuali per celare, secondo la lettura di Pashukanis, come nel diritto privato sia possibile ritrovare la radice dei rapporti di sfruttamento che caratterizza il passaggio del capitalismo al modello di produzione industriale: all'astrattezza delle merci fa da contraltare l'astrattezza dello scambio realizzato da soggetti di diritto anch'essi astratti, il diritto privato si mostra indifferente al con-

---

<sup>47</sup> Si fa riferimento all'opera sul paesaggio di Solnit 2007.

<sup>48</sup> Solnit 2007, pp. 246-247.

<sup>49</sup> Sulla concettualizzazione del diritto e il suo rapporto con il modello di produzione industriale del capitalismo si veda Kennedy 2010.



flitto sociale, allo scopo di governarlo attraverso l'astrattezza delle sue categorie<sup>50</sup>.

L'astrazione sembra ridursi nel momento in cui la conflittualità emerge all'interno del contesto sociale, il diritto diventa quindi strumento di tutela e selezione degli interessi sociali; il ruolo però non cambia, si tratta sempre di gestire le relazioni tra gli individui, in questo caso non è più possibile rimanere indifferenti, è necessario riconoscere le gerarchie sociali e porre in essere modifiche all'ordinamento esistente, che hanno essenzialmente contenuto e scopi redistributivi. Di conseguenza, i soggetti non sono più astratti, perché appartengono a classi distinte, che sono riconosciute dal diritto, si pensi ad esempio alla disciplina della Costituzione italiana, l'eguaglianza sostanziale consente di procedere ad una riforma del sistema giuridico per tutelare le classi sociali più deboli<sup>51</sup>.

In questo schema, la rilevanza del fattore ambientale rimane comunque bassa, la rimodulazione del diritto è funzionale alla gestione dei rapporti di classe, che si consolida nella fase matura del modello di produzione industriale che caratterizza il capitalismo. Questa fase non produce nuovi effetti nel contesto della tutela ambientale, l'emersione delle gerarchie sociali rimane interna alla dinamica della relazione tra capitale e lavoro, la natura è ancora solo un insieme di cose che rientrano o meno nelle attività produttive industriali. La dinamica di esclusione/inclusione persiste anche in questa fase, qualsiasi cosa o persona che non rientra nella produzione è esclusa dalle tutele approntate dal diritto<sup>52</sup>.

Nel modello giuridico odierno, le politiche redistributive sono state rimpiazzate non a caso da politiche basate sul riconoscimento/inclusione delle diverse identità emergenti, a cominciare da quelle escluse dalle relazioni produttive. Il principio di sostenibilità è divenuto ora uno dei paradigmi che ridefinisce il diritto attuale, non un ritorno all'astrattezza, ma nemmeno un meccanismo redistributivo. In questo contesto, il principio di non discriminazione viene a costituire lo strumento attraverso il quale si riconoscono e governano le identità

---

<sup>50</sup> Il volume di Pashukanis rimane un punto di riferimento per lo studio critico del diritto, si veda Pashukanis 2022 (1924), in questo frangente, si segnala la rilettura di Denozza 2024, pp. 151-177.

<sup>51</sup> Sulle modalità in cui si attua, nel mondo giuridico, avviene il salvataggio del liberalismo da sé stesso, nelle prime decadi del secolo scorso, si veda, Kennedy 2006.

<sup>52</sup> Questo processo di socializzazione del diritto è ben descritto in Kennedy 2006, 37 ss.

individuali e collettive, una sorta di matrice della sostenibilità sociale e dell'inclusione. Allo stesso tempo però, questa inclusione che si fonda sulla non-discriminazione consente di superare l'astrattezza del soggetto di diritto, ma rimane ancorata all'individualità e recupera quella neutralità, che si era scrollata di dosso con il riconoscimento di classe. Sostenibilità e non discriminazione funzionano quindi come dispositivi di controllo adottati dal diritto per poter gestire il meccanismo dell'inclusione e dell'esclusione, secondo uno schema ordinato, come sempre, in senso gerarchico<sup>53</sup>.

In generale, i sistemi giuridici sono concepiti in modo da allontanare/avvicinare; includere/escludere non solamente identità, ma anche altri sistemi<sup>54</sup>, come quelli ecologici. Il discorso giuridico sembra presupporre una sorta di neutralità della dicotomia inclusione/esclusione, ma l'inclusione e l'esclusione, per riflesso, sono differenziali, se la tutela va accordata ai lavoratori, non può essere estesa all'ambiente. Se si astraie la questione, la protezione dei diritti dei lavoratori spinge a sacrificare il diritto alla salute, e gli altri diritti legati alla tutela dell'ambiente, come nel caso italiano dell'Acciaieria Ilva, ma l'esempio può estendersi alla difficile gestazione del Green New Deal Europeo<sup>55</sup>.

In sostanza, il diritto sostenibile proprio perché inclusivo deve fare i conti con una larga fascia di esclusione, cioè di soggetti (o di interi sistemi) che rimangono esclusi o ricevono meno tutele: il diritto della sostenibilità, come quelli dell'inclusione e della non discriminazione consente un costante bilanciamento delle diverse posizioni e cela l'assenza di qualsiasi tipo di politica redistributiva. La sostenibilità seleziona gli interessi da tutelare sulla base della dicotomia inclusione/esclusione cercando di mantenere inalterati gli equilibri di potere tra i diversi gruppi sociali coinvolti dalla crisi climatica. La tutela dell'ambiente è inclusa, perché non si spinge fino ad intaccare il diritto domenicale dei proprietari di gestire i propri fondi, siano questi l'appartamento non coibentato, l'allevamento intensivo di animali, ovvero il data center energivoro<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Queste riflessioni sono espresse chiaramente in Marella 2024.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> La capacità del diritto di avvicinare e allontanare modelli ed esperienze giuridiche è un topos classico della comparazione, si veda, tra i tanti, Monateri, 2013, 11-59.

<sup>56</sup> Su questo si veda in generale, Kohei, 2024.

In questo senso, rispetto alle tipologie di *stewardship* proposti nel paragrafo precedente, si è scelto quindi di approfondire il terzo, quello trasformativo, che sceglie un approccio critico al diritto della sostenibilità, decostruisce la dicotomia inclusione/esclusione scegliendo di calare l'istituto della *stewardship* all'interno dell'esperienza del pluralismo giuridico, della normatività di quelle identità che sono sempre rimaste escluse dai contesti sociali occidentali e non, come le popolazioni native nei contesti post-coloniali. Il recupero di queste conoscenze, del complesso di relazioni e regole che disciplinano il rapporto tra gli individui e tra questi e l'ecosistema diventa uno strumento utile per ripensare l'organizzazione sociale alla luce degli interessi e delle necessità che i sistemi ecologici e gli organismi viventi che li animano presentano<sup>57</sup>.

I prossimi paragrafi si concentreranno su come questi modelli giuridici consentano di rileggere le interazioni tra gli individui con riferimenti ai beni immobili che sono oggetto della loro proprietà, allo scopo di evidenziare nuove tecniche in grado di limitare e in futuro riformare le regole giuridiche che disciplinano il diritto della proprietà alla luce delle esigenze, che diventeranno sempre più pressanti, di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e delle biodiversità, come è stato ribadito anche a livello costituzionale nell'ordinamento italiano (artt. 9 e 41).

## 5. La *Stewardship* nel contesto della normatività delle comunità native

Secondo la concezione della normatività nativa e delle Prime nazioni (*First Nations*), utilizzando la terminologia che si è consolidata in Canada e in Australia per riferirsi alle comunità native, la terra è fonte del diritto, in quanto tale, si trova al centro dell'ordinamento di diritto orale che caratterizza questa esperienza giuridica. Attraverso un sistema di trasmissione orale della conoscenza e delle regole, la terra stessa si esprime, "vibra in canto", secondo una serie di strumenti narrativi denominati, a seconda dell'esperienza, *songlines*, *dreaming tracks* ovvero *tutungu*. Si tratta di canti rituali che collegano luoghi ed eventi accaduti con riferimento alla terra, all'interno del contesto delle cerimonie che sono associate<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> Su questi nuovi approcci, anche in relazione al piano costituzionale, si veda Carducci, 2017, pp. 496 ss.; Baldin 2021, pp. 3-27; Bagni 2014, pp. 73-100.

<sup>58</sup> Sul punto, tra i tanti, si veda, Gay'wu Group of Women 2019; Berry 2002, pp. 327-355; Foale, Macintyre 2000; Monson 2011; 2012; Sikor, Lund 2009; Wagner. Evans (a cura di) 2007.

La trasmissione di narrative orali relativa a questi luoghi e ai percorsi che li uniscono è trasmessa attraverso cicli di canti, e ogni individuo ha obblighi specifici nei confronti del luogo a cui è collegato attraverso la propria discendenza. I canti costituiscono la base delle cerimonie svolte in luoghi specifici che attraversano l'intero territorio, su cui la comunità esercita il proprio controllo. In particolare, si tratta di narrazioni orali che raccontano origine e migrazione di una comunità, altamente complesse e non lineari, possono contenere descrizioni di confini e siti sacri, prestazioni rituali ripetute attraverso diverse generazioni, nonché matrimoni intergruppo e la nascita dei discendenti. Queste testimonianze rivelano che il regime fondiario, all'interno di questo sistema tradizionale, è storicamente caratterizzato da una rete intricata di interessi annidati e sovrapposti, intrecciato alle vicende delle comunità che vivevano in stretta prossimità e effettuavano scambi e transazioni<sup>59</sup>.

La normatività è di matrice consuetudinaria e tale caratteristica si riflette ed è rafforzata dalle modalità con cui le popolazioni delle Prime Nazioni concepiscono e gestiscono la terra, tanto prima della colonizzazione e dell'introduzione dei sistemi giuridici occidentali, quanto oggi, in continuità con le responsabilità e la custodia che spettano ai cosiddetti *Traditional Owners*<sup>60</sup>. Per le Prime Nazioni, il concetto di custodia (*custodianship*) esprime una relazione fondamentale di responsabilità nei confronti della terra che si esercita mediante pratiche di gestione delle risorse naturali e un costante impegno nella tutela della biodiversità e dei processi ecologici. Tale responsabilità non è stata annientata dalle pratiche di colonizzazione, di occupazione della terra e dall'urbanizzazione. Secondo la normatività delle Prime Nazioni, i diritti non sono concessi, ma rappresentano una serie di responsabilità che un individuo o una collettività accettano di sostenere, i due concetti sono inseparabili e il godimento dei diritti implica il dovere di prendersi cura della terra. Il concetto di cura riecheggia gli studi accademici in tema di lavoro riproduttivo e incrocia le teorie femministe sullo stesso terreno<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Sulla complessità delle tradizioni giuridiche ctonie, con riferimento al diritto di proprietà, si veda Monson 2017; Lund 2008.

<sup>60</sup> Sui regimi proprietari nel contesto delle normatività native, si veda Monson 2011; Hviding 1993; Black 2010, p. 15.

<sup>61</sup> Su questo tema in generale si veda Rai 2023, pp. 1-10; Marella 2023, pp. 1-13; Sul rapporto tra femminismo e natura, Plumwood 1999; Gay'wu Group of Women 2019. Sulla cura come paradigma, Massa Pinto 2024; Pioggia 2024.

Il concetto di cura è qui calato nel contesto della normatività nativa, non è più identificato come un compito che spetta alle sole donne nel contesto familiare ovvero quale lavoro sottopagato, ma come attività di custodia e di conservazione della terra nel suo complesso, che acquista sempre maggiore rilevanza di pari passo al manifestarsi, a livello globale, di questioni quali l'inquinamento prima e la crisi climatica poi<sup>62</sup>. Questa declinazione di cura implica un superamento della dimensione esclusivamente individuale della sostenibilità, che conferisce un particolare valore alla sola volontà del singolo, per adottare una visione collettiva sulla questione, in grado di tenere in considerazione i diversi gruppi sociali che sono più toccati dalla crisi climatica, come migranti, lavoratori, soggetti a basso reddito.<sup>63</sup> Questa attività di custodia delineata dalla normatività nativa implica una serie di obblighi, il primo dei quali è l'acquisizione e la condivisione di conoscenze sull'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità, elementi imprescindibili per una tutela, conservazione e ripristino effettivi. Non è un caso che, a tal riguardo, in diversi ordinamenti, la diffusione di questo tipo di informazioni rappresentino una priorità all'interno della legislazione di tutela ambientale<sup>64</sup>.

Non si intende qui offrire un'analisi esaustiva della concezione che la *stewardship* ha nel contesto della normatività nativa, né ricostruire la tradizione ctonia nelle varie culture, tali percorsi sono già stati approfonditi altrove in misura ben più estesa, è opportuno qui ricordare come anche nel contesto occidentale, un nuovo approccio alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità non è emerso di recente, né esclusivamente in risposta alle crisi ambientali, per quanto siano proprio tali crisi a fornire oggi la giustificazione per la sua necessaria integrazione nel diritto, già da tempo gli studi in materia ambientale – in molteplici contesti culturali – riconoscevano alla natura un valore intrinseco, e non solo utilitario o "selvaggio"<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> Su questo punto si veda il volume collettaneo curato da Fragnito, Tola 2021.

<sup>63</sup> Per uno sguardo complessivo sull'impatto della crisi climatica sugli individui più vulnerabili, si veda, Pörtner et al 2022.

<sup>64</sup> Questa analisi multilivello è ben sviluppata in Monson 2018.

<sup>65</sup> Già Marx e Engels, nel complesso del loro pensiero fortemente materialista, ribadivano un valore intrinseco alla natura e ribadiva la necessità di un equilibrio tra le esigenze degli esseri umani e quelle della natura, si veda qui Marx 1989, pp. 519, 933; Engels 1925, p. 468.

## 6. La *Stewardship* come strumento di conformazione del diritto di proprietà

Si intende quindi esplorare come sia possibile riconfigurare e, in ultima analisi, conformare i sistemi giuridici della proprietà attraverso il riconoscimento di una serie di situazioni giuridiche che tengano in considerazione, all'interno della disciplina proprietaria, di un complesso di interessi sociali, che fanno riferimento alle tutele a carattere ambientale relative agli ecosistemi e alla biodiversità<sup>66</sup>.

Nel contesto contemporaneo, appare necessario procedere almeno ad una riforma dell'istituto proprietario per consentire che l'organizzazione del complesso dei rapporti tra individui in relazione ad un bene, il cui uso va ad incidere sugli ecosistemi e sulla biodiversità, avvenga tenendo in considerazione la tutela, la conservazione ovvero, in taluni casi, il ripristino degli stessi ecosistemi, dell'ambiente e della varietà degli organismi che lo compongono<sup>67</sup>.

Ciò richiede una riflessione preliminare sul fascio di diritti che compongono la proprietà e su quali siano i limiti giuridicamente giustificabili alla loro esplicazione. Nel contesto ideologico neoliberale, i limiti alla proprietà rappresentano effetti distorsivi del mercato e come tali vanno minimizzati, per consentire all'istituto proprietario di divenire quel sistema più efficiente di allocazione delle risorse, che serve ad un ordinamento che ha scelto di demandare ai privati quelle scelte che ne consentono il funzionamento. In questa fase di finanziarizzazione del modello capitalistico, basato sulla circolazione e, quindi, sui flussi di persone, merci, denaro e informazioni, il diritto di proprietà diventa transattivo, trasformandosi in relazione<sup>68</sup>.

La proprietà conformata è riletta in funzione della efficiente circolazione dei beni, cioè del mercato, e ne divengono ipotesi applicative quelle regole di circolazione giuridica che sono poste a vantaggio della stessa classe dei proprietari. Nel mutato clima culturale, le istanze redistributive sono disinnescate dall'idea che la proprietà privata possa assolvere alla sua funzione sociale semplicemente in virtù del mecca-

---

<sup>66</sup> Lo spunto qui è dato da Schuijers, Bush 2023, pp. 315 ss; sul riconoscimento di interessi sociali ricompresi nell'ambito della tutela ambientale nel contesto del diritto di proprietà, il riferimento è al contributo di Reich 1990.

<sup>67</sup> Bush 2023, pp. 287 ss.

<sup>68</sup> Per questa ricostruzione dei caratteri della proprietà nel contesto del pensiero neoliberale, si veda Marella 2019, pp. 1345 ss.

nismo attivato dalle scelte individuali di ciascun proprietario sul mercato, mentre limiti alla proprietà rischiano di risultare d'impaccio ad un corretto funzionamento dei meccanismi rivolti a realizzare questa nuova versione della funzione sociale. D'altra parte, la compressione delle facoltà dominicali, realizzata, in diverse modalità, in funzione degli scopi pubblici che si vogliono perseguire, si traduce piuttosto nella conformazione dello statuto dei singoli beni, nel quadro di una nozione privatistica del diritto di proprietà che ancora consiste in un diritto di pieno godimento e disposizione sul proprio bene<sup>69</sup>.

Il valore economico non esaurisce tutte le forme di valore, come quello rappresentato dalla conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi, né riflette l'intero spettro dei valori individuali e collettivi. Il mercato tende a sottovalutare molteplici elementi, a non attribuire valore ad altri, o a non corrispondervi, in modo proporzionale, rispetto all'importanza che questi rivestono per specifici individui o gruppi. Le preferenze legate alla dimensione fisica della terra possono influenzare le decisioni di acquisto e talvolta sono riflesse nei valori di mercato, ma non sempre. In questo contesto, le preferenze degli altri organismi viventi restano in larga misura invisibili per il mercato, in quanto privi, di modalità di comunicazione economicamente riconosciute. Il diritto, parallelamente, non tende a riconoscere gli interessi degli altri esseri viventi nei confronti della terra che costituisce il loro habitat; non esiste, ad esempio, una disciplina dell'usucapione che avvantaggi piante o animali che da sempre abitano un determinato territorio<sup>70</sup>.

La biodiversità costituisce un bisogno umano fondamentale, in quanto condizione imprescindibile per la sopravvivenza dell'umanità. Se fosse possibile una gestione efficace della biodiversità attraverso la sola proprietà pubblica, non si renderebbe necessario un intervento nella sfera della proprietà privata. Tuttavia, le politiche di privatizzazione che hanno accompagnato il paradigma neoliberale si sono estese anche all'interno del mercato immobiliare, si veda ad esempio il caso dell'Australia, dove la maggior parte del territorio è di proprietà privata. Allo stesso tempo, non si può dire che i beni immobiliari di proprietà pubblica siano gestiti in modo differente come dimostra la persistenza della crisi ambientale, né esiste un'adeguata connessione

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Su questo punto è interessante il discorso sui modelli giuridici provenienti dalle periferie, in Van Wagner, 2023, 217 ss.

ecologica tra spazi pubblici e privati. L'imposizione o l'incentivazione di pratiche di gestione fondiaria orientate alla tutela della biodiversità comporta una limitazione della libertà di utilizzo del suolo per finalità alternative; tuttavia, ciò non implica necessariamente un pregiudizio netto per gli interessi dei proprietari<sup>71</sup>.

## 7. "Un bastoncino verde nel *bundle of rights*?"<sup>72</sup>

### Alcuni spunti dal contenzioso climatico nel mondo di *common law*

Se si accetta l'idea che la proprietà sia uno strumento di gestione delle relazioni sociali e serva prevalentemente ad organizzare i rapporti tra gli individui con riferimento ai beni oggetto del diritto, si deve altresì convenire sul fatto che il diritto di proprietà sia costituito da un insieme di regole che servono a disciplinare una simile organizzazione. Ogni regola serve quindi ad individuare una situazione giuridica ben definita, come ha insegnato Hohfeld, che stabilisce le relazioni che possono intercorrere tra i diversi individui rispetto ad un particolare bene<sup>73</sup>.

Questo complesso di situazioni giuridiche che si vengono a creare è stato frequentemente rappresentato, nel mondo giuridico, tramite la metafora del *bundle of rights*<sup>74</sup> questa immagine intende illustrare come la proprietà non si configuri come un diritto unitario, bensì come un insieme di situazioni giuridiche soggettive distinte, divisibili e non necessariamente concentrate in capo al proprietario. Un esempio classico di tale scomposizione nel mondo di *common law* è l'*easement*, che consente ad un individuo il diritto d'accesso ad un bene e rappresenta un bastoncino del fascio di situazioni giuridiche. Se Hohfeld ha definito il quadro delle situazioni giuridiche che si possono innescare tra gli individui in relazione ad un bene, chi è venuto dopo, come Duncan Kennedy e i *critical legal studies*, ha saputo vedere dietro ogni posizione un particolare interesse e un gruppo sociale, che veniva tutelato da quelle regole, questo più ampio tessuto di situazioni giuridiche contri-

<sup>71</sup> Schuijers, Bush, 2023, 318; Schuijers, Godden 2022

<sup>72</sup> La frase tra virgolette occhieggia qui, con scarsa originalità, al titolo del saggio di Goldstein 1998, che recita "Green Wood in the Bundle of Sticks...". A parziale discolpa, il testo è ripreso anche in Schuijers, Bush 2023, p. 318.

<sup>73</sup> Si veda, il saggio fondamentale di Hohfeld 1913, pp. 16 ss.

<sup>74</sup> Hallowell 1943.



buisce a qualificare e complicare il complesso di regole che disciplina la proprietà<sup>75</sup>.

Si è avanzata quindi la tesi secondo cui, nel fascio dei diritti che compongono la proprietà, debba necessariamente figurare anche una situazione giuridica che tuteli e tenga in considerazione gli interessi dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, in un interessante paper su questi temi, Laura Schuijers and Judy Bush lo chiamano un "green stick"<sup>76</sup>, un bastoncino verde capace di rappresentare quella regola in grado di definire una situazione o una serie di situazioni giuridiche in grado di tutelare interesse pubblico. Questo bastone verde può essere rappresentato dall'istituto della *stewardship*: un dovere di custodia che si pone in rapporto corrispondente ai diritti di proprietà, si può immaginare questa situazione giuridica come un obbligo a conservare il contesto ambientale del bene, in correlazione con i diritti d'uso, gestione e trasformazione del medesimo, e fondato sulle caratteristiche ecologiche del fondo stesso<sup>77</sup>.

In questo ambito, ha acquisito notevole rilievo la decisione dell'amministrazione federale statunitense Biden di promulgare un ordine esecutivo, n. 14112, volto a riconoscere la sovranità delle Prime Nazioni sui territori di riferimento e ribadire il sostegno federale alla loro prosperità<sup>78</sup>. Il provvedimento ha promesso di promuovere partenariati con le stesse nel rispetto delle loro prerogative, di individuare opportunità di riforma volte a rendere il supporto federale più accessibile alle comunità native e di valutare l'eventuale esistenza di obblighi nei confronti delle tribù non ancora adempiuti. In particolare, il provvedimento ha invitato le agenzie federali a promuovere forme di "co-management" e "co-stewardship" con le Prime Nazioni<sup>79</sup>, per *co-management* si intende la condivisione dell'autorità decisionale in ambito amministrativo tra il governo federale e le comunità native; per *co-stewardship*, invece, si fa riferimento a una collaborazione tra le due parti nella gestione del territorio. La *co-stewardship* così come viene delineata può rappresentare un esempio interessante perché consente di vincolare il titolare del diritto di proprietà, in questo caso, il governo

<sup>75</sup> Si veda sul punto l'approccio postrealista sviluppato da Kennedy 1991, pp. 327 ss.

<sup>76</sup> Il riferimento è al saggio di Goldstein 1998; Si veda anche Mills, Nie 2025, pp. 279 ss..

<sup>77</sup> Bush 2023, pp. 292 ss.

<sup>78</sup> Executive Order 14112 of December 6, 2023.

<sup>79</sup> Mills, Nie 2025, pp. 277 ss.;

federale, nell'esercizio dei propri diritti nei confronti del bene, quindi nella gestione dei territori sui quali sono insediate le comunità native<sup>80</sup>.

Tale gruppo sociale, infatti, può vantare un interesse tutelato dall'ordinamento in forza dei trattati stipulati con il governo federale statunitense, che obbliga quest'ultimo a consultare le Prime Nazioni in merito alle decisioni che riguardano l'amministrazione, la conservazione e il ripristino dei fondi, degli ecosistemi che li caratterizzano e della loro biodiversità. A questo si aggiunga che il governo federale è titolare di un obbligo fiduciario, in forza della disciplina del *public trust*, nei confronti delle popolazioni native, tale obbligo è stato più volte ribadito dalle pronunce delle corti federali e impone agli Stati Uniti di preservare le risorse presenti su questi fondi e, qualora disatteso, fa sorgere in capo al governo un obbligo di risarcire il danno provocato o derivante da comportamento omissivo, come riconosciuto dal contenzioso in materia rappresentato dai casi *Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation v. Yakima County* e *Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation v. USA*<sup>81</sup>. Le due decisioni delle corti d'appello federali hanno ribadito la sussistenza dell'obbligo fiduciario in capo al governo federale statunitense e il conseguente vincolo a risarcire i danni che sono derivati dall'incapacità di fare fronte ad un disastroso incendio che ha distrutto alcuni terreni della riserva Yakama, nello stato di Washington<sup>82</sup>.

I contenziosi hanno coinvolto anche le corti statali statunitensi, mettendo alla prova la capacità del diritto statale di riconoscere l'esistenza dell'istituto della *stewardship*, come nella decisione della Corte Suprema del Wisconsin, *Evers v. Marklein*<sup>83</sup>, nella quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di alcune disposizioni volte a limitare il funzionamento di un programma di *stewardship* promosso dall'amministrazione statale, il *Knowles-Nelson Stewardship Program*. Questo programma è stato creato allo scopo di acquisire fondi rustici per proteggere aree dichiarate sensibili a livello ambientale e degli ecosistemi. All'interno dei terreni acquistati, l'accesso è libero al pubblico, la tutela delle diverse matrici ambientali è affidata ad associazioni e comitati attraverso un sistema di bandi che consentono di attivare progetti di conservazione ovvero di ripristino

---

<sup>80</sup> Executive Order 14112 of December 6, 2023, lett (i).

<sup>81</sup> *Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation v. Yakima County*, 963 F.3d 982 (2020) e *Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation v. USA* 616 F. Supp. 2d 1094 (2024).

<sup>82</sup> *Confederated Tribes and Bands of the Yakama Nation v. USA*, 12 ss.

<sup>83</sup> *Evers v. Marklein*, 2024 WI 31.

all'interno dei terreni ricompresi nel programma, anche in questo caso si attua una separazione tra chi detiene il titolo di proprietà sui fondi e coloro che esercitano il diritto d'uso sugli stessi e, nel contesto della *stewardship*, si prendono cura e custodiscono i beni in oggetto<sup>84</sup>.

Il contenzioso sul punto è interessante anche nell'ambito del contesto di *common law* australiano e neozelandese, che da tempo hanno in corso un dialogo, a volte difficile, a volte meno, con la normatività aborigena. Il caso *Smith v Fonterra*<sup>85</sup> rappresenta un esempio interessante per questa trattazione, perché fa riferimento ad un ricorso presentato dal Iwi Chairs' Forum, una piattaforma maori che rappresenta le posizioni della comunità nativa sull'impatto della crisi climatica sul territorio neozelandese, nei confronti di sette imprese neozelandesi, ad alte emissioni, operanti nei settori agricolo ed energetico, per i danni causati dai gas serra agli ecosistemi terrestri e marini dell'isola. La richiesta dell'attore, in ambito di responsabilità civile, merita una particolare attenzione perché avanza l'ipotesi di estendere al campo della gestione degli ecosistemi e delle biodiversità le categorie della *tort law* relative alla *public nuisance* (si tratta di una forma di responsabilità per danno alla comunità nel suo complesso garantito di solito nei casi di una lesione ad un diritto fondamentale) e della *negligence*, in modo tale da configurare trattamenti fondiari lesivi della biodiversità come forme riconosciute di illecito civile. La Corte Suprema neozelandese ha ribaltato la decisione dei giudici della corte d'appello, che aveva negato questa interpretazione estensiva delle due categorie di *torts*, chiedendo alla High court di pronunciarsi nuovamente sul ricorso<sup>86</sup>. Il contenzioso in materia ambientale rappresenta, in tal senso, una componente fondamentale del tessuto giuridico, che struttura diritti e doveri individuali, e in questi contesti può svolgere un lavoro prezioso di allineamento ai principi di *stewardship*, attraverso standard normativi più elevati e concreti.<sup>87</sup> In questo contesto, il "green stick" potrebbe essere inteso come un complesso eterogeneo di rimedi ad hoc, ciascuno dei quali orientato ad applicare un limite ambientale alla proprietà dei beni immobili, attraverso i diversi strumenti messi in campo dal diritto<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> Su questo punto, si veda Mills, Nie 2025, pp. 277 ss.; Schuijers e Bush 2023, *ibid*.

<sup>85</sup> *Michael John Smith V Fonterra Co-Operative Group Limited* 2024 Nzsc 5.

<sup>86</sup> *Michael John Smith V Fonterra Co-Operative Group Limited* 2024 Nzsc 5.

<sup>87</sup> *Michael John Smith V Fonterra Co-Operative Group Limited* 2024 Nzsc 5.

<sup>88</sup> La possibile natura rimediale del green stick è ribadita anche in Schuijers, Bush 2023, *ibid*.

## 8. Oltre la siepe

La crisi climatica richiede un'urgenza che non sembra lasciare spazio a conclusioni troppo definitive. Queste pagine rappresentano un tentativo di indicare una strada che appare ormai obbligata, quella di mettere mano ai sistemi giuridici, di riconfigurare gli ordinamenti per far emergere una concezione del diritto in grado di immaginare organizzazioni sociali che partano da una diversa considerazione della questione ambientale, degli ecosistemi che caratterizzano il pianeta e degli organismi viventi che lo abitano.

Nessuno di questi passaggi può essere fatto senza una profonda revisione degli istituti e delle regole che disciplinano le relazioni all'interno dei differenti contesti sociali. La *stewardship* non presenta particolari pregi per essere presa ad esempio di questa trasformazione a venire, se non per il contesto nella quale è stata presa in considerazione, quale portatrice di una serie di approcci, modi di pensare, regole e interessi ulteriori rispetto a quelli che caratterizzano il panorama complesso del diritto occidentale e del diritto di proprietà nel particolare. La *stewardship* assume rilevanza proprio nel suo impiego in chiave critica del paradigma della sostenibilità, delle regole della proprietà e dell'approccio giuridico *mainstream* alla tutela dell'ambiente che caratterizza gli ordinamenti occidentali. Per questo motivo, il recupero delle tradizioni giuridiche ctonie, il carattere alternativo della normatività nativa, il contesto culturale postcoloniale e soprattutto l'apporto rimediante del contenzioso climatico in questo ambito contribuiscono, in modo determinante, a quello sforzo trasformativo che si sta invocando.

## Bibliografia

- Adams, V.M., Pressey, R.L., Stoeckl, N. (2012), *Estimating land and conservation management costs: the first step in designing a stewardship program for the Northern Territory*. In "Biol. Conserv". 148, pp. 44-53.
- Adams, W.M., Hutton, J. (2007), *People, parks and poverty: political ecology and biodiversity conservation* in "Conserv. Soc." 5, pp. 147-183.
- Attfield, R. (2001), *Christianity*, in D. Jamieson (ed.), *A Companion to Environmental Philosophy. Blackwell Companions to Philosophy*. Blackwell Publishers, Oxford, pp. 96-110.
- Bagni, S. (2014), *Il sumak kawsay da cosmovisione indigena a principio costituzionale in Ecuador*, in S. Baldin, M. Zago (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Filodiritto, Bologna, pp. 73-100.

- Baldin, S. (2021), *L'America latina nelle classificazioni giuscomparate: la tradizione giuridica contro-egemonica del buen vivir nell'area andina*, in L. Lloredo Alix – A. Somma (a cura di), «Diálogos»/1. *Incontri con la cultura giuridica latino-americana. Scritti in onore di Mario G. Losano*, Accademia University Press, Torino, pp. 3-27.
- Beavis, M.A. (1994), *Environmental Stewardship: History, Theory and Practice*, Workshop Proceedings. Occasional Paper 32. Institute of Urban Studies, University of Winnipeg, Winnipeg.
- Black, C. F. (2010), *The Land Is the Source of the Law: A Dialogic Encounter with Indigenous Jurisprudence*, Taylor & Francis Group, London.
- Blaikie, P., Brookfield, H. (1987), *Land Degradation and Society*, Methuen, London.
- Brandon, K., Redford, K., Sanderson, S. (eds.) (1998), *Parks in Peril. People, Politics and Protected Areas*. Island Press, Washington DC.
- Bratton, B. H. (2018), *On Anthropolysis*. Axel N., Colomina B., Hirsch N. et al. *Superhumanity: Design of the Self*, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 373–78.
- Brockington, D. (2002), *Fortress Conservation: The Preservation of the Mkomazi Game Reserve, Tanzania*. Indiana University Press, Bloomington.
- Burivalova, Z., Hua, F., Koh, L.P., et al. (2017), *A critical comparison of conventional, certified, and community management of tropical forests for timber in terms of environmental, economic, and social variables*, in “Conserv. Lett.” 10, pp. 4–14.
- Burton, R.J.F., Schwarz, G. (2013), *Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change*, in “Land Use Policy 30”, pp. 628–641.
- Bush, J. (2023), *Property, Climate Change, and Accountability*, in N. Graham, M. Davies and L. Godden, (eds.) *The Routledge Handbook of Property, Law and Society*, Routledge, London, pp. 287 ss.
- Butler, L. (2021), *The Importance of Viewing Property as a System*, in “San Diego Law Review” 58, 1, pp. 73–100.
- Callicott, J.B., Crowder, L.B., Mumford, K. (1999), *Current normative concepts in conservation*, in “Conserv. Biol.”, 13, pp. 22–35.
- Callicott, J.B., (2013), *Thinking Like a Planet, the Land Ethic and the Earth Ethic*, Oxford University Press, New York – Oxford.
- Carducci, M. (2017), *Natura (Diritti della)*, in R. Sacco (cur.), *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Milano, p. 496.
- Castree, N. (2000), *Marxism and the production of nature*, in “Cap. Class.”, 72, pp. 5–36.
- CEN LR. (2014), *L'intendance écologique des territoires*, CEN LR, Montpellier, FR.
- Chapin III, F.S., Carpenter, S.R., Kofinas, G.P. et al. (2010), *Ecosystem stewardship: sustainability strategies for a rapidly changing planet*, in “Trends Ecol. Evol.”, 25, pp. 241–249.

- Chapin III, F.S., Kofinas, G.P., Folke, C. (2009), *Principles of Ecosystem Stewardship. Resilience-Based Natural Resource Management in a Changing World*, Springer, New York,
- Chapin III, F.S., Power, M.E., Pickett, S.T.A., et al. (2011), *Earth stewardship: science for action to sustain the human-earth system*, in "Ecosphere", 2, p. 89.
- Cohen, F. S. (1954), *Dialogue on Private Property* in "Rutgers Law Review" IX, 2, pp. 357–87.
- Corlett, R.T. (2015), *The Anthropocene concept in ecology and conservation*, in "Trends Ecol. Evol.", 30, pp. 36–41.
- Davies, M. (2020), *Can Property Be Justified in an Entangled World?*, in "Globalizations", 17, 7, pp. 1104–17.
- Davies, M. (2022), *EcoLaw: Legality, Life, and the Normativity of Nature*, Routledge, London
- Denoza, F. (2024), *A cento anni dalla Teoria di Pashukanis: la forma-merce nel diritto neoliberale*, in "Democrazia e diritto", 1, pp. 151 ss.
- Di Paola, M. (2015), *Virtues for the Anthropocene: taking action in the garden*, in "Environ. Values", 24, pp. 183–207.
- Dowie, M. (2009), *Conservation Refugees: The Hundred-Year Conflict between Global Conservation and Native Peoples*, MIT Press, Cambridge.
- Dryzek, J.S. (2013), *The politics of the Earth*. In: *Environmental Discourses*, 3rd ed., Oxford University Press, New York – Oxford.
- Engels, F. (1974), *Dialettica della natura*, in Marx K., Engels F., *Opere complete*, vol. XXV, Editori Riuniti, Roma, p. 468.
- England Natural, (2016), *Countryside Stewardship, Higher Tier Manual. Natural England, Forestry Commission, Department for Environment, Food & Rural Affairs and Rural Payments Agency*, London, UK.
- Evans, J.C. (2005), *With respect for nature. Living as part of the natural world*, State University of New York Press, New York.
- Farmer, J.R., Ma, Z., Drescher, M., et al. (2017), *Private landowners, voluntary conservation programs, and implementation of conservation friendly land management practices*, in "Conserv. Lett.", 10, pp. 58–66.
- Farr, C.M., Pejchar, L., Reed, S.E., (2017), *Subdivision design and stewardship affect bird and mammal use of conservation developments*, in "Ecol. Appl.", 27, pp. 1236–1252.
- Fisher, D.R., Svendsen, E.S., Connolly, J.J.T. (2015), *Urban Environmental Stewardship and Civic Engagement: How Planting Trees Strengthens the Roots of Democracy*, Routledge, New York.
- Folke, C., Jansson, Å., Rockström, J., et al. (2011), *Reconnecting to the biosphere* in "Ambio", 40, pp. 719–738.
- Fragnito, M., Tola, M. (a cura di) (2021), *Ecologia della cura. Prospettive transfemministe*, Orthotes Editrice, Torino.
- Gay'wu Group of Women, (2019), *Song Spirals. Sharing Women's Wisdom of Country through Songlines*. Allen and Unwin Sydney.

- Giannini, M. S. (1971), *Basi costituzionali della proprietà privata*, in "Pol. dir.", 4/5.
- Goldstein, R. J. (1998), *Green Wood in the Bundle of Sticks: Fitting Environmental Ethics and Ecology into Real Property Law*, in "Environmental Affairs Law Review" 25, 2, pp. 347–430.
- Graham, N. (2011), *Lawscape: Property, Environment, Law*. Routledge, Abingdon - London.
- Hallowell, A. I. (1943), *The Nature and Function of Property as a Social Institution*. In "Journal of Legal and Political Sociology", 1, 3–4, pp. 115–38.
- Hejnowicz, A.P., Rudd, M.A., White, P.C.L. (2016), *A survey exploring private farm advisor perspectives of agri-environment schemes: the case of England's environmental stewardship programme*, in "Land Use Policy", 55, pp. 240–256.
- Honoré, A.M. (1961), *Ownership*. Hodgson, G. M. 'Editorial introduction to 'Ownership' by A. M. Honoré (1961), in "Journal of Institutional Economics" 9, 2, pp. 223–55. <https://doi.org/10.1017/S174413741200032X>.
- Jepson, P.R., Caldecott, B., Schmitt, S.F., et al. (2017), *Protected area asset stewardship*, in "Biol. Conserv.", 212, pp. 183–190.
- Kennedy, D. (2006), *Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850–2000*. Trubek D.M., Santos A, (eds.) *The New Law and Economic Development: A Critical Appraisal*. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 19–73.
- Kennedy, D. (2010), *Savigny's Family/Patrimony Distinction and its Place in the Global Genealogy of Classical Legal Thought*, in "Am. J. Comp. L.", 58, p. 811.
- Keohane, R.O., Victor, D.G. (2016), *Cooperation and discord in global climate policy*, in "Nat. Clim. Chang.", 6, pp. 570–575.
- Kōhei, S. (2024), *Il capitale nell'Antropocene*, Torino, Einaudi.
- Krasny, M.E., Russ, A., Tidball, K.G., Elmqvist, T. (2014), *Civic ecology practices: participatory approaches to generating and measuring ecosystem services in cities*, in "Ecosyst. Serv.", 7, pp. 177–186.
- Krasny, M.E., Tidball, K.G. (2015), *Civic Ecology. Adaptation and Transformation from the Ground Up*, Cambridge, MIT Press
- Leopold, A. (1949), *A Land Ethic. A Sand County Almanac*, Oxford University Press, New York – Oxford.
- Leventon, J., Schaal, T., Velten, S., et al. (2017), *Collaboration or fragmentation? Biodiversity management through the common agricultural policy*, in "Land Use Policy", 64, pp. 1–12.
- LSL, (2016), *Keeping the land and people together*, in "Land Steward Lett." p. 32.
- Lucy, W. N. R., Mitchell C. (1996), *Replacing Private Property: The Case for Stewardship*, in "Cambridge Law Journal" 55, 3, pp. 566–600.
- Marella, M. R. (2018), *Proprietà (funzione sociale)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, Jovene, Napoli, pp. 1335 ss.
- Marella, M. R. (2024), *Inclusione e non discriminazione quali principi di sostenibilità sociale, intervento alla conferenza "Dottrine generali della sostenibilità"*, Università della Tuscia, Viterbo, in file dall'autrice.



- Marella, M. R. (2023), *The Law of Social Reproduction*, "feminist@law", 12, 2, pp. 1-13.
- Marx, K. (1989), *Il capitale*, Libro terzo, Editori Riuniti, Roma, pp. 519, 933.
- Massa Pinto, I. (2024), "L'ambiente e la sua cura" *Atti delle giornate di studio del corso di Dottorato in Diritti e Istituzioni dell'Università di Torino*, Torino 14-15 settembre 2023, Jovene. Napoli.
- Mâthévet, R., Thompson, J., Folke, C., et al. (2016), *Protected areas and their surrounding territory: social-ecological systems in the context of ecological solidarity*, in "Ecol. Appl.", 26, pp. 5-16.
- Mâthévet, R., Bousquet F., Raymond E. C. (2018), *The concept of stewardship in sustainability science and conservation biology*, in "Biological Conservation", 217, pp. 363-370.
- McCormack Ph. C., Richardson, B. J., Takacs D., and Bastmeijer K. (2021), *Wilderness Law in the Anthropocene: Purism or Pragmatism*, in "Envtl. L.", 51, p. 383, disponibile all'indirizzo [https://repository.uclawsf.edu/faculty\\_scholarship/1828](https://repository.uclawsf.edu/faculty_scholarship/1828)
- Miller, R., Minter, B.A., Malan, L.C. (2011), *The new conservation debate: the view from practical ethics*, in "Biological Conservation", 144, pp. 948-957.
- Mills, M., Nie M. (2025), *Planning A New Paradigm: Tribal Co-Stewardship And Federal Public Lands Planning*, in "Colo. Env't L. J.", 36, p. 279.
- Monateri, P. G. (2013), *Geopolitica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, pp. 11-59.
- Muhumuza, M., Balkwill, K. (2013), *Factors affecting the success of conserving biodiversity in national parks: a review of case studies from Africa*. In "Int. J. Biodivers", 7, pp. 98 - 101.
- Norton, B. (2005), *Sustainability: A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management*, University of Chicago Press, Chicago.
- Pashukanis, E. (2022), *La teoria generale del diritto e il marxismo* (con prefazione di A. Amendola), Pgreco. Milano.
- Passmore, J. (1974), *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Tradition*. Scribner's Sons, New York.
- Pienaar, E.F., Rubino, E.C., Saayman, M., et al. (2017), *Attaining sustainable use on private game ranching lands in South Africa*, in "Land Use Policy", 65, pp. 176-185.
- Pioggia, A. (2024), *Cura e pubblica amministrazione. Come il pensiero femminista può cambiare in meglio le nostre amministrazioni*, Il Mulino, Bologna.
- Plieninger, T., Kizos, T., Bieling, C., et al. (2015), *Exploring ecosystem-change and society through a landscape lens: recent progress in European landscape research*, in "Ecol. Soc.", 20, p. 5.
- Plumwood, V. (1993), *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, New York.
- Plumwood, V. (1999), *Paths beyond human-centeredness: lessons from liberation struggles*, in A. Weston (ed.), *An Invitation to Environmental Philosophy*, Oxford University Press, New York - Oxford, pp. 69-106.



- Pörtner H.-O. et al. (eds) (2022), *Summary for Policymakers: Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022), 9. [www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGII\\_SummaryForPolicymakers.pdf](http://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf)
- Pretty, J. (1995), *Participatory learning for sustainable agriculture*, in "World Dev.", 23, pp. 1247–1263.
- Rai, S. M. (2023), *Social Reproduction and Depletion*, in "feminists@law", 12, 2, pp. 1-10.
- Raymond, C.M., Bieling, C., Fagerholm, N., et al. (2015), *The farmer as a landscape steward: comparing local understandings of landscape stewardship, landscape values, and land management actions*, in "Ambio", 45, pp. 173–184.
- Reed, J., Van Vianen, J., Deakin, E.L., et al. (2016), *Integrated landscape approaches to managing social and environmental issues in the tropics: learning from the past to guide the future*, in "Glob. Chang. Biol." <http://dx.doi.org/10.1111/gcb.13284>.
- Reich, C. A. (1990), *Beyond the New Property: An Ecological View of Due Process*, in "Brook. L. Rev.", 56, pp. 731 ss.
- Robbins, P. (2004), *Political Ecology: a critical introduction*. Blackwell Publishing Ltd, Oxford.
- Sabaté, X., Basora, X., O'Neill, C., et al. (2013), *Caring Together for Nature. Manual on Land Stewardship as a Tool to Promote Social Involvement With the Natural Environment in Europe*. XCT, Eurosite, CEN LR-France, Legambiente and Prysmas, Barcelona, SP.
- Sanderson, E.W., Jaiteh, M., Levy, M.A., et al. (2002), *The human footprint and the last of the wild*, in "Bioscience", 52, pp. 891–904.
- Schuijers, L., Godden L. (2022), *Law and Litigation for the Protection of Forest Communities*, in "Griffith Journal of Law & Human Dignity", 9, pp. 71–94.
- Schuijers, L., Bush J. (2023), *Stewardship: Retrofitting private property with the public interest in ecology*, N. Graham, M. Davies and L. Godden, (eds.) *The Routledge Handbook of Property, Law and Society*, Routledge, London, pp. 312 ss.
- Schwartz, M.K., Hahn, B.A., Hossack, B.R. (2016), *Where the wild things are: a research agenda for studying the wildlife-wilderness relationship*. in "J. Forest", 114, pp. 311–319.
- Shoemaker, J. A. (2019), *Transforming Property: Reclaiming Indigenous Land Tenures*, in "California Law Review", 107, p. 1531.
- Singer, J. W. Property (1982), in D. Kairys (eds.) *The Politics of Law: A Progressive Critique*. Front Cover, New York, pp. 240 ss.
- Solnit, R. (2007), *Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics*. University of California Press, Berkeley.
- Soulé, M. (1985), *What is conservation biology?* "Bioscience", 35, pp. 727–733.
- Tavares, P. (2018), *In the Forest Ruins*. in N. Axel, et Al, (eds), *Superhumanity: Design of the Self*, Minneapolis, University of Minnesota Press., pp. 293–303.

- Terborgh, J. (1999), *Requiem for Nature*, Island Press, Washington.
- Terborgh, J. (2000), *The fate of tropical forests: a matter of stewardship*. In "Conserv. Biol." 15, pp. 1358–1361.
- Thomas, D. A. (2006), *Why the Public Plundering of Private Property Rights Is Still a Very Bad Idea*. in "Real Property, Probate and Trust Journal", 41,1, pp. 25–71.
- Thomas, Y. (1991), *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome, Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987)* Roma - Publications de l'École Française de Rome, Anno 147, pp. 201–227.
- Thomas, Y., Chiffolleau, J. (2020), *L'istituzione della natura*. A cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Macerata.
- Van Wagner, E. (2023), *Notes from the peryphery: Finding more than (non)ownership in property law?* In N. Graham, M. Davies, L. Godden (eds.) *The Routledge Handbook of Property, Law and Society*, Routledge, London pp. 207 ss.
- Welchman, J. (2012), *A defence of environmental stewardship*, in "Environ. Values", 21, pp. 297–316.
- Wells, M., McShane, T.O. (2004), *Integrating protected area management with local needs and aspirations*. in "Ambio", 33, pp. 513–519.
- White, L. (1967), *The historical roots of our ecologic crisis*, in "Science", 155, pp. 1203–1207.
- Wood, A., Stedman-Edwards, P., Mang, J. (2000), *The Root Causes of Biodiversity Loss*, Earthscan Routledge, New York.
- Worrell, R., Appleby, M.C. (2000), *Stewardship of natural resources: definition, ethical and practical aspects*, in "J. Agric. Environ. Ethics", 12, pp. 263–277.
- Wunderlich, G. (2004), *Evolution of the stewardship idea in American country life*, in "J. Agric. Environ. Ethics", 17, pp. 77–93.
- Young, J.C., Searle, K., Butler, A., et al. (2016), *The role of trust in the resolution of conservation conflicts*, in "Biol. Conserv." pp. 196 - 202.

# Da *res* a *persona*?

## La Natura quale soggettività di diritto nel XXI secolo<sup>1</sup>

Giacomo Giorgini Pignatiello

### 1. L'antropocene e la necessità di scoprire nuove galassie teoriche a tutela della natura: la virata verso il costituzionalismo ecologico del *Global South*

Il diritto costituzionale è profondamente contestuale<sup>2</sup>. Per evitare “rotture” dell’ordine costituito, vale a dire degenerazioni traumatiche degli assetti costituzionali vigenti, è importante che il diritto abbia la capacità di rispondere alle sfide emergenti, presentando in questo senso il carattere della resilienza<sup>3</sup>. La tutela della natura ed in particolare degli equilibri biofisici che consentono la sopravvivenza della vita sul pianeta Terra rappresenta un tema cruciale per il costituzionalismo del Terzo millennio. Il superamento dei limiti planetari<sup>4</sup> nella cornice dell’Antropocene<sup>5</sup> segna infatti il punto di non ritorno verso una vera e propria estinzione di massa per il genere umano<sup>6</sup>. Tale condizione si pone in insanabile contrasto con uno dei pilastri fondamentali del costituzionalismo contemporaneo, vale a dire la tutela della vita in un regime democratico. La scienza giuridica è pertanto chiamata con ur-

---

<sup>1</sup> \* Il presente contributo sviluppa e riorganizza, in un contesto argomentativo differente, materiali già affrontati nel mio articolo: “Costituzionalismo ecologico e soggettività giuridiche post-umane: nuove dinamiche di “cross-fertilization from South to North”, pubblicato in *Ragion Pratica*, 2, 2025, 435-470.

<sup>2</sup> Sulla “responsività” del diritto costituzionale rispetto al contesto sociopolitico di riferimento di veda in particolare in letteratura: Dixon 2024.

<sup>3</sup> Sull’importanza della resilienza del diritto nei periodi di transizione cfr. Boschetti 2022.

<sup>4</sup> Richardson et al. 2023.

<sup>5</sup> Sull’importanza dell’Antropocene quale cornice ermeneutica attraverso cui leggere la crisi socio-ecologica in corso dal punto di vista giuridico cfr. Kersten 2022.

<sup>6</sup> Kolbert 2014.

genza ad interrogarsi sul contributo che può apportare alla lotta contro la degradazione globale della natura.

La dottrina ha posto in luce che l'attuale emergenza planetaria riflette in realtà una più profonda crisi socio-ecologica<sup>7</sup>, frutto dell'adesione ad un paradigma distruttivo basato sull'industrialismo<sup>8</sup> e dunque sullo sfruttamento intensivo del vivente. La diffusione su scala globale di un simile sistema valoriale, di tipo estrattivista<sup>9</sup> e neoliberale, esaspera i disequilibri, le diseguaglianze e le discriminazioni esistenti a livello planetario, minando sempre di più i presupposti per una convivenza pacifica e democratica tra civiltà.

Gli sforzi fino ad ora compiuti in sede internazionale tramite il diritto pattizio e in ambito domestico attraverso l'uso della regolazione amministrativistica non hanno ottenuto i risultati sperati<sup>10</sup>, perdurando le attività umane profondamente inquinanti e dunque la progressiva distruzione del pianeta Terra. Agli esordi del XXI secolo, tuttavia, tanto le lotte ambientaliste ed ecologiste quanto l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia hanno condotto alla creazione su scala globale di una *massa critica* che ha iniziato a porre all'attenzione delle società il problema dell'insostenibilità degli stili di vita e delle condotte umane della maggior parte delle civiltà contemporanee<sup>11</sup>, oltre all'inadeguatezza di alcuni dogmi culturali di matrice occidentale, quali, ad esempio, l'idea di una crescita infinita su cui si regge l'economia moderna, oppure il presupposto implicito dell'inesauribilità degli elementi naturali del pianeta Terra, su cui si sviluppa il consumismo attuale. È andata così sempre più affermandosi la convinzione che fosse necessario un cambio radicale di paradigma in modo da invertire il rapporto che lega essere umano, mondo animale non umano e natura<sup>12</sup>.

La pandemia da SARS-CoV-2, in particolare, ha nuovamente sollecitato le diverse civiltà del mondo a riflettere sulle conseguenze distruttrici di modelli di sviluppo che non considerano che la salute umana è strettamente correlata allo stato di benessere degli altri esseri

---

<sup>7</sup> Kotzé 2019.

<sup>8</sup> Gorz 1984.

<sup>9</sup> Lander 2014; Gudynas 2015; Svampa 2019; Ellner 2021.

<sup>10</sup> Capra, Mattei 2015.

<sup>11</sup> Anker et al. 2021; Garver 2022.

<sup>12</sup> Aperia Bella 2022; Rescigno, Giorgini Pignatiello, 2023; Violini 2023.

viventi che animano il Pianeta. Di peculiare rilevanza in questo senso risulta il contributo apportato dagli *One Health Studies* che evidenziano appunto le profonde interconnessioni esistenti tra esseri umani, esseri animali non umani e ambiente naturale<sup>13</sup>. L'evoluzione verso paradigmi sempre più olistici ed ecosistemici pare dunque una prospettiva necessaria se si vuole invertire la rotta inquinante e devastatrice da tempo intrapresa<sup>14</sup>.

In questi termini, anche il diritto costituzionale non è rimasto impermeabile ai molteplici impulsi provenienti dalla società civile e dalla scienza. A partire dagli anni Settanta del secolo scorso, infatti, si è assistito ad una esplosione di clausole costituzionali a protezione dell'ambiente in tutto il mondo<sup>15</sup>, tanto che oggi la maggior parte delle Carte fondamentali a livello planetario presenta una qualche forma di protezione giuridica della natura.

Volgendo lo sguardo verso il futuro, tuttavia, vista l'inefficacia dei rimedi giuridici tradizionali, occorre approfondire lo studio di istituti alternativi per verificare se l'auspicato cambio di paradigma possa provenire da giurisdizioni che adottano approcci maggiormente sperimentali al tema della protezione della natura<sup>16</sup>, abbandonando così quella cultura che ha fondato l'attuale modello insostenibile di sviluppo, basato su industrialismo e consumismo. Risulta pertanto cruciale, oltre che urgente, esplorare e aprirsi a sistemi giuridici diversi dalle più tradizionali esperienze euro-atlantiche.

In questo senso, il *Global South* si presenta come una vera e propria fucina di prospettive teoriche nuove, una galassia di modi di pensare alternativi ed è in grado di causare quel tanto di irritazione necessaria a mettere in discussione le ortodossie osservate dalle discipline tradizionali<sup>17</sup>. In tale contesto, agli inizi degli anni Duemila è andato affermandosi in America Latina un costituzionalismo sperimentale contro-egemonico<sup>18</sup> attraverso cui il potere costituente ha rifondato lo Stato costituzionale, basandolo sul c.d. *buen vivir* andino<sup>19</sup>. Si è assisti-

---

<sup>13</sup> Atlas 2013; Mackenzie, Jeggo 2019; Zinsstag et al. 2021.

<sup>14</sup> Tallacchini 1996; Amirante, 2022a; Giorgianni 2023.

<sup>15</sup> Boyd 2012; May, Daly 2014; Groppi 2016; Collins 2021.

<sup>16</sup> Carducci, 2012; Bagni 2013.

<sup>17</sup> Dann, Riegner, Bönnemann 2020, pp. 3-4.

<sup>18</sup> Baldin 2015.

<sup>19</sup> Fajardo Sánchez, 2017; Perez Cubero, 2018; Baldin 2019; Imparato 2019.

to così alla nascita di Stati costituzionali ecologici, incentrati su valori ecocentrici, in reazione anche alle pesanti interferenze determinate dalla presenza sul territorio di grandi imprese straniere multinazionali e soprattutto dalla distruzione degli ecosistemi e della biodiversità da questi causata nella regione latino-americana. Per tentare di arrestare il processo di distruzione naturale in corso, detti ordinamenti hanno promosso la soggettività giuridica degli enti naturali, riconoscendo i cc.dd. diritti della natura<sup>20</sup>, in Costituzione, attraverso leggi nazionali o attraverso la giurisprudenza costituzionale.

L'affermazione dei diritti della natura nella regione è il risultato del trapianto sperimentale di un istituto nato in alcune città statunitensi e poi realizzato su ampia scala in Nuova Zelanda, sempre agli inizi degli anni Duemila<sup>21</sup>. Il fenomeno della soggettivizzazione degli enti naturali, in particolare, si è sviluppato nei Paesi del *Global South*<sup>22</sup>, attraverso un processo migratorio che ha coinvolto in tutto il globo anche ordinamenti tra loro diversissimi<sup>23</sup>. In questi termini, la fertilizzazione giuridica, che è venuta realizzandosi, rappresenta una trasformazione costituzionale di grande interesse nella prospettiva comparata.

L'espansione dei diritti della natura nei diversi ordinamenti del mondo, peraltro, è un fenomeno ancora ampiamente in via di sviluppo, al punto che da ultimo anche il Vecchio continente, storicamente esportatore di istituti e di cultura giuridica ed impermeabile agli influssi provenienti dal *Global South*, ha cominciato a riconoscere positivamente i diritti degli enti naturali, dimostrando un cambio di paradigma del tutto inaspettato. La crisi dell'antropocentrismo giuridico ha infatti determinato un'inedita apertura verso modelli alternativi estranei alla cultura giuridica occidentale nel tentativo di porre un freno alla distruzione irrazionale della natura.

La recente decisione del *Tribunal Constitucional* spagnolo<sup>24</sup> che ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'attribuzione alla laguna *Mar Menor* di soggettività giuridica, attraverso una legge di iniziativa popolare, ha portato in Europa nuova enfasi in relazione al tema della

---

<sup>20</sup> Per un'ampia trattazione dei diritti della natura cfr. Boyd 2017; Tănăsescu 2022; Vega Cárdenas, Turp 2023.

<sup>21</sup> Tănăsescu 2022.

<sup>22</sup> Sul concetto di *Global South* in particolare si vedano: de Sousa Santos 2007; Levander, Mignolo 2011; Klotz 2017; Buono 2018.

<sup>23</sup> Tănăsescu 2022.

<sup>24</sup> Tribunal Constitucional, ricorso n. 8583-2022, sent. 23.11.2024.

protezione giuridica della natura. Ciò in particolare stimola nuove riflessioni sull'evoluzione normativa che istituti classici quali la soggettività giuridica sperimentano rispetto alle nuove sfide poste al costituzionalismo del Terzo millennio.

Dopo aver brevemente ripercorso l'inedita decisione che ha riconosciuto la legittimità costituzionale del riconoscimento del *Mar Menor* quale soggetto di diritto nell'ordinamento spagnolo, segue una disamina comparata dei diritti della natura esistenti nel panorama globale e il processo che ha portato alla loro espansione in tutto il mondo. Infine, ritornando al *Global North*, vengono sviluppate alcune riflessioni sul portato potenziale della revisione n. 1 del 2022 della Costituzione italiana, alla luce del contesto comparato.

## **2. La natura quale soggetto di diritto in Spagna: le ragioni di una trasformazione potenzialmente dirompente**

Il Mar Menor è la laguna salata più grande d'Europa e si trova nella Regione della Murcia. È separata dal Mediterraneo da una stretta lingua di sabbia chiamata La Manga. Al suo interno si trovano cinque isole di origine vulcanica e a nord di La Manga vi sono le Salinas e l'Arenales de San Pedro del Pinatar. La laguna e le sue zone umide periferiche sono protette da diverse normative, anche internazionali. L'ONU le ha classificate come Aree Specialmente Protette di Importanza per il Mediterraneo (ASPIM)<sup>25</sup> e sono state inserite nell'ambito della Convenzione di Ramsar<sup>26</sup> nell'elenco delle zone umide al numero 706.

Ciononostante, lo stato di salute del Mar Menor è andato costantemente peggiorando nel tempo. In particolare, nel 1987 il Partito Popolare approvò una legge fondiaria regionale che dava carta bianca alla speculazione immobiliare. Allo stesso tempo, incoraggiò la proliferazione di pozzi, irrigazioni e scarichi di acque reflue illegali, all'insegna del motto "Acqua per tutti", con la connivenza della Confederazione

---

<sup>25</sup> Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento del 1978, ulteriormente modificata nel 1995, divenendo "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo", con l'aggiunta del Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità nel Mediterraneo (Protocollo ASP/BD).

<sup>26</sup> "Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale", firmata a Ramsar (Iran) nel 1971 e divenuta esecutiva nel 1975.

Idrografica di Segura, dell'Unione Centrale degli Irrigatori dell'Acquedotto Tajo-Segura (SCRATS) e l'Associazione dei datori di lavoro murciani CROEM. Questa strategia politica ha dato origine a quello che il Forum dei Cittadini della Regione della Murcia ha denunciato nel 2005 come "nazionalismo idraulico": i suoi effetti ecologici e sociali sono stati molto negativi, ma ha avuto un grande successo politico, poiché ha permesso al PP della Murcia di affermarsi per più di due decenni, con un regime quasi monopartitico, nella Regione.

Tra i tanti abusi che hanno portato al collasso ecologico del Mar Menor, spiccano gli scarichi di nitrati dell'agroindustria di Campo de Cartagena, che hanno causato la progressiva eutrofizzazione della laguna, la formazione di una torbida "zuppa verde" e la perdita della sua ricca biodiversità terrestre, acquatica e aerea.

Il 12 ottobre 2019, un mese dopo le piogge torrenziali cadute nel sud-est della Spagna, il Mar Menor appariva ricoperto da una coltre di pesci, anguille e crostacei morti. Le immagini si diffusero rapidamente in tutto il mondo e con esse l'indignazione dei cittadini. Il 30 ottobre, circa 55.000 persone manifestarono per le strade di Cartagena con lo slogan "SOS Mar Menor"<sup>27</sup>. La manifestazione è stata indetta dal Patto per il Mar Menor, un'ampia piattaforma sociale che riunisce gruppi molto diversi della regione: pescatori, ambientalisti, sindacalisti, scienziati, ecc. Allo stesso tempo, la Procura ambientale della regione ha aperto il procedimento giudiziario noto come "caso Topillo", in cui sono stati accusati esponenti politici, funzionari pubblici e imprenditori del settore agroalimentare. Il 19 febbraio 2020, i rappresentanti del Patto per il Mar Menor e le organizzazioni ANSE e Ecologistas en Acción hanno presentato una denuncia alla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, che ha deciso di richiedere relazioni sia alla Commissione europea che alle amministrazioni locali della Murcia.

La situazione si presentava in maniera così drammatica che l'Assemblea Regionale della Murcia il 22 luglio 2020 approvò, con i voti favorevoli di PP, Ciudadanos (Cs) e Partido Socialista Obrero Español (PSOE), una nuova legge per proteggere il Mar Menor. Allo stesso tempo, su impulso di gruppi di attivisti legati alla piattaforma Patto per il Mar Menor, il 23 luglio 2020, la sessione plenaria del consiglio comunale di Los Alcázares approvò un'iniziativa legislativa popolare per conferire personalità giuridica al Mar Menor.

---

<sup>27</sup> Si veda il sito web: <https://sosmarmenor.org/>.



Il disegno di legge per il riconoscimento di personalità giuridica alla laguna Mar Menor in Spagna è stato approvato anche dal Congresso e dal Senato con una maggioranza superiore ai 2/3 dei componenti, in entrambe le Camere ed è dunque divenuto Legge (Ley 19/2022, del 30 settembre 2022). La legge in particolare è frutto di un'iniziativa popolare che ha ricevuto più di 600.000 firme, raccolte durante il periodo Covid (500.000 è il numero minimo richiesto). L'iniziativa è stata presentata dalla Professoressa Teresa Vicente, titolare presso l'Università di Murcia della Cattedra di Diritti umani e diritti della natura.

Si tratta della prima legge in Europa che riconosce personalità giuridica e diritti ad un ente naturale. All'art. 2 la legge stabilisce che al Mar Menor e al suo bacino viene riconosciuto il diritto alla protezione, alla conservazione, al mantenimento e, ove opportuno, al ripristino, da parte degli enti locali e degli abitanti del luogo<sup>28</sup>. Viene inoltre sancito il suo diritto ad esistere come ecosistema e ad una sua naturale evoluzione. La legge conferisce altresì al Mar Menor un Comitato di Rappresentanti, una Commissione di Monitoraggio e un Comitato Scientifico, che agiranno come guardiani dei diritti di questo prezioso ecosistema e potranno difenderli in tribunale. Qualunque cittadino, inoltre, proprio per disposizione legislativa, potrà agire per far valere i diritti del Mar Menor. Resta da vedere se questo nuovo livello di protezione riuscirà a fermare il grave deterioramento di questo ecosistema unico, che attualmente soffre di gravi problemi di eutrofizzazione (eccesso di nutrienti nell'acqua) dovuti, tra i molteplici fattori, agli scarichi agricoli.

Il 10 gennaio 2023, 52 deputati del gruppo parlamentare Vox del Congresso hanno impugnato la legge davanti al Tribunale costituzionale<sup>29</sup>, chiedendone l'annullamento per contrarietà a diversi principi costituzionali, tra i quali la certezza del diritto, il diritto di iniziativa economica privata (libertà di impresa) e il riparto di competenze tra Stato e Comunità Autonome.

Il Tribunale costituzionale spagnolo con una inaspettata decisione ha rigettato tutte le argomentazioni avanzate dai ricorrenti, statuendo che: "La personalità giuridica è una finzione giuridica che la legge concede in determinati casi, a seconda degli obiettivi di interesse generale da raggiungere, ed è un istituto che concettualmente rientra nel margine di discrezionalità del Legislatore. In questo caso si è voluto creare

---

<sup>28</sup> Per un commento in dottrina si veda: Martínez Dalmau 2023.

<sup>29</sup> Tribunal Constitucional 2024.

una nuova forma di personificazione, non prevista in generale dall'articolo 35 del Codice civile, attraverso una norma di rango idoneo per effettuare tale operazione, e non va dimenticato che le tecniche appropriate per la protezione dell'ambiente (articolo 45 CE) spettano al legislatore (STC 64/1982, 4 novembre 1982)"<sup>30</sup>. Ha altresì aggiunto che la Costituzione spagnola all'art. 45.2 prevede un vero e proprio: "Dovere di solidarietà intergenerazionale di conservare e migliorare l'ambiente naturale affinché le generazioni future abbiano la possibilità di godere del proprio diritto alla vita, all'integrità fisica e morale, nonché allo sviluppo dei propri progetti di vita in condizioni equivalenti a quelle di cui disponiamo attualmente"<sup>31</sup>. Sull'attribuzione di soggettività giuridica ad un elemento naturale, il Giudice costituzionale spagnolo ha ritenuto che: "Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la scelta legislativa non rappresenta una *deminutio* della dignità umana o dei diritti inviolabili ad essa inerenti, ma piuttosto un rafforzamento di tale dignità associato al riconoscimento che una vita dignitosa è possibile solo in ambienti naturali adeguati, e ciò si basa sulla considerazione della vita delle generazioni attuali e della vita delle generazioni future. L'idea di dignità concepisce la persona umana in simbiosi con un ambiente che può trasformare, ma che non deve distruggere se vuole preservare la propria dignità"<sup>32</sup>. Il Tribunale ha infine aggiunto che: "Con il riconoscimento della personalità giuridica al Mar Menor e al suo bacino, non si intende relativizzare la dignità della persona, valore giuridico fondamentale, ma piuttosto rafforzarla, collegando l'art. 10 con l'art. 15 e l'art. 45 della Costituzione, in linea con l'argomentazione giuridica sviluppata dalla Corte Europea dei Diritti Umani"<sup>33</sup>.

### 3. I diritti della natura nel *Global South*: un modello multiforme in continua espansione

Uno degli aspetti più rilevanti dei diritti della natura consiste nel processo di *cross-fertilization* che ha caratterizzato la loro rapida espansione in tutto il mondo. L'interesse comparato in questo caso sta nel fatto che sono principalmente gli ordinamenti del *Global South*, attraverso

<sup>30</sup> Ibid., punto 6, lett. A).

<sup>31</sup> Ibid., p. 13.

<sup>32</sup> Ibid., p. 18.

<sup>33</sup> Ibid., p. 19.

il loro costituzionalismo sperimentale ed una epistemologia alternativa, ad aver contribuito con i diritti della natura ad un significativo ripensamento, ancora tutto in costruzione, dei presupposti filosofici e giuridici su cui si è sviluppata la protezione dell'ambiente nei Paesi del Global North. In questi termini, il flusso di influenza procede irritualmente dal Sud verso il Nord, contrariamente alla tendenza egemonica del Nord sul Sud, ormai da secoli consolidata nel diritto comparato.

Negli ultimi venti anni si è assistito a livello globale alla comparsa nei più disparati sistemi giuridici e ai più diversi livelli ordinamentali del riconoscimento di diritti alla natura. Sebbene tale fenomeno presenti indubbi elementi di unitarietà, ad un primo sguardo appare lampante *l'eterogeneità* di un modello, quello dei diritti della natura, che assume in realtà contenuti e forme diversi a seconda della cultura giuridica in cui vanno ad innestarsi. Indubbiamente, la genesi dei diritti della natura si caratterizza per la circolazione ad alta intensità di paradigmi giuridico-costituzionali molteplici, trapiantati da una parte all'altra del mondo.

È possibile, in particolare, distinguere tre grandi linee evolutive in relazione ai diritti della natura. Una prima impostazione, fondata sulle filosofie ecocentriche, costruisce i diritti della natura sulla base di considerazioni di tipo giusnaturalistico<sup>34</sup>. La natura ha valore intrinseco, che prescinde dal diritto e dagli esseri umani. L'ordinamento giuridico, pertanto, non può che prendere atto della meritevolezza di tutela della natura, riconoscendola quale titolare di alcuni diritti fondamentali. Un secondo orientamento, più critico e positivista, ritiene che la soggettivizzazione sia una mera tecnica giuridica attraverso cui è possibile tutelare meglio l'equilibrio che deve sussistere affinché esseri umani e mondo naturale possano continuare a coesistere<sup>35</sup>. Infine, un'ulteriore linea di pensiero, adottando un approccio antropocentrico, si pone in maniera assolutamente scettica rispetto all'attribuzione di personalità giuridica alla natura, ritenendola una aberrazione giuridica<sup>36</sup>. Tale ultima posizione è motivata dall'idea che il diritto in quanto strumento creato dall'essere umano per l'essere umano, non può conoscere altro

---

<sup>34</sup> È il caso soprattutto degli ordinamenti latinoamericani e dell'India. In dottrina: Estupiñán Achuri et al. 2019; Martin, Kauffman 2019; Jolly, Roshan Menon 2021.

<sup>35</sup> Rientrano in questa corrente di pensiero i diritti della natura promossi negli Stati Uniti e in Spagna. Sui diritti della natura negli Stati Uniti cfr. Macpherson 2021.

<sup>36</sup> Tale posizione è generalmente assunta da tutti i Paesi del Global North, salvo qualche rarissima eccezione, come la Spagna, appunto.

soggetto che sé stesso, l'unico essere vivente in grado di conformarsi con la propria volontà alle regole che si auto-attribuisce per garantire la pacifica convivenza sociale.

Sebbene i diritti della natura conoscano un minimo comun denominatore che permette di ricondurre gli stessi nell'alveo di un movimento critico e alternativo rispetto al diritto ambientale di matrice prevalentemente occidentale, gli stessi si dimostrano tra loro fortemente eterogenei, anche a causa delle diverse culture giuridiche in cui sono stati trapiantati.

Volendo provare a sintetizzare il complesso percorso storico-filosofico che ha portato alla attribuzione agli enti naturali di soggettività giuridica, è stato osservato che: "Il movimento dei diritti della natura rappresenta l'esemplificazione pratica delle idee contenute nel diritto del sistema Terra. In primo luogo, l'attenzione all'ottenimento del riconoscimento giuridico delle entità naturali non umane, sia individualmente che su base olistica, è volta a rimodellare l'orientamento antropocentrico del diritto in modo da farlo diventare più inclusivo rispetto alla gamma di soggetti meritevoli di protezione. In secondo luogo, rispetta la diversità delle relazioni presenti nel mondo, riconoscendo che i soggetti non esistono isolatamente ma in fitte reti di interdipendenza. Infine, il movimento rende omaggio alla complessità, nel senso che cerca di rispondere alle esigenze dell'Antropocene attraverso interventi giuridici capaci di cogliere più accuratamente il carattere dinamico delle interazioni umane con l'ambiente. Incarnando questi principi del diritto del sistema Terra e rifiutando i binari "problematici" della natura umana, il movimento per i diritti della natura combatte attivamente le ingiustizie inter e intra-generazionali, nonché inter-specie"<sup>37</sup>.

Partendo da questa prima approssimazione è possibile prendere atto del fatto che fattore propulsivo nel riconoscimento di diritti alla natura nei più disparati sistemi giuridici del mondo è la progressiva presa di coscienza della condizione di vulnerabilità<sup>38</sup>, che lega in una comunità di destino esseri umani e mondo vivente nella sua interezza, a fronte degli squilibri ecologici del Pianeta.

Parte della dottrina, inoltre, ha sottolineato che non è possibile comprendere appieno genesi e funzionamento dei diritti della natura se si ignorano le dinamiche di potere e di interessi, che si contendono

---

<sup>37</sup> Gellers 2021, p. 4.

<sup>38</sup> Carducci et al. 2019, p. 12.

il campo d'azione. Sul punto è stato infatti notato che: "I diritti della natura sono incomprensibili se non li si pensa come un processo di rappresentazione politica della natura. Una natura con diritti diventa, prima di tutto, un soggetto politico, proprio come una società commerciale con i propri diritti"<sup>39</sup>.

Dal punto di vista sistematico, invece, pare interessante quella dottrina che ha distinto tre modelli di diritti della natura: poietico, mimetico e di resistenza. I modelli poietici disciplinano *ex novo* gli elementi costitutivi dei diritti della natura (es. Ecuador, Bolivia e Nuova Zelanda), dando vita ad una fattispecie che per origine, ratio, contenuto o effetti è unica nel suo genere. I modelli mimetici appartengono a quegli ordinamenti giuridici che trapiantano al proprio interno le strutture dei modelli poietici. I Paesi di ben cinque continenti hanno adottato modelli mimetici: in Africa, Uganda e Nigeria; nelle Americhe, Colombia, Panama, Argentina e Canada, ad esempio; in Asia, India, Bangladesh e Pakistan; in Europa, Spagna; in Oceania, Australia. Infine, i modelli di resistenza sono quelli che si oppongono al riconoscimento dei diritti della natura. In Europa, ad esempio, fino al 2022 nessun Paese aveva diritti della natura giuridicamente riconosciuti e alcuni settori sociali, politici e accademici si opponevano attivamente ad essi. L'eccezionale riconoscimento nel 2022 della laguna Mar Menor in Spagna come soggetto di diritto conferma questa regola<sup>40</sup>.

Da ultimo, particolarmente significativo nel dibattito contemporaneo sui diritti della natura merita di essere segnalato anche il recente intervento della Corte interamericana dei diritti dell'uomo con l'Opinione consultiva n. 32/25, che ha riconosciuto – per la prima volta a livello regionale – la natura quale titolare autonoma di diritti giuridicamente azionabili, includendo tra essi quelli di integrità ecologica, rigenerazione e continuità dei cicli naturali. Tale parere si distingue per almeno tre profili innovativi: in primo luogo, collega in modo esplicito i diritti della natura alla tutela dei diritti umani, evidenziando la loro interdipendenza sistemica; in secondo luogo, introduce un criterio rafforzato di solidarietà intergenerazionale, attribuendo alle generazioni presenti obblighi positivi verso quelle future; in terzo luogo, riconosce

---

<sup>39</sup> Sul punto si veda in particolare: Tănăsescu 2020; Tănăsescu 2021.

<sup>40</sup> Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, «BOE» núm. 237, de 3 de octubre de 2022, pp. 135131–135135.

alle comunità indigene un ruolo privilegiato nella custodia degli ecosistemi, valorizzando i saperi ancestrali come componente della giustizia ecologica. L'Opinione consultiva costituisce così un importante precedente transnazionale, capace di orientare tanto il contenzioso costituzionale quanto il legislatore interno verso modelli di protezione che travalicano l'impostazione antropocentrica tradizionale, dando nuovo impulso alla migrazione dei diritti della natura nel contesto globale.<sup>41</sup>

Per quanto attiene alla costituzionalizzazione dei diritti della natura, la dottrina ha avvertito che la stessa: "Mira a "normalizzare" in termini generali e preventivi, ossia non solo a seguito di casi giudiziari, il richiamo alla natura come elemento costitutivo dell'ordinamento giuridico. Solo nella corrispondenza costituzionalizzata tra ordinamento giuridico (organizzazione interindividuale, territorio, regole, consenso) e ordinamento ecologico (relazioni tra specie viventi, beni e servizi ecosistemici), la concretizzazione dei diritti e la stessa politica possono funzionare in "armonia", ossia in modo compatibile, con la natura. In alternativa alla soggettività assoluta alimentata dal discorso della ottimizzazione delle aspettative individuali definite dal consenso o dal bilanciamento, la natura costituzionalizzata ricorda la fisiologica finitezza delle soggettività umane rispetto alla sopravvivenza della specie"<sup>42</sup>. Ancora è stato notato che: "Costituzionalizzare la natura significa alloca sovrordinare per presupposizione il funzionamento dell'economia della natura al bilanciamento con qualsiasi interesse esclusivamente umano individuale, e questo non solo davanti al giudice, come cerca di perseguire la "Litigation Strategy", bensì in tutte le sedi di esercizio della discrezionalità del potere, affinché la dimensione equidistante e ponderata, patrocinata dalle diverse declinazioni dello sviluppo sostenibile, siano esse "forti" o "deboli", ceda il passo a un'opzione che, più che culturale, risulti necessaria e fisiologica per la sopravvivenza della specie"<sup>43</sup>.

Se si pone, tuttavia, maggior attenzione al contesto in cui i diritti della natura si sono sviluppati si noterà agevolmente quanto sotto ad un termine omnicomprendivo così d'effetto si celino profonde differenze, che inducono a ritenere che un medesimo paradigma si presti a

---

<sup>41</sup> Nella letteratura italiana: Carducci 2025; Naglieri, 2025.

<sup>42</sup> Carducci 2017, p. 517.

<sup>43</sup> Ibid.

molteplici declinazioni, a seconda del contesto culturale di riferimento e alle concrete dinamiche specifiche in cui lo stesso sorge e si sviluppa.

#### 4. La soggettività giuridica in una prospettiva storico-comparata: brevi cenni

Nel lungo corso della storia del diritto occidentale, lo “statuto giuridico della persona”<sup>44</sup> ha conosciuto profonde trasformazioni, nella costante consapevolezza percepita dagli studiosi del diritto dell’incapacità di trasporre sul piano giuridico la complessità che caratterizza l’essere umano e la sua dimensione relazionale, tanto con i propri simili quanto con la realtà più in generale. Le coordinate storico-culturali in cui i diversi ordinamenti si sono nel tempo sviluppati non sorprendentemente hanno giocato un ruolo cruciale nell’evoluzione della concezione giuridica della persona<sup>45</sup>.

Nella tradizione romanistica, ad esempio, ad ogni individuo corrispondevano più persone (più maschere, secondo l’etimologia stessa di persona: *prosôpon*), vale a dire diversi *status*, che si differenziavano tra loro sulla base dei tre valori fondamentali su cui si reggeva la società romana: *libertas*, *civitas*, *familias*. Accadeva così che il medesimo individuo assumesse *status* giuridici diversi a seconda del contesto preso in esame (padre/figlio, individuo libero/schiavo, marito/moglie, patrizio/plebeo, cittadino/straniero). Lo *status*, in particolare, rappresentava il punto di incontro di due opposte correnti di pensiero, entrambe ben radicate nella cultura giuridica romana: da una parte, la filosofia stoica, che tendeva ad un processo di universalizzazione e uniformazione dei diritti e dei doveri degli individui, dall’altra, un approccio storico-sociale maggiormente pragmatico.

Per quanto riguarda, invece, il concetto di soggettività giuridica vero e proprio occorrerà attendere fino alla modernità per una sua concettualizzazione, allorquando il pensiero di Grozio, Locke e Cartesio si affermò e su tali basi filosofiche incominciò a svilupparsi il diritto in senso moderno. Nella modernità giuridica prevalse, infatti, l’idea di matrice stoica di un soggetto di diritto, uguale, astratto e universale,

---

<sup>44</sup> Viola 1999, p. 621.

<sup>45</sup> Sul punto, nella sconfinata letteratura sul soggetto di diritto, tra i “classici” si vedano ad esempio: Falzea 1939; Orestano 1960, pp. 149 ss.; Frosini 1970, pp. 813 ss.; Perlingieri 1972; Zatti 1975; Alcaro 1976; Barcellona 1984; Lipari 1988, pp. 641 ss.; Alpa, Ansaldo 1996; Oppo 2002, pp. 830 ss.

che è consapevole e accetta di far parte di un universo necessariamente e razionalmente ordinato<sup>46</sup>. Tale snodo storico è cruciale in quanto dall'eliminazione degli status dell'individuo e dalla codificazione dei soggetti di diritto nell'Ottocento, il concetto di libertà è finito con l'essere inevitabilmente associato con la proprietà. Sul punto è stato efficacemente spiegato che: "L'intero diritto assume il ruolo di paradigma della contemplazione della "cosa" come strumento della "persona"<sup>47</sup>. Giusnaturalismo e razionalismo sono le basi teoriche su cui viene costruita detta astrazione della persona, nella convinzione che l'individuo è titolare di diritti inalienabili che precedono il sistema giuridico. Parimenti, grande influenza sulle grandi codificazioni ottocentesche, prima francese poi tedesca, ebbero la morale cristiana e giansenista, unitamente al pensiero di Kant. Quest'ultimo, in particolare, rovesciando il rapporto tra soggetto e oggetto, collocava l'individuo, inteso quale soggetto libero e razionale, al centro del sistema della conoscenza<sup>48</sup>.

Portato della Rivoluzione francese, infatti, fu l'abolizione degli status feudali, basati sull'appartenenza della persona ad un determinato ceto sociale, e la costruzione di un unico soggetto di diritto su cui impennare il nuovo ordinamento giuridico: il cittadino. Quest'ultimo, in particolare, risulterebbe titolare di: "Diritti e doveri inderogabilmente uguali per tutti. In questo modo è stata posta drasticamente fine all'età dei privilegi e delle prerogative tipiche dell'*ancien régime*"<sup>49</sup>.

Su tali fondamenti storico-filosofici si diede, dunque, vita al soggetto di diritto, definito: "Una delle più importanti creazioni di quella scienza giuridica europea che tocca il suo apice nel periodo del pensiero giuridico classico, ossia in quella fase di elaborazione del diritto che occupa all'incirca la seconda metà del XIX secolo"<sup>50</sup>. La solidità di tale costruzione dogmatica fu così granitica da rimanere inalterata fino agli anni Settanta del Novecento, nonostante i profondi mutamenti storico-politici avvenuti nel corso del Secolo breve. Il soggetto di diritto nell'Ottocento veniva concepito quale: "Artefatto, pura creazione/astrazione giuridica, quand'anche dotata di un substrato naturale, l'individuo. La nozione di capacità giuridica, suo attributo principale

<sup>46</sup> Viola 1999, p. 629.

<sup>47</sup> Adorno 1996, p. 23.

<sup>48</sup> Fornasari 2020, pp. 20-21.

<sup>49</sup> Gallo 2011, pp. 840-841.

<sup>50</sup> Marella 2020, p. 54.



e veicolo dell'universalità che gli è propria, si sovrappone fino a coincidere con la soggettività giuridica stessa, in quanto "pura descrizione riassuntiva della condizione generale della persona"<sup>51</sup>. La crescita dei mercati si raggiunse proprio grazie a quelle caratteristiche di astrattezza, universalità ed eguaglianza formale, che vennero attribuite al soggetto di diritto. Allo stesso modo, qualità connaturate al soggetto, quali la razionalità, la libertà e la capacità di esprimere una propria volontà furono il fondamento di quell'autodeterminazione dell'individuo che consentì uno sviluppo dei traffici commerciali, attraverso il concreto operare di istituti giuridici quali la proprietà, il contratto e la responsabilità civile. Così come sul dogma della volontà si diede vita ad un paradigma di soggetto capace, allo stesso modo si costruirono, in negativo, identità incapaci di operare sul mercato, vale a dire: donne, minori, disabili, malati, prodighi, matti.

In ordine a tale operazione di astrazione giuridica, è stato criticamente sottolineato che: "L'accogliere un certo concetto di soggetto è funzionale all'attuazione di determinate pratiche politiche e giuridiche, rispondenti a ben precise concezioni delle relazioni sociali. Il concetto moderno di soggetto di diritto era coerente con un'organizzazione sociale gerarchizzata ed escludente, nella quale occorre che fosse chiaro chi poteva essere protagonista delle vicende giuridiche, grazie al beneplacito del legislatore, e chi doveva rimanere privo di alcuna rilevanza politica e giuridica"<sup>52</sup>. Sulle conseguenze dell'elezione di un preciso paradigma giuridico di soggettività, è stato così notato che: "Nel momento in cui si celebrava la centralità del soggetto (ossia nel momento delle grandi codificazioni) e si indicava nel maschio, maggiorenne, proprietario terriero, alfabeto e borghese il suo emblema (ciò che potremmo chiamare il "soggetto virtuoso"), si introducevano anche dei regimi di differenziazione e di esclusione"<sup>53</sup>.

La catastrofe determinata dalle esperienze totalitarie nel corso del Novecento ha portato il pensiero giuridico post-bellico ad uno stato di crisi tale per cui anche la categoria del soggetto di diritto ha subito un radicale stravolgimento. Si è così passati da una visione eterea dell'individuo, monade astratta e razionalizzata, formalmente indifferente alle diverse caratteristiche umane (sesso, "razza", lingua, religione, con-

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Bilotta, Raimondi 2020, pp. XXI-XXII.

<sup>53</sup> Míguez Núñez 2020, p. 14.

dizioni personali e sociali, ecc.) ad una concezione “concreta” di essere umano. In tale nuova visione dell’individuo, la sola esistenza dell’essere umano conferisce allo stesso un nucleo fondamentale di diritti irrinunciabili ed inalienabili: “La libertà non è più trattata come avere, ma come essere, non più come potere, ma come un bene”<sup>54</sup>. La dignità umana diviene il baricentro attorno al quale gli ordinamenti costituzionali post-bellici vengono fondati. L’avvento del costituzionalismo sociale nel secondo Dopoguerra determina, infatti, il passaggio da una concezione della persona quale universalità astratta ad una, appunto, concreta. A tal riguardo, è stato scritto che nel secondo Novecento: “L’interdipendenza fra diritto e contesto propria del Sociale si concretizza – al di là del riconoscimento di diritti sociali di cui, com’è tipico del *welfare state*, la persona fisica è titolare – in una legislazione speciale di diritto privato che individua dei bisogni e, attraverso essi, dei gruppi sociali destinatari di un trattamento di favore in talune relazioni contrattuali con finalità perequative: legge sull’equo canone, riforma dei patti agrari, statuto dei lavoratori ne sono significativi esempi. Proprio questa apertura del diritto privato a soggettività “altre” rispetto al borghese possidente – una sorta di “democratizzazione” del suo statuto – è indice di un processo di progressivo abbandono della soggettività astratta – disincarnata – ..., che inizia a prendere forma in questa fase e volge al riconoscimento della persona nella sua concretezza”<sup>55</sup>.

Si è così parlato di un ritorno agli *status*, non quelli della tradizione romanistica, bensì “status interni alla persona”<sup>56</sup>. Si pensi in questo senso ai diritti delle persone con disabilità, dei consumatori, delle vittime, delle donne, dei migranti, dei minori, e così via. Sulla scorta del principio personalista, nello Stato contemporaneo l’individuo richiede alla collettività organizzata il riconoscimento dell’irripetibilità e dell’originalità di ciascuna vita, sottolineando il carattere relazionale ed intersoggettivo della persona e teorizzando l’esistenza di un vero e proprio diritto all’identità personale, quale diritto all’autodeterminazione. È stato così notato che con l’avvento della Costituzione repubblicana: “Si passa dalla considerazione kelseniana del soggetto come “unità personificata di norme”, dalla stessa persona fisica tutta risolta in un’“unità di doveri e diritti”, alla persona come

---

<sup>54</sup> Viola 1999, p. 633.

<sup>55</sup> Marella 2020, pp. 57-58.

<sup>56</sup> Viola 1999, p. 636.

via per il recupero integrale dell'*individualità* e per l'identificazione dei *valori* fondativi del sistema, dunque da una nozione che predicava *indifferenza* e *neutralità* ad una che impone attenzione per il modo in cui il diritto entra nella vita, e si fa così tramite di un diverso insieme di criteri di riferimento"<sup>57</sup>. In questi termini, i principi supremi sanciti dalla Costituzione determinano la fondazione di un nuovo ordine giuridico in cui: "L'essere umano vivente è il necessario punto di riferimento degli effetti delle istituzioni giuridiche e assume la funzione di "soggetto ovvio" di qualunque costruzione normativa"<sup>58</sup>. La trasformazione è dunque inevitabile. Accade così che: "Il soggetto di diritto non è più universale e trasversale. È piuttosto frammentato in molteplici identità che non si riferiscono solo al genere, alla sessualità, all'etnia, alla religione, ecc. ma anche all'età (minori, anziani), o a situazioni contingenti (consumatori, malati)"<sup>59</sup>. Si dà vita ad un'identità giuridica che è confluenza: "Della soggettività giuridica da una parte, intesa proprio nel senso kelseniano di imputazione, di centro astratto di riferimento normativo, e della personalità giuridica dall'altra, intesa come il complesso di valori e fini attraverso i quali l'uomo tende a raggiungere la propria pienezza"<sup>60</sup>. Accanto ad un aspetto statico dell'individuo, la soggettività, attraverso cui si indica l'incidenza del diritto su ogni situazione umana, viene a configurarsi anche una dimensione dinamica, rappresentata dalla personalità, che riassume, invece, il modo di esprimersi dell'uomo attraverso il diritto. A tal proposito, la dottrina ha affermato che: "L'essenza dell'evoluzione della riflessione sulla soggettività [consisterebbe] nel passaggio dall'idea del soggetto come fattispecie a quella del soggetto come *sintesi degli effetti* ..., che è poi il modo con il quale la moderna cultura giuridica ha segnato la *transizione dalla logica dell'agente alla logica dell'azione*"<sup>61</sup>. Tale passaggio è avvenuto in un contesto giuridico in cui la personalità: "Trova la propria fonte privilegiata nella Costituzione e, quindi, nel testo normativo più carico di valori e paradigmaticamente aperto alla promozione della condizione umana"<sup>62</sup>.

<sup>57</sup> Rodotà 2007, pp. 372-373. Si veda altresì: Dogliotti 2014, in part. pp. 15-16.

<sup>58</sup> Míguez Núñez 2018, p. 41.

<sup>59</sup> Marella 2017, pp. 206-207.

<sup>60</sup> Amato 1990, p. 215.

<sup>61</sup> Lipari 2013, p. 53.

<sup>62</sup> Amato 1990, p. 215.

All'alba del Terzo millennio, i cambiamenti profondi prodotti dalla rivoluzione digitale e dalla crisi socio-ecologica stanno determinando una nuova metamorfosi dello statuto giuridico della persona. Si è parlato così dello sviluppo di *soggettività giuridiche post-umane*<sup>63</sup>, a fronte della categoria del soggetto di diritto divenuta ormai: "Una forma amorfa, flessibile, o ancora un carattere "distinto sia dalla persona umana che dal gruppo organizzato"<sup>64</sup>. Si assiste insomma ad un processo di vera e propria "deumanizzazione"<sup>65</sup> del diritto.

Da una parte, l'evoluzione della coscienza sociale dinanzi a simili mutamenti ha comportato una estensione dei soggetti appartenenti alla comunità morale, dall'altra, risulta sempre più innegabile a livello sociale, politico ed economico la meritevolezza di tutela giuridica degli interessi che determinati enti non umani rappresentano, sia in quanto tali sia per la sopravvivenza stessa dell'umanità<sup>66</sup>. In ordine al secondo punto, in particolare, è stato messo in evidenza dalla dottrina che: "La soggettività risolve problemi umani e che in fin dei conti ciò che si soggettivizza non è l'ente in sé, ma la richiesta etica di un gruppo sociale che l'ordinamento giuridico, sulla base di valutazioni di ordine culturale e politico, decide di privilegiare per mezzo di tale riconoscimento"<sup>67</sup>.

Una linea di pensiero critica ha così iniziato a porre in evidenza che: "La nozione di soggettività "non appartiene ad "ogni" individuo umano" e "che la stessa appartenenza alla specie umana non ha sempre garantito l'attribuzione di diritti", con la conseguenza che, proprio attraverso l'artificialità del diritto, le persone, variamente concepite, guadagnano o perdono definizione, diventano vittima di pregiudizi o eredi di privilegi"<sup>68</sup>. Tale differenziazione e selezione degli interessi meritevoli di tutela avviene in quanto: "L'ordinamento giuridico è ... arbitro nell'attribuzione della personalità (s'intende, giuridica); la conferma storica di ciò si ebbe quando, di fronte al principio che la personalità spetta a tutti in misura uguale, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, si accrebbe, per le nuove preoccupazioni di indole politica,

<sup>63</sup> Kurki, Pietrzykowski 2018; Grear et al. 2021; Norman 2021.

<sup>64</sup> Míguez Núñez 2018, p. 138.

<sup>65</sup> Pisanò 2012.

<sup>66</sup> Nékám 1938, p. 28.

<sup>67</sup> Míguez Núñez 2020, p. 13.

<sup>68</sup> Míguez Núñez 2018, p. 82.

il numero di tali limitazioni, attraverso l'aggiunta di quella razziale [Il riferimento è tristemente proprio al Codice civile italiano<sup>69</sup>] ... Una siffatta padronanza si manifesta anche nell'attribuzione della personalità ad individui non ancora giunti ad esistenza, ovvero ad enti diversi dagli individui umani<sup>70</sup>.

L'attribuzione di soggettività giuridica, allora, diviene tecnica attraverso cui tutelare determinati interessi che l'ordinamento ritiene meritevoli di protezione giuridica. La trasformazione della soggettività è stata letta nella cornice di un': "Evoluzione dell'esperienza giuridica, rompendo le sedimentazioni del vecchio concettualismo e confermando la posizione di chi ha fin dall'inizio considerato il riferimento alla persona giuridica come un mero espediente di linguaggio ... estendendo ... lo spazio operativo di una soggettività non personificata alla quale non può essere negato un ambito di efficacia sempre più esteso in funzione di interessi superindividuali<sup>71</sup>.

A partire dagli anni Duemila, come notato, alcuni ordinamenti giuridici secolarizzati hanno cominciato ad estendere la soggettività giuridica ad enti non umani, sia per riconoscerne la dignità, quali partecipanti della comunità morale, sia per fornire agli stessi strumenti giuridici per una tutela più effettiva contro l'impatto distruttivo determinato dalle attività umane. D'altro canto, in una prospettiva giuridica il ricorso ai diritti appare anche la maniera più semplice ed immediata attraverso cui potenziare la tutela della natura, sfruttando strumenti che fino ad ora si sono dimostrati performanti e già ben consolidati nella storia dello Stato di diritto. In questi termini, l'attribuzione di soggettività giuridica agli enti naturali non dovrebbe eccessivamente stupire, posto che: "I diritti sono simbolicamente e politicamente potenti, come dimostra la storia dei movimenti per i diritti civili, i diritti delle donne, i diritti degli indigeni e i diritti degli omosessuali. Non sono una bacchetta magica che può essere agitata per risolvere i problemi all'istante, ma sono mezzi comprovati per garantire un progresso nel modo in cui la società accoglie comunità precedentemente emarginate<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> n.d.a.

<sup>70</sup> De Cupis 1973, p. 10, il quale però tiene a precisare che il fine ultimo della personificazione degli enti è sempre quello di soddisfare interessi umani.

<sup>71</sup> Lipari 2013, p. 70.

<sup>72</sup> Boyd 2017, p. 11.

Da un punto di vista giuridico, pertanto, l'attribuzione della soggettività ad uno specifico ente determina un rilevante potenziamento dello status e delle tutele di cui quest'ultimo gode in un preciso ordinamento di riferimento. L'estensione nel tempo della capacità giuridica a individui vulnerabili ha concretamente dimostrato il potere emancipatorio che la soggettività è in grado di conferire attraverso l'azionabilità dei diritti, segnando la stessa l'ingresso di specifici interessi nello spazio del giuridicamente rilevante, l'accesso alla comunità di ciò che è degno di considerazione e di rispetto.

D'altronde, non pare difficile da credere che il diritto, tecnologia umana volta alla costruzione di una vita civile pacifica e ordinata, possa andare incontro a desuetudine ed obsolescenza, al pari di qualunque altra tecnica. La dottrina sul punto ha osservato, infatti, che: "Non vi è nulla di strano nel fatto che una serie di costruzioni dogmatiche mostrino, col tempo, un certo logoramento concettuale e non appaiono suscettibili di continuare a fornire inalterata la medesima resa tecnica. [Con particolare riguardo alla soggettività giuridica] Il problema è che dietro l'unità ed omogeneità che pare legare univocamente e indissolubilmente assieme personalità, capacità, diritto soggettivo, vi è la prospettiva unificatrice rappresentata dal ruolo inglobante svolto dall'idea di soggetto di diritto come dato certo, oggettivo e calcolabile, che non esprime solo un modello di pensiero o un affinamento logico della rappresentazione della realtà, ma pretende di esprimere l'uomo in quanto uomo nella purezza della sua essenza e nell'unica delle determinazioni possibili per rappresentarne la giuridicità"<sup>73</sup>. Si tratta di una visione dell'essere umano che evidentemente non coincide più con le incertezze e la "liquidità" che caratterizza le società contemporanee, collocate in un orizzonte prospettico, quello dell'Antropocene, sicuramente diverso rispetto all'ottimismo riposto nel progresso scientifico su cui si basava l'illuminismo.

Sul punto non è mancato chi abbia posto in guardia dalle conseguenze negative che potrebbero derivare da un'eccessiva dilatazione dei confini della soggettività giuridica ad enti "altri" rispetto all'essere umano. È stato così sostenuto che: "L'individuazione di una categoria di "non soggetti" può avere effetti escludenti persino più radicali di quelli della qualificazione di "non persona", dal momento che [tale elevazione<sup>74</sup>]

<sup>73</sup> Amato 1990, p. 16.

<sup>74</sup> n.d.a.

è sottratta a qualsiasi criterio “oggettivo” di controllo”<sup>75</sup>. Allo stesso tempo, però, un approccio critico, valorizzando la prospettiva storica, ha notato che la tripartizione gaiana (persone, cose, azioni) della tradizione romanistica sia stata nel tempo riduttivamente interpretata e attuata, con una forte concentrazione del legislatore solamente su persone e cose, tralasciando la dimensione delle “azioni”, in cui ben può rientrare la componente relazionale della tutela degli interessi emergenti, meritevoli di protezione giuridica, quali appunto quelli della natura. Non a caso, è stato osservato che il dualismo persona – cosa in realtà: “Rispecchia il quadro concettuale più vasto dell’opposizione fra soggetti e oggetti, che essendo anche contrapposizione fra natura interna (umana) ed esterna (non umana), sta a fondamento del dualismo occidentale tra società e natura, tra cultura e natura”<sup>76</sup>. Ancora una volta, dunque, il diritto riflette, anche nei suoi aspetti più tecnici e apparentemente distanti da questioni di ordine morale, specifiche concezioni della vita e del rapporto tra essere umano e mondo circostante.

La critica alla soggettività giuridica si è fatta negli anni così severa che da più parti si auspica la costituzione di diritti senza soggetti. Si è parlato, a tal proposito, di una teoria del centro di imputazioni di interessi in opposizione alla soggettivizzazione dei beni, di una metrica della tutela processuale esonerata dal diritto soggettivo<sup>77</sup>, di una vera e propria personificazione procedurale. I sostenitori di tale tesi affermano infatti che: “Contrariamente a quanto presumiamo la patrimonializzazione non condanna qualcosa a degradarsi allo stato di passivo oggetto di appropriazione ma può al contrario essere il più efficace schema di attribuzione di diritti. La trasformazione in una cosa, in un oggetto o in un bene, è spesso giuridicamente assai più efficace – in termini di tutela – che la scelta di imboccare la via inversa e “promuoverla” al grado di persona”<sup>78</sup>. In questo senso è stato posto in evidenza che: “La tutela civile dei diritti, ribaltando la gerarchia tra interessi e diritti, lascia finalmente immaginare l’accesso al diritto anche di un *collettivo impersonale*: la qualità e la configurazione del soggetto è infatti integralmente determinata dall’evento che lo implica ... Interessi adespoti, collettivi, anonimi o diffusi: essi *polverizzano* l’individualità della

---

<sup>75</sup> Rodotà 2007, p. 366.

<sup>76</sup> Míguez Núñez 2020, p. 2.

<sup>77</sup> Spanò 2022, p. 142.

<sup>78</sup> Ibid., p. 134.

titolarità in un'infinita e molteplice distesa di modi di essere, capacità e potenze di agire, assemblaggi e forme di vita in cui *organico e inorganico*, cose e persone, *si indeterminano* nella confusione e collusione di cause e di colpe, di danni, ingiustizie e torti"<sup>79</sup>.

Sulla stessa linea di pensiero particolarmente interessanti risultano le riflessioni di chi propone una nozione trans-soggettiva dei diritti, immaginando una giuridicità transitiva in cui l'azione del titolare del diritto non opera né a suo vantaggio, né a beneficio di terzi, né della comunità, se quest'ultima continua ad essere riduttivamente intesa come un'entità con confini definiti, cioè come un semplice spazio giuridico: un luogo dunque in cui tutto è, in modo artificioso, diviso in soggetti e oggetti, in attività e passività<sup>80</sup>. Tale passaggio comporterebbe il superamento in radice della costruzione tradizionale, ormai non più attuale nel senso sopra meglio precisato, del diritto soggettivo tradizionale. Significherebbe: "Modificare il nostro pensiero: dal pensare per statuti di soggettività giuridica a un pensare processualmente senza soggetti"<sup>81</sup>. I diritti trans-soggettivi, in particolare: "Né si terminano in un oggetto, né si esauriscono in un soggetto, piuttosto li attraversano per propagarsi altrove, senza mai soffermarsi su un titolare. Sono diritti senza padrone"<sup>82</sup>. Ancora è stato spiegato che: "I diritti trans-soggettivi sono i contro-diritti del molteplice non personificato né patrimonializzato: non un soggetto dotato di diritti – un soggetto di diritto perché dotato di diritti soggettivi – ma una forma di vita ... La natura è l'evento che si produce ogni volta che il diritto decide di ripararla"<sup>83</sup>.

Con riferimento alla soggettivizzazione della natura, parte di questa dottrina ha dunque ritenuto che: "L'annientamento delle molteplici soggettività nel nome di un'oggettività che include tutto (per es. Madre natura), non sarebbe nient'altro che una formula velata della creazione di una nuova soggettività. Immediatamente verrebbero alla luce sentinelle dei confini di questi nuovi supersoggetti plasmatis nelle corti. Soggettività nuove, terribili, fondamentalistiche"<sup>84</sup>. Altri, invece, si sono espressi nel senso che: "Questi interessi collettivi sono transumani,

<sup>79</sup> Ibid., p. 144.

<sup>80</sup> In particolare, sul punto, si veda: Femia 2018, p. 344.

<sup>81</sup> Fischer-Lescano 2017, p. 488.

<sup>82</sup> Femia 2018, p. 351.

<sup>83</sup> Spanò 2022, pp. 145-146.

<sup>84</sup> Femia 2018, p. 351.



transgenerazionali, indivisibili e non scomponibili ... Questo interesse comune [all'integrità ecologica<sup>85</sup>] deve andare oltre gli interessi individuali o quelli di una popolazione umana (interesse umano collettivo), [deve] essere trasversale agli utenti umani o non umani e quindi trans-utenti ... questa entità giuridica originaria [un insieme giuridicamente inseparabile di esseri umani e di elementi biofisici che si sostengono a vicenda] permette la fioritura di diritti umani collettivi, diritti che sono interdipendenti dai bisogni e dal benessere dell'ecosistema, diritti collettivi che esigono la loro non separazione dall'ambiente fisico che costituisce la loro condizione di esistenza"<sup>86</sup>.

## **5. Riflessioni *de iure condendo* sulla tutela giuridica della natura in Italia alla luce della revisione costituzionale n. 1 del 2022**

La storia del costituzionalismo ambientale, tanto in prospettiva comparata nel contesto europeo<sup>87</sup> quanto nell'ordinamento italiano, dà conto della matrice profondamente culturale, che connota il rapporto tra essere umano e natura, anche nella dimensione giuridica.

L'assenza nell'ordinamento italiano di previsioni costituzionali dedicate alla tutela dell'ambiente ha contraddistinto il nostro sistema giuridico per l'imponente sforzo interpretativo, di tipo evolutivo, di cui il formante giurisprudenziale e quello dottrinale si sono fatti carico<sup>88</sup>. L'operazione reattiva posta in essere dai formanti citati, a propria volta, è stata profondamente smossa dall'emersione di una coscienza sociale critica sulle tematiche lato sensu ambientali e suffragata dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche, relative all'impatto delle attività umane sugli equilibri biofisici del Pianeta. Il presbitismo della Carta fondamentale italiana ha fornito agli interpreti gli strumenti giuridici per affrontare problemi al tempo della sua redazione ignoti, senza dover mai per questo rinunciare ai principi fondamentali, che guidano lo svolgimento

---

<sup>85</sup> n.d.a.

<sup>86</sup> Camproux Duffrène 2021, pp. 163-166.

<sup>87</sup> Cordini, Fois, Marchisio 2024, in part. pp. 149-204. Per una panoramica sulla disciplina dei singoli Paesi europei, corredata da inquadramento e commento dottrinale, particolarmente utile risulta: Lees, Viñuales 2019.

<sup>88</sup> Sul punto fondamentale il riferimento a: Caravita, Cassetti, Morrone 2016, in part. cap. 1.

della vita collettiva nell'ordinamento costituzionale repubblicano<sup>89</sup>. Il Testo fondamentale, nella sua peculiare composizione assiologica, ha provato di contenere tutti i mezzi necessari per poter affrontare sfide epocali, imprevedute al tempo dell'Assemblea costituente, dimostrando in questo senso una peculiare resilienza e capacità adattiva. Lo sviluppo di tecniche di bilanciamento e di accomodamento, in particolare, ha consentito al costituzionalismo contemporaneo, come ben emerge anche nella giurisprudenza costituzionale italiana in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo industriale, di trovare soluzioni ragionevoli e proporzionate al caso concreto, attraverso cui far coesistere valori, che possono in alcuni momenti trovarsi in una posizione conflittuale<sup>90</sup>.

L'incombenza di un'estinzione di massa, sempre più palpabile nella società, tuttavia, ha bruscamente indotto nel 2022 il Legislatore costituzionale ad esplicitare nella Carta fondamentale un valore, di per sé logicamente pre-giuridico, che consiste nella protezione, per utilizzare una felice espressione, dei fondamenti naturali della vita. Il Parlamento ha avvertito, quasi all'unanimità, la necessità di positivizzare la rilevanza che l'integrità degli equilibri biofisici del Pianeta assume per l'esistenza dell'umanità. È stata ribadita la finitezza dell'essere umano, che trova nell'ambiente un limite agli egoismi individuali. È stato dunque precisato che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente<sup>91</sup>.

L'ordinamento viene riconfigurato nel senso che è chiamato ad assumere un ruolo proattivo e ad indirizzare la libertà di impresa, da sempre motore di innovazione sociale, verso un sistema produttivo ecocompatibile, cioè in grado di non travalicare i limiti biofisici, che il Pianeta può sostenere. Dopo la riforma costituzionale del 2022, anche la Carta fondamentale italiana si è dotata, dunque, di una dimensione ecologica esplicita<sup>92</sup>.

Chiarite le coordinate assiologiche di riferimento sul piano costituzionale, rimane in capo alle società contemporanee ed in particolare all'indirizzo politico nelle democrazie rappresentative la capacità di

---

<sup>89</sup> Grassi 2017; Montaldo 2021; Santini 2021.

<sup>90</sup> Sul punto più recentemente nella giurisprudenza costituzionale si vedano ad esempio: la saga "Ilva" (Corte cost. n. 85 del 2013 e n. 58 del 2018) e il caso legato al c.d. "Decreto Priolo" (Corte cost. n. 105 del 2024). In quella amministrativa si segnala per tutte: Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8167 del 23 settembre 2022.

<sup>91</sup> Art. 41 co. 2 Cost.

<sup>92</sup> Artt. 9 e 41 Cost.

attuare tali previsioni nella realtà. L'Unione europea, in questo senso, attraversata essa stessa da profonde trasformazioni costituzionali, dettate da ultimo dall'emergenza pandemica e dalla crisi energetica, ha intrapreso la via verso una transizione ecologica e digitale sui generis<sup>93</sup>. Inaugurato un piano massiccio di investimenti senza precedenti, volti a stimolare una transizione europea verso un'industria ed un'economia ecocompatibile e digitale, anche l'ordinamento nazionale è stato compulsato a realizzare processi trasformativi dell'intero sistema produttivo di beni e servizi<sup>94</sup>. Il Governo si è dunque precipitato ad adottare provvedimenti ad hoc volti ad intercettare i massici fondi provenienti dall'Unione europea<sup>95</sup>. Avviato in tutta fretta il processo di transizione ecologica con il Governo Draghi<sup>96</sup>, nel corso del successivo Governo Meloni, tale attività di impulso e attuazione pare essersi arenata.

Da un punto di vista sistematico, ciò che emerge con maggior evidenza è che l'ordinamento costituzionale italiano, anche in forza della propria consolidata cultura giuridica, continua a riporre grande fiducia e un vero e proprio senso di affidamento nella dimensione pubblicistica, a cui viene, anzitutto, oggi attribuito il difficile compito di indurre una trasformazione radicale del tessuto produttivo e sociale del Paese<sup>97</sup>, oltre alla supervisione e regolamentazione di importanti settori economici (dall'energia allo smaltimento dei rifiuti)<sup>98</sup>, nonché la tutela stessa di beni preziosissimi per l'umanità, tra i quali figurano: il patrimonio storico-artistico, le aree naturali protette e le acque. L'importanza della dimensione pubblicistica non intende in alcun modo escludere i privati dalla partecipazione alle grandi sfide che si delineano all'orizzonte del costituzionalismo del Terzo millennio. Al contrario, in una Costituzione improntata ai principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, i soggetti privati sono concepiti quali veri e propri "partner" dell'azione pubblica.

Il diritto costituzionale è così sempre più chiamato a dispiegare nella società una difficile funzione promozionale dei valori posti alla base

---

<sup>93</sup> Sul punto in dottrina: Saluzzo 2023; Bevilacqua, Chiti 2024; Lalli 2024.

<sup>94</sup> Il riferimento è ovviamente al Green Deal europeo e a Next Generation EU.

<sup>95</sup> Si pensi in questo senso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Clarich 2021.

<sup>96</sup> Moliterni 2021; Aristei 2022.

<sup>97</sup> Ramajoli 2022; Benvenuti 2023; Buzzacchi 2023.

<sup>98</sup> De Leonardis 2023.

del nostro Testo fondamentale, tra cui ora figura esplicitamente anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. I nuovi artt. 9 e 41 Cost. impongono di attuare, nella discrezionalità che compete al Legislatore, il contenuto delle disposizioni citate, nella consapevolezza che l'inerzia del potere politico non equivale a legittima lacuna, bensì ad indebita omissione. La componente ecologica della Costituzione italiana riformata delinea un percorso molto chiaro, letto alla luce tanto delle evidenze scientifiche di cui la comunità internazionale dispone quanto delle norme giuridiche prodotte sul piano globale e regionale<sup>99</sup>. Il costituzionalismo del Terzo millennio non può più ignorare la componente biologico-naturale della vita umana, accanto a quella individuale e quella sociale. In questi termini, la riforma costituzionale n. 1 del 2022 ha positivizzato una sostenibilità c.d. "forte", che concepisce la natura come presupposto indefettibile dell'ordine giuridico<sup>100</sup>. Ciò non implica affatto, come da molti paventato, aperture ad una "eco-dittatura"<sup>101</sup>, ma una presa di coscienza collettiva e giuridicizzata dei limiti biofisici che il Pianeta è in grado di sopportare. La revisione pone in chiaro questi limiti, inevitabilmente appesantendo (rispetto alla precedente formulazione), nelle operazioni di bilanciamento, il braccio della bilancia in cui sono contenuti ambiente, biodiversità ed ecosistemi. Per evitare di dover affrontare sempre più spesso scelte tragiche, la Costituzione impone, anche nell'interesse delle future generazioni<sup>102</sup> così come di quelle presenti, a tutta la Repubblica, nei molteplici piani di governo in cui si svolge la propria azione, una *torsione in senso ecologico*, in ossequio ad un *dovere costituzionale* e dunque giuridico di agire per trasformare la società, indirizzandola verso stili di vita eco-compatibili, a partire proprio dalle modalità di produzione industriale di beni e servizi, attraverso l'uso delle migliori tecnologie possibili.

<sup>99</sup> Sull'influsso della Cedu sulle nuove previsioni costituzionali sull'ambiente in Italia cfr. Ferrara 2022.

<sup>100</sup> In linea con questa lettura: Grasso 2020; Cecchetti 2021; Cuocolo 2022; Morrone 2022; Conti 2023. Esprimono invece un parere negativo sulla revisione costituzionale: De Fiores 2021; Di Plinio 2021; Frosini 2021.

<sup>101</sup> Espressione mutuata dal dibattito accademico sorto in occasione della importante riforma costituzionale dell'ambiente avvenuta negli anni Novanta nella Repubblica federale tedesca. In particolare: Kloepper 1994.

<sup>102</sup> Sulla rilevanza delle future generazioni per il diritto costituzionale in particolare si veda: Bifulco, D'Aloia 2008.

Così ridisegnata la cornice costituzionale, il diritto amministrativo, per parte sua, rinviene una riprogrammazione in chiave ecologica<sup>103</sup> e risulta gravato dall'arduo compito di contribuire alla realizzazione effettiva del progetto delineato dalla Costituzione ecologica, fungendo nell'ordinamento, per richiamare una potente intuizione, quale "diritto costituzionale concreto"<sup>104</sup>.

Il discorso sui diritti della natura, nel più ampio contesto del costituzionalismo globale, ha rinvenuto agli inizi del XXI secolo negli ordinamenti del *Global South* un potente motore di innovazione teorica e pratica nella riconfigurazione del rapporto tra essere umano e natura. Il simbolismo e la forza immaginifica che contraddistinguono i diritti della natura hanno posto al centro del dibattito costituzionale la rilevanza della dimensione biologico-naturale della vita, illogicamente a lungo estromessa dall'assiologia del costituzionalismo. La potenza persuasiva dei diritti della natura da ultimo ha così fatto breccia anche nello spazio giuridico europeo, storicamente esportatore di idee costituzionali ed impermeabile alle suggestioni provenienti dal *Global South*. Oltre all'intenso dibattito dottrinale sviluppatosi sul tema, l'attribuzione della personalità giuridica alla laguna del Mar Menor in Spagna, con legge di iniziativa popolare, in reazione all'inquinamento ecocida provocato dalle industrie del luogo, dimostra il potere di incidenza di tale sperimentazione giuridica anche su un contesto poco incline ad accogliere istituti alieni rispetto alla propria consolidata tradizione antropocentrica ed autoreferenziale (eurocentrica).

Il dibattito sui diritti della natura dà conto, in ultima analisi, di una nuova stagione del costituzionalismo. In una fase di mutamento degli equilibri geopolitici su scala mondiale, il *Global South* acquista un inedito protagonismo nell'elaborazione di idee costituzionali nuove. Di fronte a sfide inderogabilmente comuni e all'incapacità degli strumenti classici, sviluppati dal diritto occidentale, di rendere l'impatto del genere umano compatibile con i limiti biofisici che la Terra è in grado di sopportare, la ricerca di soluzioni innovative rende più permeabili ordinamenti tradizionalmente restii all'adozione di paradigmi giuridici alternativi. In questo specifico contesto, le Corti, compulse da molteplici attori sociali, reagiscono alle richieste di giustizia ecologica, ricorrendo agli strumenti esegetici ed ermeneutici di cui dispon-

---

<sup>103</sup> Moliterni 2022.

<sup>104</sup> Werner 1963.

gono<sup>105</sup>. La comparazione giuridica assume in questo frangente un ruolo strategico per i diversi formanti del diritto nell'individuazione di tecniche di tutela dei valori costituzionali, tra i quali figura indubbiamente anche la protezione della natura. Il risultato di tale profonda *cross-fertilization* tra sistemi giuridici del *Global South* e del *Global North* consiste nell'emersione su scala globale di una giurisprudenza di rilievo costituzionale, che poggia sul valore condiviso della protezione della dimensione biologico-naturale della vita. Può così iniziare a parlarsi dello sviluppo di una *Grundnorm* ecologica, trasformatrice e globale<sup>106</sup>?

Quanto all'ordinamento italiano, la revisione degli artt. 9 e 41 della Costituzione è avvenuta con un non trascurabile ritardo rispetto ai più coraggiosi avanzamenti che hanno caratterizzato, in prospettiva comparata, tanto la dimensione globale quanto quella europea, in materia di tutela della natura<sup>107</sup>. Nel lungo silenzio serbato sul punto dalla Carta fondamentale, la protezione costituzionale della natura è stata costruita valorizzando il combinato disposto di cui agli artt. 2, 9 e 32 Cost. (rispettivamente principio personalista e solidarista, tutela del paesaggio, diritto alla salute individuale e collettiva). La riforma costituzionale del 2022, dunque, non è intervenuta su "una pagina bianca", ma agisce in un humus culturale e giurisprudenziale, stratificatosi nel nostro ordinamento già a partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Questo contesto influisce profondamente sulla lettura che viene data alle nuove disposizioni costituzionali, ma non significa in alcun modo che la revisione abbia operato quale riforma "bilancio". A fronte dell'apertura assiologica, che caratterizza la Costituzione italiana, tanto in termini di capacità di resilienza rispetto alle sfide epocali che coinvolgono la comunità politica quanto verso le fonti internazionali e sovranazionali del diritto, il potenziale interpretativo e attuativo dei riformati artt. 9 e 41 Cost. appare di gran lunga più ampio di quanto parte della dottrina abbia ritenuto.

In particolare, alla luce delle evidenze scientifiche di cui disponiamo sulla degradazione dei limiti di sicurezza per la vita sul pianeta Terra, l'art. 9 co. 3 della Costituzione non stabilisce un generico impegno della Repubblica a tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosi-

<sup>105</sup> Sulla giurisprudenza climatica nazionale nello spazio euro-unitario: Gallarati 2022; Pisanò 2022, in part. pp. 183-304; Guarna Assanti 2024.

<sup>106</sup> Carducci, Castillo Amaya 2016.

<sup>107</sup> Amirante 2022b; Buono 2022.

stemi. Una lettura contestualizzata del nuovo art. 9 co. 3 Cost. comporta, infatti, una necessaria riponderazione dei valori costituzionali che possono trovarsi in conflitto con la tutela della natura. Tanto il contesto di fatto quanto l'assiologia accolta dalla Costituzione italiana, che pone al centro della propria architettura un progetto trasformativo della società<sup>108</sup>, volto a garantire lo sviluppo della persona umana attraverso l'eliminazione degli ostacoli che vi si frappongono (artt. 2 e 3 Cost.) inducono, dal punto di vista del diritto costituzionale, a prendere sul serio e rivalutare il "peso specifico" dell'ambiente nel bilanciamento dei diversi valori in gioco. L'art. 9 co. 3 Cost. positivizza in questo senso un *paradigma olistico* inedito, che colloca l'essere umano all'interno di un più complesso sistema ecologico, fondato su equilibri biofisici ben definiti e dal quale dipende interamente. Il riposizionamento dell'essere umano nella relazione con il mondo naturale determina dal punto di vista costituzionale una rilettura del diritto<sup>109</sup>, come sistema di regolazione della vita umana, da una prospettiva rovesciata a quella fino ad ora adottata. La natura non è più mero oggetto funzionale al raggiungimento dei fini egoistici dell'essere umano, ma è il presupposto indefettibile della vita sulla Terra. L'ordinamento giuridico, di conseguenza, deve essere nella sua globalità orientato al raggiungimento di uno stato di equilibrio biofisico, che consenta la pacifica esistenza biologico-naturale dell'essere umano nel mondo naturale in cui vive. Ciò non significa in alcun modo postulare la tirannia del valore ambiente, ma è frutto di un bilanciamento che deve tener in debito conto, tanto nell'interesse delle generazioni presenti quanto di quelle future, le condizioni disastrose in cui versa il Pianeta.

In questo senso, la carica assiologica dell'art. 9 Cost. rinviene tutto il proprio portato innovativo nel rinnovato art. 41 Cost., le cui potenzialità trasformatrici appaiono più facilmente percepibili. La necessità di intraprendere una transizione ecologica, che si fondi su un modello economico eco-compatibile, rinviene oggi una specifica base normativa di tipo doveroso nella Costituzione italiana riformata. Attraverso gli artt. 9 e 41 Cost., il Legislatore costituzionale ha, infatti, inteso irradiare di etica ecologica la Costituzione italiana, rendendola così a tutti gli effetti, al pari di molte altre in Europa e nel mondo, una Costituzione c.d. ecologica. La Costituzione ecologica sottrae la tutela della natura a

---

<sup>108</sup> Sul punto in particolare si vedano le considerazioni svolte da: Groppi 2024.

<sup>109</sup> Camerlengo 2020.

specifici settori del diritto, informando l'intero ordinamento giuridico ad un imperativo ecologico di tipo trasformativo (c.d. ecologizzazione del diritto<sup>110</sup>). Ciò da una parte equivale ad accogliere nel nostro ordinamento principi già ben consolidati nello spazio giuridico europeo, come quello di integrazione della tutela dell'ambiente in tutte le politiche pubbliche così come quello di non regressione della protezione della natura. Dall'altra parte, la Costituzione ecologica impone tanto la conversione degli impianti produttivi in senso eco-compatibile quanto la transizione verso sistemi socioeconomici in grado di neutralizzare l'impatto antropogenico sulla natura, al punto da ricondurlo entro i limiti biofisici di sicurezza per la vita della specie umana.

La lettura sistematica degli artt. 9 e 41 Cost. configura in questi termini un dovere in senso giuridico e costituzionale rispetto all'attuazione della transizione ecologica, imponendo altresì l'assunzione di specifici obblighi di cooperazione su scala globale, alla luce delle diverse responsabilità e possibilità di trasformazione che vengono in rilievo tra i diversi Paesi del mondo, ponendo, in questo senso, oneri più stringenti in capo agli ordinamenti del *Global North*. Rileva in questo senso anche sul piano sovranazionale l'impegno assunto dall'Unione Europea su molteplici fronti: dalla protezione delle aree naturali al raggiungimento della sovranità energetica, dalla promozione di un'economia circolare al finanziamento di una transizione ecologica e digitale delle industrie del Vecchio continente. Nel delineare una specificità europea nell'ambito del più ampio costituzionalismo ambientale nel contesto globale, le misure adottate dall'Unione costituiscono un fattore propulsivo cogente cruciale anche per l'attuazione della Costituzione ecologica italiana<sup>111</sup>.

La prima decisione adottata dalla Corte costituzionale italiana sui nuovi artt. 9 e 41 Cost. (Corte cost. sen. n. 105 del 2024) appare da questo punto di vista deludente e isolata rispetto alle più coraggiose posizioni assunte, anche solo nel contesto europeo, dagli omologhi organi di giustizia costituzionale. Assicurando ancora una volta la preminenza degli interessi economico-occupazionali, il Giudice della legalità costituzionale dimostra di non prendere sul serio il valore ambiente e di non aver dunque colto l'essenza trasformatrice ed ecologica della revisione costituzionale del 2022<sup>112</sup>. La svalutazione del tono ecologico

---

<sup>110</sup> Felice espressione ripresa da: Bosselmann 1992.

<sup>111</sup> Bruti Liberati 2021; Chiti 2022; Iannella 2022.

<sup>112</sup> Contra: Carducci 2024.



della Costituzione italiana nella prima occasione utile per chiarire il portato della riforma desta grande preoccupazione. L'auspicio in questo senso è che la Corte si ravveda e fondi il proprio giudizio, soppesando correttamente le evidenze scientifiche, aderendo effettivamente all'imperativo ecologico positivizzato nella nostra Costituzione e prestando anche attenzione alle evoluzioni più virtuose del diritto e della giurisprudenza costituzionale in materia ambientale nel mondo.

L'operazione consistente nell'attribuzione della soggettività giuridica agli enti naturali, elevati da *res a personae*, intende emancipare la natura, rendendola parte integrante della comunità morale e giuridica dei soggetti dell'ordinamento, sul presupposto del riconoscimento del suo valore costituzionale intrinseco. Si assiste così ad un ribaltamento assiologico radicale, che riconosce la priorità logica e giuridica del valore dell'integrità ecologica, quale presupposto indefettibile di qualunque forma di vita<sup>113</sup>. Il costituzionalismo sperimentale del *Global South*, attraverso tale operazione, ha inteso riconoscere la dimensione biologico-naturale della vita, del tutto trascurata in passato, sovvertendo la tradizionale impostazione antropocentrica, che si era consolidata a partire dalle rivoluzioni liberali del Settecento, che hanno condotto al riconoscimento dei diritti di libertà, e poi continuata anche nel secondo Dopoguerra, con l'emersione della dimensione sociale dei diritti.

Ciò che possiamo apprendere dalle esperienze giuridiche del *Global South* è la fermezza con cui la natura è stata presa sul serio e con cui l'antropocentrismo giuridico è stato rovesciato, essendosi dimostrato, in tutta la sua arroganza, fallimentare nella tutela della vita e nello sviluppo della persona umana. Le visioni eco- o cosmo-centriche delle tradizioni ctonie<sup>114</sup> e la rivitalizzazione delle stesse da parte del costi-

<sup>113</sup> Nella letteratura si veda la corrente di pensiero riconducibile alla Earth Jurisprudence: Berry 1999; Cullinan 2011; Burdon 2015.

<sup>114</sup> Le prime forme di civiltà giuridica conosciute nella storia dell'umanità si sono sviluppate in seno alle culture ctonie, che rappresentano, in questo senso, un patrimonio comune a tutte le tradizioni giuridiche del mondo, che si sono formate in periodi successivi, per differenza. Attualmente, i sistemi giuridici ctoni si rinvencono nell'ambito delle popolazioni indigene, che si trovano diffuse in tutti i continenti del mondo. Tali civiltà si fondano sull'oralità, l'informalità, la comunione dei beni ed una forte armonia con il cosmo, che è ritenuto a tutti gli effetti vivente, in forza di una visione animista della natura [χθών -ovós in greco è la terra]. Gli ordinamenti giuridici ctoni condividono una visione dell'essere umano quale custode degli ecosistemi che abita, riconoscendolo quale componente transeunte di un sistema più ampio ed importante: l'Universo, meritevole di essere preservato nei suoi equilibri, in quanto fonte generatrice del bene più prezioso e misterioso: la vita. Cfr. Glenn 2014, in part. pp. 60-97.

tuzionalismo sperimentale nei Paesi del *Global South* rappresentano un esempio rilevante per il *Global North* al fine di recuperare la “sacralità”, riconducibile in termini laici di *inviolabilità*, della natura nei propri ordinamenti. *Mutatis mutandis*, in linea con la propria tradizione umanistica, il *Global North* è chiamato ad abbracciare un umanesimo ecologico<sup>115</sup>, che promuova lo sviluppo dell’essere umano nella propria poliedricità di individuo, animale sociale e componente del mondo naturale.

In questi termini, l’importazione dei diritti della natura anche nel contesto europeo può fungere, in ordinamenti storicamente antropocentrici, da potente fattore catalizzatore di una visione trasformatrice e fortemente innovativa volta a riconfigurare in senso ecologico il rapporto tra essere umano e mondo naturale. In un sistema quale quello giuridico continentale, caratterizzato da elevato formalismo, grande attenzione per l’uso del linguaggio scritto e altamente simbolico, la sovversione di un paradigma profondamente radicato, attraverso la liberazione della natura da res a soggetto di diritto non potrebbe che avere effetti di *rottura* con un passato caratterizzato dall’inefficacia delle tutele adottate. La soggettivizzazione degli elementi naturali determina, infatti, un radicale mutamento: tanto nella titolarità di diritti, dal punto di vista sostanziale, con il riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive autonome, quanto, dal punto di vista processuale, una più ampia legittimazione ad agire, così superando numerosi ostacoli nell’accesso alla giustizia e nel soddisfacimento di pretese che spesso paralizzano le azioni a tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Specialmente quando frutto di scelte di democrazia partecipativa, come nel caso della legge di iniziativa popolare che ha riconosciuto in Spagna la soggettività giuridica alla laguna Mar Menor a seguito di un processo di coinvolgimento attivo della comunità politica di riferimento, l’introduzione dei diritti della natura nel contesto europeo rappresenta una grande occasione per il costituzionalismo ambientale nel Terzo millennio. Da una parte, infatti, i diritti della natura stimolano le comunità locali, attraverso un coinvolgimento diretto, ad attivarsi per il proprio territorio, andando in fondo ad incidere l’impatto antropogenico direttamente sulla propria qualità di vita (si pensi ad esempio al caso della salubrità delle acque). Dall’altra, introducono un lessico ed

---

<sup>115</sup> Battaglia 2022.

istituti giuridici nuovi, che finiscono inevitabilmente per condizionare e cambiare la struttura dell'ordinamento intero.

## Bibliografia

- Adorno, R. (1996), *La distinction juridique entre les personnes et les choses: à l'épreuve des procréations artificielles*, L.G.D.J., Paris.
- Alcaro, F. (1976), *Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica. Significato di una evoluzione*, Giuffrè, Milano.
- Alpa, G., Ansaldo, A. (1996), *sub artt. 1-10, Le persone fisiche*, in P. Schlesinger (dir.), *Commentario al Codice civile*, Giuffrè, Milano.
- Amato, S. (1990), *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Giappichelli, Torino.
- Amirante, D. (2022a), *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Il Mulino, Bologna.
- Amirante, D. (2022b) *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", 2, pp. 5-14.
- Anker, K. et al. (eds.) (2021), *From environmental to ecological law*, Routledge, Oxon (UK).
- Aperio Bella, F. (a cura di) (2022), *One Health: la tutela della salute oltre i confini nazionali e disciplinari*, Ed. Scientifica, Napoli.
- Aristei, L. (2022), *Il Ministero della Transizione Ecologica e la sostenibilità dello sviluppo economico*, in "Dir. cost.", 2, pp. 102-127.
- Atlas, R.M. (2013), *One Health: its Origins and Future*, in "Curr. Top Microbiol. Immunol.", 365, pp. 1-13.
- Bagni, S. (a cura di) (2013), *Dallo stato del bienestar allo stato del buen vivir*, Filodiritto., Bologna.
- Baldin, S. (2015), *La tradizione giuridica contro-egemonica in Ecuador e Bolivia*, in "Boletín Mexicano de Derecho Comparado", 143, pp. 483-530.
- Baldin, S. (2019), *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino.
- Barcellona, P. (1984), *I soggetti e le norme*, Giuffrè, Milano.
- Battaglia, L. (2022), *Bioetica*, Editrice bibliografica, Milano.
- Benvenuti, M. (2023), *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in "Rivista AIC", 2, pp. 59-83.
- Bevilacqua, D., Chiti, E. (2024), *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Il Mulino., Bologna.
- Berry, T. (1999), *The Great Work: Our Way Into the Future*, Three Rivers Press, New York.
- Bifulco, R., D'Aloia, A. (2008) (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli.

- Bilotta, F., Raimondi, F. (2020), *Prefazione*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli.
- Boschetti, B. (2022), *Oltre l'art. 9 della Costituzione: un diritto (resiliente) per la transizione (ecologica)*, in "DPCE Online", 52, 2, pp. 1153-1164.
- Bosselmann, K. (1992), *Im Namen der Natur. Der Weg zum ökologischen Rechtsstaat*, Scherz, Bern.
- Boyd, D.R. (2012), *The Environmental Rights Revolution. A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, Vancouver.
- Boyd, D.R. (2017), *The Rights of Nature. A legal revolution that could save the world*, ECW Press, Toronto.
- Bruti Liberati, E. (2021), *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in "Diritto pubblico", 2, pp. 415-442.
- Buono, E. (2018), *Pluralismo jurídico igualitario: il mandato costituzionale "inascoltato" nel modello boliviano di cooperazione intergiurisdizionale*, in "DPCE online", 4, pp. 1079-1092.
- Buono, E. (2022), *Un adeguamento notarile. La riforma costituzionale italiana in prospettiva comparata*, in "Passaggi costituzionali", 2, pp. 87-94.
- Burdon, P.D. (2015), *Earth Jurisprudence: Private Property and the Environment*, Routledge, New York.
- Buzzacchi, C. (2023), *Attività economiche e ambiente nel prisma (o mantra?) della «sostenibilità»*, in "Rivista AIC", 4, pp. 207-226.
- Camerlengo, Q. (2020), *Natura e potere: una rilettura dei processi di legittimazione politica*, Mimesis, Milano-Udine.
- Camproux Duffrène, M.P. (2021), *Réflexion critique sur l'attribution de droits aux écosystèmes. Pour une approche par le communs*, in J.P. Marguénaud, C. Vial (dir.), *Droits des êtres humains et droits des autres entités: une nouvelle frontière?*, mare&martin, Paris.
- Capra, F., Mattei, U. (2015), *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler, San Francisco.
- Caravita, B., Cassetti, L., Morrone, A. (2016), *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna.
- Carducci, M. (2012), *Il «Nuevo constitucionalismo» andino tra alterità indigenista e ideologia ecologista*, in "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", 2, pp. 319 ss.
- Carducci, M. (2017), s.v. «Natura (diritti della)», in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, Torino.
- Carducci, M. et al. (2019), *Towards and EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, The European Economic and Social Committee, Brussels.
- Carducci, M. (2024), *Il duplice "mandato" ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in "DPCE online" – O.C.A., 25 giugno.

- Carducci, M. (2025), *Prima la natura. La svolta epistemologica nell'Opinione Consultiva n. 32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani*, in *Diritticomparati.it*, 9 settembre.
- Carducci, M., Castillo Amaya, L.P. (2016), *Nature as "grundnorm" of global constitutionalism*, in "Revista Brasileira de Direito", 12, 2, pp. 154-165.
- Cecchetti, M. (2021), *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in M. Cecchetti, L. Ronchetti, E. Bruti Liberati (a cura di), *Tutela dell'ambiente: diritti e politiche*, Ed. Scient., Napoli.
- Chiti, E. (2022), *In motu. L'unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Clarich, M. (2021), *Il Pnrr tra diritto europeo e nazionale un tentativo di inquadramento giuridico*, in "Il corriere giuridico", 8-9, pp. 1025-1033.
- Collins, L. (2021), *The Ecological Constitution. Reframing Environmental Law*, Routledge, London.
- Conti, G.L. (2023), *Costituzione e ambiente: prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022*, in "Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente", 1, pp. 117-151.
- Cordini, G., Fois, P., Marchisio S., (2024), *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Giappichelli, Torino.
- Cullinan, C. (2011), *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*, 2nd ed., White River Junction, Chelsea Green.
- Cuocolo, L. (2022), *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in "DPCE online", 2, pp. 1071-1084.
- Dann, P., Riegner, M., Bönnemann, M. (eds.) (2020), *The Global South and Comparative Constitutional Law*, Oxford University Press, Oxford.
- De Cupis, A. (1973), *I diritti della personalità*, vol. IV, t. I, in A. Cicu, F. Messineo (dir.), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Giuffrè, Milano.
- De Fiore, C. (2021) *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in "Costituzionalismo.it", 3, pp. 137-157.
- De Leonardis, F. (2023), *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Giappichelli, Torino.
- De Sousa Santos, B. (2007), *Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges*, in "Review (Fernand Braudel Center)", 30, 1, pp. 45-89.
- Di Plinio, G. (2021), *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in "Federalismi.it", 1 luglio, online.
- Dixon, R. (2024), *The New Responsive Constitutionalism*, in "Modern Law Review", 87, 4, pp. 799-832.
- Dogliotti, M. (2014), *Persone fisiche. Capacità, status, diritti*, in M. Bessone (dir.), *Trattato di diritto privato*, vol. 2, Giappichelli, Torino.
- Ellner, S. (ed.) (2021), *Latin American Extractivism. Dependency, Resource Nationalism, and Resistance in Broad Perspective*, Rowman & Littlefield Publishers, London.

- Estupiñán Achuri, L. et al. (eds.) (2019), *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Universidad Libre, Bogotá.
- Fajardo Sánchez, L.A. (2017), *El Constitucionalismo Andino y su desarrollo en las Constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela*, in "Diálogos de saberes: investigaciones y ciencias sociales", 47, pp. 55-75.
- Falzea, A. (1939), *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Giuffrè, Milano.
- Femia, P. (2018), *Transsubjektive (Gegen)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki, J. Horst (a cura di), *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts*, Mohr Siebeck, Tübingen.
- Ferrara, M. (2022), *La forma dell'ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu*, in "Istituzioni del Federalismo", 4, pp. 851-873.
- Fischer-Lescano, A. (2017), *Subjektlose Rechte*, in "Kritische Justiz", 50, 4, pp. 475-496.
- Fornasari, R. (2020), *Il soggetto di diritto frammentato: economia politica e governamentalità del contemporaneo*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli.
- Frosini, T.E. (2021), *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in "Federalismi.it", 23 giugno, online.
- Frosini, V. (1970), s.v. «Soggetto di diritto», in *Noviss. dig. it.*, XVII, UTET, Torino, pp. 813 ss.
- Gallarati, F. (2022), *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in "BioLaw Journal", 2, pp. 157-181.
- Gallo, P. (2011), s.v. «Soggetto di diritto», in *Dig. disc. priv.*, Sez. Diritto civile, UTET, Torino, pp. 838-851.
- Garver, G. (2022), *Ecological law and the planetary crisis*, Routledge, Abingdon.
- Gellers, J.C. (2021), *Earth system law and the legal status of non-humans in the Anthropocene*, in "Earth System Governance", 7, <https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100083>.
- Giorgianni, M. (2023), *Climate Change e analisi ecologica del diritto. L'apporto del comparatista all'emergenza climatica*, in *BioLaw Journal*, 3, pp. 85-101.
- Glenn, H.P. (2014), *Legal Traditions of the World*, 5th ed., Oxford University Press, Oxford.
- Gorz, A. (1984), *La strada del paradiso: l'agonia del capitale*, Edizioni Lavoro, Roma.
- Grassi, S. (2017), *Ambiente e Costituzione*, in "Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente", 3, pp. 3-38.
- Grear, A. et al. (2021), *Posthuman Legalities. New Materialism and Law Beyond the Human*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- Groppi, T. (2016), *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", 1, pp. 43-78.

- Groppi, T. (2024), *Il posto del diritto nel "costituzionalismo trasformatore". Una riflessione "oltre l'eguaglianza formale"*, in Cassetti L. et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, vol. 3, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 2423-2436.
- Grasso, G. (2020), *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente)*, disponibile sul sito web del Senato della Repubblica.
- Guarna Assanti, E. (2024), *Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell'accesso alla giustizia in materia ambientale*, FrancoAngeli, Milano.
- Gudynas, E. (2015), *Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza*, CEDIB, Bolivia.
- Iannella, M. (2022), *L'European Green Deal e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in "Federalismi.it", 24, pp. 171-190.
- Imparato, E.A. (2019), *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in "DPCE online", 4, pp. 2455-2478.
- Jolly, S., Roshan Menon, K.S. (2021), *Of Ebbs and Flows: Understanding the Legal Consequences of Granting Personhood to Natural Entities in India*, in "Transnational Environmental Law", 10, 3, pp. 467-492.
- Kersten, J. (2022), *Das ökologische grundgesetz*, C.H. Beck, Munchen.
- Kloepfer, M. (1994), *Droht der autoritäre ökologische Staat?*, in H. Baumeister (Hrsg.), *Wege zum Ökologischen Rechtsstaat. Umweltschutz ohne Öko-Diktatur*, E. Blotner, Taunusstein.
- Kloß, S.T. (2017), *The Global South as Subversive Practice: Challenges and Potentials of a Heuristic Concept*, in "The Global South", 11, 2, pp. 1-17.
- Kolbert, E. (2014), *La sesta estinzione: una storia innaturale*, (trad. it.), Pozza, Vicenza.
- Kotzé, L.J. (2019), *Global environmental constitutionalism in the Anthropocene*, Hart publishing, Oxford.
- Kurki, V., Pietrzykowski, T. (eds.) (2018), *Legal Personhood: Animals, Artificial Intelligence and the Unborn*, Springer, Cham.
- Lalli, A. (2024), *Implicazioni istituzionali ed economiche delle regolazioni e dei programmi del green deal europeo*, in "Ambientediritto.it", 2, online.
- Lander, E. (2014), *El neoextractivismo como modelo de desarrollo en América Latina y sus contradicciones*, Heinrich Böll Stiftung, Berlin.
- Lees, E., Viñuales, J.E. (eds.) (2019), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Levander, C., Mignolo, W. (2011), *Introduction: The Global South and World Dis/Order*, in "The Global South", 5, 1, pp. 1-11.
- Lipari, N. (1988), *Spunti problematici in tema di soggettività giuridica*, in "Riv. trim. dir. e proc. civ.", pp. 641 ss.
- Lipari, N. (2013), *Le categorie del diritto civile*, Giuffrè, Milano.



- Mackenzie, J.S., Jeggo, M. (2019), *The One Health Approach – Why Is It So Important?*, in “Trop. Med. Infect. Dis.”, 4, 2, pp. 88-92.
- Macpherson, E. (2021), *The (Human) Rights of Nature: A Comparative Study of Emerging Legal Rights for Rivers and Lakes in The United States of America and Mexico*, in “Duke Environmental Law & Policy Forum”, 31, pp. 327-377.
- Marella, M.R. (2017), *Who is the Contracting Party? A Trip Around the Transformation of the Legal Subject*, in P.G. Montaneri (ed.), *Comparative Contract Law*, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton.
- Marella, M.R. (2020), *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli.
- Martin, P.L., Kauffman, C.M. (2019), *How courts are developing river rights jurisprudence: comparing guardianship in New Zealand, Colombia, and India*, in “Vermont Journal of Environmental Law”, 20, 3, pp. 260-289.
- Martínez Dalmau, R. (2023), *Una laguna con derecho a existir. La naturaleza como sujeto de derechos y el reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor*, in “Teoría y Realidad Constitucional”, 52, pp. 357-375.
- Míguez Núñez, R. (2018), *Le avventure del soggetto: contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Udine.
- Míguez Núñez, R. (2020), *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli.
- Moliterni, A. (2021), *Il Ministero della Transizione ecologica: una proiezione organizzativa del principio di integrazione?*, in “Giornale di diritto amministrativo”, 4, pp. 439-450.
- Moliterni, A. (2022), *Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo*, in “Riv. dir. comp.”, 2, pp. 395-452.
- Montaldo, R. (2021), *Il valore costituzionale dell'ambiente tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 2, pp. 441-459.
- Morrone, A. (2022), *La Costituzione del lavoro e dell'ambiente. Per un nuovo contratto sociale*, in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 4, pp. 513-544.
- Naglieri, G. (2025), *L'Advisory Opinion OC-32/25 della Corte Interamericana dei Diritti Umani: l'architrave di un ius climaticum commune regionale*, in Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale – Dpce online, 21 luglio.
- Nékám, A. (1938), *The Personality Conception of the Legal Entity*, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
- Norman, J. (2021), *Posthuman Legal Subjectivity. Reimagining the Human in the Anthropocene*, Routledge, London.
- Oppo, G. (2002), *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in “Riv. dir. civ.”, I, pp. 830 ss.
- Orestano, R. (1960), *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in “Jus Rivista di Scienze giuridiche”, II, pp. 149 ss.



- Perez Cubero, M.E. (2018), *Sociedad y naturaleza. Perspectiva de la riqueza natural de América Latina y la política ambiental del constitucionalismo andino*, in "Religación. Revista De Ciencias Sociales y Humanidades", 3, 10, pp. 35-49.
- Perlingieri, P. (1972), *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli.
- Pisanò, A. (2012), *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano.
- Pisanò, A. (2022), *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, ESI, Napoli.
- Ramajoli, M. (2022), *Attività economiche, poteri pubblici e tutela dell'ambiente nel nuovo art. 41 della Costituzione*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 169-182.
- Rescigno, F., Giorgini Pignatiello, G. (a cura di) (2023), *One Earth – One Health. La costruzione giuridica del terzo millennio*, Giappichelli, Torino.
- Richardson, J. et.al. (2023), *Earth beyond six of nine Planetary Boundaries*, in "Science Advances", 9, 37, DOI: 10.1126/sciadv.adh2458.
- Rodotà, S. (2007), *Dal soggetto alla persona: trasformazione di una categoria giuridica*, in "Filosofia politica", 21, pp. 365-377.
- Saluzzo, S. (2023), *La corsa al sostegno della transizione energetica: verso una nuova politica industriale europea?*, in "Riv. reg. dei mercati", 1, pp. 149-172.
- Santini, G. (2021), *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna", 2, pp. 460-481.
- Spanò, M. (2022), *La natura istituita*, in N. Baya-Laffite, M.V. Berros, R. Míguez Núñez (eds.), *Le droit à l'épreuve de la société des sciences et des techniques. Liber amicorum en l'honneur de Marie-Angèle Hermitte*, Accademia University Press, Torino, p. 142.
- Svampa, M. (2019), *Neo-Extractivism in Latin America*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Tallacchini, M. (1996), *Diritto per la natura: ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Tănăsescu, M. (2020), *Rights of Nature, Legal Personality, and Indigenous Philosophies*, in "Transnational Environmental Law", 9, 3, pp. 429-453.
- Tănăsescu, M. (2021), *The Rights of Nature as Politics*, in D.P. Corrigan, M. Oksanen (eds.), *Rights of Nature: a Re-examination*, Routledge, London, pp. 69-84.
- Tănăsescu, M. (2022), *Understanding the Rights of Nature. A Critical Introduction*, Verlag, Bielefeld.
- Vega Cárdenas, Y., Turp, D. (eds.) (2023), *A Legal Personality for the St. Lawrence River and other Rivers of the World*, Les Éditions JFD Inc., Montréal.
- Viola, F. (1999), *Lo statuto giuridico della persona in prospettiva storica*, in G. Panisini (a cura di), *Studi in memoria di Italo Mancini*, Ed. Scientifiche, Napoli.
- Violini, L. (a cura di) (2023), *One health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Giappichelli, Torino.
- Werner, F. (1963), *Verwaltungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht*, in "Mensch und Verwaltung", pp. 83-100.

- Zatti, P. (1975), *Persona giuridica e soggettività: per una definizione del concetto di persona nel rapporto con la titolarità delle situazioni soggettive*, Cedam, Padova.
- Zinsstag, J. et al. (eds.) (2021), *One Health. The Theory and Practice of Integrated Health Approaches*, CABI, Wallingford.

## CONTENZIOSO CLIMATICO E SOSTENIBILITÀ



# Lo “sviluppo sostenibile” alla prova del contenzioso climatico: per una contro-narrazione “eco-antropo-centrica” dell’esperienza giuridica

Mauro Pennasilico

## 1. L’iniqua distribuzione delle conseguenze del cambiamento climatico: il *climate divide* e i nuovi principi giuridici eco-climatici

Il fenomeno globale e pervasivo del cambiamento climatico<sup>1</sup>, l’approccio metodologico e normativo *One Health*<sup>2</sup> e la recente revisione “ecologica” della Costituzione italiana<sup>3</sup> hanno reso evidenti, e scientificamente acquisite, l’interconnessione e l’interdipendenza degli esseri umani, presenti e futuri, con gli esseri non umani e con gli ecosistemi,

---

<sup>1</sup> Giova ricordare che il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riguardo al cambiamento climatico (missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”), esordisce in modo tutt’altro che scontato sino a pochi anni or sono: “Scienza e modelli analitici dimostrano inequivocabilmente come il cambiamento climatico sia in corso, ed ulteriori cambiamenti siano ormai inevitabili: la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 1.1°C in media dal 1880 con forti picchi in alcune aree (es. +5°C al Polo Nord nell’ultimo secolo), accelerando importanti trasformazioni dell’ecosistema (scioglimento dei ghiacci, innalzamento e acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità, desertificazione) e rendendo fenomeni estremi (venti, neve, ondate di calore) sempre più frequenti e acuti”.

<sup>2</sup> Approccio olistico che, nel riconoscere come la salute degli esseri umani sia strettamente legata alla salute degli animali e degli ecosistemi, è accolto, nella sua evoluzione *Planetary Health*, dall’art. 27, comma 2, d.l. n. 36 del 2022 (conv. in l. n. 79 del 2022), che ha istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici; e ispira sia la decisione UE 2022/591, che istituisce l’Ottavo programma di azione per l’ambiente fino al 2030 (v. art. 3, lett. o), sia il regolamento UE 2024/1991, sul ripristino della natura (v. il *considerando* 22). Cfr. Carducci 2022a, p. 1 ss.; Rescigno, Giorgini Pignatiello 2023; Violini 2023; Tagliasacchi 2025, p. 277 ss. Sulle origini dell’approccio, v. Atlas 2012, p. 1 ss.; Latino 2022, p. 779 ss.

<sup>3</sup> Si allude, com’è noto, alla revisione, con legge cost. n. 1 del 2022, degli artt. 9 e 41 Cost., su cui v., anche per ulteriori riferimenti, Bonomo 2023, pp. 185 ss., 206 ss.; Pennasilico 2023a, p. 52 ss.; Cecchetti 2024, p. 87 ss.; Grassi 2024, p. 295 ss.; Pozzo 2024, p. 121 ss.; Salanitro 2024, p. 229 ss.

dei quali siamo parte integrante<sup>4</sup>. Pensare, quindi, alla Terra e alle sue componenti come a un organismo complesso, appartenente a un sistema integrato, dal quale dipende la sopravvivenza di ogni forma di vita<sup>5</sup>. Questo intreccio indissolubile tra uomo e natura ha, altresì, reso palese che la salubrità del sistema naturale è preconditione per l'esercizio dei diritti umani, primo tra tutti il diritto alla (tutela della) vita<sup>6</sup>.

Senonché, i Rapporti dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)<sup>7</sup>, in particolare il *Report* del 2022 dedicato a *Impacts, Adaptation and Vulnerability*, hanno mostrato che la distribuzione tra i soggetti delle conseguenze del cambiamento climatico è differenziata e iniqua (una sorta, potrebbe dirsi, di *climate divide*)<sup>8</sup>.

Le vulnerabilità preesistenti, infatti, sono esasperate dagli effetti rovinosi del cambiamento climatico e, al tempo stesso, nuove forme di vulnerabilità si sviluppano<sup>9</sup>, minacciando di accentuare il divario di *governance* climatica a danno delle generazioni future<sup>10</sup>. Con la conseguenza della progressiva emersione e appli-

<sup>4</sup> Piena consapevolezza scientifica in Capra 1984; e v. ora Paolinelli 2024, p. 145 ss.

<sup>5</sup> Cfr. Míguez Núñez 2024, p. 13. Molto eloquente è la proposta di Ferrajoli 2022, il quale promuove una Costituzione della Terra a garanzia dei diritti umani e dei beni comuni, il cui art. 1, comma 2, proclama: "L'umanità fa parte della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una famiglia accomunata da una medesima origine e da una globale interdipendenza".

<sup>6</sup> La Corte costituzionale ha annoverato tra i principi supremi della Costituzione la "tutela della vita" (Corte cost., 15 gennaio 2013, n. 1), "che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2" (Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223). Pertanto, il bilanciamento con altri valori deve comunque garantire "una tutela minima", insuscettibile di essere soppressa (Corte cost., 2 marzo 2022, n. 50). Sulla compromissione del diritto alla vita e all'esistenza dignitosa, derivante da disastro ambientale, cambiamento climatico o sfruttamento insostenibile delle risorse naturali, v. Cass., ord., 24 febbraio 2021, n. 5022, con commento di Maschietto 2021.

<sup>7</sup> Si tratta del più autorevole organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici antropogenici, Premio Nobel per la Pace 2007, sulla cui attività v. il sito <https://ipccitalia.cmcc.it>.

<sup>8</sup> Sulla disinformazione in tema di "divario climatico", v. Cremades, Stella 2022, p. 1473 ss.; sulle fonti del divario climatico tra Stati Uniti ed Europa, v. già Busby, Ochs 2004, p. 35 ss.

<sup>9</sup> Si pensi al fenomeno crescente dei "migranti climatici": entro il 2050 potrebbero essere ben 216 milioni le persone costrette a migrare per sopravvivere (v. il dossier 2022 di Legambiente, *I migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica*). Sulla tutela dei migranti climatici, v. Pallotta 2022; Gouritin 2024, p. 591 ss.; Borràs-Pentinat 2025, p. 41 ss.; Martines 2025, p. 161 ss.; in giurisprudenza, v. Cass., ord., 24 febbraio 2021, n. 5022, cit.

<sup>10</sup> Divario assimilato ad una "estorsione climatica intergenerazionale" da Gardiner 2021, p. 269 ss.

cazione, avvalorata in dottrina e sperimentata dalla giurisprudenza climatica nazionale, europea ed extraeuropea, di una serie di principi giuridici di rilevanza eco-climatica: non discriminazione<sup>11</sup>, equità intergenerazionale<sup>12</sup>, vulnerabilità<sup>13</sup>, resilienza<sup>14</sup>,

<sup>11</sup> Cfr. Corte edu, Grande cam., 9 aprile 2024, n. 39371, *Duarte Agostinho et al. v. Portogallo et al.*, a commento della quale v. Buono, Viola 2024, p. 1397 ss. Il ricorso è stato promosso nel settembre 2020 da sei giovani portoghesi, che hanno lamentato la violazione da parte del Portogallo e di altri 32 Stati convenuti degli obblighi derivanti dagli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu, letti in combinato disposto con l'art. 14 (divieto di discriminazione), in conseguenza del mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni climalteranti e dello spostamento iniquo sulle generazioni future dei pesi delle misure di mitigazione e adattamento. Tuttavia, la Corte ha giudicato inammissibile il ricorso, in quanto, con riferimento al Portogallo, non vi è stato un previo esaurimento dei ricorsi interni, mentre, con riguardo agli altri Stati, ha reputato di non avere giurisdizione nei loro confronti (similmente, ora, Corte edu, 30 maggio 2025, n. 14615/21, *Uricchio v. Italy et al.*, e Corte edu, 30 maggio 2025, n. 14620/21, *De Conto v. Italy et al.*, entrambe in [www.climatecasechart.com](http://www.climatecasechart.com)).

<sup>12</sup> Cfr. BVerfG, ord., 24 marzo 2021, in [www.bundesverfassungsgericht.de](http://www.bundesverfassungsgericht.de), che ha disposto, dando ragione a talune associazioni ecologiste, che il governo federale modificasse la legge sul clima del 2019, poiché, pur mirando a decarbonizzare il paese entro il 2050, rinviava gran parte delle misure più urgenti e rilevanti oltre il 2030. Il rischio era di gravare troppo sulle generazioni future, introducendo obblighi differiti, che avrebbero potuto tradursi in riduzioni eccessive delle libertà personali. È, questo, un verdetto di giustizia intergenerazionale, potenzialmente dirompente, perché pone in conflitto il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio con la riduzione dei gas serra, perseguita in virtù dell'art. 20a *Grundgesetz*, ai sensi del quale lo Stato “tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali”. Disposizione destinata a prevalere ogni qualvolta occorrerà fare investimenti in disavanzo per rispettare la pronuncia sul *Klimaschutzgesetz*, sulla quale v. Bifulco 2021, p. 1 ss.; Bin 2021; Carducci 2021c, p. 1 ss.; Jahn (2022), p. 47 ss. La Consulta ha ribadito che il rispetto del principio di equità intergenerazionale “comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo” (Corte cost., 7 dicembre 2021, n. 235, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), e già Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18, *ivi*).

<sup>13</sup> Cfr. Comitato ONU dir. umani, 22 settembre 2022, *Daniel Billy et al. v. Australia*, secondo il quale l’Australia, a causa della sua inerzia verso i cambiamenti climatici, sta violando i diritti umani degli indigeni delle isole dello Stretto di Torres. In dottrina, Lorubbio 2021, p. 154 ss.; Angelini 2023b, p. 54 ss.; Luporini 2023, p. 238 ss.

<sup>14</sup> La resilienza va propriamente intesa come “resilienza trasformativa”, ossia la capacità di un sistema eco-sociale non soltanto di resistere a un evento perturbante e di ritornare a uno stato di equilibrio, ma ancor più di sfruttare la perturbazione per progredire e compiere un “balzo in avanti” (v. Giovannini 2018, p. 71 s.). Ed è proprio nel solco della resilienza trasformativa che il reg. UE 2021/241, nell’istituire il dispositivo per la ripresa e la resilienza, alla base dei Piani nazionali degli Stati dell’Unione, definisce la resilienza come “la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusive” (art. 2, n. 5). Cfr. Valeri 2021; Boschetti 2023, p. 208 ss.; Monteduro 2023, p. 4 ss.; Zorzetto 2023, p. 196 ss.; Louvin 2024, p. 363 ss.; Musso, Balenzano 2024.

non regressione<sup>15</sup>, integrità ecologica<sup>16</sup>, tolleranza ecologica<sup>17</sup>, efficienza energetica al primo posto<sup>18</sup>, non arrecare un danno significativo (*Do No Significant Harm*, DNSH)<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> L'art. 17 del progetto ONU di *Global Pact for the Environment* del 10 maggio 2018, nel definire il principio di "non regressione", stabilisce che le Parti e i loro enti sub-statali "si astengono dall'autorizzare attività o adottare norme che abbiano l'effetto di ridurre il livello globale di protezione ambientale garantito dal diritto vigente". E già in Francia, la *Loi n° 2016-1087* dell'8 agosto 2016, *Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*, ha introdotto all'art. L 110-1 del *Code de l'Environnement* il principio di *non-régression*, secondo il quale la protezione dell'ambiente "ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment". Cfr. Prieur, Sozzo 2012; Monteduro 2017, p. 149 ss.; Id. 2021, p. 4 ss.; Colella 2019, p. 1 ss.; Makowiak 2019, p. 4 ss.; Candela 2021, p. 30 ss.; Baldin 2022, p. 256 ss.; Scarpati 2023, p. 759 ss.

<sup>16</sup> L'integrità ecologica indica, in relazione a un ecosistema, "il mantenimento delle sue capacità autopoietiche (auto-creative) vitali, ossia quelle di organizzarsi, rigenerarsi, riprodursi, sostenersi, adattarsi, svilupparsi ed evolversi nel tempo e in una specifica localizzazione spaziale": Monteduro 2014, p. 25, nota 49; v. anche Id. 2017, p. 178 s.; Voigt 2013, p. 146 ss.; Kim, Bosselmann 2015, p. 194 ss.; Platjouw 2016; De Donno 2022, p. 899 ss.

<sup>17</sup> Il principio di tolleranza ecologica, affermato da Corte cost. Ecuador, 10 novembre 2021, n. 1149-19-JP/21, ispira non solo il concetto normativo di "rigenerazione dei cicli vitali" della natura (art. 71 Cost. Ecuador), ma ancor più il divieto di "alterazione permanente dei cicli vitali" (art. 73 Cost.), fungendo da limite esterno a tale alterazione (v. § 44 della sentenza). Certo, il concetto di tollerabilità appartiene anche al diritto euro-nordamericano. Tuttavia, la differenza è nella sua lettura, proiettata non più sulla singolarità degli interessi umani, ma sul complesso sistema naturale, apprezzabile nel tempo dei processi rigenerativi, calcolabili solo dalle scienze biofisiche. Cfr. Campeggio 2022, p. 4; nonché Nocera 2022; Nocera, Mosquera Arias 2023, p. 930 s.

<sup>18</sup> Il principio *Energy Efficiency First* (EE1st), introdotto dall'art. 2, n. 18, reg. UE 2018/1999, "sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima", "implica l'adozione di un approccio olistico che tenga conto dell'efficienza globale del sistema energetico integrato, come pure della sicurezza dell'approvvigionamento e dell'efficacia in termini di costi, e promuova le soluzioni più efficienti per la neutralità climatica lungo l'intera catena del valore, dalla produzione di energia e trasporto in rete fino al consumo di energia finale, in modo da conseguire efficienze tanto nel consumo di energia primaria quanto nel consumo di energia finale". Così, il considerando 18 dir. 2023/1791/UE, sull'efficienza energetica, il cui art. 3, § 5, lett. a, promuove metodologie di analisi costi-benefici per valutare "i benefici più ampi delle soluzioni di efficienza energetica" (e v. l'allegato alla racc. UE 2021/1749, "Orientamenti sul principio dell'efficienza energetica al primo posto"; in dottrina, Bayer 2018; Lombardi 2023, p. 184 s.).

<sup>19</sup> Il principio DNSH, ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali e climatici, è previsto dagli artt. 17 e 25 reg. UE 2020/852, sulla tassonomia degli investimenti sostenibili. Per il suo nesso con la neutralità climatica, v. L. Ruggeri 2023, p. 32 ss. Reputa che il canone DNSH sia non tanto un principio, quanto piuttosto un criterio di selezione tra danni significativi e non, una "condizionalità" per l'erogazione dei fondi europei connessi al PNRR, Bartolini 2024, p. 51 ss. (per ulteriori indicazioni v., *infra*, note 128 e 129).



## 2. Contenzioso climatico e soggettivazione della Natura: dal principio antropocentrico di precauzione al principio biocentrico *pro natura*

In questo contesto, l'analisi dei recenti sviluppi del contenzioso climatico<sup>20</sup> consente di mettere in discussione il paradigma occidentale antropocentrico, che ispira la retorica dello “sviluppo sostenibile” (o, si potrebbe dire, il pensiero “sostenibilmente corretto”)<sup>21</sup>. Se è vero, a prima vista, che la giurisprudenza climatica europea, sulla scia del *leading case* “Urgenda”<sup>22</sup>, sembra tradire una “concezione schiettamente

<sup>20</sup> Cfr. Carducci 2021c; Id. 2023b, p. 307 ss.; Id. 2024a; Pozzo 2021, p. 271 ss.; Banfi del Río 2022; Pisanò 2022, p. 185 ss.; Id. 2024a, p. 95 ss.; Zarro 2022, p. 104 ss.; Schirmer 2023, p. 119 ss.; D'Alessandro, Castagno 2024; Graziadei 2024, p. 33 ss.; Guarna Assanti 2024a, pp. 39 ss., 92 ss.; Serafinelli 2024, p. 30 ss.; Delsignore 2025, p. 101 ss. Per una panoramica sulle tendenze globali del contenzioso climatico, v. anche UNEP, *Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review*, in [www.unep.org](http://www.unep.org), nonché la banca dati del *Sabin Center for Climate Change Law* della Columbia University, in <https://climate.law.columbia.edu/>.

<sup>21</sup> La nozione *descrittiva* di sostenibilità – che indica la ricerca di una condizione durevole, sia pure variabile, di equilibrio e proporzione tra il bisogno da soddisfare e i limiti da rispettare – ha trovato la sua traduzione *prescrittiva* nel principio europeo (e globale) dello *sviluppo sostenibile* (artt. 3 e 21 Tratt. UE, 11 Tratt. FUE, 37 Carta dir. UE), che impone di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni, secondo la celebre formula del Rapporto Brundtland del 1987, che ispira anche il nostro codice dell'ambiente, sin dall'art. 3-*quater*. La riforma degli artt. 9 e 41 Cost., il reg. UE 2021/1119, sul conseguimento della neutralità climatica, il reg. UE 2023/956, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, e la dir. 2024/1760/UE, sulla *due diligence* aziendale ai fini della sostenibilità, sono fatti normativi sopravvenuti, “che hanno stabilizzato e consolidato nel sistema della legalità costituzionale estesa per norme interposte la sostenibilità ecologica in forma di *principio generale*”. Così, Barba 2024, p. 1535; e v., anche per ulteriori indicazioni, Fracchia 2013, p. 13 ss.; Valaguzza, Hughes 2022; Santos Silva 2024; Pennasilico 2025, p. 411 ss. Sul rapporto complesso tra “sostenibilità”, che indicherebbe il fine da perseguire, e “sviluppo sostenibile”, che individuierebbe il mezzo per farlo, v. Hector *et al.* 2014, p. 7 ss. In critica all'antropocentrismo insito nei *Sustainable Development Goals* (SDGs), v. Kotzé, French 2018, p. 5 ss.

<sup>22</sup> Nel giugno 2015 la Corte distrettuale de L'Aia ha ordinato al Governo olandese maggiori azioni per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2020 almeno del 25% rispetto a quelle del 1990. Nel 2018, la Corte d'Appello de L'Aia ha confermato la prima decisione, che ha ricevuto un'approvazione definitiva dalla Corte supr. Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, *Urgenda Foundation v. The State of Netherlands*, la quale ha condannato lo Stato olandese per l'insufficienza delle misure di lotta al cambiamento climatico, tale da pregiudicare i diritti alla vita e alla vita privata e familiare dei residenti nei Paesi Bassi. Il Parlamento olandese, in pieno spirito di leale cooperazione istituzionale, ha emanato nel 2019 una legislazione sul clima tra le più avanzate (*Climate Act - Klimaatwet*), mentre il Governo ha lavorato intensamente con le associazioni di categoria e ambientaliste per garantire accordi

antropocentrica", che fa leva direttamente sul diritto umano alla vita (artt. 2 e 8 Cedu)<sup>23</sup>, non può disconoscersi, da un lato, che il dilagare della *climate change litigation*, insieme al protagonismo dei movimenti

---

volontari diretti al contenimento ulteriore delle emissioni. Cfr. Guarna Assanti 2021, p. 66 ss. Posizioni analoghe sono state assunte, nella causa "*Affaire du siècle*", dal Tribunale amministrativo di Parigi, che ha condannato, con sentenza parziale del 3 febbraio 2021 e definitiva del 14 ottobre 2021, lo Stato francese, colpevole di "inazione climatica", alla cifra simbolica di un euro in un giudizio promosso da quattro associazioni ambientaliste. Cfr. Trib. adm. Paris, 3 febbraio-14 ottobre 2021, nn. 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1, *Oxfam France, Notre Affaire À Tous, Fondation pour la Nature et l'Homme et Greenpeace France v. France*, su cui v. Fornasari 2022, p. 488 ss.; Guerra, Mazza 2022, p. 3 ss.

- <sup>23</sup> In questi termini, l'ambiente verrebbe tutelato "se e nella misura in cui la sua protezione influisca positivamente sulla integrità e sul rispetto della vita umana nelle sue molteplici declinazioni e aspirazioni: di qui, dunque, il diritto al clima come diritto umano". Così, Guarna Assanti 2024b, p. 306 s., sul presupposto che il cambiamento climatico rientri "nella più generale categoria dei fenomeni ambientali" (p. 304). In effetti, "la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi" sono ricompresi negli "obiettivi ambientali" dalla "norma di sostenibilità" contenuta nell'art. 210-bis reg. UE 2013/1308 ("recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli"), come introdotto dall'art. 1, § 1, punto 60, reg. UE 2021/2117 (sull'etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati); mentre nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), approvato con decreto del MASE n. 434 del 21 dicembre 2023, si legge che le "norme e i principi che informano, in generale, la materia ambientale sono applicabili, per quanto di pertinenza, anche al tema dei cambiamenti climatici" (p. 8). Tuttavia, diversamente da quanto accade nei casi tradizionali d'inquinamento ambientale, dov'è possibile stabilire un nesso eziologico tra la condotta inquinante e l'evento dannoso, che compromette singole matrici ambientali locali, quando si considerano i cambiamenti climatici non è possibile tracciare un collegamento spazio-temporale tra le cause e gli effetti, che incidono sul complessivo sistema climatico (v. Giaccardi 2024, che richiama a sostegno la nota sentenza della Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*; Landi 2024, p. 479 ss.). In realtà, danno climatico e danno ambientale "sono due generi diversi, l'uno irriducibile all'altro. Il danno climatico è globale (poiché investe l'intero pianeta), a temporalità costitutivamente intergenerazionale, essenzialmente collettivo; il danno ambientale, al contrario, non avrà mai contemporaneamente i medesimi tre caratteri e assai spesso non ne avrà nessuno" (Femia 2024b, p. 870). A ben vedere, sebbene non possano identificarsi, esiste comunque "una relazione di strettissima interdipendenza tra ambiente e clima", in quanto il sistema climatico, a livello locale e globale, dipende ed è influenzato dai fattori ambientali e dalla loro qualità, mentre tali fattori "possono persistere e conservarsi a condizione che persistano le condizioni climatiche che hanno permesso la loro formazione ed esistenza" (Bifulco 2023, p. 138 s.). Non a caso, la Corte suprema del Regno Unito ha escluso che la disciplina "speciale" del diritto climatico "possa essere ignorata dal diritto ambientale, e che, in particolare, la valutazione di impatto ambientale (VIA) di un progetto o di un'opera non possa non prendere in considerazione gli effetti sul sistema climatico, a maggior ragione se comporta emissioni di gas serra". Così, Bilardo 2025, p. 153 s., con riferimento a UK Supr. Court, 20 giugno 2024, R (*Finch*) vs Surrey County Council & others. In argomento, v. anche Carducci 2021a, p. 52 ss.; Viola 2023, p. 451 s.

per la giustizia climatica e all'autorevolezza dei *Report* dell'IPCC, testimoniano quanto sia cresciuta la consapevolezza scientifica e sociale della complessità e pericolosità degli impatti nocivi di numerose attività antropiche sul clima e gli ecosistemi<sup>24</sup>, al punto da far assurgere la tutela ambientale e climatica a principio fondamentale, contemplato anche nella nostra Costituzione (art. 9 Cost.)<sup>25</sup>; dall'altro, che se la concezione antropocentrica del diritto poggia su una premessa insostenibile (la strumentalità della relazione uomo-natura, che rimane utilitaria, estrattivistica e finalizzata allo sfruttamento delle risorse naturali e al profitto)<sup>26</sup>, non meno asimmetrica appare una concezione radicalmente biocentrica, che giunga a ipostatizzare e personificare la natura come titolare di diritti.

Non può sfuggire, infatti, che concedere la soggettività giuridica a entità del mondo naturale (fiumi, foreste, montagne, oceani o interi ecosistemi) “non implica di per sé lo smantellamento di un rapporto estrattivistico e distruttivo nei confronti della risorsa naturale e può, anzi, servire a legittimarla ulteriormente”<sup>27</sup>, pur dovendosi ammettere,

---

<sup>24</sup> Emblematica è l'affermazione della Corte supr. Canada, 25 marzo 2021, *Reference re Greenhouse Gas Pollution Pricing Act*: “Climate change is real. It is caused by greenhouse gas emissions resulting from human activities, and it poses a grave threat to humanity's future. The only way to address the threat of climate change is to reduce greenhouse gas emissions” (in [www.canlii.org](http://www.canlii.org), § 2; a commento, v. Maffei 2024, p. 72 ss.). Si pensi, ancor più, alle note analisi del Centro di Ricerca per la Resilienza di Stoccolma (*Stockholm Resilience Centre*) sui nove “limiti planetari” (*Planetary Boundaries*), oltre i quali un ecosistema perde la propria resilienza, con conseguenze potenzialmente irreversibili (v. Rockström *et al.* 2009, p. 472 ss.; Steffen *et al.* 2015, p. 736).

<sup>25</sup> Pur non menzionando esplicitamente i cambiamenti climatici, il nuovo art. 9 Cost. “è capace di dare copertura costituzionale alla tutela del clima, nella misura in cui presuppone che la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi si realizza attraverso la stabilizzazione del clima” (Bifulco 2023, p. 139). In effetti, tale disposizione si rivela una misura protettiva anche della stabilità climatica grazie al riferimento alla solidarietà intergenerazionale. In tal senso, Gallarati 2022, p. 1107 ss.; Porena 2023, p. 212 ss.; Pallotta 2025, p. 525 ss.

<sup>26</sup> Il termine “estrattivismo” “identifica qualsiasi forma o processo di accaparramento di ricchezze naturali in funzione di interessi economici, pubblici o privati, nazionali o esteri (si pensi all'attuale fenomeno del *Land Grabbing*), esterni a quelli dei soggetti locali, nei cui territori risiedono tali ricchezze, e perseguito attraverso narrative, pratiche tecnologiche e tecniche giuridiche di legittimazione, estranee a tradizioni e culture del territorio di sfruttamento”. Così, Carducci 2019, p. 63; sui processi estrattivistici di mercificazione e sfruttamento del “capitale naturale”, fondamentale è il potente affresco di Martínez-Alier 2023; v. anche Ead. 2025; V.E. Albanese *et al.* 2025.

<sup>27</sup> Pecile 2023, p. 104. Per la discussione sulla soggettività della natura, v. Carducci 2017, p. 486 ss.; Míguez Núñez 2018; Monterossi 2020, p. 259 ss.

nel segno della diffusa tendenza all'abbandono della concezione antropocentrica del diritto, che, sebbene immaginifiche, "le soluzioni che vedono nella natura un soggetto di diritto hanno una forte suggestione e richiamano con fermezza l'esigenza di preservare la natura anche per le generazioni future"<sup>28</sup>.

Anzi, la qualificazione della natura come soggetto, tipica dell'esperienza sudamericana<sup>29</sup>, oltre a mostrare che la coincidenza tra persona fisica e soggetto di diritto è "*relativa e storica*, non assoluta e naturale"<sup>30</sup>, vale altresì a ripensare alcuni meccanismi della tutela ambientale tradizionale<sup>31</sup>, quali a) l'accesso alla giustizia, che vede ampliare la legittimazione ad agire, potendo intervenire, al fine della tutela "in nome" della natura, "non già il singolo danneggiato o comunque i titolari di interessi collettivi, come pure avviene nei nostri ordinamenti, ma più in generale 'ogni persona, comunità, popolo o nazionalità'"<sup>32</sup>; b) il regime probatorio, che segna l'inversione dell'onere della prova del danno ambientale, posto a carico del soggetto umano (privato o autorità pubblica), che dovrà dimostrare di aver agito senza produrre danni alla natura<sup>33</sup>;

<sup>28</sup> Alpa 2020, p. 34; v. anche Rodotà 2012, p. 175 ss. Contesta la soggettivazione della Natura o dei laghi, fiumi, ecc., Femia 2019, p. 8 ss., il quale ipotizza la categoria dei "(contro)diritti trans-soggettivi", che denota l'inadeguatezza del diritto moderno nei confronti di figure/entità non ancora esistenti o di ecosistemi che non "parlano", così mettendo in discussione le impostazioni che tendono a far coincidere l'essere con il linguaggio. Del resto, un "soggetto" che non può fare niente da sé né esclusivamente per sé, restando in balia di altri soggetti, che pretendono di "rappresentarlo", degrada inesorabilmente a "oggetto", scade a "bene" o "patrimonio". In effetti, "soggettivare la Natura è giuridicamente sensato unicamente se questa tecnica faccia bene all'effettività dei valori di tutela dell'ambiente – e non dell'ambiente in sé, ma dell'ambiente in quanto identificato da qualità tali da consentire la sopravvivenza della specie umana". Così, Femia 2024a, p. 250; v. anche Id. 2024b, pp. 857 ss., 864 ss. e 877 ss.; Id. 2025, p. 27 ss.; Conte 2023, p. 679 ss.

<sup>29</sup> Emblematico è il parere consultivo su "climate emergency and human rights" della Corte interamericana dei diritti umani, la quale afferma che, per proteggere la natura e i suoi ecosistemi dalle molteplici minacce causate dall'uomo e in particolare dal riscaldamento globale, è necessario riconoscere la soggettività giuridica della natura e dei suoi elementi (Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, in [www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr), § 279 ss., p. 96 ss.).

<sup>30</sup> Così, Roppo 2024, p. 130.

<sup>31</sup> Ne dà conto Carducci 2024c, p. 44 ss.; v. anche Acosta, Viale 2025, ove si esorta ad accettare che "gli umani non sono 'altro' rispetto alla natura, bensì *sono* natura, e in essa non c'è nessuna specie superiore" (p. 121). In tal senso, ampiamente, Bologna 2022 (v. pure, *supra*, § 1 e note 4 e 5).

<sup>32</sup> Imparato 2019, p. 2464, con riferimento testuale all'art. 71 Cost. Ecuador.

<sup>33</sup> Cfr. Carducci 2024c, p. 45, il quale nota che "il grande vantaggio di questa inversione risiede nello scaricare il costo economico dell'allegazione di prove in capo a chi ha il potere, politico o economico, di agire proteggendo la natura e non lo fa".

c) l'insindacabilità delle scelte politiche, i cui margini sono ridimensionati dal “dovere di ascolto” delle scienze naturali nelle decisioni giuridiche<sup>34</sup>; d) il principio di precauzione, che opera, nello spazio europeo, pur sempre a tutela dei diritti umani, ma cede il passo, nel contesto sudamericano, al canone ermeneutico *in dubio pro natura*, inteso come “clausola di chiusura del sistema costituzionale a tutela unilaterale della natura”<sup>35</sup>.

In effetti, nel panorama internazionale contemporaneo, si stanno gradualmente contrapponendo due interpretazioni del principio di precauzione: la prima, di carattere antropocentrico, è a favore della *sicurezza*, cui dovrebbe ispirarsi l'azione umana nella tutela della salute e dell'ambiente naturale, pur sempre strumentale alla mera legittimazione della produzione economica; la seconda, invece, rivela un'impostazione biocentrica, ponendosi come fine la *conservazione degli ecosistemi* e premendo, quindi, verso il *primato dell'ecologia* sull'economia, senza che possa operarsi alcun bilanciamento nel caso di rischio di compromissione non tanto di un singolo contesto di analisi, quanto piuttosto della totale interconnessione tra più oggetti di osservazione e per un arco temporale ben più lungo del presente<sup>36</sup>.

In quest'ultima direzione, il principio *in dubio pro natura*, elaborato dalla dottrina gius-ambientalista sudamericana<sup>37</sup>, formalizzato nella Costituzione ecuadoriana del 2008<sup>38</sup> e in via di definizione anche nel contesto internazionale ed europeo<sup>39</sup>, completa (o coincide con) l'in-

<sup>34</sup> In tal senso, Carducci 2024c, *ibid.*; v. anche de Leonardis 2024b, p. 4 ss.; Fracchia 2024a, p. 39 ss. In effetti, sempre più rilevante è il ruolo di quei colleghi scientifici che, formalmente, supportano i decisori politici, ma che, di fatto, li stanno rimpiazzando nell'adozione di decisioni delicate, al punto che le esigenze di un diritto “scientificamente legittimo” potrebbero entrare in conflitto con i principi del costituzionalismo (v. Donato 2022, p. 973 ss.).

<sup>35</sup> Così, Carducci 2024c, p. 45, ove si osserva che nel diritto occidentale tradizionale vale l'ermeneutica contraria: il primato, che orienta i dubbi dell'interprete, è la salvaguardia degli interessi umani, come dimostra la tecnica del “bilanciamento”, praticata anche dalla Corte costituzionale italiana (ma, in senso critico, si veda, *infra*, §§ 5 e 6).

<sup>36</sup> Cfr. Messina 2020, p. 158 s.

<sup>37</sup> Cfr. R.L. Lorenzetti, P. Lorenzetti 2020, p. 107 s.; Olivares, J. Lucero 2018, p. 619 ss.; Lavayén, J.B. López 2020, p. 361 ss., a commento della sentenza argentina della Corte supr. just., 11 luglio 2019, *Majul v. Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros*, che ha applicato, per la prima volta, i principi *in dubio pro natura* e *in dubio pro aqua*; Vargas-Chaves *et al.* 2024, p. 31 ss.

<sup>38</sup> L'art. 395, n. 4, Cost. Ecuador così recita: “In caso di dubbio in merito alla portata delle disposizioni di legge in materia ambientale, queste saranno applicate nel senso più favorevole alla protezione della natura”.

<sup>39</sup> Cfr. il Programma ONU *Harmony with Nature* (in [www.harmonywithnatureun.org](http://www.harmonywithnatureun.org)), basato

interpretazione biocentrica del principio di precauzione<sup>40</sup>. Secondo tale principio l'interpretazione, in caso di dubbio, deve favorire la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, privilegiando le alternative meno dannose<sup>41</sup>, al punto da convertirsi nel principio *pro natura*, che esplicita il *favor naturae*, prescindendo anche dalla stessa sussistenza di un dubbio<sup>42</sup>. Pertanto, l'interpretazione dei testi normativi e delle prassi amministrative deve operare incondizionatamente *pro natura*, "a maggior ragione in caso di dubbi sull'effettivo rispetto del valore intrinseco dell'elemento naturale coinvolto"<sup>43</sup>.

Impostazione, questa, che assume una concezione *forte* della "sostenibilità", ossia attinente non già a meri rapporti di causa-effetto propri della razionalità scientifica ed economica moderna, bensì "alle complesse retroazioni e indeterminanze che riflettono una molteplicità di punti di osservazione". Con la conseguente necessità di aprire la decisione politica al contesto, "ma alla luce della dimensione 'sistemica' e 'planetaria' della crisi ambientale e climatica quale *dispositivo metodologico*"<sup>44</sup>.

---

su un rapporto non antropocentrico con la natura. Nell'*acquis* europeo, rilevano principi come quelli di "non regressione" (v., *supra*, § 1 e nota 15), "proporzionalità ecologica" e "integrità ecologica" (v., *supra*, § 1 e nota 16), o quelli contenuti nella proposta di una "Carta dei diritti fondamentali della Natura dell'Unione europea", che superano l'approccio *win-win* tipico della *green economy* eco-capitalistica (v. Carducci *et al.* 2020).

<sup>40</sup> Cfr. Messina 2020, p. 159.

<sup>41</sup> Il principio *in dubio pro natura*, infatti, riceve applicazione nel caso non solo di dubbia interpretazione di una norma ambientale, ma anche di concorrenza di più norme, tra le quali scegliere quella che favorisca la conservazione dell'ambiente. Soluzione avallata dalla giurisprudenza di vertice messicana, che ha concepito il principio come mandato interpretativo generale di giustizia ambientale: Corte supr. giust. Messico, 14 novembre 2018, *Primera Sala, amparo en revisión*, n. 307/2016 (sul punto, v. Fontanella 2024, pp. 955 ss., 959).

<sup>42</sup> Reputa che si tratti di un dubbio non ermeneutico, come tale disponibile, ma epistemico, come tale ultimativo, perché riferito a un "futuro non analogo" al passato, "di fronte al quale il diritto è impreparato", e sul quale comunque occorre decidere oggi, Carducci 2021a, pp. 64 e 70.

<sup>43</sup> Carducci 2024c, p. 45. Dubbi che segnano sia la relativizzazione del principio, il cui significato varia "dal *pro natura* bioculturale, teso a far rispettare le culture umane – specialmente indigene – coinvolte da una determinata area naturale, al *pro natura* ecologico, che mira al ripristino e preservazione di un ecosistema"; sia la conseguente difficoltà di approdare a "regole generali di limitazione della pressione umana sulla natura, come, per esempio, la riduzione dell'impronta ecologica e quella del carbonio, oppure il contenimento del flusso di beni e servizi dentro i confini di stabilità del sistema naturale". Così, Campeggio 2025, p. 141.

<sup>44</sup> Messina 2020, p. 159. Il "pensare sistemico", diversamente dal tradizionale pensiero analitico, cartesiano e analogico, tipico delle scienze sociali, economiche

### 3. La necessità di un approccio metodico *eco-antropo-centrico*

Occorre, dunque, una nuova ontologia: non già un riconoscimento meramente formale e retorico della soggettività, ma una cultura effettiva dell’inclusività uomo-natura, che punti, cioè, a costruire e praticare la relazione tra l’uomo e la natura in termini finalmente paritari, superando definitivamente il consueto paradigma antropocentrico ed estrattivistico, in virtù del quale la seconda è sistematicamente sfruttata dal primo. Con la fondamentale conseguenza di concedere agli umani e ai non umani il medesimo *status* giuridico e di concepire, quindi, non soltanto “diritti della natura”<sup>45</sup>, ma anche doveri degli umani nei suoi confronti<sup>46</sup>.

Anzi, la previsione e l’applicazione di tali doveri sarebbero ancor più rilevanti, ove si consideri che la mera equiparazione dell’umano al non umano rischia di produrre una sorta di cortocircuito, in quanto,

---

e giuridiche, “concepisce la realtà non per singoli ‘oggetti’ (gli individui come entità psico-sociali, i beni economici come singole ‘cose’, le fattispecie giuridiche, le condotte, i singoli danni ecc. ...), bensì nella sua unitarietà appunto di sistema, ovvero di insieme di elementi, non separati né separabili perché fra loro geograficamente e bio-fisicamente interagenti nello spazio e nel tempo”. Così, Carducci, Şeyma Şişman 2025, p. 388.

<sup>45</sup> Cfr. Kotzé 2019, p. 6 s. Il riconoscimento dei diritti della natura è il tratto distintivo del *nuevo constitucionalismo* andino, basato su un contratto sociale le cui parti sono non già i cittadini, bensì le persone e la natura. Un contratto incentrato sul concetto olistico di *buen vivir*, che significa vivere in armonia ed equilibrio con la comunità e la natura (v. Baldin 2019; Somma 2021, p. 497 ss.; Martínez Dalmau 2024, p. 239 ss.; Anzanello 2025, p. 261 ss.). Del resto, se la specie umana “è, come tutte le altre, parte integrante della natura, i diritti della natura comprendono anche gli interessi umani. Il diritto diventa più-che-umano. Solo allora potremo finalmente dichiarare superata la dicotomia uomo/natura” (Cacciari 2025, p. 38; similmente, Louvin 2025, p. 128, ove si evoca un diritto “al di là dei diritti umani”; per il superamento del nesso di esclusività che legava, nel solco della tradizione antropocentrica, i diritti all’umanità, v. anche Pisanò 2024b, p. 323 ss.). S’interroga sulla possibilità di ipotizzare diritti della natura nell’ordinamento italiano, in virtù della revisione degli artt. 9 e 41 Cost., dei vincoli alla giurisprudenza Cedu sull’emergenza climatica e dell’adesione all’approccio *One Health-Planetary Health* (v., *supra*, nota 2), Carducci 2025b, p. 191 ss.

<sup>46</sup> L’obbligo unilaterale del soggetto umano, in qualsiasi veste operante (persona fisica, potere pubblico, impresa, Stato), verso la natura sussiste in ragione non già dell’utilità materiale, bensì del valore intrinseco della natura. Proprio tale peculiarità segna la distanza dal diritto ambientale antropocentrico, “la cui operatività si relaziona sempre all’utilità umana degli elementi naturali o in termini di sfruttamento (c.d. disciplina degli impatti ambientali e dei danni) o in termini di fruizione (c.d. disciplina delle riserve naturali)” (Carducci 2024c, p. 40).



da un lato, i diritti azionabili della natura richiederanno sempre esseri umani per affermare o negare quei diritti<sup>47</sup>; mentre, dall'altro, gli esseri umani non potranno mai trascendere la propria umanità<sup>48</sup>. Pertanto, è bene valorizzare, accanto ai diritti della natura, i doveri degli umani verso quest'ultima<sup>49</sup>, uniti tra di loro da un nesso di circolarità. Doveri la cui effettività depotenzia, se non svuota, lo specismo della concezione antropocentrica, che vorrebbe la specie umana come dominatrice incontrollata della natura, anziché come specie responsabile di quanto la circonda<sup>50</sup>.

<sup>47</sup> Il riconoscimento di pretese o posizioni di vantaggio a favore di entità diverse dall'uomo "rischia di risultare un'operazione (nella migliore delle ipotesi) formale, considerando che, al momento dell'esercizio del 'diritto', riemerge l'esigenza di individuare una persona che possa esercitarlo". Così, Fracchia 2020, p. 169, il quale risolve la finalità ultima della disciplina ambientale in un "antropocentrismo dei doveri". Tuttavia, una simile prospettiva appare esprimere o una naturale differenza di gradazione tra la soggettività umana e la soggettività non umana o, addirittura, "la valenza del rapporto non tra due soggetti ma tra un soggetto (quello umano) e un non soggetto (quello non umano), così come, a determinate condizioni, ogni soggetto ha qualche dovere verso qualcosa che gli appartiene o con la quale si rapporta". È l'obiezione "de-antropocentrica" di Pisanò 2024b, p. 329.

<sup>48</sup> È il "cortocircuito" paventato da Somma 2023, p. 279, che mette in discussione la proposta di un "diritto del sistema terra" (*Earth System Law*) di superare il paradigma antropocentrico del tradizionale diritto dell'ambiente a favore di "forme di protezione della natura di tipo ecocentrico e olistico". L'antropocentrismo si configura "come un quadro mentale, una struttura coincidente con la stessa condizione umana: poiché non possiamo uscire dalla nostra umanità, non possiamo esprimere valutazioni se non *antropocentrate*, in quanto elaborate da soggetti umani valutanti". Così, Battaglia 2002, p. 21. Eppure, si obietta, sembra che i sostenitori dell'antropocentrismo cadano "nell'errore di estendere il carattere antropocentrico del metodo di osservazione, che nessuno contesta, anche ai suoi esiti e ai suoi oggetti". L'antropocentrismo, invece, "non può in modo alcuno essere considerato inevitabile, fondamentalmente perché costituisce una condizione culturale, un paradigma, *in primis* filosofico, che è contingente, storico e che di certo non attiene ad attitudini innate e irrinunciabili dell'essere umano" (Porciello 2022b, pp. 313 e 315).

<sup>49</sup> La difficoltà di garantire e adempiere i doveri verso la natura e le generazioni future fa sì che approntare misure di gestione preventiva e di *governance* del rischio diventi un compito fondamentale del diritto nell'Antropocene. In tal senso, Fiorini Beckhauser 2021, p. 469.

<sup>50</sup> Cfr. Tallacchini 1998, p. 1 ss. L'autrice propone una revisione ecocompatibile del paradigma antropocentrico, in grado di valorizzare le relazioni reciproche e continue tra uomo e natura, superando la netta dicotomia tra mera strumentalità della natura e valore intrinseco della stessa, in Ead. 1996, p. 150 ss., alla cui proposta aderisce Greco 2021, p. 283 ss. Di "ecologia umana", che mette in crisi "il paradigma che scinde l'essere dal dover essere, la natura dall'etica e pone, al contrario, un ponte tra natura etica e diritto, reclamando il risveglio delle coscienze sociali", discorre Rota 2024b, p. 15, nota 28. Invita a compiere il passaggio culturale "da un antropocentrismo presuntuoso e ottuso, egoista e autolesionista, ad una visione olistica, relazionale,



Si profila, così, l’urgenza di una svolta epistemologica verso un approccio metodico che garantisca, contemporaneamente e sullo stesso piano, l’essere e il ben-essere dell’uomo e della natura, intesi non come poli distinti e opposti, ma come valori intrinseci, elementi di un sistema integrato di convivenza e scambio<sup>51</sup>, nel quale “sopravvivenza umana diventa sinonimo non di ‘risorse naturali’ da sfruttare, ma di pari dignità costituzionale (da garantire) nel rapporto uomo-natura”<sup>52</sup>. Un approccio, quindi, che guardi non più al dominio, allo sfruttamento e al profitto, ma all’integrazione e all’interazione reciproche, sì che “l’essere umano viene concepito come una parte del tutto, legato agli altri esseri viventi da un rapporto di *parentela*. Alla *cesura* dell’umanesimo antropocentrico si sostituisce quello della *continuità* e la lontananza o la vicinanza tra tutte le specie diviene unicamente una questione di grado”<sup>53</sup>.

Una visione, potrebbe dirsi, “eco-antropo-centrica”<sup>54</sup>, capace di instaurare relazioni bilanciate e bidirezionali tra natura e uomo; visione

---

sincronica, simpoietica del rapporto tra umanità e natura, tale da superare il loro stesso dualismo”, Cacciari 2025, p. 35.

<sup>51</sup> Auspica una “ecologia integrale”, che protegga il bene comune e sappia guardare al futuro, senza dare adito “ad un antropocentrismo dispotico che non si interessi delle altre creature”, Papa Francesco 2015, §§ 68 (da cui si cita), 116, 137-162, 202-221; v. pure Id. 2023, § 67, ove si propugna un “antropocentrismo situato”, consapevole che “la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature”; Lamberti 2023, p. 152, secondo il quale la sfida attuale è di restituire un’armonia tra la persona e l’ambiente, in una prospettiva scevra “sia da un antropocentrismo assoluto, che restituisce un’immagine pre-copernicana dell’individuo ‘al centro dell’universo’ quantomeno superata dalla storia, sia da un ecocentrismo assoluto, che [...] rischia di perdere di vista l’essenza propria della dignità della persona umana”. Esorta oggi a “realizzare una transizione ecologica giusta, che metta al centro l’ambiente e le persone”, Papa Leone XIV 2025a. La definizione evocativa di “antropocentrismo situato” è ripresa, nel campo del diritto pubblico, da de Leonadis 2024a, p. 493, ove si reputa che l’inserimento dell’ambiente nell’art. 9 Cost. e dei limiti/fini ambientali nell’art. 41 Cost. significa non già negare la centralità dell’uomo e del principio personalista, bensì che “una vera e profonda tutela dell’uomo non può realizzarsi in modo segmentato dimenticando che l’uomo a sua volta è parte di un sistema”.

<sup>52</sup> Carducci 2014, p. 4; conforme, Gazzetta 2023, p. 403.

<sup>53</sup> Così, Porciello 2022a, p. 58, e Id. 2022b, p. 319, sia pure nella visuale dell’*ecologia profonda* (*Deep Ecology*), che mira a rendere palesi le gerarchie immanenti alla dimensione naturale, regolate dal principio “il tutto viene prima delle parti”. Matura, così, la convinzione che l’antropocentrismo sia “incapace di instaurare relazioni bilanciate che siano improntate all’equilibrio biosferico. L’antropocentrismo, quantomeno per come si è manifestato in Occidente a partire dalla modernità, è stato sempre sinonimo di prevaricazione e, quindi, funzionale alla creazione di relazioni sbilanciate e monodirezionali” (Id. 2022a, p. 68; Id. 2022b, p. 321; Id. 2025, p. 213).

<sup>54</sup> In tal senso, Pennasilico 2019, p. 656 ss. (ove si parla anche di “ecoumanesimo”); Id.

etica, che trova riscontro giuridico non soltanto nel codice dell'ambiente<sup>55</sup>, ma anche nella lettura dell'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., offerta dalla Corte costituzionale<sup>56</sup>, e nella stessa revisione ecologica

---

2020, p. 49 s.; Id. 2023a, pp. 66 ss., 87 ss. Si avvia, così, “un dialogo interdisciplinare e interculturale che mette in contatto l’‘umanesimo’ con l’‘animismo’ di chi professa, dalle più svariate angolazioni, che il dualismo umano-non umano (cultura/natura) debba dare luogo a una simbiosi fra umanità e natura” (Míguez Núñez 2019, p. 384). Il pensiero corre, sul piano filosofico, all’insegnamento di Serres 1991, p. 54 ss., ove si argomenta la necessità di aggiungere al contratto esclusivamente sociale la stipulazione di un contratto naturale di simbiosi e di reciprocità. Simbiosi che ritorna, alla luce della revisione ecologica della Costituzione, nell’opinione di chi avvalora “un ‘ambiente’ coesenziale rispetto a uno svolgimento pieno dell’esistenza umana (e dunque artt. 2 e 9 Cost. come principi ‘simbiotici’)” (Cavaggion 2022, p. 10). Propone il concetto di “antropobiocentrismo” per sottolineare la centralità della persona umana e degli elementi biologici, Chiariello 2022, p. 464.

<sup>55</sup> Il d.lg. n. 152 del 2006, dopo aver enunciato, all’art. 2, comma 1, una “tesi” antropocentrica, nel senso che la tutela dell’ambiente è strumentale alla promozione di un alto livello di qualità della vita umana, e all’art. 3-*quater*, comma 4, una “antitesi” ecocentrica, nel senso che la soluzione delle questioni ambientali deve salvaguardare “il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane” (e v. anche l’art. 301, comma 1, ove il riferimento del danno ambientale a qualsiasi deterioramento significativo di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da essa sottintende la centralità della natura), giunge, all’art. 5, ad una “sintesi dialettica” di taglio “eco-antropo-centrico”, là dove definisce, al comma 1, lett. c, gli impatti ambientali come gli effetti significativi, diretti o indiretti, di un piano, un programma o un progetto, tanto su popolazione e salute umana, quanto su biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio, nonché sulla interazione tra tali fattori. In questa logica sistemica, l’uomo e la sua salute, sia pur centrali e fondamentali, sono accompagnati dai riferimenti, altrettanto rilevanti, alla biodiversità, alle matrici ambientali e al clima (cfr. Pennasilico 2020, p. 39 s. e nota 153; de Leonardis 2024a, p. 496 s.). La sintesi “salute-ambiente-clima” emerge ora anche dal “Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria”, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2025 (v. Ambito d’intervento 1 - Misure trasversali – Azione 4).

<sup>56</sup> Si allude a Corte cost., 23 gennaio 2009, n. 12, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), la quale, con riguardo alle differenti nozioni di “ambiente” e di “ecosistema”, reputa evidente che, quando ci si riferisce all’ambiente, come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.), “le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell’‘ecosistema’”. Peraltro, anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un’endiadi, in quanto col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l’*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé” (§ 2.3). La Consulta, dunque, riferisce la differenza all’assunzione di un approccio, al tempo stesso, antropocentrico (“ambiente” come *habitat* dell’uomo) ed ecocentrico (“ecosistema” come valore in sé della natura), che apre il varco all’impostazione “eco-antropo-centrica”.

degli artt. 9 e 41 Cost. In particolare, il nuovo terzo comma dell'art. 9 scolpisce, tra i principi fondamentali, il dovere della Repubblica, intesa tanto come Stato e organi pubblici, quanto come comunità di cittadini attivi<sup>57</sup>, di preservare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi a tutela sia dell'integrità ambientale e della stabilità climatica, sia dell'esistenza delle generazioni attuali e future<sup>58</sup>; mentre il nuovo terzo comma dell'art. 41 vincola il legislatore a determinare programmi e controlli per indirizzare e coordinare l'attività economica *a fini sociali e ambientali*. La congiunzione delle due finalità comporta che l'attività programmatica dovrà sempre tener conto di *entrambi* gli obiettivi<sup>59</sup>, a conferma della integrazione e interazione “eco-antropo-centrica”, che rappresenta l'esito più ragguardevole della riforma. Esito già preparato, a ben vedere, da un intreccio di disposizioni costituzionali strettamente connesse tra loro e che favoriscono un cambio di passo in tema di tutela dell'ambiente, stabilizzazione del clima e promozione delle politiche ambientali e climatiche: salute (art. 32), pieno sviluppo della persona (art. 3, comma 2), eguaglianza ed equa distribuzione della ricchezza (art. 3), pace e ripudio della guerra (art. 11). In questa pro-

---

<sup>57</sup> In tal senso è l'opinione consolidata, ribadita dalla dottrina più recente: v., *ex multis*, Petteruti 2023, p. 137; Tripodina 2023, p. 346.

<sup>58</sup> La formula della disposizione “consente di passare, abbracciando e cogliendo i vari termini, dall'antropocentrismo all'ecocentrismo temperato (nel senso che, nel mondo del diritto, la centralità dell'osservatore non può mai venire meno), sempre con la consapevolezza della priorità della difesa e del rispetto della biodiversità, volano in grado di raccordare l'approccio egoistico dell'uomo e l'esigenza di tutelare la natura”. Così, Fracchia 2022, p. 19 s. In effetti, come nota Moliterni 2021, p. 5, alla “tradizionale prospettiva della tutela ambientale fondata su una visione tendenzialmente *antropocentrica* del rapporto tra l'uomo e la natura sembra affiancarsi una prospettiva ecologica *integrata*, in cui la protezione della natura diviene un valore in sé che non rileva solo in funzione della salute o degli interessi economici e sociali dell'uomo”. Considera il riconoscimento, nel diritto internazionale, di un “diritto umano ad un ambiente salubre” come un punto d'incontro tra le concezioni antropocentrica ed ecocentrica, Angelini 2023a, p. 60 ss.; reputa che l’“inverdimento costituzionale” riveli una spinta a un’“ecologia umanista”, riconducibile alle matrici antropocentrica ed ecocentrica, Brizioli 2022, p. 58; per un approccio integrato, v. anche Puleio 2024, p. 10 ss.

<sup>59</sup> Cfr. Pallotta 2024a, p. 174, ove si nota, sia pure in una chiave “antropocentrista”, che “non potrà più avviarsi, in futuro, alcuna programmazione sociale, se essa non sarà affiancata anche dalla previsione di *target* ambientali”. Diversamente, Pisani 2023, p. 269, per il quale il nuovo art. 41 potrebbe legittimare forme di pianificazione ambientale, “secondo una prospettiva che presenta profili di stampo ecocentrico e che potrebbe fondare una nozione di tutela ambientale che prescindere dalla mera dimensione umana”.

spettiva, quindi, si pongono le basi per il superamento definitivo del dualismo che ha segnato la contrapposizione tra antropocentrismo e biocentrismo<sup>60</sup>: “l’uno, in realtà, non è possibile senza l’altro”<sup>61</sup>.

Con la conseguenza che l’approccio “eco-antropo-centrico” deve essere non già un obiettivo, bensì il metodo da adottare: ogni qual volta si esegua un’analisi di impatto (ambientale o generazionale)<sup>62</sup>, occorre pensare alle necessità non soltanto della persona umana, presente e futura, e dell’ambiente localmente interessato, ma anche del clima e, più in generale, del sistema climatico ed ecologico, da preservare o ripristinare nella sua integrità<sup>63</sup>, così acquisendo consapevolezza della unitarietà di specie umana e sistema climatico non tanto per mera opzione assiologica, quanto piuttosto per ineluttabilità biofisica<sup>64</sup>.

Impostazione che appare confermata, nell’esperienza regionale dei paesi americani, da un recente parere della Corte interamericana dei diritti umani, che promuove la costruzione di un sistema giuridico globale per lo sviluppo sostenibile, necessario per preservare le condizioni che sostengono la vita sul nostro pianeta e per garantire un ambiente digni-

<sup>60</sup> Il diritto contemporaneo tende a superare le dicotomie proprie del paradigma giuridico moderno. La “modernità” si caratterizza – secondo Vogliotti 2007, p. 17 ss. – per aver “dicotomizzato” categorie che, nell’epoca pre-moderna apparivano ibridate: fatto-diritto, *Sein-Sollen*, *ratio-voluntas*, soggetto-oggetto, uomo-natura, legalità-effettività, diritto-morale, ecc. Il superamento della modernità giuridica andrebbe ricercato nel recupero degli “ibridi”, che caratterizzavano la società e gli ordinamenti medievali, in particolare, nel “riportare sul proscenio del diritto l’interpretazione, nel significato pre-moderno di *mediazione* tra fatto e diritto, testo e contesto” (p. 29). In realtà, la natura, anziché consistere in un oggetto “sociale”, “detiene una propria identità ontica (esistente di per sé negli elementi e nei fenomeni), che prevale e prescinde dalle rappresentazioni umane” (Carducci 2024b).

<sup>61</sup> Casonato 2023, p. 3.

<sup>62</sup> Sullo strumento innovativo della Valutazione d’Impatto Generazionale delle leggi (VIG), istituito di recente introdotto nell’ordinamento nazionale (v. l’art. 4 della legge n.167 del 10 novembre 2025, sulla semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione), destinato a valutare preventivamente i disegni di legge d’iniziativa governativa per il loro impatto ambientale e sociale sulle generazioni future, v. Bartolucci 2024, p. 39 ss.; Milanese 2024, p. 5 ss.; Biarella 2025.

<sup>63</sup> Emblematica, in tal senso, è la sentenza della Supr. Court UK, 20 giugno 2024, *R (on the application of Finch on behalf of the Weald Action Group) (Appellant) v Surrey County Council and others (Respondents)*, in [www.supremecourt.uk](http://www.supremecourt.uk). La Corte suprema del Regno Unito ha definito che le autorità nazionali, nel procedere alla valutazione d’impatto ambientale di un’opera che comporta l’utilizzo di combustibili fossili, hanno l’obbligo di identificare gli effetti delle emissioni climateranti, tenendo conto delle conseguenze su due fronti: l’intero sistema climatico, anziché il singolo sito ambientale, e il corretto adempimento delle obbligazioni climatiche statali. Sull’interpretazione *climate-oriented* della Corte inglese, v. Naglieri 2024.

<sup>64</sup> In tal senso, v. Carducci 2022c.

tosio e sano, essenziale per la realizzazione dei diritti umani. Soluzione, questa, “coerente con un’interpretazione armoniosa dei principi *pro natura* e *pro persona*”<sup>65</sup>. In tale visione “eco-antropo-centrica”, il diritto a un clima sano riguarda non solo le generazioni presenti e future, ma anche la Natura, intesa come fondamento fisico e biologico della vita. La protezione del sistema climatico globale richiede la salvaguardia dell’integrità degli ecosistemi e delle componenti viventi e non viventi. Preservare condizioni climatiche compatibili con la vita è essenziale per il mantenimento dell’equilibrio e della funzionalità all’interno degli ecosistemi. Questa reciproca interdipendenza tra stabilità climatica ed equilibrio ecologico rafforza la necessità di un approccio giuridico integrato, in grado di unire la tutela dei diritti umani e i diritti della Natura all’interno di un quadro giuridico coerentemente allineato all’interpretazione armoniosa dei principi *pro persona* e *pro natura*<sup>66</sup>.

È questo il modo non soltanto per ovviare al monito, più che mai attuale, di Montesquieu (“I cattivi legislatori sono quelli che hanno secondato i vizi del clima, e i buoni quelli che vi si sono opposti”)<sup>67</sup>, ma ancor più per evitare di “declamare all’infinito guerre tra universali” (antropocentrismo *vs* biocentrismo), anziché verificare, pragmaticamente, se una teoria funziona, “osservando nel tempo gli effetti delle decisioni giudiziarie che vi abbiano fatto ricorso”<sup>68</sup>.

#### **4. Segue. La ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria eco-antropo-centrica**

Occorre, dunque, una nuova visione integrata, “eco-antropo-centrica”, che segni il superamento del mero primato della persona e ponga sia l’uomo sia la natura sul medesimo piano dei valori<sup>69</sup>, ma senza più

---

<sup>65</sup> Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, cit., § 281, p. 97.

<sup>66</sup> Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, cit., § 315, p. 109. Sull’interpretazione della Convenzione americana dei diritti umani del 1969 da parte della Corte di San José, che segna una graduale evoluzione dall’antropocentrismo verso l’integrazione con la concezione ecosistemica, v. Cerulli 2023, p. 259 ss.

<sup>67</sup> Montesquieu 1748, p. 390.

<sup>68</sup> Femia 2024b, p. 850, nota 18, il quale denuncia, pur all’interno di una scienza pratica come la scienza giuridica, “la scarsa attenzione per la doverosa retroazione dogmatica dell’analisi delle conseguenze, una volta che sia stata messa in pratica una teoria” (p. 850).

<sup>69</sup> In tal senso, Pennasilico 2023a, p. 87 ss.; Id. 2023b, p. 91 s. (per la necessità di una mediazione eco-antropo-centrica, v. anche, *supra*, § 3). Paventa, invece, che la

riconoscere all'uomo una posizione esclusiva di vertice nella piramide biotica<sup>70</sup>. Tra l'antropocentrismo cieco o dogmatico, proprio della modernità occidentale, e la sacralizzazione animista della natura, propria della cultura andina, c'è spazio per un "eco-antropo-centrismo". La sopravvivenza stessa dell'umanità impone di porre la preoccupazione ecologica al centro della dimensione giuridica, sociale, economica, politica, culturale e spirituale della vita umana<sup>71</sup>.

La gravità e la pervasività della crisi ecologica (nei suoi risvolti ambientali, climatici, energetici, idrici e agroalimentari) richiedono, quindi, una diversa scala di priorità, basata sul principio di responsabilità dell'uomo nei confronti non soltanto della natura e delle generazioni venturose<sup>72</sup>, ma anche di sé stesso come entità biologica non dissociabile e interdipendente dal proprio contesto naturale<sup>73</sup>. Nuova scala di priorità che ha condotto alla revisione degli artt. 9 e 41 Cost., riconducibile alla dichiarata finalità di completare e innovare il processo di costituzionalizzazione della tutela ambientale, avviato dalla giurisprudenza costitu-

---

revisione della nostra Costituzione fissi "nuovi ordini di valori", in coerenza con la filosofia ecologica che vede l'uomo come "parte integrante della natura", Scarselli 2022. Tuttavia, tale revisione è l'esito doveroso di una combinazione differente dei principi identificativi del sistema ordinamentale alla stregua dei mutamenti sociali. Cfr. Morrone 2021, p. 122; A. Ruggeri 2022, p. 591, per il quale l'aggiornamento dell'art. 9 evita che il medesimo enunciato rimanga eccessivamente ingabbiato nella cornice linguistico-normativa originaria.

<sup>70</sup> Come vorrebbe, invece, Maddalena 2014, p. 24, pur non reputando più possibile costruire il diritto dell'ambiente "al di fuori del quadro del biocentrismo, che pone sia l'uomo che l'ambiente sul piano dei valori". Diversamente, Monteduro 2018, p. 55 ss., ove si nota che l'essere umano "non si colloca al vertice, bensì solo nella metà bassa della scala gerarchica dei *sistemi viventi*" (p. 56).

<sup>71</sup> È la conclusione di Latouche 2008, p. 122 s., in aperta polemica con la "ecolatria" dei nuovi culti ecologici e la tradizione cristiana che, in Occidente, "non ha favorito un rapporto armonioso tra l'uomo e il suo ambiente vivente e non vivente" (p. 123). Sul rapporto tra ecologia e religione, non sfugga Lanternari, 2003, il quale diffida dell'opposizione manichea tra antropocentrismo ed ecocentrismo, che nega l'unità di uomo e natura, e approda a una coesistenza costruttiva dei due estremi, assicurata dall'"antropo-eco-centrismo".

<sup>72</sup> Cfr. Duret 2024, p. 507 ss. Sul piano etico-filosofico, non si prescinde dal disincantato manifesto di Jonas 1990, ove l'acquisita consapevolezza della natura come *responsabilità umana* giustifica l'applicazione dell'imperativo categorico, noto come "principio responsabilità": "Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla terra" (p. 16); v. anche Battaglia 2002, p. 11 ss., la quale esplora la possibilità e le condizioni di un *umanesimo ecologico*, "in grado di integrare i principi dell'etica umana con i nuovi doveri verso la natura e le altre specie" (p. 39).

<sup>73</sup> Sostiene, in critica alla "visione riduttiva antropocentrica", che "l'uomo è diventato un pericolo non soltanto per se stesso, ma per l'intera biosfera", Jonas 1990, p. 175.

zionale e rafforzato dalla riforma del Titolo V<sup>74</sup>. Si è reso, infatti, necessario, nelle parole della relazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente del 25 maggio 2021, introdurre, senza più mediazioni interpretative, “una chiara dimensione ambientale nella nostra Costituzione, in linea con l’evoluzione di una sensibilità che si fonda sulla necessità di preservare il contesto naturale nel quale viviamo e di cui siamo parte”<sup>75</sup>.

In questa sola prospettiva, si può considerare la riforma ecologica della Costituzione italiana non già una soluzione inutile<sup>76</sup>, pleonastica<sup>77</sup> o addirittura dannosa<sup>78</sup>, bensì “un avvenimento storico, poiché

<sup>74</sup> A dispetto dell’assenza, almeno fino alla revisione costituzionale del 2001, di riferimenti espliciti al termine “ambiente” nel testo originario della Costituzione, è ben noto che, almeno dalla metà degli anni Ottanta, si sia formato e consolidato un vero e proprio diritto costituzionale dell’ambiente ad opera della Consulta. Sul punto, v. D’Alfonso 2006, p. 3 ss.; Grassi 2017, p. 8 ss.

<sup>75</sup> Relazione della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, 25 maggio 2021 (Relatrice Maiorino), in *www.senato.it*, p. 4. Sensibilità, del resto, già acquisita nella risoluzione ONU, *World Charter for Nature*, n. 37/7 del 28 ottobre 1982 (in *www.digitallibrary.un.org*), nelle Costituzioni di gran parte degli ordinamenti europei (per una panoramica, v. Amirante 2022a, p. 186 ss.) e che trova conferma nella Comunicazione DHDD(2022)396 (*Communication de l’Italie*), inviata dal Governo italiano al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 4 aprile 2022, ove si indica la l. cost. n. 1 del 2022 come misura esecutiva della sentenza della Corte edu, 24 gennaio 2019, *Cordella e altri c. Italia*, che aveva condannato l’Italia per non aver predisposto strumenti normativi e amministrativi utili a garantire il diritto degli interessati al rispetto della vita privata e ad un ricorso effettivo (artt. 8 e 13 Cedu). Cfr. Ferrara 2022, p. 854.

<sup>76</sup> Reputa non necessaria “una torsione fin troppo *green* della nostra Costituzione”, Frosini 2021, p. 2; v. anche Rescigno 2021, p. 2 ss., che etichetta la revisione dell’art. 9 come un “confuso compromesso al ribasso” (p. 5); Buono 2023, p. 481, che parla di un “banale adeguamento, forse tardivo, senz’altro ‘ovvio’”. Eppure, asserire che la riforma sia *inutiliter data* “significa svilire gravemente la stessa funzione di revisione costituzionale, che pure rappresenta il meccanismo attraverso il quale la Costituzione provvede al proprio fisiologico aggiornamento”. È l’obiezione di Benvenuti 2023, p. 67.

<sup>77</sup> De Fiores 2021, p. 149; v. anche Ferrara 2022, p. 856, la quale parla di “un’operazione di prevalente *marketing costituzionale*”, priva di “profonde innovazioni rispetto ai precedenti orientamenti interpretative”; Bin 2025, p. 53, secondo il quale il nuovo principio ecologista segna “una maturazione del problema a livello di coscienza politica e sociale, ma non guida ancora i comportamenti effettivi delle autorità di governo”.

<sup>78</sup> È l’opinione di Severini, Carpentieri 2021, p. 4, i quali paventano il rischio che la revisione possa “subordinare la tutela paesaggistica alla straripante diffusione degli impianti industriali di produzione di energia da fonti rinnovabili”: una sorta di “ingannevole *greenwashing* industriale” o di “nuovo ‘interesse tiranno’”. Critiche altrettanto radicali, ma riduttive, spaziano dal giudizio *tranchant* che considera la riforma “inutile, forse dannosa, al limite stupida”, giacché rischia di infettare non solo “la costituzione economica (introducendo vincoli inusitati e irrazionalità nella produzione e distribuzione di beni e servizi e conseguentemente amputando la ricchezza della nazione), ma anche la costituzione dei diritti (brutalizzando il bilanciamento e ricalibrando le gerarchie dei valori)” (di Plinio 2021, p. 2); fino al giudizio demolitorio e ideologico, che definisce la



esso aggiunge al principio antropocentrico, su cui è fondata la Carta costituzionale, quello biocentrico, che pone al centro della tutela costituzionale l'ambiente nella sua interezza"<sup>79</sup>. In tal modo, l'ambiente, inteso come entità organica complessa e valore costituzionale primario e assoluto<sup>80</sup>, fuoriesce definitivamente, nelle parole dello stesso legislatore costituzionale, "da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'"<sup>81</sup>. Visuale estremizzante che viene, così, accantonata a favore di una concezione non più estranea o avversa all'ecocentrismo, "che individua nelle specie biotiche – compresa la specie umana – soltanto una delle componenti degli ecosistemi"<sup>82</sup>.

A ben vedere, il passaggio da una concezione antropocentrica ad una eco-antropo-centrica non è smentito dal riferimento all'interesse delle generazioni future, contenuto nel nuovo comma dell'art. 9 cost. Con il ricorso alla congiunzione "anche", il legislatore costituzionale "sembra intendere che l'interesse che ad esso fa seguito nella costruzione del periodo – quello degli uomini di domani – coincide con quello degli elementi del 'creato' ad ottenere autonoma tutela, che invece precede: come a dire che l'interesse degli uni è 'anche', per l'appunto, interesse degli altri. La congiunzione 'anche' si pone dunque come un 'crinale' dal quale discendono i due versanti di un unico interesse. Il primo dei due corre lungo una visione ecocentrica ed attuale, che, sebbene tacitamente, contempla pure l'uomo, in quanto immerso nell'am-

---

revisione un fenomeno di *greenwashing*, "il manifesto di un neoliberalismo, la cui mutata morfologia globale è quella di un dispotismo sanitario occidentale a vocazione tecnocologica" (Mattei 2022). Puntuale replica in Amendola 2022; Bifulco 2022, p. 11 ss.; Cecchetti 2022, p. 142 ss.

<sup>79</sup> Così, Maddalena 2022.

<sup>80</sup> Secondo l'insegnamento di Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378, in *www.cortecostituzionale.it*, riprodotto in Corte cost., 28 gennaio 2022, n. 24, *ivi*, § 10.2; in linea, Cass., ord., 21 novembre 2022, n. 34151, in *www.ambienteditto.it*, § 3.2.

<sup>81</sup> Servizio Studi delle Camere, Dossier n. 405/3 del 7 febbraio 2022, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, A.C. 3156-B, in *www.documenti.camera.it*, p. 8. Auspicava, proprio in funzione della modifica dell'art. 9 Cost., il superamento della "visione esclusivamente 'antropocentrica'", Azzariti 2020, p. 5; similmente, D'Amico 2019, p. 94; v. anche Chiola 2022, p. 15, ove si reputa che la riforma riconosca una dimensione ecocentrica "a tal punto vasta da ritenerla potenzialmente in grado di supportare future attuazioni in linea con la stessa *deep ecology* degli Stati andini e di molti altri Paesi" (p. 15).

<sup>82</sup> Siracusa 2025, p. 31, ove si aggiunge che la modifica costituzionale "convalida, in sostanza, la scelta di campo a favore di un'impostazione di tipo *ecocentrico*, già compiutasi a livello di legislazione ordinaria, con l'adozione della Legge 22.5.2015 n. 68 in materia di *ecoreati*".



biente, partecipe della biodiversità, componente dell’ecosistema. [...] Il secondo versante si dispiega a partire da un diverso punto di vista: direttamente quello dell’uomo, che, in modo corrispettivamente tacito, s’intende posizionato alla medesima maniera rispetto alla natura, ma in un tempo ancora da venire”.

L’uomo, dunque, corre lungo tutto il nuovo dettato costituzionale, “ma non in posizione di centralità (come richiederebbe una concezione antropocentrica), bensì come elemento di un ben più ampio e complesso sistema, la cui stabilità e la cui preservazione nel tempo sono di suo interesse, così come la buona tenuta del ‘tutto’ è interesse della ‘parte’”<sup>83</sup>. In questa integrazione e interazione risiede, essenzialmente, la concezione eco-antropo-centrica che attribuisco alla novella<sup>84</sup>. Con una conseguenza fondamentale: il personalismo non è più “la” concezione centrale, che maggiormente dovrebbe ispirare, al più con il solidarismo<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Così, Fattibene 2022, pp. 9 e 10; v. anche Marchetti 2024, la quale considera l’approccio antropocentrico del nostro impianto costituzionale “in parte ‘temperato’ da una visione maggiormente ecocentrica” (p. 10), sì che “il principio ambientalista integra il principio personalista nelle sue varie declinazioni” (p. 12). Sostiene che la riforma tiene aperta la compatibilità di politiche fondate su approcci sia antropocentrici sia ecocentrici, Cecchetti 2022, p. 144. Reputa, invece, inconciliabili le posizioni personalista ed ecocentrista, perché “nell’una il perno è l’uomo con i relativi diritti inviolabili, come singolo e nelle formazioni sociali; nell’altra, l’uomo non è che un animale fra gli altri, una delle tante particelle dell’universo, la più inquinante, quella colpevole”, Razzano 2024, p. 630.

<sup>84</sup> Cfr., *supra*, § 3.

<sup>85</sup> La nuova formula dell’art. 9 Cost., che inquadra la tutela ambientale in funzione del principio di solidarietà intergenerazionale, “sembra rappresentare la naturale evoluzione, al tempo dell’Antropocene, del personalismo solidale di cui all’articolo 2”, secondo Amirante 2022b, p. XII. Si crede, quindi, che la sostenibilità “è un concetto che non può essere compreso, nell’attuale sistema ordinamentale, se non quale mera esplicazione del personalismo e del solidarismo costituzionale (ed europeo)”: G. Perlingieri 2024b, p. 171; di “sostenibilità in funzione di realizzazione del personalismo e del solidarismo costituzionali”, parla anche Zarro 2024, p. 405. Alla prospettiva strettamente antropocentrica, nella quale il rapporto dell’uomo con l’ambiente assume i tratti del dominio esclusivo, predatorio e devastatore, “subentra un modello di condivisione solidale ed intergenerazionale, in cui la relazione dell’uomo con l’ambiente è declinata in termini di responsabilità, che genera obblighi di cura e custodia funzionali all’obiettivo di tutela delle future generazioni, quale nuova sfida solidale per l’intera umanità”: Marcatajo 2023, p. 1283; similmente, Razzano 2024, p. 628 s., ove si distingue l’antropocentrismo possessivo, di stampo tecnocratico e prometeico, che vede l’uomo *dominus* assoluto della natura, dall’antropocentrismo responsabile o personalista, secondo cui l’uomo, pur in posizione di preminenza sugli altri esseri, si relaziona con la natura non da padrone, ma da amministratore responsabile (sul punto, v. Ballesteros 1995).

e il pluralismo, il bilanciamento dei valori costituzionali<sup>86</sup>, “perché l’uomo è al centro della Costituzione ma non dell’Universo”<sup>87</sup>.

## 5. Il bilanciamento degli interessi antagonisti e la priorità biofisica e assiologica dell’interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica: dallo sviluppo sostenibile alla primazia ecologica

L’irrompere dell’emergenza climatica nel tessuto normativo, nell’azione amministrativa e nel contenzioso giudiziario produce un’alterazione dell’equilibrio tra gli interessi meritevoli di tutela e apre la strada a

<sup>86</sup> Per l’imprescindibilità del principio personalista, v. P. Perlingieri 1989, p. 136 ss.; Id. 2005, p. 71 ss.; Id. 2016, p. 323, per il quale l’ambiente “è vita da proteggere al fine di consentire il pieno e libero sviluppo della persona umana”; Id. 2020, p. 83, ove s’invita a rileggere lo sviluppo sostenibile in chiave personalistica e solidaristica; conforme, G. Perlingieri 2024a, p. 320 s.; v. anche Ciocia 2022, p. 1 ss.; Fracchia 2022, p. 28 s.; Marcatajo 2022, p. 118 ss.; Caterina 2023, ove si reputa che la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela degli ecosistemi rappresentino “la proiezione nel futuro dei diritti della persona” (p. 267); de Leonardi 2024a, p. 504, il quale valorizza un “antropocentrismo situato”, sintesi di equilibrio tra uomo e natura, che segna un ulteriore avanzamento del principio personalista.

<sup>87</sup> G.M. Flick, M. Flick 2021, p. 94. Del resto, fin quando l’essere umano, contro ogni evidenza ontologico-scientifica, “resterà ingiustificatamente centrale e dominante nessun progresso in ambito ecologico sarà realmente possibile” (Porciello 2022b, p. 302). In tal senso, il “meta-valore” dell’ambiente, in quanto *arché*, “principio primo, alla cui stregua ri-orientare anche gli altri valori fondamentali”, persegue il fine di costruire una società nuova, “il cui ‘centro’ non sia semplicemente il pieno sviluppo della persona umana (in tutte le sue forme e soprattutto mediante il lavoro), perché l’obiettivo dell’art. 3, c. 2, cost. non è ritenuto (ormai non più) ottenibile dalla Repubblica senza la realizzazione di un’ambiente protetto e sano per tutte le forme di vita individuali (umane, animali, vegetali)”. Così, Morrone 2022a, p. 101, secondo il quale, “mentre la costituzione del 1948 era incentrata sulla persona umana, ora essa ha il suo fulcro nei ‘bioi’, in qualsiasi forma di vita” (p. 118), sì che la riforma implica un’altra idea di Costituzione: “il patto, oggi, si radica sull’obiettivo della rimozione delle condizioni materiali che possono portare all’estinzione di ogni forma di vita” (p. 120). Al punto che “la Repubblica italiana può dirsi ‘fondata sull’ambiente’” (è la chiave di lettura suggerita in Id. 2022b, p. 783). Sul processo di ridefinizione del principio personalista in armonia con la tutela della natura, v. anche Pierri 2022, p. 234 ss.; Pennasilico 2023c, p. 217 ss. Per una serrata critica, nella cultura giuridica latino-americana, del personalismo etico, che presuppone una separazione radicale tra uomini e animali e non attribuisce un valore assoluto alla vita in generale, v. Junqueira de Azevedo 2008, p. 115 ss., secondo il quale la vita è un valore in sé, un valore ontologico, sì che la “permanente afirmação da dignidade da pessoa humana, sem valorizaçāo da vida em geral, é uma grande arrogância” (p. 117). In realtà, l’ideologia della dignità umana non solo non corrisponde alle conoscenze scientifiche attuali, che forniscono all’etica un fondamento biologico, ma non contribuisce neppure al mutamento di mentalità collettiva, che la difesa della vita esige oggi.

nuove prospettive di analisi nel rapporto tra poteri pubblici, agire dei privati, sviluppo economico e protezione di ambiente e clima<sup>88</sup>. La straordinaria forza innovativa della disciplina europea sul *climate change*<sup>89</sup> e delle misure, anche nazionali<sup>90</sup>, che danno attuazione al *Green Deal* europeo e al *Next Generation EU*<sup>91</sup>, ha assegnato all’obiettivo vincolante della neutralità e stabilizzazione climatica un peso rinforzato nelle politiche pubbliche e nelle attività economiche pubbliche e private. Maggior peso che si traduce, quanto al bilanciamento degli interessi antagonisti, che connota il crescente contenzioso climatico nazionale, europeo e internazionale, nella priorità biofisica, ancor prima che assiologica, dell’interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica rispetto agli altri interessi pubblici e privati di natura economica<sup>92</sup>.

<sup>88</sup> Cfr. Carducci 2020b, p. 285 ss., il quale definisce le emergenze climatica ed ecosistemica come ingiustizie “di specie”, ossia due nuove situazioni strutturali d’ingiustizia determinate dall’uomo: l’una *versus* il sistema climatico e l’altra *versus* la biomassa della Terra.

<sup>89</sup> Reg. UE 2021/1119, che “istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (‘Normativa europea sul clima’); COM(2025) 524 final, proposta di regolamento recante modifica del reg. UE 2021/1119; v. anche COM(2021) 82 final, “Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici”, e COM(2024) 63 final, “Un futuro sicuro. Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all’insegna di una società giusta, prospera e sostenibile”. A commento della c.d. legge europea sul clima, v. Butti, Nespor 2022, p. 211 ss.; Eroico 2025. Sulla neutralità climatica, ossia l’equilibrio tra emissioni antropogeniche di gas serra e capacità della terra di assorbirle, definita dall’art. 1 reg. UE 2021/1119, cit., come “obiettivo vincolante”, v. Bonomo 2023, pp. 102 ss., 121 ss., 197 ss.

<sup>90</sup> Sul diritto del clima in Italia, con riferimento almeno alla l. n. 204 del 2016 di ratifica dell’Accordo di Parigi, al c.d. decreto clima (d.l. n. 111 del 2019, convertito con modifiche nella l. n. 141 del 2019), al PNRR nella parte a sostegno delle politiche in materia di cambiamento climatico (missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”), al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) del dicembre 2019 e al PNACC del dicembre 2023, v. Butti, Nespor 2022, p. 219 ss.; Mitrotti 2024, p. 348 ss.; Giardini 2025.

<sup>91</sup> Sullo stato dell’attuazione degli obiettivi del *Green Deal* europeo e, in particolare, del pacchetto normativo *Fit for 55*, che impegna l’Unione a ridurre, entro il 2030, le proprie emissioni di gas serra del 55% rispetto ai valori del 1990, v. Suman 2025.

<sup>92</sup> Osserva Carapezza Figlia 2024, p. 181, che l’interesse alla tutela del sistema climatico, quale presupposto dell’esercizio degli altri diritti fondamentali, rende manifesto il duplice ruolo che esso è in grado di svolgere: “diritto individuale azionabile e principio giustiziabile che impone la massima realizzazione di un valore, destinato ad assumere, con la progressiva irreversibilità del riscaldamento globale, un peso relativo maggiore nel bilanciamento, modulato temporalmente, con gli interessi in conflitto”. Argomenta il progressivo affermarsi di un principio giuridico, in virtù del quale la libertà può e deve essere limitata ogni qual volta il suo esercizio produca gas climalteranti, Lalli 2024, p. 103 ss., il quale, pur cogliendo “la configurabilità di un bilanciamento tra

Soluzione, del resto, coerente, da un lato, con la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., la quale, ponendo la tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi tra i principi fondamentali, impedisce o rende residuale un bilanciamento a favore della libertà d'iniziativa economica, che non figura tra quei principi e potrà prevalere, come *extrema ratio*, soltanto quando la sua compressione comporti "rischi economico-sociali estremamente gravi per la tenuta complessiva del sistema"<sup>93</sup>; dall'altro, con il processo imperativo di transizione ecologica, dettato dal *Green Deal* europeo, che porta l'Unione ad abbandonare il vecchio modello di sviluppo per accoglierne uno nuovo, "capace di garantire un bilanciamento diverso, ovvero rispettoso delle delicate dinamiche ecosistemiche che rendono possibile la vita sulla Terra"<sup>94</sup>.

Il nuovo fine del bilanciamento, quindi, non coincide più con l'ormai insostenibile endiadi "diritti e interessi" soltanto umani e sociali, ma "si apre alla vita del sistema Terra, senza la quale non sopravvivono né diritti né interessi né società"<sup>95</sup>.

Con la conseguenza che "dall'emergenza climatica si può uscire solo attraverso una gerarchizzazione degli obiettivi di 'ottimizzazione' ossia con ordini di priorità che tengano conto della salvaguardia biofisica del pianeta (la *Planetary Health*) prima ancora che degli interessi solo umani (anche quando bilanciati)". Ecco, allora, che "la lotta

---

valori non del tutto equipollenti", in quanto le libertà sono "subordinate all'imperativo del contrasto al cambiamento climatico", non ammette l'idea di un "bilanciamento ineguale" (p. 122). Reputa, invece, che la sovraordinazione dell'integrità ecologica al funzionamento del mercato derivi "non tanto dall'assiomatizzazione di un rapporto di gerarchia in senso giuridico/formale, quanto dal riconoscimento di un rapporto di presupposizione fondante in senso ecologico/materiale", Monteduro 2022a, p. 228 s.; similmente, Cecchetti 2025, p. 208; Renna 2025, p. 173, secondo il quale la prevalenza materiale e logica dell'interesse climatico-ambientale è "una priorità strutturale, che non deriva da un'imposizione valoriale, ma da una necessità biofisica: senza la realizzazione di questo interesse fondamentale, nessun altro interesse può trovare concreta attuazione".

<sup>93</sup> Pisani 2023, p. 274.

<sup>94</sup> Pallotta 2024b, p. 263.

<sup>95</sup> I. Bruno 2022, p. 4. Del resto, grazie al costituzionalismo ambientale "si sta affermando una condivisa *responsabilità verso la vita*, declinata in modi diversi nelle varie (e spesso antiche) culture giuridico-politiche o filosofico-religiose, dal *buen vivir* delle costituzioni andine, all'*ubuntu* di quelle africane, passando per i principi ambientali legati al *tawheed* islamico e per l'*ahimsa*, comune a molte tradizioni orientali, fino alla tutela delle basi di vita ed alla solidarietà intergenerazionale di quelle europee. A partire da questo dato comune, [...] può essere sviluppato un *costituzionalismo integrale* nel quale la mera tutela dell'ambiente si trasfigura in un più generale principio di biofilia". Così, Amirante 2023, p. 39.

giudiziaria al cambiamento climatico ha dovuto predicare il rifiuto del bilanciamento, in quanto parte del problema, in virtù della sua funzione non escludente, soprattutto di fronte ai pericoli dettati dall'emergenza planetaria"<sup>96</sup>. Gli effetti economici e giuridici delle attività umane devono, quindi, essere contenuti entro una serie di limiti naturali, che fungono da parametri di meritevolezza delle attività medesime e non sono in alcun modo derogabili dalla volontà umana: dai *Planetary Boundaries*, “che individuano lo spazio operativo sicuro della stabilità e abitabilità del sistema Terra per tutte le sue componenti organiche e inorganiche”<sup>97</sup>, al *Carbon Budget* residuo, “che quantifica le emissioni antropogeniche di gas serra, ancora ammissibili per non superare il punto di declino del sistema climatico, concordato dagli Stati nell'art. 2 dell'Accordo di Parigi del 2015”<sup>98</sup>.

Com'è noto, l'obiettivo di limitare l'aumento del riscaldamento globale a +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali (art. 2, comma 1, lett. a,

<sup>96</sup> Così, Carducci 2022a, pp. 15 e 16. Secondo l'a., la condizione strutturale di emergenza climatica ed ecosistemica impone un ripensamento “copernicano” del concetto di giustizia, da intendere non più come questione riguardante unicamente la regolazione dei rapporti tra gli individui. Le pratiche di bilanciamento degli interessi umani appaiono, quindi, viziate dal permanere di un individualismo metodologico, che occulta la circostanza che l'uomo fa parte di un contesto naturale, regolato da logiche che preesistono a quelle umane (cfr. Id. 2020, nonché Id. 2022b, p. 13 ss.). In realtà, le strategie di bilanciamento tra interessi economici e ambientali sono fondate “su una duplice falsa rappresentazione della realtà del sistema climatico, dato che i c.d. ‘tre pilastri’ (o ‘anelli’) della sostenibilità (società, economia, ambiente) non sono affatto collocabili su un medesimo piano di esistenza e interazione, considerati, da un lato, il già esistente e dilagante ‘deficit ecologico’ planetario e, dall'altro, il nesso di derivazione di società ed economia dal sistema climatico e non viceversa” (Carducci, Şeyma Şişman 2025, p. 389 s.).

<sup>97</sup> Carducci 2025b, p. 193. In tal senso, i c.d. limiti planetari sono invarianti normative, “precondizione di ogni altra attività giuridica e amministrativa, sottratta a bilanciamenti equiponderali”. Così, Renna 2025, p. 167, che definisce il rispetto dei limiti planetari “pareggio ecologico”: “un vincolo primario e strutturale, che precede logicamente e giuridicamente l'esercizio della discrezionalità amministrativa” (p. 168) e segna il “ritorno della gerarchizzazione degli interessi [...] come conseguenza diretta delle recenti politiche normative in materia ambientale” (p. 169). Del resto, l'obiettivo prioritario ed esplicito dell'8° PAA, da conseguire al più tardi entro il 2050, “è che le persone vivano bene nel rispetto dei limiti del pianeta” [art. 2, § 1, decisione UE 2022/591; e v. anche COM(2022) 357 final, sul quadro di monitoraggio per l'8° PAA]. È evidente, quindi, che quando gli atti normativi europei impongono vincoli precisi, mediante misure direttamente applicabili negli ordinamenti interni, come nel caso del regolamento UE 2024/1991, “il rispetto dei limiti planetari non è più una questione di *soft law* o di indirizzo, ma di legittimità” (Renna 2025, p. 171).

<sup>98</sup> Carducci 2025b, p. 193; e v. Id. 2023a, p. 134 ss.; Cardelli 2024a; Cohen 2024a.

Accordo Parigi) è diventato un pilastro condiviso della politica climatica internazionale dopo il *Glasgow climate Pact* del 2021, nel tentativo di evitare o almeno ridurre lo sfioramento annuale della soglia di sicurezza (c.d. *Overshoot*). Con la conseguenza che s'impone, in conformità alle riformate disposizioni della nostra Costituzione (artt. 9 e 41), una vera e propria gerarchia di interessi e valori nelle decisioni climatiche, “una gerarchia imperativa: mitigare drasticamente oggi o mai più”<sup>99</sup>.

A ben vedere, l'interesse alla neutralità e stabilizzazione climatica, poiché mira a preservare il valore supremo della vita (umana e non umana) nella dimensione ecologica minima dell'*essere*, si sottrae, in quanto tale, a qualsiasi bilanciamento “equiponderale” ed è, quindi, un valore non già “tiranno”, bensì, di per sé, “incomprimibile”, “non negoziabile” e “superprimario”<sup>100</sup>. Non sorprende,

<sup>99</sup> Cardelli 2025a. L'a. esclude che le emissioni antropogeniche fossili possano godere di copertura costituzionale, soprattutto dopo la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. (Cardelli 2024d). Al fine di non compromettere le facoltà di sopravvivenza e di scelta delle generazioni future, è necessaria la costruzione di una gerarchia degli interessi vincolante per le scelte discrezionali dell'amministrazione e politiche del legislatore, e rilevante anche per il sindacato giurisdizionale. Si tratta di opzioni che replicano “un vincolo di priorità che è *in rerum natura* (la preservazione dell'ambiente fisico, quale presupposto di ogni ulteriore istanza correlata ad attività e interessi: *primum vivere*)”. Così, Tulumello 2024, p. 291; per la “gerarchizzazione degli interessi”, v. anche Id. 2025, p. 184 ss., ove si prende atto dell'insufficienza, sul piano degli strumenti per affrontare efficacemente la crisi climatica, del “bilanciamento egalaritario proprio dell'esperienza dello Stato sociale”; Fracchia 2024b, p. 60, secondo il quale, nei periodi di crisi, occorre decidere e per decidere è necessario ordinare gli interessi, con la consapevolezza che, nella materia climatico-ambientale, “non tutti i valori sono equiordinati”.

<sup>100</sup> Distingue tra tutela di un interesse ecologico “comprimibile” o “primario”, che tende a incrementare il livello di *ben-essere* delle persone ed è, quindi, suscettibile di bilanciamento con interessi economici, e tutela di un interesse ecologico “incomprimibile” o “superprimario”, che punta a proteggere il valore supremo della vita nella dimensione minima dell'*essere*, sfuggendo, così, al bilanciamento “equiponderale”, Pennasilico 2023a, p. 68 ss.; Id. 2023b, p. 107 ss. In tal senso, non si prescinde da Monteduro 2022b, p. 423 ss.; v. anche Id. 2022a, p. 229 ss.; Carducci 2020a, p. 121, il quale respinge il “soddisfacimento *flat* di tutti gli interessi in gioco (*l'et-et* del bilanciamento), senza alcuna scala di valore riferita alla vita come denominatore comune tra essere umano e natura”; Bonomo 2023, pp. 217 ss., 237 ss.; Buono 2024, p. 2028, che rinviene un costituzionalismo autenticamente *climatico* nel superamento della logica ponderale del bilanciamento, propria del costituzionalismo *ambientale*, che al più può assumere la forma di un “bilanciamento asimmetrico”; Bagni, Carducci 2025, i quali notano che, nel canone mistificatorio del diritto ambientale tradizionale, tutto è bilanciabile, a prescindere se appartenga o non alla natura, sì che “la sua logica *et-et* pretende di presupporre la realtà terrestre senza gerarchie né energetiche né trofiche” (p. 113), al punto da utilizzare il denaro “come sostituto

allora, l'argomentazione dell'ordinanza 24 marzo 2021 della Corte costituzionale tedesca, secondo la quale le attività che coinvolgono direttamente o indirettamente le emissioni di CO<sub>2</sub> potranno essere consentite soltanto là dove i diritti fondamentali relativi ad esse siano in grado di prevalere nel bilanciamento con gli interventi richiesti a tutela del clima. Con l'intensificarsi del cambiamento climatico, a tale esercizio di libertà sarà accordato sempre meno peso nel processo di bilanciamento a causa del suo impatto crescente sull'ambiente<sup>101</sup>.

Né sorprende, del pari, la decisione della Corte suprema dello Stato delle Hawaii, n. 2017-0122/2023, che, in merito alla tutela del diritto umano al clima stabile e sicuro e alla sua bilanciabilità con altri diritti o interessi, ha accordato priorità al diritto di ciascun isolano a un “sistema climatico in grado di sostenere la vita” (*“right to a life-sustaining climate system”*)<sup>102</sup>.

Sostegno della vita che è argomento determinante nell'argomentazione più recente e progredita della Corte internazionale di giustizia (CIG),

---

funzionale della perdita di natura (per esempio, con il principio ‘chi inquina paga’ o il ‘mercato delle emissioni di carbonio’)” (p. 115). In giurisprudenza, afferma che la posizione minoritaria della tesi che valorizza la “rilevanza superprimaria dell'ambiente”, per l'intrinseca connessione con il diritto alla vita e alla salute, “può oggi, dopo la riforma costituzionale del 2022, ben essere rimessa in discussione”, Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, in *www.contenziosoclimaticoitaliano.it*, § 4.2.

<sup>101</sup> BVerfG, ord. 24 marzo 2021, cit., § 185. E già la Corte supr. Paesi Bassi, 20 dicembre 2019, n. 19/00135, cit., ha stabilito, in conformità al principio di precauzione, che “il rischio di mettere seriamente a repentaglio la vita e il benessere dei residenti olandesi” richiede “di adottare misure adeguate” a tutela dei diritti fondamentali protetti dagli artt. 2 e 8 Cedu. Altrettanto significativa è la sentenza del 26 maggio 2021 della Corte distrettuale de L'Aia, che ha condannato, per la prima volta, un ente privato, la multinazionale petrolifera Royal Dutch Shell, a perseguire una riduzione puntuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> indotte dalle sue attività. Rifacendosi proprio al caso Urgenda, l'ingiunzione emessa nei confronti del colosso petrolifero è motivata con riferimento alla tutela dei diritti umani delle generazioni presenti e future, in applicazione degli artt. 2 e 8 Cedu; sì che l'impresa petrolifera è tenuta a ridurre, entro il 2030, le sue emissioni di gas a effetto serra del 45% rispetto ai livelli del 2019.

<sup>102</sup> Supr. Court Hawaii, 13 marzo 2023, n. 2017-0122, Scot-22-0000418, in <https://law.justia.com/>, pp. 16 e 18. Nel caso di specie, i giudici d'appello hanno confermato la legittimità della decisione della *Public Utilities Commission*, la quale aveva respinto un progetto di impianto a biomassa legnosa, che avrebbe prodotto energia, bruciando principalmente alberi di eucalipto coltivati localmente, ma senza garantire la neutralità climatica dell'attività, con la conseguenza di non tradurre la transizione energetica in effettiva transizione ecologica per la stabilizzazione del sistema climatico locale. Cfr. Carducci 2023c.



la quale ha emesso, all'unanimità, un parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2023 su impulso dello Stato insulare di Vanuatu, minacciato nella sua sopravvivenza dall'innalzamento del livello del mare. La CIG ha stabilito che il cambiamento climatico costituisce una "minaccia urgente ed esistenziale" per l'umanità, tale da compromettere significativamente il godimento del diritto alla vita e di altri diritti umani. Con la conseguenza che l'adozione di politiche di mitigazione non può più essere lasciata alla discrezionalità dei governi, ma deve rispettare uno standard di "diligenza dovuta", che la Corte descrive come stringente e commisurato alle capacità di ciascun paese<sup>103</sup>.

In tal senso, il parere della CIG si pone in linea con due importanti pronunce. La prima è il parere consultivo emesso (su richiesta di Cile e Colombia) dalla Corte interamericana dei diritti umani in tema di emergenza climatica<sup>104</sup>. Oltre ad affermare l'esistenza, a livello globale, di una vera e propria emergenza ambientale legata al riscaldamento globale, la Corte ha individuato in una "*due diligence* avanzata" la risposta che gli Stati devono dare a tale emergenza. Il diritto all'ambiente (riconducibile all'art. 26 della Convenzione americana sui diritti umani) si collega, secondo la Corte, all'obbligo imperativo (*ius cogens*) degli Stati di non causare danni irreversibili al clima e all'ambiente naturale.

La seconda è la storica sentenza della Corte edu del 9 aprile 2024 sul caso *KlimaSeniorinnen*, la quale ha statuito che l'inadeguatezza delle misure di mitigazione degli effetti nocivi del cambiamento cli-

---

<sup>103</sup> Corte int. giust., 23 luglio 2025, n. 2025/36, in [www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org). La Corte de L'Aia chiarisce che la mancata adozione da parte di uno Stato di misure appropriate per proteggere il sistema climatico dalle emissioni di gas serra può costituire un illecito, dal quale deriva l'obbligo di risarcire integralmente gli Stati danneggiati. Pertanto, ogni Stato ha il dovere di adottare misure efficaci e tempestive: un vero e proprio obbligo giuridico, fondato su norme consuetudinarie, trattati internazionali (Convenzione quadro delle NU sul cambiamento climatico, Protocollo di Kyoto, Accordo di Parigi) e principi consolidati (prevenzione, precauzione, responsabilità comuni degli Stati ma differenziate secondo le capacità rispettive, leale collaborazione tra gli Stati, equità anche intergenerazionale, sviluppo sostenibile). Per un primo commento, v. De Stefani 2025; Latino 2025.

<sup>104</sup> Corte idu, 29 maggio 2025, AO 32/25, cit. Sul ricorso ai pareri, da parte della Corte idu, come strumento utile a valorizzare il c.d. *human rights-based approach* alle questioni climatiche, poiché in grado di superare i limiti procedurali attinenti all'accertamento dei danni, al nesso di causalità e all'attribuzione della condotta allo Stato, v. Nucera 2023, p. 37 ss.



matico, adottate dalla Svizzera, può tradursi nella violazione di diritti umani, in particolare nella lesione degli obblighi, sostanziali e procedurali, derivanti dal diritto alla vita privata e familiare (art. 8 Cedu), e aventi contenuto analogo a quelli concernenti il diritto alla vita (art. 2 Cedu)<sup>105</sup>. Per la prima volta, un giudice qualifica l’omessa quantificazione, attraverso il calcolo del *Carbon Budget*, dei limiti nazionali alle emissioni di gas serra come “lacuna critica”<sup>106</sup>, difetto di un parametro normativo necessario e obbligatorio, con funzione di limite naturale al potere statale e alla sua discrezionalità<sup>107</sup>. L’urgenza della risposta, che gli Stati devono offrire in termini di mitigazione e adattamento, induce la Corte di Strasburgo ad un’affermazione tanto impegnativa quanto determinante: la tutela del clima deve avere un “peso considerevole” (“*considerable weight*”) nella ponderazione di ogni altro interesse concorrente<sup>108</sup>. Certo, peso considerevole non è peso preponderante, ma la statuizione non può rimanere inosservata. Essa crea o annuncia la creazione di una piramide o gerarchia di interessi, che sarà difficile scalfire in futuro, per cui la lotta e la tutela contro il cambiamento climatico devono prevalere nel bilanciamento di interessi o comunque potranno arretrare solo di fronte a esigenze particolarmente motivate<sup>109</sup>.

Dal bilanciamento orientato alla primarietà dell’interesse ambientale e climatico discende una conseguenza fondamentale: la necessità di ripensare il concetto ormai recessivo di “sviluppo sostenibile”, che “normalizza” la tutela ambientale e climatica, rendendola al più

---

<sup>105</sup> Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, cit. A commento, v. Carducci 2024g, p. 1415 ss.; Gallarati 2024, p. 1457 ss.; Grasso, Stevanato 2024, p. 571 ss.; Pisillo Mazzeschi 2024, p. 383 ss.; Scarcella 2025, p. 11 ss.

<sup>106</sup> Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, cit., § 573.

<sup>107</sup> Cfr. Cunha Verciano 2023, p. 1 ss.

<sup>108</sup> Corte edu, Grande camera, 9 aprile 2024, ric. 54600/20, cit., § 542.

<sup>109</sup> Bifulco 2024, p. 4. Si consideri, infatti, l’esigenza planetaria di “stabilità economica” (monetaria, fiscale e finanziaria), intesa come “bene pubblico globale” (*global public good*), sulla quale attira l’attenzione Peroni 2020. Tuttavia, nella diversa logica della “subordinazione” delle fonti giuridiche alle leggi della natura, “l’economia non è altro che uno scambio di materiali ed energia, quindi una manifestazione dell’ecologia del pianeta, non certo del denaro. L’equilibrio finanziario serve al denaro, non preserva la biologia organizzativa dei sistemi viventi complessi; e l’equilibrio finanziario costituzionalizzato si preoccupa della stabilità del sottosistema economico, del tutto prescindendo dalla complessa stabilità del sistema terrestre”. Così, Carducci 2025a, p. 34, il quale lamenta che nella Costituzione italiana “sono stati addirittura introdotti vincoli di bilancio economico, ma nessun vincolo di bilancio ecologico”.

compatibile con lo sviluppo economico<sup>110</sup>, che resta l'esclusivo fattore trainante e riduce l'ambiente e il clima a meri limiti esterni alle attività economiche, anziché promuoverli, in una logica di servizio, a fattori propulsivi e prioritari<sup>111</sup>. A tal scopo, occorre una "svolta ordinamentale", un autentico mutamento di paradigma, paragonabile almeno a quanto già accaduto, nel "secolo breve", con la "costituzionalizzazione" del diritto. Occorre, oggi, una "ecologizzazione" del diritto (*greening of law*)<sup>112</sup>, che richiede due "mosse" strategiche indispensabili.

<sup>110</sup> Emblematico, al riguardo, è il testo dell'art. 1, comma 1, lett. c, dir. 2024/1760/UE, "relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità" (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive: CSDDD*), che stabilisce obblighi, in capo alle società, "di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi" (corsivo aggiunto). Del resto, il discorso politico sulla sostenibilità trova nei *Sustainable Development Goals*, come enunciati dall'Agenda 2030 delle N.U., "la definitiva normalizzazione all'interno del paradigma dello sviluppo, perdendo gran parte del suo potenziale trasformativo". Infatti, le risorse naturali, commodificate in capitale naturale, "sono esaminate in un'ottica di riduzione delle esternalità negative insite nei modelli di *business as usual*, ma non sono mai poste al centro di una ridiscussione articolata e trasformativa del rapporto tra società e ambiente": Toluoso 2020, p. 154. In effetti, "qualificare 'sostenibile' lo sviluppo è soltanto un modo per mascherare un'economia di impronta neoliberale con la componente ecologica", sì che "anche l'impiego dell'espressione 'sostenibilità' corre spesso il rischio di essere associata alla strategia di *greenwashing* e *social washing* e può costituire, quindi, un pericoloso strumento di marketing". Così, Giorgianni 2024, p. 378. Del resto, la stessa *green economy* "si iscrive nel solco di quella tradizione che vede nei meccanismi di mercato la soluzione in termini di risorse sostitutive e di tecnologie che consentano un uso più efficiente delle risorse naturali": Sottile 2019, p. 27. Per il superamento del neoliberismo e dell'illusione di un capitalismo "verde", incapace di emanciparsi da un approccio antropocentrico alla tutela della natura, v. Somma 2023, p. 299 ss.; Cacciari *et al.* 2025, p. 27 ss.

<sup>111</sup> Cfr. Pennasilico 2023b, p. 100 s. Apre il varco alla concezione evolutiva dell'ambiente come volano per un diverso tipo di sviluppo, basato sulla centralità degli uomini e della loro "Madre Natura", il contributo di G. Rossi 2020, p. 4 ss.; sul ruolo proattivo dell'ambiente per lo sviluppo, v. anche gli scritti raccolti in G. Rossi, Monteduro 2020. Per un tentativo di revisionare l'idea di sviluppo sostenibile nel rispetto dei "confini planetari", v. Messina 2019.

<sup>112</sup> Sul percorso, ancora lungo, verso la completa "ecologizzazione" del diritto e delle Costituzioni, v. Ronchetti 2024. Per un'analisi approfondita della necessità di riformare il diritto economico alla luce delle sfide climatico-ambientali contemporanee, v. Epstein 2025, ove si rileggono i concetti giuridici fondamentali secondo un approccio integrato, che coniuga efficienza economica e sostenibilità climatico-ambientale. Per la "ecologizzazione" delle categorie del diritto civile, nell'orizzonte di una rinnovata ontologia "eco-antropo-centrica", v. Pennasilico 2024c, pp. 524 ss., 534; per un'ampia indagine comparatistica della progressiva "ecologizzazione" dei codici civili tra Europa, Asia e America Latina, diretta a ripensare il ruolo del diritto privato nel campo della tutela ambientale, v. Lanni 2023; v. anche Sozzo 2019, p. 79 ss.

La prima è la “riconcettualizzazione” delle categorie giuridiche tradizionali<sup>113</sup>. A ben vedere, l’“effetto distruttivo” della crisi climatica sulle categorie giuridiche risiede tanto nell’impossibilità di considerare la “stazionarietà” delle condizioni fisiche dell’ambiente entro il quale operano le regole giuridiche<sup>114</sup>, quanto nell’incalcolabilità delle condizioni future (c.d. “futuro non analogo”). In queste condizioni, “il principio orientativo della costruzione dogmatica è l’incertezza radicale”, che sgretola la mitologia razionalista della calcolabilità: “la ‘stazionarietà è morta’ e con essa tutto il dualismo novecentesco di essere e dover essere e la sua tracotanza formalista”<sup>115</sup>. La coscienza del condizionamento am-

<sup>113</sup> Cfr. Pennasilico 2014, p. 34 ss.; Id. 2016, p. 1246 ss.; Id. 2024a, p. 1354 ss.; Caterini 2024, p. 93 ss. Sull’emersione di istanze ecologiche, che ascrivono alla natura e ai suoi diritti valenza costituzionale, con conseguenze rilevanti di carattere epistemico e metodologico, in grado di relativizzare le tradizionali categorie giuridico-sociali antropocentriche, v. Carducci 2017, p. 486 ss. Per una rilettura delle categorie del diritto civile alla luce dell’istanza intergenerazionale, enfatizzata dalla lotta al cambiamento climatico, v. Carapezza Figlia 2024, p. 183 ss., il quale nota che all’“esigenza assiologica di stabilizzazione climatica, quale fondamento della permanenza nel futuro del godimento dei diritti fondamentali, non può non conformarsi l’intera esperienza giuridica, sì da imprimersi ai principali istituti privatistici un’apertura temporale che trascenda il presente, per tener conto degli interessi delle future generazioni” (p. 183). In tal senso, potrebbe avvalorarsi, nell’ordinamento interno, una interpretazione evolutiva dell’art. 2050 c.c., la cui formula “chiunque cagiona danno *ad altri* nello svolgimento di un’attività pericolosa” pone oggi il problema dell’estensione ragionevole della norma alle generazioni venturose, in conformità al nuovo art. 9, comma 3, Cost. Riconosce nell’attività industriale climalterante l’indice di pericolosità sufficiente a ricondurre l’azione per danni all’ambito dell’art. 2050 c.c., Del Galdo 2024, p. 68 ss. Del resto, è significativo che in uno dei contenziosi climatici instaurati in Italia per la riduzione delle emissioni climalteranti di una nota impresa (l’ENI s.p.a., su cui v., *infra*, § 6), gli attori, tra i vari titoli di responsabilità, abbiano invocato proprio l’art. 2050 c.c. Disposizione già applicata dai giudici ordinari e amministrativi a diversi casi di inquinamento ambientale (v., per es., TAR Sicilia-Catania, 11 settembre 2012, n. 2117; Cass., 7 marzo 2013, n. 5705; Cass., 29 luglio 2015, n. 16052; TAR Lombardia-Brescia, 9 agosto 2018, n. 802). Sulla responsabilità per l’esercizio di attività “ambientalmente pericolose”, v. anche Mignone 2023, p. 178 ss.

<sup>114</sup> La regola, infatti, “è il risultato dell’esperienza sull’adeguamento della condotta ad un modello entro un ambiente: le regole sono sempre situate e funzioni dell’ambiente” (Femia 2024b, p. 853). L’ambiente, dunque, è un valore imprescindibile nei più svariati rapporti giuridici, a maggior ragione ove si consideri che l’esperienza giuridica, in quanto sempre situata in un contesto ambientale, naturale o artificiale che sia, può dirsi “esperienza ambientale”, sì che il nuovo art. 9 Cost. fa assurgere l’ambiente a presupposto esistenziale non soltanto di ogni specie di vita, ma anche dello stesso ordinamento. In tal senso, Pennasilico 2023a, p. 87 e nota 124, ove ulteriori indicazioni, alle quali si aggiunga il magistrale saggio di Lipari 2024, p. 210.

<sup>115</sup> Femia 2024b, p. 853.

bientale e climatico delle categorie giuridiche determina una fondamentale distinzione tra “diritto irrelativo” e “diritto correlativo”<sup>116</sup>. Il diritto irrelativo ha governato la vita umana fino all'emersione dell'era geologica contemporanea, l'Antropocene, senza considerazione alcuna del condizionamento naturale (relatività) delle proprie categorie. Il diritto correlativo, invece, è determinato da costanti fisiche, dalle quali dipende la sopravvivenza della specie: assunta coscienza della propria relatività, il sistema giuridico elabora al proprio interno zone di sospensione delle categorie irrelative per fare spazio a categorie elaborate nella consapevolezza del loro muoversi su di un orizzonte nel quale il diritto non ha onnipotenza deontica. Una teoria che funzioni in un assetto di condizioni naturali (clima costante) non funziona necessariamente in un'altra (catastrofe climatica): questo il semplice senso della relatività, non più soltanto storica, ma fisica<sup>117</sup>.

La seconda “mossa” è la trasformazione dello Stato da “Stato sociale” a “Stato ecologico” - che meglio potrebbe definirsi, in coerenza con l'approccio eco-antropo-centrico, “Stato sociale ed ecologico” o “Stato eco-sociale”<sup>118</sup> -, dotato, in quanto tale, di un potere di conformazione

<sup>116</sup> Secondo la brillante proposta di Femia 2024b, p. 853 ss.

<sup>117</sup> Femia 2024b, p. 854, secondo il quale “[i]l lavoro della dogmatica, nella transizione verso le categorie di un nuovo diritto oggettivo correlativo, si concentra nella scoperta genealogica del *fondo non appropriativo* delle categorie aquiliane e nella conseguente transizione della responsabilità alla *funzione rigenerativa dell'obbligazione rimediale*, accertata mediante sentenza di condanna” (p. 864).

<sup>118</sup> Si potrebbe, dunque, parlare di uno “Stato di diritto sociale ed ecologico”, che integra, valorizzando le declinazioni plurime del principio solidarista (*ex art. 2 Cost.*), i tradizionali contenuti liberali e democratico-sociali con le nuove istanze dello “Stato di diritto ecologico” (*Ökologische Rechtsstaat*, nel canone di Bosselmann, 1992). Quest'ultimo, quindi, “non può essere letto come l'espressione di una autonoma forma di Stato, ma, piuttosto, come una (nuova) componente dello Stato sociale di diritto, che certamente rafforza, nel bilanciamento, l'elemento obiettivo dell'integrità ambientale e della tutela della natura, ma che giammai può spingersi sino a strumentalizzare la dignità della singola persona umana al valore obiettivo della protezione ambientale”. Così, Lamberti 2023, p. 151; che la revisione costituzionale abbia siglato l'evoluzione della forma di Stato verso un *Eco-Welfare State* è argomentato da Marchetti 2024, pp. 12 s., 154 ss.; v. anche Pignatiello 2022, p. 952 ss., il quale auspica “uno Stato ecologico di diritto costituzionale, che non abbia il timore di abbandonare un ‘rassicurante antropocentrismo giuridico’” (p. 970); Ronchetti (2025), secondo la quale la revisione del 2022, avendo integrato i “principi fondamentali” della Costituzione, “ha *in re ipsa* modificato la nostra forma di Stato” (p. 212), con la conseguenza che il “principio ecologico” supera la “fallacia antropocentrismo della c.d. questione ambientale”, ossia “abbandona la visione dicotomica tra Umanità e Natura per prendere atto che gli esseri umani, in quanto organismi biologici, appartengono al mondo del naturale” (p. 213). Appare, così, “imprescindibile il ruolo di uno *Stato sociale ecologico* per guidare in chiave di

della produzione di beni e servizi in senso ecologico<sup>119</sup>. In tale direzione, il novato art. 41 Cost. costituzionalizza il principio in virtù del quale la tutela dell'ambiente e del clima costituisce un obiettivo di “funzionalizzazione” dell'attività economica pubblica e privata<sup>120</sup>; “funzionalizzazione” che risponde, quindi, ad una logica nuova, che muove non già dall'idea di dover porre un freno alla libertà d'impresa, o addirittura di negarla<sup>121</sup>, bensì “dalla necessità di far concorrere l'impresa – insieme alla pubblica amministrazione e agli altri soggetti privati – all'attuazione dei valori costituzionali, in una rinnovata ed estesa dimensione della sussidiarietà orizzontale”<sup>122</sup>. Si tratta, beninteso, non già di una limita-

---

giustizia redistributiva la programmazione economica della conversione ecologica” (p. 214).

<sup>119</sup> Per tutti, de Leonardis 2023, pp. XVI, 245 ss. Intravede nella conformazione ambientale dello sviluppo economico un radicale cambio di paradigma, che supera sia l'impostazione capitalistica occidentale, sia la visione esclusivamente antropocentrica, Cuocolo 2022, p. 1083 s.; e v. già Kotzé, French 2018, p. 5 ss.

<sup>120</sup> E già prima della revisione ecologica del testo costituzionale la Consulta alludeva “alla libera iniziativa privata come ‘funzionalizzata’ alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale” (Corte cost., 15 dicembre 2016, n. 267, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), § 4.1); mentre, in dottrina, si ravvisava la base normativa della “conformazione ecologica della politica industriale” nel terzo comma dell'art. 41 Cost., teso alla “creazione di un sistema economico rispettoso dei dettami dell'economia circolare ossia di una tutela dell'ambiente che indirizza la produzione” (de Leonardis 2020, p. 70). Emblematico di tale processo di conformazione ecologica è un orientamento del Consiglio di Stato, che ha giudicato la libertà d'impresa “fortemente condizionata e profondamente conformata dal raffronto con gli interessi pubblici di tutela paesaggistico-ambientale” (Cons. St., parere 24 dicembre 2021, n. 1970, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), § 2.5).

<sup>121</sup> Come paventa, invece, Pallotta 2024b, p. 292, il quale derubrica il fenomeno a “semplice condizionabilità dell'attività economica pubblica e privata a fini ambientali, subordinata all'approvazione (del tutto eventuale) di una legge che determini [i] programmi e i controlli opportuni” (p. 288 s.). Tuttavia, siffatta lettura disconosce che, nell'ambito dei rapporti economici, “l'intervento pubblico è costituzionalmente doveroso, visto che il terzo comma dell'art. 41 Cost. non stabilisce che la legge ‘può’ determinare, bensì che la legge ‘determina’ programmi e controlli per indirizzare e coordinare l'attività economica verso fini reputati meritevoli di tutela giuridica”. Pertanto, il novellato terzo comma dell'art. 41 Cost. “assume il significato pregnante di vincolo pubblicistico al perseguimento di obiettivi strutturali e di sistema in un'ottica di specifica tutela ambientale, da concepire anche nell'interesse delle future generazioni”. Così, Ramajoli 2022, p. 178.

<sup>122</sup> Benedetti 2023, p. 927 s., secondo il quale, oggi, “la libertà di iniziativa economica nasce protetta e limitata al contempo, circondata da limiti negativi e positivi, la cui applicazione è rimessa o al legislatore (art. 41, comma 3°, Cost.) o al giudice, mediante la concretizzazione dei principi e delle clausole generali (art. 41, comma 2°, Cost.)” (p. 927). Nella prospettiva ermeneutica della funzionalizzazione, osserva il Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, cit., alla funzione sociale

zione “dirigistica”, “protezionistica” ed “esterna”, bensì di una doverosa conformazione “ecologica”, “solidaristica” e “interna” dell’attività economica d’impresa ai valori costituzionali sanciti dal nuovo art. 41 Cost. L’imprenditore deve contemperare il proprio interesse individuale ed egoistico con l’interesse di coloro che, anche nella proiezione futura della c.d. solidarietà intergenerazionale (artt. 2 e 9, comma 3, Cost.), possano subire gli effetti delle iniziative intraprese<sup>123</sup>.

In realtà, la trasformazione ecologica dello Stato appare diretta e necessaria conseguenza anche del processo di trasformazione ontologica della fisionomia dell’Unione europea, la quale, inizialmente orientata al solo perseguimento di obiettivi di natura economica e pro-concorrenziale, ha gradualmente mutato i propri riferimenti assiologici, sino al riconoscimento della “necessità di una vera e propria funzionalizzazione del mercato concorrenziale”<sup>124</sup>. Funzionalizzazione che implica “una torsione e, in una certa misura, una riscrittura degli strumenti tradizionali dell’autonomia privata, che vengono riutilizzati per raggiungere finalità eccentriche o, comunque, ultronee rispetto agli interessi delle parti”<sup>125</sup>; sì che, con il nuovo corso inaugurato dal *Green Deal*, muta anzitutto l’approccio alla regolazione dei mercati, il cui obiettivo è “costruire un mercato concorrenziale sostenibile”<sup>126</sup>. Si assiste, così, alla conformazione ecologica della stessa costituzione economica europea, comprovata dalle varie strategie ecologiche del *Green Deal* in tema di neutralità climatica, economia circolare, protezione

---

della proprietà e dell’iniziativa economica (si pensi, al riguardo, all’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale su impresa etica e responsabilità sociale d’impresa), “si affianca la funzione ecologico-ambientale di entrambe, nonché dell’azione amministrativa [...], se non altro quale corollario e logica implicazione della funzione sociale in senso ampio” (§ 4.2). Per un caso concreto in tema di lavori di riqualificazione energetica (installazione di pannelli solari), v. Cass., ord., 21 novembre 2022, n. 34151, cit.

<sup>123</sup> In questi termini, Pennasilico 2024a, p. 1390.

<sup>124</sup> Mascolo 2024, p. 191.

<sup>125</sup> Mazzamuto 2020, p. 102.

<sup>126</sup> Semeraro 2023, p. 192. Del resto, se fino all’avvento del PNRR la sostenibilità costituiva un’opzione per le imprese, oggi il “presupposto necessario, sebbene non sufficiente, per rendersi protagonisti del piano è senz’altro l’operare con un ‘metodo ecologico’”, sì che “si registra una significativa evoluzione regolamentare per favorire le società ecosostenibili” (Percoco 2023, p. 144). Al punto che l’indifferibilità della transizione ecologica “comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone” (Cons. St., 23 settembre 2022, n. 8167, in [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), § 3.4).

della biodiversità e della integrità degli ecosistemi<sup>127</sup>, e suggellata dal principio eurounitario DNSH, che ispira il *Next Generation EU*<sup>128</sup> e il PNRR nazionale<sup>129</sup>.

Una fitta serie di regolamenti e direttive, che dovrebbe segnare sia il passaggio dall’impianto *quantitativo* dello sviluppo sostenibile alla diversa logica *qualitativa* della c.d. “primazia ecologica”, ossia del primato delle esigenze ambientali e climatiche<sup>130</sup>; sia il tramonto dell’assolutismo antropocentrico, tipico della tradizione occidentale, che è sempre più scalfito o mitigato da numerose aperture costituzionali alla

<sup>127</sup> Strategie che iniettano nelle logiche tradizionali di mercato obiettivi ambientali e climatici di carattere trasformativo (come nota Casonato 2023, p. 3). Sul processo di conformazione ecologica della costituzione economica europea v., più di altri, Chiti 2022, p. 183 ss.; Id. 2024, p. 107 ss.; nonché Pennasilico 2021, p. 714 ss.; Id. 2023a, p. 79 ss.; Id. 2024a, p. 1375 ss.; de Leonardis 2023, p. 79 ss., il quale auspica una riscrittura dei trattati europei, nei quali manca una norma, come l’art. 41, comma 3, Cost., che stabilisca esplicitamente il vincolo di conformazione dell’economia e della produzione alle finalità ambientali (p. 127 s.); Rametta 2023, p. 437 ss.; Pallotta 2024b, p. 259 ss.

<sup>128</sup> Propone una lettura del principio DNSH come leva effettiva per gli investimenti portanti del *Green Deal*, De Vincenti 2022, 2; v. anche Rota 2021; Caruso 2022, p. 135 ss., il quale descrive il passaggio del principio DNSH da vincolo istituzionale per l’attuazione del *Green Deal* a criterio di qualificazione delle attività economiche per gli investimenti.

<sup>129</sup> Cfr. A.S. Bruno 2022, p. 1 ss.; Cassetti 2024, p. 15 ss.

<sup>130</sup> La primazia ecologica, nel paradigma dei *Planetary Boundaries*, deriva non già da una gerarchia normativa, “bensì dal riconoscimento di un rapporto di presupposizione fondante in senso ecologico/materiale” (Renna 2025, p. 173). Per la primazia ecologica, più di altri, Chiti 2021, p. 137 ss., secondo il quale l’imperativo della neutralità climatica “ridefinisce la sostenibilità come il dovere di proteggere e ripristinare l’integrità dei sistemi ecologici e presuppone che la salute degli ecosistemi prevalga sulle esigenze sociali ed economiche” (p. 139); Id. 2022, p. 189 s., ove si osserva che il concetto innovatore di “integrità ecologica” (sul quale v., *supra*, nota 16) “implica (e promuove) la ‘primazia ecologica’, là dove riduce lo spazio del possibile bilanciamento tra interessi economici, ambientali e sociali, che sta invece alla base dell’attuale costruzione dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento europeo, e riconosce la prevalenza dei limiti ecologici sulle esigenze sociali ed economiche”; Chiti, Giorgi 2024, p. 1 ss.; Monteduro 2022a, p. 221 ss.; che la primazia ecologica finisca col porre “problemi di convivenza con il principio di sviluppo sostenibile”, non sfugge altresì a de Leonardis 2022, p. 14, nonché a Monteduro 2022a, p. 223 ss. Di “primazia ontologica” della natura discorre Camerlengo 2020, pp. 12 ss., 68 ss., 73 ss.; v. anche Rota 2022, 12, p. 1 ss., secondo la quale se nel paradigma iniziale della sostenibilità, disancorato dalle questioni climatiche emergenti, la tecnica del bilanciamento “equiponderale” è apparsa come la più ragionevole, nell’attuale contesto di emergenza climatica, che reclama una “logica di risultato” ispirata al principio di “sostenibilità sistemica” (intesa come condizione necessaria alla sopravvivenza stessa del genere umano), s’impone una primarietà sostanziale degli interessi climatico-ambientali, finora negata.



tutela dell'ambiente e del clima<sup>131</sup>, nonché dal dilagante contenzioso climatico degli ultimi anni, a tacere della legge spagnola n. 19 del 30 settembre 2022, che ha riconosciuto la personalità giuridica alla laguna del Mar Menor e al suo bacino<sup>132</sup>, così virando verso un approccio ecocentrico<sup>133</sup>.

## 6. La “minaccia esistenziale” dei cambiamenti climatici e lo “sviluppo climaticamente resiliente”: verso uno “sviluppo umano ed ecologico”

In effetti, nel nostro stesso ordinamento, l'accostamento, nel nuovo art. 9 Cost., della protezione di ambiente, biodiversità ed ecosistemi alla tutela dell'interesse delle generazioni venturose ha di fatto legittimato il riconoscimento di un nuovo dovere costituzionale intergenerazionale di tutela del clima, idoneo a imporre al legislatore, alle amministrazioni e ai privati l'adozione di azioni finalizzate a contrastare la “minaccia esistenziale”, costituita dai cambiamenti climatici<sup>134</sup>. Azioni richieste, e scientificamente giustificate, dal Rapporto

<sup>131</sup> Per una esauriente rassegna, v. Amirante 2022a.

<sup>132</sup> La Spagna è il primo ordinamento del *Global North* a riconoscere la soggettività di un'entità naturale con la *Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuencam*. Cfr. Bagni 2023, p. 179, nonché, *supra*, § 2, e note 27 e 28. Tuttavia, reputa che la novità spagnola sia solo apparente, poiché già in base all'art. 193 Tratt. FUE “ogni Stato membro può sempre introdurre livelli di maggior tutela ambientale all'interno del proprio territorio, indipendentemente da come li si denomini, se diritti della natura o altro”, Carducci 2024c, p. 41.

<sup>133</sup> Il *Tribunal constitucional* spagnolo, con sentenza n. 142 del 20 novembre 2024, ha rigettato integralmente il *recurso de inconstitucionalidad* della *Ley 19/2022*, presentato da un gruppo parlamentare di estrema destra incline al negazionismo climatico, aprendo a un “ecocentrismo moderato”. La sentenza, infatti, “si situa espressamente nel solco della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che in più occasioni ha ribadito il nesso diretto tra il benessere degli ecosistemi e quello degli esseri umani”. Così, Pedrolli 2025; v. anche Mastromarino, Pedrolli 2024, p. 92 ss., ove si nota che “la titolarità giuridica del Mar Menor non ha fatto che tradurre in norma il sentimento di una cittadinanza che si sente parte, e non proprietaria, della laguna” (p. 96); Martínez Dalmau 2025; Steible 2025, p. 629 ss., la quale contrappone gli slanci innovativi verso un “ecocentrismo moderato” agli elementi di continuità del modello antropocentrico.

<sup>134</sup> Definisce i cambiamenti climatici come una “minaccia esistenziale” il *considerando* 1 della “Normativa europea sul clima” (reg. UE 2021/1119, cit.; sul punto, v. Butti, Nespor 2022, p. 211 ss.; Monteduro 2022b, p. 436 ss.); di “minaccia urgente ed esistenziale” discorre Corte int. giust., 23 luglio 2025, n. 2025/36, cit.



IPCC del 2022 *Impacts, Adaptation and Vulnerability*, che presuppone l'interdipendenza dei meccanismi di stabilizzazione del sistema climatico (mediante opzioni di mitigazione e adattamento dei gas serra)<sup>135</sup> e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030<sup>136</sup>. Il *Report*, nel porre in evidenza come il raggiungimento degli obiettivi di giustizia, equità e inclusione sia cruciale per ridurre le emissioni, scongiurare eventi climatici estremi e garantire le possibilità di adattamento resiliente, segna il passaggio dal mero “sviluppo sostenibile” allo “sviluppo resiliente al clima” o “sviluppo climaticamente resiliente” (*Climate Resilient Development*, CRD)<sup>137</sup>. Uno sviluppo, cioè, che implementi la resilienza sociale, economica ed ecologica al cambiamento climatico, al fine di “migliorare il benessere umano ed ecologico”<sup>138</sup>.

Il riferimento, espresso e congiunto, al benessere “umano ed ecologico” appare ispirato, ancora una volta, ad una logica unitaria “eco-antropo-centrica”; là dove, sul piano giuridico, il riferimento, anch'esso espresso e congiunto, alla tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi e alla protezione diacronica dell'“interesse delle future generazioni” (art. 9, comma 3, Cost.) è in grado di costituire un vincolo stringente per gli organi titolari della potestà normativa, giurisdizionale e amministrativa, ossia, un parametro sostanziale di legittimità costituzionale, che impone istruttorie, ponderazioni e bilanciamenti specificamente orientati a valutare, secondo un sindacato giudiziale

---

<sup>135</sup> Mentre la “mitigazione” consiste “in interventi di riduzione dei gas serra immessi nell'atmosfera o di rimozione dei gas serra già presenti, in modo da stabilizzarne la concentrazione a un livello considerato accettabile per evitare l'aumento di temperatura globale”, la strategia di “adattamento” indica l'adozione di politiche idonee a ridurre “le conseguenze negative del cambiamento climatico e, se possibile, a sfruttare le conseguenze positive, limitando i danni in attesa dell'eliminazione delle sue cause mediante gli interventi di mitigazione”. Così, Nespor 2024, p. 1.

<sup>136</sup> L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta da 193 Paesi membri delle N.U., in quanto siglata anche dall'Italia, rientra tra gli obblighi internazionali cui allude l'art. 117 Cost., sì che “i suoi obiettivi e i suoi target sono diventati obiettivi e finalità anche della legislazione nazionale” (de Leonardis 2023, p. 73).

<sup>137</sup> Cfr. IPCC, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*, Chapter 18 (*Climate Resilient Development Pathways*), in [www.ipcc.ch](http://www.ipcc.ch).

<sup>138</sup> “Climate action and sustainable development are interdependent processes and climate resilient development is possible when this interdependence is leveraged. Pursuing these goals in an integrated manner increases their effectiveness in enhancing human and ecological well-being”. Così, IPCC, *Climate Change 2022*, cit., p. 2657.

di proporzionalità e ragionevolezza, gli effetti di lungo periodo delle scelte di quegli organi stessi<sup>139</sup>.

La sfida climatica muta, così, il rapporto tra società, diritto e tempo, inducendo il ragionamento giuridico a riscoprire una vocazione intergenerazionale, che determina la rilevanza primaria dei doveri e della responsabilità verso le generazioni future, e proietta l'idea di giustizia ben oltre il tempo presente<sup>140</sup>. Eppure, siffatta vocazione deve fare i conti con l'inevitabile miopia del legislatore, "imprigionato da scadenze elettorali che spesso lo zavorrano ad interessi di breve o brevissimo periodo"<sup>141</sup>. Miopia alla quale rimediano sia il potere giudiziario, il quale, essendo indipendente dai cicli elettorali, ha la specifica funzione di riequilibrare la capacità degli interessi climatici e degli interessi di breve periodo di entrare nei contenuti regolativi<sup>142</sup>; sia quelle Costituzioni che, in quanto consapevoli della dimensione "eco-antropo-centrica" dell'esperienza giuridica, "pongono vincoli intergenerazionali alla decisione democratica"<sup>143</sup>.

Il recente intervento "ecologico" del nostro legislatore costituzionale è, dunque, in grado di esercitare una pressione sul legislatore ordinario, le autorità governative e la giurisprudenza, tale da provocare effetti notevoli sulle politiche pubbliche e nuovi bilanciamenti<sup>144</sup>, come

<sup>139</sup> Cfr. Cecchetti 2021, p. 311; v. anche Morelli 2022, p. 35.

<sup>140</sup> In tal senso, Pennasilico 2021, p. 715; v. anche Gervasi 2023, p. 297 ss.

<sup>141</sup> Bifulco 2021, p. 3. In effetti, gli interessi climatici delle generazioni future, poiché si distendono nel corso di decenni o secoli, "sono in condizione di insuperabile vulnerabilità strutturale rispetto agli interessi di breve periodo, sempre avvantaggiati dal ciclo politico elettorale" (Femia 2024b, p. 862). Stigmatizza il "presentismo" della democrazia, inteso come "favore pregiudiziale accordato alle generazioni presenti, a discapito di quelle future", Thompson 2007, p. 13 ss.

<sup>142</sup> In tal senso, Femia 2024b, p. 862.

<sup>143</sup> Bifulco 2021, p. 3, secondo il quale la previsione, *in apicibus*, di una responsabilità intergenerazionale "rafforza e (ri)legittima le funzioni dei giudici costituzionali, gli unici in grado di svincolarsi dalla miopia del presente e di guardare lontano". Torna alla mente il monito di Piero Calamandrei, il quale, nella seduta dell'Assemblea costituente del 4 marzo 1947, esortava a formulare le disposizioni costituzionali con spirito lungimirante: "La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope, a rischio di obliterare le esigenze delle generazioni future" (Calamandrei 2019, p. 496).

<sup>144</sup> Cfr. Bifulco 2022, pp. 12 e 20, il quale nota che tra i principali e più immediati effetti del dovere di tutela dell'ambiente "potranno farsi discendere obblighi di astensione da interventi dannosi o comunque peggiorativi per l'ambiente sia in forma diretta da parte dello Stato che in forma indiretta (attraverso norme di coordinamento per l'azione di terzi); divieti di sovvenzioni pubbliche che dovessero comportare azioni o effetti dannosi per l'ambiente, senza prevedere l'imputazione dei costi

del resto accaduto in Colombia, dove, in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione del 1991<sup>145</sup> e dagli strumenti internazionali sui diritti umani ratificati dal Paese stesso, nell’aprile 2018 la Corte suprema di giustizia ha emesso una pronuncia pionieristica, riconoscendo il legame tra deforestazione dell’Amazzonia, cambiamenti climatici e violazione dei diritti umani delle generazioni presenti e future<sup>146</sup>; in

---

su chi danneggia o inquina; obblighi di prevenzione e precauzione”. Né può escludersi, sul piano processuale, “un rafforzamento di azioni giurisdizionali, anche da parte di associazioni e di soggetti collettivi, avviate sulla base della violazione dei doveri posti in capo ai soggetti pubblici dall’art. 9, c. 3, Cost.” (p. 16). La novella costituzionale implica, quindi, che ogni decisione pubblica “suscettibile di incidere sulle risorse naturali non rinnovabili con effetti sulle generazioni future dovrà essere accompagnata da studi tecnologici ed ambientali. Ciò può senz’altro indurre decisioni più attente e lungimiranti. Ma può anche innescare contenziosi inediti in un Paese già diviso e conflittuale. In sostanza le minoranze d’ora in poi avranno un potere di veto ambientale sulle politiche economiche delle maggioranze basato sulla clausola costituzionale ambientale”. Così, Montedoro 2022, p. 138.

<sup>145</sup> In particolare, l’art. 8 proclama, nel Titolo I dedicato ai principi fondamentali, che è compito dello Stato e del popolo tutelare le ricchezze culturali e naturali; l’art. 58, nella prospettiva dell’integrazione funzionale tra interessi economici e ambientali, riconosce la “funzione ecologica” della proprietà; l’art. 79 stabilisce che tutti hanno il diritto di godere di un ambiente salubre e che la legge garantisce la partecipazione della comunità alle decisioni che possano ripercuotersi negativamente su di esso; l’art. 95 sancisce il dovere dei cittadini di tutelare le risorse naturali e di contribuire al mantenimento di un ambiente salubre (v. Amirante 2022a, p. 147 s.).

<sup>146</sup> Corte supr. just., 5 aprile 2018, 25 *Children and Youth v. Colombian Government*, STC 4360-2018 (in [www.dejusticia.org](http://www.dejusticia.org)). Nel caso di specie, venticinque giovani hanno agito contro il governo colombiano, adducendo che i cambiamenti climatici e l’incapacità del governo stesso di ridurre la deforestazione nell’Amazzonia colombiana avrebbero violato i loro diritti fondamentali a un ambiente sano, alla vita, alla salute, al cibo e all’accesso all’acqua. La Corte ha riconosciuto l’Amazzonia colombiana come un “soggetto giuridico”, avente diritto alla protezione, conservazione, manutenzione e “ripristino”. Secondo i giudici, gli aumenti di temperatura, uniti alle emissioni di gas serra provocati dalla deforestazione, hanno violato i diritti umani delle generazioni future, che dipendono da due elementi: la solidarietà, come dovere etico che impone limiti alla libertà delle generazioni presenti, e il valore intrinseco della natura, che trascende una prospettiva antropocentrica e richiede un uso responsabile dell’ambiente. La Corte ha basato tali argomenti su un “ordine pubblico ecologico globale”, edificato sulle fonti internazionali, quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, le Dichiarazioni di Stoccolma e di Rio, l’Accordo di Parigi (a commento, v. Bagni 2018, p. 995 s.). Il cambio di paradigma dall’antropocentrismo all’ecocentrismo è già inaugurato dalla sentenza T-622 del 10 novembre 2016, con la quale la Corte costituzionale colombiana ha riconosciuto i diritti della natura del río Atrato, il fiume più grande del Paese (v. Ramírez Cleves 2025, p. 173 ss.). Riconduce la decisione del 2018, al pari della sentenza europea sul caso Urgenda, al c.d. *attivismo climatico giudiziario*, che considera il diritto ad un clima salubre gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri diritti fondamentali, in

Francia, nella quale, all'esito della costituzionalizzazione della tutela ambientale sancita dalla *Charte de l'environnement* del 2004, la sentenza del *Conseil Constitutionnel* n. 2019-823/2020 ha consacrato la necessità di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, non soltanto a scapito della libertà d'impresa, ma anche oltre i confini nazionali, giacché occorre tenere in considerazione gli effetti extraterritoriali delle attività esercitate all'interno del proprio Paese<sup>147</sup>; in Germania, con la celebre pronuncia del *Bundesverfassungsgericht* del 24 marzo 2021, per gran parte fondata proprio sulla responsabilità verso le generazioni future, introdotta fin dal 2002 con il nuovo art. 20a della Legge fondamentale<sup>148</sup>; nello Stato delle Hawaii, con la decisione della Corte suprema n. 2017-0122/2023, la quale, in conformità all'art. XI, sez. 9, della Costituzione hawaiana, che tutela il diritto umano a un ambiente salubre, ha riconosciuto la primazia del diritto dei cittadini locali a un "sistema climatico in grado di sostenere la vita"<sup>149</sup>, "prevalente su (e non bilanciabile con) qualsiasi altro diritto o interesse in ragione della natura di 'minaccia esistenziale' dell'emergenza climatica, riconosciuta dalla scienza e dichiarata pure dallo Stato hawaiano"<sup>150</sup>; e, infine, in Italia, dove la Corte costituzionale, con la sentenza n. 105 del 2024, ha definitivamente chiarito, alla luce dei nuovi artt. 9 e 41 Cost. nonché degli obblighi europei e internazionali in materia, che la tutela integrata di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, e dunque de-

---

quanto, in assenza di un clima salubre, nessun diritto è esercitabile, Petrillo 2023, p. 245 s.

<sup>147</sup> Cons. const., 31 gennaio 2020, n. 2019-823 QPC, *Union des industries de la protection des plantes*, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr). Plaudono a tale decisione Fonbaustier 2020, p. 23 ss.; Cavanna 2020, p. 1 ss.; v. anche Cons. const., 27 ottobre 2023, n. 2023-1066 QPC, *Association Meuse nature environnement et autres*, in [www.conseil-constitutionnel.fr](http://www.conseil-constitutionnel.fr), a commento della quale v. Gay 2024, p. 21 ss.

<sup>148</sup> BVerfG, ord. 24 marzo 2021, cit., *supra*, § 1 e nota 12, § 5 e nota 101. Un primo bilancio sulle politiche di protezione del clima in Germania, all'indomani della pronuncia, è stato tracciato dal Ministro dell'economia e dell'azione per il clima Robert Habeck l'11 gennaio 2022 (in [www.tuttoambiente.it](http://www.tuttoambiente.it)).

<sup>149</sup> Supr. Court Hawaii, 13 marzo 2023, n. 2017-0122, cit., *supra*, § 5 e nota 102. Per la configurabilità, *de iure condendo*, di un diritto alla sostenibilità climatica, concepito come diritto umano di terza generazione, nel quale l'interesse a godere di un sistema climatico sostenibile convive con quello alla sua conservazione anche in chiave intergenerazionale, v. Lupo 2025, la quale riconduce il bene "sistema climatico" alla categoria dei beni comuni a imputazione pubblicistica. Sul clima come bene comune, v. anche Giordano 2024, p. 84 ss.; diversamente, Carducci 2020c, p. 1367, che considera il clima non un bene, oggetto di uso comune, ma al più un "frutto naturale" della "cosa" sistema Terra.

<sup>150</sup> Così, Carducci 2023c, p. 2.

gli interessi climatico-ambientali, “assurge ora a limite esplicito alla stessa libertà di iniziativa economica”<sup>151</sup>.

In particolare, il nuovo art. 9, comma 3, Cost. rimette non allo Stato, ma alla Repubblica, intesa come l’insieme di tutte le sue componenti, pubbliche e private<sup>152</sup>, il dovere diffuso di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi<sup>153</sup>. Il secondo comma dell’art. 41 Cost. vieta, invece, che l’iniziativa economica privata si svolga “in modo da recare danno” alla salute e all’ambiente, sì che “nessuna misura potrebbe legittimamente autorizzare un’azienda a continuare a svolgere stabilmente la propria attività in contrasto con tale divieto”<sup>154</sup>; mentre il terzo comma della medesima disposizione sancisce che la legge determina programmi e controlli per indirizzare e coordinare l’attività

<sup>151</sup> Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, in *www.cortecostituzionale.it*, § 5.1.2.

<sup>152</sup> Il concetto di “repubblica” è inteso propriamente non soltanto come Stato-istituzione, ma come il complesso degli organi pubblici, dei cittadini e delle altre componenti sociali (v., *supra*, § 3 e nota 57).

<sup>153</sup> Configura la tutela dell’ambiente *ex art. 9 Cost.* come “una responsabilità diffusa, il cui conseguimento non può prescindere dall’apporto che tutti possono dare in solidarietà”, Giglioni 2023, p. 609, il quale ricorda che già l’art. 3-ter cod. amb. “assegna a tutti il compito di farsi carico nella propria azione dei principi che sovrintendono la tutela dell’ambiente”; in linea, Caravita di Toritto 2025, p. 1 ss.

<sup>154</sup> Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, cit., § 5.4.1. Nella medesima direzione si pone la Corte giust. UE, Grande sez., 25 giugno 2024, C-626/22, sui c.d. “decreti salva Ilva”, che smantella l’uso “aziendale” e mistificatorio del bilanciamento, propugnato dalla nostra Corte costituzionale nella nota decisione n. 85 del 2013, per giustificare che “l’adozione delle norme speciali applicabili all’Ilva deriverebbe da una ponderazione tra gli interessi in gioco, vale a dire la protezione dell’ambiente, da un lato, e quella dell’occupazione, dall’altro” (così la sentenza del giudice unionale al § 129). La Corte di Lussemburgo chiarisce che il concetto di “strategicità nazionale” di un impianto produttivo perde di significato dinanzi ai gravi rischi per la salute pubblica e l’integrità ambientale attestati dalla valutazione di danno sanitario. Il bilanciamento, infatti, “deve fare i conti con il parametro unitario degli artt. 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Se l’art. 35 stabilisce che deve essere garantito un ‘*livello elevato di protezione*’ della salute umana, lo stesso criterio è indicato dall’art. 37, per la tutela dell’ambiente. Pertanto, il bilanciamento serve ad ‘*elevare*’ la tutela di salute e ambiente, non ad annichilirlo o a sostituirla, come piattamente rivendicato dalla *vulgata* statale” (Carducci 2024e, p. 3; v. anche Id. 2023d; Id. 2024f). Si tesse, altrimenti, una narrazione “tossica”, che normalizza l’emergenza climatico-ambientale e mistifica la realtà, al punto da chiedersi se non sia proprio l’interesse economico a essere divenuto “tiranno” rispetto ai diritti alla vita, alla salute, all’ambiente e al clima, così svelando il lato debole del bilanciamento, ridotto a un comodo artificio retorico o politico per camuffare come difesa del lavoro un’attività priva di dignità e di sicurezza, ma strumentale ad alimentare ricchezze individuali e posizioni di privilegio (così, Pennasilico 2023a, p. 60, che richiama la critica severa al metodo del bilanciamento avanzata da Femia 2020, p. 11).

economica, sia pubblica sia privata, a fini non soltanto sociali, ma anche ambientali<sup>155</sup>.

La riforma del 2022, quindi, “consacra direttamente nel testo della Costituzione il mandato di tutela dell’ambiente”<sup>156</sup> e vincola, così, esplicitamente, tutti i soggetti dell’ordinamento, non solo pubblici ma anche privati, “ad attivarsi in vista della sua efficace difesa”<sup>157</sup>. Del resto, la conformazione “climatico-ecologica” delle iniziative negoziali dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, si giustifica, a maggior ragione, valorizzando la connessione sistematica degli artt. 9, comma 3, e 41, commi 2 e 3, con gli artt. 2 e 118, comma 4, Cost.<sup>158</sup>. A ben vedere, il nesso d’interdipendenza tra ambiente e clima<sup>159</sup> persuade che nel nuovo art. 41 Cost. “sia annidato un mandato vincolante per il legislatore di conformare le attività economiche alla preservazione del clima indirizzando scelte ‘climaticamente orientate’”<sup>160</sup>.

Eppure, la Corte costituzionale non ha tratto dalle descritte premesse sistematico-assiologiche le conclusioni dovute, avendo deci-

<sup>155</sup> Sul significato della previsione congiunta delle due finalità v., *supra*, § 3 e nota 59; in dottrina, v. anche Morrone 2023, p. 9, ove si reputa che il nuovo art. 41 Cost. stabilisca in modo non equivoco un ordine gerarchico tra gli interessi ambientali e la produzione economica privata e pubblica, con la conseguenza che l’economia di mercato “deve essere organizzata nel rispetto della tutela dell’ambiente (ad es. [...] una legislazione ambientale che imponga all’impresa la migliore tecnologia disponibile per abbattere gli inquinamenti)”; Abbruzzo 2024, p. 27 ss., la quale conclude che “l’economia è funzionalizzata alla sostenibilità ambientale” (p. 51).

<sup>156</sup> Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, cit., § 5.1.2; conforme, Cons. St., 11 febbraio 2025, n. 1111, in *www.rgaonline.it*, § 29.

<sup>157</sup> Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, *ibid.*, ma con riguardo alle sole autorità pubbliche. Si tratta, invece, come nota un’acuta dottrina, di “un nuovo e autonomo ‘mandato’ costituzionale di tutela ambientale, a duplice portata di vincolo e limite per tutti i soggetti dell’ordinamento”: “un ‘vincolo’ diretto per tutte le autorità pubbliche e un ‘limite’ altrettanto diretto per tutte le attività, sia pubbliche che private”. Così, Carducci 2024d, pp. 1 e 3; v. anche Monteduro 2024, p. 586 ss.; Vivoli 2024, p. 261 ss.; in giurisprudenza, Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, cit., § 4.2.

<sup>158</sup> Sul punto, v. Pennasilico 2024b, p. 173 ss.

<sup>159</sup> Per il quale v., *supra*, nota 23.

<sup>160</sup> Rota 2024a, p. 12. In effetti, l’obiettivo della neutralità climatica è un obbligo giuridico, che trae origine dagli artt. 9 e 41 Cost., in relazione all’Accordo di Parigi e al reg. UE 2021/1119, e che, quindi, integra il sistema della legalità costituzionale estesa per norme interposte. Un vincolo conformativo di tutta l’azione della Repubblica: non soltanto dell’esercizio politico della sovranità popolare, ma anche della giurisdizione e dell’attività economica pubblica e privata. Cfr. Bonomo 2023, p. 232 ss., la quale osserva che tale concezione segna il superamento dello sviluppo sostenibile servente all’obiettivo primario della crescita economica; Barba 2024, pp. 1536 ss., 1546.

so che l'attività produttiva, sebbene stimata nociva per l'ambiente e la salute, può, per ragioni di “rilievo strategico per l'economia nazionale”, comunque proseguire “nel tempo strettamente necessario per portare a compimento gli indispensabili interventi di risanamento ambientale”<sup>161</sup>. Tempo che la Corte, appiattendosi sul noto precedente n. 85 del 2013 sul caso Ilva, ha individuato in trentasei mesi<sup>162</sup>.

Ancor più contraria allo spirito della riforma del 2022 è la sentenza del Tribunale di Roma n. 3552 del 2024, resa nel processo noto come “Giudizio Universale”<sup>163</sup>. Il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione le domande proposte dagli attori, un gruppo di attivisti, i quali, a fronte di una politica governativa valutata non idonea a limitare l'aumento della temperatura terrestre, hanno agito contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di far dichiarare lo Stato italiano responsabile della situazione di pericolo derivante dalla propria inerzia nel contrasto all'emergenza climatica e di far condannare il medesimo ad abbattere le emissioni di gas serra entro il 2030 del 92% rispetto ai livelli del 1990. Il giudice capitolino ha obiettato che il giudizio sarebbe stato instaurato al fine di proporre la censura di atti politici e di governo che, come tali, non possono essere sottoposti al sindacato degli organi giurisdizionali<sup>164</sup>.

Tuttavia, una simile conclusione segna una distanza irriducibile da altri Stati europei, nei quali cause analoghe sono state decise con importanti sentenze di accoglimento, basate sul combinato disposto della Cedu e dell'Accordo di Parigi, che legittima un'obbligazione dello Stato volta al contenimento della temperatura globale<sup>165</sup>. Di là dal valore vincolante dei Trattati internazionali (artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost.),

---

<sup>161</sup> Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105, cit., § 5.4.2.

<sup>162</sup> Cfr., in senso critico, Bin 2024, p. 1058 ss.; Ceruti 2024; Giorgini Pignatiello (2024), p. 3 ss.; Pallotta 2024a, p. 178 ss.

<sup>163</sup> Trib. Roma, 6 marzo 2024, n. 3552, in *www.ambientediritto.it*. A commento, v. Barba 2024, p. 1535 ss.; Gasperini 2024, p. 130 ss.; Jacinto 2024, p. 644 ss.; Masieri 2024, p. 313 ss.; Mazza 2024, p. 237 ss.

<sup>164</sup> Conforme, Scarselli 2024.

<sup>165</sup> Obbligazione climatica che, alla luce delle recenti decisioni della Corte edu e del Trib. int. dir. mare, 21 maggio 2024, n. 31 (in *www.itlos.org*, parere consultivo sulle obbligazioni climatiche degli Stati al fine della protezione dei mari), concreta più propriamente un “potere-dovere” dello Stato per la tutela del sistema climatico, degli ecosistemi e dei diritti umani all'interno del suo spazio sovrano. Cfr. Latino 2024, p. 1 ss.; Trivi 2024b.



l'asse di tutela delle situazioni giuridiche, che fa perno sugli artt. 24 e 113 Cost., "non consente 'aree scoperte' o vuoti di tutela, men che mai per diritti inviolabili, 'ontologicamente' propri del giudice ordinario, quale quello alla vita, sotteso evidentemente al diritto inviolabile alla salute ancorato negli articoli 2 e 32 Cost. e vieppiù rafforzato nell'ottica delle future generazioni dopo la novella costituzionale degli artt. 9 e 41"<sup>166</sup>. Pertanto, l'obbligazione climatica dello Stato è suscettibile di tutela giurisdizionale mediante il vaglio di adeguatezza delle misure adottate, tenendo conto delle evidenze scientifiche fornite dall'IPCC. A ben vedere, il controllo giurisdizionale rimane fuori dalla scelta del mezzo reputato idoneo dalla politica per combattere il cambiamento climatico, sì che "non si ha un'ingerenza del potere giurisdizionale nell'esercizio del potere politico. La valutazione esercitata nei tribunali è solo diretta a pronunciarsi sull'efficacia di tali decisioni e, proprio per questo, non può dirsi che venga lesa la riserva d'insindacabilità degli atti politici o di governo"<sup>167</sup>.

<sup>166</sup> Rota 2024b, p. 12; v. anche M. D'Auria 2024b, p. 2326 ss.; Id. 2025, p. 237 ss.; nonché Cass., Sez. un., ord., 23 febbraio 2023, n. 5668, in *www.rgaonline.it*, 2 aprile 2023.

<sup>167</sup> A. Rossi 2024, p. 947. In senso critico, v. pure R.A. Albanese 2024, p. 123 ss.; Capuozzo 2025, a commento dell'atto di appello depositato il 24 settembre 2024. Colpisce, tuttavia, che l'App. Roma, dopo la prima udienza (non partecipata) del 29 gennaio 2025, abbia fissato, sbrigativamente, l'udienza di rimessione della causa al 21 ottobre 2026, "dimostrando così un certo cinismo verso l'urgenza della questione climatica": Molfetta 2025, p. 218, nota 83. A conclusioni ben diverse dal Trib. Roma, che non ha riconosciuto il diritto al clima come "diritto a conservare le condizioni di vivibilità per le generazioni future", è giunto il Trib. Piacenza, ord., 24 settembre 2024, n. 1439, cit., che ha accolto un ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, volto a impedire sia l'abbattimento degli alberi di una piazza di Piacenza, destinata a trasformarsi in autosilos sotterraneo, sia il conseguente surriscaldamento dell'area. Il diritto dei residenti alla mitigazione climatica include, infatti, la pretesa di preservare "la funzione di regolazione termica svolta dalle piante" per contrastare "il riscaldamento dei manufatti antropici sotto i raggi solari e il conseguente irraggiamento del calore", che determina il fenomeno della c.d. isola di calore, "foriera di per sé di nocumento alla presenza dell'uomo" (§§ 3.3 e 8.3; a commento del provvedimento cautelare del giudice monocratico, v. Cardelli 2024c; Papa 2025, p. 322 ss.). Sennonché, su reclamo all'ordinanza da parte dell'appaltatore, il Tribunale piacentino, in composizione collegiale, ha capovolto la decisione, giudicando carenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per non essere stato adeguatamente provato il fatto illecito prospettato, escludendo che il *periculum* possa qualificarsi *in re ipsa*, in mancanza di evidenza circa un apprezzabile e razionalmente valutabile danno alla salubrità dell'ambiente (Trib. Piacenza, ord., 5 novembre 2024, su cui v. Gallarati 2025, p. 59 ss.; La Torre 2025). Per un caso simile, risolto con un accoglimento parziale del ricorso, v. Trib. Torino, ord., 30 maggio 2024, in *Giur. it.*, 2025, p. 575 ss., con nota di Giabardo 2025.



Conclusione, questa, che viene rafforzata, ora, dall’ordinanza delle Sezioni unite n. 20381 del 2025<sup>168</sup>, che ha dichiarato la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana in un caso promosso dalle associazioni Greenpeace Onlus e ReCommon Ets e da dodici cittadini contro l’ENI s.p.a.<sup>169</sup>, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti s.p.a. A questi ultimi due enti gli attori hanno contestato l’omesso o inadeguato esercizio del potere di controllo loro spettante, in qualità di azionisti di riferimento, al fine d’indirizzare l’attività della società partecipata verso il rispetto degli obiettivi climatici riconosciuti internazionalmente. Gli attori hanno inteso così far valere la responsabilità solidale dei convenuti per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, “subiti e subendi”, conseguenti al cambiamento climatico, in violazione di una serie di fonti internazionali (tra le quali, la Conv. quadro N.U. sui cambiamenti climatici del 1994, l’Accordo di Copenaghen del 2009 e l’Accordo di Parigi del 2015) e del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della Cedu, 2 e 7 della Carta UE, 9 e 41 Cost., 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c. Pertanto, il compito del giudicante è soltanto di verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate o altre norme, eventualmente individuate dal giudice di merito, “risultino idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificare la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 c.c.”<sup>170</sup>.

Le Sezioni unite, investite della questione di giurisdizione, non entrano nel merito della vincolatività, nei confronti dei singoli soggetti pubblici o privati, degli obblighi climatici derivanti dalla pluralità delle fonti invocate, pur riconoscendo che l’efficacia vincolante di tali obblighi si estende non solo a carico degli Stati che hanno aderito

---

<sup>168</sup> Cass., Sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, in *www.ridipp.unimi.it*, 25 luglio 2025, a commento della quale v. Scarselli 2025; Serafinelli 2025; Severino 2025b.

<sup>169</sup> Il colosso multinazionale dell’energia, con sede principale in Italia, pur essendosi vincolato nel suo codice etico a rispettare i diritti umani e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, avrebbe seguito, secondo i ricorrenti, una strategia non conforme alle indicazioni dell’IPCC. Il suo piano di decarbonizzazione al 2050, infatti, oltre a non prevedere il totale abbandono dei combustibili fossili, contempla una riduzione delle emissioni di appena il 35% entro il 2030 e prevede per i prossimi anni un aumento nella produzione di idrocarburi. Per giunta, l’ENI finanzierebbe campagne mediatiche e azioni di *lobbying* tendenti a minimizzare l’emergenza climatica.

<sup>170</sup> Cass., Sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, cit., § 7.1.

alla Cedu ed agli Accordi richiamati, ma anche a carico dei singoli soggetti pubblici e privati, segnatamente di quelli operanti direttamente o a mezzo di altri soggetti da loro partecipati nel settore della produzione, del trasporto e della commercializzazione di combustibili fossili<sup>171</sup>.

Se, dunque, è possibile configurare un dovere diffuso di protezione dell'ambiente e del clima, la sfida che la crisi climatica<sup>172</sup> lancia al giurista

<sup>171</sup> Cass., Sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, cit., § 7.1.

<sup>172</sup> Per un'analisi acuta e documentata della crisi ecologica globale, ambientale e climatica, ormai prossima al "collasso ecologico" irreversibile degli ecosistemi, v. Monteduro 2018, p. 1 ss.; Garver 2021, p. 11 ss., secondo il quale i sistemi giuridici dovrebbero garantire che l'umanità viva entro i limiti ecologici della Terra, realizzando la transizione dal diritto dell'ambiente al "diritto ecologico", che integra nel diritto i "confini planetari". In questa linea, Montini 2021, p. 11 ss.; Mattei, Monterossi 2023, p. 263 ss.; Carducci 2025b, p. 192 s.; Pelizzon 2025, p. 182 ss. Il "diritto ecologico" supera, così, gli standard antropocentrici del diritto ambientale e accoglie, in una visione integrata "eco-antropo-centrica", il principio-guida del primato della tutela degli ecosistemi come precondizione di ogni percorso di "sviluppo umano ed ecologico". Per una testimonianza esemplare di questo mutamento di paradigma, v. *Oslo Manifesto for Ecological Law and Governance* (in [www.ecojurisprudence.org](http://www.ecojurisprudence.org)), adottato il 21 giugno 2016 da accademici ed esperti di etica e diritto ambientale dell'*International Union for the Conservation of Nature* e della *World Commission on Environmental Law*. Non può, dunque, condividersi l'opinione che, sulla base di una riduzionistica assiologia personalistica e solidaristica, censura le "interpretazioni ecologiche del diritto" come "manifesti ambigui", se non "privi di portata innovativa, soprattutto se si è consapevoli dell'attuale gerarchia delle fonti e dei valori normativi, nel quadro della legalità costituzionale" (G. Perlingieri 2024a, p. 351). Tuttavia, è proprio tale consapevolezza, corroborata già da una serie di "interpretazioni ecologiche del diritto" da parte della Corte costituzionale (v., per es., *supra*, § 3 e nota 56) e oggi dalla revisione degli artt. 9 e 41 Cost., a indurre un orientamento sempre più rilevante della dottrina a considerare ambiente e clima come valori in sé (v., per es., *supra*, § 3 e nota 58), anziché come "beni della vita", pur sempre strumentali alla realizzazione di situazioni esistenziali. Così, invece, G. Perlingieri 2024a, pp. 321 e 351, il quale, in luogo di "nuove etichette" ecologiche, invoca "un mutamento di metodo e un mutamento radicale della politica economica e ambientale", che riaffermi il "primato della politica" sull'economia. Eppure, lo stesso a. non manca di riconoscere che i principi fondamentali del diritto italo-europeo "impongono che ogni istituto (proprietà, responsabilità, contratto, impresa), a prescindere da formali etichette, venga funzionalizzato al primato della persona e dell'ambiente" (p. 355). Funzionalizzazione ai valori intrinseci e inscindibili di persona e ambiente naturale, che si traduce proprio nella "ecologizzazione" del diritto e delle categorie giuridiche, secondo una rinnovata ontologia "eco-antropo-centrica" (v., *supra*, § 5 e nota 112). Del resto, l'auspicato "primato della politica" appare compromesso dall'amara constatazione che proprio la politica è "la grande assente nella tutela dell'ambiente" (p. 353), sempre più spesso demandata alla supplenza dei giudici. Occorre, dunque, riflettere su un dato strutturale: l'impotenza del potere legislativo nella materia climatica. La legge statale, infatti, "è legge di spazi e di confini, i confini nei quali esegue le sue sanzioni. Questi confini, ormai incerti sulla terra,

è di riedificare i sistemi giuridici antropocentrici e riconcettualizzare le categorie giuridiche tradizionali<sup>173</sup>, mediante una “transizione epistemologica” da un approccio dogmatico, strettamente quantitativo ed economicistico, proprio di un “diritto irrelativo”, a un approccio pragmatico, qualitativo ed ecologico, proprio di un “diritto correlativo” e finalizzato non soltanto a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente naturale e il benessere umano, ma anche a tutelare la vita nei suoi “fondamenti naturali”<sup>174</sup>, ossia la possibilità stessa di esistenza e sopravvivenza dell’uomo, degli animali e della natura tutta<sup>175</sup>.

Approccio, quest’ultimo, che potrebbe funzionare come un dispositivo euristico per ripensare l’ambigua e riduttiva nozione di sviluppo sostenibile, da rileggere, in una più appropriata visione integrale eco-

---

non esistono affatto nell’atmosfera. Nella inefficienza della legge, si corre verso il tribunale” (è l’acuta deduzione di Femia 2024b, p. 852; per l’impatto dell’attivismo giudiziario sulla produzione di un nuovo diritto ecosistemico, v. Bagni 2021, p. 1027 ss.).

<sup>173</sup> Cfr. Pecile 2023, p. 101 ss., che invita a ripensare le forme giuridiche fondamentali del diritto moderno, e del diritto privato in particolare, per consentire l’ingresso di temporalità non lineari e non umane nelle teorie e nelle tecniche giuridiche; Giorgianni 2023, p. 85 ss. (sul punto, v. già, *supra*, § 5 e note 112 e 113). Ricorda che la qualificazione ecologica dei diritti e interessi umani “nasce in America latina per poi diffondersi a livello internazionale, grazie alla Relazione speciale all’Assemblea Generale ONU di John R. Knox sul tema ‘*Human Rights Obligations relating to the Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*’, dove si discute la necessità della ‘ecologizzazione’ delle situazioni soggettive in termini sia di ‘inverdimento’, ovvero di riqualificazione dei loro contenuti rivendicativi in funzione della tutela dell’ambiente, sia di ‘eco-compatibilità’, ovvero di meritevolezza della loro tutela se utile a risolvere problemi ecologici”, Carducci 2022a, p. 18, il quale nota che soprattutto quest’ultima opzione ha permesso, nei contenziosi climatici, “di criticare le operazioni di bilanciamento, lì dove non imbastite nella condivisione, tra diritti e interessi in conflitto, della priorità ecologica”; v. anche Fiorini Beckhauser 2021, p. 470 ss. Sul ruolo della “ecologia politica del diritto” nel superamento delle categorizzazioni giuridiche moderne e nell’edificazione di un nuovo sistema di norme e concetti, incentrato, anziché sui soggetti, sui legami simbiotici tra l’agire umano e le trame planetarie del vivente, v. Capone 2023, p. 134 ss.; Id. 2025, p. 154 ss.

<sup>174</sup> È la formula del menzionato art. 20a della Legge fondamentale tedesca (v., *supra*, nota 12).

<sup>175</sup> Si percepisce, così, un mutamento nella razionalità sottesa alla logica del diritto, poiché lo sviluppo economico e il vantaggio competitivo sono trascurati a favore della salvaguardia della sopravvivenza a lungo termine dell’intera rete della vita (v. Fiorini Beckhauser 2021, p. 486). Mostrano la complessità della sfida, “ineludibile e necessaria per scardinare saperi e poteri, interessati al mantenimento del fallimentare diritto ambientale tradizionale, e sperimentare costrutti nomologici, anche di rango costituzionale e internazionale, dove la natura acquisisca finalmente il ruolo di variabile determinante della nostra sopravvivenza”, Bagni, Carducci 2025, p. 115.

antropo-centrica, come “sviluppo umano ed ecologico”<sup>176</sup>. In tal senso, occorre rileggere il fitto intreccio di obiettivi non soltanto economici, quanto piuttosto ambientali, climatici, sociali, che connota l’Agenda 2030, riconducendolo all’approccio olistico *One Health-Planetary Health*<sup>177</sup>, che rappresenta una strategia non già di mero sviluppo sostenibile<sup>178</sup>, bensì di “sviluppo umano ed ecologico”, che valorizza l’interdipendenza tra salute umana, ambientale e animale.

Una svolta, dunque, eco-antropo-centrica, più che mai necessaria se guardiamo alle recenti scelte politiche e ai movimenti di mercato, che sembrano oggi andare in direzione opposta alle logiche della sostenibilità climatico-ambientale e della transizione ecologica, come dimostrano, a tacer d’altro, la comunicazione della Commissione europea del 29 gennaio 2025, che propone il piano strategico quinquennale “Una bussola per la competitività dell’UE”<sup>179</sup>, ispirato tanto al “Rapporto Letta” sul rafforzamento del Mercato Unico<sup>180</sup>, quanto in particolare al “Rapporto Draghi” sul futuro della competitività europea<sup>181</sup>, che vorrebbe eliminare, nonostante l’imperativo della decarbonizzazione dell’economia, l’obbligo in capo alle imprese di attuare i piani di transizione climatica, così depotenziando ancor più la direttiva sulla *due diligence*<sup>182</sup>, la quale, pur prevedendo il dovere delle

<sup>176</sup> Argomenta ampiamente il passaggio dal paradigma dello sviluppo sostenibile a quello dello sviluppo umano ed ecologico, Pennasilico 2023b, pp. 66 ss., 81 ss.

<sup>177</sup> Cfr., *supra*, nota 2.

<sup>178</sup> Così, invece, Rossa 2022, p. 840 ss. Reputa che potrebbero essere le norme della Costituzione, “e non già il combinato degli obiettivi di sviluppo sostenibile, a fungere da guida per la transizione ad un modello economico-ambientale e sociale più adeguato alle sfide che ci pone il presente”, Desantis 2024, p. 291.

<sup>179</sup> COM(2025) 30 final, “A Competitiveness Compass for the EU”. A commento, v. Maggiolino 2025, p. 387 ss.

<sup>180</sup> *Much more than a market. Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens*, disponibile in <https://commission.europa.eu>.

<sup>181</sup> *The future of European competitiveness*, settembre 2024, *ibid*.

<sup>182</sup> Dir. 2024/1760/UE, cit. Sull’impatto che la direttiva, fin dall’originaria proposta del 2022, potrebbe avere sui modelli di produzione delle grandi imprese e sul contenzioso climatico, v. M. D’Auria 2024a, p. 11 ss., il quale osserva che, alla luce dell’Accordo di Parigi e della nuova direttiva, “il vincolo climatico condiziona dall’interno la libertà di iniziativa economica dell’impresa, rientrando nella cornice fornita dal disposto di cui all’art. 41, 2° co. Cost. che reclama l’obbligo per l’impresa di produrre astenendosi dall’arrecare ulteriori e irrimediabili danni al clima, al fine di rispettare il c.d. diritto all’immutazione climatica che informa giuridicamente l’intera sfera della produzione anche a tutela delle future generazioni” (p. 29); ma sui costi derivanti dall’applicazione della direttiva, v. Bozzi 2025, p. 1 ss.

grandi imprese di arrestare o minimizzare gli impatti negativi per l'ambiente e i diritti umani (art. 5 CSDDD), già esenta gli attori del settore finanziario, ossia i principali responsabili del finanziamento dell'industria fossile, dai doveri di *due diligence* verso i propri clienti (art. 2, § 8, CSDDD); la comunicazione del 26 febbraio 2025, ossia “Il patto per l'industria pulita”<sup>183</sup>, che, pur confermando il valore degli obiettivi climatici europei e della circolarità nella strategia per la decarbonizzazione, enfatizza la crescita economica e lo sforzo competitivo dell'Unione per (tentare di) guadagnare la *leadership* sulla scena dei mercati globali, con un declassamento palese dell'agenda verde in punto di priorità politiche e il conseguente rischio per l'Unione di perdere la *leadership* climatica globale, della quale ha goduto finora; l'entrata in vigore della direttiva 2025/794/UE del 14 aprile 2025, che modifica le direttive 2022/2464/UE e 2024/1760/UE, prorogando di alcuni anni i termini di applicazione degli obblighi di rendicontazione aziendale e di *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità<sup>184</sup>; l'incerta sorte della proposta di direttiva *Green Claims*, sulla fondatezza e la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite, la cui approvazione è osteggiata dalle formazioni politiche di destra e, in particolare, dal governo italiano<sup>185</sup>; la lettura restrittiva del concetto di “inquinamento”, perorata ancora dal governo italiano con il decreto MASE n. 436 del 25 luglio 2025, di riesame e rinnovo dell'A.I.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, che elude

<sup>183</sup> COM(2025) 85 final, “*The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonisation*”, al cui interno una delle misure chiave è l'*Industrial Decarbonisation Accelerator Act*, che mira ad accelerare la decarbonizzazione e la competitività delle industrie ad alta intensità energetica. L'atto prevede azioni per stimolare la domanda di prodotti “puliti”, semplificare le autorizzazioni per i progetti di decarbonizzazione e lanciare un'etichetta volontaria sull'intensità di carbonio, a partire da acciaio e cemento. A commento, v. Coletti 2025.

<sup>184</sup> La dir. 2025/794/UE (c.d. “*Stop the Clock*”) è parte del pacchetto *Omnibus I*, adottato dalla Commissione europea in data 26 febbraio 2025 per alleggerire l'impatto degli obblighi normativi in materia ESG. Cfr. De Benetti 2025, p. 560 ss. Reputa che, nonostante il suddetto “rallentamento”, la normativa eurolunitaria stia comunque costituendo “un nuovo ‘ecosistema’ in cui vi è una stretta interconnessione tra i modelli di *business*, le strategie aziendali e la decarbonizzazione, senza danneggiare significativamente l'ambiente”, Cavanna 2025, p. 251.

<sup>185</sup> La notizia del ritiro della proposta, diffusa da un portavoce della Commissione il 20 giugno 2025, è stata smentita nei giorni successivi. Tuttavia, la proposta sembra avere poche possibilità di essere approvata, pur dopo due anni di serrate discussioni, poiché proprio il governo italiano avrebbe fatto mancare il sostegno necessario. Cfr. Troisi 2025. Sull'atteggiamento antiambientalista, divenuto una bandiera della nuova destra politica, v. Libertini 2025, p. 7.

totalmente le indicazioni della Corte di giustizia UE sulla qualificazione delle emissioni “pericolose” come catalogo aperto, a copertura anche delle emissioni climalteranti degli stabilimenti fossili in funzione degli obiettivi di decarbonizzazione del *Green Deal* europeo<sup>186</sup>; la vibrante offensiva, sferrata nella (sempre più tormentata) democrazia statunitense, contro le politiche ambientali e climatiche più progredite, al punto che il Procuratore generale è stato incaricato da un decreto del Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump, in data 8 aprile 2025, di “proteggere l’energia americana dall’eccesso di potere dello Stato”<sup>187</sup>; il Piano climatico UE, approvato il 5 novembre 2025 in vista della COP30 di Belém, che aumenta la flessibilità delle misure di riduzione delle emissioni climalteranti, al punto da introdurre una clausola di revisione biennale della normativa sul clima, volta a modificare gli obiettivi qualora risultassero troppo difficili da raggiungere o avessero un impatto troppo negativo sull’economia<sup>188</sup>; infine, l’inquietante e sconsiderata corsa globale al riarmo, che costringerà l’Unione a rivedere al ribasso gli obiettivi ecologici più ambiziosi, trasformando il processo di transizione ecologica in uno scellerato piano di conversione bellica dell’economia<sup>189</sup>.

<sup>186</sup> Corte giust. UE, Grande sez., 25 giugno 2024, C-626/22, cit. Sul punto, v. Trivi 2024a; Cardelli 2025b, secondo la quale l’esito della strategia dilatoria governativa è ben chiaro: legittimare la continuità della produzione di acciaio senza decarbonizzare alcunché per i prossimi decenni, sì che è difficile credere che siffatto scenario sia pensato a garanzia della salute degli abitanti tarantini, o che rispetti i nuovi artt. 9 e 41 Cost., o persegua le traiettorie di decarbonizzazione italo-europee, in coerenza non solo l’impegno ambientale e climatico dell’Unione, ma anche la coerenza e l’identità stessa del progetto europeo, v. Dimitri 2025, p. 325 ss., il quale denuncia l’uso strumentale del discorso ecologico, “che consente di alimentare retoriche nazionaliste e securitarie, allontanando così la possibilità di avviare politiche climatiche autenticamente trasformative ed emancipatorie, fondate su una visione inclusiva e intersezionale della giustizia sociale e ambientale” (p. 347). In realtà, la questione climatica e quella della sicurezza e del riarmo “condividono intimamente finalità funzionali alla conservazione dell’attuale geografia economico-politica globale” (p. 353).

<sup>187</sup> *Executive Order, April 8, 2025, Protecting American Energy from State Overreach* (disponibile in [www.whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov)).

<sup>188</sup> Cfr. De Luca 2025.

<sup>189</sup> Si allude, in particolare, al *ReArm Europe Plan/Readiness 2030*, piano da 800 milioni di euro, presentato dalla Commissione europea il 4 marzo 2025, a commento del quale v. Novi 2025. Sulla paradossale corsa agli armamenti, che rischia di minare non solo l’impegno ambientale e climatico dell’Unione, ma anche la coerenza e l’identità stessa del progetto europeo, v. Dimitri 2025, p. 325 ss., il quale denuncia l’uso strumentale del discorso ecologico, “che consente di alimentare retoriche nazionaliste e securitarie, allontanando così la possibilità di avviare politiche climatiche autenticamente trasformative ed emancipatorie, fondate su una visione inclusiva e intersezionale della giustizia sociale e ambientale” (p. 347). In realtà, la questione climatica e quella della sicurezza e del riarmo “condividono intimamente finalità funzionali alla conservazione dell’attuale geografia economico-politica globale” (p. 353).

Il voltafaccia della politica e l’atteggiamento fazioso, quando non negazionista, di una parte del ceto intellettuale<sup>190</sup> e della giurisprudenza europea<sup>191</sup> e domestica<sup>192</sup> lasciano intendere che se, sul piano globale, traspare “una crescente ostilità nei confronti dei ‘sacrifici’ che la protezione dell’ambiente impone alla produzione industriale”<sup>193</sup>, nel tessuto economico e sociale del nostro Paese non è ancora matura o condivisa la consapevolezza che la sopravvivenza dell’umanità dipende dalla nostra alfabetizzazione ecologica, ossia dalla capacità di comprendere i principi basilari dell’ecologia e di vivere in conformità ai medesimi. Consapevolezza che, sul fronte della dottrina sociale della Chiesa, non è sfuggita, invece, a Papa Francesco nella coraggiosa Enciclica *Laudato si’*, ove si professa una “conversione ecologica”, che sappia educare a una “nuova alleanza” tra l’umanità e l’ambiente, a una “ecologia integrale”, che si affranchi dal “notevole eccesso antropocentrico”, proprio della “presentazione inadeguata dell’antropologia cristiana”, che “ha finito per promuovere una concezione errata della relazione dell’essere umano con il mondo”<sup>194</sup>.

<sup>190</sup> Sulla diffusione e le cause del dissenso negazionista verso le politiche statali per la tutela dell’ambiente e del clima, v. lo studio approfondito di Furuta, Bromley 2025, p. 1 ss., a commento del quale v. F. D’Auria 2025; e v. anche Mengarelli 2024. Considera la negazione della scienza del cambiamento climatico un classico esempio di “fabbricazione dell’incertezza” (*manufacturing of uncertainty*), già praticata dall’industria e dai governi riguardo ai pericoli per la salute umana derivanti dal fumo di tabacco, dall’amianto o dall’uso del glifosato, Martínez-Alier 2023, pp. 5, 632 ss.

<sup>191</sup> Il riferimento è alla sentenza della Corte app. L’Aia, 12 novembre 2024, n. 200.302.332/01, *Shell c. Vereniging Milieudefensie* (trad. inglese in [www.uitspraken.rechtspraak.nl](http://www.uitspraken.rechtspraak.nl)), la quale, pur riaffermando l’obbligo in capo a Shell di ridurre le emissioni, non ha reputato possibile individuare il *quantum* dell’obbligo di riduzione. La soglia del 45%, su cui si fonda la domanda in giudizio, è un obiettivo globale, che non può costituire un vincolo specifico per una singola impresa, né è riferibile in modo puntuale al settore dei combustibili fossili. La strategia adottata dagli attori e accolta dalla Corte distrettuale (v., *supra*, nota 101) si basava proprio sulla possibilità di individuare, sulla scorta delle evidenze scientifiche, una precisa soglia di riduzione delle emissioni del gruppo Shell. È, quindi, venuto meno l’elemento essenziale sul quale si fondava la domanda in giudizio, con la conseguenza dell’annullamento della decisione di primo grado. Reputa, peraltro, più apparente che reale l’arretramento del contenzioso climatico nella pronuncia dell’App. L’Aia, Severino 2025a, p. 45 ss.

<sup>192</sup> Si allude, in particolare, a Trib. Roma, 6 marzo 2024, n. 3552, cit., che esclude il clima stabile e sicuro dal “novero degli interessi soggettivi giuridicamente tutelati” (v. Cardelli 2024b; Macrì 2024). Per una serrata critica scientifica, v. Cohen 2024b; Stavenato 2024.

<sup>193</sup> Patti 2025, p. 75.

<sup>194</sup> Papa Francesco 2015, § 116 (v., *supra*, nota 51). L’impegno inderogabile della Chiesa



Occorre, dunque, reagire e prendere finalmente sul serio gli impegni imperativi di riduzione delle emissioni climalteranti verso la sospirata neutralità climatica e la conseguente sopravvivenza degli esseri viventi e degli ecosistemi<sup>195</sup>, memori dell'insegnamento che la cultura giuridica contemporanea sembra aver dimenticato e che, invece, il più sensibile filosofo del diritto italiano del Novecento, Giuseppe Capograssi, già formulava a metà secolo nel raffinato saggio su *Agricoltura, diritto, proprietà*, là dove, nel criticare la logica (antropocentrica) dello sfruttamento o asservimento della natura all'uomo, intuiva che il "problema è di unire tre vite, la vita del singolo, la vita della comunità, la vita della terra"<sup>196</sup>.

---

alla cura del creato e all'ecologia integrale è ribadito oggi da Papa Leone XIV 2025a, e Id. 2025b.

<sup>195</sup> Esemplare della necessità di una condivisa "lotta per il clima" è la lucida pagina di Femia 2024a, p. 267: "La protezione del clima è affare di tutti. Ogni individuo possiede il potere di impegnarsi in azioni che sostengano la comunicazione intesa ad invertire il ciclo autopoietico che ci ha alienato dalle nostre costanti fisico-biologiche, fino al punto da farci avvertire fastidio verso qualsiasi cosa abbia la funzione di renderci consapevoli della minaccia di rovina imminente". Emerge, così, il "lato pubblico" del diritto privato, "la sua vocazione collettiva, la funzione di strumento di riequilibrio della giustizia, anche nella sua correlazione fisico-biologica" (Femia 2024b, p. 877).

<sup>196</sup> Capograssi 1952, p. 250. In questa visione, il "problema della terra – si badi, sempre della vita della terra, della terra come cosa viva, come soggetto esso stesso – è il problema del reciproco rispetto, della mutua comprensione tra uomo e terra, è il problema del riconoscimento che l'uomo fa della terra come parte di sé e del riconoscimento che la terra, in quanto essere, fa dell'uomo come parte di sé costringendolo a lavorarla; tema quanto mai attuale: contro lo sfruttamento della terra [...] Capograssi propone una associazione, una comunione con la terra, un modo direi paritario di trattare la terra" (così, Carrino 2021, p. 325). Capograssi, aprendo il varco a una visione "eco-antropocentrica", chiariva che le tre vite "debbono unirsi come vita, non come sfruttamento", nonostante l'indicazione testuale, "col suo linguaggio così pittorescamente incolto", dell'art. 44, comma 1, Cost. Egli stigmatizzava l'uso, da parte del nostro Costituente, di una parola sfruttamento – "d'incredibile rozzezza" (Capograssi 1952, p. 246), frutto di una mentalità ancora biecamente produttivistica. La cultura giuridica successiva, più sensibile alle esigenze climatico-ambientali, ha riletto il sintagma "razionale sfruttamento" nel senso corretto, e ben più mite, di "ottimale utilizzazione" delle risorse naturali (per tutti, Graziani 2009, p. 358). Interpretazione evolutiva che ha fatto breccia nel sistema italo-europeo delle fonti, nel quale di "utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali" parlano l'art. 191, § 1, Tratt. FUE, l'art. 2, comma 1, cod. amb., l'art. 2, comma 1, lett. e, d.lg. n. 112 del 2017 e l'art. 5, comma 1, lett. e, d.lg. n. 117 del 2017. Tant'è, che alla luce della modifica dell'art. 9 Cost. la dottrina più attenta si chiede se sia ancora compatibile con la nuova disposizione il termine "sfruttamento", o se, invece, anche in considerazione del regolamento "tassonomia" sulle attività ecosostenibili (reg. UE 2020/852), non occorra tutelare il suolo per garantire che continui a fornire i propri servizi ecosistemici (cfr. de Leonardis 2024a, p. 494 s.). Eppure, "nessuna Costituzione evoca 'limiti' all'uso di risorse in funzione della scarsità (si pensi, per la Costituzione italiana, all'utilità 'sociale' – invece che 'naturale' – dell'attività economica, richiesta



## Bibliografia

- Abbruzzo, L. (2024), *Brevi riflessioni a margine della legge cost. 1/2022*, in “AmbienteDiritto.it”, 1, p. 27 ss.
- Acosta, A., Viale, E. (2025), *Tutte le strade portano a... i diritti della natura*, in “Quaderni della decrescita”, 5, p. 118 ss.
- Albanese, R.A. (2024), *La via italiana al climate change. A margine della prima sentenza domestica in materia di responsabilità climatica*, in “Rivista critica del diritto privato”, p. 123 ss.
- Albanese, V.E. et al. (2025), (eds), *Social Mobilisation for Climate Change*, Routledge, London-New York.
- Alpa, G. (2020), *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della “natura” come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, p. 19 ss.
- Amendola, G. (2022), *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in “Giustizia insieme”, 25 febbraio 2022.
- Amirante, D. (2022a), *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna, 2022.
- Amirante, D. (2022b), *La reformette dell'ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale*, in “Diritto pubblico e comparato europeo”, 2, p. V ss.
- Amirante, D. (2023), *Metodo comparativo, ambiente e dinamiche costituzionali*, in “DPCE online”, 2, p. 19 ss.
- Angelini, C. (2023a), *Aspetto relazionale nella giurisprudenza climatica*, in “AmbienteDiritto.it”, 2, p. 56 ss.
- Angelini, C. (2023b), *Il cambiamento climatico nel sistema onusiano dei diritti umani*, in “Ambiente e sviluppo”, *Progetti Tecnologie Procedure*, 2, p. 48 ss.
- Anzanello, L. (2025), *Dal riconoscimento dei diritti della natura al contenzioso sui cambiamenti climatici*, in “Rivista giuridica dell'ambiente”, p. 261 ss.
- Atlas, R.M. (2012), *One Health: its origins and future*, in J.S. Mackenzie et al. (eds), *One Health: The Human-Animal-Environment Interfaces in Emerging Infectious Diseases*, Springer, Berlin, p. 1 ss.
- Azzariti, G. (2020), *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in “www.senato.it”, p. 1 ss.
- Bagni, S. (2018), *Le voci (non del tutto inascoltate) della Natura nella recente giurisprudenza colombiana e indiana*, in “DPCE online”, 4, p. 989 ss.

---

dall'art. 41) e ancor meno lo fa per le emissioni antropogeniche (si consideri, sempre nel contesto italiano, l'art. 44 Cost. sullo ‘sfruttamento razionale’ – invece che sul ‘rispetto naturale’ – del suolo). Per le Costituzioni, sembra che lo stato di salute del pianeta non peggiori mai. Nessuna Costituzione fissa un principio o un criterio di scarsità quale parametro della razionalità economica verso la natura e della sostenibilità secondo natura” (Carducci 2025a, p. 33).

- Bagni, S. (2021), *La costruzione di un nuovo "eco-sistema giuridico" attraverso i formanti giudiziale e forense*, in "DPCE online", n. sp., p. 1027 ss.
- Bagni, S. (2023), *Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti*, in "DPCE online", 2, p. 153 ss.
- Bagni, S., Carducci, M. (2025), *O la natura o nessun diritto*, in Idd. (a cura di), *I diritti della natura, una sfida necessaria*, in "Quaderni della decrescita", 5, p. 113 ss.
- Baldin, S. (2019), *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, Giappichelli, Torino.
- Baldin, S. (2022), *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in "Rivista di diritti comparati", 3, p. 239 ss.
- Ballesteros, J. (1995), *Ecologismo personalista. Cuidar la naturaleza, cuidar al hombre*, Tecnos, Madrid.
- Banfi del Río, C.A. (2022), *Responsabilidad civil por daños climáticos en el derecho chileno y comparado*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- Barba, A. (2024), *Contenzioso climatico e difetto assoluto di giurisdizione*, in "La Nuova giurisprudenza civile commentata", p. 1535 ss.
- Bartolini, A. (2024), *Green Deal europeo e il c.d. principio DNSH*, in "Federalismi.it", 15, p. 51 ss.
- Bartolucci, L. (2024), *La valutazione di impatto generazionale delle leggi come forma di attuazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione*, in "Federalismi.it", 4, p. 39 ss.
- Battaglia, L. (2002), *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Dedalo, Bari.
- Bayer, E. (2018), *Energy Efficiency First: A Key Principle for Energy Union Governance*, in "www.raponline.org".
- Benedetti, A.M. (2023), *Principi (definitori) e clausole generali (ambulatorie): "assetti organizzativi adeguati" e (nozione di) "impresa" nell'art. 2086 c.c.*, in "Rivista di diritto civile", p. 907 ss.
- Benvenuti, M. (2023), *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in "Rivista AIC", 2, p. 59 ss.
- Biarella, L. (2025), *La nuova Valutazione di Impatto Generazionale nella Legge 167/2025*, in "Diritto.it", 18 novembre 2025.
- Bifulco, R. (2021), *Perché la storica sentenza tedesca impone una riflessione sulla responsabilità intergenerazionale*, in "Luiss Open", 28 maggio 2021, p. 1 ss.
- Bifulco, R. (2022), *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in "Analisi giuridica dell'economia", 1, p. 7 ss.
- Bifulco, R. (2023), *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in "Rivista AIC", 3, p. 132 ss.
- Bifulco, R. (2024), *Emergenza e considerable weight: il cambiamento climatico nella sentenza KlimaSeniorinnen*, in "LeCostituzionaliste.it", 1° giugno 2024, p. 1 ss.
- Bilardo, V. (2025), *La direttiva 2004/35/UE vent'anni dopo*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 145 ss.

- Bin, R. (2021), *La Corte tedesca e il diritto al clima. Una rivoluzione?*, in “LaCostituzione.info”, 30 aprile 2021.
- Bin, R. (2024), *Il “caso Priolo”: scelta politica vs bilanciamento in concreto (in margine alla sent. 105/2024)*, in “Consulta online”, 3, p. 1058 ss.
- Bin, R. (2025), *L’ambiente nella Costituzione*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 47 ss.
- Bologna G. (2022), *Noi siamo natura. Un nuovo modo di stare al mondo*, Edizioni Ambiente, Milano, 2022.
- Bonomo, A. (2023), *Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale*, Cacucci, Bari.
- Borràs-Pentinat, S. (2025), *Le migrazioni climatiche*, in G. Contaldi et al. (a cura di), *Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 41 ss.
- Boschetti, B. (2023), *Diritto e resilienza. Coordinate per un diritto capace di transizioni*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 3, p. 208 ss.
- Bosselmann, K. (1992), *Im Namen der Natur. Der Weg zum ökologischen Rechtsstaat*, Scherz, Berna.
- Bozzi, L. (2025), *La Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: la rivoluzione (promessa) e il compromesso (trovato). Riflessioni e interrogativi*, in “EJPLT”, 1, p. 1 ss.
- Brizioli, S. (2022), *Alcune note critiche all’inverdimento costituzionale. La prospettiva del diritto internazionale dell’ambiente*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente”, 3, p. 39 ss.
- Bruno, A.S., *Il PNRR e il principio del Do Not Significant Harm (DNSH) davanti alle sfide territoriali*, in “Federalismi.it”, 8, p. 1 ss.
- Bruno, I. (2022), *“Giudizio universale” tra emergenza climatica e “fine” del bilanciamento costituzionale*, in “LaCostituzione.info”, 4 luglio 2022, p. 1 ss.
- Buono, E. (2023), *Costituzionalismo ambientale europeo e doveri di solidarietà. Italia e Germania nell’Antropocene*, in “DPCE online”, n. sp., 2, p. 465 ss.
- Buono, E. (2024), *Costituzionalismo ambientale o costituzionalismo climatico? “Tramagia e inganno”*, in “DPCE online”, 3, p. 2019 ss.
- Buono, E., Viola, P. (2024), *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in “DPCE online”, 2, p. 1397 ss.
- Busby, J., Ochs, A. (2004), *From Mars and Venus Down to Earth: Understanding the Transatlantic Climate Divide*, in D. Michel (ed.), *Climate Policy for the 21st Century*, Johns Hopkins University, Washington, 2004, p. 35 ss.
- Butti, L., Nespor, S. (2022), *Il diritto del clima*, Mimesis, Milano-Udine.
- Cacciari, P. (2025), *Dalla natura oggetto d’uso alla natura soggetto autonomo titolare di propri diritti*, in “Quaderni della decrescita”, 5, p. 34 ss.
- Cacciari, P. et al. (2025), *Tra capitale fossile e capitalismo verde. Quale alternativa? Sette interrogativi e qualche risposta*, in “Quaderni della decrescita”, 5, p. 27 ss.

- Calamandrei, P. (2019), *Chiarezza nella Costituzione* (1947), in Id., *Opere giuridiche*, X, *Problemi vari e ricordi di giuristi. Arringhe e discorsi di politica legislativa*, Roma TrE-Press, Roma, p. 479 ss.
- Camerlengo, Q. (2020), *Natura e potere. Una rilettura dei processi di legittimazione politica*, Mimesis, Milano-Udine.
- Campeggio, G. (2022), *Sistema climatico e giudizio di legittimità costituzionale. L'esempio dell'Ecuador*, in "LaCostituzione.info", 19 ottobre 2022, p. 1 ss.
- Campeggio, G. (2025), *I diritti della natura: uno schema esplicativo*, in "Quaderni della decrescita", 5, p. 134 ss.
- Candela, S. (2021), *Il principio di non regressione ambientale all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: indici di emersione e prime iniziative di riconoscimento*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 2, p. 30 ss.
- Capograssi, G. (1952), *Agricoltura, diritto, proprietà*, in "Rivista di diritto agrario", 1952, p. 246 ss.
- Capone, N. (2023), *Ecologia politica del diritto. Spazio terrestre e norme nell'era dell'Anthropocene/Capitalocene*, in "Jura Gentium", 1, p. 134 ss.
- Capone, N. (2025), *Ecologia politica del diritto e diritti della natura*, in "Quaderni della decrescita", 5, p. 154 ss.
- Capra, F. (1984), *Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente* (1982), trad. di L. Sosio, Feltrinelli, Milano.
- Capuozzo, V. (2025), *Un nuovo capitolo del caso Giudizio Universale davanti alla Corte d'Appello di Roma: un inquadramento comparato in attesa della decisione*, in "DPCE online OCA", 15 settembre 2025.
- Carapezza Figlia, G. (2024), *Il ruolo del diritto civile nella lotta al cambiamento climatico*, in P. Perlingieri et al. (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, ESI, Napoli, p. 163 ss.
- Caravita di Toritto, A. (2025), *Situazioni giuridiche soggettive e tutela delle future generazioni*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 1, p. 1 ss. (dell'estratto).
- Cardelli, L. (2024a), *Il Carbon Budget tra buona fede e indirizzo politico*, in "LaCostituzione.info", 20 maggio 2024.
- Cardelli, L. (2024b), *La sentenza "Giudizio Universale": una decisione retriva*, in "LaCostituzione.info", 11 marzo 2024.
- Cardelli, L. (2024c), *Una sentenza importante: il diritto al clima approda anche in Italia*, in "LaCostituzione.info", 15 ottobre 2024.
- Cardelli, L. (2024d), *Utilità sociale intergenerazionale e incompatibilità costituzionale delle emissioni antropogeniche fossili, alla luce di tre recenti decisioni giurisprudenziali*, in "LaCostituzione.info", 17 luglio 2024.
- Cardelli, L. (2025a), *Le conseguenze dell'Overshoot climatico del 2024 nel quadro dei riformati artt. 9 e 41 della Costituzione*, in "DPCE online OCA", 9 maggio 2025.
- Cardelli, L. (2025b), *La finta decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto*, in "LaCostituzione.info", 7 maggio 2025.

- Carducci, M. (2014), *Costituzionalismo e sopravvivenza umana*, in “Diritti comparati”, 9 maggio 2014.
- Carducci, M. (2017), *Natura (diritti della)*, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, Agg., VII, Giuffrè, Milano, p. 486 ss.
- Carducci, M. (2019), “Estrattivismo” e “nemico” nell’era “fossile” del costituzionalismo, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, n. sp., p. 61 ss.
- Carducci, M. (2020a), *Diritti della natura e “forme di governo”*, in F.G. Cuturi (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze, p. 107 ss.
- Carducci, M. (2020b), *L’emergenza climatica ed ecosistemica come ingiustizia “di specie”*, in M. Longo et al. (a cura di), *Politica dell’emergenza*, Tangram, Trento, p. 285 ss.
- Carducci, M. (2020c), *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in “DPCE online”, 2, p. 1345 ss.
- Carducci, M. (2021a), *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in “Digesto delle discipline pubblicistiche”, Agg., VIII, Wolters Kluwer, Milano, p. 51 ss.
- Carducci, M. (2021b), *Il cambiamento climatico nella giurisprudenza italiana*, in “Diritti comparati”, 8 marzo 2021.
- Carducci, M. (2021c), *Libertà “climaticamente” condizionate e governo del tempo nella sentenza del BVerfG del 24 marzo 2021*, in “LaCostituzione.info”, 3 maggio 2021, p. 1 ss.
- Carducci, M. (2022a), *L’approccio One Health nel contenzioso climatico: un’analisi comparata*, in “Corti supreme e salute”, p. 1 ss.
- Carducci, M. (2022b), *Ordinamenti giuridici e sistema climatico di fronte all’auto-conservazione*, in “Ars interpretandi”, 2, p. 13 ss.
- Carducci, M. (2022c), *Perché non possiamo non dirci “biofisici”*, in “LaCostituzione.info”, 9 ottobre 2022.
- Carducci, M. (2023a), *La buona fede “climatica” dopo la COP28*, in “Eunomia”, 2, p. 127 ss.
- Carducci, M. (2023b), *Climate Change and Legal Theory*, in G. Pellegrino, M. Di Paola (eds), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Springer, Cham, p. 307 ss.
- Carducci, M. (2023c), *Diritto umano al clima e innaturalità del bilanciamento in situazione di “minaccia esistenziale”*, in “Diritti comparati”, 18 aprile 2023.
- Carducci, M. (2023d), *La fine dell’uso “aziendale” della Costituzione nella saga ex Ilva*, in “LaCostituzione.info”, 30 dicembre 2023.
- Carducci, M. (2024a), *Le affinità “emissive”. La giurisprudenza comparata destinata a incidere sul contenzioso climatico italiano*, in “Diritti comparati”, 11 luglio 2024.
- Carducci, M. (2024b), *La Babele dei giuristi sull’ambiente nel secolo delle “idee cadute dal pero”*, in “DPCE online OCA”, 6 giugno 2024.
- Carducci, M. (2024c), *I diritti della natura e i suoi nemici*, in “Quaderni della decrescita”, 2, p. 40 ss.

- Carducci, M. (2024d) *Il duplice "mandato" ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in "DPCE online", 25 giugno 2024, p. 1 ss.
- Carducci, M. (2024e), *L'installazione "ex Ilva" dopo la sentenza della Corte di giustizia UE: le emissioni climalteranti tra interesse "strategico" e generazioni future*, in *Dir. comp.*, 27 giugno 2024, p. 1 ss.
- Carducci, M. (2024f), *La sentenza europea sull'ex Ilva mette fine alle "deroghe" all'italiana*, in "LaCostituzione.info", 1° luglio 2024.
- Carducci, M. (2024g), *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in "DPCE online", 2, p. 1415 ss.
- Carducci, M. (2025a), *Costituzionalismo ambientale e leggi della natura*, in "Federalismi.it", 12, p. 23 ss.
- Carducci, M. (2025b), *Diritti della natura e Costituzione italiana*, in "Quaderni della decrescita", 5, p. 191 ss.
- Carducci, M. (2025c), *La nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ex Ilva di Taranto tra "riserva del possibile", nullità del potere, pianificazioni contra naturam*, in "DPCE online OCA", 29 luglio 2025.
- Carducci, M., Campeggio, G. (2025), *Si può decarbonizzare l'ex Ilva di Taranto senza calcolo del Carbon Budget residuo nazionale? Un'analisi alla luce del procedimento AIA-IPPC*, in "Giustizia insieme", 10 giugno 2025.
- Carducci, M., Şeyma Şişman, E. (2025), *La metrica della sostenibilità eco-sociale: l'analisi eMergetica come democrazia partecipata per la "non interferenza" umana sul sistema climatico*, in "Federalismi.it", 3, p. 381 ss.
- Carducci, M. et al. (2020), *Towards an EU Charter of the Fundamental Rights of Nature*, 13 dicembre 2019, European Economic and Social Committee, Bruxelles.
- Carrino, A. (2021), *Uomo e terra in Giuseppe Capograssi*, in "Rivista di Studi Politici – 'S. Pio V'", p. 321 ss.
- Caruso, G.M. (2022), *Il principio "do no significant harm": ambiguità, caratteri e implicazioni di un criterio positivizzato di sostenibilità ambientale*, in "La cittadinanza europea", p. 135 ss.
- Casonato, C. (2023), *Diritto e altre forme di sapere. Una breve introduzione al costituzionalismo ambientale*, in "DPCE online", n. sp., 2, p. 1 ss.
- Cassetti, L. (2024), *L'imperativo "Non arrecare un danno significativo" all'ambiente nell'implementazione del Green Deal europeo*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 2, p. 15 ss.
- Caterina, E. (2023), *Personalismo vivente. Origini ed evoluzione dell'idea personalista dei diritti fondamentali*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Caterini, E. (2024), *Sostenibilità ambientale e rapporti civili*, in P. Perlingieri et al. (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, ESI, Napoli, 2024, p. 93 ss.



- Cavaggion, G. (2022), *Equità generazionale e ordinamento costituzionale*, in “Ice-online.eu”, 3, III, p. 9 ss.
- Cavanna, V. (2020), *Ambiente e salute: obiettivi di valore costituzionale da tutelare anche oltre le frontiere nazionali*, in “Corti supreme e salute”, p. 1 ss.
- Cavanna, V. (2025), *Normativa ambientale, contenzioso climatico e just transition*, in “Ambiente e sviluppo”, 4, p. 250 ss.
- Cecchetti, M. (2021), *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 3, p. 285 ss.
- Cecchetti, M. (2022), *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in “Corti supreme e salute”, p. 127 ss.
- Cecchetti, M. (2024), *Il “posto” della tutela ecologica nella Costituzione: tra revisione costituzionale e principi supremi*, in L. Cassetti et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 87 ss.
- Cecchetti, M. (2025), in Aa.Vv., *Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in “Gruppo di Pisa”, 1.
- Cerulli, F. (2023), *Antropocentrismo vs ecocentrismo nella giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani*, in “Diritti umani e diritto internazionale”, 2, p. 259 ss.
- Ceruti, M. (2024), *Bilanciamento governativo degli interessi e sindacato giurisdizionale per gli impianti industriali di interesse strategico. Le due facce della prima pronuncia della Consulta sulla riforma degli artt. 9 e 41 della Carta*, in “RGA online”, 57.
- Chiariello, A.M. (2022), *La funzione amministrativa di tutela della biodiversità nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Chiola, G. (2022), *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in “Nomos”, 2, p. 1 ss.
- Chiti, E. (2021), *Verso una sostenibilità plurale? La forza trasformatrice del Green Deal e la direzione del cambiamento giuridico*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, 3, p. 130 ss.
- Chiti, E. (2022), *In motu. L'Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in Aa.Vv., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 183 ss.
- Chiti, E. (2024), *Le conseguenze della strategia: la ridefinizione della costituzione economica europea*, in D. Bevilacqua, E. Chiti, *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, il Mulino, Bologna, p. 107 ss.
- Chiti, E., Giorgi, A. (2024), *Sustainability in transition*, in Idd. (eds), *Ecological Sustainability and the Law: the European Green Deal and the New Frontiers of Sustainability*, Giappichelli-Routledge, Torino-London, p. 1 ss.
- Ciocia, M.A. (2022), *La centralità della persona nella nuova sostenibilità economica. Spunti di riflessione*, in “Giustiziavivile.com”, 5, p. 1 ss.

- Cohen, A.T. (2024a), *Carbon Budget e "lacuna critica" nella decisione CEDU "KlimaSeniorinnen"*, in "LaCostituzione.info", 12 aprile 2024.
- Cohen, A.T. (2024b), *Fallacie del giudice e oggettività matematica in "Giudizio Universale"*, in "LaCostituzione.info", 2 aprile 2024.
- Colella, L. (2019), *Il principio di "non regressione ambientale" al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell'esperienza francese al diritto ambientale comparato*, in "Diritto e giurisprudenza agraria", 2, p. 1 ss.
- Coletti, P. (2025), *Semplificare per competere: le politiche ambientali nel Clean industrial deal dell'Unione europea*, in "RGAonline", 1° luglio 2025.
- Conte, V. (2023), *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in "DPCE online", n. sp., 2, p. 669 ss.
- Cremades, R., Stella, M. (2022), *Disentangling the climate divide with emotional patterns: a network-based mindset reconstruction approach*, in "Earth System Dynamics", 13, p. 1473 ss.
- Cunha Verciano, M. (2023), *La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico*, in "Federalismi.it", 28, p. 1 ss.
- Cuocolo, L. (2022), *Dallo Stato liberale allo "Stato ambientale". La protezione dell'ambiente nel diritto costituzionale comparato*, in "DPCE online", 2, p. 1071 ss.
- D'Alessandro E., Castagno D. (2024), (eds), *Reports & Essays on Climate Change Litigation*, Rubbettino, Torino.
- D'Alfonso, G. (2006), *La tutela dell'ambiente quale "valore costituzionale primario" prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. Lucarelli (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, ESI, Napoli, p. 3 ss.
- D'Amico, M. (2019), *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in "Osservatorio AIC", 6, p. 93 ss.
- D'Auria, F. (2025), *Quel legame tra negazionismo climatico e forti politiche ambientali*, in "Il Bo Live.unipd.it", 11 febbraio 2025.
- D'Auria, M. (2024a), *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. "Giusta causa"*, in "Ianus", 29, p. 11 ss.
- D'Auria, M. (2024b), *La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci?*, in "Giurisprudenza italiana", p. 2326 ss.
- D'Auria, M. (2025), *Stato e imprese nella climate change litigation*, in "Dialoghi di diritto dell'economia" 1, p. 237 ss.
- De Benetti, C. (2025), *La direttiva "Stop the clock". Le opportunità (da non perdere) offerte dal rinvio della Corporate Sustainability Reporting Directive*, in "AmbienteDiritto.it", 2, p. 560 ss.
- De Donno, M. (2022), *L'organizzazione dei poteri repubblicani di tutela dell'"integrità ecologica" del Paese: tra complessità, adattività e resilienza del sistema*, in "Istituzioni del federalismo", 4, p. 899 ss.



- De Fiore, C. (2021), *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione*, in “Costituzionalismo.it”, 3, II, p. 137 ss.
- De Leonardis, F. (2020), *Il diritto dell'economia circolare e l'art. 41 Cost.*, in “Rivista quadrimestrale di diritto ambientale”, 1, p. 50 ss.
- De Leonardis, F. (2022), *La riforma “bilancio” dell'art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in “Apertacontrada.it”, 28 febbraio 2022, p. 1 ss.
- De Leonardis, F. (2023), *Lo Stato Ecologico. Approccio sistemico, economia, poteri pubblici e mercato*, Giappichelli, Torino.
- De Leonardis, F. (2024a), *“Ambiente, biodiversità, ecosistemi”: riflessioni sull'art. 9 Cost.*, in “Nuove autonomie”, 3, p. 489 ss.
- De Leonardis, F. (2024b), *Il dovere di ascolto della scienza: è arrivato il momento della scrittura?*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, 1, p. 4 ss.
- De Luca, A. (2025), *Clima: Europa, accordo al ribasso*, in “Ispionline.it”, 6 novembre 2025.
- De Stefani, P. (2025), *Cambiamenti climatici: la CIG e la Cassazione italiana segnano una svolta nella giustizia climatica*, in “Annuario italiano dei diritti umani”, 28 luglio 2025.
- De Vincenti, C. (2022), *Il principio DNSH: due possibili declinazioni*, in “Astrid-online”, 2.
- Del Galdo, A. (2024), *Industrie e danno da attività climalterante: un'ipotesi di responsabilità civile*, in “The Cardozo Electronic Law Bulletin”, 1, p. 47 ss.
- Delsignore, M. (2025), *Le diverse possibili declinazioni del contenzioso climatico e suoi futuri sviluppi*, in S. Catalano, G. Ligugnana (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Giappichelli, Torino, p. 101 ss.
- Desantis, V. (2024), *Lo sviluppo (in)sostenibile. Come rileggere il futuro attraverso la Costituzione*, in “Nuove autonomie”, 1-2, p. 269 ss.
- Di Plinio, G. (2021), *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, in “Federalismi.it”, 16.
- Dimitri, N. (2025), *Segare il ramo su cui si è seduti. Il disorientamento climatico e valoriale dell'UE: tra sostenibilità ambientale e supporto al riarmo*, in “Rivista di diritto dell'ambiente”, p. 325 ss.
- Donato, G. (2022), *Le prospettive di dialogo fra scienza e diritto. Spunti di riflessione dalla pandemia e dalle “climate litigations”*, in “Diritto pubblico e comparato europeo”, p. 973 ss.
- Duret, P. (2024), *La crisi ambientale-climatica nel prisma del sindacato giurisdizionale tra aporie e profezie*, in “Nuove autonomie”, 3, p. 507 ss.
- Epstein, A.-S. (2025), (coord.), *La Transformation écologique du droit économique, Rapport du Projet de recherche sur la Transition Écologique du Droit Économique*, in “Eco-logic.law”, marzo 2025.
- Eroico, F. (2025), *La legge europea sul clima: effettivo passo in avanti o opportunità mancata?*, in “Quaderni AISDUE”.

- Fattibene, R. (2022), *Una lettura ecocentrica del novellato articolo 9 della Costituzione*, in "Nomos", 3, p. 1 ss.
- Femia, P. (2019), *Il civile senso dell'autonomia*, in "Cardozo Electr. L. Bull", 1, p. 1 ss.
- Femia, P. (2020), in *Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I civilisti (parte seconda): R. Natoli intervista Francesco Denozza e Pasquale Femia*, in "Giustizia insieme", 3 luglio 2020, p. 1 ss.
- Femia, P. (2024a), *Non ruberai la voce alle cose senza voce: soggettivazione della natura o trans-soggettivazione dei diritti*, in "Storia Metodo Cultura", 3, *Le soggettività*, p. 243 ss.
- Femia, P. (2024b), *Responsabilità civile e climate change litigation*, in "Enciclopedia del diritto", I Tematici, VII, Giuffrè, Milano, p. 847 ss.
- Femia, P. (2025), *'Discourses Survive, Humans Die': Trans-subjective Rights*, in H.-W. Micklitz, G. Vettori (eds), *The Future of the Person*, Bloomsbury, London, p. 27 ss.
- Ferrajoli, L. (2022), *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli, Milano, 2022.
- Ferrara, M. (2022), *La forma dell'ambiente. Un percorso tra scelte di politica costituzionale e vincoli discendenti dalla Cedu*, in "Istituzioni del federalismo", 4, p. 851 ss.
- Fiorini Beckhauser, E. (2021), *A metamorfose do Direito frente à mudança climática e a contribuição da dimensão ecológica dos direitos humanos*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 2, p. 462 ss.
- Flick, G.M., Flick, M. (2021), *Persona ambiente profitto. Quale futuro?*, Baldini+Castoldi, Milano.
- Fonbaustier, L. (2020), *Le Conseil constitutionnel et la liberté d'entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé*, in "Droit administratif", 4, p. 23 ss.
- Fontanella, G. (2024), *Nuovi principi eco-giuridici per un diritto antropocentrico*, in "DPCE online", 2, p. 949 ss.
- Fornasari, R. (2022), *Comandare allo Stato di agire: climate change e responsabilità civile del potere pubblico*, in "Persona e mercato", p. 480 ss.
- Fracchia, F. (2013), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: lo stato dell'arte*, in G.F. Cartei (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Giapichelli, Torino, p. 13 ss.
- Fracchia, F. (2020), *L'ambiente nella prospettiva giuridica*, in F.G. Cuturi (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze, p. 159 ss.
- Fracchia, F. (2022), *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in "Il diritto dell'economia" 1, p. 15 ss.
- Fracchia, F. (2024a), *Il giurista deve tacere sul climate change, ma deve irritarsi: problemi di confine e indicazioni metodologiche*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 1, p. 39 ss.

- Fracchia, F. (2024b), *Transizioni: il punto di vista del diritto amministrativo*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Frosini, T.E. (2021), *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in “Federalismi.it”, paper 23 giugno 2021.
- Furuta J., Bromley P. (2025), *Globalizing opposition to pro-environmental institutions: The growth of counter climate change organizations around the world, 1990 to 2018*, in “PLoS ONE”, 1, p. 1 ss.
- Gallarati, F. (2022), *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in “DPCE online”, 2, p. 1085 ss.
- Gallarati, F. (2024), *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in “DPCE online”, 2, p. 1457 ss.
- Gallarati, F. (2025), *La difficile strada del contenzioso climatico italiano. Considerazioni costituzionali a margine di due ordinanze piacentine*, in “Rivista giuridica dell'ambiente”, p. 59 ss.
- Gardiner, S.M. (2021), *Intergenerational Climate Extortion. On Making Future Generations Pay for Mitigation (and Maybe Everything Else?)*, in “Rivista di filosofia del diritto”, 2, p. 269 ss.
- Garver, G. (2021), *Ecological Law and the Planetary Crisis. A Legal Guide for Harmony on Earth*, Routledge, London-New York.
- Gasperini, M.P. (2024), *Il difetto assoluto di giurisdizione alla prova del contenzioso climatico. Le sentenze Giudizio Universale e KlimaSeniorinnen a confronto*, in L. Ruggeri, S. Zuccarino (a cura di), *Persona e mercati nel prisma della sostenibilità*, ESI, Napoli, p. 130 ss.
- Gay, L. (2024), *L'environnement, les générations futures et les autres peuples. Nouvelles avancées de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et nouvelles attentes*, in “Corti supreme e salute”, p. 21 ss.
- Gazzetta, C. (2023), *Il buen vivir andino nella lettura della relazione uomo-ambiente: visione mistica della natura o modello utile al superamento del dualismo antropocentrismo-biocentrismo?*, in “DPCE online”, n. sp., 2, p. 389 ss.
- Gervasi, M. (2023), *Equità intergenerazionale, tutela dei diritti umani e protezione dell'ambiente nel contenzioso climatico*, in M. Frulli (a cura di), *L'interesse delle generazioni future nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 297 ss.
- Giabardo, C.V. (2025), *Provvedimento cautelare “climatico” e giurisdizione del giudice ordinario*, in “Giurisprudenza italiana”, p. 576 ss.
- Giaccardi, A. (2024), *Dalla causalità ambientale a quella climatica*, in “LaCostituzione.info”, 4 luglio 2024.
- Giardini, G. (2025), *Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, obbligazioni dello Stato e inadempimento: nuovi scenari di contenzioso climatico e ruolo della scienza nell'accertamento delle responsabilità*, in questa raccolta.
- Giglioni, F. (2023), *La proprietà al cospetto della modifica costituzionale dell'art. 9*, in “Munus”, 3, p. 597 ss.

- Giordano, A. (2024), *Introduzione alla tutela del clima come bene comune*, Jovene, Napoli.
- Giorgianni, M. (2023), *Climate Change e analisi ecologica del diritto. L'apporto del comparatista all'emergenza climatica*, in "Rivista di biodiritto", 2, p. 85 ss.
- Giorgianni, M. (2024), *Una mappatura del contratto "sostenibile" nell'era del Green New Deal*, in C.M. Cascione et al. (a cura di), *Public and private in contemporary societies*, Roma TrE-Press, Roma, p. 375 ss.
- Giorgini Pignatiello, G. (2024), *L'approccio "pilatesco" del Giudice delle leggi alla revisione costituzionale dell'ambiente. Prime riflessioni (critiche) a margine della sent. n. 105 del 2024*, in "DPCE online", 25 giugno 2024, p. 1 ss.
- Giovannini, E. (2018), *L'utopia sostenibile*, Laterza, Bari-Roma.
- Gouritin, A. (2024), *Migración climática*, in B.A. Camargo et al., *Enciclopedia de sostenibilidad, ética y responsabilidad social empresarial en América latina*, Tirant lo Blanch, Ciudad de México, p. 591 ss.
- Grassi, S. (2017), *Ambiente e Costituzione*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 3, p. 1 ss.
- Grassi, S. (2024), *La tutela dell'ambiente come principio fondamentale per affrontare l'emergenza climatica*, in L. Cassetti et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 295 ss.
- Grasso, G., Stevanato, A. (2024), *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in "Corti supreme e salute", p. 571 ss.
- Graziadei, M. (2024), *Climate change litigations. Prospettive comparate sulle liti contro gli Stati per la violazione di obbligazioni climatiche*, in P. Perlingieri et al. (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, ESI, Napoli, p. 33 ss.
- Graziani, C.A. (2009), *Terra e proprietà ambientale*, in A. Donati et al., *Diritto privato. Studi in onore di A. Palazzo*, 3, *Proprietà e rapporti obbligatori*, a cura di A. Garilli, A. Sassi, Wolters Kluwer, Milano-Torino, p. 355 ss.
- Greco, M. (2021), *La dimensione costituzionale dell'ambiente. Fondamento, limiti e prospettive di riforma*, in "Quaderni costituzionali", 2, p. 281 ss.
- Guarna Assanti, E. (2021), *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in "Federalismi.it", 17, p. 66 ss.
- Guarna Assanti, E. (2024a), *Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell'accesso alla giustizia in materia ambientale*, Franco Angeli, Milano.
- Guarna Assanti, E. (2024b), *Interesse al clima e situazioni giuridiche soggettive*, in "Rivista di diritti comparati", 2, p. 301 ss.
- Guerra, Y., Mazza, R. (2022), *Climate Change Litigation: riflessioni comparate alla luce dell'Affaire du siècle*, in S. Lanni (a cura di), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, Giappichelli, Torino, 2022, p. 3 ss.
- Hector, D.C. et al. (2014), *Sustainability and Sustainable Development: Philosophical Distinctions and Practical Implications*, in "Environmental Values", 1, p. 7 ss.

- Imparato, M.A. (2019), *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in “DPCE online”, 4, p. 2455 ss.
- Jacinto, V. (2024), *La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?*, in “Danno e responsabilità”, p. 644 ss.
- Jahn, J. (2022), *Rafforzare la tutela dell'ambiente grazie alle corti costituzionali nazionali? Commento alla sentenza sul clima del BVerfG*, trad. di T. Balduzzi, in “Corti supreme e salute”, p. 47 ss.
- Jonas, H. (1990), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica* (1979), trad. di P. Rinaudo, a cura di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino.
- Junqueira de Azevedo, A. (2008), *Crítica ao personalismo ético da Constituição da República e do Código civil. Em favor de uma ética biocêntrica*, in “Revista da Faculdade de Direito Universidade de São Paulo”, p. 115 ss.
- Kim R.E., Bosselmann K. (2015), *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in “Review of European Community”, 2, p. 194 ss.
- Kotzé, L.J. (2019), *Earth System Law for the Anthropocene*, in “Sustainability”, p. 1 ss.
- Kotzé, L.J., French, D. (2018), *The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene*, in “Global Journal of Comparative Law”, 1, p. 5 ss.
- La Torre, M. (2025), *Alberi v/s parcheggi*, in “Questione Giustizia”, 1° aprile 2025, p. 1 ss.
- Lalli, A. (2024), *Implicazioni istituzionali ed economiche delle regolazioni e dei programmi del Green Deal europeo*, in “AmbienteDiritto.it”, 2, p. 103 ss.
- Lamberti, A. (2023), *Tutela dell'ambiente e Costituzione. Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista. (Parte Prima – La legge costituzionale n. 1 del 2022 tra “vecchi” e “nuovi” bilanciamenti)*, in “Dirittifondamentali.it” 2, p. 137 ss.
- Landi, R. (2024), *Le causalità nella responsabilità civile per danno da cambiamento climatico*, in P. Perlingieri et al. (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, ESI, Napoli, p. 479 ss.
- Lanni, S. (2023), *Greening the Civil Codes: Comparative Private Law and Environmental Protection*, Routledge, Abingdon-New York.
- Lanternari, V. (2003), *Ecoantropologia. Dall'ingerenza ecologica alla svolta etico-culturale*, Dedalo, Bari.
- Latino, A. (2022), *Il paradigma One Health nell'ordinamento internazionale: un'analisi critica di origini, protagonisti, strumenti normativi*, in “Corti supreme e salute”, p. 779 ss.
- Latino, A. (2024), *Il parere consultivo n. 31 del Tribunale internazionale per il diritto del mare sul nesso fra gas climalteranti di origine antropica e tutela degli oceani*, in “AmbienteDiritto.it”, 2, p. 1 ss. (dell'estratto).

- Latino, A. (2025), *Il cambiamento climatico in aula: come il Parere della Corte Internazionale di Giustizia plasma il futuro della governance ambientale*, in "DPCE online OCA", 29 luglio 2025.
- Latouche, S. (2008), *Breve trattato sulla decrescita serena* (2007), trad. di F. Grillenzoni, Bollati Boringhieri, Torino.
- Lavayén, A.M., López, J.B. (2020), *Los principios jurídicos in dubio pro natura e in dubio pro aqua. Su incorporación jurisprudencial al ordenamiento jurídico argentino*, in "Justicia ambiental", 12, p. 361 ss.
- Libertini, M. (2025), *Introduzione*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 3 ss.
- Lipari, N. (2024), *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in "Rivista di diritto civile", p. 209 ss.
- Lombardi, R. (2023), *Energie rinnovabili e diritto privato. Strumenti negoziali e tutela dell'ambiente verso la nuova transizione energetica*, ESI, Napoli.
- Lorenzetti R.L., Lorenzetti P. (2020), *Diritto ambientale* (2018), trad. diretta da L. Mezzasoma, ESI, Napoli, 2020.
- Lorubbio, V. (2021), *Vulnerability as universal ecosystem condition: a European comparative perspective*, in "Federalismi.it", 22, p. 154 ss.
- Louvin, R. (2024), *Resilienza e resistenza climatica: riflessioni a partire da recenti vicende francesi*, in L. Casseti et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita*, I, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 363 ss.
- Louvin, R. (2025), *Senso e percorsi di una visione inclusiva dei diritti della natura*, in "Quaderni della decrescita", 5, p. 123 ss.
- Lupo, A. (2025), *Il diritto alla sostenibilità climatica. La questione ecologica nella prospettiva dei diritti umani*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Luporini, R. (2023), *Climate Change Litigation before International Human Rights Bodies: Insights from Daniel Billy et al. v. Australia (Torres Strait Islanders Case)*, in "The Italian Review of International and Comparative Law", 3, p. 238 ss.
- Macrì, M. (2024), *Il diritto al clima stabile e sicuro in Italia tra "negazionismo giudiziale" e biofisica*, in "DPCE online OCA", 23 luglio 2024.
- Maddalena, P. (2014), *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Donzelli, Roma.
- Maddalena, P. (2022), *Dopo tante modifiche peggiorative della nostra Costituzione finalmente una modifica in senso positivo*, in "AttuarelaCostituzione.it", 9 febbraio 2022.
- Maffei, N. (2024), *Un uso "teleologicamente orientato" della giurisdizione dei conflitti: quale lezione dalla Corte Suprema del Canada nella lotta al cambiamento climatico?*, in "Comparative Law Review", Sp. issue, 15/1, p. 56 ss.
- Maggiolino, M. (2025), *La Bussola per la Competitività: un futuro tutto da realizzare*, in "Dialoghi di diritto dell'economia", 1, p. 387 ss.
- Makowiak, J. (2019), *Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 3, p. 4 ss.



- Marcatajo, G. (2022), *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in “AmbienteDiritto.it”, 2, p. 118 ss.
- Marcatajo, G. (2023), *Ambiente, paesaggio e bilanciamento dei diritti fondamentali*, in “Rivista giuridica dell'ambiente”, p. 1277 ss.
- Marchetti, G. (2024), *Il “principio fondamentale ambientalista” nella prospettiva multilivello e il suo impatto sull'assetto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2024.
- Martines, F. (2025), *Diritti e tutela dei migranti climatici*, in “Diritto e clima”, p. 161 ss.
- Martínez-Alier, J. (2023), *Land, Water, Air and Freedom. The Making of World Movements for Environmental Justice*, Elgar, Cheltenham-Northampton.
- Martínez-Alier, J. (2025), *Environmentalism of the Poor and Climate Action*, in P. Almeida (ed.), *The Oxford Handbook of Climate Action*, ed. online, Oxford University Press, Oxford, 22 maggio 2025.
- Martínez Dalmau, R. (2024), *Derechos de la naturaleza*, in B.A. Camargo et al., *Enciclopedia de sostenibilidad, ética y responsabilidad social empresarial en América latina*, Tirant lo Blanch, Ciudad de México, p. 239 ss.
- Martínez Dalmau, R. (2025), *La costituzionalità dell'approccio ecocentrico nell'ordinamento giuridico spagnolo*, in “DPCE online OCA”, 14 febbraio 2025.
- Maschietto, E. (2021), *Cambiamento climatico, disastro ambientale e violazione dei diritti umani: il nesso c'è anche per la Cassazione*, in “RGA online”, 22.
- Mascolo, A. (2024), *Gli appalti sostenibili: il difficile equilibrio tra concorrenza, responsabilità sociale e autonomia amministrativa*, in M. Macchia (a cura di), *Costruire e acquistare. Lezioni sul nuovo Codice dei contratti pubblici*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 191 ss.
- Masieri, C.M. (2024), *La causa “Giudizio Universale” e il destino della climate change litigation*, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, p. 313 ss.
- Mastromarino, A., Pedrolli, A. (2024), *La prospettiva costituzionale nella tutela dell'ambiente: uno sguardo interdisciplinare*, in A. Favole et. al. (a cura di), *I diritti della Natura. Confronti tra antropologia, filosofia e giurisprudenza*, Franco Angeli, Milano, p. 71 ss.
- Mattei, U. (2022), *Qualche riflessione critica sulla “controriforma” ecologica della Costituzione italiana*, in “Quotidiano legale”, 1, 24 marzo 2022.
- Mattei, U., Monterossi, M.W. (2023), *What Would a Post-Anthropocentric Legal System Look Like?*, in V. Chapaux, F. Mégret, U. Natarajan (eds), *The Routledge Handbook of International Law and Anthropocentrism*, Routledge, Abingdon-New York, p. 263 ss.
- Mazza, R. (2024), *Alcune riflessioni sul contenzioso climatico a partire dal Giudizio Universale e dal caso KlimaSeniorinnen. Quale dimensione assume il principio di separazione dei poteri?*, in “Rivista di diritti comparati”, 3, p. 237 ss.
- Mazzamuto, S. (2020), *Il contratto di diritto europeo*, 4ª ed., Giappichelli, Torino.
- Mengarelli, J. (2024), *I negazionisti climatici cambiano tattica, ma sono sempre loro*, in “ScienzaInrete.it”, 29 febbraio 2024.

- Messina, S. (2019), *Eco-democrazia. Per una fondazione ecologica del diritto e della politica*, Orthotes, Napoli.
- Messina, S. (2020), *Il costituzionalismo "globale" alla prova del cambiamento climatico e della crisi ecologica planetaria. Per una possibile metamorfosi del diritto ambientale internazionale*, in A. Andronico, M. Meli (a cura di), *Diritto e antropocene. Mutamenti climatici e trasformazioni giuridiche*, in "Teoria e critica della regolazione sociale", 2, p. 151 ss.
- Mignone, C. (2023), *Le attività pericolose. Danni e risarcimenti*, Pacini, Pisa.
- Míguez Núñez, R. (2018), *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Milano-Udine.
- Míguez Núñez, R. (2019), *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in "Corti supreme e salute", p. 367 ss.
- Míguez Núñez, R. (2024), *Justicia y derecho ecológico: apuntes para una transición en acto*, in "Papeles", p. 11 ss.
- Milanesi, M. (2024), *La sostenibilità climatica nel segno del principio personalista. Il possibile contributo della valutazione di impatto generazionale*, in "DPCE online OCA", 20 dicembre 2024, p. 1 ss.
- Mitrotti, A. (2024), *L'obbligazione climatica e la natura del PNIEC nella Repubblica italiana: sono eretiche le pretese di un legittimo adempimento?*, in "AmbienteDiritto.it", 2, p. 336 ss.
- Molfetta, A. (2025), *"Giudizio Universale", separazione dei poteri e carbon budget residuo: quali prospettive per il contenzioso climatico?*, in S. Catalano, G. Liguignana (a cura di), *Il giudice di fronte alla crisi ambientale e climatica*, Giappichelli, Torino, p. 191 ss.
- Moliterni, A. (2021), *Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell'ambiente*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 1, p. 4 ss.
- Montedoro, G. (2022), *Paesaggio, ambiente, territorio: il binomio tutela-fruizione dopo la riforma costituzionale*, in "PasSaggi costituzionali", 2, p. 122 ss.
- Monteduro, M. (2014), *Per una "nuova alleanza" tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le "aree naturali protette"*, in "GiustAmm.it", 6, p. 1 ss.
- Monteduro, M. (2017), *Principi del diritto dell'ambiente e conformazione della discrezionalità amministrativa: sviluppo sostenibile e non regressione*, in F. Pubusa, D. Marongiu (a cura di), *Ambiente, paesaggio, territorio. Principi e vicende*, ESI, Napoli, p. 149 ss.
- Monteduro, M. (2018), *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in "Rivista AIC", 2, p. 1 ss.
- Monteduro, M. (2021), *Crucialità, criticità e complessità del dibattito sul principio di non regressione ambientale*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 2, p. 4 ss.
- Monteduro, M. (2022a), *Riflessioni sulla 'primazia ecologica' nel moto del diritto europeo (anche alla luce della riforma costituzionale italiana in materia ambientale)*, in Aa.Vv., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 221 ss.



- Monteduro, M. (2022b), *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, 1, p. 423 ss.
- Monteduro, M. (2023), *Ma che cos'è questa “resilienza”? Un'esplorazione del concetto nella prospettiva del diritto delle amministrazioni pubbliche*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, 1, p. 4 ss.
- Monteduro, M. (2024), *L'innalzamento del livello del mare come minaccia esistenziale per le comunità costiere: coordinate scientifiche e strategie giuridiche*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, 3, p. 546 ss.
- Monterossi, M.V. (2020), *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, ETS, Pisa.
- Montesquieu 1748, *Lo Spirito delle leggi*, trad. di B. Boffito Serra, prefazione di G. Macchia, introduzione e commento di R. Derathé, I, (7a ed., 2007), Rizzoli, Milano.
- Montini, M. (2021), *The transformation of environmental law into ecological law*, in K. Anker et al. (eds), *From Environmental to Ecological Law*, Routledge, Abingdon-New York, p. 11 ss.
- Morelli, A. (2022), *La tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali: le ragioni e le potenzialità di una riforma*, in “PasSaggi costituzionali”, 1, p. 31 ss.
- Morrone, A. (2021), *La Corte costituzionale come giudice dell'esperienza giuridica*, in “Quaderni costituzionali” 1, p. 115 ss.
- Morrone, A. (2022a), *L'“ambiente” nella Costituzione. Premesse di un nuovo “contratto sociale”*, in Aa.Vv., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 91 ss.
- Morrone, A. (2022b), *Fondata sull'ambiente*, in “Istituzioni del federalismo”, 4, p. 783.
- Morrone, A. (2023), *“Ambiente” fondamento della Costituzione repubblicana*, in Rescigno, F., Giorgini Pignatiello, G. (a cura di), *One Earth – One Health. La costruzione giuridica del Terzo Millennio*, Giappichelli, Torino, p. 5 ss.
- Musso, P., Balenzano, C. (2024), (a cura di), *Resilienza: approcci multisistemici in ottica transdisciplinare*, Cacucci, Bari, 2024.
- Naglieri, G. (2024), *Valutazioni di impatto ambientale e downstream emissions. La sentenza Finch v. Surrey della Corte Suprema del Regno Unito, guardando ad Oslo*, in “DPCE online OCA”, 17 luglio 2024.
- Nespor, S. (2024), *L'adattamento al cambiamento climatico nel diritto internazionale*, in “Scienzairete.it”, 2 maggio 2024.
- Nocera, L.A. (2022), *La Corte costituzionale dell'Ecuador si pronuncia sulla lesione dei diritti della natura del Bosque Protector Los Cedros*, in “Diritti comparati”, 17 gennaio 2022.
- Nocera, L.A., Mosquera Arias, C.J. (2023), *I diritti della Natura e il ruolo della dimensione culturale nella giurisprudenza di Colombia ed Ecuador*, in “DPCE online”, 2, p. 917 ss.

- Novi, C. (2025), *Il ReArm Europe Plan/Readiness 2023 e il percorso verso la costruzione di una Unione europea della difesa*, in "Osorin.it", marzo 2025.
- Nucera, G.G. (2023), *Il contenzioso climatico davanti alle Corti interamericana e africana per i diritti umani*, in "Ambiente e sviluppo", *Progetti Tecnologie Procedure*, 2, p. 37 ss.
- Olivares A., Lucero, J. (2018), *Contenido y desarrollo del principio in dubio pro natura. Hacia la protección integral del medio ambiente*, in "Ius et Praxis", p. 619 ss.
- Pallotta, O.M. (2022), (a cura di), *Crisi climatica, migrazioni e questioni di genere. Problemi giuridici*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Pallotta, O.M. (2024a), *L'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica*, Giuffrè, Milano.
- Pallotta, O.M. (2024b), *Transizione ecologica e Costituzione economica nella dimensione nazionale ed europea: convergenze e divergenze*, in M. Barone, O.M. Pallotta (a cura di), *La nuova fase dell'integrazione europea. Stato e società alla prova del Next Generation EU*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 251 ss.
- Pallotta, O.M. (2025), *Lo status quo della giustizia climatica in Italia*, in "Diritto e clima", p. 523 ss.
- Paolinelli, G. (2024), *L'intrinseca condizione umana della naturalità*, in A. Favole et. al. (a cura di), *I diritti della Natura. Confronti tra antropologia, filosofia e giurisprudenza*, Franco Angeli, Milano, p. 145 ss.
- Papa, A. (2025), *Il clima nelle argomentazioni dei giudici italiani: un primo passo*, in "Diritto e clima", p. 317 ss.
- Papa Francesco (2015), *Enciclica Laudato si'*, 24 maggio 2015.
- Papa Francesco (2023), *Esortazione apostolica Laudate Deum del Santo Padre Francesco a tutte le persone di buona volontà sulla crisi climatica*, 4 ottobre 2023.
- Papa Leone XIV (2025a), *Messaggio del Santo Padre Leone XIV ai partecipanti alla XLIV sessione della Conferenza FAO*, 30 giugno 2025.
- Papa Leone XIV (2025b), *Messaggio di sua Santità Papa Leone XIV per la X giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2025, Semi di Pace e di Speranza*, 30 giugno 2025.
- Patti, S. (2025), *Introduzione*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 73 ss.
- Pecile, V. (2023), *I tempi del diritto: crisi climatica e mutamento delle forme giuridiche*, in "Sociologia del diritto", 2, p. 101 ss.
- Pedroli, A. (2025), *Il Tribunale costituzionale spagnolo riconosce la costituzionalità dei diritti della laguna del Mar Menor e del suo bacino*, in "Diritti comparati", 28 gennaio 2025.
- Pelizzon, A. (2025), *Ecological Jurisprudence. The Law of Nature and the Nature of Law*, Springer, Singapore.
- Pennasilico, M. (2014), *Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche*, in Id. (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, ESI, Napoli, p. 34 ss.

- Pennasilico, M. (2016), *Le categorie del diritto civile tra metodo e storia* (A proposito del libro di Nicola Lipari), in “Rivista di diritto civile”, p. 1246 ss.
- Pennasilico, M. (2019), *L'insegnamento del diritto privato tra modello tradizionale e problematiche attuali (Manifesto per un diritto privato ecosostenibile)*, in “Rassegna di diritto civile”, p. 641 ss.
- Pennasilico, M. (2020), *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente”, 3, p. 4 ss.
- Pennasilico, M. (2021), *Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”*, in “Persona e mercato”, p. 711 ss.
- Pennasilico, M. (2023a), *Ambiente e iniziativa economica: quale “bilanciamento”?*, in “AmbienteDiritto.it”, 4, p. 52 ss.
- Pennasilico, M. (2023b), *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in A. Buonfrate, A. Uricchio (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Wolters Kluwer, Milano, p. 37 ss.
- Pennasilico, M. (2023c), *L'uso sostenibile delle risorse idriche: ripensare l'acqua come “bene comune”*, in “Persona e mercato”, p. 198 ss.
- Pennasilico, M. (2024a), *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in “Rassegna di diritto civile”, p. 1354 ss.
- Pennasilico, M. (2024b), *Gli enti del Terzo Settore nell'orizzonte della sostenibilità*, in “Accademia”, 4, p. 173 ss.
- Pennasilico, M. (2024c), *Il “principio verde” nel nuovo codice civile cinese: greenwashing di Stato o simbolo di “civiltà ecologica”?*, in “Rassegna di diritto civile”, p. 505 ss.
- Pennasilico, M. (2025), *Sostenibilità, economia circolare e giustizia contrattuale nella filiera agroalimentare*, in “Diritto e clima”, p. 411 ss.
- Percoco, G. (2023), *La configurazione della sostenibilità ambientale e sociale come vantaggio competitivo per le imprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza*, in “Luiss Law Review”, 2, p. 140 ss.
- Perlingieri, G. (2024a), *Ambiente, clima e criticità della presunta categoria dei beni c.dd. “comuni”*, in P. Perlingieri et al. (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, ESI, Napoli, p. 315 ss.
- Perlingieri, G. (2024b), *In tema di “sostenibilità”*, in “Teoria e prassi del diritto”, p. 167 ss.
- Perlingieri, P. (1989), *Spunti in tema di tutela dell'ambiente*, in “Legalità e giustizia”, p. 136 ss.
- Perlingieri, P. (2005), *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici* (2000), in Id., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, ESI, Napoli, p. 71 ss.
- Perlingieri, P. (2016), *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. Pennasilico (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, ESI, Napoli, p. 321 ss.

- Perlingieri, P. (2020), *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4<sup>a</sup> ed., ESI, Napoli.
- Peroni, G. (2020), *Stabilità economica e sostenibilità nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano.
- Petrillo, P.L. (2023), *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in "DPCE online", 2, p. 233 ss.
- Petteruti, C. (2023), *Il ruolo del Terzo Settore nella tutela dell'ambiente e nella transizione energetica. Esperienze europee a confronto*, in "Società e diritti", 15, *Dossier Terzo Settore*, p. 128 ss.
- Pierrri, M. (2022), *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 2, p. 234 ss.
- Pignatiello, G.G. (2022), *Costituzione ecologica e giustizia climatica. Germania e Italia nel prisma del costituzionalismo ambientale globale*, in "Diritto pubblico e comparato europeo", p. 945 ss.
- Pisani, D.A. (2023), *Tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile e libertà di iniziativa economica privata nella recente revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*, in R. Lupi, M. Fioravanti (a cura di), *Il ritorno dello Stato. Spunti giuridici per un rapporto equilibrato tra mercato e intervento pubblico*, Wolters Kluwer, Milano, p. 263 ss.
- Pisanò, A. (2022), *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, ESI, Napoli.
- Pisanò, A. (2024a), *L'impatto dei contenziosi sulla crisi climatica. Il paradosso delle sentenze vuote*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 1, p. 95 ss.
- Pisanò, A. (2024b), *Soggettività non umana e diritti*, in "Storia Metodo Cultura", p. 323 ss.
- Pisillo Mazzeschi, R. (2024), *Diritti umani e cambiamento climatico: brevi note sulla sentenza KlimaSeniorinnen della Corte di Strasburgo*, in "Diritti umani e diritto internazionale", 2, p. 383 ss.
- Platjouw, F.M. (2016), *Environmental Law and the Ecosystem Approach. Maintaining ecological integrity through consistency in law*, Routledge, London-New York.
- Porciello, A. (2022a), *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma, 2022.
- Porciello, A. (2022b), *Transizione ecologica: tutela dell'ambiente o promozione del mercato? L'insostenibilità dell'economia sostenibile*, in "Etica & Politica", 3, p. 301 ss.
- Porciello, A. (2025), *Etica ambientale e ontologia della natura*, in "Diritto e clima", p. 191 ss.
- Porena, D. (2023), *Giustizia climatica e responsabilità intergenerazionale*, in "Rivista AIC", 3, p. 186 ss.

- Pozzo, B. (2021), *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in “Rivista giuridica dell’ambiente”, p. 271 ss.
- Pozzo, B. (2024), *Riflessioni privatistiche sulla tutela costituzionale dell’ambiente: uno sguardo di diritto comparato*, in A. Favole et. al. (a cura di), *I diritti della Natura. Confronti tra antropologia, filosofia e giurisprudenza*, Franco Angeli, Milano, p. 121 ss.
- Prieur, M., Sozzo G. (2012), (dir.), *La non régression en droit de l’environnement*, Bruylant, Bruxelles.
- Puleio, G. (2024), *Il contenzioso climatico come strategic litigation nella lotta alla crisi climatica*, in “Astrid-online”, 4, p. 1 ss.
- Ramajoli, M. (2022), *Attività economiche, poteri pubblici e tutela dell’ambiente nel nuovo art. 41 della Costituzione*, in Aa.Vv., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 169 ss.
- Rametta, R. (2023), “Utilità sociale e autonomia privata”: l’insegnamento di un Maestro, in “Persona e mercato”, p. 437 ss.
- Ramírez Cleves, G. (2025), *Los derechos de la naturaleza en Colombia: cambio de paradigma del antropocentrismo al ecocentrismo*, in “Quad. della decrescita”, 5, p. 173 ss.
- Razzano, G. (2024), *L’ambiente in Costituzione, accanto ad altri beni*, in L. Cassetti et al. (a cura di), *Studi in memoria di Beniamino Caravita, I*, Editoriale Scientifica, Napoli, p. 623 ss.
- Renna, M. (2025), *Limiti planetari e discrezionalità amministrativa*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 165 ss.
- Rescigno, F. (2021), *Quale riforma per l’articolo 9*, in “Federalismi.it”, paper 23 giugno 2021.
- Rescigno, F., Giorgini Pignatiello, G. (2023), (a cura di), *One Earth – One Health. La costruzione giuridica del Terzo Millennio*, Giappichelli, Torino.
- Rockström, J. et al. (2009), *A safe operating space for humanity*, in “Nature”, 461, p. 472 ss.
- Rodotà, S. (2012), *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari.
- Ronchetti, L. (2024), *Ecocostituzionalismo. La sovranità popolare di fronte alla crisi ecologica*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Ronchetti, L. (2025), in Aa.Vv., *Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in “Gruppo di Pisa”, 1.
- Roppo, V. (2024), *Diritto privato*, 9a ed., Giappichelli, Torino.
- Rossa, S. (2022), *Riflessioni giuspubblicistiche in merito alle teorie Nudge e One Health*, in “Corti supreme e salute”, p. 827 ss.
- Rossi, A. (2024), *La pronuncia “Giudizio universale” e profili critici di accesso alla giustizia*, in “Ordine internazionale e diritti umani”, p. 934 ss.
- Rossi, G. (2020), *Dallo sviluppo sostenibile all’ambiente per lo sviluppo*, in “Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente”, 1, p. 4 ss.

- Rossi, G., Monteduro M. (2020), (a cura di), *L'ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed economici*, Giappichelli, Torino.
- Rota, R. (2021), *Riflessioni sul principio "do no significant harm" per le valutazioni di ecosostenibilità: prolegomeni per un nuovo diritto climatico-ambientale*, in "Astrid-online", 10.
- Rota, R. (2022), *PNRR e misure sulle valutazioni di impatto ambientale. Il cambiamento climatico come matrice guida*, in "Astrid-online", 12.
- Rota, R. (2024a), *L'incidenza della novella costituzionale degli articoli 9 e 41 sul bilanciamento degli interessi*, in "Astrid-online", 4, p. 1 ss.
- Rota, R. (2024b), *La "minaccia esistenziale" del cambiamento climatico tra diritti inviolabili e conformazione delle politiche pubbliche. La pronuncia CEDU (ECHR 087/2024) e la decisione del Tribunale civile di Roma "Giudizio Universale" (26/2/2024) a raffronto*, in "Astrid-online", 6, p. 1 ss.
- Ruggeri, A. (2022), *I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in "Consulta online", p. 580 ss.
- Ruggeri, L. (2023), *Diritto della transizione e sostenibilità: tra tutela del mercato e protezione della persona*, in L. Ruggeri, A.E. Caterini (a cura di), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, ESI, Napoli, p. 32 ss.
- Salanitro, U. (2024), *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in "Rivista di diritto civile", p. 229 ss.
- Santos Silva, M. et al. (2024), (eds), *Routledge Handbook of Private Law and Sustainability*, Routledge, Abingdon-New York.
- Scarcella, A. (2025), *La politica climatica della Svizzera viola i diritti umani - Parte I*, in "Ambiente e sviluppo", 1, p. 11 ss.
- Scarpati, A. (2023), *Principio di non regressione nell'ordinamento belga e francese, tra formante giurisprudenziale e normativo*, in "DPCE online", n. sp., p. 759 ss.
- Scarselli, G. (2022), *I nuovi artt. 9 e 41 Cost.: centralità dell'uomo e limiti di revisione costituzionale*, in "Giustizia insieme", 10 marzo 2022.
- Scarselli, G. (2024), *Contenzioso climatico e giurisdizione*, in "Giustizia insieme", 26 novembre 2024.
- Scarselli, G. (2025), *Per una corretta lettura della recente ordinanza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in "Judicium", 29 luglio 2025.
- Schirmer, J.-E. (2023), *Nachhaltiges Privatrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen.
- Semeraro, M.M. (2023), *Libertà di iniziativa economica e utilità sociale: statuto organizzativo dell'impresa e autonomia negoziale alla luce del Green Deal europeo*, in F. La Rosa (a cura di), *Costituzione, legalità e aziende*, Franco Angeli, Milano.
- Serafinelli, L. (2024), *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Giappichelli, Torino.

- Serafinelli, L. (2025), *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.: navigare nel mare (forse un poco meno?) incerto del contenzioso climatico all'italiana*, in “DPCE online OCA”, 29 luglio 2025.
- Serres, M. (1991), *Il contratto naturale* (1990), trad. di A. Serra, Feltrinelli, Milano.
- Severini, G., Carpentieri, P. (2021), *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in “Giustizia insieme”, 22 settembre 2021.
- Severino, R.R. (2025a), *La sentenza della Corte d'appello dell'Aja nel caso Milieudefensie et al. c. Shell e i possibili sviluppi del caso Greenpeace et al. c. Eni et al. Il 2025 sarà l'anno decisivo per il contenzioso climatico italiano?*, in “Dialoghi di diritto dell'economia”, 1, p. 45 ss.
- Severino, R.R. (2025b), *Una storica vittoria per il clima?*, in “LaCostituzione.info”, 4 agosto 2025.
- Siracusa, L. (2025), *L'ambiente come bene giuridico in senso penalistico*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 23 ss.
- Somma, A. (2021), *Sull'identità del diritto latinoamericano*, in L. Lloredo Alix, A. Somma (a cura di), *Scritti in onore di Mario Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica*, Accademia University Press, Torino.
- Somma, A. (2023), *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene*, in “DPCE online”, n. sp., 2, p. 275 ss.
- Sottile, G. (2019), *Introduzione*, in I. Angus, *Di fronte all'Anthropocene. Il capitalismo fossile e la crisi del sistema Terra* (2016), a cura di G. Sottile, A. Cocuzza, Asterios, Trieste, p. 13 ss.
- Sozzo, G. (2019), *Derecho Privado Ambiental. El giro ecológico del Derecho Privado*, Rubinzal – Culzoni, Salta.
- Stavenato, N. (2024), *Se un fisico legge la sentenza “Giudizio Universale”*, in “LaCostituzione.info”, 29 marzo 2024.
- Steffen, W. et al. (2015), *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in “Science”, 347, p. 736.
- Steible, B. (2025), *¿Hacia un constitucionalismo econcentrista? Sobre los derechos del Mar Menor*, in “Diritto e clima”, p. 629 ss.
- Suman, F. (2025), *Transizione ecologica: buone notizie dall'UE ma serve una spinta ulteriore*, in “ilbolive.unipd.it”, 5 giugno 2025.
- Tagliasacchi, E. (2025), *La prospettiva del One Health nella giurisprudenza del Consiglio di Stato*, in “Corti supreme e salute”, p. 277 ss.
- Tallacchini, M. (1996), *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Tallacchini, M. (1998), *Una scienza per la natura, una filosofia per la terra*, in Ead. (a cura di), *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, Vita e Pensiero, Milano, p. 1 ss.
- Thompson, D. (2007), *In rappresentanza delle generazioni future. Presentismo politico e amministrazione fiduciaria democratica*, in “Filosofia e questioni pubbliche” 1, p. 13 ss.



- Tolusso, E. (2020), in I. Capurso *et al.*, *L'insostenibile leggerezza della sostenibilità: i limiti dell'attuale ecopolitica*, in "Geography Notebooks", 2, p. 147 ss.
- Tripodina, C. (2023), *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in "Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente", 2, p. 332 ss.
- Trivi, G. (2024a), *Catalogo aperto delle emissioni pericolose e tutela della persona tra diritto interno ed europeo*, in "LaCostituzione.info", 1° luglio 2024.
- Trivi, G. (2024b), *La mitigazione climatica dopo le decisioni CEDU e ITLOS*, in "LaCostituzione.info", 22 maggio 2024.
- Troisi, A. (2025), *Cosa c'è dietro il ritiro della direttiva "Green Claims"*, in "Lavoce.info", 15 luglio 2025.
- Tulumello, G. (2024), *Tutela dell'ambiente, attività amministrativa, sindacato giurisdizionale: un cambio di prospettiva?*, in "Diritto dell'economia", 2, p. 257 ss.
- Tulumello, G. (2025), *Il sindacato giurisdizionale sull'azione e inazione pubblica in materia di tutela dell'ambiente*, in A. Federico, V. Bilardo (a cura di), *Ambiente biodiversità ecosistemi. Per un sistema integrale di tutele*, Pacini, Pisa, p. 177 ss.
- Valaguzza, S., Hughes, M.A. (2022), (eds), *Interdisciplinary Approaches to Climate Change for Sustainable Growth*, Springer, Cham, 2022.
- Valeri, M. *et al.* (2021), (a cura di), *Resilienza e sostenibilità: dinamiche globali e risposte locali*, Giappichelli, Torino.
- Vargas-Chaves, I. *et al.* (2024), *El principio in dubio pro natura: un desafío regulatorio clave para la incorporación de la incertidumbre en la gestión ambiental de los riesgos*, in "Quaestio iuris", 3, p. 31 ss.
- Viola, P. (2023), *Ordinamenti giuridici adattivi e istanze di autonomia epistemologica: la costituzionalizzazione dell'ambiente e del clima*, in "DPCE online", n. sp., 2, p. 439 ss.
- Violini, L. (a cura di) (2023), *One Health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Giappichelli, Torino.
- Vivoli, G. (2024), *L'eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale: la doppia chiave di lettura della sentenza n. 105/2024 sul c.d. "decreto Priolo" alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in "AmbienteDiritto.it", 4, p. 261 ss.
- Vogliotti, M. (2007), *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Giappichelli, Torino.
- Voigt, C. (2013), *The principle of sustainable development. Integration and ecological integrity*, in Ead. (ed.), *Rule of Law for Nature. New Dimensions and Ideas in Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 146 ss.
- Zarro, M. (2022), *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, ESI, Napoli, 2022.



- Zarro, M. (2024), *Ruolo delle Autorità indipendenti nel contrasto al cambiamento climatico*, in P. Perlingieri et al. (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili*, ESI, Napoli, p. 395 ss.
- Zorzetto, S. (2023), *Resilienza tra metafora e politica del diritto. Le sfide della certezza e regolazione nelle “società del rischio e delle emergenze”*, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 3, p. 196 ss.



# Il caso “RLC c. ENI” e il primo glossario della decarbonizzazione: l’attività dei PCN nella definizione di *best practices* in materia di emergenza climatica

Nadia Perrone

## 1. Introduzione

Sin dalla loro istituzione, i Punti di Contatto Nazionali (PCN), previsti quali sistemi di monitoraggio per l’applicazione delle Linee Guida OCSE per le imprese<sup>1</sup>, si sono rivelati dei validi organismi davanti ai quali le vittime dell’attività d’impresa hanno potuto ricorrere in caso di violazione dei propri diritti umani o delle norme a tutela dell’ambiente. La loro particolare natura consente di fornire risposte in maniera celere, efficace ed economica. Inoltre, seppur non in modo vincolante come farebbe una sentenza, i PCN contribuiscono a definire dei modelli di comportamento per le imprese in relazione a circostanze concrete. L’attività di conciliazione e mediazione, spesso conclusa con l’elaborazione di accordi tra le parti e raccomandazioni, ha consentito di chiarire gli standard più astratti contenuti nelle Linee Guida e di determinare le condotte più adatte per una corretta *due diligence* in materia di ambiente e diritti umani.

Proprio tale attività dei PCN ha contribuito allo sviluppo del concetto di *climate due diligence*, che le imprese sono ora sempre più chiamate a svolgere. Allo stesso modo, gli accordi raggiunti tra le parti determinano spesso la nascita di *best practice* per le imprese volte al corretto espletamento della *due diligence*.

In questo quadro si colloca la vicenda Rete Legalità per il Clima c. ENI, oggetto di studio nel presente contributo. Il caso, conclusosi recentemente davanti al PCN italiano, ha richiesto l’adozione da parte della multinazionale di un “glossario della decarbonizzazione”, al fine di meglio specificare gli impegni effettivamente assunti dall’impresa in questo campo.

---

<sup>1</sup> OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1976.

Nella prima parte del contributo, saranno presentati i Punti di Contatto Nazionali e ci si soffermerà sulla natura, origine e disciplina del PCN italiano (Sezione 2); di seguito, saranno analizzati alcuni casi climatici presentati davanti a tali organismi che, attraverso la loro attività conciliativa, hanno iniziato a definire *best practice* in materia di cambiamento climatico, anche anticipando il concetto di *climate due diligence* (Sezione 3); a questo punto, sulla base delle informazioni rese pubbliche dalle parti, sarà oggetto di studio il caso avviato davanti al PCN italiano contro ENI e, in particolare, sarà approfondito lo strumento del “glossario”, previsto nell’accordo finale (Sezione 4); l’utilità e l’efficacia del glossario quale nuova *best practice* sarà valutata operando un confronto con il contenuto di due Direttive di recente adozione da parte dell’Unione Europea, la Direttiva 2024/825 in materia di *Greenwashing* (Sezione 4.1) e la Direttiva 2024/1760 sulla *Corporate Sustainability Due Diligence* (Sezione 4.2); si concluderà con delle osservazioni complessive circa l’influenza delle pronunce dei PCN nella definizione di *best practice* in materia climatica, che potrebbero essere oggetto di replicazione sia da parte delle imprese, in ottemperanza ai sempre più stringenti obblighi di *climate due diligence*, che da altri PCN o giudici in potenziali future istanze o veri e propri giudizi.

## 2. Il Punto di Contatto Nazionale: origine e disciplina all’interno dell’ordinamento italiano

Le “Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa” costituiscono uno dei principali atti di diritto internazionale in materia di imprese e diritti umani. Tali raccomandazioni si rivolgono agli Stati che vi hanno aderito e definiscono un complesso di principi e standard non vincolanti per una condotta più responsabile dell’impresa. Dalla loro pubblicazione, il testo è stato oggetto di varie integrazioni ed aggiornamenti<sup>2</sup>. L’ultima versione del 2023 affianca alle tradizionali aree di interesse della responsabilità di impresa - diritti umani, diritti dei lavoratori, ambiente, corruzione, tutela dei consumatori - anche la tematica del cambiamento climatico e della biodiversità<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Le Linee Guida sono state revisionate nel 1979, 1984, 1991, 2000 e 2011.

<sup>3</sup> OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, 8 giugno 2023, disponibile al link: <<https://www.oecd.org/en/publications/>

Oltre a tali raccomandazioni, nella seconda parte delle Linee Guida è introdotto un meccanismo di attuazione, i Punti di Contatto Nazionali, che ciascuno Stato aderente alle Linee Guida si impegna ad istituire. Tali organi hanno principalmente il compito di diffondere le raccomandazioni, di sensibilizzare le imprese e di gestire le c.d. “istanze specifiche”. In quest’ultimo caso, i Punti di Contatto Nazionale agiscono in quanto meccanismi non giudiziali di composizione delle controversie, fornendo attività di mediazione e conciliazione in ipotesi di contrasto tra uno o più portatori di interesse ed una o più imprese, derivanti dalla presunta violazione delle Linee Guida.

I PCN istituiti nei vari Stati aderenti possono differire per struttura organizzativa, forme di finanziamento e applicazione delle competenze<sup>4</sup>. Tuttavia, le Linee Guida dell’OCSE stabiliscono requisiti generali per garantirne l’“equivalenza funzionale”<sup>5</sup>. Si tratta di criteri fondamentali di efficacia delle funzioni che ciascun PCN deve avere, a prescindere dalla forma istituzionale rispettivamente assunta. Con riferimento alla loro struttura, i PCN possono essere agenzie costituite all’interno di un unico ministero, o composte da rappresentanti di due o più ministeri, o agenzie costituite da rappresentanti del governo, associazioni di imprese, sindacati e ONG, oppure agenzie composte da soli esperti indipendenti<sup>6</sup>.

In Italia, il Punto di Contatto Nazionale è stato istituito con la legge 273/2002 ed è collocato all’interno del Ministero dello Sviluppo Economico. In questi anni, il PCN ha svolto attività di promozione delle Linee Guida a favore di imprese, istituzioni, sindacati, ONG, università, ed ha avuto modo di intervenire in più occasioni in controversie coinvolgenti imprese italiane<sup>7</sup>, al fine di dirimere contrasti riguardanti l’applicazione delle Linee Guida in casi concreti. L’organismo si compone di: un Presidente, che adotta gli atti conclusivi

---

oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct\_81f92357-en.html>.

<sup>4</sup> Per un’analisi a riguardo si veda Palombo 2019.

<sup>5</sup> *Ibid*, Procedures, para. 1.

<sup>6</sup> OECD, National Contact Points for Responsible Business Conduct: Providing access to remedy: 20 years and the road ahead, 2020, p. 12. Disponibile al link: <<https://mneguidelines.oecd.org/NCPs-for-RBC-providing-access-to-remedy-20-years-and-the-road-ahead.pdf>>.

<sup>7</sup> Dal database ufficiale OCSE risultano essere 25 le istanze specifiche presentate davanti al PCN italiano dal 2005 ad oggi.

della procedura, offre alle parti i buoni uffici del PCN, concorda con esse la figura del mediatore, definisce la durata indicativa della fase di assistenza e redige il rapporto sull'eventuale accordo raggiunto dalle parti; un Segretariato, che principalmente fornisce assistenza nella fase di presentazione dell'istanza, anche supportando nella redazione della stessa, e chiarisce gli obblighi delle parti, in particolare in termini di riservatezza; un Comitato, che svolge un ruolo consultivo e di supporto. Nel Comitato rientrano membri dei Ministeri dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Giustizia, delle Politiche Agricole, e Forestali, della Salute. Vi partecipano anche sindacati e associazioni dell'imprenditoria e del settore bancario<sup>8</sup>.

Come specificato nel manuale che disciplina le procedure di gestione delle istanze specifiche<sup>9</sup>, il comportamento secondo buona fede costituisce una preconditione fondamentale per il corretto espletamento della procedura di conciliazione davanti al Punto di Contatto. Le parti dovranno rispondere tempestivamente, evitare di travisare fatti o minacciare ritorsioni e, soprattutto, dovrà essere mantenuta la riservatezza dei lavori, ove opportuno. Dall'altro lato, i Punti di Contatto si impegnano a risolvere le controversie in modo imparziale, prevedibile, equo e compatibile con i principi e gli standard delle Linee Guida. Soprattutto, il comportamento dei PCN deve fondarsi sul principio della trasparenza: quando si riceve un'istanza se ne deve dare notizia, così come l'esito della procedura deve essere reso pubblico mediante il sito internet del PCN.

Fondamentale, dunque, è il bilanciamento tra trasparenza dell'attività dell'ente e il principio di riservatezza a garanzia delle parti, necessario a generare fiducia nel meccanismo. Il PCN si impegna a proteggere le informazioni sensibili dell'impresa e delle parti coinvolte, anche preservando l'anonimato nella pubblicazione della notizia, se le circostanze lo richiedono. Le stesse parti, dovranno rispettare il carattere confidenziale della procedura, non divulgando documenti, fatti, argomenti e altre informazioni riportate negli incontri. Durante la fase di conciliazione,

---

<sup>8</sup> Maggiori informazioni circa l'attività del Punto di Contatto Nazionale italiano sono reperibili sul sito ufficiale, al link: <<https://pcnitalia.mise.gov.it/index.php/it/il-pcn>>.

<sup>9</sup> Manuale per la gestione delle istanze specifiche presentate al Punto di Contatto Nazionale italiano, reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, al link: <https://pcnitalia.mise.gov.it/attachments/article/2031433/Manuale%20procedura%20istanze%20IT2019.pdf>.

al fine di favorire un clima disteso per il raggiungimento dell'accordo, le parti non dovranno pubblicizzare il contenuto della procedura. Una volta raggiunto l'accordo, le parti definiranno se e con che modalità il contenuto potrà essere reso noto. La violazione di queste regole di comportamento a garanzia della riservatezza, in quanto espressione di mancata collaborazione e buona fede tra le parti, possono comportare l'interruzione e la conclusione anticipata della procedura davanti al PCN.

È legittimato a presentare istanze davanti ai PCN chiunque abbia un interesse rilevante alla questione (singoli individui, sindacati, associazioni, altre imprese), anche in rappresentanza di terzi. Destinatari sono le imprese multinazionali che, sebbene le Linee Guida non ne diano una specifica definizione, sulla base delle indicazioni fornite, sono da intendersi quelle imprese, di proprietà pubblica o privata, operanti in qualsiasi settore dell'economia, che si compongono di imprese o altre entità stabilite in più di un paese e tra di loro coordinate. Le istanze possono essere presentate contro una o più imprese multinazionali con sede in Italia o contro imprese multinazionali operanti in Italia, qualora abbiano sede in un altro Paese aderente alle Linee Guida<sup>10</sup>.

La procedura davanti al PCN dovrebbe avere una durata di 12 mesi, tuttavia il termine può essere esteso se le circostanze lo richiedono. A seguito dell'esito positivo di una fase di valutazione iniziale, volta a determinare se la questione merita di essere approfondita, segue la fase di assistenza delle parti vera e propria. Le parti, nel termine stabilito dal PCN, comunicano al medesimo se accettano i buoni uffici e concordano con il PCN il soggetto che dovrà condurre la fase di conciliazione o mediazione. Il mediatore potrà essere un membro del Segretariato o del Comitato, che non abbia partecipato alla fase di valutazione iniziale, oppure un soggetto esterno al PCN, scelto per competenza ed autorevolezza.

Nella fase di assistenza delle parti, il PCN presta i suoi buoni uffici volti al raggiungimento di una soluzione consensuale. Il conciliatore può convocare le parti, disgiuntamente o congiuntamente, ogni volta che lo ritenga necessario, sentire altri soggetti oltre quelli indicati dalle parti, procedere all'integrazione della documentazio-

---

<sup>10</sup> Hanno aderito alla “Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali” tutti i Paesi OCSE, più Argentina, Brasile, Costa Rica, Egitto, Giordania, Kazakhstan, Lituania, Marocco, Perù, Uruguay, Bulgaria, Romania, Croazia, Mauritius, Tunisia e Ucraina. Si veda: <<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0144#adherents>>.

ne in proprio possesso, acquisire elementi nuovi, richiedere il parere delle autorità competenti, di esperti, consultare i PCN di altri paesi, sollecitare il parere del Comitato Investimenti dell'OCSE, nel caso di dubbi sull'interpretazione delle Linee Guida.

L'attività del PCN può concludersi con una valutazione iniziale negativa, con il raggiungimento di un accordo tra le parti o con una dichiarazione finale, prevista in caso di mancato accordo. In ogni caso, l'esito della procedura è sempre reso pubblico e prima della sua pubblicazione le parti hanno la possibilità di presentare delle osservazioni.

Se le parti lo richiedono, i PCN possono fornire assistenza anche nella fase successiva al raggiungimento dell'accordo, al fine di garantirne l'attuazione. Nel caso di mancato accordo e di dichiarazione finale con raccomandazioni per le parti, il PCN può verificare come esse ne abbiano dato seguito mediante la richiesta di un rapporto, che sarà pubblicato sul sito internet.

### **3. Cambiamento climatico e rimedi per le vittime: i casi climatici davanti ai PCN**

Dall' istituzione dei PCN ad oggi, il database OCSE ha registrato oltre 650 istanze specifiche presentate davanti a Punti istituiti in più di 100 paesi<sup>11</sup>. La loro presenza e la loro natura hanno reso più semplice per le vittime dell'attività d'impresa ricorrere per richiedere rimedi effettivi per le violazioni subite. Infatti, a fronte delle difficoltà sostenute dalle vittime nell'accesso alla giustizia<sup>12</sup>, quali la disparità di potere, onerose spese legali, un limitato accesso all'assistenza legale, alle prove e alle informazioni<sup>13</sup>, i PCN garantiscono un rimedio più immediato, accessibile ed economicamente sostenibile.

La disparità tra le parti può essere superata grazie al potere investigativo dei PCN che, seppur limitato, consente la ricerca di informazioni e prove, spesso di difficile recepimento per le vittime. L'attività esplicata davanti ai PCN non prevede costi procedurali o una costosa assistenza legale. Soprattutto, l'attività di mediazione svolta dai PCN si allontana dalla logica *"win – lose"* propria della Corti, volta alla compensazione

---

<sup>11</sup> Il database ufficiale delle istanze presentate dinanzi ai PCN è reperibile al link: <https://mneguidelines.oecd.org/database/>.

<sup>12</sup> Ruggie 2008.

<sup>13</sup> O'Brien, Martin-Ortega 2022.



economica per il danno subito, e può garantire forme di riparazione personalizzate che siano in più in linea con i reali bisogni delle vittime. Infatti, rimedi sostanziali, quali le scuse, la restituzione, la riabilitazione, sanzioni punitive (sia penali o amministrative, come le multe), e la prevenzione di danni attraverso, ad esempio, la garanzia di non ripetizione, possono talvolta dimostrarsi più utili per le vittime<sup>14</sup>.

Di fatto, i PCN sono divenuti degli strumenti rimediali a base statale, complementari ai sistemi giudiziari propriamente detti<sup>15</sup>, davanti ai quali è possibile valutare la *due diligence* condotta dall'impresa in materia di diritti umani, ambiente e clima, prevista a livello internazionale non solo dalle Linee Guida OCSE, ma anche dai Principi Guida su Imprese e Diritti Umani<sup>16</sup>.

Tali Principi, elaborati del 2011 dalle Nazioni Unite, prevedono l'obbligo degli Stati di proteggere dalla violazione dei diritti umani (Pilastro I), una responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, mediante l'adozione di sistemi di *due diligence* volti a individuare, prevenire e mitigare impatti negativi sui diritti umani (Pilastro II), e la previsione di rimedi effettivi per le vittime (Pilastro III). Con riferimento a quest'ultimo, i PCN rientrano tra le istituzioni di tipo stragiudiziale e livello statale che possono garantire il diritto delle vittime a ricevere un'adequata risposta agli impatti negativi subiti.

Sebbene i Principi Guida facciano specifico riferimento alla c.d. *Human Rights Due Diligence* (HRDD) dell'impresa, il riconoscimento dello stretto legame intercorrente tra cambiamento climatico e violazione dei diritti umani<sup>17</sup>, recentemente confermato anche dalla Corte EDU<sup>18</sup>, insieme all'emergere delle c.d. *Corporate Climate litigations*<sup>19</sup>,

---

<sup>14</sup> Buhmann 2023, p. 11.

<sup>15</sup> Human Rights Council, 'Improving Accountability and Access to Remedy or Victims of Business-Related Human Rights Abuse Through State-Based Non-Judicial Mechanisms', A/HRC/38/20, 2018, para 21, Annex: 3.1–3.8, 4.1.

<sup>16</sup> ONU, Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 2011. Disponibili in una traduzione italiana al link: <[https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione\\_Principi\\_Guida\\_ONU\\_imprese\\_diritti\\_umani.pdf](https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/Fasciglione_Principi_Guida_ONU_imprese_diritti_umani.pdf)>.

<sup>17</sup> Burger, Wentz 2015.

<sup>18</sup> Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *KlimaSeniorinnen v Switzerland*, 9 Aprile 2024. In particolare, la Corte ha stabilito che l'articolo 8 della Convenzione comprende il diritto ad una protezione efficace da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi del cambiamento climatico sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita.

<sup>19</sup> A riguardo si veda BIICL, "Global Toolbox on Corporate Climate Litigations", disponibile al link: <<https://www.biicl.org/ccl-toolbox>>.

hanno portato ad un graduale consolidamento del connesso concetto della c.d. *Climate Due Diligence*. Con questo termine si intende fare riferimento ad una particolare dimensione della HRDD, che tiene conto dell'impatto che l'impresa ha sul cambiamento climatico e spinge le imprese ad includere gli obiettivi climatici all'interno dei propri processi e politiche aziendali<sup>20</sup>.

L'attività esplicata davanti ai PCN ha contribuito all'evoluzione di questa nozione. Mediante un'interpretazione estensiva della valutazione dell'impatto ambientale previsto dal capitolo VI della versione originale delle Linee Guida OCSE, già nel 2017 era stata presentata un'istanza davanti al PCN olandese contro la banca ING per questioni climatiche<sup>21</sup>. I ricorrenti reclamavano una responsabilità della banca per gli investimenti impattanti negativamente sul cambiamento climatico, lamentando che la stessa non avesse adeguatamente individuato degli obiettivi di riduzione delle emissioni dei propri prodotti finanziari. Nella dichiarazione finale, il PCN chiedeva a ING di rispettare le Linee Guida OCSE e di definire degli obiettivi climatici in linea con l'Accordo di Parigi.

Un'altra istanza ha riguardato la British Petroleum<sup>22</sup>, richiamata davanti al PCN inglese per le sue campagne pubblicitarie che, secondo gli istanti, lasciavano credere in maniera ingannevole al pubblico che l'impresa stesse abbassando i propri livelli di emissioni, mentre la stessa continuava ad investire in combustibili fossili. Ancora, nel gennaio 2020, il PCN australiano era stato chiamato a valutare l'istanza presentata contro la Australia and New Zealand Banking Group Ltd (ANZ)<sup>23</sup>. Sul modello del caso ING in Olanda, gli istanti lamentavano, in primo luogo, la mancanza di informativa da parte dell'ANZ sulle

---

<sup>20</sup> Macchi 2022, pp. 93–119.

<sup>21</sup> PCN olandese, BankTrack, et al. vs. ING Bank, 2017, maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://climatecasechart.com/non-us-case/banktrack-et-al-vs-ing-bank/>>.

<sup>22</sup> PCN inglese, ClientEarth vs BP, Complaint against BP in respect of violations of the OECD Guidelines, 2019, maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://climatecasechart.com/non-us-case/complaint-against-bp-in-respect-of-violations-of-the-oecd-guidelines/>>.

<sup>23</sup> Specific Instance filed to the Australian National Contact Point under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises by FoE Australia and Others v ANZ Bank Group Limited, PCN Australiano, 2020, maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://climatecasechart.com/non-us-case/specific-instance-filed-to-the-australian-national-contact-point-under-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-by-foe-australia-and-others-v-anz-bank-group-limited/>>.

sue emissioni indirette di gas a effetto serra derivanti dai suoi prestiti alle imprese e l'insufficienza di una *climate due diligence* in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Inoltre, veniva segnalato il mancato intervento di ANZ per prevenire o mitigare i suoi effetti negativi sull'ambiente e una scarsa attenzione all'interesse dei consumatori a ricevere informazioni sufficienti sulle sue emissioni indirette al fine di prendere decisioni informate.

Nei casi sopra presentati i PCN iniziavano ad affrontare la questione dell'emergenza climatica e già delineavano un obbligo, in fase embrionale, di integrazione della dimensione climatica all'interno dei piani di vigilanza, report e comunicazioni esterne dell'impresa<sup>24</sup>. Tuttavia, con la revisione di giugno 2023, le Linee Guida OCSE hanno meglio chiarito i contorni della *Climate Due Diligence*. Nel Commentario revisionato del Capitolo VI sull'ambiente, si riconosce l'importante ruolo delle imprese nella riduzione delle emissioni e nel raggiungimento di un'economia “*climate-resilient*”<sup>25</sup>. Secondo le Linee Guida, le imprese dovrebbero evitare attività che contrastino con l'adattamento climatico ed implementare politiche basate su dati scientifici. In particolare, si richiede l'adozione di piani di transizione per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e l'implementazione ed il monitoraggio a breve, medio e lungo periodo dei propri obiettivi di emissioni. Questi ultimi dovranno essere aggiornati periodicamente in relazione alle ultime prove scientifiche disponibili e ai processi di transizione definiti a livello nazionale. Interessante, inoltre, è l'invito a dare priorità all'eliminazione e riduzione delle fonti di emissione rispetto alle misure di compensazione e neutralizzazione, che le imprese dovrebbero prendere in considerazione solo in via residuale<sup>26</sup>.

Mediante un'analisi compiuta sul database ufficiale OCSE<sup>27</sup> e sul database elaborato da OECD Watch<sup>28</sup> sulle istanze presentate davanti ai PCN, sono quattro i casi che si sono fondati sulle Linee Guida revisionate e hanno espressamente richiamato la *climate due diligence*.

---

<sup>24</sup> Macchi 2022, p. 101.

<sup>25</sup> *Supra* n. 2, capitolo VI, para. 76.

<sup>26</sup> *Ibid*, para. 77.

<sup>27</sup> OECD Database of specific instances, disponibile al link <<https://mneguidelines.oecd.org/database/>>.

<sup>28</sup> OECD Watch, Complaint database, disponibile al link: <<https://www.oecdwatch.org/complaints-database/>>. Tale database comprende tutti i reclami presentati da organizzazioni della società civile davanti ai PCN dal 2000 ad oggi.

Al momento in cui si scrive, sono ancora tutti pendenti. Il primo caso ha coinvolto, nel dicembre 2023, le compagnie aeree British Airways e Virgin Atlantic<sup>29</sup>. Nell'istanza davanti al PCN inglese veniva lamentata la violazione degli interessi dei consumatori (Capitolo VII delle Linee Guida), l'assenza di una *risk-based due diligence* per l'impatto ambientale dell'attività d'impresa, e la mancata promozione di maggiori livelli di consapevolezza tra i consumatori rispetto alle implicazioni ambientali dei servizi e prodotti (Capitolo VI, paragrafo 5, lettera c, delle Linee Guida). Un'altra istanza ha riguardato la Banca degli Stati Uniti<sup>30</sup>, l'US EXIM, alla quale è stato richiesto davanti al PCN statunitense di relazionare sulle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra (ambito 1, 2 e 3) di tutti i progetti che sostiene, ha sostenuto in passato e sosterrà in futuro e di porre fine al sostegno ai progetti riguardanti combustibili fossili. Analogamente, è stato richiesto al fondo pensionistico lussemburghese, SICAV FIS, di definire una strategia di investimento sostenibile, che tenesse conto dell'impatto sul cambiamento climatico e fosse in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi<sup>31</sup>. Infine, un'istanza davanti al PCN olandese ha riguardato la società One-Dyas per l'attività di estrazione di gas fossile da giacimenti del Mare del Nord<sup>32</sup>. I ricorrenti hanno ritenuto che non fosse stata predisposta un'adeguata valutazione dell'impatto del progetto sui diritti umani e sull'ambiente e che l'impatto climatico fosse stato mal rappresentato nelle comunicazioni pubbliche.

Alla luce di quanto detto, è chiaro che i PCN abbiano avuto ed hanno un importante ruolo nella formulazione di *best practice* delle imprese in materia climatica. Tali organismi hanno iniziato a pronunciarsi

---

<sup>29</sup> Possible vs. British Airways and Virgin Atlantic, PCN Regno Unito, 30 novembre 2023. Maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://www.oecdwatch.org/complaint/possible-vs-british-airways-and-virgin-atlantic/>> .

<sup>30</sup> Friends of the Earth US vs. Export-Import Bank of the United States, PCN Stati Uniti 4 dicembre 2023. Maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://www.oecdwatch.org/complaint/friends-of-the-earth-us-vs-export-import-bank-of-the-united-states/>> .

<sup>31</sup> Greenpeace Luxembourg vs. Fonds de Compensation de la Sécurité sociale SICAV FIS, PCN Lussemburgo, 11 marzo 2024. Maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://www.oecdwatch.org/complaint/greenpeace-luxembourg-vs-fonds-de-compensation-de-la-securite-sociale-sicav-fis/>> .

<sup>32</sup> VU Climate Change and Sustainability Law Clinic et al. vs. One-Dyas, PCN Olanda, 23 gennaio 2024. Maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://www.oecdwatch.org/complaint/vu-climate-change-and-sustainability-law-clinic-et-al-vs-one-dyas/>> .

in materia climatica e a definire condotte specifiche per le imprese in tal senso già prima dell’inclusione della *climate due diligence* all’interno delle revisioni del 2023. Coerentemente, a seguito di tale modifica delle Linee Guida, i PCN continuano a specificare il contenuto dei principi e definiscono nuove regole di comportamento in questo campo. Dalle raccomandazioni, dagli accordi o dalle dichiarazioni finali rilasciate dai PCN possono trarsi nuovi parametri, utili alle imprese per adeguare la propria condotta, e agli altri PCN o Corti per fondare future pronunce.

#### **4. Rete Legalità per il Clima c. ENI: il primo caso climatico davanti al PCN italiano**

Il caso avviato il 14 febbraio 2022 da Rete Legalità per il Clima contro ENI costituisce la prima istanza in materia di cambiamento presentata davanti al PCN italiano<sup>33</sup>, nonché il primo caso italiano conclusosi dopo l’introduzione delle revisioni di giugno 2023. I ricorrenti sostenevano che ENI avesse adottato un piano industriale per il prossimo futuro incompatibile con l’emergenza climatica. Per esempio, ENI aveva previsto di aumentare la produzione petrolifera del 4% ogni anno almeno fino al 2024, facendo affidamento sulla tecnologia a emissioni negative (7 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub> stoccate ogni anno entro il 2030)<sup>34</sup>.

Inoltre, la società non aveva reso pubbliche le valutazioni sul rischio climatico dell’attività condotta, né il metodo utilizzato per compiere tale analisi, di fatto rendendo poco verificabile l’efficienza ed effettività delle politiche adottate per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, come dichiarato pubblicamente dalla società. Sebbene non fossero ancora state pubblicate le revisioni delle Linee Guida OCSE riguardanti il cambiamento climatico, l’istanza ne ha anticipato il dettato, vertendo in maniera chiara sugli obblighi di *climate due diligence* che ENI avrebbe dovuto adeguatamente condurre e rendere nota. Come visto nel precedente paragrafo, ciò è stato reso possibile dalla presenza di analoghi precedenti davanti ad altri PCN e da

---

<sup>33</sup> Legalità per il clima on behalf of 10 CSOs vs. ENI S.p.A., 2022, maggiori informazioni sul caso sono disponibili al link: <<https://www.oecdwatch.org/complaint/legalita-per-il-clima-on-behalf-of-10-csos-vs-eni-s-p-a/>>.

<sup>34</sup> Un’analisi del caso è anche fornita dal database Sabin Center al link <<https://climatecasechart.com/non-us-case/rete-legalita-per-il-clima-legality-for-climate-network-and-others-v-eni/>>.

una lettura più estesa del capitolo VI delle Linee Guida che, rinviando alle norme di diritto internazionale dell'ambiente in genere, includono anche atti adottati in materia di cambiamento climatico, quali l'Accordo di Parigi.

I ricorrenti hanno chiesto che ENI formalmente ed esplicitamente dichiarasse l'emergenza climatica, si identificasse quale soggetto intrinsecamente e sistematicamente climalterante e, di conseguenza, si interrogasse sulla sostenibilità climatica della propria strategia industriale. Tra le principali critiche avanzate nell'istanza rispetto all'attività dell'impresa vi sono state: l'assenza di un piano strategico della società che prevedesse una riduzione sufficiente delle emissioni di gas a effetto serra nei prossimi anni; la mancanza di una valutazione dell'impatto climatico delle attività della società; l'assenza di informazioni trasparenti e adeguate; e la mancata elaborazione di un piano per la prevenzione e la mitigazione dei rischi. A riguardo, è stata chiesta la definizione di un piano industriale per il periodo, ritenuto cruciale, tra il 2021 e 2040, basandosi sulla formula scientifica di Lenton sull'emergenza climatica<sup>35</sup>.

Il PCN italiano, investito della questione, ha adottato la sua valutazione iniziale il 21 dicembre 2022 e ha accettato l'istanza specifica per ulteriori approfondimenti. Tuttavia, il contenuto di tale valutazione è rimasto riservato al fine di facilitare il dialogo tra le parti. A seguito della fase di assistenza, il 26 luglio 2024, è stato pubblicato un comunicato concordato tra le parti, in cui sono stati resi noti alcuni punti dell'accordo raggiunto<sup>36</sup>. Le parti hanno dichiarato di aver definito congiuntamente le modalità di condivisione delle informazioni necessarie a ricostruire i modi e la tipologia di *due diligence* dell'Impresa rispetto alle sue attività potenzialmente climalteranti nell'ottica delle Linee Guida. ENI ha confermato il proprio impegno a comunicare quali informazioni saranno utilizzate per le proprie analisi, nonché quali rischi e impatti negativi saranno presi in considerazione. In particolare, è stata concordata la predisposizione di un "glossario delle parole e dei significati" utilizzati nell'informazione al pubblico con riferimento al suo percorso di decarbonizzazione.

---

<sup>35</sup> Lenton 2019.

<sup>36</sup> Il comunicato concordato tra le parti è reso disponibile al link: <<https://www.giustiziaclimatica.it/pcn-ocse/>> .

Le parti, inoltre, hanno dichiarato che quanto previsto dall'accordo definito in questi termini davanti al PCN avrà attuazione entro un anno, con la previsione di un confronto annuale, per due anni consecutivi, avente ad oggetto la *disclosure* effettuata da ENI in questo ambito.

Sebbene non sia disponibile il testo dell'accordo finale raggiunto tra le parti, il comunicato stampa congiunto offre un interessante spunto con riferimento allo strumento del Glossario delle parole e dei significati in materia di decarbonizzazione. Una delle critiche principali mosse contro ENI, infatti, aveva riguardato la vaghezza e genericità delle espressioni usate pubblicamente nell'esplicitare il proprio impegno in materia climatica. La richiesta di elaborazione di un glossario da parte dell'impresa, per meglio chiare al consumatore le sue intenzioni in tale ambito, costituisce un *unicum* nelle indicazioni finora fornite dai PCN. La previsione di questo strumento sembrerebbe introdurre una best practice utile a migliorare la qualità delle comunicazioni che le imprese saranno sempre più chiamate a fornire nel prossimo futuro. Infatti, l'adozione di tale pratica sarebbe coerente con il dettato di due importanti direttive recentemente adottate nell'ambito del Green Deal da parte dell'Unione Europea: la Direttiva UE 2024/854<sup>37</sup> in materia di *greenwashing* e la Direttiva UE 2024/1760<sup>38</sup> riguardante la *Corporate Sustainability Due diligence*.

Saranno di seguito analizzate le prospettive di utilizzo dello strumento del glossario nell'ottica di questi due interventi del Legislatore europeo. Di fatti, conformemente a quanto già visto, tale accordo definito dal PCN potrebbe contribuire da un lato ad evitare accuse di *greenwashing*, dall'altro a chiarire il contenuto degli obblighi di *due diligence* nello specifico ambito del cambiamento climatico.

## 4.1 Il Glossario e il contrasto al *Greenwashing*

Il 6 marzo 2024, il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva 2024/854, divenuta nota come Direttiva sul *greenwashing* che, nell'ambito della transizione verde avviata nell'Unione Europea, mira a responsabiliz-

---

<sup>37</sup> Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, 28 febbraio 2024.

<sup>38</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 Del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, 13 giugno 2024.



zare gli operatori economici nel fornire informazioni chiare, pertinenti e affidabili, al fine di consentire ai consumatori di compiere decisioni d'acquisto informate ed effettivamente sostenibili. In particolare, la nuova Direttiva interviene nella normativa dell'Unione in materia di tutela dei consumatori introducendo specifiche norme volte a contrastare le pratiche commerciali sleali "che ingannano i consumatori e impediscono loro di compiere scelte di consumo sostenibili, quali le pratiche associate all'obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli («*greenwashing*»), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti o delle imprese degli operatori economici o i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili"<sup>39</sup>. Tra le principali novità della Direttiva vi sono il divieto delle dichiarazioni ambientali generiche o altre informazioni fuorvianti sui prodotti, l'utilizzo di *green claims* generici, quali "green", "amico dell'ambiente", e la possibilità di utilizzare i soli marchi di sostenibilità basati su sistemi di certificazione approvati o creati da autorità pubbliche. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza da parte dell'impresa sono quelle previste dall'AGCM in caso di pratiche commerciali ingannevoli. La Direttiva dovrà essere recepita entro il 27 marzo 2026 e sarà applicabile dal 27 settembre 2026.

Con specifico riferimento alle asserzioni ambientali riguardanti il clima, la Direttiva prende in considerazione le dichiarazioni fatte dalle imprese circa le proprie prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica. In genere, queste dichiarazioni possono dare l'impressione al consumatore che acquistando quei determinati prodotti stia contribuendo ad un'economia a basse emissioni di carbonio<sup>40</sup>. Al fine di garantire l'equità e la credibilità di tali asserzioni e tutelare il consumatore nella scelta di prodotti che siano effettivamente a basse emissioni, la recente Direttiva ha inserito la lettera "d" al secondo paragrafo dell'Articolo 6 della Direttiva 2005/29/CE<sup>41</sup>, ossia la Direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali. Dalla lettura dell'Articolo così come modificato, si evince che tra

---

<sup>39</sup> *Supra* n. 35, Considerando 1.

<sup>40</sup> *Ibid*, Considerando 4.

<sup>41</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 maggio 2005.



le pratiche commerciali ingannevoli, che inducono o sono idonee ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, vi rientrano ora anche quelle che comportano la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future che non sia accompagnata da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili. Questi ultimi dovranno essere stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise. Tale piano, infine, dovrà essere verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori<sup>42</sup>.

L'integrazione effettuata dal Legislatore europeo mira a disincentivare le imprese a fare ricorso con leggerezza ad asserzioni ambientali che facciano riferimento a proprie prestazioni future in ambito climatico. Tali dichiarazioni per non risultare ingannevoli e, dunque, sanzionabili, dovranno sempre essere corroborate da effettivi impegni ed obiettivi chiari, stabiliti in appositi piani di attuazione. Questi ultimi, inoltre, dovranno essere elaborati in maniera dettagliata e realistica, dovendo includere tutto quanto necessario per adempiere agli impegni dichiarati, quali le risorse di bilancio e gli sviluppi tecnologici. Infine, le stesse asserzioni dovrebbero essere soggette a verifica da parte di un esperto terzo, indipendente dall'operatore economico, esente da conflitti di interessi e dotato di esperienza e competenze in materia ambientale. Questi dovrebbe poter verificare periodicamente i progressi compiuti dall'operatore economico rispetto agli impegni assunti.

Un'ulteriore modifica introdotta dalla Direttiva in esame ha riguardato l'Allegato I della Direttiva 2005/29/CE, mediante l'introduzione dei punti 4 bis e 4 quater. Il primo punto include tra le pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali la formulazione di un'asserzione ambientale generica per la quale l'operatore economico non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Come esemplificato dalla stessa Direttiva, l'affermazione «imballaggio rispettoso dal punto di vista del clima» è da ritenere dal contenuto generico e sarebbe, piuttosto, da preferire l'espressione «il 100 % dell'energia utilizzata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili»<sup>43</sup>. In questo caso, l'asserzione risulta più specifica e non rientra nel divieto di pratica commerciale scorretta.

---

<sup>42</sup> *Supra* n. 35, Articolo 1.

<sup>43</sup> *Ibid*, Considerando 9.

Il nuovo punto 4 quater dell'allegato, invece, riguarda la tematica climatica in maniera più specifica. È considerata pratica commerciale scorretta dichiarare che un prodotto, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, sia ad "impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra". Tali affermazioni, infatti, possono indurre i consumatori a credere che esse si riferiscano al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto. Asserire che l'impatto del prodotto sia neutro, in virtù dell'attività di compensazione effettuata dall'impresa, può dare la falsa impressione che il consumo di tale prodotto non abbia alcun impatto ambientale. Tra gli esempi di asserzioni ingannevoli forniti dalla Direttiva vi rientrano «neutrale dal punto di vista climatico», «positivo in termini di emissioni di carbonio», «a zero emissioni nette per il clima», «compensazione climatica». La nuova disciplina consente l'utilizzo di tali asserzioni nella misura in cui si basano sull'impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto<sup>44</sup>.

Alla luce di quanto detto, la nuova Direttiva attribuisce centralità ai caratteri di chiarezza, pertinenza e affidabilità che devono essere propri delle asserzioni ambientali pubblicate dalle imprese. In ambito climatico, l'elaborazione di un piano di attuazione, che accompagni le eventuali dichiarazioni pubbliche di neutralità e chiarisca come si intendano raggiungere gli obiettivi climatici dichiarati, ostacola in maniera significativa le facili occasioni di greenwashing. Come dichiarato dalla Rapporteur della Direttiva, Biljana Borzan, al momento dell'adozione "Le aziende non potranno più ingannare le persone dicendo che le bottiglie di plastica sono buone perché l'azienda ha piantato alberi da qualche parte — o dire che qualcosa è sostenibile senza spiegare come"<sup>45</sup>.

L'utilizzo di un glossario, come prospettato dalle parti nel caso ENI, pare andare nella stessa direzione appena intrapresa dal Legislatore europeo con la Direttiva analizzata, ora in corso di recepimento. L'impresa italiana, nell'applicazione dell'accordo del PCN, sarà tenuta ad

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Considerando 12.

<sup>45</sup> La dichiarazione resa al pubblico è disponibile al link: <<https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20240112IPR16772/il-pe-adotta-una-nuova-legge-contro-greenwashing-e-informazioni-ingannevoli>>.

affiancare alle dichiarazioni ambientali e climatiche un glossario, che chiarisca cosa l’impresa intenda effettivamente nell’utilizzare determinate parole e, di conseguenza, mediante quali azioni intenda attribuire significato a tali affermazioni. Nella sostanza, il glossario, quale nuova best practice introdotta dal PCN e utilizzabile dalle imprese, unito alla definizione di un piano di attuazione, prospettato dalla Direttiva Greenwashing, vincolano l’impresa a parametrare le parole utilizzate in relazione alle azioni effettivamente intraprese.

## 4.2 Il Glossario nella prospettiva della Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*

Il contenuto dell’accordo davanti al PCN è coerente ed anticipa anche quanto richiesto dal Legislatore Europeo in un’altra Direttiva di recente adozione, la Direttiva 2024/1760 sulla *corporate sustainability due diligence directive* (CSDDD)<sup>46</sup>.

Entrata in vigore il 25 luglio 2024, la Direttiva in questione prevede una responsabilizzazione delle imprese per l’impatto delle proprie attività condotte a livello globale in materia di diritti umani, ambiente e clima. L’ambito di applicazione coinvolge imprese europee con più di 1000 dipendenti ed un fatturato netto globale di 450 milioni di euro, ed imprese non europee che generino un fatturato netto di 450 milioni di euro nell’Unione Europea<sup>47</sup>. Con riferimento ai diritti umani e all’ambiente, la Direttiva richiede a tali imprese di integrare il dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi, di individuare e valutare gli impatti negativi effettivi o potenziali, di prevenire e attenuare gli impatti negativi potenziali e arrestare gli impatti negativi effettivi, e di riparare gli impatti negativi verificatisi<sup>48</sup>.

Con riferimento all’accesso ai rimedi per le vittime, la Direttiva prevede l’istituzione di Autorità di Controllo in ciascuno Stato Membro al fine di vigilare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in relazione agli obblighi di due diligence<sup>49</sup>. Tali autorità possono imporre alle società di fornire informazioni, svolgono indagini di propria ini-

---

<sup>46</sup> *Supra* n. 36, Per un’analisi del testo definitivo della Direttiva si veda: Bueno et al. 2024, pp. 1-7.

<sup>47</sup> *Ibid*, Articolo 2.

<sup>48</sup> *Ibid*, Articolo 5.

<sup>49</sup> *Ibid*, Articolo 24.

ziativa o a seguito di segnalazione circostanziata, adottano provvedimenti correttivi e, in caso di violazioni delle disposizioni, impongono sanzioni, anche pecuniarie, che possono arrivare fino al 5% del fatturato netto mondiale dell'impresa<sup>50</sup>. Oltre alla possibilità per le vittime di presentare segnalazioni circostanziali davanti a Autorità di Controllo, la Direttiva introduce un regime di responsabilità civile per la violazione degli obblighi di due diligence. Le vittime potranno, dunque, agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, qualora la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di prevenzione degli impatti negativi potenziali e di arresto degli impatti negativi effettivi, e di conseguenza sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale<sup>51</sup>.

Limitando l'analisi della CSDDD alle sole disposizioni riguardanti la materia climatica, la Direttiva si dichiara "un importante strumento legislativo per garantire la transizione delle imprese verso un'economia sostenibile, anche per ridurre i danni esistenziali e i costi dei cambiamenti climatici, per garantire l'allineamento con l'azzeramento delle emissioni nette a livello mondiale entro il 2050, per evitare dichiarazioni fuorvianti riguardo a tale allineamento e per porre fine al greenwashing, alla disinformazione e all'espansione dei combustibili fossili a livello mondiale al fine di conseguire gli obiettivi climatici internazionali ed europei"<sup>52</sup>. Nell'oggetto della Direttiva, infatti, si chiarisce che la stessa stabilirà norme in materia di obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e ambiente, di responsabilità in caso di tali violazioni, e di obblighi di adozione e attuazione di un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici<sup>53</sup>. Quest'ultimo dovrà essere volto a garantire la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile, con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e con l'obiettivo di neutralità climatica stabilita del Regolamento UE 2021/1119<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Articolo 27.

<sup>51</sup> *Ibid*, Articolo 29.

<sup>52</sup> *Ibid*, Considerando 73.

<sup>53</sup> *Ibid*, Articolo 1.

<sup>54</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento

Nello specifico, l'Articolo 22 della Direttiva stabilisce che tale piano di transizione debba prevedere obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050. Tali obiettivi dovranno essere determinati sulla base di prove scientifiche conclusive e, ove opportuno, dovranno essere accompagnati da obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3. L'impresa dovrà descrivere le leve di decarbonizzazione individuate e le azioni che intende intraprendere per raggiungere gli obiettivi predetti, anche spiegando e quantificando gli investimenti e i finanziamenti a sostegno dell'attuazione del piano di transizione. Infine, il piano dovrà contenere una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione a tale ambito. Rispetto a quest'ultimo punto, occorre precisare che, nel testo originale della Proposta di Direttiva<sup>55</sup>, l'Articolo 15 riguardante la lotta ai cambiamenti climatici, risultava meno dettagliato rispetto al contenuto del piano di transizione, ma prevedeva una remunerazione variabile dell'amministratore. Quest'ultima doveva essere collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società. Analogamente, l'Articolo 25 della Proposta di Direttiva prevedeva un dovere di sollecitudine degli amministratori, tenuti ad adempiere il loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, tenendo conto delle conseguenze in termini di sostenibilità, di diritti umani, cambiamenti climatici e ambiente. Tali espliciti riferimenti ai doveri degli amministratori rispetto all'impatto delle proprie decisioni sul cambiamento climatico non sono presenti nella versione finale della Direttiva.

Inoltre, il regime di responsabilità civile che la Direttiva introduce in caso di impatti negativi su diritti umani e ambiente non si estende ai casi di mancata adozione del piano di transizione. Le imprese saranno, però, soggette al vaglio delle Autorità di Controllo che vigileranno sull'adozione e ed elaborazione del piano. Quest'ultimo dovrà essere aggiornato ogni 12 mesi e contenere i progressi che la società si è temporalmente prefissata.

Come visto nel precedente paragrafo con riferimento al piano di attuazione previsto dalla Direttiva sul Greenwashing, il piano di tran-

---

(CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), 30 giugno 2021.

<sup>55</sup> Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, 22 febbraio 2022.

sizione della presente Direttiva sembra svolgere una funzione analoga a quella del glossario. Anche in questo caso, il piano di transizione ha come obiettivo l'adozione di impegni effettivi da parte delle imprese riguardo all'allineamento delle proprie attività agli obblighi di riduzione delle emissioni nette a livello mondiale. Parallelamente, il piano si pone quale strumento di contrasto al Greenwashing e alle dichiarazioni fuorvianti rispetto agli impegni climatici resi pubblici dalle imprese.

Per concludere, il piano di attuazione, il piano di transizione ed il glossario previsto dal PCN presentano vari elementi comuni. In tutti e tre i casi si richiede all'impresa di chiarire i termini usati nelle comunicazioni fatte pubblicamente in materia di emergenza climatica affiancandoli a quelle che sono le reali intenzioni dell'impresa. Come per i piani previsti da entrambe le Direttive, anche per il glossario, al fine di precisare il percorso di decarbonizzazione attraverso un elenco dei significati, sarà necessario fare riferimento a dati scientifici o alle azioni intraprese in concreto dall'azienda, come futuri investimenti o sviluppi tecnologici.

## 5. Conclusioni

L'attività dei PCN esplicita nel corso degli ultimi venti anni ha contribuito a chiarire il contenuto delle Linee Guida OCSE in relazione a specifici casi concreti, fornendo alle imprese un maggiore contesto nell'applicazione delle raccomandazioni e presentando esempi concreti di condotte responsabili. Infatti, i PCN nella fase di assistenza delle parti si confrontano con imprese di diverse dimensioni, operanti in settori differenti, in vari contesti normativi, e pertanto riescono a chiarire i dettagli della *due diligence* richiesta con riferimento alle specifiche circostanze. A differenza delle Corti, tali organismi possono adottare un approccio più pragmatico, non dovendosi rifare a norme giuridiche, ma a standard generici che possono essere declinati in relazione al singolo caso. Inoltre, in virtù della loro struttura e della presenza di componenti con vari background, tra cui quello imprenditoriale, le dichiarazioni finali tendono a parlare la lingua delle imprese e si adeguano alle loro peculiarità<sup>56</sup>. Il risultato è che le raccomandazioni fornite dai PCN all'esito della consultazione assumono una funzione

---

<sup>56</sup> *Ibid*, pp. 409-410.

complementare rispetto al contenuto più generico dei Principi, poiché ne chiariscono il significato.

Alla luce di quanto detto, si inizia a riconoscere ai PCN un ruolo di fonte normativa per la definizione di condotte responsabili delle imprese in conformità al contenuto dei Principi Guida ONU e delle Linee Guida<sup>57</sup>. Analogamente, il susseguirsi di accordi e dichiarazioni finali rilasciate dai PCN possono costituire un’utile “giurisprudenza” per i PCN che dovranno pronunciarsi in casi analoghi in futuro. Infatti, la maggiore specificità e accuratezza delle dichiarazioni contribuisce a generare una maggiore certezza del diritto per le vittime, le imprese ed i vari *stakeholders*<sup>58</sup>.

Nei precedenti paragrafi si è visto come l’attività interpretativa svolta da tali organismi, al fine di valutare circostanze specifiche ed inedite alla luce del testo delle Linee Guida, abbia contribuito a chiarire i caratteri della *Climate Due Diligence*, molto prima della sua formale inclusione nelle revisioni del 2023. Nei casi sopra analizzati, i PCN hanno definito condotte responsabili dell’impresa in ambito climatico, prevedendo piani di transizione e comunicazioni al pubblico più trasparenti.

Il caso ENI, in particolare, ha prospettato all’impresa l’utilizzo di uno strumento inedito per le pronunce dei PCN, il glossario. Quest’ultimo, chiedendo alle imprese di specificare il significato delle parole utilizzate nelle dichiarazioni pubbliche in materia climatica, costituisce una *best practice* replicabile da altre imprese, anche in ottemperanza dei nuovi obblighi introdotti dal Legislatore europeo. Il ruolo del glossario, infatti, sembra analogo a quello prospettato con il piano di attuazione nella Direttiva Greenwashing e con il piano di transizione della Direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence*. Il glossario, congiuntamente a questi strumenti, realizza gli obiettivi di maggiore chiarezza e trasparenza delle comunicazioni.

La compatibilità di tale strumento con gli obiettivi dichiarati di entrambi le Direttive conferma l’importanza delle pronunce dei PCN che, talvolta, anticipano interventi normativi e dettano nel concreto condotte più responsabili per le imprese. Inoltre, in maniera complementare agli apparati giudiziari propriamente detti, il frutto dell’attività conciliativa svolta da questi organismi contribuisce a generare mag-

---

<sup>57</sup> Buhmann 2018, p. 391.

<sup>58</sup> Baglayan 2018, pp. 384 – 389.

giore certezza del diritto per le parti. Non da ultimo, le pronunce dei PCN possono definire degli orientamenti decisionali per gli altri PCN e, potenzialmente, anche per le Corti che, nel prossimo futuro, saranno sempre più chiamate a valutare l'impatto climatico delle imprese.

## Bibliografia

- Baglayan, B. (2018), *Searching for Human Rights Norms for Corporate Conduct in Domestic Jurisprudence: A Bottom-Up Approach to International Law*, in "Nordic Journal of Human Rights", pp. 384 – 389.
- Bueno, N., et al. (2024), *The EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD): The Final Political Compromise*, in "Business and Human Rights Journal", pp. 1–7.
- Buhmann, K. (2018), *Analysing OECD National Contact Point Statements for Guidance on Human Rights Due Diligence: Method, Findings and Outlook*, in "Nordic Journal of Human Rights", p. 391.
- Buhmann, K. (2023), *Confronting Challenges to Substantive Remedy for Victims: Opportunities for OECD National Contact Points under a Due Diligence Regime Involving Civil Liability*, in "Business and Human Rights Journal", p. 11.
- Burger, M., Wentz, J. (2015), *Climate Change and Human Rights*, Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School & United Nations Environment Programme UNEP.
- Lenton, T. M. et al. (2019), *Climate tipping points — too risky to bet against*, in "Nature", 592-594. Disponibile al link: <<https://www.nature.com/articles/d41586-019-03595-0>>.
- Macchi, C. (2022), *The Climate Change Dimension of Business and Human Rights: The Gradual Consolidation of a Concept of 'Climate Due Diligence'*, in "Business and Human Rights Journal", pp. 93–119.
- O'Brien, C., Martin-Ortega, O. (2022), *Commission Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence: Analysis from a Human Rights Perspective. In-Depth Analysis Requested by the DROI Subcommittee*, European Parliament, Bruxelles, Disponibile al link: <[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702560/EXPO\\_IDA\(2022\)702560\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/702560/EXPO_IDA(2022)702560_EN.pdf)>.
- Palombo, D. (2019), *National Contact Point: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, in "Max Planck Encyclopedias of International Procedural Law", p. 7.
- Ruggie, J. (2008), *"Obstacles to Justice and Redress for Victims of Corporate Human Rights Abuse"*, Oxford Pro Bono Publico, disponibile al link: <[https://www.law.ox.ac.uk/sites/default/files/migrated/obstacles\\_to\\_justice\\_and\\_redress\\_for\\_victims\\_of\\_corporate\\_human\\_rights\\_abuse\\_smaller\\_size\\_file.pdf](https://www.law.ox.ac.uk/sites/default/files/migrated/obstacles_to_justice_and_redress_for_victims_of_corporate_human_rights_abuse_smaller_size_file.pdf)>.



## CONTENZIOSO CLIMATICO E SCIENZA



# Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, obbligazioni dello Stato e inadempimento: nuovi scenari di contenzioso climatico e ruolo della scienza nell'accertamento delle responsabilità

Gianna Giardini

## 1. Introduzione

L'Unione europea intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, azzerando le emissioni nette di gas a effetto serra.

La strategia per raggiungere la neutralità climatica è stata concepita come un complesso piano di crescita, volto a promuovere un'economia competitiva, sostenibile ed efficiente in termini di risorse, che trova nel *Green Deal* europeo la sua dichiarazione d'intenti<sup>1</sup> e che si evolve attraverso un insieme di politiche settoriali, delle quali l'obiettivo climatico costituisce il comune denominatore.

Secondo un profilo di sistema, autorevole dottrina ha osservato come, con il *Green Deal*, l'Unione europea avvii una politica di "pianificazione" e "programmazione", costituita da una "struttura composta", che si articola in due momenti essenziali: uno sovranazionale, che vede l'Unione europea delineare finalità e linee guida; uno "domestico", che consente agli Stati Membri il potere di definire i propri obiettivi nazionali e strutturare le misure con le quali raggiungere tali obiettivi<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto, si veda Bevilacqua, Chiti 2024, p. 10, secondo i quali il *Green Deal* costituisce una pietra miliare nel processo di integrazione europea, che offre una visione politica "dichiaratamente innovativa" del futuro dell'Europa in una prospettiva di lungo termine, che trova il proprio "baricentro funzionale" nell'obiettivo generale della neutralità climatica. In argomento, si vedano anche Bongardt, Torres 2022, pp. 170-185, i quali definiscono il *Green Deal* come un "pilastro" del modello economico europeo, strutturato come parte integrante del mercato unico per guidare la transizione verde e digitale secondo criteri di sostenibilità e resilienza. Compone, inoltre, la letteratura sul *Green Deal* Fleming, Mauger 2021, pp. 164-180.

<sup>2</sup> Sul punto, ancora, Bevilacqua, Chiti 2024, p. 42.

Il settore energetico segue questo *modus operandi*. Nella consapevolezza del peso del consumo di energia nella produzione di emissione di gas a effetto serra<sup>3</sup>, l'Unione europea ha definito un articolato quadro normativo, nel quale clima ed energia si intersecano e si sviluppano secondo una traiettoria ben definita, in cui si stagliano allo sfondo il principio dell'efficienza energetica al primo posto<sup>4</sup>, il principio di non arrecare un danno significativo<sup>5</sup> ed il principio per cui nessuno deve essere lasciato indietro.

<sup>3</sup> Secondo i più recenti dati Eurostat 2022, le emissioni di gas a effetto serra derivanti dal consumo di energia costituiscono il 75% delle emissioni complessive di gas a effetto serra. Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: *CO2 emissions from energy use up by more than 6% in 2021 - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu)* (ultima visita agosto 2024).

<sup>4</sup> Il principio dell'efficienza energetica al primo posto è definito per la prima volta all'art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) 2018/1999, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima come il «*principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni*». Il suo contenuto è meglio delineato nella Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre 2021, sull'Efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica. *Orientamenti ed esempi per l'attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre*, dove viene descritto come un «*principio guida trasversale della governance europea in materia di clima ed energia*», che «*dovrebbe assicurare, tenendo pienamente in considerazione la sicurezza dell'approvvigionamento e l'integrazione del mercato, che venga prodotta soltanto l'energia necessaria e che si evitino gli investimenti in attivi non recuperabili lungo il percorso per il conseguimento degli obiettivi del clima*». Esso «*implica l'adozione di un approccio olistico, che tiene conto dell'efficienza globale del sistema energetico integrato e promuove le soluzioni più efficienti per la neutralità climatica attraverso la catena del valore (dalla produzione di energia e trasporto di rete fino al consumo di energia finale) in maniera da conseguire efficienze tanto nel consumo di energia primaria quanto in quello di energia finale*». Ulteriori spiegazioni del principio si trovano negli *Orientamenti sul principio dell'efficienza energetica al primo posto*, che costituiscono l'Allegato 1 della Raccomandazione (UE) 2021/1749, dove è esplicito il riferimento alla «*produzione di energia utilizzando fonti climaticamente neutrali*». In letteratura, v. Bayer 2018, pp. 1- 30, dove, lucidamente, si afferma come «*Energy Efficiency First is a necessary decision tool to ensure cost-effective decarbonisation of the economy, including enabling the transition to a future powered by renewable energy*». Nella visione dell'Unione europea, infatti, la transizione energetica non deve prescindere da una ponderata analisi dei costi-benefici. In tal senso, v. A. Yushchenko, M. Kumar Patel 2017, pp. 538-550, secondo i quali «*Cost-effectiveness analysis is officially recognized to be one of the core elements of energy efficiency program evaluation, having important impact on energy policy, energy efficiency program design and budget allocation*».

<sup>5</sup> Sull'interpretazione del principio “non arrecare un danno significativo” e, in particolare, sulla relazione tra il principio di “non arrecare un danno significativo” e la neutralità climatica, si veda Ruggeri 2023, pp. 32 ss., secondo la quale quando

Il Regolamento (UE) 2018/1999 per una *governance* sull'Unione dell'energia e per l'azione climatica costituisce il perno intorno al quale le politiche regolatorie europee prendono forma.

Il Regolamento costituisce un ambizioso accordo politico tra il Parlamento europeo ed il Consiglio, raggiunto su proposta della Commissione, con cui si istituisce un meccanismo in base al quale l'Unione europea aspira a conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'Unione dell'energia fino al 2030, ed in prospettiva anche al 2050, attraverso l'azione collettiva di tutti gli Stati Membri, in linea con l'Accordo di Parigi e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici.

In concreto, il Regolamento sulla *governance* impone agli Stati Membri un obbligo di pianificazione degli obiettivi nazionali nelle "cinque dimensioni dell'Unione dell'energia"<sup>6</sup> e una puntuale descrizione del-

---

"si analizza il concetto di danno e se ne valuta la significatività non solo si deve far riferimento alla protezione dell'ambiente, ma anche agli ostacoli che quella attività può arrecare al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica".

- <sup>6</sup> Le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia sono la decarbonizzazione, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica, la sicurezza energetica ed il mercato interno dell'energia, la ricerca e l'innovazione. Relativamente alla dimensione "decarbonizzazione" intesa quale contributo al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra nell'intera Unione, ogni Stato Membro definisce l'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra secondo il regolamento (UE) 2018/842 e il regolamento (UE) 2018/841. Nel settore dell'energia rinnovabile, ogni Stato Membro deve definire il proprio contributo in termini di percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico lordo finale per il 2030, contribuendo così al raggiungimento dell'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 42,5% di energia rinnovabile entro il 2030, come stabilito dall'art. 3 della Direttiva (UE) 2018/2001, come emendata dalla Direttiva (UE) 2023/2413. Secondo il modello prospettato dal regolamento, questo contributo segue una "traiettoria indicativa". Entro il 2022, la traiettoria dovrebbe raggiungere un punto di riferimento pari ad almeno il 18% dell'aumento totale della quota di energia rinnovabile rispetto all'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 e il contributo per il 2030 dello Stato Membro. Entro il 2025, si prevede che la traiettoria raggiunga almeno il 43% di tale aumento, ed entro il 2027, almeno il 65%. Infine, entro il 2030, la traiettoria indicativa dovrebbe corrispondere almeno al contributo previsto per lo Stato Membro. Complessivamente, le traiettorie indicative degli Stati Membri contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi intermedi dell'Unione per il 2023, il 2025 e il 2027, e supportano l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 32% di energia rinnovabile entro il 2030. Per la dimensione "efficienza energetica", il contributo nazionale indicativo, necessario per raggiungere l'obiettivo dell'Unione di almeno il 32,5% di efficienza energetica entro il 2030, si basa sul consumo di energia primaria o finale, o sul risparmio di energia primaria o finale, o sull'intensità energetica. Gli Stati membri definiscono il loro contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e finale con una "traiettoria indicativa", descrivendo la metodologia di base e i coefficienti di conversione utilizzati, e delineando le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del patrimonio edilizio nazionale, sia residenziale che non residenziale, pubblico e privato.

le “politiche e misure”<sup>7</sup> preordinate al conseguimento degli obiettivi. La finalità è quella di elaborare strategie a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con una prospettiva di almeno 30 anni.

I piani nazionali per l'energia ed il clima, che derivano dal Regolamento (UE) 2018/1999 sulla *governance*, sono lo strumento attraverso il quale l'Unione europea vuole coordinare le politiche climatiche ed energetiche degli Stati Membri e, all'un tempo, dare concreta attuazione alle obbligazioni che incombono in capo all'Unione e ai suoi Stati Membri in ambito di clima ed energia. Il Regolamento sulla *governance*, pertanto, va letto e interpretato con approccio sistematico, unitamente al Regolamento (UE) 2021/1119 (“Legge europea sul clima”), alla Direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 sulle energie rinnovabili e alla Direttiva 2023/1791 sull'efficienza energetica. Il primo impone all'Unione europea e agli Stati Membri di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica con l'obiettivo intermedio di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030. La seconda pone in capo agli Stati Membri l'obbligo di raggiungere collettivamente una quota di produzione di energia da fonti rinnovabili nella misura del 42,5%, con aspirazione del 45%, mentre la terza quello di garantire collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7% nel 2030 rispetto al 2020.

---

Nella dimensione “sicurezza energetica”, ogni Stato Membro è tenuto a delineare le strategie per incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi. Ciò include l'aumento della flessibilità del sistema energetico nazionale e la gestione delle limitazioni o interruzioni dell'approvvigionamento energetico, al fine di rafforzare la resilienza dei sistemi energetici regionali. Nella dimensione del “mercato interno dell'energia”, gli Stati Membri devono presentare il livello di interconnettività elettrica e lo sviluppo di infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica, che promuovano la flessibilità del sistema, reti intelligenti, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, generazione distribuita, fornendo un calendario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Da ultimo, la dimensione “ricerca, innovazione e competitività” è tesa a rafforzare gli investimenti in ricerca e sviluppo delle competenze per la promozione di tecnologie energetiche pulite.

<sup>7</sup> Ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999, art. 2, n. 1, per “politiche e misure” si intendono tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e/o all'attuazione degli impegni di cui all'art. 4, par. 2, lett. a) e b), della convenzione UNFCCC; possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico. In particolare, il Regolamento distingue tra politiche e misure adottate, misure attuate e misure previste.

Si tratta di obiettivi estremamente ambiziosi, laddove si consideri che nel 2023, le emissioni di gas serra dell'economia dell'UE sono state stimate a 897 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>-equivalenti<sup>8</sup> e che, nel 2022, le energie rinnovabili rappresentavano il 23% dell'energia consumata in UE<sup>9</sup>.

Il termine per la presentazione della prima versione del piano era fissato a giugno 2019, con obbligo di aggiornamento ogni cinque anni. Conseguentemente, il termine per la presentazione della versione aggiornata del piano avrebbe dovuto essere giugno 2024. Dei 27 Stati Membri dell'Unione europea, il termine è stato rispettato da Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia<sup>10</sup>. Undici Stati su ventisette. Inoltre, degli undici Stati Membri che hanno presentato il Piano alcuni sono ancora molto lontani dal raggiungimento degli obiettivi fissati a livello unionale<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Eurostat 2024. Maggiori informazioni sono disponibili a: *EU economy greenhouse gas emissions: -4.0% in Q4 2023 - Eurostat (europa.eu)* (ultima visita agosto 2024).

<sup>9</sup> Eurostat 2024. Maggiori informazioni sono disponibili a: *Renewable energy statistics - Statistics Explained (europa.eu)* (ultima visita agosto 2024).

<sup>10</sup> Informazioni aggiornate sui Piani Nazionali per Energia e Clima sono reperibili alla seguente pagina: *National energy and climate plans (europa.eu)* (ultima visita agosto 2024). La pagina contiene tutte le versioni dei Piani per i 27 Stati Membri oltre alle Raccomandazioni della Commissione europea per ciascuno Stato Membro.

<sup>11</sup> Nella valutazione delle bozze di piano, la Commissione è stata perentoria nell'affermare come le bozze dei PNIEC non fossero sufficienti a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, in quanto le misure porterebbero a una riduzione del 51%. Inoltre, è necessaria un'ulteriore ambizione per colmare un divario di 6,2 punti percentuali nei settori che condividono gli sforzi rispetto all'obiettivo del 40%. C'è un divario di circa -40-50 MtCO<sub>2</sub>eq rispetto all'obiettivo di -310 MtCO<sub>2</sub>eq previsto dal regolamento LULUCF, il che dimostra che è necessario potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio; per quanto riguarda le energie rinnovabili, le bozze porterebbero a una quota del 38,6-39,3% di rinnovabili nel mix energetico entro il 2030, rispetto all'obiettivo del 42,5%. Per quanto riguarda l'efficienza energetica, le bozze porterebbero a un miglioramento dell'efficienza energetica del 5,8%, rispetto all'obiettivo dell'11,7%. Si veda, a tal riguardo, la Comunicazione della Commissione *Valutazione a livello di UE delle proposte di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima. Un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi più ambiziosi per il 2030 in materia di clima ed energia nel quadro del Green Deal europeo e di REPowerEU*, COM (2023) 796 del 18 dicembre 2023. Sul punto, estremamente interessante è anche la lettura di Corte dei Conti europea, *Relazione speciale 18/2023: Obiettivi dell'UE in materia di energia e di clima – Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ma scarsi segnali indicano che le azioni intraprese per conseguire gli obiettivi per il 2030 saranno sufficienti*, nella quale la Corte evidenzia che il raggiungimento degli obiettivi per il 2020 non è stato determinato unicamente dalle azioni messe in campo per il clima, ma è dipeso anche da fattori esterni, quali il Covid-19.

Le domande che ci si pone sono, di conseguenza, le seguenti: quale è la natura giuridica delle obbligazioni, che compongono il quadro regolatorio europeo in ambito di energia e clima, con particolare riferimento alla disciplina normativa che ruota attorno al Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima, e quale è il giusto rimedio in ipotesi di inadempimento?

Per rispondere a queste domande, la prima parte del lavoro sarà dedicata all'analisi del quadro regolatorio europeo e alla disciplina relativa ai Piani Nazionali per l'Energia ed il Clima. Nella seconda parte, verrà discussa la dicotomia tra obbligazioni collettive e individuali, nonché obbligazioni di risultato e di condotta, quali derivano dalla ricostruzione del quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima. Nella terza sezione saranno esaminate le azioni legali esperibili in ipotesi di inadempimento degli Stati Membri, con peculiare attenzione al ruolo della scienza nell'accertamento della responsabilità.

## **2. I Piani Nazionali Integrati per Energia e Clima: un inquadramento generale**

La stretta relazione tra clima ed energia impone all'Unione europea di portare avanti in questi settori una strategia coordinata di lungo periodo. La legge europea sul clima e il quadro regolatorio per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per l'efficienza energetica che, nel tempo, si è fatto sempre più ambizioso, sono gli strumenti attuativi della transizione dell'Unione europea verso la neutralità climatica e la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili da parte di Paesi terzi.

In questo macro-scenario si inserisce il Regolamento (UE) 1999/2018 per la *governance* dell'Unione dell'energia e per l'azione climatica. Il Regolamento pone in capo a ogni Stato Membro l'obbligo di redigere un Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con il quale indicare gli obiettivi della strategia a lungo termine che ciascuno Stato Membro fissa per cooperare allo sviluppo di una economia a zero impatto sul clima e le misure strutturali finalizzate all'attuazione degli obiettivi<sup>12</sup>.

La pianificazione dei PNIEC è articolata in cinque "dimensioni", definite a livello unionale: decarbonizzazione, energie rinno-

---

<sup>12</sup> La letteratura sui PNIEC è ancora limitata. Per una ricostruzione complessiva del tema, si vedano: Gkonis, Arsenopoulos, Stamatiou, Doukas 2020, pp. 111401; Di Foggia, Beccarello 2024, pp. 101729; Balode, Dolge, Lund, Blumberga 2021, pp. 405-421.



vabili, efficienza energetica, sicurezza energetica e mercato interno dell'energia, ricerca ed innovazione. Per ciascuna dimensione, la definizione degli obiettivi avviene su base analitica<sup>13</sup> attraverso l'applicazione di formule matematiche sviluppate dalla Commissione europea<sup>14</sup>. L'adozione di uno specifico e puntuale metodo scientifico consente alla Commissione un controllo degli obiettivi immediato e ancorato a parametri oggettivi. Ciascuno Stato Membro deve, inoltre, indicare le modalità di finanziamento di ciascuna misura, al fine di consentire alla Commissione di valutarne l'effettività<sup>15</sup>.

Secondo un profilo procedimentale, l'adozione del PNIEC è un'operazione complessa e strutturata, che richiede coordinamento, consultazione<sup>16</sup> e un dialogo multilivello<sup>17</sup>, sia a livello interno che a livello unionale<sup>18</sup>. Infatti, il PNIEC è uno strumento di pianificazione partecipata, che deve coinvolgere, attraverso un processo di informazione e

---

<sup>13</sup> Si veda art. 8 Regolamento (UE) 2018/1999, che richiede agli Stati Membri una descrizione puntuale dello stato di fatto e le proiezioni nel lungo periodo per ciascuna delle cinque dimensioni dell'energia.

<sup>14</sup> Ad esempio, per le energie rinnovabili, l'Allegato II del Regolamento (UE) 2018/1999 enuncia una specifica formula matematica, basata sui criteri oggettivi di cui all'art. 5, par. 1, comma 1, lett. e), punti da i) a v), con la quale misurare gli obiettivi individuali degli Stati Membri nello sviluppo di energie rinnovabili.

<sup>15</sup> Si confronti a tale riguardo l'art. 7 Regolamento (UE) 2018/1999, secondo il quale nei PNIEC "gli Stati membri descrivono, in conformità dell'allegato I, le principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese, se del caso, le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale, anche per quanto riguarda la mobilitazione di programmi e strumenti dell'Unione. Gli Stati membri forniscono una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti".

<sup>16</sup> Si veda sul punto l'art. 10 Regolamento (UE) 2018/1999, che impone a ciascuno Stato Membro di consultare il pubblico sul contenuto del Piano e di informare la Commissione degli esiti della consultazione, allegando una sintesi delle osservazioni raccolte durante la procedura di consultazione.

<sup>17</sup> Cfr. l'art. 11 Regolamento (UE) 2018/1999, che disciplina la partecipazione di autorità locali, organizzazioni della società civile, imprenditori e investitori e la discussione dei piani all'interno di tale dialogo.

<sup>18</sup> A tal riguardo, si veda l'art. 1, par. 2, Regolamento (UE) 2018/1999, che descrive il meccanismo di governance come "un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione", il quale «garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione di tali piani nazionali e di tali strategie a lungo termine».

consultazione, gli eventuali *stakeholders*, e cioè tutti coloro i cui interessi sono o potrebbero essere coinvolti dalle misure adottate con il Piano, quali, a titolo esemplificativo, comunità e autorità locali, imprese, investitori<sup>19</sup>. La necessità di integrazione delle politiche europee in ambito di clima ed energia richiede, inoltre, la cooperazione e il dialogo con gli altri Stati Membri.

I PNIEC devono essere adottati ogni dieci anni e aggiornati ogni cinque anni. Il contenuto preliminare del Piano nazionale dev'essere sottoposto al vaglio della Commissione europea, la quale analizza i contenuti e, se opportuno, formula allo Stato Membro alcune raccomandazioni per l'adozione del testo finale, in modo tale da renderlo allineato alla complessiva strategia europea.

Ogni due anni, invero, ciascuno Stato Membro è tenuto a presentare alla Commissione una relazione intermedia, nella quale sono indicati i progressi compiuti nella implementazione degli obiettivi. La relazione consente alla Commissione di monitorare lo sviluppo delle traiettorie e di accertare, se del caso, la presenza di un eventuale *gap* nell'attuazione degli *ambitious targets*.

La cooperazione di ogni Stato Membro nella redazione del Piano e nella comunicazione dello stato di implementazione consente, inoltre, alla Commissione di valutare l'andamento complessivo dell'attuazione degli obiettivi a livello unionale e di redigere una relazione annuale sullo stato dell'Unione dell'energia.

La presentazione del PNIEC costituisce un obbligo dello Stato Membro e non un'opzione. A tal riguardo, basti segnalare che nel dicembre 2023, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione,

---

<sup>19</sup> Si confronti, a tale riguardo, Commissione europea, *Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 2023*, p. 1, in cui la Commissione sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a riferire anche in merito alle misure adottate per istituire un dialogo con le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti e il pubblico sulle politiche in materia di energia e clima. La natura integrata della comunicazione rappresenta una riduzione significativa degli oneri amministrativi da parte sia della Commissione che degli Stati membri rispetto ai molteplici obblighi di comunicazione. Tale comunicazione integrata inoltre consente una valutazione olistica dei progressi compiuti e delle sinergie sviluppate per l'implementazione di tali progressi. La relazione completa è disponibile al seguente link: *EUR-Lex - 52023DC0650 - EN - EUR-Lex (europa.eu)* (ultima visita agosto 2023). Inoltre, una panoramica individuale dei progressi compiuti da ciascuno dei 27 Stati Membri dell'Unione Europea è reperibile al seguente link: *State of the Energy Union Report 2024 - European Commission (europa.eu)* (ultima visita settembre 2024).

inviando una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria [INFR(2023) 2166], all'Austria [INFR(2023) 2172] e alla Polonia [INFR(2023) 2167] per non aver presentato, entro il 30 giugno 2023, il progetto di aggiornamento del PNIEC. Secondo la Commissione, i piani nazionali per l'energia e il clima sono gli "strumenti fondamentali" per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima. Di conseguenza, tutti gli Stati membri "sono tenuti" a presentare alla Commissione un progetto di aggiornamento del PNIEC<sup>20</sup>. In seguito all'invio della lettera di costituzione in mora, la Bulgaria e la Polonia hanno adempiuto alla richiesta della Commissione ed il caso è stato chiuso. Nei confronti dell'Austria, invece, la procedura di infrazione è tuttora aperta. Si concorda, pertanto, con il pensiero espresso da una parte della dottrina, che nega la natura del PNIEC come un mero atto di indirizzo politico<sup>21</sup>. La presentazione del PNIEC è un obbligo e l'inservanza dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni.

Nella ricostruzione civilistica che questo scritto aspira a proporre, il PNIEC ha natura composita. In primo luogo, la sua redazione, che deve essere ispirata a principi di verità ed effettività, costituisce di per sé un'obbligazione dello Stato Membro. L'avvio della procedura di infrazione contro l'Austria, la Polonia e la Bulgaria testimonia la natura vincolante e non meramente discrezionale del PNIEC. La fonte di questo obbligo risiede nel principio di leale collaborazione tra gli Stati membri, a mente del quale ciascuno Stato membro deve adottare tutti gli atti che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi comunitari<sup>22</sup>. All'un tempo, il PNIEC è lo strumento deputato a definire le prestazioni che formano l'oggetto delle obbligazioni degli Stati Membri, definite dalla regolazione europea in ambito di clima ed energia. In buona sostanza, il PNIEC fissa i comportamenti cui è tenuto ciascu-

---

<sup>20</sup> A tal riguardo, si veda *December infringement package – key decisions on energy - European Commission (europa.eu)*. Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link accessibile open access: *Infringements (europa.eu)* (ultima visita agosto 2024).

<sup>21</sup> Si veda sul punto Mitrotti 2024, p. 336.

<sup>22</sup> Cfr. art. 4 TUE. In particolare, tale disposizione pone un obbligo di collaborazione tra Stati membri e Unione europea, che si realizza in due prescrizioni ben precise. Nessuno Stato membro deve porre in essere atti che vadano a compromettere la realizzazione di obiettivi comunitari. Ogni stato membro deve adottare tutti gli atti giuridici che siano necessari al conseguimento degli obiettivi comunitari. È per questo che lo Stato membro deve ratificare le direttive e tutti gli altri atti giuridici della Comunità e se non lo fa può essere sanzionato attraverso la c.d. procedura d'infrazione. Per un approfondimento sul principio di leale collaborazione, si veda Casolari 2020, pp. 1 ss..

no Stato Membro per soddisfare l'interesse generale della collettività a raggiungere la neutralità climatica.

### **3. Il quadro regolatorio europeo in ambito di energia e clima e la dicotomia tra obbligazioni collettive e individuali e obbligazioni di risultato e di condotta**

Gli Stati sono percepiti come gli attori protagonisti del cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è, infatti, inestricabilmente legato alle strategie di politica internazionale, dove gli Stati sono le entità politiche principali, gli agenti che intraprendono - o non intraprendono - azioni. Di conseguenza, la letteratura sulla giustizia climatica e l'etica del clima si sono ampiamente concentrate sulle responsabilità degli Stati e, in particolare, sull'esistenza di una obbligazione climatica in capo agli Stati. In argomento, ormai unanimemente, la dottrina afferma l'esistenza di una obbligazione climatica in capo allo Stato<sup>23</sup>, rinvenendone la fonte nel diritto internazionale ed europeo, ed in particolare nella Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici (1992), nel Protocollo di Kyoto (1997), nell'Accordo di Parigi (2015) e nella Legge europea sul clima (2021)<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Sul punto si vedano, Carducci 2021, pp. 51-74; Baldin, Viola 2021, pp. 597-629; Pisanò 2022, pp. 349-366; Mitrotti 2024, p. 345, 346, 347. Quest'ultimo in particolare così si esprime: "la Repubblica italiana assume degli obblighi non soltanto di natura politica nei confronti delle Parti Contraenti, ma in forza del primo comma *ex articolo* 117 della Costituzione assume anche dei pregnanti vincoli giuridici, nell'ordinamento, nei confronti diretti di tutti i cittadini italiani: interessati all'adozione (nel Paese) degli atti e dei provvedimenti necessari ed adeguati a contrastare i cambiamenti climatici, ed i loro effetti, oggetto di disciplina delle fonti di diritto internazionale e - soprattutto - europeo che in tal senso impongono all'Amministrazione statale l'adozione di atti che (per nesso di causalità, scientificamente dimostrabile) assumono carattere di strumentalità per l'effettiva garanzia della migliore qualità di vita e di salute di ogni cittadino". In particolare, l'autore, ponendosi nella logica di superamento della dicotomia diritto pubblico-diritto privato, descrive l'obbligazione climatica dello Stato come "un'obbligazione pubblica nascente da una fonte civilisticamente "innominata" (qual è la legge, *sub specie* dei Regolamenti europei nonché delle leggi di esecuzione dei Trattati competenti) ed avente ad oggetto una prestazione provvedimentale quale (cioè) esercizio di un potere imposto all'Amministrazione". All'obbligo dello Stato si contrappone "il diritto posto in capo ad ogni cittadino italiano di pretendere l'adozione legittima degli atti e dei provvedimenti amministrativi necessari ed adeguati al contrasto dei cambiamenti climatici e - del tutto - strumentali (con nesso di causalità scientificamente provato) alla ricollegabile garanzia del diritto alla vita ed alla salute, propria, dei cittadini interessati".

<sup>24</sup> Sulla portata generale dei regolamenti europei, si veda Bin, Pitruzzella 2016, p. 442, secondo i quali Regolamenti europei "hanno le caratteristiche che sono tipiche,

Le riflessioni che seguono muovono, pertanto, dall'ipotesi che esiste in capo agli Stati un'obbligazione climatica e che essa trova la propria fonte nella legge<sup>25</sup>. Una simile considerazione è confortata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che con la sentenza resa all'esito del giudizio *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* ha affermato l'esistenza di un obbligo positivo dello Stato di intervenire maniera tempestiva e adeguata nel progettare, sviluppare ed eseguire le azioni necessarie a contenere le emissioni di gas a effetto serra<sup>26</sup>.

Il Regolamento (UE) 2018/1999, la Legge europea sul clima e le Direttive sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica stabiliscono una

---

all'interno del nostro ordinamento, della legge. Hanno portata generale, nel senso che non si rivolgono a soggetti determinati, ma pongono norme generali e astratte; sono obbligatori in tutti i loro elementi, nel senso che non possono essere applicati solo parzialmente nei singoli Stati (salvo che non sia lo stesso regolamento a prevederlo); infine, caratteristica più importante, il regolamento UE è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 288.2 TFUE)".

<sup>25</sup> Sulla strategia adottata dall'Unione europea in materia di energia e clima si veda Mitrotti 2024, p. 347, secondo il quale l'Unione europea "ha avuto il merito di veicolare la fisionomia contenutistica dell'obbligazione climatica già sorta con le prime fonti del diritto internazionale pattizio all'interno di ciascun Stato membro dell'Unione con la spinta (però) verso una più integrata esigenza comune e, soprattutto, tendenzialmente uniforme circa gli obiettivi da perseguire funzionalmente garantiti, in specie, da forme di un controllo amministrativo di valutazione sull'adeguatezza delle (conseguenti) misure da ("dover") in concreto adottare in ciascuno Stato membro".

<sup>26</sup> CEDU, causa 53600/20 *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri contro la Svizzera*. Il caso riguarda la denuncia di un'associazione svizzera, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz*, i cui membri sono tutte donne anziane preoccupate per le conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e di salute. Esse ritengono che le autorità svizzere non abbiano adottato misure sufficienti, nonostante gli obblighi previsti dalla Convenzione, per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La Corte ha rilevato che la Confederazione svizzera non ha rispettato i suoi doveri ("obblighi positivi") ai sensi della Convenzione in materia di cambiamenti climatici. Vi sono state lacune critiche nel processo di creazione del quadro normativo nazionale pertinente, tra cui l'incapacità delle autorità svizzere di quantificare, attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo, le limitazioni delle emissioni nazionali di gas a effetto serra (GHG). La Svizzera non ha inoltre raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fissati in passato. Pur riconoscendo che le autorità nazionali godono di un ampio margine di discrezionalità in relazione all'attuazione di leggi e misure, la Corte ha ritenuto, sulla base del materiale in suo possesso, che le autorità svizzere non abbiano agito in tempo e in modo appropriato per ideare, sviluppare e attuare le leggi e le misure pertinenti al caso in questione. La Confederazione elvetica aveva quindi oltrepassato il suo margine di discrezionalità ("margine di apprezzamento") e non aveva adempiuto ai suoi doveri al riguardo. Vi è stata quindi una violazione dell'art. 8 della Convenzione, che prevede il diritto a una protezione efficace da parte delle autorità statali contro i gravi effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita.

serie di obbligazioni per gli Stati, che appaiono di particolare interesse per l'interprete, chiamato a declinarne lo statuto giuridico e a prospettare il giusto rimedio nell'ipotesi di inadempimento.

Il complesso articolato normativo propone la creazione di obblighi per gli Stati essenzialmente di due tipi: "collettivi", a livello unionale, e "individuali", a livello statale<sup>27</sup>.

### **3.1 Le obbligazioni collettive degli Stati membri e loro natura di obbligazioni di risultato**

Gli obblighi collettivi degli Stati Membri in ambito di clima ed energia sono trattati nelle seguenti disposizioni:

#### **Articolo 2 (1) Regolamento (UE) 2021/1119**

##### **Obiettivo della neutralità climatica**

L'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti di tutta l'Unione dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data, e successivamente l'Unione mira a conseguire emissioni negative.

#### **Articolo 4 (1) Regolamento (UE) 2021/1119**

##### **Traguardi climatici intermedi dell'Unione**

Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di

---

<sup>27</sup> In letteratura, è stato osservato come anche l'Accordo di Parigi distingua tra obblighi individuali e obblighi collettivi degli Stati. Gli importanti obblighi individuali per gli Stati sono contenuti nell'art. 4.2, che stabilisce che "ogni Parte prepara, comunica e mantiene i contributi successivi determinati a livello nazionale che intende raggiungere"; nell'art. 4.3, secondo il quale "i successivi contributi determinati a livello nazionale di ciascuna Parte rappresenteranno una progressione rispetto all'attuale contributo determinato a livello nazionale della Parte e rifletteranno la sua massima ambizione possibile"; nell'art. 4.9, che dichiara che "ogni Parte comunica ogni cinque anni un contributo determinato a livello nazionale". Inoltre, l'art. 4.11 stabilisce che ogni Parte "può in qualsiasi momento adeguare il proprio contributo determinato a livello nazionale al fine di aumentare il proprio livello di ambizione". L'elemento centrale dell'obbligo collettivo dell'Accordo di Parigi è, invero, contenuto nell'art. 2.1, secondo il quale l'Accordo "mira a rafforzare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici [...] anche attraverso: (a) contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali". Sul punto, si veda Zahar 2020, pp. 165-188.

clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

### **Articolo 3 (1) Direttiva (UE) 2018/2001**

#### **Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030**

Gli Stati membri provvedono *collettivamente* a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5%.

Gli Stati membri si impegnano *collettivamente* al fine di aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione, portandola al 45% nel 2030.

### **Articolo 4 (1) Direttiva (UE) 2023/1791**

#### **Obiettivi di efficienza energetica**

1. Gli Stati membri garantiscono collettivamente una riduzione del consumo di energia pari almeno all'11,7% nel 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento UE 2020, così che il consumo di energia finale dell'Unione non superi 763 Mtep.

Dall'interpretazione delle norme si ricava la natura di obbligazioni soggettivamente complesse con prestazione indivisibile e ad attuazione congiunta e, all'un tempo, di obbligazioni di risultato.

L'obbligazione collettiva, o ad attuazione congiunta<sup>28</sup>, è una obbligazione soggettivamente complessa in cui l'interesse del creditore si soddisfa soltanto mediante l'esecuzione della prestazione da parte di tutti i debitori, sicché "l'adempimento di ciascuno dei debitori, separatamente dagli altri, oppure l'adempimento a ciascuno dei creditori, separatamente dagli altri, ancorché materialmente possibili, non hanno effetto liberatorio"<sup>29</sup>. L'obbligazione collettiva presenta l'inscindibilità tra i vari adempimenti, ossia l'obbligo di ciascun debitore di adempiere "la prestazione propria e quella degli altri"<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Cfr. Caredda 1989, I, p. 455. A tal riguardo, si osserva come l'autrice usi i termini "obbligazione collettiva" e "obbligazione ad attuazione congiunta" in modo promiscuo. "Entrambi appaiono, infatti, idonei ad individuare profili caratteristici della figura in esame: il primo evidenzia la pluralità soggettiva ed il secondo la particolarità del momento esecutivo".

<sup>29</sup> Chianale 1995, p. 18.

<sup>30</sup> Bianca 2019, p. 767.



La creazione di questo tipo di obbligo da parte del legislatore europeo è chiaramente motivata dalla serietà della questione climatica e dalla necessità di tutelare l'interesse dei destinatari della prestazione e, quindi, di assicurare "il rafforzamento del credito"<sup>31</sup>. Di conseguenza, è necessario che tutti gli Stati Membri adempiano alla prestazione; l'adempimento da parte di uno Stato Membro non lo esonera dall'obbligo di continuare a rendere la prestazione, laddove il mancato o inesatto adempimento di un altro Stato Membro sia tale da compromettere il raggiungimento dell'obiettivo complessivo. Non, dunque, "esecuzione di uno solo con effetti liberatori per gli altri, né esecuzione di ogni condebitore limitatamente alla parte di *idem debitum* che gli incombe"<sup>32</sup>.

Secondo il profilo ricostruttivo, le disposizioni menzionate stabiliscono, inoltre, un'obbligazione di risultato. Nelle obbligazioni di risultato, lo scopo dovuto è perfettamente "individuabile"<sup>33</sup>.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia, che si è sviluppata sulla Direttiva (UE) 2009/28, supporta una simile interpretazione. La Corte, nella sentenza n. 580/21 del 20 aprile 2023, identifica nella direttiva l'intento di creare un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, stabilendo obiettivi nazionali "vincolanti". Di conseguenza, in virtù dell'art. 3, par. 1 e 2, della Direttiva 2009/28, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che la loro quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico finale del 2020 sia almeno pari al loro obiettivo nazionale complessivo, come specificato nell'allegato I, parte A, della Direttiva.

L'indicazione di un'obbligazione di risultato è rivelatrice della profondità dell'impegno richiesto agli Stati Membri nell'esecuzione della prestazione e dell'importanza dell'adempimento<sup>34</sup>. Quando il giudice individua un'obbligazione di risultato, il suo ruolo si deve limitare a valutare se il risultato è stato raggiunto; in caso contrario, il debitore è *a priori* in difetto, a meno che non si possano invocare circostanze che escludano l'illecito<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. Careda 1989, I, p. 468.

<sup>32</sup> Così Gnani 2002, p. 41.

<sup>33</sup> Vedi sul punto Mengoni 1954, p. 185, al quale si deve un primo, celebre, studio critico sulle obbligazioni di risultato e le obbligazioni di comportamento.

<sup>34</sup> Si veda Sitia 2016, p. 301.

<sup>35</sup> Così De Lorenzi 1995, p. 397.



### **3.2 Le obbligazioni individuali degli Stati membri tra obbligazioni di condotta ed obbligazioni di risultato**

Il quadro regolatorio europeo traduce l'onere globale della mitigazione del cambiamento climatico anche in impegni di ambizione a livello statale, preordinati a garantire il raggiungimento dell'obiettivo collettivo europeo. Il quadro regolatorio di dettaglio costituisce l'implementazione del principio previsto dall'art. 4, par. 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale gli Stati Membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure che consentano l'attuazione degli obblighi europei e di facilitare l'adempimento della missione dell'Unione europea.

Le obbligazioni individuali degli Stati Membri si ricavano dalle seguenti disposizioni normative:

#### **Articolo 2 (2) Regolamento (UE) 2021/1119**

Gli Stati membri *adottano le misure necessarie*, rispettivamente, a livello nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere sia l'equità che la solidarietà tra gli Stati membri nonché l'efficienza in termini di costi nel conseguimento di tale obiettivo.

#### **Articolo 3 Regolamento (UE) 2021/1119**

Gli Stati membri *fissano contributi nazionali* per conseguire collettivamente l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

#### **Articolo 3 (4) Direttiva (UE) 2001/2018**

A decorrere dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore alla quota base di riferimento indicata nella terza colonna della tabella riportata nell'allegato I, parte A, della presente direttiva. Gli Stati membri *adottano le misure necessarie* a garantire il rispetto di tale quota base di riferimento.

#### **Articolo 3 (1) Regolamento (UE) 2018/1999**

##### **Piani nazionali integrati per l'energia e il clima**

Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani

contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

#### **Articolo 4 (1) Regolamento (UE) 2018/1999**

##### **Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia**

Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti:

4. dimensione decarbonizzazione
5. dimensione energie rinnovabili
6. dimensione efficienza energetica
7. dimensione sicurezza energetica e mercato interno dell'energia
8. dimensione ricerca e sviluppo

Le norme richiamate pongono, in primo luogo, in capo a ciascuno Stato Membro, l'obbligo di fissare il proprio contributo nazionale con il quale concorrere al raggiungimento della neutralità climatica, allo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. In secondo luogo, esse pongono in capo a ciascuno Stato Membro un obbligo di "adozione di tutte le misure necessarie" per contribuire all'obiettivo collettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, unitamente a quello di incrementare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'energia, la flessibilità e l'interconnettività del sistema elettrico.

Ora, volendo indagare la natura giuridica delle obbligazioni citate, se ne ravvisa in parte la natura di obbligazioni di risultato ed in parte quella di obbligazioni di condotta. Obbligazione di risultato sono quelle poste dall'art. 3 del regolamento (UE) 2021/1119, dall'art. 3 (4), prima parte, della direttiva 2018/2001 e dall'art. 4 (1) regolamento (UE) 2018/1999. Sono invero qualificabili come obbligazioni di condotta l'art. 2 (2) del regolamento (UE) 2021/1999, l'art. 3 (4), seconda parte, della direttiva (UE) 2001/2018 e l'art. 3 (1) del regolamento (UE) 2018/1999.

L'identificazione di obblighi di condotta per lo sviluppo di politiche di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico è apparsa ricorrente nella regolazione internazionale. Questa scelta non solo deriva

da compromessi politici con Stati reticenti, ma riflette anche l'incertezza insita nella determinazione dei costi necessari per attuare obiettivi di adattamento e mitigazione nel lungo periodo. La definizione di un obbligo di condotta tiene, pertanto, conto dell'impegno da parte dello Stato di risorse limitate<sup>36</sup>.

L'individuazione di un obbligo di condotta si sviluppa, inoltre, dalla considerazione che non sarebbe utile imporre al debitore un'obbligazione che non può adempiere. Un'obbligazione di risultato si basa, infatti, sul presupposto che il debitore sia in grado di realizzare un risultato. Al contrario, un'obbligazione di comportamento presuppone che, sebbene il debitore abbia un certo controllo sul risultato desiderato, fattori esterni al suo controllo possano rendere la sua realizzazione più difficile e più costosa di quanto previsto al momento in cui l'obbligazione è sorta, se non addirittura impossibile. Come è stato osservato da autorevole dottrina, nell'obbligazione di condotta lo scopo ha valore neutro, in quanto è necessario agire diligentemente indipendentemente dall'esito<sup>37</sup>.

La costituzione di una obbligazione di condotta nell'ambito del quadro regolatorio europeo sull'energia ed il clima riflette l'identità dell'Unione europea e la diversità dei suoi Stati Membri. Salvaguardare l'ambiente e contrastare i cambiamenti climatici richiede un impegno significativo. Inoltre, alcuni Stati mancano delle risorse necessarie per implementare leggi e politiche ambientali efficaci. Allo stesso modo, va considerato come, da qui al 2030, circostanze imprevedibili potrebbero facilitare o ostacolare l'attuazione degli obblighi assunti in ambito di clima ed energia.

Come confermato dalla posizione assunta da Tribunali e Corti internazionali, l'identificazione di obblighi di condotta va preferita quando gli sforzi di uno Stato possano favorire un risultato, ma non garantirne la realizzazione<sup>38</sup>. In questo caso, le Corti sono chiamate a valutare se il debitore ha compiuto gli sforzi che ci si sarebbe aspettati

---

<sup>36</sup> Questo pensiero è stato espresso da Mayer 2018, pp. 130-140.

<sup>37</sup> In questo senso, Mengoni 1954, p. 185. Con l'indicazione di obbligazioni di comportamento, Mengoni riprendeva un'ipotesi di Betti 1953, p. 130, che aveva già parlato di obbligazioni di contegno, intendendo con tale definizione l'obbligo del debitore di andare oltre l'osservanza della sola diligenza del buon padre di famiglia, con ciò interpretando l'attitudine della volontà del debitore a perseguire, ma non necessariamente raggiungere, un determinato risultato.

<sup>38</sup> *Polpa Mills sul fiume Uruguay (Argentina contro Uruguay)* (sentenza) [2010] CIG Rep 14, punto 187 (*Pulp Mills*).

da un amministratore ragionevole, incorrendo, diversamente, nell'adempimento<sup>39</sup>.

D'altra parte, va osservato come le obbligazioni di comportamento possono anche essere più esigenti delle obbligazioni di risultato. In particolare, esse appaiono promettenti, qualora gli obiettivi siano chiaramente definiti e il loro rispetto sia monitorato in modo efficace e trasparente<sup>40</sup>.

L'Unione europea sembra aver compreso la necessità di questo monitoraggio. Invero, accanto alla definizione dell'obiettivo finale, per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'Energia, l'Unione europea indica agli Stati Membri di tenere una "traiettoria" per la realizzazione di obiettivi intermedi negli anni 2023, 2025 e 2027. Inoltre, il PNIEC deve essere aggiornato ogni cinque anni ed è previsto il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi ogni due anni. L'Unione europea, pertanto, ha previsto uno stringente sistema di controllo dello Stato Membro, che, laddove dovesse rivelare carenze nell'attuazione degli obiettivi, impone allo Stato Membro l'adozione di misure supplementari per recuperare lo scarto nell'attuazione dei targets intermedi e finali. La Commissione segue i progressi realizzati verso il raggiungimento degli obiettivi, coadiuvata dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), che verifica la qualità dei dati e delle proiezioni trasmessi dagli Stati Membri.

### **3.3 I Piani Nazionali Integrati per l'Energia ed il Clima e il passaggio da obbligazioni di condotta a obbligazioni di risultato**

In tale scenario, i Piani Nazionali Integrati per il l'Energia ed il Clima sono il contenitore nel quale tutti gli obblighi di cui si è discusso nei precedenti paragrafi trovano la propria organizzazione sistemica. Attraverso il PNIEC, gli Stati membri fissano i propri obiettivi nazionali relativi alle dimensioni dell'Unione dell'energia e indicano le politiche e le misure con le quali aspirano al raggiungimento degli obiettivi, indicandone la relativa copertura finanziaria.

La presentazione del PNIEC costituisce adempimento di una obbligazione di condotta<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Così De Lorenzi 1995, p. 397.

<sup>40</sup> Così sempre da Mayer 2018, p. 132.

<sup>41</sup> Le considerazioni che seguono si pongono in assoluto contrasto con quanto affermato dal Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 35542, causa "Giudizio Universale", nella quale, a fronte della domanda avanzata dagli attori *ex artt.* 2043 e 2051 c.c. e richiesta di condanna alla modifica del PNIEC, il Giudice ha rigettato la domanda, rinvenendo un difetto assoluto

Depone in tal senso non solo il dato letterale, ma anche la funzione cui assolve il PNIEC, il quale ha per oggetto un fare diretto ad uno scopo, "un'attività da svolgere in conformità a certe regole e in vista di un determinato risultato"<sup>42</sup>. La redazione del PNIEC costituisce il parametro per la misura della diligenza<sup>43</sup> con cui ciascuno Stato Membro contribuisce con il proprio sforzo alla questione climatica.

Tuttavia, qualora il PNIEC sia presentato, esso determina la modificazione delle obbligazioni di condotta indicate dal quadro regolatorio europeo in obbligazioni di risultato per lo Stato Membro.

Con il PNIEC, infatti, lo Stato Membro si pone degli obiettivi e individua gli strumenti con i quali raggiungere gli obiettivi. In particolare, come è stato già spiegato, lo Stato Membro deve descrivere le politiche e le misure con le quali aspira a raggiungere gli obiettivi e deve indicarne la copertura finanziaria, nonché l'impatto della misura nella strategia di lungo periodo. L'indicazione della misura finanziaria implica, da parte dello Stato Membro, una valutazione *a priori* dell'attuabilità della misura. In sostanza, lo Stato Membro indica non solo il tipo di misura che intende attuare, ma anche gli strumenti di cui, effettivamente, dispone per l'attuazione della misura e che intende destinare a quella specifica misura nella forma di investimenti<sup>44</sup>.

---

di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo. Il Tribunale ha argomentato che, riguardo alla domanda proposta, in via subordinata, per ottenere una modifica del PNIEC, "dalle stesse difese svolte da parte attrice si evince che si tratta di un atto di pianificazione generale predisposto dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, previo esperimento della procedura di consultazione pubblica. Il regolamento europeo UE 2018/1999 disciplina il procedimento di formazione del piano, lasciando agli Stati discrezionalità nell'individuazione delle misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo. Le asserite carenze del piano sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tali obiettivi nel nostro ordinamento sono censurabili dinanzi al Giudice amministrativo. La questione attiene alla legittimità dell'atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all'esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico e quindi è afferente alla giurisdizione amministrativa generale di legittimità". Per un commento della sentenza, si veda Masieri 2024, p. 309.

<sup>42</sup> Così Mengoni 1954, p. 199.

<sup>43</sup> Si veda sul punto De Lorenzi 1995, p. 397, secondo la quale, nelle obbligazioni di mezzi, "la prestazione si identifica con l'attività diligente perita esperta, la diligenza [...] diventa criterio per determinare la qualità e la quantità dell'attività dovuta, unità di misura della prestazione, criterio per valutare se vi è stato o meno (esatto) adempimento".

<sup>44</sup> La presenza dell'elemento finanziario come indicatore di esistenza di un obbligo specifico si trae anche dalla lettura di Zahar 2020, pp. 165-188, il quale con

L'obbligazione di risultato si basa sulla premessa che il risultato può e deve essere raggiunto, perché il debitore dispone di mezzi efficaci per conseguire l'obiettivo. Con il PNIEC, lo Stato Membro formula una strategia che dispone di copertura economica. Una volta formulata una strategia, pertanto, l'obbligo di attuare queste misure, o misure equivalenti, diventa imperativo. La mancata attuazione delle misure indicate nel PNIEC implica l'inadempimento di un'obbligazione di risultato.

#### **4. Inadempimento delle obbligazioni degli Stati Membri in materia di energia e clima e giusto rimedio: le azioni esperibili**

Identificata l'esistenza di una o più obbligazioni, la trattazione deve volgere all'identificazione del giusto rimedio in caso di inadempimento dello Stato Membro<sup>45</sup>.

---

riferimento all'Accordo di Parigi, ed in particolare, agli artt. 4.5 e 9.1 sul sostegno finanziario, evidenzia come: "The international scheme for climate finance, insofar as it goes beyond a mere obligation to offer, is necessarily constituted of the obligation to supply finance and to make use of it for mitigation (as well as for adaptation)". Sulla centralità dell'elemento finanziario per il raggiungimento degli obiettivi climatici, si veda anche Corte dei Conti europea, *Relazione speciale 18/2023*, cit., p. 41, secondo cui "affinché le politiche dell'UE consentano di conseguire gli obiettivi in maniera efficiente sotto il profilo dei costi occorre disporre di una visione d'insieme dei costi e degli effetti (in termini di riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra) delle politiche attuate". A tal riguardo, si veda anche Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (2022/C 495/02)*, ove la Commissione definisce i piani come «lo strumento centrale di pianificazione strategica previsto dal regolamento sulla governance. I PNIEC garantiscono la prevedibilità degli investimenti a breve, medio e lungo termine, soprattutto in tempi di incertezza, e sono fondamentali per mobilitare gli ingenti investimenti necessari a soddisfare l'ambizione collettiva della neutralità climatica e realizzare una transizione equa e giusta, preservando nel contempo la sicurezza e l'accessibilità economica dell'energia». Di conseguenza, la Commissione raccomanda agli Stati Membri di fornire nei PNIEC "un piano di finanziamento dettagliato in grado di soddisfare il fabbisogno di investimenti per ciascuna delle cinque dimensioni mediante l'uso efficiente in termini di costi del sostegno del bilancio pubblico e la mobilitazione degli investimenti privati, anche attraverso strumenti finanziari e regimi di finanziamento innovativi". A tal fine, per la Commissione europea appare fondamentale il raccordo con i Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza: "è importante che gli Stati membri tengano pienamente conto, nei PNEC aggiornati degli investimenti e delle riforme in materia di energia e clima contenuti nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e che si basino su di essi per il conseguimento dei loro traguardi, obiettivi e impegni aggiornati per il 2030. In termini quantitativi, il dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisce la nuova principale fonte di finanziamento per la politica in materia di energia e clima".

<sup>45</sup> Si veda Perlingieri 2011, p. 1.

Quali azioni sono possibili in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni introdotte dal quadro regolatorio europeo su energia e clima? Chi ha legittimazione attiva? Su quali prove dovrebbe basarsi l'accertamento del nesso di causalità e l'attribuzione della responsabilità in caso di inosservanza?

La risposta a queste domande non è univoca e richiede ampia argomentazione. Gli scenari di giustizia climatica, che si prospettano in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni definite a livello euro unitario in ambito di energia e clima, infatti, sono ampi e multilivello.

A livello dell'UE, il rispetto del diritto va perseguito dalla Commissione europea con una 'azione esecutiva' contro gli Stati Membri ai sensi dell'articolo 258 del TFUE per violazione del Trattato.

Il compito di garantire l'applicazione del diritto dell'UE è stato affidato alla Commissione, in quanto custode dei Trattati (art. 17, par. 1, TUE). Quando uno Stato membro non adempie a un obbligo previsto dai Trattati, la Commissione ha la facoltà di avviare la cosiddetta "procedura di infrazione"<sup>46</sup>. Nel rispetto di vari vincoli procedurali e solo dopo aver superato le fasi necessarie della fase pregiudiziale, la Commissione può adire la Corte di Giustizia.

Secondo il profilo sostanziale, l'inadempimento di uno Stato Membro delle obbligazioni in ambito di clima ed energia, nonché di redazione ed attuazione del PNIEC, implica la violazione degli artt. 192, par. 1, e 194, par. 2, che, rispettivamente, attribuiscono all'Unione di intraprendere azioni per realizzare gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana, di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici (art. 191 TFUE), nonché di garantire il funzionamento del mercato dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e di promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l'interconnessione delle reti energetiche. Entrambe le norme devono essere lette in combinato disposto con l'art. 4 del TUE, già più volte richiamato, che disciplina il principio di leale collaborazione tra gli Stati membri.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Condinanzi, Amalfitano 2020, pp. 217-300.

<sup>47</sup> In questo senso anche Corte dei Conti europea, *Relazione speciale 18/2023*, cit.,



La minaccia di una azione legale perseguita dalla Commissione è tanto più efficace alla luce del fatto che l'inosservanza della sentenza della Corte può, dopo le modifiche del Trattato di Maastricht, far scattare sanzioni pecuniarie significative (art. 260 TFUE). Di contro, va osservato che il mancato rispetto degli obblighi euro unitari non comporta necessariamente un'azione legale. Spetta alla Commissione valutare che vi sia stata una violazione e, successivamente, decidere se adire o meno la Corte. Una decisione di questo tipo da parte della Commissione non può prescindere dalla considerazione che l'inadempimento di un'obbligazione di risultato, quale è l'obiettivo finale vincolante dell'Unione europea entro il 2050, può avvenire solo alla scadenza del termine, quando l'obiettivo non è stato raggiunto e, in concreto, potrebbe essere troppo tardi per la riparazione dei danni cagionati dall'inadempimento. D'altro canto, l'adozione di un sistema di monitoraggio, quale quello implementato dall'Unione europea, che si snoda prevalentemente tra controllo di misure intermedie e raccomandazioni durante il periodo previsto per il raggiungimento di tali obiettivi, può incoraggiare e, infine, garantire che tali obiettivi vengano raggiunti. L'Unione europea, pertanto, si distingue anche per essere un *forum* per la negoziazione e la diplomazia internazionale, dove il dialogo con lo Stato Membro diviene prevalente.

Anche gli Stati Membri possono intraprendere un'azione esecutiva nei confronti di uno Stato membro recalcitrante (art. 259 TFUE). La questione deve essere prima sottoposta alla Commissione che, dopo aver ascoltato gli Stati interessati, ha tre mesi di tempo per emettere un parere motivato. Va sottolineato che, per quanto riguarda le questioni ambientali, nessuno Stato Membro si è finora mai avvalso di questa possibilità. Per ovvie ragioni diplomatiche, il ricorso a un'azione legale contro un altro Stato Membro è tatticamente poco saggio.

Le parti private sono la fonte più probabile di contenzioso climatico con il quale far valere l'eventuale responsabilità dello Stato per una violazione del diritto dell'UE. Il contenzioso climatico che si è sviluppato in argomento è il chiaro indice di questa tensione<sup>48</sup>. Con particola-

---

secondo cui: "Se gli obiettivi vincolanti non vengono raggiunti, la Commissione può intraprendere azioni correttive e successivamente, se del caso, una procedura d'infrazione, in esito alla quale la Corte di Giustizia europea può adottare sanzioni nei confronti di uno Stato membro per mancato raggiungimento degli obiettivi".

<sup>48</sup> Sono molteplici i contenziosi climatici nei quali i ricorrenti allegano un obbligo dello Stato a predisporre Piani Nazionali Integrati per il Clima e l'Energia nei quali



re riferimento ai PNIEC, diversi sono gli argomenti emersi nei diversi giudizi: dalla mancata partecipazione e la consultazione del pubblico, al contenuto del PNIEC e alla sua attuazione. Nel complesso, di particolare interesse ai fini della trattazione, appare la decisione assunta nella causa *VZW Klimaatzaak v. Regno del Belgio*<sup>49</sup> dalla Corte d'Appello di Bruxelles che, oltre a vizi procedimentali e mancanza di coordinamento tra le autorità statali per la redazione del PNIEC, ha rilevato gravi carenze sostanziali del Piano e la sua generale insufficienza a raggiungere gli obiettivi climatici del Belgio per il 2030. In questo caso, il PNIEC è apparso come lo strumento adatto a dimostrare un atteggiamento inadeguato dello Stato di fronte agli obiettivi climatici ed è stato utilizzato per provare la responsabilità.

#### **4.1 Inadempimento delle obbligazioni degli Stati Membri in materia di energia e clima e giusto rimedio: il ruolo della scienza**

Dopo *Urgenda*<sup>50</sup> e la causa *Neubauer*<sup>51</sup>, *Klimaatzaak* è la terza causa a livello mondiale in cui un giudice nazionale ha stabilito che gli obiettivi di riduzione delle emissioni esistenti sono illegali alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili e ha ordinato al governo di adottare modifiche legislative o politiche.

Nell'accertamento delle responsabilità dello Stato, un ruolo fondamentale è svolto dalla scienza. Questo perché, come è stato autorevolmente affermato, "l'Europa climaticamente neutrale è anzitutto un ordinamento che rispetta alcuni parametri specifici, definiti dalla scienza"<sup>52</sup>. La scienza è considerata una "leva" ed è intesa come "l'in-

---

indicare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi collettivi dell'Unione europea in materia di energia e clima. Tra i vari, si vedano: *Greenpeace v. España* (2020), *Klimatická žaloba ČR v. Czech Republic* (2021), *VZW Klimaatzaak v. Regno del Belgio* (2021), *Fridays for Future Estonia vs. Environmental Board* (2024).

<sup>49</sup> Per un commento della sentenza si veda Caterini 2023, pp. 406 ss.

<sup>50</sup> *V. Fondazione Urgenda contro il Regno dei Paesi Bassi*. In questo caso, il tribunale si è basato su una *impact attribution research* per dimostrare i danni subiti dai cittadini olandesi a causa dei cambiamenti climatici, nonché su una ricerca di attribuzione delle fonti per ottenere informazioni sulle riduzioni delle emissioni nazionali necessarie per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 2° C. Per un commento alla sentenza si veda Zabrodina 2023, pp. 453 ss.

<sup>51</sup> Per il commento alla sentenza si veda Di Benedetto 2023, pp. 545 ss..

<sup>52</sup> Sul punto, si veda Bevilacqua, Chiti 2024, p. 20.

sieme delle competenze necessarie per elaborare e attuare politiche pubbliche”<sup>53</sup>. Del resto, è la stessa Legge europea sul clima ad affermare che le competenze e le conoscenze scientifiche sono fondamentali e devono sostenere gli sforzi dell’UE per raggiungere la neutralità climatica.

La scienza indossa una veste privilegiata anche in ipotesi di contenzioso climatico. Un uso efficace nei tribunali delle prove desunte dalle scienze climatiche può infatti contribuire con successo all’accertamento della causalità<sup>54</sup>. Il campo della c.d. *attribution science* appare, infatti, estremamente utile in diversi ambiti, ad esempio, per quantificare i rischi, per esaminare l’importanza relativa dei fattori di cambiamento e, addirittura, per determinare i tempi in cui gli impatti dei cambiamenti climatici si manifestano<sup>55</sup>. Essa utilizza il giudizio controfattuale, di matrice giuridica, per definire la presenza o meno di una relazione causale tra un evento estremo e il clima che cambia. Tale metodo, denominato “*Probabilistic Event Attribution (PEA) Method*”, si propone di comparare “*the world as it is*” (quindi, con l’influenza umana sul clima) con “*the world that might have been*” (senza tale influenza)<sup>56</sup>. Deve quindi essere positivamente accolta l’idea di contaminazione tra l’argomentazione giuridica e l’evidenza scientifica. Questa contaminazione richiede l’avvio di un dialogo tra il mondo giuridico e la comunità scientifica, preordinato alla collazione di prove “robuste” da porre a base delle richieste risarcitorie<sup>57</sup>.

Tuttavia, nella ricostruzione proposta nel presente lavoro, va considerato come la prova scientifica assuma un peso diverso, a seconda che si discorra di obbligazioni di risultato o di obbligazioni di condotta.

<sup>53</sup> Così sempre Bevilacqua, Chiti 2024, p. 33, i quali evidenziano come la scienza sia stata centrale nel processo di integrazione economica europea e nei processi decisionali dell’Unione.

<sup>54</sup> Così Stuart, Smith 2021, pp. 651-655; Patton 2021, pp. 644-645, secondo i quali le prove scientifiche possono essere introdotte in una causa sotto forma di testimonianza (di esperti nominati dal tribunale o di testimoni esperti per i querelanti o i convenuti), prove documentali (distinte dalla testimonianza orale e presentate sotto forma di documenti) e prove fisiche. Possono comparire nei documenti depositati in tribunale, compresi i reclami, e nelle memorie *amicus* presentate da terzi. Esiste, inoltre, una tendenza intergiurisdizionale ad attribuire valore a fonti di prova autorevoli, come le pubblicazioni di riviste *peer-reviewed* o i rapporti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

<sup>55</sup> Si veda sul punto Tigre 2023, pp. 439-452.

<sup>56</sup> Si veda, a proposito, Butti 2022, p.1.

<sup>57</sup> Così, sempre Stuart, Smith 2021, pp. 651-655.

In una obbligazione di risultato, per stabilire se i Paesi hanno rispettato i loro impegni di limitazione e riduzione delle emissioni, è necessario confrontare le loro emissioni durante il periodo di impegno. Questo accertamento può essere favorevolmente supportato da prove scientifiche. Per contro, l'accertamento dell'inadempimento di un'obbligazione di comportamento richiede una valutazione delle misure adottate dallo Stato. Pertanto, la valutazione dell'adempimento di un obbligo di condotta è spesso più difficile di quella di un obbligo di risultato. I dati tratti dall'*attribution science* sono certamente un valido elemento per valutare le proiezioni d'impatto, in quanto possono essere utilizzati per stabilire un pregiudizio esistente e, al contempo, possono conferire credibilità alle proiezioni di danni futuri. Tuttavia, per poter determinare se uno Stato Membro stia adottando misure necessarie a contenere gli effetti pregiudizievoli delle emissioni di gas a effetto serra e a sviluppare il proprio potenziale di energie rinnovabili sarà necessario condurre un esame dettagliato e completo, non solo delle misure adottate e attuate da quel Paese, ma anche delle informazioni e delle risorse disponibili a quel Paese quando ha adottato e attuato tali misure. La contabilizzazione delle emissioni non è essenziale. La questione cruciale sarà quindi se lo Stato ha messo in atto sforzi tanto rigorosi quanto quelli espliciti indicati negli obiettivi del suo PNIEC.

## 5. Conclusioni

L'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 ha spinto l'Unione europea a definire un complesso articolato normativo in cui si delineano per gli Stati membri obbligazioni individuali e collettive, alcune di risultato, altre di comportamento. L'individuazione di questo modello riflette, da un lato, l'importanza dell'adempimento da parte degli Stati Membri per mitigare gli impatti negativi del cambiamento climatico; dall'altro l'incertezza nella definizione di strategie di lungo periodo necessarie a raggiungere l'obiettivo.

In un simile contesto, la redazione dei Piani Nazionali per l'Energia ed il Clima costituisce, anzitutto, un'obbligazione di ciascuno Stato membro e trova la sua fonte, oltre che nella legislazione europea di dettaglio, anche nel principio generale di leale collaborazione tra gli Stati membri, i quali sono chiamati a cooperare ai fini di tutelare l'interesse della collettività, che essi rappresentano, alla neutralità climatica. In secondo luogo, i Piani nazionali per il l'Energia ed il Clima

rendono tangibili gli impegni assunti da ciascuno Stato membro per la partecipazione agli obiettivi collettivi. I PNIEC divengono gli strumenti attraverso i quali accertare la diligenza di uno Stato e la misura di un eventuale inadempimento.

Gli scenari di giustizia climatica che si prospettano in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni poste dalla regolamentazione europea in ambito di energia e clima sono ampi e multilivello. Da un lato, la Commissione europea si trova nella posizione di potere e dovere agire con una procedura di infrazione. L'esperienza ha, tuttavia, dimostrato come, sinora, l'eventuale responsabilità dello Stato sia stata fatta valere in ambito di giustizia privata.

Nello scenario di giustizia climatica che si prefigura all'orizzonte, la scienza assume un ruolo centrale. La scienza consente, infatti, di portare all'interno del processo prove robuste, utili a garantire una giustizia effettiva, efficace e oggettiva. Tuttavia, nella ricostruzione complessiva del presente lavoro, il ruolo della scienza appare diverso, a seconda se si discorra di obbligazioni di risultato o obbligazioni di condotta. Nel primo caso, l'utilizzo di una prova scientifica appare autosufficiente per l'accertamento della responsabilità; nel secondo caso, la prova scientifica va necessariamente coordinata con altri mezzi di prova, utili a dimostrare la misura della diligenza tenuta dallo Stato membro per l'attuazione delle politiche e delle misure adottate (o che potevano essere adottate) nei propri piani al fine di adempiere le obbligazioni assunte a livello individuale in ambito di clima ed energia.

È indubitabile, tuttavia, la centralità del pensiero scientifico sia nella fase fisiologica di sviluppo di politiche legislative, sia in una fase patologica di eventuale contenzioso e ridefinizione dell'ordine compromesso dall'inadempimento<sup>58</sup>. È necessario dunque aprirsi ad una contaminazione dei saperi, nella consapevolezza che un simile approccio è funzionale al percorso di crescita volto a promuovere una società europea giusta e sostenibile.

## Bibliografia

Baldin, S., Viola, P. (2021), *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in "Diritto pubbl. comp. eur.", 3, pp. 597-629.

---

<sup>58</sup> Burger, Wentz, Horton 2020, pp. 60 – 239.

- Balode, L., Dolge, K., Lund, P., Blumberga, D. (2021), *How to Assess Policy Impact in National Energy and Climate Plans*, in "Environmental and Climate Technologies", 1, pp. 405-421.
- Bayer, E. (2018), *Energy Efficiency First: A Key Principle for Energy Union Governance*, in *Brussels: Regulatory Assistance Project*, pp. 1 – 30.
- Betti, E. (1953), *Teoria generale delle obbligazioni*, Giuffrè, Milano.
- Bevilacqua, D., Chiti, E. (2024), *Green Deal. Come costruire una nuova Europa*, Il Mulino, Bologna.
- Bianca, C.M. (2019), *Diritto civile*, IV, *L'obbligazione*, Giuffrè, Milano, p. 767.
- Bin, R., Pitruzzella, G. (2016), *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino.
- Bongardt, A., Torres, F. (2022) *The European Green Deal: More than an Exit Strategy to the Pandemic Crisis, a Building Block of a Sustainable European Economic Model*, in "Journal of Common Market Studies", 60, pp. 170-185.
- Burger, M., Wentz, J., Horton, R. (2020), *The Law and Science of Climate Change Attribution*, in "Columbia J. Environ". L., 45, pp. 60 – 239.
- Butti, L. (2022), *Attribution science: la scienza che studia il possibile nesso causale tra alcuni eventi metereologici estremi e il riscaldamento globale*, in "RGA online", 32.
- Carducci, M. (2021), «Cambiamento climatico (diritto costituzionale)», in *Digesto disc. pubbl.*, Aggiornamento, VII, Wolters Kluwer, Milano, pp. 51-74;
- Caredda, V. (1989), *Le obbligazioni ad attuazione congiunta*, in "Riv. dir. civ.", 1, p. 455.
- Casolari, F. (2020), *Leale collaborazione tra Stati membri e Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- Caterini, A.E. (2023), *Il caso VZW Klimaatzaak. Oltre l'accountability verso una transizione energetica "giusta"*, in Ruggeri, L., Caterini A.E. (ed), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 406 – 424.
- Chianale, A. (1995) «Obbligazione», in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., XII, UTET, Torino, p. 18.
- Condinanzi, M., Amalfitano, C. (2020), *La procedura di infrazione dieci anni dopo Lisbona*, in "federalismi.it", 19, pp. 217-300.
- De Lorenzi, V. (1995), «Obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato», in *Digesto disc. priv.*, Sez. civ., XII, UTET, Torino, p. 397.
- Di Benedetto, G. (2023), *Agire per il clima in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale: note a margine del caso Neubauer e altri c. la Repubblica Federale di Germania*, in L. Ruggeri, A.E. Caterini (ed), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 453 – 463.
- Di Foggia, G., Beccarello, M. (2024), *European roadmaps to achieving 2030 renewable energy targets*, in "Utilities Policy", 88, pp. 101729.

- Fleming, R.C., Mauger, R. (2021), *Green and Just? An Update on the 'European Green Deal'*, in "Journal for European Environmental & Planning Law", 18, pp. 164-180.
- Gnani, A. (2002), *L'estinzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione nell'obbligazione soggettivamente complessa*, in "Riv. dir. civ.", 2, p. 41.
- Gkonis, N., Arsenopoulos, A., Stamatou, A., Doukas, H., (2020), *Multi-perspective design of energy efficiency policies under the framework of national energy and climate action plans*, in "Energy Policy", 140, p. 11140.
- Mayer, B. (2018), *Obligations of conduct in the international law on climate change: A defence*, in "Rev. Eur. Comp. Int. Environ. L.", 27, pp. 130-140.
- Masieri, C.M., (2024), *Responsabilità civile. La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*, in "Nuova giur. civ. comm.", p. 309.
- Mengoni, L. (1954), *Obbligazioni "di risultato" e obbligazioni "di mezzi"* in "Riv. dir. comm.", p. 185.
- Mitrotti, A. (2024), *L'obbligazione climatica e la natura del PNIEC nella Repubblica Italiana: sono eretiche le pretese di un legittimo adempimento?* in "AmbienteDiritto.it", 2, p. 336.
- Patton, L.E. (2021), *Litigation needs the latest science*, in *Nature Climate Change*, 11, pp. 644-645.
- Perlingieri, P. (2011), *Il "giusto rimedio" nel diritto civile*, in "Giusto proc. civ.", p. 1.
- Pisanò, A. (2022), *La responsabilità degli Stati nel contrasto al cambiamento climatico tra obbligazione climatica e diritto al clima*, in "Etica & Politica", 3, pp. 349-366;
- Ruggeri, L. (2023), *Diritto della transizione e sostenibilità: tra tutela del mercato e protezione della persona* in Ruggeri, L., Caterini A.E. (ed.), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 32-57;
- Sitzia, L. (2016), «Importanza dell'inadempimento», in *Digesto disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, X*, Wolters Kluwer, Milano, p. 301.
- Stuart-Smith, F. (2021), *Filling the evidentiary gap in climate litigation*, in "Nature Climate Change", 11, pp. 651-655.
- Yushchenko, A., Kumar Patel, M. (2017), *Cost-effectiveness of energy efficiency programs: How to better understand and improve from multiple stakeholder perspectives?* In "Energy Policy", 108, pp. 538-550.
- Zabrodina, K., *Il caso Urgenda contro i Paesi Bassi: la dimensione esistenziale del cambiamento climatico tra effettività di tutela e discrezionalità politica*, in Ruggeri, L., Caterini A.E. (ed), *Produzione e consumo sostenibili tra politiche legislative e prassi adattive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 32 – 57.
- Zahar, A. (2020), *Collective Obligation and Individual Ambition in the Paris Agreement*, in "Transnational Environmental Law", 9, pp. 165-188.

- Stuart-Smith R.F, *Attribution science and litigation: facilitating effective legal arguments and strategies to manage climate change damages. Summary report for FILE Foundations*, 2021.
- Tigre, M.A. (2023), Wewerinke-Singh M. *Beyond the North-South divide: Litigation's role in resolving climate change loss and damage claims*, in *RECIEL*, 32, pp. 439-452.





## CONTENZIOSO CLIMATICO E GIUSTIZIA



# Visioni asiatiche sulla giustizia climatica: spunti comparativi e sostenibilità intergenerazionale

Gianmatteo Sabatino

## 1. Introduzione

Negli ultimi decenni, di pari passo con l'eccezionale aumento del suo peso economico e politico all'interno dell'ordine globale, il continente asiatico ed alcuni dei suoi paesi più rappresentativi hanno acquisito una definitiva consapevolezza del proprio ruolo essenziale nella definizione delle politiche di promozione della transizione ecologica, così come delle politiche di contrasto agli effetti del cambiamento climatico<sup>1</sup>.

Tale consapevolezza trae linfa altresì da esperienze di costruzione giuridica, in quanto sin dalla fine del secolo scorso la macroarea asiatica ha visto un potenziamento della legislazione in materia di tutela dell'ambiente, risparmio delle risorse e promozione dell'economia circolare<sup>2</sup>. In alcuni casi – come in quello dell'*Environment Protection Act* indiano del 1986<sup>3</sup>, della legge cinese sulla protezione dell'ambiente del 1989 o<sup>4</sup>, ancora, della legge giapponese per la promozione di un utilizzo effettivo delle risorse<sup>5</sup>, del 1991, e di quella cinese per la promozione di un'economia circolare<sup>6</sup>, del 2008 – la legislazione ambientale ha rivestito una fortissima valenza politica, tale da codificare, almeno in parte, le caratteristiche dei modelli di sviluppo autoctoni dei rispettivi paesi<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Asian Development Bank 2023; Garrido, Hughes 2023.

<sup>2</sup> Boer 1998, pp. 1503 ss.

<sup>3</sup> Francavilla 2010, pp. 173 ss.

<sup>4</sup> Castellucci 2003, pp. 59 ss.; Toti 2016, pp. IX ss.; Pozzo 2010, pp. 877 ss.

<sup>5</sup> «資源の有効な利用の促進に関する法律», Legge n. 48 del 1991.

<sup>6</sup> Sabatino 2020, pp. 379 ss.

<sup>7</sup> Con riferimento alla Cina v. ibidem.

Il punto è, in effetti, di cruciale importanza, dal momento che si lega intimamente all'esistenza, attuale, di contrapposizioni geopolitiche che riflettono visioni profondamente diverse degli strumenti di governo della crescita economica e, inevitabilmente, degli strumenti di gestione della transizione ecologica<sup>8</sup>.

Gli ordinamenti giuridici asiatici che hanno sperimentato, negli ultimi decenni, i maggiori tassi di crescita economica, con conseguenti maggiori impatti ambientali, hanno tutti costruito il proprio successo su forme, più o meno accentuate, di capitalismo di stato, con un forte intervento dei poteri pubblici e delle imprese di stato nella determinazione delle strategie di sviluppo e nell'allocazione delle risorse finanziarie<sup>9</sup>. Nel diritto economico di paesi come la Cina, l'India o l'Indonesia il tema ambientale diviene necessariamente parte di un discorso più ampio legato alle strategie, anche politiche, di promozione e tutela degli interessi nazionali.

Tutto ciò non può non avere conseguenze sugli approcci regolatori alla transizione ecologica, in quanto il necessario bilanciamento fra sostenibilità ambientale e crescita economica, agli occhi dei *leaders* di questi paesi, diventa anche la chiave per garantire il consolidamento di livelli di consumi e di vita materiale, così come di influenza commerciale e politica *Vis-a-Vis* i paesi del c.d. "nord del mondo"<sup>10</sup>.

Emblematica, da questo punto di vista, la posizione della Cina, che in quanto seconda (o prima, a seconda delle statistiche<sup>11</sup>) potenza economica globale ormai da tempo si erge, pur senza specifiche implicazioni ideologiche, a capofila dei paesi del sud globale<sup>12</sup>, altresì promuovendo, congiuntamente ad altre potenze ad alti tassi di sviluppo (come l'India), consessi politici pure attenti alla costruzione di narrative della transizione ecologica, come i paesi BRICS<sup>13</sup>.

---

<sup>8</sup> Sul tema v. Serafinelli 2024, pp. 411 ss.

<sup>9</sup> Hundt, Uttam 2017; Hung 2024, pp. 376 ss.; Chatterjee 2023, pp. 123 ss. Sul concetto di capitalismo di stato e di "nuovo capitalismo di stato" v. Somma 2025, pp. 135 ss.

<sup>10</sup> Solomon, Solomon, Gupta 2024; Fuhr 2021, pp. 2724 ss.

<sup>11</sup> Attualmente la Repubblica Popolare Cinese, nelle statistiche che considerano il PIL a Parità di Potere di Acquisto, ricopre già la prima posizione davanti agli Stati Uniti, i quali invece risultano ancora la prima potenza mondiale secondo le statistiche di calcolo del PIL su base nominale.

<sup>12</sup> Char 2024, pp. 65 ss.; v. anche le considerazioni espresse nel Libro Bianco del Consiglio di Stato cinese "A Global Community of Shared Future: China's Proposals and Actions", pubblicato nel settembre 2023.

<sup>13</sup> Solomon, Solomon e Gupta 2024; Von Lucke 2023, pp. 429 ss.

Così, la posizione cinese sul cambiamento climatico, non rinnegando assolutamente gli obiettivi ultimi di decarbonizzazione e di riqualificazione industriale posti anche a livello di accordi internazionali, si è sempre riservata il diritto di determinare modi e tempi per il raggiungimento degli stessi, anche in contrasto con le *deadlines* patrociniate dai paesi occidentali. La ragione di ciò, evidentemente, risiede proprio nella necessità di non sacrificare lo sviluppo economico e materiale per fini ecologici<sup>14</sup>.

Queste premesse, evidentemente, si riflettono sui condizionamenti ambientali ai quali è sottoposta l'evoluzione del diritto ecologico nei paesi considerati, sia nei termini di come i poteri dello stato possano interpretare le basi scientifiche e politiche della sostenibilità intergenerazionale, sia nei termini di come i soggetti privati dei rispettivi ordini giuridici possano far valere le loro rivendicazioni nei confronti di un futuro sostenibile.

Lo scopo del presente contributo è quello di riflettere, pur sinteticamente, sui punti appena sollevati, attraverso il filtro della casistica giurisdizionale, ovverosia rinvenendo ed analizzando, in alcuni importanti decisioni giudiziali o procedimenti contenziosi, concetti notevoli nei quali si declina la “domanda” di transizione ecologica.

I paesi oggetto dell'analisi saranno i tre che, dal punto di vista politico ed economico, rappresentano i più rilevanti attori nel contesto di queste visioni alternative sulla transizione. In primo luogo la Repubblica Popolare Cinese, che, come si vedrà, ha persino incorporato una sua visione di ecologismo nella dottrina del c.d. “socialismo con caratteristiche cinesi”; in secondo e terzo luogo l'India e l'Indonesia, laddove, a differenza che in Cina, un ruolo importante nello stimolo allo sviluppo del contenzioso climatico è stato giocato dalla società civile.

## 2. Repubblica Popolare Cinese

Nella Repubblica Popolare Cinese, le attitudini nei confronti della giustizia climatica fanno i conti con caratteristiche istituzionali, sociali e culturali proprie. Ovviamente, come noto ormai da tempo, la qualità dell'ambiente è tema caro alla popolazione cinese, che ne discute e se ne preoccupa, trasformandolo in domanda di azioni positive da parte dei pubblici poteri.

---

<sup>14</sup> La differenza più evidente in merito alle tempistiche della transizione è sicuramente quella della data entro cui raggiungere la neutralità carbonica, fissata, ad esempio, dall'Unione Europea nel 2050 e dalla Cina nel 2060. Sul punto v. Xu et al. 2024, pp. 1 ss.

Non si tratta, in molti casi, di un interesse proiettato all'universale, ossia per una salvaguardia del pianeta, quanto piuttosto di una serie di interessi particolari dovuti alla consapevolezza che il degrado ambientale impatta sulla qualità della vita materiale in plurimi modi<sup>15</sup>.

Nondimeno, sono ormai oltre vent'anni che l'ambiente è entrato stabilmente nelle priorità di programmazione socio-economica della Cina<sup>16</sup>.

D'altro canto, la piena integrazione del problema ambientale nel discorso politico dell'ideologia socialista cinese, e quindi la sua riconduzione al necessario esercizio di un potere di programmazione statale<sup>17</sup>, implica, di base, un atteggiamento culturale talvolta problematico: la soluzione dei problemi legati al cambiamento climatico, agli occhi dell'opinione pubblica, non dipende necessariamente da una responsabilizzazione dell'azione individuale, quanto piuttosto da scelte che devono essere prese e correttamente eseguite da parte delle autorità<sup>18</sup>.

Negli ultimi anni, il diritto cinese, anche e forse soprattutto con riferimento all'ambiente, sta cercando di correggere le storture derivanti dalla suddetta mentalità attraverso il progressivo inserimento, nella legislazione civilistica, di clausole finanche morali di responsabilizzazione individuale, quali, su tutte, il c.d. "principio verde" di cui all'Art. 9 del codice civile del 2021<sup>19</sup>. Tuttavia, nelle sue applicazioni giudiziali, anche questa clausola viene interpretata in un'ottica fortemente pedagogica, e quindi latamente paternalistica, a mo' di insegnamento dispensato dal giudice nei confronti delle parti<sup>20</sup>.

Tutti questi elementi, uniti alla strutturale difficoltà nell'esercizio di azioni "nel pubblico interesse" da parte della società civile<sup>21</sup>, fanno sì che le considerazioni climatiche nei lavori della giurisprudenza cinese, anche al di là dell'applicazione di specifiche clausole come l'Art. 9 del codice, siano espressione di un discorso a un tempo pedagogico e

---

<sup>15</sup> Sabatino 2024, pp. 521 ss.

<sup>16</sup> Green, Stern 2015; Zhang 2017, pp. 1 ss.; Heilmann, Melton 2013, pp. 580 ss.

<sup>17</sup> Passaglia 2023, pp. 180 ss.

<sup>18</sup> Chung-En Liu 2023, p. 2.

<sup>19</sup> Ai sensi di questo articolo "i soggetti di diritto civile che conducono attività civilistiche devono apportare beneficio alla conservazione delle risorse e alla tutela dell'ambiente ecologico" (trad. dell'A.). Per un'analisi dell'Art. 9 e delle sue implicazioni v. Sabatino 2022, pp. 157 ss.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Xie, Xu 2021, pp. 441 ss.; Novaretti 2011, p. 127 ss.; Novaretti 2019, pp. 131 ss.

giuridico con cui le corti mirano a rafforzare il substrato etico di una determinata decisione<sup>22</sup>.

Di ciò sono un perfetto esempio le numerose raccolte di “casi modello” (典型案例 – *dianxing anli*) a cura della Suprema Corte del Popolo in merito a diversi profili, penalistici e civilistici, legati a problematiche ambientali<sup>23</sup>.

Incidentalmente, inoltre, va enfatizzata l'assoluta preminenza numerica, fra le cause di carattere ambientale intentate “nel pubblico interesse”, di quelle promosse dai procuratori e, quindi, stimulate da una forza eminentemente pubblicistica. In effetti, sebbene la Legge sulla Procedura Civile, a partire dal 2012, stabilisca (Art. 55) la legittimazione, per le organizzazioni della società civile, ad intentare cause nel pubblico interesse anche in controversie relative all'inquinamento ambientale, nella pratica il ruolo di questi soggetti risulta tutt'ora fortemente depotenziato e limitato dai regimi in materia di registrazione ed autorizzazione propedeutici all'esercizio dei diritti di azione processuale<sup>24</sup>.

D'altro canto, più applicazione pratica hanno avuto le azioni, appunto, promosse dai procuratori ai sensi di un nuovo comma dell'Art. 55 della Legge sulla Procedura Civile, aggiunto nel 2017<sup>25</sup>.

Il limitato ruolo processuale della società civile nelle cause di carattere ambientale deriva peraltro solo parzialmente da velleità e necessità di controllo e limitazione delle capacità espressive della medesima. Vi è, invece un piano più generale che attiene, ancora una volta, ad un diverso approccio culturale alla partecipazione pubblica così come patrocinato dal diritto cinese. Il ruolo della società civile e delle organizzazioni (opportunamente selezionate e registrate) non governative e sociali nei processi di riforma ed evoluzione della *governance* ambientale dovrebbe essere assorbito soprattutto dalla dimensione inclusiva dei processi di consultazione predisposti dalle autorità nell'ambito delle fasi di programmazione e pianificazione<sup>26</sup>.

---

<sup>22</sup> Sul ruolo pedagogico della giurisprudenza in Cina v. Castellucci 2012.

<sup>23</sup> Si tratta di casi paradigmatici selezionati dalla Suprema Corte del Popolo al fine di enfatizzare standard di giudizio, apparati valoriali sottesi alle norme così come le implicazioni di politica del diritto di determinate decisioni. Sulla pratica dei casi modello (e dei casi guida) e sul ruolo della Suprema Corte del Popolo nell'evoluzione dell'interpretazione giuridica in Cina v. Finder 2017, pp. 245 ss.; Cardillo 2019, pp. 55 ss.

<sup>24</sup> Novaretti 2019.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Passaglia 2023; Sabatino 2020.

Volendo riadattare, con qualche forzatura, immagini dal sapore confuciano, si potrebbe dire che l'intervento processuale è percepito, in una materia dalle forti implicazioni politiche come quella ambientale, come eccessivamente disturbatore di un equilibrio sociale, e per questo sì legittimato, ma certamente non incoraggiato.

Quanto detto, a partire dal sapore pedagogico del formante giurisprudenziale, emerge dall'analisi dei casi (non numerosissimi) che, nell'applicare il diritto ambientale, riflettono esplicitamente su paradigmi teorici ed ampi inerenti al fenomeno della transizione ecologica. Alcuni di questi casi sono di particolare interesse in quanto fanno parte delle raccolte di casi modello o di casi guida, e quindi godono di un "sigillo di rilevanza" da parte della Suprema Corte del Popolo. È in tali raccolte, ad esempio, che si rinviene una concettualizzazione, pur molto sintetica, del problema del cambiamento climatico.

Nella giurisprudenza penale, il punto di partenza fattuale è sempre un comportamento, in violazione della legge, da cui deriva un danno di carattere ecologico ad una specifica area. Non necessariamente le norme violate sono di diritto ambientale. In un caso, ad esempio, si discute dell'occupazione abusiva di suolo pubblico ricoperto da foreste da parte di un soggetto privato, con conseguenti attività di costruzione, scavo, ecc. e, giocoforza, di deforestazione e depauperamento della zona boschiva<sup>27</sup>. Nel motivare la condanna dell'imputato sulla base della legislazione penalistica applicabile, il giudice si dilunga nel riflettere sul ruolo primario che la conservazione delle risorse boschive gioca per l'equilibrio ecologico della Cina e, più in generale, per il contrasto al cambiamento climatico in qualità di "riserve di carbonio"<sup>28</sup>.

In questo caso, comunque, la suddetta funzione viene sempre contestualizzata dal giudice con riferimento agli obbiettivi di *policy* ecologici specificamente fissati dal governo cinese<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> No. 2 di sei casi modello circa la punizione dei crimini di distruzione delle risorse boschive, pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo: Il popolo v. Xu (最高人民法院发布6起依法惩治破坏森林资源犯罪典型案例之二), deciso dalla Corte del Popolo di Shangnan (Provincia dello Shaanxi) e pubblicato il 14 agosto 2023.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> Il riferimento è, in particolare, ai due obbiettivi del raggiungimento del picco di emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e del raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2060. Sul punto v. Xu et al. 2024.



Analoghe considerazioni sono svolte in un caso riguardante l'abbattimento illegale di risorse boschive pubbliche allo scopo di venderne il legname<sup>30</sup>.

Con riferimento al contenzioso civilistico si riscontra, a fronte di una sostanziale uniformità di approcci interpretativi sul punto, una gamma di casi più variegata. In uno dei casi selezionati dalla Suprema Corte del Popolo come modello, la Corte Intermedia del Popolo della Prefettura Autonoma Tibetana di Haibei, nella provincia del Qinghai, ha omologato un accordo stragiudiziale di risarcimento del danno ecologico fra un'impresa operante nel settore dell'allevamento e il governo locale, a seguito della mancata costruzione, da parte dell'impresa, di opportuni sistemi di drenaggio dei liquami e di conseguente rilascio dei liquami stessi nell'ambiente circostante. La corte, nel rilevare le caratteristiche ecologiche dell'area danneggiata (l'altopiano del Tibet-Qinghai) la dichiara come area altamente esposta al cambiamento climatico e, quindi, particolarmente fragile e bisognosa di una supervisione ambientale stringente<sup>31</sup>.

Un'altra decisione della Corte del Popolo di Yihuang (provincia del Jiangxi) riguarda invece una fattispecie peculiare: la concessione, in garanzia ipotecaria a copertura di un finanziamento bancario, dei diritti di uso di un'area boschiva, ad opera di un privato<sup>32</sup>. La controversia principale riguarda semplicemente la domanda giudiziale della banca per l'escussione del debito e della garanzia a fronte del mancato pagamento, e non rileva ai nostri fini. Ciò che invece interessa, e che motiva l'inserimento di questa decisione fra i casi modello, è la riflessione, operata in *obiter dictum*, della corte a proposito della valenza ecologica della prassi di utilizzare aree verdi e risorse boschive quali garanzie di debiti finanziari. La corte sottolinea come questa pratica, pe-

---

<sup>30</sup> No. 10 di undici casi modello pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo sull'avanzamento positivo e regolare del lavoro riguardante il picco di emissioni di diossido di carbonio e la neutralità carbonica attraverso mezzi giudiziali (最高人民法院发布十一起司法积极稳妥推进碳达峰碳中和典型案例之十), deciso dalla Corte del Popolo di Baoxing (provincia del Sichuan) e pubblicato il 17 febbraio 2023.

<sup>31</sup> No. 10 di 15 casi modello su controversie in materia di risorse ambientali decise dalle Corti del Popolo nel 2021, pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo. Il caso è stato deciso dalla Corte Intermedia del Popolo della Prefettura Autonoma Tibetana di Haibei e pubblicato il 5 giugno 2022.

<sup>32</sup> No. 9 di dieci casi modello riguardanti dispute civili circa le risorse boschive pubblicati dalla Suprema Corte del Popolo: Jiangxi A Rural Commercial Bank Co., Ltd. v. Cinque persone ad inclusione di Chen A Zhen (controversia su un contratto di finanziamento garantito da risorse boschive), deciso dalla Corte del Popolo di Yihuang (provincia del Jiangxi) e pubblicato il 14 giugno 2022.

raltro in linea con un progetto pilota locale per la valorizzazione anche economica delle risorse ecologiche, possa essere un utile strumento per l'incorporazione di valori finanziari nelle risorse ecologiche, stimolando il mercato del credito nei confronti di soggetti operanti nel settore della gestione delle foreste e degli investimenti verdi e, in ultima analisi, contribuendo all'adattamento e alla mitigazione del cambiamento climatico e alla realizzazione di un'economia circolare e *low-carbon*<sup>33</sup>.

Appare quindi particolarmente forte la dimensione di *policy* entro i cui confini i giudici scelgono di collocare la propria riflessione in merito al cambiamento climatico quale supporto interpretativo alla decisione giudiziale.

Di converso, appare fundamentalmente carente una concettualizzazione e contestualizzazione scientifica del problema climatico nel suo complesso. Nelle decisioni appena citate, lo si è visto, il riferimento al cambiamento climatico è estremamente sintetico e mai isolato, ma sempre in congiunzione con altri elementi, spesso riferibili a strategie di sviluppo nazionali, di politica ecologica. In effetti, l'analisi della giurisprudenza recente e specie di alcuni casi guida consente di accertare che il riferimento alla conoscenza scientifica nelle controversie di carattere ambientale ha, per il giudice cinese, una valenza eminentemente processuale, nel momento in cui egli demanda ad un soggetto terzo qualificato la conduzione di indagini con metodo scientifico volte ad accertare l'entità del danno ambientale, ai fini del calcolo del risarcimento dovuto dal danneggiante.

È questo il caso, ad esempio, di diverse azioni civili nel pubblico interesse iniziate su impulso dei procuratori sulla base della Legge sulla Protezione dell'Ambiente<sup>34</sup>.

Peraltro, tali decisioni risultano analoghe ad altre, prese in cause fra privati, nelle quali, di nuovo, le parti invocano la scientificità o la non-scientificità dei metodi di valutazione del danno ecologico arrecato<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Caso Guida no. 176: Il Procuratore del Popolo della Città di Yiyang v. 15 persone ad inclusione di Xia Shun'an, caso deciso dall'Alta Corte del Popolo della Provincia dello Hunan il 29 dicembre 2020; caso guida no. 208: Il Procuratore del Popolo della Città di Shangrao v. Zhang Yongming, Zhang Lu, e Mao Weiming, deciso dall'Alta Corte del Popolo della Provincia del Jiangxi il 18 maggio 2020.

<sup>35</sup> Corte Intermedia del Popolo della Prima Divisione Agricola del Xinjiang Production and Construction Corps, decisione del 30 dicembre 2020.

Un paradigma che compare invece in maniera più trasversale nella giurisprudenza cinese, e anche con pronunce più risalenti nel tempo, è quello della sostenibilità intergenerazionale, o meglio, il riferimento alle “future generazioni” (后代 – *houdai*) quale supporto interpretativo all’applicazione di regole dalle implicazioni ecologiche.

Si tratta, con evidenza, di un paradigma dalle implicazioni politico-ideologiche più immediate rispetto ai temi, generali, del cambiamento climatico. In effetti, il perseguimento della sostenibilità intergenerazionale quale scopo della transizione verde si conforma altresì alle necessità di “ringiovanimento” spirituale e culturale della nazione cinese tanto care all’attuale segretario del Partito Comunista, Xi Jinping, così come al progetto, analogamente sostenuto dalla leadership, di “civiltà ecologica” (生态文明 – *shengtai wenming*) sotteso anche all’emanazione del “principio verde” nel codice civile<sup>36</sup>.

Con riferimento ad un caso guida già citato a proposito del riferimento al cambiamento climatico, è la stessa Suprema Corte del Popolo ad evidenziare come la tutela accordata a determinate aree paesaggistiche è motivata con riferimento anche alla possibilità, per le future generazioni, di continuare a godere di determinati ecosistemi<sup>37</sup>. Peraltro, nel caso citato – relativo al risarcimento dovuto da un gruppo di persone che aveva illegalmente scalato un picco del Monte Sanqing, danneggiandone le pareti con chiodi, rampini ed altri attrezzi – la Suprema Corte del Popolo, pur non esplicitandolo, pare introdurre altresì un elemento “estetico” della tutela paesaggistica, in virtù del quale lo stato si preoccupa di garantire la possibilità per le generazioni future di godere non solo di una Cina ecologicamente avanzata ma anche di una Cina “bella”<sup>38</sup>.

Il principio della sostenibilità intergenerazionale si dimostra tuttavia strumento particolarmente duttile, nelle mani delle corti, per costruire argomenti (ancillari) a sostegno delle azioni del potere pubblico: è il caso ad esempio della giustificazione dei piani di esproprio e riqualificazione di determinate aree urbane e non, la cui funzione pratica viene connessa anche alla possibilità, per le future generazioni, di godere di ambienti maggiormente salubri e sicuri<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Tao Kaiyuan 2020, pp. 3 ss.; Xu Diyu 2021, pp. XVIII-XIX.

<sup>37</sup> Caso guida no. 208: Il Procuratore del Popolo della Città di Shangrao v. Zhang Yongming, Zhang Lu, e Mao Weiming, deciso dall’Alta Corte del Popolo della Provincia del Jiangxi il 18 maggio 2020.

<sup>38</sup> Sul punto v. Xi Jinping 2017, pp. 421 ss.

<sup>39</sup> Decisione dell’Alta Corte del Popolo dello Qinghai, 22 dicembre 2017, no. 65 del 2017.

In un'altra, più vecchia, decisione, il giudice, nello scrutinare una sanzione di carattere amministrativo comminata ad un'impresa per non aver adeguatamente gestito le proprie emissioni di metalli pesanti, si spinge ad affermare che "la pratica di soddisfare i propri bisogni materiali e spirituali al prezzo della distruzione delle risorse ambientali, comporta che le future generazioni non ottengano le risorse necessarie per lo sviluppo"<sup>40</sup>.

Tuttavia, l'applicazione forse più significativa del principio della sostenibilità intergenerazionale, letta sempre nel contesto della promozione di una civiltà ecologica, viene da una decisione in materia contrattuale della Corte Intermedia del Popolo della città di Guiyang (provincia del Guizhou)<sup>41</sup>. La controversia riguardava la validità di un contratto con cui due imprese, l'una di ristorazione, l'altra di smaltimento dei rifiuti alimentari, avevano concordato che la convenuta fosse responsabile per la raccolta, la gestione e lo smaltimento degli oli e grassi esausti utilizzati nei locali di ristorazione dell'attrice.

Dopo pochi mesi dall'entrata in vigore del contratto, la convenuta aveva ricevuto comunicazione dal Centro di Gestione della Sanità Ambientale di Guiyang che la informava che i rifiuti oggetto del contratto erano classificati, secondo gli standard applicabili, quali rifiuti urbani domestici, per la cui raccolta la convenuta non era in possesso delle necessarie autorizzazioni. Di conseguenza, la convenuta interrompeva le attività di raccolta dei rifiuti concordate nel contratto, proseguendo solo quella di gestione e riciclo degli stessi. L'attrice era così obbligata a rivolgersi ad un soggetto terzo per compiere le attività di raccolta, ma aveva al tempo stesso citato in giudizio la convenuta chiedendo il risarcimento dei danni patiti per l'inadempimento contrattuale.

In primo grado, il tribunale aveva rilevato che la convenuta fosse effettivamente stata inadempiente, ma che l'attrice fosse stata negligente nel verificare la sussistenza delle necessarie autorizzazioni della convenuta a svolgere le attività di raccolta. Pertanto, il giudice aveva optato per un riparto di responsabilità, con conseguente limitazione del risarcimento dovuto dalla convenuta.

In appello, la Corte Intermedia del Popolo conferma questa tesi, ma si spinge a ritenere che l'articolo del contratto (Art. 12) che regola

---

<sup>40</sup> Corte Intermedia del Popolo della Città di Nantong (Provincia del Jiangsu), no. 0023 del 2011.

<sup>41</sup> Decisione del 24 settembre 2018, no. 5657 del ruolo civile.

le attività di raccolta e gestione dei rifiuti sia nullo per violazione degli interessi pubblici e nazionali. A detta della corte, il sistema di classificazione delle categorie di rifiuti, con conseguenti regimi autorizzativi diversificati, è funzionale a ridurre il costo della gestione dei rifiuti e a favorire il loro riciclo<sup>42</sup>. In un contesto più ampio, rileva la corte, si tratta di una scelta di policy e di regolazione direttamente propedeutica alla costruzione della civiltà ecologica nelle città ed al miglioramento delle condizioni di vita e di produzione. Inoltre, si tratta di una scelta fondamentale nell'ottica di garantire alle future generazioni le risorse adeguate ad uno sviluppo sostenibile.

Alla luce di ciò, e tenendo sempre conto della nullità parziale del contratto, la corte applica l'Art. 58 della vecchia legge sui contratti<sup>43</sup>, ritenendo che entrambe le parti della controversia abbiano agito in disprezzo alla legge e che entrambe debbano perciò sopportare la responsabilità conseguente. In un'ottica di bilanciamento, sostiene la corte, dal momento che, da un lato, la convenuta iniziale non ha ricevuto il pagamento pattuito a seguito dell'interruzione dell'esecuzione del contratto (parzialmente invalido), dall'altro lato l'attrice non ha titolo per chiedere alla convenuta alcunché a fronte dei costi sopportati per far fronte a tale interruzione.

È molto interessante peraltro rilevare come, nel dispositivo della sentenza, il giudice si riferisca non solo alle norme del diritto dei contratti (fra cui l'Art. 58 già citato) ma anche all'Art. 9 delle Disposizioni Generali di Diritto Civile del 2017, ora Art. 9 del codice civile, ovvero al principio verde. Siamo quindi di fronte a un caso in cui la sostenibilità intergenerazionale, intimamente connessa ad una visione pure ideologica di sviluppo introiettata dalla cultura giuridica cinese, diventa principio a supporto di una declaratoria di nullità parziale del

---

<sup>42</sup> Peraltro, rileva la corte, la città di Guiyang è pioniera, sul territorio nazionale, in merito alla sperimentazione di tali regimi di classificazione dei rifiuti. Si apprezza anche qui, ancora una volta, il riferimento ad atti di pianificazione e di policy specificamente legati all'ambito socio-economico della controversia in esame.

<sup>43</sup> Il testo dell'Art. 58 della Legge sui Contratti disponeva che la proprietà acquisita in conseguenza del contratto fosse restituita in caso di declaratoria di nullità o di scioglimento dello stesso; in caso di impossibilità o di inutilità della restituzione, tale proprietà doveva essere rimborsata e la parte colpevole per aver reso impossibile/inutile la restituzione doveva risarcire la controparte. Tuttavia, nel caso in cui entrambe le parti fossero colpevoli, ciascuna di esse avrebbe dovuto sopportare la relativa responsabilità. Oggi, il principio di cui all'Art. 58 della Legge sui Contratti è formulato in via più generale dall'Art. 157 del Codice Civile, contenuto nel libro primo del codice (Disposizioni Generali) e riferito a qualsiasi atto giuridico civilistico.

contratto, in quanto declinazione pratica di quegli interessi pubblici e nazionali che mai il contratto può danneggiare<sup>44</sup>.

### 3. India

Rispetto al contesto cinese, l'ordinamento giuridico indiano presenta connotati strutturali che hanno favorito e favoriscono non solo un maggiore impulso della società civile all'attività giudiziale, ma altresì una tendenza delle corti a concettualizzare più volentieri alcuni paradigmi del cambiamento climatico.

Il buon grado di indipendenza del potere giudiziario e la possibilità, con criteri di legittimazione estremamente ampi, per individui e organizzazioni sociali e non governative di attivare procedure di *public interest litigation*<sup>45</sup> fanno sì che siano numerose, ogni anno, le controversie instaurate in merito non solo a situazioni specifiche di degrado ambientale ma anche in merito a scelte di politica ambientale prese dai governi (nazionale e locali), i quali sono, dall'opinione pubblica, spesso percepiti come conniventi con i potentati economici le cui attività mettono a repentaglio la tenuta degli ecosistemi<sup>46</sup>.

Peraltro, dal 2010 l'ordinamento indiano conosce una giurisdizione speciale per le materie ambientali, il *National Green Tribunal*. Una peculiarità fondamentale di tal Tribunale è nella sua composizione: esso si compone infatti, in misura variabile, di giudici togati e di "esperti" dalla formazione tecnica, con specifiche conoscenze scientifiche in campo ambientale<sup>47</sup>. Se dal punto di vista puramente processuale questa caratteristica consente di evitare l'affidamento a periti esterni

---

<sup>44</sup> Il concetto di interesse pubblico e, soprattutto, quello di interesse nazionale è controverso nel diritto cinese. In particolare, una parte della dottrina cinese tende ad associare l'interesse nazionale agli interessi economici, sociali, di sicurezza, politici e strategici dello Stato così come definiti dalla sua *leadership* politica. Altri autori optano per una tesi più morbida, collegando gli interessi nazionali alla protezione dell'integrità territoriale e della pubblica sicurezza; alla promozione del benessere e della felicità della popolazione; alla protezione dell'autonomia e dell'autodeterminazione del governo. Entrambe le tesi, ad ogni modo, finiscono implicitamente per enfatizzare il rapporto fra la nozione di interesse nazionale e le strategie di *policy* perseguite dai pubblici poteri. Sul punto v. Gong Lixia 2006, pp. 57 ss.; Ran Keping 2009, pp. 334 ss.

<sup>45</sup> Amirante 2019, pp. 214 ss.; Rajamani 2007, pp. 293 ss.

<sup>46</sup> Chaturvedi 2021, pp. 1459 ss.; Amirante 2012, pp. 441 ss.; Badrinarayana 2009; Faure, Raja 2010, pp. 239 ss.

<sup>47</sup> Amirante 2018, pp. 955 ss.

per la conduzione di analisi scientifiche sugli impatti ambientali delle condotte scrutinate<sup>48</sup>, dal punto di vista strutturale è un connotato che inevitabilmente favorisce l'incorporazione, nei giudizi, di considerazioni scientifiche più o meno approfondite.

In secondo luogo, le radici di *common law* della giurisprudenza indiana unite alla vasta eco del costituzionalismo sociale ed ora anche ambientale che ha caratterizzato, tra alterne vicende, la storia della Federazione sin dalla sua nascita, è oggi il fondamento di uno stile delle sentenze e degli ordini giudiziali spesso portato alla problematizzazione ed elaborazione teorica di cause ed implicazioni della transizione ecologica.

La giurisprudenza del *National Green Tribunal* offre plurimi esempi di quanto detto. In una decisione del 2016 che raccoglieva una serie di cause intentate da diversi soggetti privati, la corte sviluppa una dettagliata disamina del contesto ambientale del Distretto di Delhi<sup>49</sup>. In primo luogo, la corte analizza le statistiche delle emissioni di particelle inquinanti registrate nel distretto, parametrando le soglie standard individuate scientificamente, così derivando la violazione delle soglie medesime in punto di livelli di emissioni. In secondo luogo, dopo aver distinto sette diverse categorie di attività che maggiormente contribuiscono alle emissioni<sup>50</sup>, la corte fa riferimento a documenti ufficiali dell'OMS, del governo indiano e di altri soggetti qualificati in merito ai livelli di inquinamento delle città indiane e alle maggiori cause di tale inquinamento.

Dalla considerazione dei dati scientifici in merito all'inquinamento delle aree considerate, la corte fa derivare il dovere dei pubblici poteri di attivarsi ai sensi dell'Art. 21 della Costituzione<sup>51</sup>.

---

<sup>48</sup> Ibidem.

<sup>49</sup> National Green Tribunal, Principal Bench (New Delhi), Applications no. 21/2014 et al., Vardhaman Kaushik Vs. Union of India & Ors. Et al.

<sup>50</sup> Si tratta di "1. Construction activity and carriage of construction material.2. Burning of Municipal Solid Waste and other waste.3. Burning of agriculture residue.4. Vehicular Pollution. 5. Dust on the roads.6. Industrial and power house emission including fly-ash.7. Emissions from Hot-Mix Plants and Stone Crushers".

<sup>51</sup> L'Art. 21, enunciante il diritto fondamentale alla vita ed alla libertà personale, è stato oggetto di un'interpretazione gradualmente estensiva da parte soprattutto della Corte Suprema, che ha ricondotto al diritto alla vita tutta una serie di diritti sociali e di c.d. "terza generazione", ad inclusione del diritto ad un ambiente salubre. V. su tutti *Subhash Kumar v. State of Bihar*, (1991) 1 SCC 598; v. anche *Municipal Council Ratlam v. Vardhichand*, AIR 1980 SC 1622; *M.C. Mehta v. Union of India*, AIR 1987 SC 1086; *Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India*, AIR 1996 SC 2715. L'aggancio



Inoltre, la corte dichiara che *“The basic and fundamental question that arises for consideration of this Tribunal is whether the State Government and more particularly NCT, Delhi can provide any justification acceptable scientifically in law as to why the people of Delhi should be exposed to such severe pollution and have endlessly suffered from one disease or the other”*. L’assenza di dimostrazioni scientificamente sostenibili in merito alla giustificazione dell’esposizione a livelli tanto severi di inquinamento diviene il punto centrale del ragionamento sulla base del quale la corte decide, in ultima analisi, di redigere un vero e proprio decalogo di misure rivolte al governo locale. Con tali misure, la corte, a tutti gli effetti, impone la costituzione di un comitato di monitoraggio per l’implementazione delle leggi e delle decisioni giudiziali in materia di prevenzione e controllo dell’inquinamento atmosferico<sup>52</sup>.

In altre decisioni, la base scientifica delle considerazioni della corte funge altresì da *ratio* per un ruolo di coordinamento che la medesima corte assume, istruendo le autorità pubbliche locali ad implementare le proprie politiche ambientali in stretta connessione con le autorità federali competenti. In un caso riguardante la richiesta di azioni positive per il miglioramento della qualità dell’acqua nelle zone costiere dell’India, il *National Green Tribunal* riporta in forma estesa un report presentato dal *Central Pollution Control Board*<sup>53</sup> e relativo allo stato di qualità delle acque costiere divise per zone, con indicazione specifica dei parametri di riferimento e dei livelli di qualità effettivamente rile-

---

all’Art. 21 risulta fondamentale da un punto di vista giuridico e processuale in quanto consente alla tutela ambientale di essere oggetto di un diritto direttamente azionabile in giudizio. Diversamente, la nozione di tutela dell’ambiente quale principio direttivo della politica statale di cui all’Art. 48 della Costituzione soffre, sul piano pratico, della non diretta giustiziabilità dello stesso, come per tutti i principi direttivi contenuti nella costituzione indiana. Sullo status giuridico dei principi direttivi della politica statale v. Francavilla 2010, pp. 85-86.

<sup>52</sup> Nella decisione si specifica peraltro che le attività del comitato debbano altresì consistere nell’informare i soggetti responsabili delle emissioni inquinanti dell’esistenza di normative di promozione della transizione ecologica le quali prevedono anche l’erogazione di incentivi materiali alla dismissione di pratiche inquinanti, come ad esempio quelli per gli agricoltori che cessino di bruciare rifiuti agricoli.

<sup>53</sup> Il CPCB è un comitato costituito presso il Ministero Indiano dell’Ambiente ai sensi del Water (*Prevention and Control of Pollution*) Act del 1974. Si tratta di un comitato di natura tecnico-scientifica, preposto ad attività di monitoraggio ed assistenza tecnica nell’implementazione delle politiche ambientali, non solo relativo alla qualità delle acque ma anche dell’atmosfera, ai sensi dell’Air (*Prevention and Control of Pollution*) Act del 1981.



vati. Il medesimo report, così come riportato nella decisione, si dilunga altresì nella descrizione delle diverse cause inquinanti per le acque costiere e delle relative rilevazioni scientifiche<sup>54</sup>.

Dall'analisi del report, la corte deduce facilmente che la stragrande maggioranza delle acque costiere indiane non sia a norma dei parametri ambientali. Di conseguenza, la corte, peraltro richiamando la propria stessa giurisprudenza, istruisce le autorità competenti a prendere le dovute misure e a modificare, in quanto opportuno, i propri piani di azione, comunicando le misure effettivamente intraprese al *Central Pollution Control Board*.

Vale, inoltre, la pena notare che l'integrazione fra valutazioni scientifiche ed analisi dei documenti di programmazione economica viene ripresa anche in controversie attinenti allo scrutinio della legittimità delle condotte inquinanti o potenzialmente inquinanti degli operatori economici<sup>55</sup>.

La valorizzazione dell'elemento scientifico nella giurisprudenza del *National Green Tribunal* è un dato relativamente recente, data la giovane età di questa giurisdizione, ma che opera all'interno di un tessuto di principi la cui interpretazione "ecologicamente orientata" si fonda su linee giurisprudenziali anche di lunga data. Si è già detto delle interpretazioni dell'Art. 21 della Costituzione. Vi è però un altro principio interpretato dalla Corte Suprema alla stregua di un criterio generale di condotta: quello di sostenibilità, che nel discorso giuridico indiano trova una delle sue più rilevanti formulazioni nell'idea della sostenibilità intergenerazionale<sup>56</sup> e in quella dell'equità intergenerazionale<sup>57</sup>. Ciò che nel diritto cinese pare costretto entro i paletti ideologici della filosofia dello sviluppo patrocinata dal Partito Comunista, nel diritto indiano, secondo la lettera delle decisioni della Corte Suprema e delle altre corti indiane, si declina, ad un tempo, in un diritto per le future generazioni di godere di un pianeta in grado di sostentarle, e di un dovere, in capo ai pubblici poteri e a tutti i consociati di agire per il rispetto ed il miglioramento dell'ambiente e la conservazione delle ri-

---

<sup>54</sup> National Green Tribunal, Principal Bench (New Delhi), Original Application No. 829/2019, *Lt. Col. Sarvadaman Singh Oberoi v. Union of India & Ors.*, 29 giugno 2020.

<sup>55</sup> V. da ultimo National Green Tribunal, Principal Bench (New Delhi), Appeal no. 36/2020, *Larsen & Toubro Limited v. Sanghi Industries Limited et al.*

<sup>56</sup> Chaturvedi 2021.

<sup>57</sup> Supreme Court of India, *Glanrock Estate (P) Ltd vs The State Of Tamil Nadu*, 9 settembre 2010, 2010 AIR SCW 6045, 2010 (10) SCC 96.

sorse, questa volta in maniera non troppo dissimile da quanto stabilito dall'Art. 9 del codice civile cinese<sup>58</sup>.

La giurisprudenza indiana deriva il principio di sostenibilità intergenerazionale principalmente dal diritto internazionale<sup>59</sup>, così come dalle enunciazioni dell'arcinoto Rapporto Bruntland, che definì, nel 1987, la nozione di sviluppo sostenibile<sup>60</sup>.

Una delle migliori, e per questo più citate, concettualizzazioni del principio deriva dalla decisione *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others* del 2006, nella quale si legge che "*Courts are asked to adjudicate upon is whether economic growth can supersede the concern for environmental protection and whether sustainable development which can be achieved only by way of protecting the environment and conserving the natural resources for the benefit of the humanity and future generations could be ignored in the garb of economic growth or compelling human necessity*". Pochi passaggi dopo, la Corte Suprema arriva a dichiarare che "*It is now an accepted social principle that all human beings have a fundamental right to a healthy environment, commensurate with their well being, coupled with a corresponding duty of ensuring that resources are conserved and preserved in such a way that present as well as the future generations are aware of them equally*".

Nella medesima decisione, la Corte Suprema connette il principio di sostenibilità alla dottrina del *public trust*, ponendo in capo ai pubblici poteri il dovere di conservare determinate risorse nella considerazione degli interessi delle generazioni future<sup>61</sup>. Non si tratta di un'enunciazione meramente teorica: seguendo questo modello e sulla base del criterio dell'equità intergenerazionale, nel 2014 la Corte Suprema, nel caso *Supreme Court of India, Goa Foundation v. Union of India & Ors.*<sup>62</sup>, ha fissato un limite al volume di scavi che il governo locale può consentire ai titolari di *lease* sui siti minerari, perlomeno in via temporanea in attesa che un apposito *report* di un comitato di esperti valutasse la sostenibilità delle attività minerarie e le relative opportune soglie massime di scavi.

<sup>58</sup> *State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products*, AIR 1996 SC 149; Rajasthan High Court, *M/S Dcm Shriram Consolidated L vs State Of Raj And Ors*, D.B. Civil Writ Petition No.2772/2012 et al., decisione del 31 agosto 2012.

<sup>59</sup> Come ad esempio la Dichiarazione di Stoccolma del 1972. V. Corte Suprema, *A.P. Pollution Control Board vs Prof.M.V.Nayudu (Retd.) & Others*, 27 gennaio 1999.

<sup>60</sup> Corte Suprema, *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others*, (2006) 3 SCC 549.

<sup>61</sup> Sul principio v. Schelter 1997, pp. 95 ss.; Takacs 2008, pp. 711 ss.

<sup>62</sup> *Supreme Court of India, Goa Foundation v. Union of India & Ors.*, Writ Petition (Civil) no. 435 of 2012, Judgment (21 aprile 2014).

Da tale apparato concettuale deriva il filone giurisprudenziale, in cui si iscrive la stessa *Intellectuals Forum, Tirupathi v. State of A.P. & Others*, relativo alla valutazione, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, di iniziative economiche e progetti infrastrutturali. Di nuovo, la sostenibilità si declina nella faticosa ricerca di un equilibrio fra esigenze dello sviluppo economico, tutela ambientale e interessi particolari delle comunità. Così, sotto l'ombrello del *public trust*, la sostenibilità intergenerazionale può divenire, per le corti, anche strumento per giustificare le scelte di *policy* e di regolazione dei pubblici poteri, laddove queste ultime siano volte, ad esempio, alla realizzazione di opere dal benefico impatto ambientale o funzionali alla transizione energetica<sup>63</sup>.

Di particolare interesse risulta un caso in cui un governo locale aveva allocato dei lotti di suolo in un villaggio ad uso di un'impresa mediante *lease*, ai fini della costruzione di un impianto di produzione di energia solare<sup>64</sup>. A fronte delle proteste del villaggio e della conseguente attivazione di una causa giudiziale, la *High Court of Judicature del Rajasthan*, in primo luogo, ritiene di dover porre, quale preambolo della propria decisione, due citazioni, di Barack Obama e di François Hollande, in merito alla minaccia che il cambiamento climatico pone per le generazioni future. In secondo luogo, la corte rileva che *"Rajasthan has the gift of highest solar radiation in the globe and proper exploitation of this endless source of renewable energy will have a great impact on reducing damage being caused to the environment owing to use of fossil fuels for generation of energy. He thus urged that larger public interest would be served by establishing such power projects for generation of renewable energy as they provide perpetual endless clean energy which in turn is of immensely benefit to the environment rather than harming the same"*.

La necessità del progetto infrastrutturale chiamato in questione viene ulteriormente rafforzata, nel ragionamento della corte, dal riferimento ad evidenze scientifiche in merito all'impatto negativo dell'utilizzo dei combustibili fossili sull'ambiente, e, di converso, del potenziale positivo dell'aumento della produzione di energia pulita.

---

<sup>63</sup> Rajasthan High Court, *M/S Dcm Shriram Consolidated L vs State Of Raj And Ors*, D.B. Civil Writ Petition No.2772/2012 et al.; High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur, D.B. Civil Writ Petition No. 8472/2021, *Jal Grahana Vikas Sanstha, Riwadi, District Jaisalmer Through Its President Mathar Khan S/o Barse Khan, Aged About 50 Years R/o Riwadi, Panchayat Samiti Sam, District Jaisalmer (Raj.) v. State Of Rajasthan et al.*

<sup>64</sup> High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur, D.B. Civil Writ Petition No. 8472/2021, *Jal Grahana Vikas Sanstha, Riwadi, District Jaisalmer Through Its President Mathar Khan S/o Barse Khan, Aged About 50 Years R/o Riwadi, Panchayat Samiti Sam, District Jaisalmer (Raj.) v. State Of Rajasthan et al.*

In prospettiva contraria, tuttavia, altre decisioni giurisprudenziali, come ad esempio una del *National Green Tribunal*, utilizzano il principio di equità intergenerazionale, nuovamente connesso all'analisi scientifica delle qualità degli ecosistemi, al fine di bloccare alcune iniziative governative che prevedessero alterazione ecologica a fini infrastrutturali, come ad esempio opere di disboscamento<sup>65</sup>. Contestualmente, i giudici impongono al governo di chiedere un nuovo parere agli organi di consulenza scientifica deputati all'uopo, arrivando persino a formulare, nella sentenza, i quesiti da sottoporre.

Rinviando a più tardi gli spunti comparati, è importante rilevare sin da ora che il panorama giurisprudenziale indiano, alla luce di tutto quanto detto, appare estremamente complesso e variegato in merito alle declinazioni della giustizia climatica. Se il paradigma della conoscenza scientifica appare essere un appiglio operativo tenuto in grandissimo conto dalle corti, il principio della sostenibilità in tutte le sue sfaccettature "intergenerazionali" rappresenta l'anello di congiunzione fra la giustizia climatica ed il diritto costituzionale. Il ruolo delle corti, stimolato dalla società civile attraverso la *Public Interest Litigation*, si erge a vero e proprio coordinatore della politica ambientale: da un lato, con lo strumento del *writ of mandamus*, i pubblici poteri vengono istruiti, redarguiti, incoraggiati a seconda dei casi; dall'altro lato, i giudici, agendo sulla base dei predetti principi, si preoccupano altresì di legittimare oppure di limitare le azioni di implementazione delle strategie di sviluppo, valutando le stesse pure alla luce delle loro (benefiche o dannose) implicazioni ambientali.

Certo, al di là di questo quadro così raffinato in punto di argomentazione e strumentazione giuridica, la realtà denota pesanti storture alle quali gli interventi "direttivi" delle corti possono solo in parte offrire un rimedio: gli squilibri di potere economico e influenza politica fra i diversi attori sociali ed operatori economici coinvolti nelle controversie possono scoraggiare l'avvio di azioni giudiziali. Analogamente, a valle di decisioni controverse, i pubblici poteri possono sfruttare le inevitabili ambiguità delle istruzioni impartite dai giudici in punto di politiche ambientali al fine di privilegiare, comunque, interessi economici ed industriali contrari.

---

<sup>65</sup> *Sudiep Shrivastava vs Union Of India Ors*, 24 marzo 2014, Appeal no. 73/2012.

Pertanto, senza cedere a inutili ipocrisie, ciò che più importa rilevare è come la complessità e la raffinatezza dell'apparato giuridico a sostegno della transizione ecologica voglia fungere anche e forse soprattutto da stimolo ad una più ampia "rieducazione" dell'approccio indiano allo sviluppo. Il diritto, insomma, cerca di anticipare e promuovere i cambiamenti sociali.

#### 4. Indonesia

Pur in forma estremamente sintetica, appare utile, ai fini della presente analisi, spendere qualche parola altresì in merito ad alcuni profili della giustizia climatica in Indonesia. I motivi sono plurimi. Sicuramente, l'Indonesia è un paese che ha negli ultimi anni attraversato fasi di arrembante sviluppo economico, con pesanti conseguenze ambientali<sup>66</sup>. In un paese senza lunghe tradizioni di *common law*, ciò ha condotto soprattutto ad interventi del legislatore, il quale ha codificato i principi dell'equità e della sostenibilità intergenerazionale nella legge sulla protezione e gestione dell'ambiente del 2009<sup>67</sup>. La medesima legge identifica anche il cambiamento climatico in maniera esplicita, quale motivo dell'urgenza di un apparato giuridico di tutela ambientale<sup>68</sup>.

Il suddetto quadro legislativo, abbastanza complesso perlomeno in punto di principi, fa da sfondo ad una pratica giudiziale che, negli ultimi anni, ha visto una crescita di base della *litigation* in materia climatica, ma con esiti ultimi altalenanti<sup>69</sup>.

Ancora una volta, come nel caso cinese, di particolare impatto politico ed anche pedagogico sono le decisioni in materia penale, le quali rappresentano altresì una maggioranza numerica. In esse, a supporto della colpevolezza di imputati per reati di carattere ambientale o comunque connessi alla gestione dell'ambiente, le corti fanno riferimento con molta disinvoltura al problema generale del cambiamento climatico, grazie al

---

<sup>66</sup> Lee, Greenstone 2021.

<sup>67</sup> Legge no. 32 del 2009. Si v. in particolare l'Art. 1 § 3, secondo cui "*Sustainable Developmet shall be conscious and integrated efforts integrating environmental, social and economic aspects into a development strategy to assure the totality of environment as well as safety, capability, welfare and living standards of the present and future generations*".

<sup>68</sup> Secondo la premessa e. della legge "*since the rising global warming has caused climate change thus worsening the environmental quality, environmental protection and management are needed*".

<sup>69</sup> Cornelius 2024, pp. 285 ss.

quale declinano, con afflatti finanche moralistici, lo scrutinio delle condotte dei consociati<sup>70</sup>.

Se lo schema logico delle decisioni non è nuovo – lo si è ritrovato, *mutatis mutandis*, anche in Cina e India – quel che distingue la giurisprudenza indonesiana pare invece essere lo specifico risalto dato al cambiamento climatico quale fenomeno globale, a cui le condotte penalmente rilevanti degli imputati contribuiscono, come ad esempio nel caso di un produttore di olio di palma che appicchi intenzionalmente, o accidentalmente per mancanza di appropriata supervisione, un incendio sulla sua piantagione per ripulire il suolo<sup>71</sup>. Viene qui in gioco anche la dimensione scientifica, laddove l'evento stesso dell'incendio sia collegato ad aumento di emissioni di gas serra e, quindi, ad un contributo negativo al riscaldamento globale<sup>72</sup>.

Per quanto riguarda il contenzioso civile, quantitativamente più limitato, si registrano alcune tendenze di fondo delle corti non troppo dissimili da quelle già rilevate nel contesto indiano. Tra di esse, la tendenza delle corti a sollecitare interventi di regolazione da parte delle pubbliche autorità ed istruire le medesime indicando misure specifiche da adottare<sup>73</sup>.

In questi casi, analogamente a quanto accade in India, è la connessione fra evidenza scientifica, cambiamento climatico e sostenibilità ad essere più valorizzata dalle corti, anche nell'ottica di un più stretto collegamento tra l'equità intergenerazionale e la tutela dei diritti umani<sup>74</sup>.

Così, in due casi paradigmatici, la corte Municipale di Samarinda ha biasimato il comportamento di un sindaco di una municipalità locale per aver rilasciato licenze di scavo minerario senza tenere conto degli impatti avversi delle attività di scavo sull'ambiente circostante e sulla salute e vita dei cittadini del luogo. La corte ha perciò accolto le domande degli attori (un'associazione della società civile) che chiedevano all'autorità di decontaminare le acque inquinate dalle attività

---

<sup>70</sup> Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>71</sup> Meulaboh District Court Decision Number 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO. Per un'analisi critica della decisione v. Andros, Djajaputera 2024, pp. 10133. Gli A., in particolare, rilevano l'applicazione del principio della *strict liability* nei confronti del produttore, come dettato dalle Legge no. 32 del 2009, ma criticano questa decisione ed in particolare l'applicazione di tal principio in una causa penale.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

di scavo e di provvedere alla fornitura di servizi sanitari ai cittadini<sup>75</sup>. In un altro caso, ancora riguardante incendi, la corte locale ha evidenziato la negligenza del governo nel monitorare la salute boschiva e ha emanato una serie di istruzioni, specie riguardante il controllo e la regolazione delle attività delle imprese produttrici di olio di palma, operanti sui suoli interessati dagli incendi<sup>76</sup>.

Per quanto sia interessante rilevare l'attivismo di queste corti locali, sollecitate, peraltro, tramite azioni collettive avviate da associazioni e gruppi di cittadini o da singoli nel pubblico interesse, va altresì rimarcato come entrambi gli esempi proposti si siano, infine, conclusi con l'annullamento delle decisioni prese, ad opera della Corte Suprema<sup>77</sup>. L'insoddisfacente percentuale di casi andati a buon fine per gli attori è sicuramente la spia di una difficoltà sistemica nell'indurre le corti a privilegiare gli interessi ecologici nel confronto con gli interessi economici e politici, espressi o dal governo o da operatori economici di rilievo. Sicuramente, peraltro, il sistema giudiziario indonesiano ha una percezione della propria indipendenza e del proprio ruolo di ingegneria sociale molto differente da quanto accade in India<sup>78</sup>.

Da ultimo, va rilevato anche il crescente attivismo della società civile su un fronte non propriamente giudiziale, ma dall'alto rilievo politico. Risale infatti al 2022 la presentazione formale di una petizione da parte di tredici soggetti, ad inclusione di bambini, giovani ed appartenenti a gruppi sociali svantaggiati, provenienti da diverse regioni del paese, di fronte alla Commissione dei Diritti Umani, un'autorità indipendente con funzioni di monitoraggio, consulenza, disseminazione, ma non propriamente né di aggiudicazione né di governo<sup>79</sup>. La protesta concerne la generale inazione del governo indonesiano,

---

<sup>75</sup> Decisione No. 55/PDT.G/2013/PN.SMDA e decisione no. 138/PDT/2015/PT.SMR.

<sup>76</sup> Corte di Palangka, decisione No. 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.

<sup>77</sup> Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>78</sup> Peraltro, anche sotto il profilo processuale, non si registra in Indonesia la medesima apertura nei confronti della legittimazione di cittadini e associazioni ad attivare cause in materia climatica, né si rileva un'interpretazione della normativa processuale ampia sì da favorire alla più vasta gamma di soggetti possibile di agire in giudizio. Sul punto v. Yanti Sulistiawati 2023.

<sup>79</sup> Complaints to the National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia "Negligence of the Climate Crisis is a Violation of Human Rights", 14 luglio 2022, anche noto come *Indonesian Youth and others v. Indonesia*. Sul ruolo e le funzioni della Commissione Indonesiana sui diritti umani v. Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions 2015.



a detta dei promotori, nei confronti del cambiamento climatico, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di rispetto di diritti anche costituzionalmente garantiti. Alcune delle policies prese di mira sono quelle già ricorrenti nella giurisprudenza: concessione di licenze per attività inquinanti, sostegno a progetti infrastrutturali inquinanti, sostegno a politiche deforestazione. Il problema del cambiamento climatico, anche in conseguenza della giovanissima età di numerosi dei promotori, viene fortemente declinato al futuro, nell'ottica quindi della preoccupazione delle giovani generazioni presenti per il costante degrado dell'ambiente ecologico, a livelli che mettono a repentaglio la tutela dei loro diritti sociali fondamentali nel futuro.

La richiesta formulata nella petizione è di due tipi: da un lato si chiede alla Commissione dei Diritti Umani di accertare le implicazioni del cambiamento climatico e di accertare l'inazione dei pubblici poteri. Dall'altro lato si chiede di formulare raccomandazioni in merito alle politiche da stabilire e implementare. Ad oggi, dai dati disponibili, la petizione risulta ancora inevasa dalla Commissione. Si tratta, comunque, di un segno della continua, *rectius*, crescente sensibilità della società civile indonesiana al tema.

## 5. Osservazioni comparate. Conclusioni

La panoramica, declinata secondo specifici paradigmi selezionati, di alcune rilevanti decisioni in materia di giustizia climatica in Asia, pur se limitata ad alcuni contesti nazionali ritenuti particolarmente rilevanti, è in grado di offrire spunti di riflessione interessanti in prospettiva comparata.

In particolare, a fronte di alcune linee concettuali ricorrenti indipendentemente dal sistema giuridico di riferimento, appare abbastanza evidente come gli approcci alla concettualizzazione di alcuni principi cardine della giustizia climatica riflettano, in ciascun paese, la politica del diritto dell'ambiente che le istituzioni di ciascuno di essi vuole perseguire.

Così, è sicuramente significativo che nella giurisprudenza cinese i riferimenti, pur presenti, al cambiamento climatico, alle implicazioni scientifiche della transizione ecologica e, soprattutto, alla sostenibilità intergenerazionale siano utilizzati scevri da qualunque tecnicismo e con un intento eminentemente pedagogico. È questo il segnale di un sistema in cui la transizione ecologica è concepita anzitutto come un



problema di programmazione da parte dei pubblici poteri, i quali sono i soli legittimati, a monte, a determinare il corretto bilanciamento fra sviluppo economico e tutela ambientale.

Tutt'altro spirito si registra in India, dove pure il potere politico si preoccupa di favorire anche gli interessi economici funzionali alla crescita, pur se oggettivamente dannosi per l'ambiente. Qui, tuttavia, l'altissimo grado di attivismo giudiziale ed il deliberato utilizzo dello strumento processuale per dare voce ad istanze sociali che faticano ad esprimersi sul piano politico, rendono la giustizia climatica un meccanismo, talvolta molto invasivo in principio, di ingegneria sociale. A fronte dello scarto fra testi delle sentenze e livello effettivi di applicazione delle stesse, è comunque significativo rilevare la facilità e la dimestichezza con cui le corti, sollecitate dalla società civile attraverso azioni nel pubblico interesse, impartiscono istruzioni alle pubbliche autorità, con contenuti che si avvicinano molto ad interventi di *policy*, dimostrando quindi anche un certo grado di coraggio e di azzardo "istituzionale". D'altro canto, la massima rilevanza assegnata dal sistema alla declinazione giurisprudenziale della transizione ecologica è confermata dalla presenza di una giurisdizione apposita, dall'elevato grado di scientificità nell'analisi delle controversie in materia di ambiente.

Infine, in una fase di ancora incerto sviluppo si colloca il sistema indonesiano. Qui, dal punto di vista legislativo vi è una codificazione abbastanza raffinata, a livello di principi generali di sistema, tanto del cambiamento climatico quale problema da affrontare giuridicamente quanto della sostenibilità ed equità intergenerazionale. Dall'altro lato, tuttavia, la giurisprudenza sul tema risulta quantitativamente dominata dal contenzioso penale, laddove il riferimento ai suddetti concetti e principi assume un sapore principalmente, di nuovo, pedagogico più che tecnico. Diverso, e più variegato, è l'impiego del principio di sostenibilità nelle cause civili, le quali evidenziano, però, un tasso ancora relativamente basso di esiti "positivi" per gli attori che contestano danni ambientali o, più in generale, le politiche ambientali delle autorità.

Lo spicchio di mondo racchiuso fra Cina, India e sud-est asiatico, a leggere i dati sulla crescita economica e sui relativi impatti ambientali, sarà una delle regioni nelle quali si deciderà il successo o il fallimento degli sforzi di transizione perseguiti nei consessi internazionali. L'effettività dei risultati raggiunti in un paese piuttosto che in un altro, a fronte di approcci giurisprudenziali diversi, sarà anche in grado di

dire quale modello, se quello fondato sulla programmazione o se quello fondato sulla *litigation*, potrà porsi come alternativa “asiatica” alle filosofie giuridiche della transizione patrocinata altrove.

## Bibliografia

- Amirante, D. (2012), *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in “Pace Env'tl. L. Rev.”, 29, pp. 441 ss.
- Amirante, D. (2018), *Giustizia ambientale e green judges nel diritto comparato: il caso del National Green Tribunal of India*, in “DPCE Online”, 4, pp. 955-976.
- Amirante, D. (2019), *La democrazia dei superlativi*, ESI, Napoli.
- Andros, C., Djajaputera, G. (2024), *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability*, in “UNES Law Review”, 6, pp. 10133-10140.
- Asian Development Bank (2023), *Asia in the Global Transition to Net Zero*, ADB, Manila.
- Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions (2015), *A Manual on National Human Rights Institutions*, Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, Sydney.
- Badrinarayana, D. (2009), *The Emerging Constitutional Challenge of Climate Change: India in Perspective*, in “Fordham Environmental Law Review”, 19.
- Boer, B. (1998), *The Rise of Environmental Law in the Asian Region*, in “University of Richmond Law Review”, 32, pp. 1503 ss.
- Cardillo, I. (2019), *La legislazione cinese e il ruolo della Suprema corte del popolo*, in “Mondo Cinese”, 167, pp. 55-66.
- Castellucci, I. (2003), *La tutela dell'ambiente nell'ordinamento giuridico della Repubblica Popolare Cinese: un case study sul funzionamento del sistema*, in “Rivista giuridica dell'ambiente”, pp. 59 ss.
- Castellucci, I. (2012), *Rule of Law and Legal Complexity in the People's Republic of China*, Università degli Studi di Trento, Trento.
- Chaturvedi, E. (2021), *Climate Change Litigation: Indian Perspective*, in “German Law Journal”, 22, pp. 1459-1470.
- Char, J. (2024), *China, the Global South and the Struggle for Hegemony*, in Braveboy-Wagner, J.A. (eds), *Diplomatic Strategies of Rising Nations in the Global South*, Palgrave Macmillan, Cham, pp. 65-104.
- Chatterjee, E. (2023), *India's Oligarchic State Capitalism*, in “Current History”, 122, pp. 279 ss.
- Chung-En Liu, J. (2023), *Public opinion on climate change in China – Evidence from two national surveys*, in “PLOS Clim”, p. 2.
- Cornelius, C.M. (2024), *What Might Future Rights-Based Climate Litigation Look Like in Indonesia? A Preliminary Analysis*, in “Journal of Human Rights Practice”, 16, pp. 285-301.

- Faure, M.G., Raja, A.V. (2010), *Effectiveness of Environmental Public Interest Litigation in India: Determining the Key Variables*, in "Fordham Environmental Law Review", pp. 239 ss.
- Finder, S. (2017), *China's evolving case law system in practice*, in "Tsinghua China Law Review", 9, pp. 245-259.
- Francavilla, D. (2010), *Il diritto nell'India contemporanea*, Giappichelli, Torino.
- Fuhr, H. (2021), *The rise of the Global South and the rise in carbon emissions*, in "Third World Quarterly", 42, pp. 2724-2746.
- Garrido, L., Hughes, K. (2023), *Policy Options for Just Transitions in Asia*, Background Paper per il Report ADB "Asia in the Global Transition to Net Zero", disponibile al link <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/876891/ado-2023-thematic-report.pdf>
- Green, F., Stern, N. (2015), *China's "new normal": structural change, better growth, and peak emissions*, Policy Brief – Centre for Climate Change Economics and Policy, disponibile al link [https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/06/Chinas\\_new\\_normal\\_green\\_stern\\_June\\_2015.pdf](https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/06/Chinas_new_normal_green_stern_June_2015.pdf)
- Gong, L., (2006), 刍议合同法中的“国家利益” (*Discussione sugli "interessi nazionali" nella Legge sui Contratti*), in "shangye shidai", 23, pp. 57 ss.
- Heilmann, S., Melton, O. (2013), *The reinvention of Development planning in China, 1993-2012*, in "Modern China", 39, pp. 580-628.
- Hundt, D., Uttam, J. (2017), *Varieties of Capitalism in Asia*, Palgrave Macmillan, Cham.
- Hung, H. (2024), *China's 'state capitalism' in comparative and historical perspectives*, in "Economy and Society", 53, pp. 376-399.
- Lee, K., Greenstone, M. (2021), *Indonesia's Air Pollution and its Impact on Life Expectancy*, AQLI Report, disponibile al link [https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/09/AQLI\\_Indonesia\\_Report.English.pdf](https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/09/AQLI_Indonesia_Report.English.pdf)
- Novaretti, S. (2011), *Le ragioni del pubblico: le "azioni nel pubblico interesse" in Cina*, ESI, Napoli.
- Novaretti, S. (2019), *Ambiente e diritto nell'era di Xi Jinping: la costruzione di una civiltà ecologica tra partecipazione pubblica e autoritarismo*, in "Mondo Cinese", 167, pp. 131 ss.
- Passaglia, P. (2023), «Transition by Law» vs. «Transition by Plan»: una prospettiva di diritto comparato per lo studio dell'economia circolare, in "Federalismi", pp. 180-192.
- Pozzo, B. (2010), *Tutela ambientale e modelli giuridici: il caso cinese*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", 877 ss.
- Rajamani, L. (2007), *Public Interest Environmental Litigation in India: Exploring Issues of Access, Participation, Equity, Effectiveness and Sustainability*, in "Journal of Environmental Law", 19, pp. 293-321.
- Ran, K. (2009), 论“公共利益”的概念及其民法上的价值 (*Sul concetto di "interessi pubblici" e il suo valore nel diritto civile*), in "Wuhan University Journal", 62, pp. 334 ss.

- Sabatino, G. (2020), *Il diritto dell'economia circolare tra programmazione, contratto e responsabilità. Profili teorici ed applicativi in dialogo tra Repubblica Popolare Cinese ed Unione Europea*, in "Il diritto dell'economia", 3, pp. 379-418.
- Sabatino, G. (2022), *Environmental sustainability and civil law in the "new era" of Chinese legal culture. The "green clauses" of the Chinese Civil Code*, in Lanni, S. (ed), *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate. Atti del Convegno SIRD – Milano, 22 aprile 2022*, Giappichelli, Torino, pp. 157-170.
- Sabatino, G. (2024), *L'ordinamento giuridico cinese in transizione verso l'economia circolare. Possibilità, limiti e prospettive*, in "Rivista giuridica dell'ambiente", pp. 521-544.
- Schelter, L.A. (1997), *Environmental Law - The Public Trust Doctrine - Possible State Violations and the Potential for United States Supreme Court Review*, in "Penn State Environmental Law Review", 6, pp. 95-118.
- Serafinelli, L. (2024), *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*. Giappichelli, Torino.
- Solomon, H., Solomon, S., Gupta, B., (eds) (2024), *BRICS and Climate Change. Balancing National Interests, National Development Goals and Global Environmental Sustainability*, Palgrave Macmillan, Cham.
- Somma, A. (2025), *Introduzione al diritto comparato*. Giappichelli, Torino.
- Takacs, D. (2008), *The public trust doctrine, environmental human rights, and the future of private property*, in "New York University Environmental Law Journal", 16, pp. 711 ss.
- Tao, K. (2020), *以习近平生态文明思想为指引切实贯彻实施《民法典》绿色条款 (L'implementazione effettiva delle clausole verdi nel Codice civile con il pensiero di Xi Jinping sulla civiltà ecologica come guida)*, in "falü shiyong", 23, pp. 3 ss.
- Toti, E. (2016), *Il diritto dell'ambiente della Repubblica Popolare Cinese*, in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, Legge sulla tutela dell'ambiente*, Giappichelli, Torino.
- Von Lucke, F. (2023), *The EU and China in the climate regime: exploring different pathways towards climate justice*, in "Asia Europe Journal", 21, pp. 429-435.
- Xi, J. (2017), *The Governance of China*, Foreign Language Press, Pechino.
- Xie, L., Xu, L. (2021), *Environmental Public Interest Litigation in China: A Critical Examination*, in "Transnational Environmental Law", 10, pp. 441-465.
- Xu, D. (2021), *Introduzione. Il modello cinese di codificazione civile*, in O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi (a cura di), *Codice civile della Repubblica Popolare Cinese*. Trad. M. Huang, Pacini Giuridica, Pisa.
- Xu, J. et al. (2024), *Dual Carbon Goals' enhances policy integration: analysing recent changes in China's national climate policy*, in "Journal of Asian Public Policy", pp. 1-18.
- Yanti Sulistiwati, L. (2023), *Climate Change Related Litigation in Indonesia: The Dawn of a New Beginning?*, NUS Law Working Paper No 2023/009
- Zhang, J. (2017), *Introduction to China's new normal economy*, in "Journal of Chinese Economic and Business Studies", 15, pp. 1-4.

# La compensazione delle emissioni e il contenzioso consumeristico

*Paola Valerio*

## **1. La compensazione delle emissioni dal *Guatemala Reforestation Project* al *Voluntary Carbon Market***

Negli ultimi anni, in considerazione delle difficoltà riscontrate nell'attuazione di iniziative di decarbonizzazione su ampia scala<sup>1</sup>, e con il sostegno degli indirizzi accolti sul piano internazionale<sup>2</sup>, la compensazione delle emissioni di carbonio si è affermata come meccanismo accreditato e favorito per dimostrare l'adesione a percorsi di contrasto al cambiamento climatico, spesso più in termini di comunicazione e reputazione immediata che tramite un impegno concreto nel lungo periodo<sup>3</sup>. Con la progressiva adesione a questo strumento sono emerse anche tensioni e perplessità, che si riflettono sia negli studi che ne contestano l'efficacia sia nel contenzioso consumeristico che ne è derivato e che registra interessanti oscillazioni.

Prima di affrontare nel dettaglio il profilo del contenzioso da ultimo richiamato, è opportuno sottolineare che il ricorso ai rimedi generali del diritto dei consumatori trova terreno fertile in questo settore, in primo luogo per via delle finalità essenzialmente commerciali delle iniziative di compensazione, e in secondo luogo per via dell'assenza di una disciplina specifica circa le modalità operative di queste ultime. La compensazione delle emissioni si fonda, invero, su attività volontarie e su strumenti contrattuali rimessi all'autonomia degli operatori economici, piuttosto che su un quadro normativo definito e cogente; di conseguenza, le criticità che emergono tendono ad essere gestite principalmente attraverso i rimedi del diritto privato.

---

<sup>1</sup> Merner et al. 2023; Bogojević 2023.

<sup>2</sup> Yamineva 2016; Minas 2022.

<sup>3</sup> Kaupa 2022.

Del resto, sin dalle sue prime manifestazioni, il ricorso alla compensazione delle emissioni nocive come alternativa alla loro concreta riduzione ha raccolto adesioni spontanee tra gli operatori economici, poiché ha consentito di costruire o rafforzare le narrazioni di sensibilità ambientale senza comportare mutamenti radicali. Tra i primi esempi in questo senso si suole ricordare il *Guatemala Reforestation Project* sostenuto dalla Applied Energy Services (AES), società operante nella produzione e distribuzione di energia elettrica in Texas, Pennsylvania e California. Nel 1989, la società finanziò la piantumazione di 50 milioni di alberi in Guatemala, che avrebbero contribuito al sequestro di anidride carbonica e compensato formalmente le emissioni derivanti dall'attività del proprio impianto di imminente costruzione in Connecticut<sup>4</sup>. Quell'iniziativa venne apprezzata come tentativo di bilanciamento delle emissioni nocive, ma non mancarono reazioni critiche: la rivista TIME pubblicò un breve articolo definendo il progetto "una sana equazione ambientale"<sup>5</sup>, mentre sulla rivista The New Yorker comparve una vignetta satirica raffigurante un indovino che, premendo il tasto di un computer, assolveva uomini in abito scuro dai peccati di inquinamento, indicando loro un numero di alberi piantare<sup>6</sup>.

Nonostante le perplessità, AES ottenne riconoscimenti a livello internazionale che agevolarono la sua successiva espansione all'estero e si diffuse la speranza che il progetto venisse imitato da altre aziende in futuro<sup>7</sup>. Ad oggi, quelle sollecitazioni risultano accolte dalla creazione del mercato volontario delle emissioni di carbonio (detto *Voluntary Carbon Market* o VCM)<sup>8</sup>, un mercato non sottoposto a una disciplina specifica e concepito come separato dai mercati delle emissioni di matrice pubblicistica come l'ETS europeo (denominati *Compliance Carbon*

<sup>4</sup> Il progetto era stato sviluppato in collaborazione con il World Resources Institute, centro di ricerca statunitense sulle politiche ambientali, e si inseriva in un piano ben più ampio: i 2 milioni di dollari investiti da AES si aggiungevano ai contributi provenienti dai Corpi di Pace (manodopera per un valore di 7,5 milioni di dollari), dall'agenzia U.S. AID (aiuti alimentari per 1,8 milioni di dollari), dal Governo guatemalteco e dall'organizzazione umanitaria CARE: si v. World Resources Institute 1992, p. 2.

<sup>5</sup> Time 1988.

<sup>6</sup> Fisher 1989. Nella vignetta, uno dei personaggi in fila si rivolge ad un altro esclamando: «It's great! You just tell him how much pollution your company is responsible for and he tells you how many trees you have to plant to atone for it».

<sup>7</sup> World Research Institute 1992, p. 2 s.

<sup>8</sup> Ad es., Battocletti, Enriques, Romano 2024, p. 535; Corbera, Estrada, Brown 2009, p. 26; Wittman, Caron 2009, p. 710.

*Markets*, CCM), ma che riproduce lo schema di fondo di questi ultimi e ambisce a interagirvi<sup>9</sup>.

L'attuale *Voluntary Carbon Market* condivide con l'esperienza del *Guatemala Reforestation Project* la natura di meccanismo fondato su iniziative volontarie e su logiche tipicamente privatistiche; tuttavia, la sua crescente estensione sembra prefigurare una più ampia tendenza alla contrattualizzazione e depoliticizzazione delle regole di comportamento rilevanti per il contrasto al cambiamento climatico. Infatti, tanto gli operatori che costituiscono la domanda e l'offerta del VCM, quanto le piattaforme di certificazione, agiscono come attori normativi *de facto*: le regole di condotta sono definite per via contrattuale, se non per via unilaterale, e il rispetto delle norme di comportamento si esaurisce nella conformità procedurale certificata.

Nello specifico, l'offerta del VCM è rappresentata da coloro che realizzano attività di riduzione o rimozione delle emissioni nocive e pertanto vendono certificazioni relative al risultato positivo realizzato. Di contro, la domanda è rappresentata da coloro che desiderano acquistare quelle certificazioni, poiché esse consentono di dichiarare come compensati i comportamenti dannosi posti in essere e di conseguenza avallano l'utilizzo di slogan come "zero emissioni nette" o "carbon neutral"<sup>10</sup>.

Nella prassi, le iniziative che possono giustificare la certificazione di impatto positivo scambiata nel VCM sono varie, e ricomprendono le attività che riducono o assorbono le emissioni attraverso interventi diretti di risanamento ambientale, come i progetti di riforestazione (si

---

<sup>9</sup> Esistono senz'altro ipotesi in cui i soggetti privati sottoposti a regimi pubblicistici possono rivolgersi al VCM per soddisfare requisiti imposti dal regolatore: sono un esempio i *carbon credits* emessi dall'*American Carbon Registry* (registro gestito da organizzazioni di diritto privato) riconosciuti nel mercato di quote di emissione dello Stato della California. Sul punto Smith 2023, p. 152 ss.; Lenzi 2023, p. 562. Anche meccanismi previsti dall'articolo 6.2 e 6.4 dell'Accordo di Parigi mirano a favorire un coordinamento tra le iniziative di compensazione di natura privatistica e i regimi regolatori di matrice pubblicistica, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra strumenti volontari e adempimenti obbligatori.

<sup>10</sup> Secondo un sondaggio, nel 2023 più di un terzo (37%) delle più grandi aziende a livello mondiale ha dichiarato pubblicamente di voler azzerare le proprie emissioni nette, in aumento di tre punti percentuali rispetto al 2022 (Accenture 2023). A distanza di un anno, lo stesso sondaggio ha rilevato che i numeri sono invariati per quanto riguarda gli impegni individuali, ma solo il 16% delle aziende dimostra di essere sulla buona strada per azzerare le emissioni nette entro il 2050, in calo rispetto al 18% del 2023 (Accenture 2024).



parla, in proposito, di *nature-based solutions*)<sup>11</sup>; oppure le attività che fanno ricorso a strumenti tecnologici, come i meccanismi che realizzano la cattura e lo stoccaggio di sostanze nocive nell'aria (si tratta delle cosiddette *technology-based solutions*)<sup>12</sup>. Talora si ricomprendono altresì le attività che riducono o evitano le emissioni intervenendo sullo stile di vita di determinate comunità locali, ad esempio agevolando il ricorso alle energie rinnovabili o introducendo soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico in aree svantaggiate (sono queste le *community-based solutions*)<sup>13</sup>.

L'impatto positivo dell'attività svolta viene verificato e registrato da organismi terzi, anch'essi in maggior parte privati. I più noti a livello internazionale sono Verra e Gold Standard, ma esistono altri organismi che operano principalmente in contesti nazionali, come l'American Carbon Registry (ACR) e la Climate Action Reserve (CAR) negli Stati Uniti. All'esito del procedimento che verifica l'effettività e l'addizionalità dei progetti, gli organismi rilasciano le certificazioni (che prendono il nome di *carbon offsets*, o *carbon credits*, o *verified carbon credits*) a chi ha realizzato l'attività positiva, a seconda del quantitativo di emissioni ridotte o catturate. Le certificazioni ottenute vengono poi vendute nel VCM ai soggetti che desiderano avvalersene, evitando situazioni di doppia contabilizzazione e dunque effettuando gli opportuni adempimenti di *corresponding adjustment*.

Chi acquista le compensazioni può avvalersene nell'ambito di strategie di compliance o di rendicontazione ESG, oppure può utilizzarle, come anticipato, per pubblicizzare le proprie attività come neutrali dal punto di vista delle emissioni, anche se nella maggior parte dei casi quella neutralità non corrisponde a una riduzione effettiva e dunque rimane per lo più un dato contabile<sup>14</sup>.

## 2. I tentativi di regolazione

Come si diceva poc'anzi, oggi il VCM è oggetto di una forte espansione alimentata soprattutto dal desiderio di un sempre maggiore numero di individui e operatori economici di adottare comportamenti più

---

<sup>11</sup> Cambridge Zero Policy Forum 2021.

<sup>12</sup> Battocletti, Enriques, Romano 2024, p. 528; Cox et al. 2025.

<sup>13</sup> Lenzi 2023, p. 563; Meitern 2024.

<sup>14</sup> Schammo 2025; Stolz e Probst 2025.



attenti dal punto di vista delle emissioni causate. In questo contesto, le compensazioni si rivelano utili a sostenere la retorica del consumo ecologico: si può guidare “a impatto zero”, bere caffè “carbon neutral”, o acquistare gas “sostenibile”. Dunque, la compensazione delle emissioni apporta vantaggi competitivi agli occhi degli stakeholder, degli investitori e dei consumatori<sup>15</sup>.

Valorizzando questa prospettiva, la Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets, organizzazione guidata dal settore privato, nel 2021 ha stimato una crescita del VCM di 15 volte entro il 2030 e di 100 volte entro il 2050<sup>16</sup>. Inoltre, molteplici campagne, come la Race to Zero sostenuta dalle Nazioni Unite, la Science Based Targets initiative, il Climate Pledge, il Pledge to Net Zero e il programma Climate Neutral Now, hanno mobilitato attori non governativi verso obiettivi di riduzione delle emissioni, e non di rado quegli attori hanno aderito agli impegni ricorrendo al meccanismo delle compensazioni. L'UNFCCC ha anche aperto la UN Carbon Offset Platform, una piattaforma in cui imprese, organizzazioni o individui possono calcolare le proprie emissioni e acquistare crediti volontari per compensarle o per sostenere azioni sul clima<sup>17</sup>. Da ultimo, il Sustainable Finance Study Group, istituito nell'ambito del G20, ha inserito lo “sblocco del potenziale” dei *carbon markets* tra le tre priorità per il 2025, insieme al rafforzamento dell'architettura finanziaria sostenibile globale e all'incremento dei finanziamenti per l'adattamento e le transizioni giuste<sup>18</sup>.

La crescita esponenziale del settore ha sollecitato alcuni tentativi di disciplina, ma non tutti hanno avuto successo.

Per quanto concerne le regole operative, il funzionamento del VCM resta definito in larga parte con strumenti di *soft law* da organizzazioni non governative appositamente istituite. In particolare, la Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets e successivamente l'Integrity Council for the Voluntary Carbon Market hanno diffuso linee guida e protocolli; inoltre, ulteriori standard in termini di etica e trasparenza sono stati elaborati nell'ambito della Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Etzion 2022.

<sup>16</sup> TSVCM 2021.

<sup>17</sup> Gratz, Cornish, Goeringer 2023.

<sup>18</sup> Sustainable Finance Working Group 2025.

<sup>19</sup> TSVCM 2021; ICVCM 2024; VCMi 2025.

Dunque gli operatori economici interessati assumono un ruolo proattivo e determinante anche nel definire regole etiche e modelli operativi del VCM, e questi ultimi non di rado vengono riconosciuti come *best practices* capaci di orientare le autorità di regolazione, la giurisprudenza e il legislatore. La prassi è in sintonia con una più ampia tendenza alla regolamentazione privata transnazionale in materia ambientale, ossia alla creazione di regole settoriali in materia di ambiente da parte degli attori privati coinvolti, che possono integrare le norme esistenti o anche operare liberamente se non incontrano interferenze<sup>20</sup>. Si tratta tuttavia di una tendenza che mostra evidenti limiti in termini di partecipazione e legittimazione, dal momento che riconosce un rilevante ruolo propulsore agli operatori che sono maggiormente in grado di imporre i propri modelli, e dunque in sostanza agli operatori provvisti di forza economica. Il quadro di regole lacunoso e volontario, inoltre, contribuisce a indebolire la credibilità delle compensazioni, come dimostra la vicenda che ha riguardato la Science Based Targets initiative (SBTi), organizzazione che si propone di orientare le imprese verso la neutralità: nel report annuale del 2024, SBTi ha prima incluso e poi rimosso il ricorso al VCM dal novero degli strumenti operativi suggeriti, gesto sintomatico della fragilità tanto epistemica quanto politica della compensazione come meccanismo di gestione dell'impatto sul clima<sup>21</sup>.

Tra le proposte che tentano invece di definire regole chiare e organiche in materia si annovera l'autorevole iniziativa di Unidroit, avviata nel 2023 su impulso della Commissione delle Nazioni Unite per il commercio internazionale (UNCITRAL)<sup>22</sup>. I lavori del progetto "Study LXXXVI – Legal Nature of Verified Carbon Credits" mirano a costruire un modello di regole dedicate alla natura giuridica delle certificazioni scambiate, con la prospettiva di migliorare la fiducia nella loro circolazione e dunque nel VCM in generale.

L'iniziativa è di notevole rilievo specie se confrontata con le proposte, meno fortunate, sostenute da governi e legislatori: un esempio significativo è dato dal documento statunitense intitolato "Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles", pubblicato nel maggio 2024 dall'amministrazione Biden<sup>23</sup>. Il documento forniva linee guida non

---

<sup>20</sup> Pozzo 2024, p. 801.

<sup>21</sup> SBTi 2024.

<sup>22</sup> United Nations Commission on International Trade Law 2024.

<sup>23</sup> The White House et al. 2024.

vincolanti per incoraggiare una maggiore trasparenza e al contempo un maggior coinvolgimento degli operatori economici nel ricorso alla compensazione delle emissioni, ma con l'insediamento dell'Amministrazione Trump, nel 2025, le linee guida sono state ritirate nel solco di un generale allontanamento degli Stati Uniti dagli impegni legati al contrasto al cambiamento climatico, con inevitabili conseguenze sulla coesione e sulla tenuta dell'azione globale in questo ambito.

Peraltro, una tendenza analoga si è registrata nell'area europea dopo l'emanazione della Direttiva UE/2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, ECGT) che ridefinisce i comportamenti commerciali scorretti e i poteri dei consumatori dinnanzi alle dichiarazioni di sostenibilità o di impegno ambientale.

La Direttiva prevede che la disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette sia aggiornata in modo tale da introdurre come pratica commerciale in ogni caso sleale, a partire dal 2026, il fatto di «asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra»<sup>24</sup>. Ricadrebbe invece nell'ambito delle pratiche vietate solo ove se ne dimostri l'idoneità a indurre in errore il consumatore medio e a farlo agire diversamente da quanto farebbe con un'informazione corretta «la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato da un terzo indipendente, le cui conclusioni siano messe a disposizione dei consumatori»<sup>25</sup>.

Tuttavia, a seguito di questo intervento si sono registrate forti opposizioni verso la correlata proposta di Direttiva Green Claims, che mirava a introdurre regole più specifiche per l'uso delle dichiarazioni ambientali da parte delle imprese, richiedendo che fossero comprovate e verificabili<sup>26</sup>. Nel progetto si ammetteva espressamente, peraltro, che «la compensazione può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le

---

<sup>24</sup> Allegato alla Direttiva 2024/825/UE, punto 2), che introduce il punto 4 quater) nell'Allegato I alla Direttiva 2005/29/CE.

<sup>25</sup> Direttiva 2024/825/UE, articolo 1, paragrafo 2), lettera b).

<sup>26</sup> COM/2023/166 def.

emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore» e che «per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione» (considerando 21). Le misure promosse, tuttavia, si esaurivano ancora una volta nell'introduzione di strumenti informativi e dunque nel mero aggravio delle attività di comunicazione (art. 3 e art. 5 della proposta).

Questi primi tentativi di disciplina dimostrano che il legislatore europeo si è concentrato essenzialmente sugli effetti del VCM nel mercato, ed in particolare sul profilo del rapporto tra dichiarazioni e affidamento, senza sciogliere in via diretta il nodo preliminare della compensazione come elusione delle responsabilità e senza occuparsi di profili essenziali come la trasparenza e l'impatto dei costi delle compensazioni in relazione alle possibilità di consumo. L'approccio adottato ritocca i profili informativi, ma lascia intatte le criticità strutturali del sistema e finisce per legittimare meccanismi che producono più valore finanziario che benefici concreti.

### **3. I profili problematici: colonialismo verde, aleatorietà e mera neutralità contabile**

Quanto finora rilevato testimonia che, a distanza di qualche decennio dal *Guatemala Reforestation Project*, il modello ivi delineato risulta ampiamente diffuso, ma lo stesso può dirsi delle note di scetticismo e delle tensioni che lo hanno accompagnato: su tutte, quelle ben rappresentate dall'immagine dell'indovino che assolve i peccati<sup>27</sup>.

Da questi contrasti derivano conseguenze di non poco conto. In particolare, la difficoltà nel delineare una regolazione specifica per il mercato volontario delle compensazioni – e, ancor prima, nel problematizzare e politicizzare il meccanismo delle compensazioni – avalla la proliferazione di pratiche opache e retoriche compensative difficilmente verificabili, che alimentano l'incertezza strutturale del sistema e talvolta vere e proprie frodi ambientali. In questa sede ci si limiterà a delineare brevemente tre dei profili problematici del meccanismo delle compensazioni, evidenziando come solo alcuni di questi possano essere oggetto di contestazione attraverso i rimedi del diritto privato.

---

<sup>27</sup> Probst et al. 2024.

In primo luogo, la compensazione delle emissioni poggia su progetti sviluppati prevalentemente nel Sud Globale, dove è possibile destinare vaste aree alla riforestazione o finanziare iniziative di transizione energetica che promettono un impatto positivo rilevante. E tuttavia, il richiamo ai benefici per le aree interessate, spesso veicolato come argomento per legittimare le iniziative, si è rivelato in molti casi una strategia fuorviante: facendo leva sugli impegni aziendali di zero emissioni nette delle grandi imprese del Nord Globale, il VCM è stato presentato come ponte di finanziamento tra Nord e Sud del mondo, ma più che trasferire risorse esso trasferisce vincoli, assorbe territori e circoscrive gli accessi<sup>28</sup>. A tal proposito, è evidente la tendenza a realizzare pratiche di tipo coloniale che alcuni riconducono ad una sottocategoria del *land grabbing*, identificata appositamente come *green grabbing* o *carbon grabbing*<sup>29</sup>. Fenomeni di questo tipo sono stati documentati in contesti emblematici quali Sabah (Malesia)<sup>30</sup>, Kariba (Zimbabwe)<sup>31</sup>, e nelle riserve estrattive Mapuá e Terra Grande-Pracuúba nell'Amazzonia brasiliana<sup>32</sup>: in quei luoghi, la finanza delle compensazioni ha agito come nuova forma di appropriazione e *enclosure* in nome della sostenibilità a danno delle comunità locali, e dunque come un colonialismo mascherato da cooperazione.

In secondo luogo, occorre rilevare che diversi studi scientifici hanno messo in discussione la credibilità dei meccanismi di compensazione, osservando come essi si fondino sulla vendita – e quindi sulla pretesa “deducibilità” – di benefici ambientali il cui effettivo conseguimento può richiedere tempi lunghissimi e rimane in larga parte incerto. Nel 2023, ad esempio, un'inchiesta di The Guardian, Die Zeit e SourceMaterial ha pubblicato uno studio su 29 degli 87 progetti di conservazione forestale in quel momento approvati dal certificatore Verra, rivelando che oltre il 90% di tutti i crediti emessi in virtù di quei 29 progetti era sostanzialmente privo di valore: la compensazione di 89 milioni di tonnellate di CO<sub>2</sub>, indicata come l'equivalente delle emissioni annuali di Grecia e Svizzera messe insieme, è finita sul mercato nonostante il

---

<sup>28</sup> Greenfield, Chingono 2024.

<sup>29</sup> Fairhead et al. 2012; Setzer, Higham 2024, p. 12.

<sup>30</sup> Goh, Gopalsamy, Putz 2023.

<sup>31</sup> Fischer, Knuth 2023; Blake 2023; Creeze, Gijzel 2023; Greenfield, Chingono 2024.

<sup>32</sup> *Amorema e Amoretgrap vs. Sustainable Carbon and others*, ACP 1045416-11.2021.4.01.3900, 2021.

servizio certificato in realtà non si fosse ancora concretizzato<sup>33</sup>. E del resto, nel settore delle compensazioni l'effettivo conseguimento dei benefici promessi richiede tempi particolarmente estesi e dipende da una serie di variabili ecologiche, economiche e sociali non pienamente prevedibili né controllabili; ne deriva che l'acquisto di crediti di compensazione spesso non corrisponde a un risultato concreto e immediato, ma piuttosto a una scommessa sul futuro la cui realizzazione è accompagnata da un margine strutturale di incertezza. Il regime giuridico delle compensazioni dovrebbe, quantomeno, tenere adeguatamente conto della marcata imprevedibilità, che avvicina il meccanismo a figure contrattuali tradizionalmente considerate rischiose o aleatorie e richiede forme di tutela rafforzata sia sul piano informativo sia sul piano della responsabilità.

Ma anche a voler prescindere dagli episodi fraudolenti e dalle incertezze sul piano scientifico, occorre sottolineare che il meccanismo delle compensazioni si rivela strutturalmente problematico in quanto la pretesa neutralità climatica che ne deriva si esaurisce in un mero costruito contabile, idoneo a produrre legittimazione comunicativa ma incapace di generare un impatto positivo vero e proprio<sup>34</sup>. La compensazione, infatti, non si verifica attraverso una riduzione reale e immediata delle emissioni globali, ma soltanto come trasferimento simbolico di responsabilità da chi compra la certificazione a chi la vende. Proprio questo scollamento tra dichiarazioni e pratica è divenuto il profilo più agevolmente contestabile in sede processuale da parte dei consumatori, che invocano i presidi a tutela della trasparenza delle informazioni diffuse in ambito commerciale per mettere in discussione il problema assai più ampio della compensazione come strumento di elusione di responsabilità e impegni concreti.

I consumatori contestano in particolare il carattere ingannevole delle dichiarazioni di neutralità (da "carbon neutral" a "net zero") sostenendo che chi fa ricorso alle compensazioni trasmette l'idea di una filiera produttiva non nociva, o di un'immediata neutralità climatica, mentre tale esito è del tutto incerto e, in ogni caso, giustificato da un punto di vista meramente contabile.

---

<sup>33</sup> Greenfield 2023; Fischer, Knuth 2023; SourceMaterial 2023; Guizar-Coutiño et al. 2022.

<sup>34</sup> Advertising Standard Authority 2022; Khan, Hinterhuber 2025.

L'analisi che ci si accinge a delineare circa la giurisprudenza su questo tema dimostra però che il processo, o in alternativa il procedimento delle autorità di vigilanza, pur producendo in alcuni casi esiti concreti e deterrenti non è sufficiente a risolvere i nodi strutturali del fenomeno. Naturalmente, quando le istanze vengono respinte, la prassi della compensazione continua a essere percepita come legittima e si rafforza l'idea che il consumatore debba esclusivamente comprenderne le implicazioni per orientarsi coerentemente nel mercato. Ma anche quando le azioni si concludono con pronunce favorevoli ai consumatori, le imprese tendono semplicemente a rimodulare la formulazione delle proprie dichiarazioni senza incidere sostanzialmente sui modelli produttivi sottostanti, o in alternativa abbandonano del tutto gli impegni volontari legati alle emissioni. In altri termini, il contenzioso in materia di compensazione delle emissioni opera come pungolo su questioni circoscritte, ma non risolve le criticità politiche e sistemiche della compensazione come strumento per la lotta al cambiamento climatico, perché le sue soluzioni rimangono per lo più ancorate alla retorica delle tutele informative<sup>35</sup>.

#### **4. Gli insuccessi del contenzioso consumeristico come esaltazione del modello del consumatore razionale**

In alcuni ordinamenti, la contestazione delle strategie di marketing che fanno leva sulla compensazione delle emissioni ha avuto scarso successo, forse proprio in virtù dell'estremo consolidamento del paradigma della razionalità del consumatore: del resto, se quest'ultimo viene valorizzato come soggetto capace di orientarsi nel mercato ed effettuare scelte consapevoli e ponderate ove provvisto di informazioni complete, può senz'altro comprendere le implicazioni di dichiarazioni come "carbon neutral" o "CO2 zero".

Proprio a queste conclusioni sembra essere giunta la parabola del caso statunitense che ha riguardato la linea di produzione e distribuzione di acqua Evian, che fa capo alla società Danone.

Nel 2022, la consumatrice Stephanie Dorris ha promosso una class action lamentando che la dicitura "carbon neutral" sulle etichette dell'acqua in bottiglia di Danone fosse falsa e fuorviante. Dorris ha sostenuto, in particolare, che Danone avesse acquistato crediti per compensare le

---

<sup>35</sup> Si v. sul punto già Rogelj et al. 2015.

emissioni relative alla produzione di Evian e avesse prontamente dichiarato il proprio impegno inserendo slogan ed etichette ben evidenti sulle bottigliette, senza tuttavia aver raggiunto in concreto gli esiti vantati<sup>36</sup>. Per argomentare circa la propria posizione, Dorris ha affermato che “carbon neutral” era un’espressione ambigua e vaga, e ha indicato varie pubblicazioni che dimostravano che i consumatori non sapevano cosa significasse il termine o spesso lo confondevano con “carbon zero” o “carbon free”, espressioni che indicano attività che non producono affatto emissioni nell’intera filiera<sup>37</sup>. La ricorrente ha anche menzionato un sondaggio in cui si rilevava che molti statunitensi non erano in grado di spiegare l’espressione, e molti altri la spiegavano in modo errato<sup>38</sup>. Inoltre, ha contestato l’uso delle compensazioni volto a corroborare gli annunci sulla neutralità, citando rapporti che sostenevano che spesso l’impatto concreto sulle riduzioni delle emissioni nette veniva sopravvalutato, e definendo l’intero mercato come oscuro e altamente discutibile<sup>39</sup>. Dorris ha dunque concluso osservando che i comportamenti commerciali sleali del produttore convenuto hanno comportato un ingiusto arricchimento e hanno danneggiato i consumatori, legittimando le richieste di restituzione e risarcimento<sup>40</sup>.

Dal canto proprio, Danone ha chiesto il rigetto delle istanze della parte attrice osservando che l’etichetta sulle bottiglie indicava accuratamente che Carbon Trust, una parte terza e indipendente, aveva certificato il prodotto come “carbon neutral”, e nessun consumatore razionale avrebbe pensato che ciò implicasse l’assenza totale di emissioni CO2 per l’intero ciclo produttivo<sup>41</sup>. A seguito di queste contestazioni,

---

<sup>36</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. Danone Waters Of America*, Civil Action No. 7:22-cv-08717-NSR, Class action complaint: jury trial demanded (SDNY, 13 ottobre 2022).

<sup>37</sup> Ivi, spec. p. 10 s.

<sup>38</sup> Si tratta del report di Carter, 2022. Lo studio rileva che una parte consistente degli intervistati, il 41%, ha identificato correttamente la definizione (affermando che essa indica l’ipotesi in cui un’azienda produce emissioni di CO2 e utilizza programmi di compensazione delle emissioni per rimuovere dall’atmosfera una quantità equivalente a quella prodotta). Tuttavia, una netta maggioranza, il 59%, ha affermato di non sapere cosa significasse, o ha fornito una spiegazione errata (affermando ad esempio che l’espressione può indicare che l’azienda non genera emissioni di carbonio durante i propri processi di produzione, fornitura e organizzazione).

<sup>39</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. Danone Waters of America*, cit., spec. p. 12.

<sup>40</sup> Ivi, p. 27 s.

<sup>41</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly*



Dorris ha replicato che la dichiarazione era ugualmente fuorviante poiché nulla sulla confezione spiegava cosa fosse Carbon Trust, cosa significasse il logo “carbon neutral”, o come il convenuto si comportasse per raggiungere gli standard dichiarati<sup>42</sup>.

Il 10 gennaio 2024, la corte adita si è pronunciata consentendo la prosecuzione del giudizio per (i) violazione del Massachusetts General Laws Chapter 93A in tema di comportamenti commerciali scorretti; (ii) violazione del California Consumers Legal Remedies Act (CLRA), anch'esso relativo ai comportamenti commerciali scorretti; (iii) violazione di garanzia espressa; (iv) arricchimento ingiustificato e (v) frode<sup>43</sup>.

In sostanza, la corte ha ritenuto che la dichiarazione “carbon neutral” potesse essere ambigua e fuorviante per il consumatore medio, e ha rilevato che i consumatori potrebbero aver accettato di pagare un prezzo più elevato basandosi su questa dicitura. A tal proposito si è fatto riferimento a quanto emerge dalle Linee Guida emanate dalla Federal Trade Commission sulle dichiarazioni di impegno ambientale (si tratta delle Green Guides aggiornate da ultimo nel 2012, che invitano le imprese ad evitare riferimenti ambigui o generici sulla sostenibilità dei propri prodotti)<sup>44</sup>, e si è osservato che un consumatore razionale potrebbe essere tratto in inganno da un'etichetta come quella contestata da Dorris.

Nonostante questo primo arresto particolarmente favorevole, il 14 novembre 2024 lo stesso giudice ha accolto la mozione di riesame di Danone e ha ribaltato le proprie conclusioni, riconoscendo come sufficiente la presenza di un link informativo sul retro dell'etichetta del prodotto e l'apposizione del logo di Carbon Trust per eliminare le ambiguità.

---

*situated, Plaintiffs, v. Danone Waters of America*, Civil Action No. 7:22-cv-08717-NSR, Defendant's memorandum of law in support of its motion to dismiss the first amended complaint (SDNY, 27 aprile 2023), spec. p. 8 ss.

<sup>42</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. Danone Waters of America*, Civil Action No. 7:22-cv-08717-NSR, Plaintiffs' opposition to defendant's motion to dismiss first amended complaint (SDNY, 27 aprile 2023), spec. p. 8 s.

<sup>43</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. Danone Waters of America*, Civil Action No. 7:22-cv-08717-NSR, Motion to dismiss granted in part and denied in part (SDNY, 10 gennaio 2024), spec. p. 15 s.

<sup>44</sup> Federal Trade Commission 2012, spec. § 260.4.

La decisione adottata fa leva su una più attenta considerazione dello standard del consumatore razionale. Più precisamente, si osserva che nel caso di specie non ricorrono convenzioni di settore o altre regole che forniscano garanzie ai consumatori circa la veridicità o la chiarezza dell'etichetta posta in primo piano, e questo depone a favore della tesi del convenuto secondo cui è più che legittimo rimandare al link indicato sul retro dell'etichetta la spiegazione più completa del significato dell'espressione "carbon neutral". La pagina web riporta infatti una descrizione approfondita dell'impegno per la riduzione delle emissioni e per la compensazione di quelle rimanenti attraverso la collaborazione con progetti di piantumazione di alberi, così da precisare le informazioni fornite al consumatore. Il giudice conferma che tali informazioni via web sopperiscono alle omissioni sui prodotti, che altrimenti richiederebbero informative troppo lunghe: ci si aspetterebbe, dunque, che un consumatore razionale guardi oltre l'etichetta in primo piano e che consulti tutte le spiegazioni aggiuntive disponibili<sup>45</sup>. Inoltre, la sentenza osserva che un consumatore razionale sarebbe stato comunque indotto a cercare ulteriori chiarimenti online, tenuto conto della dichiarazione in evidenza sull'etichetta secondo cui quell'acqua venduta negli Stati Uniti proviene dalle Alpi francesi, circostanza che di per sé esclude l'idea di un prodotto privo di emissioni lungo la propria filiera<sup>46</sup>.

Nel ritornare sui propri passi, il giudice ha voluto anche discostarsi dal richiamo alle Green Guides della FTC, osservando che quelle disposizioni non fanno riferimento all'espressione "carbon neutral" come dichiarazione ambientale generale, e dunque non risultano pertinenti nel caso di specie.

Tutte queste considerazioni fanno venir meno i presupposti per riconoscere la pratica commerciale come scorretta, nonché la violazione della garanzia, l'arricchimento ingiusto e la frode, perché non è stata dimostrata la falsità delle dichiarazioni apposte sul prodotto e si ammette che il convenuto non ha occultato le informazioni, bensì le ha rese disponibili con strumenti e modalità ritenute adeguate<sup>47</sup>. Il giudi-

---

<sup>45</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. Danone Waters of America*, Civil Action No. 7:22-cv-08717-NSR, Partial motion for reconsideration granted and claims dismissed without prejudice (SDNY, 14 novembre 2024), p. 7 s.

<sup>46</sup> Ivi, p. 10.

<sup>47</sup> Ivi, p. 16.

ce ha pertanto rigettato le istanze dei ricorrenti ma ha lasciato la possibilità di presentare una nuova versione del ricorso; tuttavia, il caso si è chiuso definitivamente a favore di Danone dal momento che non è stata presentata alcuna nuova istanza entro il termine stabilito<sup>48</sup>.

Su basi diverse, ma con un esito simile, è stata affrontata una questione analoga in Italia, dove l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è occupata di una comunicazione commerciale avente ad oggetto l'adesione a progetti di compensazione delle emissioni da parte dell'azienda Fileni. Più precisamente, l'azienda aveva comunicato che i propri impianti e centri di allevamento erano "carbon neutral", precisando che l'energia utilizzata per la produzione proveniva da fonti rinnovabili o da impianti fotovoltaici e di cogenerazione di proprietà, mentre le emissioni dirette erano compensate tramite acquisti di compensazioni certificate o attraverso il finanziamento di progetti di riforestazione, decarbonizzazione e installazione di impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile<sup>49</sup>.

All'esito del procedimento, l'autorità italiana ha rilevato che le evidenze istruttorie non avrebbero permesso di considerare ingannevoli le asserzioni di sostenibilità ambientale utilizzate, non tanto perché queste erano espressamente riportate online, bensì perché esprimevano con sufficiente chiarezza l'intento di realizzare l'obiettivo di neutralità climatica in un prossimo futuro; inoltre, il professionista aveva nel frattempo apportato precisazioni e predisposto una nuova versione del sito web recante la riformulazione delle informazioni relative ai singoli progetti di riforestazione o decarbonizzazione finanziati<sup>50</sup>.

Nel caso statunitense e in quello italiano, il richiamo operato al diritto dei consumatori ha posto l'attenzione su un interesse che si esaurisce nella chiarezza e nella plausibilità delle dichiarazioni, elementi funzionali a consentire il funzionamento del mercato, senza necessariamente realizzare implicazioni concrete in termini di impatto positivo sulla riduzione delle emissioni e senza affrontare istanze strutturali di responsabilizzazione. Allo stesso tempo, le due vicende concentrano l'atten-

---

<sup>48</sup> *Stephanie Dorris and John Axiotakis, individually and on behalf of all others similarly situated, Plaintiffs, v. Danone Waters of America*, Civil Action No. 7:22-cv-08717-NSR, Order of dismissal (SDNY, 14 aprile 2025).

<sup>49</sup> AGCM, PS12496, 16 gennaio 2024.

<sup>50</sup> Ivi, parte V.

zione sui profili comunicativi e informativi e rendono questi ultimi un elemento centrale, così da attirare su di essi gli interventi legislativi che desiderano introdurre maggior rigore.

Sembra questa la tendenza che si registra proprio negli Stati Uniti, dove nell'ottobre 2023, mentre veniva avviato il caso Danone, l'Assemblea della California ha approvato il Voluntary Carbon Market Disclosures Act (VCMDA) integrato nel più ampio quadro californiano per la trasparenza climatica che comprende anche la legge SB-253 (in tema di rendicontazione societaria sulle emissioni) e la legge SB-261 (in tema di disclosure sul rischio climatico).

Entrato in vigore il 1° gennaio 2024, il VCMDA californiano istituisce il quadro normativo più avanzato negli Stati Uniti per la trasparenza nei mercati volontari delle compensazioni. La normativa richiede alle imprese che vendono, acquistano o usano crediti volontari e che utilizzano espressioni come "carbon neutral" o "net zero" di pubblicare sul proprio sito web informazioni dettagliate e aggiornate annualmente riguardo ai progetti di compensazione, incluse le quantità di CO<sub>2</sub> ridotte o eliminate, il protocollo di misurazione, il periodo di permanenza, le verifiche di terze parti e le misure di rimedio nel caso in cui i progetti non rispettino gli impegni. Le sanzioni previste dalla legge californiana possono arrivare a 2.500\$ per giorno di violazione, fino a un massimo di 500.000\$<sup>51</sup>. Altri Stati come New York, Pennsylvania e Oregon stanno lavorando su proposte analoghe, ma si trovano in fasi iniziali o sono focalizzate su aspetti diversi<sup>52</sup>.

Simili iniziative non hanno avuto successo invece a livello federale, dove la Federal Trade Commission e la Securities and Exchange Commission avevano avviato tra il 2022 e il 2024 la ridefinizione degli strumenti indiretti di controllo (in particolare, l'aggiornamento delle Green Guides)<sup>53</sup>. Il corso dei lavori è inevitabilmente mutato nel 2025 con la seconda Presidenza Trump, che non solo si mostra sfavorevole alla regolazione e all'aggravio degli obblighi informativi ma, più in generale, si allontana nettamente dagli impegni per la lotta al cambiamento climatico<sup>54</sup>.

---

<sup>51</sup> *Sub* California Health & Safety Code, §§ 44475–44475.3.

<sup>52</sup> New York A4013; Pennsylvania SB2525; Oregon SB680.

<sup>53</sup> FTC 2022; SEC 2024.

<sup>54</sup> Executive order n. 13783 – Protecting American Energy From State Overreach, 8 aprile 2025.

Si registra un'inversione di tendenza, invece, nell'ordinamento italiano, dove al provvedimento poc'anzi menzionato hanno fatto seguito ulteriori procedimenti da parte dell'AGCM, e in due casi rilevanti l'autorità ha rispettivamente sanzionato l'utilizzo di certificazioni di compensazione risultate ingannevoli da parte del noto operatore della logistica GLS, e sollecitato la modifica di asserzioni ambigue apposte sulle bottiglie di acqua minerale San Benedetto<sup>55</sup>. La prima delle due vicende è di particolare interesse perché tra i vari profili esaminati nel provvedimento finale si mette in luce il fatto che la spesa per le compensazioni sostenuta dall'operatore sanzionato è stata riversata su clienti e operatori affiliati, peraltro in misura ampiamente eccedente rispetto all'importo versato a monte da quest'ultimo.

Le recenti iniziative dell'autorità italiana sembrano dunque riallinearsi con l'approccio che, come si dirà a breve, sta caratterizzando l'area europea: un approccio contraddistinto da un crescente scetticismo verso le comunicazioni commerciali che coinvolgono le compensazioni e tuttavia tendenzialmente limitato per quanto concerne la predisposizione di rimedi effettivi.

## **5. Il contenzioso consumeristico vittorioso e l'ulteriore valorizzazione delle tutele informative**

In Europa, i giudici e le autorità nazionali di vigilanza sembrano accogliere con sempre maggiore fermezza le contestazioni mosse dai consumatori e dalle associazioni rappresentative verso le dichiarazioni delle imprese circa la compensazione delle emissioni; le pronunce favorevoli si fondano, in particolare, sull'accertamento del carattere ingannevole o comunque non sufficientemente verificabile delle comunicazioni commerciali basate su meccanismi di compensazione, ritenute idonee a falsare le scelte economiche.

L'accoglimento di queste azioni segnala che, pur tra incertezze e oscillazioni, si attribuisce rilevanza centrale ai principi di trasparenza e correttezza informativa nei rapporti di consumo, ma solo raramente si arriva a mettere in discussione gli aspetti sostanziali delle compensazioni.

Si è orientata nel primo senso, ad esempio, la causa intentata a maggio 2022 nei Paesi Bassi contro la compagnia aerea KLM, considerata

---

<sup>55</sup> AGCM, PS12525, 4 febbraio 2025 e PS12596, 26 agosto 2025.

la prima iniziativa a contestare il *greenwashing* del settore aereo e promossa da Fossielvrij NL, organizzazione ambientalista olandese<sup>56</sup>. Da alcuni anni, con programmi come Fly Responsibly e CO2ZERO, KLM sollecitava i clienti a pagare una somma aggiuntiva per compensare le emissioni del proprio volo, affermando che il denaro veniva destinato alla piantumazione di nuove foreste o alla conservazione di quelle esistenti, i cui alberi avrebbero assorbito le emissioni. Secondo i ricorrenti, invece, KLM continuava a impegnarsi per una crescita annua del traffico aereo nonostante l'unica strategia concreta per ridurre le emissioni in linea con l'Accordo di Parigi implicasse la diminuzione del numero di voli, e dunque la compagnia alimentava l'errata impressione che l'industria aeronautica potesse rendere sostenibile il trasporto aereo.

Già in pendenza del giudizio, un primo esito dell'iniziativa si è avuto con il mero ritiro delle pubblicità da parte di KLM. Il Tribunale Distrettuale di Amsterdam si è poi pronunciato nel marzo 2024 a favore di Fossielvrij, rilevando l'ambiguità di diverse affermazioni di KLM sulla sostenibilità e sulla possibilità di compensare le emissioni, e dichiarando di conseguenza la loro contrarietà rispetto alle norme in materia di pratiche commerciali scorrette. Tuttavia, siccome le pubblicità erano già state ritirate su base volontaria, il Tribunale ha respinto la richiesta di far pubblicare a KLM testi correttivi e dichiarazioni di rettifica; inoltre, è stata respinta la richiesta di Fossielvrij di bloccare qualsiasi altra dichiarazione simile, perché aveva una portata troppo ampia e pertanto risultava contraria all'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che garantisce la libertà di espressione. La tutela apprestata ai ricorrenti nel caso olandese risulta pertanto limitata al piano meramente dichiarativo, e al più ha avuto l'effetto di delegittimare eventuali comportamenti analoghi da parte del convenuto e di altri operatori.

Anche nell'ordinamento tedesco si registrano diversi procedimenti avviati dalle organizzazioni di attivisti e dalle associazioni di settore per evidenziare le ambiguità sottese alle dichiarazioni di neutralità climatica che si affidano ai meccanismi di compensazione. Molte iniziative sono state promosse, ad esempio, dalla ONG tedesca Deutsche Umwelthilfe (DUH) nei confronti di aziende che affermano che i loro prodotti – tra cui viaggi in aereo, carburanti, cibo e cosmetici – sono climaticamente neutrali<sup>57</sup>.

<sup>56</sup> Tribunale Distrettuale di Amsterdam, C/13/719848/HA ZA 22-524, 20 marzo 2024.

<sup>57</sup> Deutsche Umwelthilfe, 2023.

Nell'aprile 2023 DUH ha vinto una prima causa, contro TotalEnergies, che aveva ad oggetto dichiarazioni che presentavano il carburante venduto da quest'ultima come "climaticamente neutrale" e con "emissioni di CO2 compensate". La causa è stata decisa dal Tribunale Regionale di Düsseldorf, che ha accolto pienamente le doglianze e ha inibito le affermazioni fuorvianti della società convenuta: secondo il Tribunale, le affermazioni indicate costituivano comportamenti commerciali scorretti, poiché risultavano ambigue e non verificabili. Ad esempio, non era chiarito il nesso causale tra gli impegni di protezione delle foreste richiamati per giustificare le compensazioni e gli specifici effetti sul clima, e non risultava agevole individuare la fase produttiva a cui si riferivano le emissioni compensate<sup>58</sup>.

Un'altra causa tedesca che ha suscitato notevole interesse è stata promossa da un ente esponenziale di natura privatistica che si occupa di vigilanza sulla concorrenza sleale, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, contro il produttore di dolci Katjes, per una pubblicità che dichiarava che dal 2021 l'azienda avrebbe realizzato l'intera produzione in modo climaticamente neutrale. Anche in questo caso, per giustificare la dichiarazione Katjes avrebbe compensato le emissioni sostenendo progetti con impatto positivo sul clima: l'annuncio pubblicitario includeva il logo della società di consulenza ClimatePartner, accompagnato dalla dicitura "prodotto a impatto climatico zero", e rinviava al sito web di ClimatePartner, dove veniva indicato che Katjes avrebbe finanziato una serie di progetti al fine di compensare le proprie emissioni.

In primo grado, il Tribunale Regionale di Kleve ha respinto le doglianze dell'associazione ricorrente osservando che l'allusione alla neutralità climatica non poteva essere generalmente intesa nel senso di un'assenza totale di emissioni e i destinatari della dichiarazione erano invece consapevoli del fatto che la neutralità climatica poteva essere raggiunta tramite compensazione<sup>59</sup>. In secondo grado, il Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf ha confermato quella posizione, affermando che i consumatori potevano ben intendere che l'espressione "climaticamente neutrale" non indicava che l'ammontare delle emissioni di gas serra sarebbe stato eliminato, bensì segnalava che esso sarebbe stato controbilanciato da misure di riduzione e compensazione<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Tribunale Regionale di Düsseldorf, 38 O 92/22, 24 marzo 2023.

<sup>59</sup> Tribunale Regionale di Kleve, 8 O 44/21, 22 giugno 2022.

<sup>60</sup> Tribunale Regionale Superiore di Düsseldorf, 120 U 152/22, 6 luglio 2023.

Solo in ultima istanza, nel giugno del 2024, la Corte Suprema Federale ha ribaltato l'esito della causa rilevando che le pubblicità in materia di compensazione dei prodotti corrono un alto rischio di risultare fuorvianti; pertanto, laddove viene utilizzata un'espressione ambigua come "climaticamente neutrale" il significato deve essere spiegato espressamente e direttamente nella pubblicità<sup>61</sup>. Ma la sentenza della Corte federale compie un passo ulteriore rispetto alle precedenti, poiché afferma che la riduzione e la compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> non possono ritenersi strumenti equivalenti per raggiungere la neutralità climatica, e dal punto di vista della protezione del clima la riduzione dovrebbe avere la priorità sulla compensazione. Tuttavia, anche in questo caso l'esito della sentenza è limitato alla dichiarazione di illegittimità delle allusioni alla neutralità climatica apposte su pubblicità o confezioni senza spiegare esattamente e contestualmente come quella neutralità viene raggiunta. Ne deriva la mera modifica o la più netta cancellazione delle espressioni e dei correlati impegni da parte del produttore interessato e degli eventuali operatori che adottano comportamenti analoghi.

La censura nei confronti delle dichiarazioni incomplete e fuorvianti utilizzate da chi fa ricorso alla compensazione delle emissioni è stata condivisa, in ultimo, dal Tribunale Regionale di Colonia, che a marzo 2025 si è pronunciato su una causa avviata nuovamente da Deutsche Umwelthilfe, dichiarando fuorviante l'opzione a pagamento "volo con compensazione" di Lufthansa poiché la promessa della compagnia aerea è di fatto irrealizzabile. Il Tribunale ha prestato particolare attenzione alla posizione del consumatore medio, osservando che quest'ultimo non ha le idee chiare su come debba essere effettuata la compensazione, peraltro in stretta relazione al volo che ha prenotato; vi è infatti incertezza circa il calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> derivanti da quella prenotazione specifica e circa il loro contributo effettivo al cambiamento climatico. La sentenza ha quindi affermato che sono da ritenersi ingannevoli e devono pertanto cessare le promesse di rendere il volo climaticamente neutrale tramite il mero contributo economico, così come i richiami da parte di Lufthansa al correlato progetto di protezione del clima avviato in Tanzania e poi abbandonato<sup>62</sup>. Anche quest'ultima sentenza è interessante perché mette in discussione, oltre

---

<sup>61</sup> Corte Suprema Federale, I ZR 98/23, 27 giugno 2024.

<sup>62</sup> Tribunale Regionale di Colonia, 84 O 29/24, 21 marzo 2025; poco prima, una



al profilo pubblicitario, il rapporto tra le emissioni e i contributi economici, sollecitando una riflessione più approfondita sulla possibilità di rimediare esattamente alle attività inquinanti attraverso il pagamento di somme di denaro.

La scarsa chiarezza delle dichiarazioni pubblicitarie legate alle compensazioni è stata censurata, infine, nel caso che ha coinvolto l'azienda Adidas, deciso dal Tribunale Regionale di Norimberga-Fürth<sup>63</sup>: l'azienda convenuta aveva dichiarato di voler raggiungere la neutralità climatica entro 2050, ma non aveva precisato che avrebbe fatto ricorso almeno in parte allo strumento delle compensazioni. Il Tribunale ha ritenuto che la comunicazione fosse ingannevole ai sensi del diritto tedesco sulla concorrenza sleale, perché idonea a far credere al consumatore che l'obiettivo sarebbe stato conseguito esclusivamente attraverso riduzioni effettive delle emissioni; pertanto, è stato vietato l'utilizzo di espressioni o allusioni analoghe ed è stato ordinato il pagamento di una comminatoria assai elevata in caso di violazione del divieto.

Ne emerge una generale conferma, nella giurisprudenza tedesca, della posizione che ammette l'uso di espressioni legate alla neutralità climatica solo a condizione che l'impresa chiarisca, già nel messaggio pubblicitario, se e in quale misura il risultato dipende dal ricorso alla compensazione, mentre si esclude la possibilità di demandare quel chiarimento a documenti accessori o a un'attività di ricerca del consumatore. Peraltro, gli esiti dei procedimenti condotti da autorità di enforcement nazionali come la Reclame Code Commissie nei Paesi Bassi<sup>64</sup> e la Schweizerische Lauterkeitskommission in Svizzera<sup>65</sup> confermano approcci analoghi nell'area europea, a favore del contenzioso consumeristico che contesta la legittimità delle dichiarazioni commerciali legate alle compensazioni.

Come si accennava, il contenzioso europeo tende però a produrre una giurisprudenza copiosa che valorizza diffusamente i profili informativi e si concentra solo episodicamente su problemi più concreti come l'esistenza di doveri sostanziali di riduzione delle emissioni o la riallocazione occulta delle responsabilità e dei costi: questi ultimi sono

---

pronuncia simile aveva riguardato la controllata Eurowings: Tribunale Regionale Superiore di Colonia, 6 U 45/24, 13 dicembre 2024.

<sup>63</sup> Tribunale Regionale di Norimberga-Fürth, 3 HK O 6524/24, 25 marzo 2025.

<sup>64</sup> Procedimenti n. 2021/00472; 2021/00180; 2022/00100.

<sup>65</sup> *Stiftung für Konsumentenschutz v. Kübler Heizöl AG*, n. 168/23.

infatti definiti dagli stessi attori che generano le emissioni, e non sono generalmente suscettibili di alterazione tramite il contenzioso.

## **6. La privatizzazione della questione climatica e i limiti del diritto privato**

Dalle vicende finora richiamate emerge che le criticità del ricorso alla compensazione delle emissioni vengono affrontate prevalentemente tramite il contenzioso consumeristico, ma gli strumenti del diritto dei consumatori rivelano esiti concreti tutt'altro che incisivi. Tanto a seguito delle decisioni che respingono le pretese dei consumatori, quanto in corrispondenza di quelle che ne sanciscono la fondatezza, l'impatto effettivo si rivela pressoché nullo e talvolta anche negativo.

Nel primo caso, ci si limita a legittimare il paradigma del consumatore come soggetto capace di selezionare razionalmente i prodotti e realizzare i propri obiettivi nel mercato, conservando così gli assetti esistenti e al più sollecitando interventi normativi che esasperano i presidi informativi.

Nel secondo caso, le conseguenze concrete possono tradursi paradossalmente in un arretramento degli impegni, cosicché i tentativi di riduzione delle emissioni, anziché trarre giovamento, finiscono per subire un danno ulteriore: molte imprese, infatti, si trovano a interrompere del tutto le iniziative in tema di emissioni per evitare nuove contestazioni, oppure a mantenerle con costi più gravosi che vengono in ogni caso scaricati sui consumatori. Di conseguenza, la tutela formale del consumatore attraverso lo strumento giurisdizionale non corrisponde ad una tutela sostanziale dell'interesse generale a ridurre le emissioni per contrastare il cambiamento climatico, né tantomeno persegue l'interesse economico individuale dei ricorrenti.

Piuttosto, i numerosi procedimenti di cui si è dato conto sembrano confermare che il diritto dei consumatori nel suo attuale assetto si rivela utile essenzialmente per conservare il funzionamento del mercato come canale privilegiato per il soddisfacimento delle istanze legate alla riduzione delle emissioni<sup>66</sup>. Specie se osservati in prospettiva comparata, gli esiti del contenzioso dimostrano la persistenza degli indirizzi secondo cui è sufficiente che i consumatori siano posti nella condizione di orientare le proprie scelte grazie al giusto quantitativo di informa-

---

<sup>66</sup> Peacock 2023.

zioni, poiché la capacità selettiva del consumatore *homo oeconomicus* genera da sola effetti positivi sulla produzione<sup>67</sup>.

La logica sottesa è ancora una volta quella della razionalità massimizzante, in base alla quale si ritiene che il consumatore adeguatamente informato compia scelte che ne soddisfano al massimo le esigenze, indirizzando il mercato verso produzioni migliori o maggiormente desiderate<sup>68</sup>. Anche le più recenti iniziative di disciplina, dalle proposte statunitensi alla Direttiva 2024/825/UE sulla responsabilizzazione dei consumatori, fino al progetto della Direttiva Green Claims, si muovono entro questo spazio circoscritto, proponendo strumenti di tutela puramente informativi pensati per preservare il funzionamento del mercato e non per metterne in discussione le premesse. Eppure, a ben vedere, gli adempimenti informativi sui prodotti di consumo non incidono sulle possibilità concrete di acquisto, e al contrario nel caso delle compensazioni quella mole di adempimenti può avere l'effetto di aumentare l'opacità del settore<sup>69</sup>.

Le tutele offerte dal diritto dei consumatori si riducono allora a strumenti di stabilizzazione, che permettono al mercato e agli operatori economici più forti di limitare i rischi reputazionali senza alterare gli equilibri politici della produzione<sup>70</sup>. In questo contesto, il prevalere delle esigenze di chi è dotato di maggiore forza economica diviene inevitabile, dal momento che il confronto tra istanze divergenti avviene non nell'arena del dialogo politico e giuridico, bensì nell'arena dell'incontro tra domanda e offerta, dove le tutele informative sostituiscono i presidi redistributivi. In altri termini, il contenzioso consumeristico sull'utilizzo delle compensazioni offre una vigilanza superficiale, il cui orizzonte è la rettifica del messaggio, non la trasformazione delle pratiche: non affronta la redistribuzione di costi, responsabilità e tutele, ma riequilibra la narrazione del mercato come canale per la realizzazione di qualsiasi esigenza, anche a fronte dell'emergenza climatica. Si realizza così una giustizia pubblicitaria, non certo una giustizia redistributiva.

Occorre infine rilevare che l'analisi delle iniziative processuali e regolatorie sul mercato volontario delle compensazioni evidenzia un

---

<sup>67</sup> È noto sul punto il contributo critico di Dahrendorf (1966) 2010.

<sup>68</sup> Secondo la prospettiva sostenuta ad esempio da Stigler 1961 e Akerlof 1970.

<sup>69</sup> Ben-Shahar e Schneider 2011.

<sup>70</sup> Somma 1998; Christiansen et al. 2023.

ulteriore profilo di interesse, ossia la natura strutturalmente contraddittoria della compensazione come categoria. La retorica che la utilizza alimenta l'illusione secondo cui le emissioni possono essere bilanciate attraverso pagamenti equivalenti e misurabili, e soprattutto opera come strumento narrativo che depoliticizza la crisi ecologica, trasformando quest'ultima in un problema di contabilità ambientale gestibile attraverso la domanda e l'offerta. Di fronte a questa tendenza, le controversie si limitano a difendere l'informazione del consumatore e riescono raramente a scalfire i nodi della crisi climatica. Anzi, proprio la definizione di requisiti comunicativi permette di rafforzare la legittimità di un sistema basato sull'iniziativa personale a discapito dell'analisi strutturale, e sulla giustizia contabile a discapito della giustizia climatica.

Alla luce di ciò, occorre forse interrogarsi nuovamente sul ruolo del diritto – ed in particolare del diritto privato – non solo nella definizione delle relazioni interindividuali, ma anche nella costruzione di immaginari e pratiche sociali. Se la compensazione diventa il linguaggio privilegiato per raccontare la decarbonizzazione, occorre ricostruire entro quel linguaggio forme di responsabilizzazione e modelli di giustizia che si allontanano dalla dialettica tra accettabilità e censurabilità del messaggio pubblicitario, e indagano invece le ragioni giuridiche e sociali che consentono al mercato di vendere i tentativi di bilanciamento delle emissioni come beni di consumo. Per sciogliere tale ultima questione non è sufficiente migliorare gli standard di trasparenza, ma occorre riportare il dialogo su cosa può e cosa non può essere compensato, chi ne subisce le conseguenze e per quali ragioni.

## Bibliografia

- Accenture (2023), *Tracking global progress on the targets and actions companies are talking to accelerate their journey to net zero*.
- Accenture (2024), *Destination Net Zero: Companies are decarbonizing. But how can they go faster?*.
- Advertising Standards Authority (2022), *Environmental claims in advertising*.
- Akerlof, G.A. (1970), *The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, "Quarterly Journal of Economics", 84, p. 488 ss.
- Battocletti, V., Enriques, L., Romano, A. (2024), *The Voluntary Carbon Market: Market Failures and Policy Implications*, in "University of Colorado Law Review", 95, p. 519 ss.
- Ben-Shahar, O., Schneider, C.E. (2011), *The Failure of Mandated Disclosure*, in "University of Pennsylvania Law Review", 159, p. 147 ss.

- Blake, H. (2023), *The great cash-for-carbon hustle*, in "The New Yorker".
- Bogojević, S. (2023), *Legal Dilemmas of Climate Action*, in "Journal of Environmental Law", 35, p. 1 ss.
- Cambridge Zero Policy Forum (2021), *Carbon Offsetting & Nature-based Solutions to Climate Change*, Cambridge UK.
- Carter, E. (2022), *Most U.S. Consumers Don't Know What 'Carbon Neutral' Means*, in "Morning Consult".
- Christiansen, K.L., et al. (2023), *"Our burgers eat carbon": investigating the discourses of corporate net-zero commitments*, in "Environmental Science & Policy", 142, p. 79 ss.
- Corbera, E., Estrada, M., Brown, K. (2009), *How Do Regulated and Voluntary Carbon-Offset Schemes Compare?*, in "Journal of Integrative Environmental Sciences", 6, p. 25 ss.
- Cox, E., et al. (2025), *Carbon removal beyond the trees*, in "Communications Earth & Environment", 6, 253.
- Creeze, B., Gijzel, T. (2023), *Showcase project by the world's biggest carbon trader actually resulted in more carbon emissions*, in "Follow the Money".
- Dahrendorf, R. (2010), *Homo sociologicus. Uno studio sulla storia, il significato e la critica della categoria di ruolo sociale (1966)*, Armando Editore, Roma.
- Deutsche Umwelthilfe (2023), *Übersicht der DUH-Verfahren zu Klimaneutralitäts-Werbersprechen*.
- Etzion, D. (2022), *The Proliferation of Carbon Labels*, in "Nature Climate Change", 12, p. 770 ss.
- Fairhead, J., Leach, M., Scoones, I. (2012), *Green Grabbing: a new appropriation of nature?*, in "The Journal of Peasant Studies", 39, p. 237 ss.
- Federal Trade Commission (2012), *Guides For The Use Of Environmental Marketing Claims*.
- Federal Trade Commission (2022), *FTC Seeks Public Comment on Potential Updates to its 'Green Guides' for the Use of Environmental Marketing Claims*.
- Fischer, T., Knuth, H. (2023), *Phantom Offsets and Carbon Deceit*, in "Die Zeit".
- Fisher, E. (1989), *Cartoon*, in "The New Yorker".
- Goh, C.S., Clements, G.R., Putz, F.E. (2023), *Missing the Forest for the Carbon: Five Familiar Lessons Being Learned Again in Malaysia*, in "Malayan Nature Journal", 75, p. 353 ss.
- Gratz, D., Cornish, A., Goeringer, P. (2023), *Carbon Markets 101: Understanding How Carbon Contracts Operate*, in "Drake Journal of Agricultural Law", 28, p. 3 ss.
- Greenfield, P. (2023), *Revealed: more than 90% of rainforest carbon offsets by biggest certifier are worthless, analysis shows*, in "The Guardian".
- Greenfield, P., Chingono, N. (2024), *'We don't know where the money is going': the 'carbon cowboys' making millions from credit schemes*, in "The Guardian".
- Guizar-Coutiño, A., et al. (2022), *A Global Evaluation of the Effectiveness of Voluntary REDD+ Projects at Reducing Deforestation and Degradation in the Moist Tropics*, in "Conservation Biology", 36, e13970.

- ICVCM (2024), *Integrity Council for the Voluntary Carbon Market - Core Carbon Principles. Assessment Framework And Assessment Procedure*.
- Kaupa, C., *Scrutinizing net zero: The legal problems of counting greenhouse gas emissions, removals and offsets together*, in "Review of European, Comparative & International Environmental Law", 31, 2022, p. 447 ss.
- Khan, O., Hinterhuber, A. (2025), *An experimental study on the susceptibility of purchasing managers to greenwashing*, in "Scientific Reports", 15, 11426.
- Lenzi, D. (2023), *Il mercato volontario di carbon credits: un primo inquadramento problematico*, in "Banca Impresa Società", XLII, p. 555 ss.
- Meitern, M. (2024), *Unlocking carbon finance: Empowering energy communities for mutual benefit*, in "Renewable and Sustainable Energy Reviews", 199, 114499.
- Merner, L.D., et al. (2023), *Comparative Analysis of Legal Mechanisms to Net-Zero: Lessons from Germany, the United States, Brazil, and China*, in "Carbon Management", 15, 2288592.
- Minas, S. (2022), *Market Making for the Planet: The Paris Agreement Article 6 Decisions and Transnational Carbon Markets*, in "Transnational Legal Theory", 13, p. 287 ss.
- Pozzo, B. (2024), *Diritto privato e ambiente. Uno sguardo di diritto comparato*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", Fascicolo Speciale, p. 801 ss.
- Probst, B.S., et al. (2024), *Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects*, in "Nature Communications", 15, 9562.
- Rogelj, J., et al. (2015), *Zero emission targets as long-term global goals for climate protection*, in "Environmental Research Letters", 10, 105007.
- SBTi, (2024), *Statement from the SBTi Board of Trustees on use of environmental attribute certificates, including but not limited to voluntary carbon markets, for abatement purposes limited to scope 3*.
- Schammo, P. (2025), *Is Corporate Offsetting a Good Idea?*, in "European Business Organization Law Review", 26, p. 471 ss.
- Securities Exchange Commission (2024), *SEC Adopts Rules to Enhance and Standardize Climate-Related Disclosures for Investors*.
- Setzer, J., Higham, C. (2024), *Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot*.
- Smith, B.A. (2023), *Buying a Clean Conscience: Susceptibility from the Lack of Oversight in the Carbon Offset Market*, in "American Journal of Trial Advocacy", 47, p. 151 ss.
- Somma, A. (1998), *Il diritto dei consumatori è un diritto dell'impresa*, in "Politica del diritto", p. 679 ss.
- SourceMaterial, *The Carbon Con – How offsetting claims are vastly inflated*, 18 gennaio 2023.
- Stigler, G.J. (1961), *The Economics of Information*, in "Journal of Political Economy", 69, p. 213 ss.

- Stolz, N., Probst, B.S (2025), *The negligible role of carbon offsetting in corporate climate strategies*, in "Nature Communications", 16, 7963.
- Sustainable Finance Working Group (2025), *2025 Presidency and Co-chairs Note on Agenda Priorities*.
- TSVCM (2021), *Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets - Final Report*.
- The White House, Department of the Treasury, Department of Energy, Department of Agriculture (2024), *Voluntary Carbon Markets Joint Policy Statement and Principles*.
- Time (1988), *Utilities: Antidote for A Smokestack*.
- United Nations Commission on International Trade Law (2024), *UNCITRAL/ UNIDROIT study on the legal nature of verified carbon credits issued by independent carbon standard setters – Note by the Secretariat*.
- VCMI (2025), *Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative - Claims Code of Practice*.
- Wittman, H.K., Caron, C. (2009), *Carbon Offsets and Inequality: Social Costs and Co-Benefits in Guatemala and Sri Lanka*, in "Society & Natural Resources", 22, p. 710 ss.
- World Research Institute (1992), *Sustainable Enterprise Program – A program of the World Resources Institute*.
- Yamineva, Y. (2016), *Climate Finance in the Paris Outcome: Why Do Today What You Can Put Off till Tomorrow?*, in "Review of European, Comparative & International Environmental Law", 25, p. 174 ss.





# Giustizia climatica e inferenze strategiche del contenzioso

Pasquale Viola

## 1. Introduzione

Quando ci si riferisce alla giustizia ambientale ed ecologica, si riscontra la carenza di “definizioni tutt’altro che univoche e convergenti”<sup>1</sup>, siano esse maturate in ambito giuridico, sociologico o politologico<sup>2</sup>. Ciò accade anche per la giustizia climatica, in quanto i tentativi di definizione appaiono non omogenei, a fronte di una natura dualistica e intersezionale che opera una sintesi fra aspetti teorici e applicazioni pratiche<sup>3</sup>. Anche se per alcuni sembra prevalere la percezione di un “*disaster by design*”<sup>4</sup>, il cambiamento climatico antropogenico (CCA) amplifica gli impatti contestuali e convergenti sulle questioni relative a genere, etnicità e povertà, incrementando la vulnerabilità di soggetti già esposti a rischi multidimensionali, complessi e cumulativi<sup>5</sup>. Inoltre, l’eterogeneità degli approcci dottrinali si accompagna a una diffusa percezione che porta a identificare la giustizia climatica come elemento divisivo, che si sviluppa all’interno di movimenti della società civile con “radici *anti-establishment*”<sup>6</sup>, in cui il pluralismo delle ragioni e delle rivendicazioni assume il carattere di costante.

Nascono, dalle precedenti considerazioni, due interrogativi di fondo: può la *litigation strategy* soddisfare le istanze di giustizia climatica

---

<sup>1</sup> Carducci 2020a, p. 1345. La pubblicazione si inserisce nell’ambito delle attività dell’Ayuda Ramón y Cajal 2024, finanziata dal MICIU/AEI/10.13039/501100011033 e dal FSE+.

<sup>2</sup> Jafry 2019; Burger, Gundlach 2018; Ruppel, Roschmann, Ruppel-Schlichting 2013; Gardiner 2004.

<sup>3</sup> Boran 2019.

<sup>4</sup> Viola 2024a; Offner, Marlowe 2011.

<sup>5</sup> Nesmith et al. 2021.

<sup>6</sup> Jafry, Mikulewicz, Helwig 2019, p. 1.

in termini sostanziali (anche a prescindere dall'esito favorevole o meno della controversia sul piano tecnico)? Stiamo assistendo a tentativi di innescare il "rito di passaggio" da rivendicazione etico/morale a pratica giuridica?

Il presente contributo intende impostare – non fornire in termini esaustivi – risposte a questi interrogativi, introducendo alcune questioni di natura teorica riguardanti il rapporto fra giustizia e contenzioso climatico, per poi richiamare tre casi non particolarmente mediagenici, ma di notevole interesse poiché ipoteticamente paradigmatici, ossia *Friends of the Irish Environment v. The Government of Ireland et al.* (Corte suprema irlandese, 2020), *D.G. Khan Cement Company v. Government of Punjab* (Corte suprema del Pakistan, 2021), *Carême v. France* (Corte EDU, 2024).

## 2. Cambiamento climatico antropogenico, giustizia, contenzioso

Quanto affermato da David Schlosberg in merito alla democrazia ambientale, ossia che "la questione-chiave rimanente è come istituzionalizzare l'impegno necessario affinché molteplici concezioni e pratiche di giustizia ambientale ed ecologica siano condivise, deliberate, comprese e attuate"<sup>7</sup>, rimane valido, almeno per estensione, anche per quanto riguarda le questioni climatiche. L'istituzionalizzazione o, meglio, la definizione di pratiche giuridiche – che passa, chiaramente, per il piano politico – rappresenterebbe il "punto di contatto" fra l'istanza di giustizia *tout court* e la concretizzazione pratica operata mediante il contenzioso.

Ad esempio, il "rito di passaggio" da rivendicazione etico/morale a pratica giuridica si riscontra, per quanto riguarda la giustizia ambientale, nella istituzione di tribunali e corti specifiche sin dagli inizi degli anni 2000 (*Environmental Courts and Tribunals*, ECTs), quando un Report dell'UNEP ad opera di George Pring e Catherine Pring rilevava l'esistenza, a livello globale, di ca. 1200 ECTs operanti a diversi livelli giurisdizionali. Ad oggi, un recente Report dell'UNEP ha confermato un *trend* ascendente e operato una classificazione, delineata a seconda della progressiva indipendenza decisoria, dell'autonomia all'interno dell'ordinamento e della specificità delle materie di competenza sul-

---

<sup>7</sup> Schlosberg 2007, p. 187. Questo paragrafo riprende e aggiorna alcuni percorsi tematici introdotti in Viola 2024 e 2022; Baldin, Viola 2021.

la base di quattro ideal-tipi: 1) *Operationally Independent Environmental Courts*, 2) *Decisionally Independent Environmental Courts*, 3) *Mix of law-trained and science-trained judges*, la cui caratteristica principale risiede nella multidisciplinarietà dell'organo giudicante, 4) *General Court Judges Assigned Environmental Cases*. A questi ideal-tipi è stata aggiunta, in via residuale, una ulteriore figura denominata “*alternative approach*”, in cui le corti operano avvalendosi di esperti in materie specifiche in base alle necessità del caso<sup>8</sup>.

In modo del tutto diverso rispetto agli ECTs, a caratterizzare l'attuale sviluppo del contenzioso climatico è una diversa attitudine, che spinge verso l'attivismo giudiziario e non in direzione dell'istituzionalizzazione di strumenti che permettano la concretizzazione del “rito di passaggio” di cui si parlava in precedenza. Questo assunto impone alcune chiarificazioni sulla natura intrinseca del concetto di giustizia e sugli elementi determinanti della *species* “giustizia climatica”.

Il limite epistemologico dei tentativi per definire l'idea di giustizia è dato dal pensiero riflesso e dagli ostacoli posti dal ciclo culturale in cui matura<sup>9</sup>, tanto da risultare come un “mistero” che converge verso un punto astratto, ossia “nella distanza che separa [...] il ‘sentimento’ dalla ‘definizione’, la ‘validità’ dalla sua razionale giustificazione”<sup>10</sup>. Va ulteriormente aggiunto che ciò si complica se si va oltre il pensiero occidentale<sup>11</sup> o si pensa alla ingiustizia di specie derivata dalla capacità narrativa dell'essere umano, nonché all'impatto che, mediante il linguaggio, quest'ultima opera sulla rielaborazione della realtà (a sua volta condizionata dalla rappresentazione della stessa)<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Un esempio di “*alternative approach*” è lo Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB), ossia l'attuale Gerechtelijke Omgevingsdeskundigen olandese. In letteratura giuridica, politologica e sociologica, sia italiana che straniera, si riscontrano differenti concezioni che senz'altro alimentano i dubbi sul reale oggetto del discorso. Se per la giustizia ambientale è possibile rilevare la creazione, a livello globale, di norme e istituti specifici, lo stesso non può dirsi per le attività che influenzano il cambiamento climatico antropogenico. Diversamente dalla giustizia climatica, che a tratti assume connotati retributivi e/o ristorativi, la giustizia ambientale ha cercato di colmare i vuoti lasciati dall'esecutivo e dal legislatore. Per un'introduzione ai tribunali cd. verdi: Lees, Viñuales 2019; Amirante 2012; Chakrabarti, Srivastava 2015; Pring, Pring 2016; Sulistiawati et al. 2022.

<sup>9</sup> Opocher 1970.

<sup>10</sup> Ibid.; Capograssi 1958, p. 32.

<sup>11</sup> Glenn 2010.

<sup>12</sup> Come effetto di questo fenomeno, e a differenza degli esseri non-umani, la discriminazione e l'ingiustizia hanno trovato collocazione all'interno della stessa

La *pars costruens* di una ipotesi definitoria potrebbe fondarsi, in modo semi-stipulativo, sul concetto di giustizia distributiva come proposto da Jhon Rawls, basato su due principi funzionali: 1) “a ognuno deve essere garantito un eguale diritto al più ampio schema di eguali libertà fondamentali, compatibile con un analogo schema di libertà per gli altri”; 2) “le disuguaglianze sociali ed economiche devono essere organizzate in modo che sia (a) ragionevolmente prevedibile che vadano a vantaggio di tutti, e (b) legate a posizioni e cariche aperte a tutti”<sup>13</sup>. Ciò espone, però, a un problema di fondo, ossia al fatto che la giustizia distributiva appare rispondere a esigenze retributive se collocata nell’ambito dei negoziati internazionali relativi alle questioni climatiche, in particolare per quanto concerne la responsabilità storica dei paesi sviluppati in merito allo sfruttamento delle risorse<sup>14</sup>. Va aggiunto, inoltre, che l’oscurantismo ecologico<sup>15</sup> ha assunto il ruolo di elemento-chiave nell’alimentare la crisi socio-ecologica globale in corso<sup>16</sup>, portando alla “perdita di armonia del sistema-Terra”, oggi “irregolare, imprevedibile, instabile e operante in uno “stato non-analogico””<sup>17</sup>, favorendo un *business-as-usual scenario* alimentato da uno sviluppo economico sregolato, al quale si accompagna un uso strumentale e neocoloniale del diritto, che nutre l’irrazionalità dei sistemi di produzione e consumo<sup>18</sup>. Una ulteriore critica è stata formulata da Clare Heyward e Dominic Roser, che mettono in luce due punti cruciali della tesi di Rawls, ossia che si verifichino situazioni favorevoli circa le “condizioni diverse dalla mentalità e dalle azioni di coloro ai quali la concezione della giustizia deve essere applicata” e *full compliance*. Questi elementi difficilmente si riscontrano in pratica, quest’ultima caratterizzata da “situazioni di adempimento parziale, piuttosto che completo, [...] quando alcune (o tutte) le circostanze favorevoli non si

---

specie attraverso una “comparazione binaria spazio-temporale [...] tra individui o gruppi di individui della stessa specie”. Carducci 2020b, p. 285.

<sup>13</sup> Rawls 1999, p. 53.

<sup>14</sup> Vd. Gardiner 2004.

<sup>15</sup> Gosh 2016. V. anche Beinart, Hughes 2007; Adams, Mulligan 2003; Murphy 2009.

<sup>16</sup> Kotzé 2016, p. 178 e p. 199 s. Cf. Mesa Cuadros 2019. Sul costituzionalismo ambientale: Boyd 2012; May, Daly 2014; 2018; Amirante 2020; 2022; Viola 2021. Come sottolineato da Dominic Roser e Christian Seidel (2017), la questione climatica è una sfida innanzitutto etica.

<sup>17</sup> Kotzé 2016, p. 178.

<sup>18</sup> Malin, Ryder, Galvão Lyra 2019; Faber, McCarthy 2003; Acosta 2013; Odum 1973; 1983; Bellamy Foster, Holleman 2014.

verificano”<sup>19</sup>. Inoltre, come rilevato da Julia Ptaschunder, è essenziale garantire una *eternal equity*, implicando un cambiamento negli stili di vita ispirato da principi etici, da valori religiosi e dalla coesione sociale, al fine di alimentare, così, responsabilità sociale e solidarietà integrativa intergenerazionale<sup>20</sup>.

Per la costruzione di una “teoria della giustizia climatica” risulterebbe necessario, quindi, un approccio intersezionale fondato su quattro assi determinanti: i) eguaglianza ed equità, ii) diritti e doveri; iii) globale/locale; iv) diacronico (generazioni passate/presenti/future). Il primo asse indagherebbe l’applicazione pratica dei profili teorici in circostanze in cui non si verificano condizioni favorevoli e gli attori non rispettano il dato normativo (anche in ambito di *governance*). Il riconoscimento di diritti/doveri è già ampiamente documentato nella letteratura giuridica sia nazionale che internazionale, ma si avverte la necessità di andare oltre la giustificazione e l’interpretazione di quelli esistenti, al fine di delinearne di nuovi ed autonomi. Sul rapporto fra globale e locale, in passato Lachlan Umbers and Jeremy Moss<sup>21</sup> avevano posto in evidenza il fatto che “[l]e implicazioni deontiche [del fallimento degli stati nel contrasto al cambiamento climatico antropogenico] hanno ricevuto relativamente poca attenzione nella letteratura sulla giustizia climatica”<sup>22</sup>, ma in tempi recenti numerosi fenomeni *bottom-up* e di attivismo (anche giudiziario) hanno prodotto un *interplay* fra comunità politiche sub-nazionali, imprese, individui, attori statali e sovranazionali<sup>23</sup>. Le questioni riguardanti gli aspetti diacronici aprono interrogativi sui soggetti responsabili della crisi socio-ecologica contemporanea e su quelli obbligati nell’ambito di azioni relative alla mitigazione e all’adattamento<sup>24</sup>. Ciò comporterebbe una nuova indagine che vada oltre i diritti delle generazioni future per ripensare questi

---

<sup>19</sup> Roser, Seidel 2017, p. 2.

<sup>20</sup> Ptaschunder 2020, p. 20.

<sup>21</sup> Umbers, Moss 2021.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Vd. Skillington 2017, p. 235: “Uno sforzo genuino per minimizzare il dominio, tuttavia, richiede che le disuguaglianze siano affrontate attraverso procedure di governance a tutti i livelli istituzionali”. Secondo Stephen Gardiner (2011), è essenziale ridiscutere, alla luce della “*procedural justice*”, tre elementi caratterizzanti un sistema equo sin dai negoziati: i) come collocare le risorse disponibili; ii) come distribuire gli effetti dovuti agli “impatti inevitabili”; iii) individuare il *trend* corretto di emissioni di gas climalteranti.

<sup>24</sup> Page 2006, il quale dimostra, in maniera analitica, le ragioni per le quali i cambiamenti

ultimi in termini di doveri della generazione presente in merito all'emissione di gas climalteranti, andando oltre il *carbon egalitarianism* e facendo leva sul *sufficientarianism* e sul *prioritarianism*<sup>25</sup>.

Un ulteriore elemento al quale pensare riguarda l'idea di diritto come "*soft-technology*" e le implicazioni relative alle narrazioni e all'uso della tecnica per far fronte alle distorsioni del sistema di produzione e consumo contemporaneo. Muovendo dall'idea contemporanea del *nomocene* come sotto-categoria dell'Antropocene<sup>26</sup>, in cui le strutture socio-politiche e il nuovo rapporto uomo-natura producono effetti sulle strutture di pensiero giuridiche (di cui le "*environmental humanities*" e l' "*Earth system approach*" rappresentano un esempio), ci si espone al rischio di mescolare la modernizzazione e gli approcci ecologici integrati/integrali all'interno di una narrazione che "celebra la morte della natura come entità esterna [...], e si inserisce molto bene nel concetto di [... ciò che Bonneuil definisce come i] post-ambientalisti tecnofili"<sup>27</sup>, fino ad arrivare al transumanesimo<sup>28</sup>. In quest'ordine di idee, se pensiamo a quanto evidenziato da Michele Carducci in merito all'autopoiesi e all'autoreferenzialità del diritto che hanno portato alla creazione di un "tempo del diritto"<sup>29</sup>, per il quale il tempo giuridico ha de-temporalizzato il diritto stesso<sup>30</sup>, si può intuire il pericolo e l'incognita di una risposta giuridica che, per far fronte agli effetti del CCA, si espone al rischio di diventare elemento funzionale non del ripristino degli ecosistemi alle condizioni naturali che li caratterizzano, ma di una nuova esistenza basata su tecnofilia e transumanesimo.

---

nel sistema climatico provocati dall'azione umana sono da considerarsi al di fuori dell'ideale di giustizia.

<sup>25</sup> Heyward, Roser 2016, p. 2.

<sup>26</sup> Viola 2024.

<sup>27</sup> Wallenhorst 2023, p. 26, p. 152.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Carducci 2022, p. 2. L'autore rinvia, inoltre, a Di Santo 2008; 2012; Cuocolo 2009; Hartog 2022.

<sup>30</sup> Carducci 2022. In riferimento agli aspetti temporali riguardanti il diritto, Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos (2017, p. 152) evidenzia la lentezza del diritto, in particolare nell'Antropocene, e "[c]iò è dovuto in parte al fatto che il diritto è sempre caratterizzato da una temporalità più lenta e ponderata, operando tipicamente in ritardo rispetto alla politica e certamente molto più tardi rispetto alla maggior parte delle scienze umane e sociali. Le ragioni sono molteplici, ma forse la più evidente è il fatto che il diritto spesso opera come arbitro finale su eventi in cui sono già state coinvolte diverse altre istituzioni, come la politica, i media, la scienza e così via".

### 3. Friends of the Irish Environment v. The Government of Ireland et al.

Già nel 2020, la Corte suprema irlandese era stata chiamata a decidere della legittimità, alla luce del Climate Action and Low Carbon Development Act del 2015, del National Mitigation Plan del 2017 (NMP), al fine di verificare eventuali contrasti con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dalla CEDU<sup>31</sup>. Alcuni dei temi di maggior rilievo riguardavano la giustiziabilità, la legittimazione attiva, il corretto standard di valutazione in merito al giudizio di costituzionalità e l'esistenza o l'emersione di diritti costituzionalmente garantiti in riferimento all'ambiente e al clima.

Uno degli aspetti di maggior rilievo, in particolare all'epoca della decisione, era stato il richiamo alla letteratura scientifica in materia, ritenuta incontrovertibile per quanto riguardava l'impatto delle attività antropiche sul sistema climatico, peraltro evocando il concetto di Antropocene:

3.2 Dall'inizio della rivoluzione industriale, l'umanità ha generato e consumato energia su larga scala, prevalentemente attraverso l'uso dei combustibili fossili. Questo processo produce anidride carbonica e la rilascia nell'atmosfera, dove rimane per centinaia di anni. L'anidride carbonica, insieme ad altri gas serra, intrappola il calore emesso dalla Terra nell'atmosfera, in un processo noto come effetto serra. L'effetto serra produce un riscaldamento delle temperature globali. Maggiore è la quantità di emissioni di anidride carbonica, più il riscaldamento globale si aggrava. Il sistema climatico mostra una risposta differita alle emissioni di gas a effetto serra, il che significa che il pieno effetto riscaldante dei gas emessi oggi si manifesterà solo fra 30 e 40 anni.

3.3 Gli studi hanno indicato che esiste una relazione coerente e quasi lineare tra le emissioni di anidride carbonica e gli aumenti della temperatura globale previsti per i prossimi 80 anni. Il cambiamento climatico sta già avendo un profondo impatto ambientale e sociale in Irlanda e si prevede che in futuro comporterà ulteriori rischi per l'ambiente, sia in Irlanda che a livello globale<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> Il caso in esame è stato ulteriormente approfondito all'interno di un più ampio orizzonte critico in Viola 2022.

<sup>32</sup> Friends of the Irish Environment v. The Government of Ireland et al. (Judgment of Mr. Justice Clarke, Chief Justice, 31 luglio 2020), §3.2 e §3.3.

Nonostante i numerosi richiami ai dati scientifici, la Corte sottolineava che oggetto del giudizio non erano “le questioni politiche, ma piuttosto la legittimità o meno del Piano”. Tuttavia, in termini di giustiziabilità e separazione dei poteri, la Corte ha affermato che “la maggior parte della legislazione ha una qualche scelta politica dietro di sé” e “una volta che la legislazione è stata approvata, diventa legge e non scelta politica”<sup>33</sup>, non escludendo quindi la possibilità di verificare se un atto legislativo dal contenuto relativamente politico sia illegittimo o incoerente rispetto al contenuto della Costituzione e agli obblighi derivanti dal diritto internazionale.

Circa il NMP, pur considerando l'ampio margine nella definizione di misure per la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, il punto principale del giudizio riguardava la concreta implementazione delle azioni delineate, non gli aspetti riconducibili alla discrezionalità dell'esecutivo. Infatti, “adottando nel Piano misure che consentivano un aumento delle emissioni nell'arco di vita del Piano, il Governo ha agito illegittimamente”<sup>34</sup>. Il giudizio della Corte si basava, quindi, sulla concretezza delle misure indicate a fronte di un impianto eccessivamente vago, come sottolineato in alcuni paragrafi:

“L'Irlanda è uno dei pochi Paesi dell'UE ad aver scelto di comunicare le attività di gestione dei pascoli e dei terreni coltivati per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (KP) (2013-2020), per cui stiamo cercando di migliorare la nostra comprensione dei fattori che determinano le emissioni di queste attività, al fine di sviluppare politiche e misure per ridurre la fonte di tali emissioni ... Saranno inoltre necessarie ulteriori indagini per analizzare le sinergie tra queste politiche e la mobilitazione dei crediti di carbonio nell'ambito della flessibilità LULUCF [...] in particolare per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti derivanti dalle attività di pascolo e di coltivazione ... Sebbene non possiamo essere certi di quali saranno le tecnologie future, questo è vero per ogni settore. [...]”

Inoltre, la ricerca e lo sviluppo continui sono necessari per sostenere lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie per ridurre le emissioni di gas serra [...].

---

<sup>33</sup> Ibid., § 6.25.

<sup>34</sup> Ibid., § 4.5.



A causa di questa mancanza di accuratezza, nonché di generici riferimenti a ulteriori studi e all'allusione indeterminata a futuri sviluppi tecnologici, il NMP è stato dichiarato illegittimo in quanto non soddisfaceva i requisiti di cui all'articolo 4 della legge del 2015<sup>35</sup>.

Per quanto riguardava la legittimazione attiva, anche in virtù del fatto che il sistema irlandese non contempla la possibilità di *actio popularis*, è stato necessario provare il nesso di causalità diretto rispetto al danno sofferto dai ricorrenti<sup>36</sup>. Nel caso in esame, la Corte aveva sottolineato che i ricorrenti hanno "cercato di sollevare importanti questioni di natura costituzionale che riguardavano sia i suoi membri [dell'Associazione] che il pubblico in generale, nonché questioni significative in relazione a problemi ambientali, nell'interesse della giustizia",<sup>37</sup> pur sottolineando che le regole irlandesi relative allo *standing* sono "*flexible but not infinitely so*"<sup>38</sup>, limitando quindi la legittimazione attiva mediante un approccio conservatore<sup>39</sup>.

Di interesse è anche la distinzione, rimarcata in sede di giudizio, tra diritti non enumerati e diritti derivati, ritenendo il secondo insieme maggiormente adatto nel descrivere quei diritti che non sono direttamente menzionati nel testo costituzionale, ma che trovano la loro giustificazione attraverso l'interpretazione. Anche in relazione agli effetti del CCA, per quanto riguarda la questione se esista un diritto derivato a un ambiente sano, la Corte ha affermato che questi è "*either super-*

---

<sup>35</sup> Climate Action and Low Carbon Development Act 2015, 4: "(1) The Minister shall— [...] (b) not less than once in every period of 5 years, make, and submit to the Government for approval, a plan, which shall be known as a national low carbon transition and mitigation plan (in this Act referred to as a "national mitigation plan"). (2) A national mitigation plan shall— (a) specify the manner in which it is proposed to achieve the national transition objective, (b) specify the policy measures that, in the opinion of the Government, would be required in order to manage greenhouse gas emissions and the removal of greenhouse gas at a level that is appropriate for furthering the achievement of the national transition objective, (c) take into account any existing obligation of the State under the law of the European Union or any international agreement referred to in section 2, and (d) specify the mitigation policy measures (in this Act referred to as the "sectoral mitigation measures") to be adopted by the Ministers of the Government, referred to in subsection (3)(a), in relation to the matters for which each such Minister of the Government has responsibility for the purposes of— (i) reducing greenhouse gas emissions, and (ii) enabling the achievement of the national transition objective."

<sup>36</sup> Mohan v. Ireland and the Attorney General [2019] IESC 18.

<sup>37</sup> Ibid., § 5.37.

<sup>38</sup> Ibid., § 7.19.

<sup>39</sup> Adelmant 2021.

*fluous (if it does not extend beyond the right to life and the right to bodily integrity) or is excessively vague and ill-defined (if it does go beyond those rights)''<sup>40</sup>.*

#### 4. DG Khan Cement Company v. Government of Punjab

Nel febbraio del 2021, la Corte suprema del Pakistan era stata chiamata a decidere in merito al diritto di iniziativa economica privata relativa all'istallazione, nei distretti di Chakwal e Khushab, di un cementificio ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione<sup>41</sup>. La zona interessata dalle attività ricadeva nell'ambito territoriale di applicazione del Punjab Local Government Act, che definiva aree "positive" e "negative" allo scopo di *"achieving organized and planned industrial growth without impinging on the social, environmental, ecological, civic and economic interests of the locals"*<sup>42</sup>.

Mediante un provvedimento dai contenuti particolarmente audaci, la Corte ha disposto che l'intervento dell'esecutivo che negava l'autorizzazione a svolgere attività in una zona ipoteticamente disponibile a tale impiego si basava su una più ampia valutazione, confortata da dati scientifici, la quale rispettava i valori costituzionali, i diritti fondamentali, i principi della politica, il diritto alla vita e alla dignità, la promozione del benessere sociale ed economico, nonché gli interessi delle classi svantaggiate. Tuttavia, le parti di maggior interesse relative al *reasoning* giurisprudenziale riguardavano il ruolo della scienza, il principio di precauzione e il principio *in dubio pro natura*, nonché *obiter dicta* sul ruolo delle corti, sulla giustizia climatica e intergenerazionale, sulla democrazia climatica e sul *global judicial dialogue*<sup>43</sup>.

<sup>40</sup> Friends of the Irish Environment v. The Government of Ireland et al., § 9.5.

<sup>41</sup> Art. 18, Cost. del Pakistan: Subject to such qualications, if any, as may be prescribed by law, every citizen shall have the right to enter upon any lawful profession or occupation, and to conduct any lawful trade or business: Provided that nothing in this Article shall prevent- a. the regulation of any trade or profession by a licensing system; or b. the regulation of trade, commerce or industry in the interest of free competition therein; or c. the carrying on, by the Federal Government or a Provincial Government, or by a corporation controlled by any such Government, of any trade, business, industry or service, to the exclusion, complete or partial, of other persons.

<sup>42</sup> D.G. Khan Cement Company v. Government of Punjab, Supreme Court of Pakistan, 15 April 2021, § 4. Il caso in esame è stato ulteriormente approfondito all'interno di un più ampio orizzonte critico in Viola 2022.

<sup>43</sup> Questa sentenza è rilevante anche per i riferimenti comparatistici. La Corte, infatti, dopo aver affermato che "L'uomo e l'ambiente hanno bisogno di un compromesso

Per quanto attiene alle conoscenze scientifiche, la Corte ha espressamente chiarito che “nel riesaminare le determinazioni scientifiche e tecniche, in genere mostra deferenza nei confronti della competenza istituzionale a causa della natura specialistica della materia”<sup>44</sup>, che nel caso specifico si riferivano alla struttura e agli obiettivi di progetto come indicati nel *Report for determining the suitability of the project area for cement plants comprising Districts of Chakwal, Jhelum, Khushab and Mianwali of Punjab*<sup>45</sup>, con richiamo ai criteri per la definizione delle aree (sufficienza delle materie prime, sostenibilità risorse idriche, condizioni ambientali dell’area di progetto, impatto sulle condizioni socio-economiche, sulle infrastrutture di trasporto, nonché su agricoltura, foreste, siti protetti e sensibili)<sup>46</sup>. In termini di attivismo giudiziario, la sentenza riprende il concetto di giustizia idrica alla luce del principio precauzionale, il quale

dovrebbe essere applicato nella risoluzione delle controversie relative all’acqua. Nonostante l’incertezza o la complessità scientifica riguardo all’esistenza o all’entità dei rischi di danni gravi o irreversibili per l’acqua, la salute umana o l’ambiente, i giudici dovrebbero sostenere o ordinare l’adozione delle misure di protezione necessarie, tenendo conto delle migliori prove scientifiche disponibili<sup>47</sup>.

In merito al principio *in dubio pro natura*, la Corte rilevava che

In caso di incertezza, la giustizia idrica richiede la consapevolezza che non esistono soluzioni facili, semplici o univoche alla crisi e che i problemi idrici non possono essere risolti solo attraverso soluzioni tecniche, ma richiedono un più ampio riconoscimento del fatto che sono intrinsecamente questioni ecologiche, politiche e sociali allo stesso tempo.

---

per il bene di entrambi e questa coesistenza pacifica richiede che la legge tratti gli enti ambientali come titolari di diritti giuridici”, ha ricordato alcuni esempi comparati di legislazione e giurisprudenza, con riferimento diretto ai sistemi giuridici di Ecuador, Nuova Zelanda, Australia, Uganda, Colombia, India e Bangladesh (Sentencia T-622/16; Mohd. Salim v. Uttarakhand 2017 (2) RCR (Civil) 636); Human Rights and Peace for Bangladesh v. Bangladesh (2019) W.P. No. 13989 of 2016).

<sup>44</sup> Ibid., § 14.

<sup>45</sup> Report for determining the suitability of the project area for cement plants comprising Districts of Chakwal, Jhelum, Khushab and Mianwali of Punjab (consultants: M/s. Nespak and M/s. Sogreah).

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> D.G. Khan Cement Company v. Government of Punjab, Supreme Court of Pakistan, 15th April, 2021, § 17.

In riferimento alla giustizia climatica la Corte ha inoltre sottolineato, in modo particolarmente ambizioso e motivazionale, che

questa Corte e le corti di tutto il mondo hanno un ruolo da svolgere nel ridurre gli effetti del cambiamento climatico per la nostra generazione e per quelle a venire. Attraverso la nostra penna e la nostra giurisprudenza, dobbiamo decolonizzare le nostre future generazioni dall'ira del cambiamento climatico, sostenendo in ogni momento la giustizia climatica [...] Le democrazie solide devono essere democrazie climatiche.

## 5. Carême v. France

Il caso *Carême v. France* (7189/21), discusso dalla Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) e deciso il 9 aprile 2024, ha ad oggetto le richieste avanzate da Damien Carême, sindaco di Grande-Synthe dal 23 marzo 2001 al 3 luglio 2019, il quale lamentava l'inadeguatezza della risposta politico-giuridica dello stato francese nel fronteggiare gli effetti causati dal cambiamento climatico antropogenico, misure che avrebbero condotto alla conseguente violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto alla vita privata e familiare) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Per quanto attiene al fatto sotteso alla controversia, è da sottolineare che il comune di Grande-Synthe, la cui popolazione supera i ventunomila abitanti, è parte della regione amministrativa dell'Hauts-de-France (circonscrizione di Dunkerque), ed è stato incluso nell'area designata come *Territoire à risque important d'inondation* (TRI)<sup>48</sup>.

In sintesi, le istanze del ricorrente si basavano sull'inadempimento delle obbligazioni positive assunte dallo stato francese e derivanti dall'Accordo di Parigi del 2015 e dalla legislazione dell'Unione europea, supportate dai dati scientifici prodotti dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)<sup>49</sup> sui rischi futuri relativi, in particolare, all'erosione delle coste e alle alluvioni entro il 2030. La posizione del ricorrente faceva leva, inoltre, sul considerevole impegno del comune di Grand-

---

<sup>48</sup> Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL Hauts-de-France): <https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/>. Questo paragrafo ripropone, in versione ridotta e con alcune modifiche, il testo pubblicato in Buono, Viola 2024.

<sup>49</sup> Il ricorso si riferiva, in particolare, allo Special Report del 2018 "1.5° global warming". Per ulteriori dati si rinvia ai report dell'IPCC: <https://www.ipcc.ch/reports/>.

Synthe in termini di adattamento, al quale corrispondevano misure di livello nazionale poco efficaci.

In merito alla posizione individuale del Carême, si eccepiva il difetto di legittimazione in quanto lo stesso invocava, come base giuridica a garanzia della sua posizione, gli articoli 2 e 8 CEDU. Nel merito, il resistente osservava che l'Accordo di Parigi non conferisce direttamente posizioni giuridiche soggettive individuali e che gli impegni della Francia nell'ambito del suindicato Accordo erano da interpretarsi alla luce delle determinazioni collettive degli stati membri dell'UE relative alle politiche climatiche e in riferimento alla legislazione in materia. Pertanto, ad avviso del resistente, da questa cornice teorico-giuridica non emergeva alcun difetto dalla legislazione nazionale relativa al CCA.

L'oggetto del giudizio dinnanzi alla Corte EDU riprende quanto già discusso, valutato e deciso in ambito nazionale, ma con riferimento specifico alla condizione individuale del Carême. Sul punto, infatti, il ricorrente insisteva sulla inefficacia delle misure dello stato francese, le quali non avrebbero limitato l'impatto del CCA – e i relativi rischi – sul comune di Grande-Synthe (con effetti al 2030/40), violando, quindi, il diritto alla vita come tutelato dall'art. 2 CEDU e il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Le argomentazioni dell'esecutivo francese, in qualità di resistente, sono di particolare interesse per il dibattito giuridico contemporaneo circa il CCA. Una delle prime posizioni non esclude affatto l'esistenza di rischi derivanti dall'attuale contesto ecologico, ma, rinviando alle evidenze scientifiche, conferma l'esistenza di una triplice crisi che coinvolge altrettanti aspetti ecosistemici: 1) cambiamento climatico, 2) inquinamento, 3) degrado della (o perdita di) biodiversità. Un secondo punto cruciale per gli sviluppi processuali, relativo all'impegno dello stato francese e ai diritti riconosciuti dalla CEDU, è chiarito in modo incontrovertibile e prudentemente dettagliato al §60:

[a] livello nazionale, le questioni relative al cambiamento climatico erano soggette al controllo dei tribunali amministrativi, come si è visto nei casi Grande-Synthe e "Affaire du siècle" [...]. Allo stesso tempo, le questioni legate alla riduzione delle emissioni di gas serra non erano soggette alla regolamentazione della Convenzione o alla giurisdizione della Corte. Né l'articolo 2, né l'articolo 8, né altre disposizioni della Convenzione garantivano il diritto a un ambiente sano in quanto tale. Le questioni legate alla Convenzione erano limitate ai singoli casi e ai problemi ambientali specifici del richiedente.

Un terzo elemento fondamentale riguarda la legittimazione attiva del Carême e l'oggetto della controversia, in quanto gli articoli 2 e 8 CEDU appaiono essere impiegati in maniera pretestuosa al fine di aggirare il limite imposto dal divieto di valutazione astratta delle politiche e della legislazione nazionali, promuovendo, in pratica, una *actio popularis*. Il resistente, dopo aver messo in luce l'assenza di una dimostrazione relativa alla credibilità e alla specificità del rischio in merito all'art. 2 CEDU, evidenziava inoltre l'assenza di un impatto diretto e sufficiente sulla vita privata e familiare del Carême. In altre parole, pur richiamando gli impegni della Francia per la mitigazione e l'adattamento al CCA, il resistente ha rimarcato le differenze del giudizio interno da quello per cui si procedeva dinnanzi alla Corte EDU, in quanto il primo – peraltro parzialmente accolto<sup>50</sup> – faceva legittimamente leva sugli aspetti giuspubblicistici della vicenda, mentre il secondo riguardava interessi individuali che non rientravano nel giudizio conclusosi presso il *Conseil d'État* e che, quindi, non rispondevano ai requisiti di ammissibilità della Corte EDU per non aver esperito i rimedi interni.

Per quanto concerne le posizioni del ricorrente, oltre ai rischi di natura ambientale (inondazioni), lo stesso rilevava l'impossibilità di "immaginarsi serenamente nella sua casa nel futuro"<sup>51</sup>, a causa della insufficienza delle misure adottate dallo stato francese e in aperta violazione con gli articoli 2 e 8 CEDU. Va ulteriormente rilevato che il Carême, in fase di deposito del ricorso (17 novembre 2022) aveva aggiunto di aver sviluppato asma di natura allergica a partire dal 2020, mentre durante la fase istruttoria aveva dichiarato di risiedere a Bruxelles da quando è stato eletto al Parlamento europeo, di non essere proprietario o affittuario di immobili presso il comune di Grande-Synthe, e che l'unico legame diretto con l'ente è di natura familiare e affettiva: il fratello del Carême vive nel comune di Grande-Synthe dove, al termine del mandato, il ricorrente avrebbe intenzione di ritornare.

---

<sup>50</sup> Carême v. France, 7189/21, Corte EDU, § 66: "In particular, the Government stressed that: (a) there was a legislative and administrative framework in place which allowed for the assessment of the risks associated with climate change and achieving the objectives of GHG emissions reduction fixed by France; (b) the domestic law guaranteed the participation of, and the provision of information to, the public with regard to climate-change risks and the determination of the national mitigation policies; and (c) there were effective remedies in place allowing for a possibility of reviewing the mitigation commitments undertaken by France".

<sup>51</sup> Carême v. France, 7189/21, Corte EDU, § 67.

Il giudizio della Corte EDU, pur dichiarando all'unanimità il ricorso inammissibile, chiarisce alcuni elementi della vicenda giuridica. Circa l'art. 34 CEDU e lo status di vittima, la decisione fa esplicito riferimento ai §§ 487-488 della sentenza *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* (53600/20)<sup>52</sup>. Per quanto riguarda la legittimazione attiva del ricorrente, l'ipotetica natura del rischio è apparsa alla Corte EDU eccessivamente incerta, poiché riguardante soltanto i nessi fra rischi eventuali di carattere ambientale derivanti dal CCA e il fatto – o, meglio, l'ipotesi – che lo stesso Carême decida di stabilire nuovamente la propria residenza in Grande-Synthe. Ad avviso della Corte EDU non rileva come elemento sufficiente la residenza del fratello (anche ai fini dell'art. 8 CEDU). Inoltre, la Corte evidenzia che il ricorrente aveva dichiarato di essere residente in Grande-Synthe al momento del deposito degli atti, ossia nella fase iniziale del procedimento, nonostante risultasse essersi già trasferito a Bruxelles. In merito al rapporto rischio attuale/scenari futuri e alla distinzione, in riferimento al *locus standi*, fra interesse individuale/collettivo, la Corte sottolineava che

[...] considerando che quasi chiunque potrebbe avere un motivo legittimo per provare una qualche forma di ansia legata ai rischi di effetti negativi del cambiamento climatico in futuro, sarebbe difficile distinguere la protezione mediante *actio popularis* – non consentita nel sistema della Convenzione – da situazioni in cui vi è una necessità impellente di garantire la protezione individuale di un richiedente dai danni che gli effetti del cambiamento climatico possono avere sul godimento dei suoi diritti umani.

Le ulteriori determinazioni della Corte riguardano il riferimento all'asma e all'attribuzione dichiarata dal Carême, ossia di primo cittadino del comune di Grande-Synthe. La Corte evidenzia che del primo punto si fa menzione solo al momento del deposito degli atti presso la Grande Camera, non nelle fasi iniziali del ricorso e, quindi, è da escludersi una valutazione nel merito. L'aver dichiarato di essere primo cittadino conduce, ad ogni modo, a una pronuncia di inammissibilità per difetto

---

<sup>52</sup> Il caso *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* ha rapidamente e progressivamente acquisito un'importanza centrale nel dibattito sulla giurisprudenza CEDU relativa a questioni attinenti al CCA. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione monografica inclusa in *DPCE online*, v. 64, n. 2, 2024, in particolare Carducci 2024. Cf. Setzer, Higham 2023 in merito alle "aspettative" riguardanti la Corte EDU e i trend globali.

di legittimazione attiva, in quanto l'ente locale ricade nell'insieme delle organizzazioni governative<sup>53</sup>.

## 6. Conclusioni

Come per la definizione di 'giustizia climatica', anche le traiettorie giurisprudenziali relative alle misure di adattamento e mitigazione al CCA appaiono non univoche, relativamente convergenti e divisive. I casi di contenzioso inclusi nel presente contributo illustrano, con le dovute differenze, tre approcci distinti: conservatore, innovativo, standardizzante.

A seguito del provvedimento della Corte suprema irlandese, ci si è accorti che ciò che appariva all'avanguardia, in realtà si concretizzava in una operazione di *maquillage* giuridico che esponeva in maniera chiara solo l'approccio particolarmente conservatore. Nonostante lievi aperture che all'epoca dei fatti già mostravano i segni di ciò che sarebbe stato considerato, nell'arco di pochi anni, come "acquisito" (si pensi alle integrazioni fra dato scientifico e giuridico o alle interconnessioni, in relazione alle questioni climatiche, fra parametri appartenenti a diversi livelli e spazi normativi), la Corte ha preferito restringere la legittimazione attiva, anche privilegiando una lettura restrittiva dei diritti costituzionalmente garantiti. Di diversa attitudine è apparsa, invece, la Corte suprema pakistana, che è andata ben al di là di una mera applicazione, in maniera del tutto formalistica, del diritto positivo, avvicinandosi a una concretizzazione, in termini pratici, di una forma di attivismo giudiziario in ambito climatico, aprendo, inoltre, all'ipotesi di una maggiore inter-operatività fra gli strumenti del diritto ambientale e le misure relative alla mitigazione e all'adattamento. Il caso *Carême*, diverso rispetto agli altri innanzitutto perché deciso da una Corte internazionale, offre un'idea di "standardizzazione" del contenzioso climatico. Lontano dall'equazione accoglimento del ricorso/acquisizione entusiastica del risultato giuridico, nonostante il rigetto delle istanze del ricorrente, la Corte non ha affatto negato l'esistenza di un danno climatico o la possibilità di riconoscere responsabilità specifiche e dirette relative agli effetti del CCA, poiché ha sottolineato i limiti formali della posizione del ricorrente, i quali hanno impedito una pronuncia

---

<sup>53</sup> Art. 34 CEDU, cfr. *Assanidze v. Georgia*, Corte EDU, 71503/01; *Slovenia v. Croatia*, Corte EDU, 54155/16.



della Corte di segno inverso (si pensi, ad esempio, all'assenza di un interesse attuale da parte del ricorrente).

Al fine di impostare una risposta agli interrogativi iniziali, le tendenze giurisprudenziali appaiono ancora una volta dimostrare che il contenzioso può avere valore strategico quando, anche a prescindere dall'esito, risulti funzionale al superamento della dimensione puramente tecnica. In merito al 'rito di passaggio etico-giuridico', quindi, nonostante i tentativi di tradurre rivendicazioni valoriali in obblighi giuridici, l'esito ancora dipende dal contesto giuridico-culturale, mentre l'istituzionalizzazione rimane incompleta nonostante l'attivismo giudiziario, pur mostrando potenzialità transformative.

## Bibliografia

- Acosta, A. (2013), *Extractivism and Neoextractivism: Two Sides of the Same Curse*, in M. Lang, D. Mokrani (eds), *Beyond Development: Alternative Visions from Latin America*, TIE, Quito-Amsterdam, pp. 61-86.
- Adams, W., Mulligan, M. (eds) (2003), *Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in a Postcolonial Era*, Routledge, London-New York.
- Adelmant, V. et al. (2021), *Human Rights and Climate Change Litigation: One Step Forward, Two Steps Backwards in the Irish Supreme Court*, in "Journal of Human Rights Practice", 13, 1, pp. 1-23.
- Amirante, D. (2012), *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, in "Pace Environmental Law Review", 2, pp. 441-469.
- Amirante, D. (2020), *Del Estado de derecho ambiental al Estado del Antropoceno: una mirada a la historia del constitucionalismo medioambiental*, in "Revista general de Derecho público comparado", 1, pp. 1-25.
- Amirante, D. (2022), *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, il Mulino, Bologna.
- Baldin, S., Viola, P. (2021), *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", 3, pp. 597-630.
- Beinart, W., Hughes, L. (2007), *Environment and Empire*, OUP, Oxford, 2007.
- Bellamy Foster, J., Holleman, H. (2014), *The theory of unequal ecological exchange: a Marx-Odum dialectic*, in "The Journal of Peasant Studies", 41, 2, pp. 199-233.
- Boran, I. (2019), *An inquiry into climate justice*, in T. Jafry (ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, Routledge, London-New York, pp. 26-41.

- Boyd, D.R. (2012), *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, UBC Press, Vancouver.
- Buono, E., Viola, P. (2024), Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento, in "DPCE Online", 2, pp. 1397-1413.
- Burger, M., Gundlach, J. (eds) (2018), *Climate Change, Public Health, and the Law*, CUP, Cambridge.
- Capograssi, G. (1958), *Pensieri dalle lettere*, Studium, Roma.
- Carducci, M. (2020a), La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica", in "DPCE Online", 43, 2, pp. 1345-1369.
- Carducci, M. (2020b), *Clima ed ecosistema. L'emergenza climatica ed ecosistemica come ingiustizia "di specie"*, in M. Longo et al. (a cura di), *Politica dell'emergenza*, Tangram, Trento, 2020, pp. 285-298.
- Carducci, M. (2022), *Il tempo del Pianeta come bene della vita nell'emergenza climatica*, in "Diritti comparati", 6 Settembre 2022.
- Carducci, M. (2024), *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in "DPCE Online", 64, 2, pp. 1415-1433.
- Chakrabarti, P.G.D., Srivastava, N. (2015), *Green Federalism: Experiences and Practices*, Teri Press, New Delhi.
- Cuocolo, L. (2009), *Tempo e potere nel diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano.
- Di Santo L. (2012), *L'universo giuridico tra tempo pratico e tempo gnosico*, CEDAM, Padova.
- Di Santo, L. (2008), *Tempo e diritto nella prospettiva filosofica di Giuseppe Capograssi: un confronto con Gerhart Husserl*, Editoriale scientifica, Napoli.
- Faber, D., McCarthy, D. (2003), *Neo-Liberalism, Globalization and the Struggle for Ecological Democracy: Linking Sustainability and Environmental Justice*, in J. Agyeman, R.D. Bullard, B. Evans (eds), *Just Sustainabilities: Development in an Unequal World*, MIT Press, Cambridge, pp. 38-63.
- Gardiner, S.M. (2004), *Ethics and Global Climate Change*, in "Ethics", 114, 2004, pp. 555-600.
- Gardiner, S.M. (2011), *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*, OUP, Oxford.
- Glenn, H.P. (2010), *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, il Mulino, Bologna.
- Gosh, A. (2016), *The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable*, CUP, Chicago.
- Hartog, F. (2022), *Chronos. L'Occidente alle prese con il tempo*, Einaudi, Torino.
- Heyward, C., Roser, D. (2016), *Introduction*, in Id. (eds), *Climate Justice in a Non-Ideal World*, OUP, Oxford, pp. 1-17.
- Jafry T. (ed.) (2019), *Routledge Handbook of Climate Justice*, Routledge, London-New York.

- Jafrý, T., Mikulewicz, M., Helwig, K. (2019), *Introduction: Justice in the Era of Climate Change*, in T. Jafrý (ed.), *Routledge Handbook of Climate Justice*, Routledge, London-New York, pp. 1-9.
- Kotzé, L.J. (2016), *Global Environmental Constitutionalism in the Anthropocene*, Hart, Oxford.
- Lees, E., Viñuales, J.E. (eds) (2019), *The Oxford Handbook of Comparative Environmental Law*, OUP, Oxford.
- Malin, S.A., Ryder, S., Galvão Lyra, M. (2019), *Environmental justice and natural resource extraction: intersections of power, equity and access*, in "Environmental Sociology", 5, 2, pp. 109-116.
- May, J.R., Daly, E. (2014), *Global Environmental Constitutionalism*, CUP, Cambridge.
- May, J.R., Daly, E. (eds) (2018), *Implementing Environmental Constitutionalism: Current Global Challenges*, CUP, Cambridge.
- Mesa Cuadros, G. (2019), *Environmental rights, responsibility and care: A new constitutional paradigm*, in J. Jaria-Manzano, S. Borrás (eds), *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, Elgar, Cheltenham, pp. 176-194.
- Murphy, J. (2009), *Environment and Imperialism: Why Colonialism Still Matters*, Sustainability Research Institute (SRI), School of Earth and Environment, n. 20.
- Nesmith, A.A. et al. (2021), *The Intersection of Environmental Justice, Climate Change, Community, and the Ecology of Life*, Springer, Cham.
- Odum, H.T. (1973), *Energy, ecology and economics*, in "Ambio", 2, 6, pp. 220-227.
- Odum, H.T. (1983), *Systems ecology*, Wiley, New York.
- Offner, S., Marlowe, J. (2011), *Reconceptualising climate-induced displacement in the context of terminological uncertainty*, in "Environmental Hazards", 20, 5, pp. 477-492.
- Opocher, E. (1970), s.v. «Giustizia», in *Enciclopedia del Diritto*, XIX, Giuffrè, Milano, pp. 586 ss.
- Page, E.A. (2006), *Climate Change, Justice and Future Generations*, Elgar, Cheltenham.
- Philippopoulos-Mihalopoulos, A. (2017), *Critical Environmental Law as Method in the Anthropocene*, in Id., V. Brooks (eds), *Research Methods in Environmental Law: A Handbook*, Elgar, Cheltenham, pp. 131-156.
- Pring, G., Pring, C. (2016), *Environmental Courts & Tribunals*, UNEP, Nairobi.
- Puaschunder, J. (2020), *Governance & Climate Justice: Global South & Developing Nations*, Sage, London.
- Rawls, J. (1999), *A Theory of Justice*, revised ed., CUP, Cambridge.
- Roser, D., Seidel, C. (2017), *Climate Justice: An Introduction*, Routledge, London-New York.
- Ruppel, O.C., Roschmann, C., Ruppel-Schlichting, K. (eds) (2013), *Climate Change: International Law and Global Governance*, Nomos, Baden-Baden.

- Schlosberg, D. (2007), *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*, OUP, Oxford.
- Setzer, J., Higham, C. (2023), *Global Trends in Climate Change Litigation*, LSE, London.
- Skillington, T. (2017), *Climate Justice and Human Rights*, Palgrave Macmillan, London.
- Umbers, L., Moss, J. (2021), *Climate Justice Beyond the State*, Routledge, London-New York.
- Sulistiawati et al. (2022), *Environmental Courts and Tribunals – 2021: A Guide for Policy Makers*, UNEP, Nairobi.
- Viola, P. (2021), *From the Principles of International Environmental Law to Environmental Constitutionalism: Competitive or Cooperative Influences?*, in D. Amirante, S. Bagni (eds), *Environmental Constitutionalism in the Anthropocene: Values, Principles and Actions*, Routledge, London-New York.
- Viola, P. (2022), *Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems*, Springer, Cham.
- Viola, P. (2024a), *Cambiamento climatico antropogenico, deterioramento delle risorse naturali, mobilità umana. Uno sguardo di diritto pubblico comparato*, in G. Caccamo et al. (a cura di), *Per la pace. Percorsi nelle scienze politiche*, EUT, Trieste, pp. 170-176.
- Viola, P. (2024b), *Nomocene e tradizione giuridica antropocenica. Per una ipotesi di narrazione*, in “DPCE Online”, 2, pp. 869-881
- Wallenhorst, N. (2023), *A Critical Theory for the Anthropocene*, Springer, Cham.

## CONCLUSIONI



# Il contenzioso climatico come percorso “markoviano”: tra “equazione di Lenton”, “paradosso di Arrow” e “teorema di May”

Michele Carducci

## 1. Il contenzioso climatico come controversia sul tempo

“Tutto potrebbe essere diverso, eppure non c’è quasi nulla che si possa cambiare”. Questa celebre conclusione di Niklas Luhmann<sup>1</sup> sintetizza il paradosso delle democrazie rappresentative di fronte alle sfide della complessità, strette fra utopismo e fatalismo. Ben si addice alla disillusione che accompagna il giudizio sulle politiche climatiche di parlamenti e governi un po’ in tutto il mondo, ragion sufficiente dei contenziosi descritti in questo libro.

Le *Climate Litigation*, com’è noto, si sono moltiplicate negli ultimi anni, soprattutto dopo il famoso *Report* speciale dell’IPCC del 2018, che ha riscontrato il poco tempo a disposizione per far fronte all’emergenza climatica (dentro e non oltre la finestra temporale del 2030 sino al 2050<sup>2</sup>).

In concreto, esse censurano la “lentezza” (giuridicamente qualificabile come “inerzia” od “omissione”) dei poteri politici o aziendali davanti appunto al poco tempo a disposizione per evitare il peggio<sup>3</sup>.

I saggi qui raccolti ne forniscono ampia e diversificata rassegna.

Queste controversie, originariamente maturate negli Stati Uniti, grazie anche ai particolari istituti giuridici e processuali presenti in quell’ordinamento (dalle c.d. “*class action*” ai ricorsi di “*public nuisance*” e “*public interest*” sino alla “*public trust doctrine*”), vengono promosse o nei Tribunali o presso istanze imparziali, come i “Punti di Contatto

---

<sup>1</sup> Luhmann 1969, pp. 324-325.

<sup>2</sup> Sul tempo climatico come variabile ormai ineludibile e determinante delle decisioni umane, soprattutto dopo lo *Special Report* IPCC del 2018, cfr. Dürbeck, Hüpkes 2021.

<sup>3</sup> Si v., in tal senso, Femia 2024, pp. 847-879.

Nazionali” dell’OCSE. Si procede in tal modo, sia perché queste autorità sono istituzionalizzate come “terze” rispetto al *thema decidendum*, in quanto non coinvolte direttamente nella produzione delle emissioni di gas serra contestate, sia perché – al loro interno – vigono regole procedurali molto rigide, che scongiurano gli effetti distorsivi dei processi deliberativi delle assemblee parlamentari o societarie a “gioco nidificato” (*nested game*<sup>4</sup>), a partire dal c.d. “*garbage can*” degli interessi in gioco ovvero il compromesso al ribasso, che conferisce priorità alla contingenza del risultato soddisfacente per tutti, piuttosto che all’urgenza dettata dal problema da risolvere<sup>5</sup>.

Dunque, il fenomeno del contenzioso climatico esplode come denuncia dell’incapacità deliberativa complessa, perseguendo un’opzione binaria processuale, alternativa a quella procedimentale (e discorsiva) delle altre arene pubbliche.

Ne ha preso atto la Commissione di Venezia (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto), nel suo Parere n. 997 del 9 ottobre 2020 (CDL-AD(2020)020-e, punto 114), non a caso evocando il tempo delle generazioni future quale punto di snodo dell’opzione contenziosa.

*La Commissione di Venezia è consapevole dei problemi del controllo giudiziario nell’area della protezione dell’ambiente. I critici o gli scettici affermeranno che quest’area non è adatta al controllo giudiziario, poiché porterà i tribunali in discussioni sofisticate sulle scienze naturali. Potrebbero anche affermare che poiché la protezione ambientale è un’area di discrezionalità e compromessi politici, nel caso in cui un parlamento o un governo facesse un compromesso politico sulla protezione dell’ambiente, il potere giudiziario non dovrebbe intervenire. Tuttavia, un argomento importante per contrastare tale conclusione è che la protezione dell’ambiente non è come il tradizionale conflitto sui diritti umani, in cui la minoranza ha bisogno di protezione contro la maggioranza. Nell’area della protezione dell’ambiente, c’è una dimensione totalmente nuova: la protezione dei diritti delle generazioni future. Poiché le generazioni future non prendono parte alla democrazia odierna e non votano alle elezioni odierne, il potere giudiziario sembra essere nella posizione migliore per proteggere le generazioni future dalle decisioni dei politici odierni.*

<sup>4</sup> Così inquadrato dopo il celebre Tsebelis 1990.

<sup>5</sup> Sull’effetto “*garbage can*” dei compromessi nelle organizzazioni complesse, si v. il classico Cohen, March, Olsen 1972, pp. 1-25.



## 2. Il tempo climatico tra calcolo scientifico e paradossi decisionali

Ma perché i procedimenti decisionali di tipo politico o aziendale falliscono mentre quelli davanti ai giudici o comunque a istanze terze aumentano e, il più delle volte, hanno pure successo<sup>6</sup>?

Per rispondere a questa domanda, si può ricorrere ai due classici studi sulle scelte collettive, noti come “paradosso di Arrow”<sup>7</sup> e “teorema di May”<sup>8</sup>, confrontandoli con l’ “equazione di Lenton”, utilizzata dai climatologi per descrivere l’incidenza dell’emergenza climatica sui processi decisionali.

L’equazione di Lenton sintetizza la posta in gioco del decidere in situazioni appunto di emergenza sistemica (come fu, per esempio, quella del Covid-19<sup>9</sup>). Essa è resa dalla seguente formula:

$$E = R_{(p \times d)} \times U_{(\tau/T)}$$

L’emergenza climatica **E** è data dal rischio (**R**) che aumentino le probabilità di danni irreversibili (**p x d**), sul fronte climatico, da evitare ai sensi dell’art. 3 n. 3 dell’UNFCCC del 1992 e dell’art. 8 dell’Accordo di Parigi del 2015, in ragione dell’urgenza (**U**) di intervenire, dettata dal tempo **T** delle traiettorie di inerzia del sistema climatico in destabilizzazione, e nella considerazione dalla non conformazione dei tempi umani di decisione (**τ**) per l’appunto con i tempi degenerativi (**T**) del sistema terrestre. In una parola, la formula di Lenton ci dice che **τ** (i tempi di decisione politica sull’emergenza climatica), per essere efficaci e risolutivi nell’evitare o ridurre danni, dovrebbero essere sempre inferiori o uguali (**≤**) al tempo **T** del sistema climatico nelle sue naturali traiettorie di inerzia, interferite antropogenicamente.

Si tratta di una sorta di “legge di natura” o acquisizione di conoscenza del sistema di funzionamento del pianeta Terra, dato che questa subordinazione ai tempi terrestri è alla base della c.d. “resilienza adattiva complessa” delle forme di vita dentro appunto il pianeta<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Cfr., in merito, Young 2025, pp. 54-65.

<sup>7</sup> Arrow 1951.

<sup>8</sup> May 1952, pp. 680-684.

<sup>9</sup> Cfr. Lenton, Rockström, Gaffney, Rahmstorf et al. 2020, pp. 1-5.

<sup>10</sup> Holling, 1973, pp. 1-23.

È fin troppo evidente e noto che, nel diritto e nella politica, le decisioni operano in modo totalmente differente. Nelle democrazie rappresentative pluraliste, in particolare, esse risultano tendenzialmente bilanciate (di compromesso) in nome delle libertà e degli interessi di ciascuno; libertà e interessi che dispongono – difatti liberamente – del proprio tempo  $\tau$ .

Ne deriva che, nella convivenza politica umana, difficilmente  $\tau$  (tempi decisi dall'individuo umano per sue libertà e interessi anche in contesti pubblici e aziendali di deliberazione) sarà uguale o inferiore a  $T$  (tempi del sistema climatico). Più precisamente, le decisioni politiche e giuridiche umane operano comunque per proiezioni che prescindono dai tempi sistemici terrestri, per cui  $\tau > T$ . Insomma, le deliberazioni politiche e aziendali risultano in ogni caso "intransitive" rispetto al tempo  $T$  del sistema climatico, dato che la soluzione migliore o preferibile, in esse perseguita, non è mai quella di anteporre il sistema naturale del tempo a quello sociale degli individui.

Questa caratteristica di "intransitività" è stata dimostrata dal c.d. "*paradosso di Arrow dell'intransitività*".

Se  $T$  è il tempo del sistema climatico e  $\tau$  sono i tempi che ciascun individuo adotta, anche nella sua qualità di rappresentante politico o aziendale insieme ad altri, liberamente per sé o per gli interessi che rappresenta, come si fa a deliberare nel modo migliore? L'unica risposta condivisibile non può che essere quella di tener conto di tutti i tempi coinvolti dal procedimento. Tale risposta, però, non produce alcuna gerarchia di preferenze, come, invece, la "*resilienza adattiva complessa*" richiederebbe. Il grafico che segue, adattato dagli schemi di Arrow, lo dimostra.

$T$  è il tempo della "*resilienza adattiva complessa*" per garantire la stabilità del sistema climatico.

Tuttavia, nel compromesso deliberativo plurimo, la somma delle preferenze umane sui liberi tempi  $\tau$  degli individui  $y$  e  $z$  (es. tempi dettati da interessi economici, libertà di consumo, principi giuridici ritenuti irrinunciabili, opzioni di consenso politico ecc...) prevale con le preferenze  $\tau z$  a  $T$  ( $\tau z > T$ ) e  $\tau y$  a  $T$  ( $\tau y > T$ ), quindi contro ogni logica di adattamento al sistema climatico naturale.

Il "bene" del compromesso umano non corrisponde al "bene" dei tempi del pianeta. Non riflette, com'è stato scritto, il "*Cathedral Thinking*"<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Sulla necessità del decidere a "lungo-termine" sull'emergenza climatica, recuperando la creatività umana del "*Cathedral Thinking*", ovvero del decidere pensando ai tempi futuri, si v. García-Gonzalez, Ripple, Malo 2024, pp. 82-85.

(decidere al futuro e non al presente), pur già sperimentato dalla creatività umana e tendenzialmente presente nell’evoluzione delle altre forme viventi<sup>12</sup>. Al contrario: il “*paradosso di Kenneth Arrow*” dimostra che, proprio nelle realtà democratiche, dove tutti, a differenza delle dittature, hanno diritti e libertà di decidere, le scelte non sono mai binarie, ma sempre plurime proprio perché riflettono le diverse combinazioni che nella società si producono tra quei diritti e quelle libertà da parte dei singoli, sicché realizzare un effettivo interesse convergente su una variabile esterna “non negoziabile” e per di più proiettata al futuro, quale è il tempo termodinamico naturale del sistema climatico con le sue traiettorie di inerzia, si rivela “impossibile”, prevalendo, alla fine, sempre e comunque i rapporti di forza degli interessi particolari umani contingenti rispetto a un pur necessario ossequio collettivo verso la natura<sup>13</sup>.

| Preferenza temporale                                                                                          | Scelta 1          | Scelta 2     | Scelta 3                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|
| Tempi $T$ del sistema climatico (prevalgono sempre sui tempi umani)                                           | $T > \tau_y$      | $T > \tau_z$ | $T > \tau_y$ e $\tau_z$ |
| Tempo $\tau$ dell’individuo $y$ (prevale sugli altri tempi umani e prescinde da quelli del sistema climatico) | $\tau_y > \tau_z$ | $\tau_z > T$ | $\tau_y > T$            |
| Tempo $\tau$ dell’individuo $z$ (prevale sugli altri tempi umani e prescinde da quelli del sistema climatico) | $\tau_z > T$      | $\tau_y > T$ | $\tau_z > T$            |

Non a caso, di questa ineluttabilità si nutrono anche le analisi economiche del diritto, con riguardo al tema delle c.d. “esternalità negative”, così come affrontato da Pigou e Coase<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Sugli approcci più recenti di analisi dell’evoluzione in termini anche di adattamento al futuro, si v. Bradley 2022, pp. 1-26, e Vanchurin, Wolf, Katsnelson, Koonin 2022.

<sup>13</sup> Sulla natura come bene “complesso” per le deliberazioni umane, cfr. Grainger, Stoeckl 2019.

<sup>14</sup> Yang 2020, pp. 1-9.

In ragione del “principio di inerzia”, le “esternalità negative” sono in realtà traslazioni sul tempo del pianeta che producono, appunto nel tempo, trasformazioni irreversibili delle sue sfere nel sistema climatico.

L'emergenza climatica non è altro che un accumulo di queste “esternalità negative” mai (o mal) governate dai decisori politici e dalle imprese. Né la loro compensazione attraverso il denaro, come proposto sia da Pigou che da Coase e formalizzato, come noto, dal principio “*chi inquina paga*”, ha effettivamente portato a risultati soddisfacenti nell'arrestare il declino del sistema Terra<sup>15</sup>.

Come osservò precocemente William Kapp, qualsiasi azione umana, libertà incluse, è sempre foriera di “esternalità negative” sul sistema Terra<sup>16</sup>. La disfunzionalità della specie umana risiede proprio in questo: nel “prendere decisioni” solo per i tempi propri ( $\tau$ ), mai o quasi mai per i tempi ( $T$ ) della natura, se non nelle comunità di cacciatori e raccoglitori, o agricole più tradizionali, ancora eco-dipendenti dai cicli naturali di riproduzione di risorse.

In natura, le “decisioni” di qualsiasi essere vivente sono gerarchiche e “transitive” (si richiami, per tutte, la c.d. “gerarchia trofica” degli ecosistemi<sup>17</sup>) in funzione proprio del tempo del sistema climatico. Significa che, nella dinamica naturale, la soluzione migliore di decisione (in termini, per esempio, di sopravvivenza di una specie) è quella che si adatta non ai tempi propri bensì a quelli del sistema. Riprendendo l'equazione di Lenton, prima descritta, questa caratteristica delle “decisioni” naturali nel sistema climatico è così di seguito rappresentabile:

I tempi decisi dall'essere vivente ( $\tau$ )  
devono essere sempre  $\leq$  (inferiori o uguali)  
ai tempi del sistema climatico ( $T$ )

In pratica, l'esatto opposto delle decisioni “bilanciate” dei sistemi giuridico-costituzionali contemporanei.

Tuttavia, poiché oggi si conosce come funziona il pianeta Terra nella sua termodinamica di “*resilienza adattiva complessa*”, ignorare l'adeguamento ai tempi del sistema climatico si rivela per quello che

<sup>15</sup> Solo per il contesto dell'Unione europea, si v. Corte dei conti UE, *Il principio “chi inquina paga” non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE*, Relazione speciale n. 12/2021.

<sup>16</sup> Kapp 1970, pp. 833-848.

<sup>17</sup> Sulle caratteristiche delle “gerarchie ecologiche”, cfr. Miller 2008, pp. 16-24.

è sul piano prettamente giuridico: un atto di deliberata irresponsabilità, uno sfregio al *neminem laedere* (o al *Tort*) nel pericolo dell'emergenza climatica; e gli atti di deliberata irresponsabilità di fronte al pericolo sono giustiziabili, nelle forme e nei modi ammessi dai singoli ordinamenti ma pur sempre convergenti sul fronte per l'appunto della responsabilità<sup>18</sup>.

È su questo piano che entra in gioco il “teorema di Kenneth May”.

Esso spiega le modalità di decisione nei meccanismi a contrapposizione binaria delle preferenze<sup>19</sup>, a partire dai contenziosi dove i percorsi decisionali sono, sempre e solo, a due variabili: accusato-accusatore; ricorrente-convenuto; condannato-assolto; provato-non provato; costituito-non costituito; danneggiante-danneggiato; diritti-obblighi ecc.... In pratica, nei meccanismi a contrapposizione binaria delle preferenze, la complessità e pluralità degli interessi, tipica delle arene deliberative assembleari, subisce una *reductio ad unum* immediatamente opponibile a un'altra preferenza, reputata prioritaria, non negoziabile o ingiustamente sacrificata, come quella del cambiamento climatico antropogenico.

### 3. Il contenzioso climatico come percorso “markoviano”

Di conseguenza, nel caso del contenzioso climatico, l'opzione che si pone davanti al decisore imparziale (giudice o negoziatore che sia) è solo una: dare ragione al tempo  $\tau$  dei decisori assembleari, giustificabile con i compromessi e bilanciamenti del momento, ma disfunzionale per l'adattamento al tempo  $T$  del sistema naturale della Terra; oppure dare ragione al tempo  $T$ , rivendicato da chi vuole tutelarsi contro la degenerazione della qualità della vita, inesorabilmente dipendente dalle traiettorie di inerzia dell'emergenza climatica. Detto altrimenti, il contenzioso climatico rimedia all'intransitività delle scelte assembleari, soprattutto oggi che l'emergenza climatica si manifesta come problema di risorsa temporale “scarsa”, non più ignorabile o postergabile dalle deliberazioni umane in quanto “tragedia” non più di “beni comuni” a proiezione temporale indefinita, bensì di “orizzonte temporale” limitato<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Cfr. Schofield 2016, pp. 389-421.

<sup>19</sup> Cfr. Chakravarty, Mitra, Mutuswami 2023, pp. 29-38.

<sup>20</sup> Sul cambiamento climatico antropogenico come “tragedia dell'orizzonte” e non semplicemente dei “beni comuni”, rinvio a Carducci 2023, pp. 307-333.

A ben vedere, è stata questa l'intelaiatura epistemica del ragionamento della Corte europea dei diritti umani in *"Verein KlimaSeniorinnen"* (ricorso n. 53600/20), come sintetizzata dal paragrafo 550:

*Nel valutare se uno Stato sia rimasto entro i limiti del proprio margine di apprezzamento (cfr. paragrafo 543 supra), la Corte esaminerà se le autorità nazionali competenti, a livello legislativo, esecutivo o giudiziario, abbiano tenuto debitamente conto della necessità di:*

- (a) adottare misure generali che specifichino un calendario obiettivo per il raggiungimento della neutralità carbonica e il bilancio complessivo di carbonio residuo per lo stesso periodo di tempo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- (b) fissare obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e percorsi (per settore o altre metodologie pertinenti) che siano ritenuti in linea di principio idonei a soddisfare gli obiettivi nazionali complessivi di riduzione dei gas a effetto serra entro i termini previsti dalle politiche nazionali;*
- (c) fornire prove che dimostrino se hanno debitamente rispettato, o stanno rispettando, i pertinenti obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra (cfr. lettere a) e b) sopra);*
- (d) mantenere aggiornati gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove disponibili; e*
- (e) agire tempestivamente e in modo adeguato e coerente nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle misure pertinenti.*

I costrutti *"calendario obiettivo"*, *"per lo stesso periodo di tempo"*, *"obiettivi intermedi"*, *"entro i termini previsti"*, *"agire tempestivamente"* sono tutti a contenuto temporale. In sostanza, la scansione politica dei tempi non è più un atto discrezionale insindacabile (da *"ampio margine di apprezzamento"*), perché condizionato dall'urgenza di rispettare i tempi di stabilizzazione climatica (per il conseguimento della neutralità climatica al 2050 nei limiti di aumento temporale della temperatura, indicati dall'art. 2 dell'Accordo di Parigi).

Così strutturata, la *Climate Litigation* opera come vero e proprio percorso *"markoviano"*: uno stato di decisione sul tempo, dipendente unicamente dallo stato precedente di decisioni fallimentari sul (perché indifferenti al) tempo del pianeta<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> Sulle decisioni climatiche come percorsi *"markoviani"*, cfr. Sadiq Shuvo, Yilmaz, Bush, Hafen 2020.

Come qualsiasi percorso “markoviano” descrive la transizione da uno stato di sistema ad un altro, derivando – tale passaggio – dallo stato del sistema immediatamente precedente (c.d. “*proprietà di Markov*”) e non dagli antecedenti storici che lo hanno prodotto<sup>22</sup>, così l’azione contenziosa sul clima definisce la volontà di conseguire una transizione di stato (l’adeguamento delle decisioni emissive ai tempi naturali del sistema climatico, per la sua stabilizzazione entro il 2050), in ragione dello stato delle (inadeguate) deliberazioni ad oggi assunte dai decisori politici e aziendali (attuale c.d. “*proprietà di Markov*” dei decisori), indipendentemente dagli antecedenti storici che le hanno determinate, anche lì dove nutrite di acquisizioni evolutive di portata culturale, politica, economica, costituzionale ecc..., che ancora oggi le sorreggono, giustificandole e legittimandole. Si spiega così, per esempio, la tensione che le *Climate Litigation* inesorabilmente fomentano con principi radicati nella tradizione contemporanea delle Costituzioni, a partire dalla separazione e divisione dei poteri: indubbiamente importantissima ma, a tutti gli effetti, disfunzionale, se non addirittura ostacolante, nel far fronte al carattere inedito dell’emergenza climatica come urgenza temporale.

La “pressione” che qualsiasi giudice avverte per questo tipo di controversie<sup>23</sup> è la cartina al tornasole della subentrata condizione descritta.

E i saggi, qui raccolti, anche di questo danno conto.

## Bibliografia

- Arrow, K. (1951), *Social Choice and Individual Values*, New York.
- Bradley, B., (2022), *Natural selection according to Darwin: cause or effect?*, in 44 “HPLS”, 13, pp. 1-26.
- Çalı, B., Costello, C., Markard N. (2025), *Constitutional Judging under Pressure. The Role of Judges in Safeguarding the Rule of Law, Equality, and Planetary Survival*, in 26 “German Law Journal”, 2, pp. 139-152.
- Carducci, M. (2023), *Climate Change and Legal Theory*, in Pellegrino G., Di Paola M. (a cura di), *Handbook of the Philosophy of Climate Change*, Cham, pp. 307-333.
- Chakravarty, S.R., Mitra, M., Mutuswami, S. (2023), *May’s Theorem*, in *Social Aggregations and Distributional Ethics*, Cambridge, pp. 29-38.

<sup>22</sup> Per una panoramica delle diverse applicazioni dei percorsi “markoviani” nei meccanismi decisionali, si v. Feinberg, Shwartz 2002.

<sup>23</sup> Sulla “pressione” dei giudici, cfr. Çalı, Costello, Markard 2025, pp. 139-152.

- Cohen, M.D., March, J.G., Olsen, J.P. (1972), *A Garbage Can Model of Organizational Choice*, in 17 "Administrative Science Quarterly", 1, pp. 1-25.
- Corte dei conti UE, *Il principio "chi inquina paga" non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE*, Relazione speciale n. 12/2021.
- Dürbeck, G., Hüpkens, P. (2021), *Narratives of Scale in the Anthropocene Imagining Human Responsibility in an Age of Scalar Complexity*, London-New York.
- Feinberg, E.A., Schwartz, A. (a cura di) (2002), *Handbook of Markov Decision Processes: Methods and Applications*, New York.
- Femia, P. (2024), *Responsabilità civile e climate change litigation*, in *Enciclopedia del Diritto. I tematici VII: responsabilità civile*, Milano, pp. 847-879.
- García-Gonzalez, F., Ripple, W.J., Malo, A.F. (2024), *Scientists' warning to humanity for long-term planetary thinking on biodiversity and humankind preservation*, in 74 "BioScience", 2, pp. 82-85.
- Grainger, D., Stoeckl, N. (2019), *The importance of social learning for non-market valuation*, in "Ecological Economics", 164, 106339.
- Holling, C.S. (1973), *Resilience and Stability of Ecological Systems*, in "Annual Review of Ecology and Systematics", 4, pp. 1-23.
- Kapp, W. (1970), *Environmental Disruption and Social Costs. A Challenge To Economics*, in 23 "Kyklos", 4, pp. 833-848.
- Lenton, T.M., Rockström, J., Gaffney, O., Rahmstorf, S. et al (2019), *Climate tipping points — too risky to bet against*, in "Nature", 575, pp. 592-595.
- Luhmann, N. (1969), *Komplexität und Demokratie*, in 10 "Politische Vierteljahresschrift", 2-3, pp. 324-325.
- May, K. (1952), *A set of independent necessary and sufficient conditions for simple majority decisions*, in 20 "Econometrica", 4, pp. 680-684.
- Miller, W. (2008), *The Hierarchical Structure of Ecosystems. Connections to Evolution*, in "Evolution: Education and Outreach", 1, pp. 16-24.
- Pasini, A., Mazzocchi, F. (2020), *Perception and risk of Covid-19 and climate change: investigating analogies in a common framework*, in 3 "Global Sustainability", 32, pp. 1-5.
- Sadiq Shuvo, S., Yilmaz, Y., Bush, A., Hafen, M. (2020), *A Markov Decision Process Model for Socio-Economic Systems Impacted by Climate Change*, in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, PMLR Online, 119.
- Schofield, N. (2016), *Climate Change, Catastrophic Risks and Social Choice Theory*, in Chichilnisky G., Rezai A. (a cura di), *The Economics of the Global Environment*, Cham, pp. 389-421.
- Tsebelis, G. (1990), *Nested Games. Rational Choice in Comparative Politics*, Berkeley-Los Angeles-Oxford.
- Vanchurin, V., Wolf, Y.I., Katsnelson, M.I., Koonin, E.V. (2022), *Towards a Theory of Evolution as Multilevel Learning*, in 119 "PNAS", 6, e2120037119.



Yang, Z. (2020), *Climate Change and Externalities*, in 11 “Climate Change Economics”, 4, pp. 1-9.

Young, N. (2025), *Climate Litigation and Impact Evaluation*, in 19 “Carbon & Climate Law Review”, 2, 54-65.



## Gli Autori e le Autrici di questo volume

Michele Carducci è Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato e Diritto climatico nell'Università del Salento.

Giacomo Capuzzo è Assegnista di ricerca di Diritto privato nell'Università di Roma Tre.

Alessandra Di Martino è Professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato nell'Università di Roma La Sapienza.

Gianna Giardini è Dottoranda di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico alla Scuola Universitaria di Studi Superiori IUSS PAVIA e all'Università di Camerino.

Michaela Giorgianni è Ricercatrice di Diritto privato comparato nell'Università di Roma La Sapienza.

Giacomo Giorgini Pignatiello è Assegnista di ricerca di Diritto pubblico comparato nell'Università di Napoli L'Orientale.

Mauro Pennasilico è Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Bari.

Nadia Perrone è Dottore di ricerca in Diritto internazionale nell'Università del Salento.

Gianmatteo Sabatino è Ricercatore RTT di Diritto privato comparato nell'Università di Trento.

Francesco Saitto è Professore associato di Diritto pubblico comparato nell'Università di Roma La Sapienza.

Paola Valerio è DynamInt Visiting Scholar in Diritto privato comparato nella Humboldt-Universität zu Berlin.

Pasquale Viola è Investigador Ramón y Cajal nell'Universidad de Jaén (Andalusia, Spagna).

CONSIGLIO SCIENTIFICO-EDITORIALE  
SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE

*Presidente*

AUGUSTO ROCA DE AMICIS

*Membri*

MARCELLO ARCA

ORAZIO CARPENZANO

MARIANNA FERRARA

CRISTINA LIMATOLA

ENRICO ROGORA

FRANCESCO SAITTO

COMITATO SCIENTIFICO  
COLLANA SCIENZE GIURIDICHE

*Membri*

LUISA AVITABILE

MARCELLO CLARICH

CLAUDIO CONSOLO

ENRICO DEL PRATO

ANDREA DI PORTO

LAURA MOSCATI

GIULIANA SCOGNAMIGLIO

Opera sottoposta a peer review. Il Consiglio scientifico-editoriale, anche attraverso i comitati scientifici di serie, assicura una valutazione trasparente e indipendente delle opere sottoponendole in forma anonima a due valutatori ignoti agli autori e ai curatori. Per ulteriori dettagli si rinvia al sito: [www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it)

*This work has been subjected to a peer review. The Scientific-editorial Board, also through the scientific committees of series, ensures a transparent and independent evaluation of the works by subjecting them anonymously to two reviewers, unknown to the authors and editors. For further details please visit the website: [www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it)*

## COLLANA SCIENZE GIURIDICHE

Per informazioni sui volumi precedenti della collana, consultare il sito:  
[www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it) | *For information on the previous volumes included  
in the series, please visit the following website: [www.editricesapienza.it](http://www.editricesapienza.it)*

6. La tutela giurisdizionale delle *chances* illegittimamente perdute  
*Sara Barone*
7. Le garanzie dei diritti fondamentali e le trasformazioni costituzionali  
nel Regno Unito  
Corti e Parlamento tra common law e Human Rights Act  
*Federico Nania*
8. How We Defeated Shell. Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell  
Uno sguardo dietro le quinte  
*trad. it. a cura e saggio introduttivo di Lorenzo Serafinelli*
9. Esperienze giuridiche in dialogo  
Il ruolo della comparazione  
*a cura di Michele Graziadei e Alessandro Somma*
10. Diritti fondamentali e conflitto sociale  
Un dialogo tra le discipline  
*a cura di Alessandro Somma*
11. Crisi d'impresa, circolazione dei complessi aziendali e rapporti di  
lavoro  
*Luisa Rocchi*
12. Mercato istituzioni e regole  
*a cura di Gaetano Azzariti, Silvia Bagni, Michele Carducci e Alessandro  
Somma*
13. 1942-2022 Gli ottanta anni del Codice della navigazione  
Passato, presente e futuro  
Atti dei convegni di Roma, 21 aprile | Cagliari, 9 giugno | Trieste, 16  
settembre  
*a cura di Alfredo Antonini, Giovanni Calvelli, Massimo Deiana,  
Massimiliano Piras, Alessandro Zampone*
14. Il diritto degli Stati Uniti  
Attraverso le decisioni della Corte suprema  
*Alessandro Somma, Lorenzo Serafinelli, Paola Valerio*
15. Contenzioso climatico e limite del potere  
Un monitoraggio su categorie concettuali e uso delle parole  
*a cura di Michele Carducci e Michaela Giorgianni*





Il volume raccoglie una serie di studi dedicati all'osservazione del contenzioso climatico in una prospettiva insolita rispetto alla letteratura ad oggi maturata nel panorama comparato. Il fenomeno, infatti, è analizzato non tanto, o non solo, come manifestazione di rivendicazione della tutela dei diritti, quanto come emersione di una logica di azione che induce a superare i limiti strutturali dei poteri deliberativi tradizionali (parlamentari o aziendali), incapaci, nelle loro logiche di compromesso e bilanciamento, di riconoscere priorità e gerarchie di intervento sulla crisi climatica in una prospettiva intertemporale di lunga durata. Parlamenti, governi e aziende legittimano il proprio decidere sulla base delle aspettative presenti. Rincorrono la contingenza, immaginando un futuro uguale al presente o addirittura migliore, dunque governabile come successiva contingenza a venire. La crisi climatica, però, consiste in un'attualità che attiva un futuro solo peggiorativo. Non è contingenza; è inerzia trasformativa e irreversibile del sistema Terra, condizionata dal tempo. Il tempo, nella crisi climatica, assurge a elemento determinante e non negoziabile della decisione, limitando il potere. Nei contenziosi, la contrapposizione binaria dei soggetti (ricorrente-convenuto; danneggiante-danneggiato) e delle preferenze (solo per l'oggi o anche per il domani) rende più facilmente comprensibile questo limite, costringendo tutti gli attori coinvolti a prendere posizione in modo univoco ed esplicito.

**Michele Carducci** è Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato e Diritto climatico nell'Università del Salento, dove coordina il Laboratorio di Analisi ecologica del diritto.

**Michaela Giorgianni** è Ricercatrice di Diritto privato comparato nell'Università di Roma La Sapienza.

ISBN 978-88-9377-445-1



9 788893 774451

